



## *Agenzia del Territorio*

Provvedimento del 06/12/2006

**Titolo del provvedimento:**

Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2006 - supplemento ordinario)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia delle entrate  
e  
IL DIRETTORE  
dell'Agenzia del territorio  
di concerto con  
IL CAPO  
del Dipartimento per gli affari di giustizia  
del Ministero della giustizia

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure

telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di catasto terreni ed urbano;

Visto il decreto 12 dicembre 2001, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto 1 agosto 2002, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2002, n. 186, concernente l'estensione, in regime di obbligatorietà, ad altri distretti notarili del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltatività, a tutti i distretti notarili relativamente ad altre tipologie di atti;

Visto il decreto 18 aprile 2003, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, riguardante l'estensione, in regime di obbligatorietà, del modello unico informatico a tutti i distretti notarili, relativamente agli atti di compravendita di immobili;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto 9 giugno 2004, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, riguardante l'estensione del regime di obbligatorietà e del regime di facoltatività del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti nonché l'attivazione, in regime di facoltatività, del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia;

Visto l'art. 1, commi 496 e 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Considerata la necessita' di adottare il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,

## Provvedimento del 06/12/2006

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in ordine alle modalita' e ai termini della progressiva estensione del servizio telematico;

Ritenuto opportuno rendere obbligatorio per i notai l'uso delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per le tipologie negoziali gia' inserite nel pregresso regime di facoltativita' di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, del decreto direttoriale 9 giugno 2004;

Ritenuto opportuno estendere, per i notai, le medesime procedure telematiche agli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili;

Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche agli altri soggetti, diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Ravvisata la necessita' di approvare le specifiche tecniche relative all'estensione del servizio telematico disciplinata dal presente provvedimento;

Sentite le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispongono:

### art. 1

Disposizioni generali

#### Testo: in vigore dal 12/12/2006

1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese a tutti i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, e dal decreto direttoriale 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, in quanto compatibili, nonche' secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

2. Le procedure telematiche di cui al comma precedente sono utilizzate anche per gli atti in relazione ai quali e' previsto il solo adempimento della registrazione.

3. Ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le procedure telematiche di cui al comma 1 rilevano unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.

4. Per gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, le procedure telematiche di cui al comma 1 sono utilizzate per il solo adempimento della registrazione. L'estensione delle procedure telematiche alla voltura catastale e' attuata con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

5. Gli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalita' telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura fissata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2.

### art. 2

Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche

#### Testo: in vigore dal 12/12/2006

1. Dal 1 gennaio 2007, fermo restando il regime obbligatorio gia'

previsto per gli atti di compravendita di immobili e per le altre tipologie negoziali di cui al decreto direttoriale 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, i notai possono eseguire con le modalita' telematiche di cui all'art. 1 gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data.

2. Dal 1 gennaio 2008, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti di loro competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

**art. 3**

Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Dal 1 aprile 2007, i notai utilizzano le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data.

**art. 4**

Procedure e termini

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Agli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalita' telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3-ter dello stesso decreto e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308.

**art. 5**

Atti comportanti iscrizione o per i quali non vi e' obbligo di trascrizione

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Per gli atti che comportano iscrizione nei registri immobiliari e per gli atti in relazione ai quali non vi e' l'obbligo di richiedere la trascrizione, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto:

a) la richiesta di registrazione e di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione;

b) la richiesta di registrazione;

c) la richiesta di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione.

**art. 6**

Atti comportanti annotazione nei registri immobiliari

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Per gli atti che comportano annotazione nei registri immobiliari, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto:

a) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione;

b) la richiesta di registrazione;

c) la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione.

2. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' di annotazione vengono liquidati dal competente ufficio che comunica il relativo importo all'utente.



**Provvedimento del 06/12/2006**

L'annotazione e' eseguita previo pagamento, anche per via telematica, dei tributi liquidati.

**art. 7**

Trasmissione del titolo per via telematica

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita, per singoli ambiti territoriali, la data dalla quale il titolo e' presentato per via telematica al conservatore dei registri immobiliari, agli effetti di cui all'art. 2678 del codice civile. A partire da tale data le formalita' ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo provvedimento.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita la data di attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione del titolo per via telematica. Con lo stesso provvedimento sono approvate le modalita' di trasmissione, le relative procedure e specifiche tecniche, anche in ordine al rilascio al richiedente, per via telematica, del certificato di eseguita formalita'.

3. Durante il regime transitorio di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2678 del codice civile, le formalita' integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, si intendono presentate:

a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;

b) nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.

**art. 8**

Specifiche tecniche

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Dal 1 gennaio 2007, per la trasmissione telematica degli atti di cui al presente provvedimento possono essere utilizzate le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1.

2. Dal 1 aprile 2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

**art. 9**

Progressiva estensione delle procedure telematiche

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. L'ulteriore estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' attuata con successivi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto tra loro e con il Ministero della giustizia.

**art. 10**

Pubblicazione

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il Direttore  
dell'Agenzia delle entrate

Romano

Il Direttore  
dell'Agenzia del territorio  
Picardi

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia  
del Ministero della giustizia  
Iannini

**Allegato 1**

Allegato 1

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

----> vedere allegato da pag. 9 a pag. 60 del pdf <----

# Agenzia del Territorio

Decreto del 06/12/2006

## **Titolo del provvedimento:**

Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalita' di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2006)

## **Preambolo**

Preambolo

## **Testo: in vigore dal 12/12/2006**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari";

Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concernente "Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed in particolare l'art. 34-quinquies recante "Disposizioni di semplificazione in materia edilizia";

Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 30 novembre 2006;

Decreta:

## **art. 1**

F i n a l i t a'

## **Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. L'Agenzia del territorio, fino a quando non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica o su supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1 gennaio 2006.

2. Le incoerenze riscontrate e validate da personale tecnico del comune, sulla base degli atti tecnico-amministrativi in suo possesso, sono segnalate dal responsabile del procedimento del comune stesso all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza.

3. Il comune si impegna ad utilizzare i dati ricevuti ed i documenti planimetrici, ai soli fini istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

**art. 2**

Modalita' e termini per la trasmissione ai comuni delle dichiarazioni pervenute

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a trasmettere ai comuni, su supporto informatico, i file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione di propria competenza, presentate dal 1 gennaio al 30 settembre 2006, con le modalita' specificate nell'allegato tecnico.

2. I file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a decorrere dal 1 ottobre 2006 e fino all'introduzione del modello unico digitale per l'edilizia, sono trasmessi ai comuni, per via telematica o su supporto informatico, con periodicit  e modalita' specificate nell'allegato tecnico.

3. Sono garantiti, comunque, l'adeguamento alle regole tecniche per la realizzazione delle basi di dati territoriali, la documentazione, la fruibilit  e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali previste dall'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la coerenza con le regole tecniche del sistema pubblico di connettivit .

**art. 3**

Modalita' e termini per la segnalazione di eventuali incoerenze

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. I comuni, entro novanta giorni dalla ricezione dei file di cui all'art. 2, verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate delle unit  immobiliari rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso, e comunicano le eventuali incoerenze riscontrate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, con le modalita' di cui all'allegato tecnico.

**art. 4**

Gestione delle incoerenze

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono ad effettuare gli adempimenti di competenza in materia di validazione delle rendite catastali, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni, ove ne ricorrano i presupposti.

2. Qualora le segnalazioni delle incoerenze non producano effetti sulla variazione del classamento, ne viene data comunque motivata comunicazione al comune.

**art. 5**

Entrata in vigore

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Allegato**

Allegato Tecnico

**Testo: in vigore dal 12/12/2006**

-----> Vedere Allegato in formato pdf <-----



agenzia del  
Territorio

Allegato 1 alla Circolare n. 7  
della Direzione dell'Agenzia  
prot. n. del 15.12.2006

## **Allegato tecnico**

# **MODALITÀ TECNICHE PER LA FORNITURA DEI DATI CATASTALI ATTRAVERSO IL "PORTALE PER I COMUNI" ED IL "SISTEMA DI INTERSCAMBIO" DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO**

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TIPOLOGIE DI FORNITURE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO .....</b>	<b>3</b>
2.1 FORNITURE "A RICHIESTA" DISPONIBILI PER TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI .....	4
2.2 FORNITURE "SPECIFICHE" PER I COMUNI.....	4
<b>3. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI .....</b>	<b>5</b>
3.1 PORTALE PER I COMUNI.....	5
3.2 SISTEMA DI INTERSCAMBIO.....	5
<b>4. CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE.....</b>	<b>6</b>
4.1 AMBITO TERRITORIALE .....	6
4.2 PARAMETRI DELLE FORNITURE .....	6
<b>5. TIPOLOGIE DI FORNITURE DEI COMUNI .....</b>	<b>8</b>
<b>6. LIVELLI DI SERVIZIO .....</b>	<b>8</b>
<b>7. ASSISTENZA .....</b>	<b>8</b>
<b>8. GLOSSARIO AMMINISTRATIVO.....</b>	<b>8</b>
<b>9. GLOSSARIO TECNOLOGICO .....</b>	<b>11</b>

## 1. INTRODUZIONE

Con il presente documento, integrativo della circolare n. 7/2006 dell'Agazia del Territorio, si intende descrivere alcuni elementi tecnici connessi ai servizi di fornitura telematica della base dei dati catastali e di quelli resi disponibili per gli Enti territoriali secondo la normativa vigente.

Ulteriore documentazione tecnica di dettaglio è disponibile nel sito dell'Agazia del Territorio all'indirizzo <http://www.agenziaterritorio.gov.it/>

Sono quindi descritti i due canali di colloquio attraverso i quali gli enti territoriali possono fruire dei servizi:

- il "**Portale per i comuni**", è un ambiente web con accesso dal sito internet dell'Agazia, navigabile con un browser standard, che consente il download e l'upload delle forniture;
- il "**Sistema di Interscambio**", basato sulla cooperazione applicativa tra sistemi informatici per la cui attuazione i soggetti cooperanti devono dotarsi, ognuno per la propria parte, delle necessarie applicazioni. Per le sue caratteristiche tecniche intrinseche il Sistema di Interscambio è particolarmente indicato per enti che, disponendo di sistemi informatici evoluti, sono in grado di integrare automaticamente i dati catastali all'interno dei propri sistemi.

## 2. TIPOLOGIE DI FORNITURE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

L'Agazia predispone, in base a specifici mandati normativi, forniture:



- **“a richiesta” per tutti gli enti territoriali interessati**, ancorché con contenuto organizzato su base comunale, pubblicate a seguito di specifica richiesta;
- **“specifiche” per i comuni**, accessibili solo a quest’ultimi, alcune delle quali a cadenza mensile e pubblicate per tutti i comuni.

## **2.1 FORNITURE “A RICHIESTA” DISPONIBILI PER TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI**

Appartengono a questa tipologia le forniture contenenti:

- tutti i dati catastali aggiornati (“fotografati”) ad una data scelta dall’Ente riferiti a:
  - o Catasto terreni
  - o Catasto fabbricati
  - o Cartografia vettoriale (per questa tipologia vale la data di estrazione)
- gli aggiornamenti registrati in un intervallo temporale dato riferiti a:
  - o Catasto terreni
  - o Catasto fabbricati
  - o Cartografia vettoriale

Nei casi di cartografia catastale conservata in formato raster sono comunque disponibili le forniture degli aggiornamenti in quanto gestiti in modalità vettoriale.

## **2.2 FORNITURE “SPECIFICHE” PER I COMUNI**

Appartengono a questa tipologia di forniture i file contenenti:

- i dati relativi ad accatastamenti e variazioni da fornire in base all’art. 34 quinquies L. 80/2006;
- i dati derivanti dall’adempimento unico da fornire ai fini della gestione dell’ICI;
- estrazione di tutti i dati metrici del catasto fabbricati, aggiornati alla data di produzione, ai fini della gestione della TARSU (comma 340 dell’art. 1 L. 311/2004);
- aggiornamenti dei dati metrici del catasto fabbricati registrati in un intervallo temporale dato ai fini della gestione della TARSU;
- esiti delle attività di cui al comma 336 dell’art. 1 L. 311/2004.

### **3. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI**

#### **3.1 PORTALE PER I COMUNI**

La fruizione delle forniture è riservata agli utenti autorizzati che accedono al portale.

Ordinariamente l'utente richiede la fornitura di interesse specificando i parametri di estrazione.

A seguito della richiesta, in modalità differita, vengono resi disponibili per il download i file della fornitura prodotti in coerenza con i parametri di richiesta.

Alcuni servizi sono viceversa a pubblicazione periodica.

Tramite il Portale è possibile "inviare" forniture all'Agenzia tramite funzioni di upload.

#### **3.2 SISTEMA DI INTERSCAMBIO**

Il Sistema di Interscambio è il canale comunicativo che, in modalità di cooperazione applicativa, permette ai soggetti cooperanti lo scambio di forniture.

Per il prelievo delle forniture, ossia per l'attivazione dei web service di interesse messi a disposizione dall'Agenzia, gli enti dovranno dotarsi di specifiche applicazioni client.

Nei casi in cui il servizio di cooperazione preveda l'"invio" delle forniture all'Agenzia da parte dell'ente, ciò avviene mettendole a disposizione tramite un'applicazione server, che deve essere specificatamente sviluppata dall'ente secondo specifiche condivise con l'Agenzia, che vi accederà tramite la propria applicazione client.

Lo scambio di messaggi e dati tra il Sistema dell'Agenzia e quello degli enti è basato su servizi della tipologia "Servizio di Porta Applicativa Light", secondo la terminologia del CNIPA, tramite buste di e-government nel formato "SOAP with Attachments", preventivamente firmato elettronicamente, secondo lo standard PKCS#7, mediante dispositivo di riconoscimento e sicurezza fornito dall'Agenzia del Territorio.

Condizione necessaria per usufruire dei servizi del Sistema di Interscambio è la disponibilità per l'Ente territoriale dell'accesso ai servizi di rete RUPA/SPC. Per l'accesso ai servizi il comune dovrà avvalersi di un collegamento che potrà approvvigionare in una delle seguenti modalità:

- Connessione diretta ad SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- Connessione mediante rete regionale connessa.

L'accesso ai servizi dell'Agenzia tramite le due modalità di connessione sono dettagliate nella documentazione tecnica che sarà resa disponibile sul sito dell'Agenzia.

## **4. CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE**

### **4.1 AMBITO TERRITORIALE**

Le informazioni contenute nelle forniture sono tutte quelle riferite al territorio del comune catastale.

L'utenza, se autorizzata, può accedere alle forniture relative a più comuni disponendo in questo caso di più forniture, una per ogni comune di interesse.

### **4.2 PARAMETRI DELLE FORNITURE**

Con riferimento ai servizi disponibili al 30/12/2006, nella seguente tabella sono esposte per ciascuna fornitura le informazioni inerenti:

- periodo di riferimento dei dati contenuti;
- inizio e periodo della disponibilità dei dati;
- fruibilità attraverso il portale e/o il Sistema di Interscambio.

Le caratteristiche di dettaglio delle singole forniture saranno consultabili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web <http://www.agenziaterritorio.gov.it/> .

	Tipo fornitura	Oggetto	Servizi disponibili su		Contenuto e periodo di riferimento	Disponibilità	
			Portale per i Comuni	Sistema di Interscambio			
FORNITURE PER TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI	Dati aggiornati ("fotografati") ad una data scelta	Catasto Terreni	SI	SI	I file contengono le informazioni valide alla data indicata nella richiesta.	I file sono disponibili entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta e per i 30 giorni successivi alla data di esposizione.	
		Catasto Fabbricati	SI	SI			
		Cartografia vettoriale	SI(1)	SI			
	Aggiornamenti degli atti catastali registrati in un intervallo temporale dato	Catasto Terreni	SI	SI(2)	I file contengono le informazioni registrate nel periodo indicato nella richiesta		
		Catasto Fabbricati	SI	SI(2)	I file contengono i dati relativi ai fogli di mappa movimentati nel periodo compreso tra la data indicata nella richiesta e la data di produzione della fornitura		
		Cartografia vettoriale	SI(1)	SI(3)			
FORNITURE "SPECIFICHE" PER I COMUNI	Tutti i dati metrici del Catasto Fabbricati aggiornati ("fotografati") alla data di servizio per fini TARSU (art. 1 comma 340 L. 311/2004)	Catasto Fabbricati	SI	SI(3)		I file contengono le informazioni valide alla data di produzione del servizio di fornitura	I file sono disponibili entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta e per i 30 giorni successivi alla data di esposizione.
	Aggiornamenti degli atti del Catasto Fabbricati registrati in un intervallo temporale dato da fornire per fini TARSU (art. 1 comma 340 L. 311/2004)	Catasto Fabbricati	SI	SI(3)	I file contengono le informazioni planimetriche registrate nel periodo indicato nella richiesta		
	Esiti delle attività di cui all'art. 1 comma 336 della L. 311/2004	Catasto Fabbricati	SI	SI(3)	Non è previsto un periodo di riferimento, in quanto i file contengono gli esiti delle attività previste dalla circolare 10/2005, limitatamente alle sole posizioni aggiornate.	I file sono disponibili per i 30 giorni successivi alla data di esposizione.	
	Dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione ex art. 34 quinquies, L. 80/2006	DOCFA	SI	SI(3)	I file contengono i dati relativi ai documenti DOCFA registrati nel mese a cui si riferisce la fornitura	I file sono disponibili a partire dalla seconda decade del mese per i soli 12 mesi successivi al mese di esposizione.	
	Dati derivanti dall' "adempimento unico" forniti ai fini della gestione dell'ICI	Catasto Terreni e Catasto Fabbricati	SI	SI	Il file contiene i dati relativi alle volture presentate a seguito di atti registrati in conservatoria nel mese a cui si riferisce la fornitura	I file sono disponibili a partire dalla seconda metà del mese per i 24 mesi successivi al mese di esposizione. Successivamente sono storicizzati e possono essere ripristinati a richiesta.	

(1) Servizio disponibile dall'01.03.2007

(2) Il sistema di interscambio prevede anche forniture organizzate in documenti XML

(3) Servizio disponibile al 31.03.2007

## **5. TIPOLOGIE DI FORNITURE DEI COMUNI**

Le forniture, previste nell'ambito di processi interamministrativi tra l'Agenzia del Territorio e i comuni, che potranno essere veicolate mediante le funzioni del Portale per i comuni o i servizi di interscambio, sono le seguenti:

- fornitura del file delle notifiche ex art. 1 comma 336 della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Il servizio, la cui disponibilità è prevista per il 31/03/2006, consentirà al comune di inviare tramite il Portale il suddetto file, che ad oggi viene recapitato direttamente presso l'ufficio periferico;
- fornitura del file delle segnalazioni ex art. 34 quinquies, L. 80/2006. Il servizio, la cui disponibilità è prevista per il 31/03/2006, consentirà al comune di inviare il suddetto file tramite il Portale;
- fornitura del file di variazione degli stradari comunali. Il servizio, realizzato nell'ambito del progetto di e-gov SIGMA-TER, è disponibile sul Sistema di Interscambio dell'Agenzia e consente la fornitura in blocco di variazioni toponomastiche utili all'aggiornamento della base dati catastale.

## **6. LIVELLI DI SERVIZIO**

I livelli di servizio sono conformi alla "Carta della Qualità dell'Agenzia del Territorio" per i servizi telematici, pubblicata sul sito dell'Agenzia.

## **7. ASSISTENZA**

L'assistenza agli utenti dei servizi è organizzata su due livelli:

- un adeguato supporto informativo, continuamente aggiornato (**assistenza on-line**), direttamente disponibile insieme ai servizi sulla pagina del portale per i comuni nel sito internet dell'Agenzia del Territorio. Si tratta di manualistica indicizzata, base della conoscenza (Knowledge Base) strutturata con glossari e casi tipici illustrati nella loro corretta interpretazione e trattazione, risposte alle domande più frequenti (FAQ);
- un canale di contatto con operatori specializzati. L'accesso al servizio di assistenza è consentito ai soli utenti abilitati in modalità web contact, con generazione automatica di segnalazioni effettuate con l'ausilio di moduli strutturati, che guidano l'utente nella migliore indicazione del problema. Le risposte ai quesiti sono veicolate via e-mail.

## **8. GLOSSARIO AMMINISTRATIVO**

<b>Adempimento Unico</b>	Procedimento attraverso il quale Il Modello Unico informatico riunisce tutte le informazioni necessarie alla registrazione, alla trascrizione nonché alle volturazioni degli immobili catastali.
<b>AdT</b>	Agenzia del Territorio – L’Agenzia fiscale che ha assunto le funzioni del soppresso Dipartimento del Territorio (già Direzione generale del catasto e dei SS.TT.EE.).
<b>Cartografia</b>	Banca Dati contenente i dati geometrici del catasto terreni.
<b>Cartografia raster</b>	Rappresentazione del terreno attraverso l’individuazione e la descrizione grafica di tematismi propri (delimitazione del possesso, dell’altimetria, ecc.). In una cartografia raster, l’immagine della mappa viene identificata con una serie di puntini (dot).
<b>Cartografia vettoriale</b>	Rappresentazione del terreno attraverso l’individuazione e la descrizione grafica di tematismi propri (delimitazione del possesso, dell’altimetria, ecc.). In una cartografia vettoriale la rappresentazione della geometria avviene a mezzo di linee (vettori) e punti.
<b>CNIPA</b>	Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
<b>Dati metrici dell’U.I.U.</b>	Dati di superficie dell’u.i.u. suddivisi per tipo di ambiente, espressi in metri quadrati.
<b>E-government</b>	Processo di informatizzazione della pubblica amministrazione
<b>Estrazione dati</b>	Output dell’interrogazione della base dati
<b>Foglio di mappa catastale</b>	E’ costituito dalla mappa del catasto terreni, per i centri urbani di norma in scala 1:2000 ovvero, più raramente 1:1000 o 1:4000, che rappresenta un ristretto ambito territoriale, nella quale sono indicate con il loro nome o numero distintivo, strade, corsi d’acqua, perimetri delle particelle e sagome degli eventuali edifici che vi insistono. Ogni foglio catastale è caratterizzato da un numero arabo distintivo nell’ambito del Comune. L’insieme dei fogli di mappa di un intero Comune è rappresentato nel cosiddetto Quadro d’Unione.
<b>Mappa</b>	Carta topografica speciale a grande scala e rappresentazione planimetrica delle particelle catastali. E’ l’elaborato ideato e formato per concretizzare il significato geometrico del Nuovo catasto terreni.
<b>Nceu</b>	Nuovo catasto edilizio urbano.
<b>Nct</b>	Nuovo catasto terreni.
<b>Particella</b>	La più piccola porzione di terreno appartenente a medesimi possessori, edificata o con una specifica qualità di coltura agraria e classe di redditività. E’ individuata con un numero arabo rappresentativo, nella mappa di catasto dei terreni, racchiuso all’incirca nel baricentro del suo perimetro. La locuzione è usata anche in alternativa a numero di mappa o mappale per le particelle edificate del NCEU.
<b>Planimetria dell’u.i.u.</b>	Rappresentazione planimetrica dell’u.i.u., normalmente in scala 1:200.
<b>Rappresentazioni e cartografica</b>	Rappresentazione della superficie dell’ellissoide terrestre su un piano
<b>SIGMATER (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio)</b>	Il progetto nato per facilitare il processo di decentramento catastale e per migliorare la capacità di pianificazione e gestione amministrativa e fiscale del territorio e della qualità dei servizi per cittadini, professionisti ed imprese, che necessitano di integrare le informazioni catastali (a livello Agenzia del Territorio) con quelle territoriali (a livello delle regioni e degli altri Enti Locali), in ottemperanza della Legge n. 59 del 1997, così come definito dal D. Lgs. n. 112 del 31/3/1998. Tale impianto legislativo ridisegna i rapporti tra Stato ed Enti

	Locali ed assegna un ruolo determinante ai comuni per quanto riguarda le funzioni catastali.
<b>Subalterno</b>	E' un numero atto ad individuare la specifica u.i.u. , in aggiunta a comune, eventuale sezione, foglio e particella.
<b>Stradario Comunale</b>	Elenco ufficiale dei nomi delle strade all'interno di un determinato comune.
<b>U.i.u. (unità immobiliare urbana)</b>	La più piccola porzione immobiliare urbana funzionalmente e redditualmente autonoma.
<b>Up dell'adt</b>	Ufficio provinciale dell'Agazia del Territorio.
<b>Comune amministrativo</b>	E' individuato dal codice amministrativo. E' il codice unico identificativo del comune e coincidente con una parte del codice fiscale di ogni persona nata nel comune stesso. A livello territoriale può non verificarsi perfetta coincidenza fra comune amministrativo e comune catastale.
<b>Comune catastale</b>	E' individuato dal codice catastale (detto anche codice elaborativo Belfiore). E' stato istituito allo scopo di rendere possibile l'espressione in forma abbreviata delle denominazioni dei comuni d'Italia. A livello territoriale può non verificarsi perfetta coincidenza fra comune amministrativo e comune catastale.


## 9. GLOSSARIO TECNOLOGICO

<b>Algoritmo</b>	Procedimento che consente di ottenere un risultato atteso eseguendo, in un determinato ordine, un insieme di passi semplici
<b>Applicazione Client</b>	Componente software che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente, detta server.
<b>Applicazione Server</b>	Componente software che eroga i servizi ai quali si accede con un'applicazione client (vedi web services)
<b>Browser</b>	E' un programma in grado di interpretare il codice HTML e visualizzarlo in forma di ipertesto. L'HTML è il codice col quale la maggioranza delle pagine web nel mondo sono composte: il web browser consente perciò la navigazione nel web.
<b>Cooperazione applicativa</b>	Interazione fra applicazioni e infrastrutture tecnologiche diverse
<b>Crittografia</b>	Insieme di metodi per rendere un messaggio "offuscato" in modo da non essere comprensibile a persone non autorizzate a leggerlo.
<b>Dominio</b>	Si definisce dominio l'insieme delle risorse (in particolare le procedure, i dati e i servizi) e delle politiche di una determinata organizzazione. Il dominio definisce il confine di responsabilità di una organizzazione, in particolare per ciò che riguarda le politiche afferenti al proprio sistema informativo.
<b>Download</b>	Azione di scaricare o prelevare dalla rete (es. da un sito web) un file, trasferendolo sul computer dell'utente.
<b>Ente autorizzato</b>	Ente per il quale sia presente a sistema apposita autorizzazione all'utilizzo dei servizi.
<b>F.A.Q.</b>	Acronimo per Frequently Asked Questions, letteralmente "risposte a domande poste frequentemente". Più esattamente trattasi di un documento che si propone di rispondere alle domande poste più frequentemente in un certo contesto o per argomento.
<b>Firma elettronica</b>	L'equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, assumendone lo stesso valore legale. E' associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che attestano con certezza l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità dello stesso.
<b>Iscrizione a un servizio</b>	L'operazione effettuata da un utente del sistema al fine di avviare il servizio stesso. Con la stessa modalità è prevista altresì la facoltà dell'utente di sospenderlo o modificarne le modalità di erogazione
<b>Knowledge Base</b>	Una base di conoscenza (KB) è una sorta di database creato per la gestione della conoscenza in materie tecniche.
<b>PKCS#7</b>	E' un particolare tipo di Certificato digitale. Si tratta di un documento elettronico che associa l'identità di una persona ad una chiave crittografica pubblica.
<b>Porta applicativa</b>	Componente software che racchiude in sé un insieme di funzionalità che permettono lo scambio di informazioni fra sistemi. Per maggiori approfondimenti consultare il sito web del CNIPA:



	<a href="http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/In_primo_piano/Sistema_Pubblico_di_Connettivit%C3%A0_(SPC)/Servizi_di_interoperabilit%C3%A0_evoluta_e_cooperazione_applicativa/">http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/In_primo_piano/Sistema_Pubblico_di_Connettivit%C3%A0_(SPC)/Servizi_di_interoperabilit%C3%A0_evoluta_e_cooperazione_applicativa/</a>
<b>Porta applicativa Light</b>	Particolare porta applicativa dedicata ad interagire con i Servizi Applicativi messi a disposizione dalle singole Amministrazioni secondo gli standard definiti nell'ambito dell'Sistema Pubblico di Cooperazione. Per maggiori approfondimenti consultare il sito web del CNIPA: <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/In_primo_piano/Sistema_Pubblico_di_Connettivit%C3%A0_(SPC)/Servizi_di_interoperabilit%C3%A0_evoluta_e_cooperazione_applicativa/">http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/In_primo_piano/Sistema_Pubblico_di_Connettivit%C3%A0_(SPC)/Servizi_di_interoperabilit%C3%A0_evoluta_e_cooperazione_applicativa/</a>
<b>Raster (immagine)</b>	Immagine costituita da punti (pixel).
<b>R.U.P.A.</b>	Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
<b>Servizio</b>	La fornitura o la ricezione di informazioni gestite dal sistema informativo dell'AdT o dell'Ente cooperante.
<b>Sistema autenticato</b>	Sistema dotato dei meccanismi di autenticazione forniti da AdT per l'invio e la ricezione di messaggi/contenuti nell'ambito dei servizi di interscambio.
<b>Sistema di interscambio</b>	Sistema realizzato dall'Agenzia del Territorio per l'erogazione di specifici servizi tramite la realizzazione di porte applicative.
<b>SOAP</b>	SOAP è un protocollo leggero per lo scambio di informazioni in un ambiente distribuito e decentrato. Tale scambio di informazioni avviene mediante messaggi codificati in un formato XML; si parla, pertanto, di messaggistica XML.
<b>SPC</b>	Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ed Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop) forniscono una infrastruttura comune per l'interconnessione, a livello applicativo, delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali. La loro realizzazione integra, velocizza ed armonizza i processi di comunicazione tra i back-office delle amministrazioni al fine di erogare servizi on-line efficienti a cittadini ed imprese.
<b>Upload</b>	Azione di invio alla rete di un file. L'azione inversa è chiamata download.
<b>Utenti del sistema</b>	Persone fisiche, censite presso il Controllo Accessi Centrale dell'Agenzia del Territorio.
<b>Utenti dell'interscambio</b>	Utenti del sistema, indicati da un Ente Autorizzato, per la autonoma gestione dei flussi inerenti i servizi sui quali l'ente è iscritto
<b>Vettoriale (immagine)</b>	Immagine rappresentata attraverso un insieme di primitive matematiche (punti, linee, curve e poligoni).
<b>Web services</b>	Sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi "messaggi" inclusi in una "busta" SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML.

<b>Ws-security</b>	Protocollo Web Services Security protocol è stato adottato come standard OASIS; tale standard permette l'autenticazione degli utenti e la confidenzialità dei messaggi scambiati con l'interfaccia del Web Service
<b>Xml</b>	XML è l'acronimo di eXtensible Markup Language. E' un linguaggio utile allo scambio dei dati (per scambio dei dati si intende la conservazione in una struttura XML di dati presi, presumibilmente, da un database o da altre fonti, oppure memorizzati direttamente all'interno di una struttura XML).



Legge del 24/11/2006 n. 286

**Titolo del provvedimento:**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2006 - supplemento ordinario)

**art. 1**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

**Testo: in vigore dal 29/11/2006**

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Allegato**

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

**Testo: in vigore dal 29/11/2006**

Prima dell'articolo 1, le parole: "Capo I - Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonche' di potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria" sono soppresse. All'articolo 1:

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma";

al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale";

al comma 6:

all'alinea, le parole: "comma 10 " sono sostituite dalle seguenti: "comma 12" e la parola: "inserito" e' sostituita dalla seguente: "aggiunto";

il capoverso 10-bis e' sostituito dal seguente:

"12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche

alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati";

il comma 8 e' sostituito dai seguenti:

"8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi".

8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione.

2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali".

8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti";

al comma 9, primo periodo, la parola: "nuovi" e' sostituita dalle seguenti: ", anche nuovi,", dopo le parole: "del modello F24" sono inserite le seguenti: "per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni," e la parola: "assolto" e' sostituita dalla seguente: "assolta";

al comma 10, le parole: "e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore" sono sostituite dalle seguenti: "e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti";

al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: "dell'Amministrazione economico-finanziaria" sono inserite le seguenti: ", per meta' delle risorse," e dopo le parole: "amministrazioni statali," sono inserite le seguenti: "per la restante meta' delle risorse,";

al comma 16, dopo le parole: "Lo schema di regolamento" sono inserite le seguenti: " previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute," e le parole: "delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario";

al comma 17, primo periodo, le parole: "e' soppressa" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi".

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la maggioranza" fino a: "ed" sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario";

2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario";

3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento";

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter".

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale".

5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti: "comma 118".

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente:

"Art. 72-bis. - (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2".

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:

"25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione precedente e con le modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica".

11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "comma 7," sono inserite le seguenti: "complessivamente denominate agenti della riscossione,". 13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:

"Art. 28-ter. - (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5".

14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:

"Art. 20-bis. - (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1

dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e' regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione".

15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente:

"2. L'agente della riscossione puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile".

16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni";

b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente";

c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e



del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo".

19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti".

20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:

"13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il seguente:

"Art. 188-bis. - (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".

26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.

28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia".

30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonche' di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a

condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".

32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34".

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita' territoriale, a decorrere dal 1 gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio,

sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e' notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,".

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei

soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1 gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

47. E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono

compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e' destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.

55. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o piu' posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".

56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a

seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita' successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia' disposte da precedenti provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia' corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e' stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1 gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli e' rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "55,00";

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata";

c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto".

66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma e' comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) all'alinea, le parole: "secondo i seguenti criteri" sono sostituite dalle seguenti: "solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)";

2) alla lettera a), numero 2), le parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta" sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)"; nella stessa lettera, le parole: "nella suddetta misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento";

4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:

"b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di lavoro".

72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente puo' continuare ad applicare le previgenti



disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica e' effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.

73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano" sono aggiunte le seguenti: "nel settore della distribuzione commerciale,".

74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attivita' produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

75. Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.

76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi gia' disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensita' massime degli aiuti concedibili.

77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse gia' poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per

l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalita' di cui al comma 76.

78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali gia' avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunita' europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunita' europea.

80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

b) al secondo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti".

81. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa" sono inserite le seguenti: "o delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate";

b) il terzo periodo e' soppresso.

82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;

b) la destinazione della extraprofittabilita' generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali;

c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a

impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;

e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.

85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;

e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;

f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica".

86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la

sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiara espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.

88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.

89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione";

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto

comune ed anche attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";

b) il secondo comma e' abrogato.

92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".

93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 54. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del Ministero";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".

97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa";

b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive";

c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo".

99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unita' nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

101. Per le finalita' di cui al comma 100 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonche' il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attivita' culturali, con modalita' che saranno definite con decreto interministeriale. E' affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e, al secondo periodo, la parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2010";

b) il comma 6 e' abrogato.

105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

106. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105.

107. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:

"12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001".

109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' modificato come segue:

a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita', nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;



c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; e' scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e prioritari dell'attivita' di vigilanza";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e prioritari degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243";

c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;";

d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite le seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".

111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;";

b) al comma 4, le parole: "ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri" sono soppresse.

112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Comandante provinciale della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,";

b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore".

113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute".

115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo gia' affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalita' di istruttoria, concessione ed erogazione, nonche' dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione;

2) tutela del prodotto editoriale primario;  
3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;  
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:

"Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuo un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".

123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b) al comma 9, le parole: "della media" sono soppresse;

c) al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".

125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "precedente a quello" sono soppresse.

126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 30.000 copie di tiratura media".

127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalita' di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla

restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo".

130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovisoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attivita' di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non e' dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.

133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e le parole: "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50.000,00";

b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a venti volte i";

c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";

d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32," sono inserite le seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";

e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00";

f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";

i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente:

"17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'universita' e della ricerca" sono soppresse.

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle

universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attivita' di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita'.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

143. Allo scopo di razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo e' autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalita' giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

146. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17

novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno".

147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "e' riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere riconosciuto". Le universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta.

148. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di societa' alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

150. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del servizio e' dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta.

151. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonche' le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita', in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsita', secondo modalita' stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i

soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.

155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione".



159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,".

160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma e' compensata riducendo automaticamente le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza.

164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione";

b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000".

165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze

opera l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.

166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";

b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

"14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".

167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni".

168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso".

169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:

"2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni".

170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112, e' soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, e' nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione".

Gli articoli da 3 a 47 sono soppressi.

L'allegato e' sostituito dalle seguenti tabelle:

"Tabella 1  
(prevista dall'articolo 2, comma 63)

----> Vedere tabella A pag. 1 del documento in formato PDF <----

Tabella 2  
(prevista dall'articolo 2, comma 67)

----> Vedere tabella A pag. 2 del documento in formato PDF <----

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa e' prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unita' immobiliare e' da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unita' immobiliare urbana".

«TABELLA 1  
(prevista dall'articolo 2, comma 63)

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche: —	Tariffe: —
a) euro 0	fino a 11 kw euro 26; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza;
b) euro 1	fino a 11 kw euro 23; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;
c) euro 2	fino a 11 kw euro 21; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;
d) euro 3	fino a 11 kw euro 19,11; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza.

TABELLA 2  
(prevista dall'articolo 2, comma 67)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro	Note
1	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
2.1	per ogni domanda di voltura:	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.


Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».

**Allegato 1**

Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria."

**Testo: in vigore dal 29/11/2006**

Per il testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, consultare il documento in formato PDF



Provvedimento del 12/10/2006

**Titolo del provvedimento:**

Modalita' di esecuzione delle visure catastali.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18/10/2006)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 18/10/2006**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 65 - del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 27 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'art. 7, commi 21 e 22;

Considerata la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 22, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalita' di esecuzione delle visure catastali;

Dispone:

**art. 1**

Definizioni

**Testo: in vigore dal 18/10/2006**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) Atti catastali: l'insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano;

b) Elaborati catastali: planimetrie delle unita' immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico;

c) Visure: le consultazioni degli atti e degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa.



**art. 2**

Disposizioni generali

**Testo: in vigore dal 18/10/2006**

1. Le visure rilasciate dall'Agenzia del territorio costituiscono l'informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono attestazione di conformita' e non costituiscono certificazione.

2. Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell'Agenzia del territorio o su supporto cartaceo.

3. La visura degli atti e degli elaborati catastali di cui al comma 2 e' consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4.

4. La visura delle planimetrie delle unita' immobiliari urbane e' consentita, in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unita' immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.

5. La visura degli atti e degli elaborati presenti nel sistema informativo e' eseguita con modalita' informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.

6. La visura degli atti ed elaborati disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo e' consentita a vista, con facolta' di estrarne brevi note ed appunti.

7. L'utilizzo delle informazioni acquisite e' consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.

**art. 3**

Servizi di visura

**Testo: in vigore dal 18/10/2006**

1. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure:

- per soggetto;
- attuale per immobile;
- storica per immobile;
- elenco immobili;
- porzione della mappa;
- planimetrie delle unita' immobiliari urbane ed elaborati

planimetrici degli immobili;

- libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico;
- monografie dei punti fiduciali;
- elenchi delle coordinate dei punti fiduciali.

2. Sono consultabili a vista:

- gli atti catastali su supporto cartaceo;
- gli atti di aggiornamento geometrico;
- le monografie dei punti trigonometrici catastali;
- gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente

su supporto cartaceo.

**art. 4**

Richiesta del servizio

**Testo: in vigore dal 18/10/2006**

1. Per accedere al servizio di visura presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio l'utente deve presentare apposita richiesta su modello conforme all'allegato schema.

2. La richiesta, firmata per esteso, deve contenere l'indicazione delle generalita' del richiedente ed il relativo codice fiscale.

**art. 5**

Modalita' di erogazione del servizio

**Testo: in vigore dal 18/10/2006**

1. L'erogazione dei servizi di visura avviene in ragione delle risorse disponibili, dei soggetti richiedenti, del numero delle richieste e della loro tipologia.

2. Con successive disposizioni dell'Agenzia del territorio potranno essere stabiliti i limiti per le visure effettuabili a fronte di ciascuna richiesta e per ciascuna tipologia di consultazione, allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio.

3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento, i direttori degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, tenuto conto della sostenibilita' delle richieste e dell'adeguatezza delle risorse disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a definire il numero massimo di visure per singolo turno dell'utente allo sportello, volte a garantire in sede locale la migliore erogazione dei servizi. Le misure adottate saranno portate a conoscenza dell'utenza con idonee forme di pubblicita'.

**art. 6**

Disposizioni finali

**Testo: in vigore dal 18/10/2006**

1. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio saranno emanate specifiche disposizioni relative alle modalita' di esecuzione delle visure catastali effettuate per via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati.

2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

**Allegato**

Allegato

**Testo: in vigore dal 18/10/2006**

----> Per visualizzare il testo a pag. 55, consultare il documento in formato pdf. <----

**DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006 n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.**

*(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286)*

**Art. 1**

...(Omissis)

**Art. 2**

...(Omissis)

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio,

sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e' notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,".

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

...(Omissis)

65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "55,00";

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata";

c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto".

66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma e' comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato

2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

...(Omissis)

Tabella 2

(prevista dall'art. 2, comma 67)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro	Note
1	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, e' dovuto il diritto fisso di euro 4.
	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano		

1.1.1	le coordinate; - unita' immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unita' immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto e' utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo e' dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unita' di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	

2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformita' degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa e' prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unita' immobiliare e' da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unita' immobiliare urbana».





## *Agenzia del Territorio*

Provvedimento del 13/07/2006

**Titolo del provvedimento:**

Estensione ad ulteriori aree geografiche del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2006)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 18/07/2006**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari" e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 7 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 2001, n. 282, concernente la "Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio";

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 marzo 2005, n. 70, che fissa "Termini, condizioni e modalita' relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali" e rinvia a specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale, relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2005, n. 77, che prevede l'"Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di

**Provvedimento del 13/07/2006**

variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite, limitatamente ad alcune aree geografiche";

Considerata l'opportunita' di estendere ad ulteriori aree geografiche la fase sperimentale per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite;

Dispone:

**art. 1**

Estensione dell'attivazione del servizio in via sperimentale

**Testo: in vigore dal 18/07/2006**


E' attivato, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite, da presentare agli Uffici provinciali di Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Foggia, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, Isernia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Massa Carrara, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Salerno, Sassari, Savona, Sondrio, Teramo, Varese, Verbania, Vercelli, Viterbo, con una fase sperimentale che coinvolgera' un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sara' attuata d'intesa con gli Ordini e i Collegi professionali.

**art. 2**

Entrata in vigore

**Testo: in vigore dal 18/07/2006**

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



Provvedimento del 02/02/2006

**Titolo del provvedimento:**

Estensione ad ulteriori aree geografiche del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2006)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 10/02/2006**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari" e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 7 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 2001, n. 282, concernente la "Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio";

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 marzo 2005, n. 70, che fissa "Termini, condizioni e modalita' relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali" e rinvia a specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale, relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2005, n. 77, che prevede l'"Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unita'"

immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite, limitatamente ad alcune aree geografiche";

Considerata l'opportunita' di estendere ad ulteriori aree geografiche la fase sperimentale per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite;

Dispone:

**art. 1**

Estensione dell'attivazione del servizio in via sperimentale

**Testo: in vigore dal 10/02/2006**


E' attivato, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite, da presentare agli Uffici provinciali di Biella, Bologna, Brescia, Cuneo, Modena, Padova, Reggio Calabria, Rieti, Siena e Terni, con una fase sperimentale che coinvolgera' un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sara' attuata d'intesa con gli ordini e i collegi professionali.

**art. 2**

Entrata in vigore

**Testo: in vigore dal 10/02/2006**

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



Decreto del 17/10/2005

**Titolo del provvedimento:**

Nuove modalita' di determinazione della cauzione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21/10/2005)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 21/10/2005**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed ad altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 11 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, l'utenza del servizio e' concessa, tra l'altro, dietro il pagamento di una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, da corrispondere al Ministero delle finanze;

Visto il decreto 23 maggio 1997 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare, il punto 1, laddove e' stabilito che la cauzione che l'utente deve versare a garanzia degli obblighi derivanti dal collegamento e' di importo pari al canone di abbonamento annuo;

Considerata l'opportunita' di modificare le modalita' di commisurazione dell'importo cauzionale;

Visto il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota dell'11 ottobre 2005, prot. n. 136203;

Decreta:

**art. 1**

Versamento della commissione

**Testo: in vigore dal 21/10/2005**

1. L'importo della cauzione, che l'utente deve versare all'atto della sottoscrizione della convenzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione dell'utenza del servizio di informatica per accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, costituita secondo le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto

## Decreto del 17/10/2005


23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, e' pari al canone di abbonamento annuo corrisposto per la concessione medesima.

2. Per gli anni successivi al primo, l'importo della cauzione e' determinato dalla somma dell'importo di cui al comma 1, piu' un ulteriore importo determinato sulla base dell'introito trimestrale dei tributi speciali catastali connessi alle visure afferenti l'utente, secondo gli importi di seguito fissati:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) introito trimestrale fino a Euro 2.500            | @Euro 5.000  |
| b) introito trimestrale da Euro 2.501 a Euro 5.000   | @Euro 10.000 |
| c) introito trimestrale da Euro 5.001 a Euro 15.000  | @Euro 25.000 |
| d) introito trimestrale da Euro 15.001 a Euro 30.000 | @Euro 50.000 |
| e) introito trimestrale oltre Euro 30.001            | @Euro 80.000 |

3. L'Agenzia del territorio determina annualmente per ogni utente l'introito trimestrale di riferimento ottenuto come valore medio dei trimestri relativi all'anno precedente.

4. In caso di rinnovo della convenzione, nonche' in caso di variazione in aumento dell'introito trimestrale di riferimento, l'utente e' tenuto all'integrazione della cauzione nella misura indicata dai parametri di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla richiesta.



Determinazioni del 09/08/2005

**Titolo del provvedimento:**

Determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Modalità' d'interscambio incrocio e allineamento dati.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2005)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 23/08/2005**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare sentita la Conferenza Stato-città' ed Autonomie locali;

Sentita la Conferenza Stato-città' ed Autonomie locali in data 28 luglio 2005 con parere di cui al repertorio n. 72.II (SC).8.

Determina:

**art. 1**

Modalità' d'interscambio incrocio e allineamento dati

**Testo: in vigore dal 23/08/2005**

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, previa elaborazione da effettuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, mettono a disposizione entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, tramite appositi documenti informatici in formato TXT o XML, secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'allegato B, i seguenti dati per ciascuna unità immobiliare, come risultanti alla data di estrazione negli archivi informatizzati del catasto: la superficie, l'ubicazione, l'identificativo catastale, l'indirizzo, i dati metrici e gli intestatari catastali. Tali documenti informatici, nelle more dell'attivazione di appositi servizi telematici, vengono messi a disposizione mediante supporti informatici. Per quanto concerne la superficie, essa è calcolata sulla base delle "norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T)" di cui all'allegato C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e dei criteri operativi contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, tenuto conto dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché della necessità di stabilire la corrispondenza tra le vigenti categorie e quelle di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto concerne i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale; dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto concerne l'ubicazione, con essa si intende l'indicazione dell'edificio, della scala, dell'interno e del piano dell'unità immobiliare cui di riferisce la superficie.

2. In caso di assenza del dato relativo alla superficie, sono altresì segnalate le unità immobiliari urbane prive di planimetria, ovvero quelle in cui la planimetria esistente in Ufficio non ha consentito il calcolo della superficie, per l'attivazione delle

procedure previste nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Eventuali documentate segnalazioni dei sopradetti soggetti, corredate di una copia della planimetria catastale, volte ad evidenziare la circostanza che le planimetrie catastali sono state gia' presentate agli uffici catastali, sono trasmesse dai Comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia.

3. Al fine di favorire l'incrocio dei dati catastali con quelli comunali e per conseguire una piu' agevole ed esaustiva individuazione delle unita' immobiliari, i Comuni e l'Agenzia del territorio cooperano, secondo modalita' da definirsi anche a livello locale, per l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi catastali con quelli presenti negli archivi comunali ed afferenti ai soggetti intestatari delle unita' immobiliari, alle unita' immobiliari medesime e alla loro localizzazione, prioritariamente per il completamento, l'aggiornamento e la normalizzazione della toponomastica e per il completamento ed allineamento dei soggetti intestatari catastali e dei relativi codici fiscali.

4. L'allineamento di cui al comma 3 e' conseguito dall'Agenzia del territorio attraverso l'esame degli esiti delle elaborazioni effettuate dai comuni e delle eventuali proposte di aggiornamento puntuali avanzate dagli stessi, nonche' mediante l'incrocio con i dati degli archivi forniti dai Comuni. Gli esiti delle suddette elaborazioni e proposte di aggiornamento, sono trasmessi dai Comuni, su richiesta degli Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato B. Per consentire un processo di allineamento automatizzabile degli archivi catastali attraverso le informazioni disponibili negli archivi comunali, questi ultimi sono messi dai Comuni a disposizione, su richiesta degli Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato C. Le risultanze dei processi di allineamento alimentano periodici aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia del territorio.

5. Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio collaborano, su richiesta dei Comuni, all'esame delle istanze presentate dai contribuenti per la correzione di eventuali errori contenuti nei dati messi a disposizione ai sensi del comma 1. I Comuni segnalano, attraverso le modalita' indicate nell'allegato B, le predette istanze. Gli Uffici, previa acquisizione delle istanze stesse, ne verificano i contenuti e, ove ne ricorrano i presupposti, aggiornano i dati catastali. Gli esiti sono comunicati al Comune in conformita' alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato B.

6. L'utilizzo di tutti i dati e le informazioni forniti dall'Agenzia del territorio ai Comuni o dai Comuni all'Agenzia del territorio, e' consentito ai soli fini istituzionali.

#### **Allegato 1**

Allegato A

**Testo: in vigore dal 23/08/2005**

----> Vedere ALLEGATO in formarto pdf <----



**Allegato 2**

Allegato B

**Testo: in vigore dal 23/08/2005**

----> Vedere ALLEGATO in formarto pdf <----

ALLEGATO B

SPECIFICHE TECNICHE DELLE MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 E DELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4, DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

## INTRODUZIONE

Il documento descrive i formati utilizzati dall'Agenzia del territorio per fornire ai Comuni le superfici calcolate ai sensi del DPR 138/98 e dai Comuni per fornire all'Agenzia gli esiti delle elaborazioni effettuate ai fini del controllo TARSU e le eventuali proposte di aggiornamento.

Queste ultime potranno riguardare:

- i dati relativi all'indirizzo e all'ubicazione delle unità immobiliari e potranno essere supportate, in caso di variazione toponomastica, dalla delibera comunale in base alla quale è stata istituita la denominazione proposta,
- i dati dei soggetti titolari e potranno essere corredate dai dati dell'atto in base al quale il soggetto, per il quale si propongono le variazioni, vanta i diritti di proprietà.

Le informazioni possono essere organizzate in documenti xml o in file di testo sulla base, nel caso di file prodotti dall'Agenzia, di quanto indicato dal Comune al momento della richiesta. Nella richiesta dovrà essere inoltre specificato se la fornitura deve o meno contenere i dati dei soggetti titolari degli immobili estratti.

Gli immobili trattati sono quelli afferenti alle categorie ordinarie.

Ogni fornitura è costituita da uno o più file compressi, se la dimensione del Comune lo richiede, contenenti i dati dell'intero comune amministrativo. Il nome del file è costituito dalla stringa AXXXXZZZYYY, con estensione ZIP, dove:

1. AXXX indica il codice amministrativo del comune per il quale è stata richiesta l'estrazione,
2. ZZZZ è un progressivo che individua l'elaborazione che ha prodotto il file,
3. YYY è un ulteriore progressivo nell'ambito dell'elaborazione

il file estratto ha invece estensione TXT o XML in base a quanto indicato nella richiesta.

## FORNITURE IN FORMATO XML

### DESCRIZIONE DELLE NOTAZIONI GRAFICHE UTILIZZATE

Per la descrizione degli elementi che compongono il documento xml sono utilizzate le notazioni grafiche riportate in figura 1 nella quale:

- gli elementi riportati in rettangoli a linea continua sono obbligatori
- gli elementi contornati da rettangoli a linea tratteggiata sono opzionali.






Fig. 1

Il simbolo  indica che l'elemento che lo precede è composto dalla serie di elementi posti a destra del simbolo.

Per ogni elemento può essere indicato il numero minimo e massimo di occorrenze, ad esempio l'Elemento5 può essere presente da zero a 4 volte nello schema in figura 1 mentre per l'Elemento2, che è sempre presente, non esistono limitazioni.


Il simbolo  indica che l'elemento raggruppa altri elementi ma che, nel diagramma in cui è presente, l'elemento non è stato esploso.

#### DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DEL DOCUMENTO XML

Lo schema xml descritto è utilizzato sia per le forniture prodotte presso gli uffici provinciali e rese disponibili agli utenti su CD, sia per le forniture prodotte dai servizi di interscambio e prelevabili in cooperazione applicativa tra sistemi.

Per ogni elemento, ad esclusione di quelli terminali ossia non ulteriormente dettagliati, è riportato un diagramma esplicativo.

#### Elemento **DatiOut**



**DatiOut** è la radice dello schema.


**DatiRichiesta** contiene informazioni significative quando il servizio TAR SU è erogato attraverso il sistema di interscambio.

**Comune** contiene il codice amministrativo del comune per il quale sono stati predisposti i dati.

**Uiu** raggruppa le informazioni di una singola unità immobiliare. Il tag si ripete per tutte le unità immobiliari estratte.

**Riepilogo** Contiene informazioni di dettaglio sull'estrazione. Se la fornitura è suddivisa in più file l'elemento è presente solo nell'ultimo file.

#### Elemento **DatiOut/DatiRichiesta**




**Iscrizione** contiene la stringa identificativa dell'iscrizione al servizio

**DataIniziale** indica la data iniziale del periodo per il quale è in erogazione il servizio (formato AAAA-MM-GG)

**N\_File** contiene il progressivo del file in fase di prelievo


**N\_File\_Tot** riporta il numero totale di file che devono essere prelevati

#### Elemento **DatiOut/Uiu**




- L'elemento **IdUiu** è un progressivo attribuito all'immobile nella banca dati catastale
- L'elemento **Prog** rappresenta lo stadio dell'immobile
- L'elemento **Superficie** contiene il valore della superficie totale dell'immobile calcolata ai sensi del DPR 138/98
- L'elemento **BeneComune**, se valorizzato a 1, indica che l'immobile è un bene comune censibile.
- L'elemento **Identificativo** è presente più volte in caso di elementi graffati

#### Elemento **DatiOut/Uiu/EsitiAgenzia**



- L'elemento **EsitoSup** riporta l'esito del calcolo della superficie precedentemente indicata, i valori assunti e il relativo significato sono riportati nel paragrafo conclusivo.
- L'elemento **EsitoAgg** riporta l'esito dell'inserimento in banca dati della proposta di aggiornamento sull'immobile pervenuta dal Comune la codifica sarà successivamente definita.

#### Elemento **DatiOut/Uiu/EsitiComune**




- L'elemento **Riscontro** può assumere i valori:


0 se l'immobile non è stato individuato fra quelli noti al Comune

1 se l'immobile ha trovato riscontro nella banca dati del Comune

- L'elemento **Istanza** assume valore 1 se il contribuente ha presentato istanza
- L'elemento **RichiestaPlan** assume valore 1 se il Comune ha richiesto, ai soggetti intestatari della unità immobiliare, la presentazione della planimetria redatta secondo la vigente normativa catastale.

#### Elemento **DatiOut/Uiu/Identificativo**



Elemento **DatiOut/Uiu/Indirizzo**

L'elemento **CodTopo** è il codice utilizzato, nel database catastale, per individuare il toponimo costituente l'indirizzo

**Denom** rappresenta il nome proprio attribuito al luogo

L'elemento **Codice** è una stringa numerica univoca attribuita nel database catastale all'unione di toponimo e denom


L'elemento **Fonte** può assumere i seguenti valori


- 1 il toponimo e la denominazione sono riconosciuti nello stradario catastale
- 2 il toponimo e la denominazione sono riconosciute anche su fonti esterne certificate
- 3 il toponimo e la denominazione sono proposte dal Comune

L'elemento **Delibera** deve contenere gli estremi della delibera comunale che ha istituito la denominazione proposta dal Comune.

L'elemento **Località** può essere presente solo nei casi in cui il toponimo e la denominazione non sono sufficienti a individuare dove è ubicato l'immobile. Nei casi in cui la località è riconosciuta nel piano viario comunale l'informazione è inserita nei campi Codtopo, toponimo e denom



L'elemento **Km** è utilizzato in alternativa al Civico

Elemento **DatiOut/Uiu/Ubicazioni**

Elemento **DatiOut/Uiu/DatiMetrici**

L'elemento **Ambiente** identifica la tipologia di vano per il quale sono forniti i dati metrici, i valori assunti e il relativo significato sono riportati nel paragrafo conclusivo

**SuperficieA** contiene la superficie del singolo ambiente, principale o accessorio, al lordo dei coefficienti di ragguaglio se relativa a vani accessori a servizio indiretto o – per le utenze non abitative – a aree scoperte o assimilabili

Elemento **DatiOut/Uiu/Soggetti**Elemento **DatiOut/Uiu/Soggetti/Pf**


L'elemento **IdSog** è un il progressivo, nell'ambito delle persone fisiche, attribuito al soggetto nella banca dati catastale

**DataNascita** è nel formato ggmmaaaa

**Comune** contiene il codice amministrativo del comune di nascita del soggetto

L'elemento **DatiAtto** è presente per le proposte di aggiornamento inviate dal Comune e rappresenta le informazioni relative all'atto in base al quale il soggetto vanta i diritti di proprietà




Elemento **DatiOut/Uiu/Soggetti/Pnf**

L'elemento **IdSog** è un progressivo, nell'ambito delle persone non fisiche, attribuito al soggetto nella banca dati catastale



**Sede** contiene il codice amministrativo del comune nel quale ha sede il soggetto

L'elemento **DatiAtto** è presente per le proposte di aggiornamento inviate dal Comune e rappresenta le informazioni relative all'atto in base al quale il soggetto vanta i diritti di proprietà

Elemento **DatiAtto**

L'elemento **SedeRogante** è il codice nazionale della sede del pubblico ufficiale o dell'autorità emittente che ha redatto l'atto per il soggetto avente diritti.


L'elemento **Data** rappresenta la data di validità dell'atto (formato GGMMAAAA).

Elemento **Soggetti/DatiAtto/Repertorio**Elemento **DatiOut/Riepilogo**

L'elemento **DataEstrazione** è nel formato ggmmaaaa

L'elemento **TotaleUiu** indica il numero totale di unità immobiliari contenute nella fornitura.



Elemento **DatiOut/Riepilogo/Quadratura**

Le informazioni contenute all'interno del tag **Quadratura** consentono di verificare la completezza della fornitura.

L'elemento **Tipo** indica la tipologia di elemento la cui numerosità è riportata nell'elemento **Valore** ed assume i valori:

SOG	soggetti forniti dall'Agenzia o oggetto di proposta di aggiornamento da parte del Comune
IND	indirizzi forniti dall'Agenzia o oggetto di proposta di aggiornamento da parte del Comune
ES1	unità immobiliari con superficie calcolata
ES2	unità immobiliari con superficie non calcolabile
ES3	unità immobiliari con superficie in corso di definizione
ES4	unità immobiliari con planimetrie non presenti in atti
RIS	unità immobiliari che hanno trovato riscontro nella banca dati comunale
IST	unità immobiliari per le quali è stata presentata istanza
RPL	unità immobiliari per le quali è stata richiesto al contribuente di presentare la planimetria

**DOCUMENTO XML PREDISPOSTO DAL COMUNE**

La fornitura contenente gli esiti e le proposte di aggiornamento, predisposta dal Comune, deve avere il medesimo formato di quella predisposta dall'Agenzia ed in particolare deve prevedere i seguenti elementi:

**DatiOut** è la radice dello schema.

**DatiRichiesta** contenente le stesse informazioni fornite dall'Agenzia.

**Comune** contiene il codice amministrativo del comune.

**Uiu** raggruppa le informazioni di una singola unità immobiliare. Il tag si ripete per tutte le unità immobiliari estratte.

Ciascun tag **Uiu** è costituito dai seguenti elementi

**SezCens**, **IdUiu**, **Prog**, contenenti le stesse informazioni fornite dall'Agenzia e che identificano univocamente l'unità immobiliare

**EsitiComune** impostato secondo le modalità precedentemente descritte al paragrafo 1.2

**Identificativo** contenente le stesse informazioni fornite dall'Agenzia

**Indirizzo** contiene i dati relativi all'indirizzo proposto dal Comune per l'aggiornamento degli archivi catastali. Nel caso in cui la proposta afferisca ad unità immobiliari già corredate di toponomastica riconosciuta nello stradario catastale, o da fonti esterne certificate, non produrrà aggiornamento automatico bensì sarà oggetto di verifica successiva

**Ubicazione** contiene i dati relativi all'ubicazione proposta dal Comune per l'aggiornamento degli archivi catastali

Nei casi di proposta di aggiornamento di una unità immobiliare devono essere sempre forniti i dati completi relativi all'indirizzo ed

all'ubicazione anche nei casi in cui solo alcuni di essi siano oggetto di modifica.

**Soggetti** deve essere presente solo nel caso che il Comune proponga delle variazioni.

Nel caso di **Pf** (persone fisiche) devono essere necessariamente presenti i valori IdSog, Cognome, Nome, DataNascita e Comune.

Nel caso di **Pnf** (persone non fisiche) devono essere necessariamente presenti i valori IdSog, Denominazione, Sede e CF.

In entrambi i casi devono essere valorizzate le informazioni contenute in **DatiAtto**

**Riepilogo** con i valori di sintesi della fornitura.

### XML\_SCHEMA

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.agenziaterritorio.it/TARSU.xsd" xmlns="http://www.agenziaterritorio.it/TARSU.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="DatiAtto">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="SedeRogante">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="4"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Data">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="8"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Repertorio">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Numero">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:maxInclusive value="7"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Raccolta">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:maxInclusive value="5"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DatiOut">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiRichiesta">
          <xs:complexType>
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Iscrizione" type="xs:string"/>
  <xs:element name="DataIniziale" type="xs:date"/>
  <xs:element name="N_File" type="xs:positiveInteger"/>
  <xs:element name="N_File_Tot" type="xs:positiveInteger"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comune">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uiu" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SezCens" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="IdUiu">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
            <xs:totalDigits value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Prog"/>
      <xs:element name="Categoria" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="BeneComune" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Superficie" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EsitiAgenzia" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="EsitoSup" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:totalDigits value="1"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="EsitoAgg" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="EsitiComune" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Riscontro">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Istanza" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RichiestaPlan" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Identificativo" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SezUrb" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Foglio">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Numero">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Denominatore" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Sub" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Edificialita" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Indirizzo" minOccurs="0" maxOccurs="4">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodTopo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Toponimo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="16"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Denom">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Codice" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Civico" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="6"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fonte" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Delibera" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="70"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Localita" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="30"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Km" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CAP" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="Ubicazione" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Lotto" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Edificio" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Scala" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Interno" minOccurs="0" maxOccurs="2">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Piano" minOccurs="0" maxOccurs="4">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiMetrici" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ambiente">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SuperficieA">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Altezza" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AltezzaMax" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Soggetti" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdSog">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:totalDigits value="9"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Cognome">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Nome" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sesso" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:enumeration value="1"/>
                  <xs:enumeration value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataNascita" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="8"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Comune" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CF" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="16"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="DatiAtto" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Pnf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdSog">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:totalDigits value="9"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Denominazione">

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="150"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sede" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CF" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="DatiAtto" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Riepilogo" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DataEstrazione">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="8"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="TotaleUiu" type="xs:int"/>
      <xs:element name="Quadratura" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipo">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Valore">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:maxExclusive value="8"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```



## DESCRIZIONE DEL FILE DI TESTO

### CARATTERISTICHE DEL FILE

Il file di testo è costituito da 6 tipi record a lunghezza variabile.

I tipi record presenti per ciascuna unità immobiliare sono:

- Tipo record **1** contenente la superficie e l'ubicazione
- Tipo record **2** contenente gli identificativi
- Tipo record **3** contenente gli indirizzi
- Tipo record **4** contenente i dati metrici
- Tipo record **5** contenente i dati dei titolari, se persone fisiche
- Tipo record **6** contenente i dati dei titolari, se persone giuridiche

Per ciascuna unità immobiliare:

- è sempre presente un solo tipo record **1**
- è presente un tipo record **2** ogni 10 identificativi
- è presente un tipo record **3** ogni 4 indirizzi
- è presente un tipo record **4** ogni 10 ambienti
- è presente un tipo record **5** per ogni persona fisica titolare
- è presente un tipo record **6** per ogni persona non fisica titolare.

È inoltre presente un tipo record **9** contenente dati riepilogativi dell'estrazione.

I campi sono separati dal carattere "|" (pipe).

### DESCRIZIONE DEI TIPI RECORD

Per ciascun campo è indicata la tipologia di dato contenuto e la sua lunghezza massima.

#### ----- TIPO RECORD 1 (unità immobiliare) -----

Dati relativi al Comune

CODICE AMMINISTRATIVO    alfanumerico    4 caratteri.

SEZIONE                      alfanumerico    1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati

IDENTIFICATIVO IMMOBILE    numerico        9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile

PROGRESSIVO                      numerico        3 caratteri.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 1

TIPO RECORD                      numerico        1 carattere

----- i campi precedenti identificano univocamente un immobile -----

Categoria catastale attribuita all'immobile

CATEGORIA                      alfanumerico    3 caratteri.

Valorizzato ad 1 indica che l'unità immobiliare è un bene comune censibile  
 BENE COMUNE                      numerico                      1 caratteri.

Superficie totale calcolata ai sensi del DPR 138/98  
 SUPERFICIE                      numerico                      9 caratteri.

Esito del calcolo della superficie. I valori assunti e il relativo significato sono riportati nel paragrafo conclusivo  
 ESITO SUPERFICIE                      numerico                      1 caratteri.

Esito dell'inserimento in banca dati della proposta di aggiornamento sull'immobile pervenuta dal comune. La codifica sarà successivamente definita  
 ESITO AGGIORNAMENTO                      alfanumerico                      2 caratteri.

Esiti dei controlli effettuati dal Comune (campi valorizzati solo nel file da fornire all'Agenzia)  
 RICONTRO                      numerico                      1 caratteri.  
 ISTANZA                      numerico                      1 caratteri.  
 RICHIESTA PLANIMETRIA                      numerico                      1 caratteri.

Dati relativi all'ubicazione dell'immobile nel fabbricato  
 LOTTO                      alfanumerico                      2 caratteri.  
 EDIFICIO                      alfanumerico                      2 caratteri.  
 SCALA                      alfanumerico                      2 caratteri.  
 INTERNO 1                      alfanumerico                      3 caratteri.  
 INTERNO 2                      alfanumerico                      3 caratteri.  
 PIANO 1                      alfanumerico                      4 caratteri.  
 PIANO 2                      alfanumerico                      4 caratteri.  
 PIANO 3                      alfanumerico                      4 caratteri.  
 PIANO 4                      alfanumerico                      4 caratteri.

-----  
 TIPO RECORD 2 (dati identificativi dell'unità immobiliare)  
 -----

Dati relativi al Comune  
 CODICE AMMINISTRATIVO                      alfanumerico                      4 caratteri.  
 SEZIONE                      alfanumerico                      1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati  
 IDENTIFICATIVO IMMOBILE                      numerico                      9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile  
 PROGRESSIVO                      numerico                      3 caratteri.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 2  
 TIPO RECORD                      numerico                      1 carattere  
 -----

Il record contiene tutti gli identificativi dell'unità immobiliare urbana individuata e si conclude con l'ultimo elemento significativo della tabella

TABELLA IDENTIFICATIVI (max 10 elementi):

• SEZIONE URBANA	alfanumerico	3 caratteri.
• FOGLIO	alfanumerico	4 caratteri.
• NUMERO	alfanumerico	5 caratteri.
• DENOMINATORE	numerico	4 caratteri.
• SUBALTERNO	alfanumerico	4 caratteri.
• EDIFICIALITA'	alfanumerico	1 carattere.

In presenza di più di dieci elementi viene scritto un ulteriore record e così via.

-----  
TIPO RECORD 3 (indirizzi dell'unità immobiliare)  
-----

Dati relativi al Comune

CODICE AMMINISTRATIVO	alfanumerico	4 caratteri.
SEZIONE	alfanumerico	1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati

IDENTIFICATIVO IMMOBILE	numerico	9 caratteri.
-------------------------	----------	--------------

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile

PROGRESSIVO	numerico	3 caratteri.
-------------	----------	--------------

Identificativo del tipo record del file immobili, assume valore fisso 3

TIPO RECORD	numerico	1 carattere
-------------	----------	-------------

-----

Il record contiene tutti gli indirizzi dell'immobile e si conclude con l'ultimo elemento significativo della tabella

TABELLA INDIRIZZI (max 4 elementi):

• CODICE TOPONIMO	numerico	3 caratteri.
• TOPONIMO	alfanumerico	16 caratteri.
• DENOMINAZIONE	alfanumerico	50 caratteri.

Il campo codice identifica la coppia toponimo e denominazione nello stradario catastale

• CODICE	numerico	5 caratteri.
• CIVICO 1	alfanumerico	6 caratteri.
• CIVICO 2	alfanumerico	6 caratteri.
• CIVICO 3	alfanumerico	6 caratteri.

Il campo fonte, se valorizzato, ha il seguente significato: 1 il toponimo e la denominazione sono riconosciuti nello stradario catastale, 2 il toponimo e la denominazione sono riconosciuti anche su fonti esterne certificate.

• FONTE	numerico	1 carattere.
• DELIBERA	alfanumerico	70 caratteri.

Il campo località è valorizzato, se necessario, in aggiunta a quanto indicato nei campi toponimo e denominazione

- LOCALITA alfanumerico 30 caratteri.
- Il campo KM è utilizzato, se ricorre il caso, in alternativa ai civici
- KM numerico 5 caratteri  
l'ultimo è decimale.
  - CAP numerico 5 caratteri.

---

**TIPO RECORD 4** (dati metrici dell'unità immobiliare)

---

Dati relativi al Comune

- CODICE AMMINISTRATIVO alfanumerico 4 caratteri.
- SEZIONE alfanumerico 1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati

- IDENTIFICATIVO IMMOBILE numerico 9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile

- PROGRESSIVO numerico 3 caratteri.

Identificativo del tipo record del file immobili, assume valore fisso 4

- TIPO RECORD numerico 1 carattere.
- 

Il record contiene i dati metrici dei singoli ambienti, utili al calcolo della superficie riportata nel tipo record 1, che costituiscono l'unità immobiliare si conclude con l'ultimo elemento significativo della tabella. I valori assunti dal campo ambiente ed il relativo significato sono riportati nel paragrafo conclusivo

Dati metrici:

TABELLA DATI METRICI (max 10 elementi):

- AMBIENTE alfanumerico 1 carattere.
  - SUPERFICIE AMBIENTE numerico 9 caratteri.
  - ALTEZZA numerico 4 caratteri.
  - ALTEZZA MAX numerico 4 caratteri.
- 

**TIPO RECORD 5** (intestato persona fisica)

---

Dati relativi al comune in cui il soggetto vanta dei diritti su beni immobili

- CODICE AMMINISTRATIVO alfanumerico 4 caratteri.
- SEZIONE alfanumerico 1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati

- IDENTIFICATIVO IMMOBILE numerico 9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile  
 PROGRESSIVO numerico 3 caratteri.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 5  
 TIPO RECORD numerico 1 carattere

Progressivo del soggetto nella banca dati  
 IDENTIFICATIVO SOGGETTO numerico 9 caratteri.

Dati anagrafici

COGNOME alfanumerico 50 caratteri.  
 NOME alfanumerico 50 caratteri.  
 SESSO alfanumerico 1 carattere

1 = maschio  
 2 = femmina.

DATA DI NASCITA numerico 8 caratteri.  
 formato GGMMAAAA

Codice amministrativo del comune di nascita

LUOGO DI NASCITA alfanumerico 4 caratteri.  
 CODICE FISCALE alfanumerico 16 caratteri.

Dati dell'atto in base al quale il soggetto vanta i diritti di proprietà ed il Comune propone gli aggiornamenti

SEDE ROGANTE o  
 AUTORITA EMITTENTE alfanumerico 4 caratteri.  
 DATA alfanumerico 8 caratteri  
 (formato GGMMAAAA).

NUMERO numerico 7 caratteri.  
 REPERTORIO numerico 5 caratteri.

TIPO RECORD 6 (intestato persona giuridica)

Dati relativi al comune in cui il soggetto vanta dei diritti su beni immobili

CODICE AMMINISTRATIVO alfanumerico 4 caratteri.  
 SEZIONE alfanumerico 1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati  
 IDENTIFICATIVO IMMOBILE numerico 9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile  
 PROGRESSIVO numerico 3 caratteri.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 6  
 TIPO RECORD numerico 1 carattere



IDENTIFICATIVO SOGGETTO	numerico	9 caratteri.
Dati identificativi della persona giuridica		
DENOMINAZIONE	alfanumerico	150 caratteri.
Codice amministrativo del comune dove ha sede il soggetto		
SEDE	alfanumerico	4 caratteri.
CODICE FISCALE	numerico	11 caratteri.
Dati dell'atto in base al quale il soggetto vanta i diritti di proprietà ed il Comune propone gli aggiornamenti		
SEDE ROGANTE	alfanumerico	4 caratteri.
DATA	alfanumerico	8 caratteri (formato GGMMAAAA).
NUMERO	numerico	7 caratteri.
REPERTORIO	numerico	5 caratteri.

-----  
 TIPO RECORD 9 (riepilogo)  
 -----

Dati relativi al Comune

CODICE AMMINISTRATIVO	alfanumerico	4 caratteri.
SEZIONE	alfanumerico	1 carattere.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 9

TIPO RECORD	numerico	1 carattere
-------------	----------	-------------

DATA ESTRAZIONE	numerico	8 carattere formato GGMMAAAA
-----------------	----------	---------------------------------

TOTALE UIU	numerico	8 caratteri
------------	----------	-------------

TABELLA QUADRATURE (max 10 elementi):

Il campo tipo assume i seguenti valori:

SOG	soggetti forniti dall'Agenzia o oggetto di proposta di aggiornamento da parte del Comune	
IND	indirizzi forniti dall'Agenzia o oggetto di proposta di aggiornamento da parte del Comune	
ES1	unità immobiliari con superficie calcolata	
ES2	unità immobiliari con superficie non calcolabile	
ES3	unità immobiliari con superficie in corso di definizione	
ES4	unità immobiliari con planimetrie non presenti in atti	
RIS	unità immobiliari che hanno trovato riscontro nella banca dati comunale	
IST	unità immobiliari per le quali è stata presentata istanza	
RPL	unità immobiliari per le quali è stata richiesto al contribuente di presentare la planimetria	

TIPO	alfanumerico	3 caratteri
VALORE	numerico	8 caratteri

**FILE DI TESTO PREDISPOSTO DAL COMUNE**

Se il file contiene gli esiti e le proposte di aggiornamento predisposti dal Comune è costituito da 3 tipi record a lunghezza variabile.

I tipi record presenti per ciascuna unità immobiliare sono:

- Tipo record **1** contenente anche gli esiti del Comune
- Tipo record **2** contenente gli identificativi
- Tipo record **3** contenente gli indirizzi
- Tipo record **4** contenente i dati del titolare, se persona fisica
- Tipo record **5** contenente i dati del titolare, se persona non fisica

Per ciascuna unità immobiliare:

- è sempre presente un solo tipo record **1**
- è presente un tipo record **2** ogni 10 identificativi
- è presente un tipo record **3** ogni 4 indirizzi
- è presente un tipo record **4** per ogni persona fisica titolare dell'immobile
- è presente un tipo record **5** per ogni persona non fisica titolare dell'immobile

I tipi record **3**, **4** e **5** sono utilizzati per proporre aggiornamenti ai dati ricevuti.

I record sono impostati seguendo le stesse regole del file XML descritte nel paragrafo precedente.

È inoltre presente un tipo record **9** contenente dati riepilogativi della fornitura.

I campi sono separati dal carattere “|” (pipe).

**TABELLE DI DECODIFICA**

Si riportano i valori assunti nelle forniture dai campi ESITO ed AMBIENTE.

Il campo ESITO rappresenta l'esito del calcolo della superficie dell'unità immobiliare, calcolo in base al quale è valorizzato il campo SUPERFICIE.

Valori	Significato
<b>1</b>	Superficie calcolata
<b>2</b>	Superficie non calcolabile
<b>3</b>	Superficie in corso di definizione
<b>4</b>	Planimetria non presente negli atti catastali

Il campo AMBIENTE qualifica la tipologia di ambiente per la quale sono forniti i dati metrici di dettaglio.

Valori	Significato
<b>A</b>	Vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria e vani (o locali) accessori a diretto servizio dei principali se non appartenenti alle categorie C1 e C6.
<b>B</b>	Vani (o locali) accessori a indiretto servizio di quelli identificati nella precedente tipologia A qualora comunicanti con gli stessi.
<b>C</b>	Vani (o locali) accessori a indiretto servizio di quelli identificati nella precedente tipologia A qualora non comunicanti con gli stessi anche attraverso scale interne.
<b>D</b>	Balconi, terrazzi e simili comunicanti con i vani o locali di cui al precedente ambiente di tipo A anche attraverso scale.
<b>E</b>	Balconi, terrazzi e simili non comunicanti con i vani o locali di cui al precedente ambiente di tipo A, pertinenze esclusive della uiu trattata.
<b>F</b>	Aree scoperte o comunque assimilabili, pertinenza esclusiva della uiu trattata.
<b>H</b>	Vani (o locali) accessori a diretto servizio di principali per unità appartenenti alle categorie C1 e C6.

Per le unità abitative (categorie da A1 ad A9 ed A11) non sono presenti nelle forniture gli ambienti di tipo **D**, **E** ed **F**, corrispondenti ad aree scoperte.



**Allegato 3**

Allegato C

**Testo: in vigore dal 23/08/2005**

----> Vedere ALLEGATO in formarto pdf <----

ALLEGATO C

SPECIFICHE TECNICHE DELLE MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI  
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4, DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO**Generalità**

Il file rappresenta una immagine della platea dei contribuenti e delle loro dichiarazioni attualizzate ad una certa data. Una fornitura attualizzata al 01.01.2001 – ad esempio – contiene quanto derivante dalla sovrapposizione di tutte le denunce di variazione presentate dai contribuenti dal 1994 al 2001, ossia l'indicazione di tutti i contribuenti che all'1.1.2001 sono ancora – sulla base delle dichiarazioni o dell'attività di controllo dell'ufficio – soggetti di imposta. Per ciascuno di essi la fornitura contiene l'indicazione degli immobili per i quali essi hanno dichiarato, nel tempo, di voler pagare.

Il comune dovrà fornire le informazioni su 2 file distinti, a struttura e lunghezza fissa :

- file anagrafico
- file dettagli

Ad ogni record del file anagrafico possono corrispondere 1 o più record sul file dettagli. Il collegamento fra i due file è dato dal codice fiscale del dichiarante.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE


**Descrizione record del FILE CONTRIBUENTI (LREC=370)**

Descrizione	Tipo	Lunghezza	Posizione
Codice Comune	AN	4	1
Codice fiscale (allineato a sinistra in caso di codice numerico)	AN	16	5
Cognome o denominazione	AN	60	21
Nome	AN	20	81
Data di nascita (nel formato GGMMAA)	NU	6	101
Sesso (F, M)	AN	1	107
Comune o stato estero di nascita	AN	25	108
Sigla della provincia di nascita (EE per stato estero)	AN	2	133
Domicilio fiscale o sede legale (frazione, via e numero civico)	AN	35	135
C.A.P. del Comune del domicilio fiscale	NU	5	170
Dizione del comune del domicilio fiscale	AN	25	175
Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN	2	200
Natura del contribuente (0, 1=contitolare)	AN	1	202
Codice fiscale del denunciante (allineato a sinistra in caso di codice numerico)	AN	16	203
Natura della carica	AN	25	219
Cognome e nome o denominazione del denunciante	AN	60	244
Domicilio fiscale del denunciante (frazione, via e numero civico)	AN	35	304
C.A.P. del Comune del domicilio fiscale del denunciante	NU	5	339
Dizione del comune del domicilio fiscale del denunciante	AN	25	344
Sigla della provincia del domicilio fiscale del denunciante	AN	2	369

**Uiu** raggruppa le informazioni di una singola unità immobiliare. Il tag si ripete per tutte le unità immobiliari estratte.

**Riepilogo** Contiene informazioni di dettaglio sull'estrazione. Se la fornitura è suddivisa in più file l'elemento è presente solo nell'ultimo file.

#### Elemento **DatiOut/DatiRichiesta**




**Iscrizione** contiene la stringa identificativa dell'iscrizione al servizio


**DataIniziale** indica la data iniziale del periodo per il quale è in erogazione il servizio (formato AAAA-MM-GG)

**N\_File** contiene il progressivo del file in fase di prelievo

**N\_File\_Tot** riporta il numero totale di file che devono essere prelevati

#### Elemento **DatiOut/Uiu**





## *Agenzia del Territorio*

Determinazioni del 01/07/2005

**Titolo del provvedimento:**

Adozione delle tessere di riconoscimento del personale tecnico addetto alle attività di accertamento catastale.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2005)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 06/07/2005**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visti gli articoli 40 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, come sostituito dall'art. 11 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e 10 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, che riconoscono ai tecnici e ai funzionari degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio (già uffici tecnici erariali e uffici del territorio), purché espressamente delegati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, il diritto di accedere alle proprietà private per l'espletamento di attività di accertamento catastale;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che consente, tra l'altro, il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni speciali che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni;

Considerata la necessità di dotare il personale tecnico incaricato a svolgere le predette attività di accertamento catastale di una tessera di riconoscimento unica e aggiornata, anche al fine di consentire il diritto di accesso alle proprietà private per l'espletamento delle attività medesime;

Determina:

**art. 1**

Rilascio tessera personale di riconoscimento

**Testo: in vigore dal 06/07/2005**

Al personale tecnico dell'Agenzia del territorio incaricato delle attività di accertamento catastale ai sensi delle vigenti disposizioni è rilasciata, a cura di ciascuna direzione regionale dell'Agenzia, un'apposita tessera personale di riconoscimento con le caratteristiche indicate nell'allegato 1 alla presente determinazione.

La validità della tessera è quinquennale, salva una minore durata in relazione alla scadenza del rapporto di lavoro o di servizio o di cessazione della funzione.

**art. 2**

Validit\ tessere preesistenti

**Testo: in vigore dal 06/07/2005**

Le tessere personali di riconoscimento rilasciate in data anteriore alla presente determinazione, perdono di validita' decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**art. 3**

Responsabilit\ dei titolari

**Testo: in vigore dal 06/07/2005**

I titolari delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 1 sono responsabili personalmente della custodia e dell'eventuale smarrimento delle stesse.


La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Allegato**

Allegato

**Testo: in vigore dal 06/07/2005**

---> Per visualizzare l'immagine, consultare il documento in formato pdf. <---



Determinazioni del 30/06/2005

**Titolo del provvedimento:**

Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/2005)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 04/07/2005**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprietà privata;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, ed in particolare l'art. 5, comma 3, che rinvia ad un successivo provvedimento direttoriale la determinazione degli oneri per la redazione di atti di aggiornamento catastali, da parte degli uffici dell'Agenzia del territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti;

Determina:

**art. 1**

Oneri per la predisposizione d'ufficio degli atti di aggiornamento in catasto

**Testo: in vigore dal 04/07/2005**

1. Per la redazione degli atti di aggiornamento catastali, operata d'ufficio in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati alla presentazione degli stessi, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando la debenza di tributi, sanzioni previste e spese di notifica, sono dovuti gli oneri accessori determinati sulla base delle voci riportate nella tabella allegata.

**art. 2**

Modalità di determinazione degli oneri

**Testo: in vigore dal 04/07/2005**

1. Per la determinazione degli oneri di cui all'art. 1, con riferimento alle attività svolte dall'Ufficio provinciale per la predisposizione degli atti di aggiornamento, si applicano:

a) le tipologie di costi unitari previste alle sezioni A e B della tabella allegata;

b) le spese di cui alla sezione C, per missione e servizio esterno.

**art. 3**

Modalità di riscossione degli oneri

**Testo: in vigore dal 04/07/2005**

1. Per le ipotesi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della determinazione del

**Determinazioni del 30/06/2005**

direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, l'atto attributivo delle nuove rendite dovra' contenere anche l'indicazione e le modalita' per il versamento degli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

2. In assenza del versamento degli oneri di cui al precedente comma, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva degli oneri dovuti, mediante iscrizione a ruolo.

**art. 4**

Modalita' di aggiornamento degli oneri

**Testo: in vigore dal 04/07/2005**

1. Gli importi delle sezioni A e B della tabella allegata alla presente determinazione sono aggiornati a seguito della sottoscrizione di accordi contrattuali collettivi nazionali che comportino l'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia del territorio.

2. Gli importi della sezione C della medesima tabella sono aggiornati secondo le specifiche determinazioni applicabili in materia, per il personale del comparto "Agenzie Fiscali".

La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Allegato**

Alegato

**Testo: in vigore dal 04/07/2005**

----> Vedere Allegato in formato pdf <----



ALLEGATO


**Elementi per la contabilizzazione delle spese relative alla redazione d'ufficio delle dichiarazioni tecniche in catasto (da corrispondere oltre le sanzioni, i tributi e gli interessi moratori dovuti)**

Art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria 2005)

		IMPORTI
<b>A CATASTO TERRENI</b>		
<b>A.1. TIPO MAPPALE</b>		
1. Lotto con superficie fino a m <sup>2</sup> 2.000 :		
a) edificato fino a m <sup>2</sup> 100 coperti;		€ 1.000,00
b) edificato tra m <sup>2</sup> 100 e 200 coperti;		€ 1.100,00
c) edificato oltre m <sup>2</sup> 200 coperti.		€ 1.200,00
2. Lotto con superficie tra m <sup>2</sup> 2.000 e 5.000 :		
a) edificato fino a m <sup>2</sup> 100 coperti;		€ 1.100,00
b) edificato tra m <sup>2</sup> 100 e 200 coperti;		€ 1.200,00
c) edificato oltre m <sup>2</sup> 200 coperti.		€ 1.300,00
3. Lotto con superficie oltre m <sup>2</sup> 5.000 e fino a m <sup>2</sup> 200 di edificato coperto:		€ 1.300,00
a) in aggiunta all'importo di cui al punto 3), per ogni m <sup>2</sup> 100 di edificato coperto o frazione, oltre a m <sup>2</sup> 200.		€ 200,00
<b>A.2. TIPO MAPPALE PER VERIFICA RISPONDEZZA TOPOGRAFICA</b>		
Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 50 %.		
<b>A.3. TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI</b>		
Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 20 %.		
<b>B CATASTO FABBRICATI</b>		
<b>B.1. ELABORATO PLANIMETRICO</b>		
1. Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC)		€ 200,00
a) ogni u.i.u. (o BCNC) oltre i primi cinque - cadauno.		€ 30,00
<b>B.2. RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA</b>		
1. Attività istruttorie e complementari.		€ 50,00
2. Predisposizione planimetria o abbozzo per singola u.i.u.:		
a) cat. A e B fino a m <sup>2</sup> 100 di superficie catastale:		€ 300,00
1) per ogni m <sup>2</sup> 100 (o frazione) di superficie catastale, oltre m <sup>2</sup> 100;		€ 50,00
b) cat. C fino a m <sup>2</sup> 20 di superficie catastale:		€ 100,00
1) per ogni m <sup>2</sup> 50 (o frazione) di superficie catastale, oltre m <sup>2</sup> 20;		€ 70,00
c) cat. D ed E fino a m <sup>2</sup> 20 di superficie lorda rilevata:		€ 300,00
1) per ogni m <sup>2</sup> 200 (o frazione) di superficie lorda, oltre m <sup>2</sup> 20 e fino a m <sup>2</sup> 1.000;		€ 100,00
2) per ogni m <sup>2</sup> 200 (o frazione) di superficie lorda, oltre m <sup>2</sup> 1.000.		€ 50,00
<b>B.3. CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI</b>		
1. U.i.u. in categoria ordinaria - cadauna.		€ 100,00
2. U.i.u. in categoria speciale o particolare di rendita catastale fino a 10.000 euro - cadauna:		€ 200,00
a) per ogni ulteriori 50.000 euro (o frazione) di rendita catastale, oltre 10.000 euro - cadauna.		€ 250,00
<b>B.4. COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA)</b>		
1. Per la prima u.i.u. (o BCNC):		€ 100,00
a) ogni u.i.u. (o BCNC) fino alla quinta - cadauna;		€ 50,00
b) ogni u.i.u. (o BCNC) oltre la quinta - cadauna.		€ 25,00
<b>B.5. DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI</b>		
Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza, ridotti del 30%.		
<b>C SPESE PER MISSIONE E SERVIZIO ESTERNO</b>		
<b>C.1. In base alle disposizioni vigenti al momento dell'attività svolta fuori sede. All'attualità:</b>		
1. Trattamento di missione (al di fuori del comune - in base al vigente CCNL):		
a) indennità di trasferta di durata inferiore 8 ore - per singola ora con arrotondamento all'unità;		€ 0,860
b) indennità di trasferta da 8 ore in poi (ridotta del 70%) - per singola ora con arrotondamento all'unità;		€ 0,258
c) limite massimo per 1 pasto giornaliero (trasferte di durata da 8 a 12 ore);		€ 22,260
d) limite massimo per 2 pasti giornalieri (trasferte di durata superiore a 12 ore);		€ 44,260
e) utilizzo del mezzo proprio:		
1) il numero dei chilometri percorsi verrà rimborsato in base alle tabelle ACI delle distanze da comune a comune;		
2) il rimborso ammesso per ogni chilometro percorso è pari ad un quinto del costo del carburante di cui alle tariffe AGIP pubblicate sul sito <a href="http://www.minindustria.it">www.minindustria.it</a> ;		
3) il pedaggio autostradale è rimborsabile dietro presentazione della relativa ricevuta, oppure dell'estratto conto nominativo TELEPASS;		
4) il parcheggio orario è rimborsabile dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalle apposite macchine o del tagliando esposto sul parabrezza dopo evidenziazione della data e dell'ora;		
f) utilizzo del trasporto ferroviario:		
1) costo biglietto di I classe;		
2) maggiorazione del 10 %;		
2. Trattamento di servizio esterno (o missione all'interno del comune, entro 10 km):		
a) Sole spese vive eventualmente sostenute e documentate.		

**N. B.** In occasione di futuri rinnovi contrattuali verranno diramate apposite comunicazioni per rendere note le nuove quantificazioni dei costi suddetti.

05A06581



## Agenzia del Territorio

Provvedimento del 22/03/2005

### **Titolo del provvedimento:**

Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite (Docfa), limitatamente ad alcune aree geografiche.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 04/04/2005 - supplemento ordinario)

### **Preambolo**

Preambolo

### **Testo: in vigore dal 04/04/2005**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 64 riguardante l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, 19 aprile 1994, n. 701, concernente il "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari" e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite;

Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2001, concernente la "Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio";

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il provvedimento direttoriale 22 marzo 2005 che fissa termini, condizioni e modalita' relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, e rinvia ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

Considerata l'opportunita' di avviare una fase sperimentale per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni (Docfa);

Dispone:

### **art. 1**

Approvazione del modello unico informatico catastale

### **Testo: in vigore dal 04/04/2005**

1. Sono approvate le specifiche tecniche del modello unico

**Provvedimento del 22/03/2005**

informatico catastale per la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento costituiti dalle dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e dalle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unita' immobiliari urbane censite, riportate nell'allegato 1.

**art. 2**

Modalita' di presentazione

**Testo: in vigore dal 04/04/2005**

1. Il modello unico informatico catastale, di cui all'art. 1, e' sottoscritto, mediante apposizione della firma elettronica avanzata, dal professionista che ha redatto gli atti tecnici di aggiornamento e, comunque, nell'ambito delle previsioni contenute nell'art. 6 del provvedimento del 22 marzo 2005, che disciplina termini, condizioni e modalita' relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali.

**art. 3**

Conservazione dei documenti originali cartacei

**Testo: in vigore dal 04/04/2005**

1. I documenti originali cartacei, comprensivi degli allegati, sono sottoscritti e conservati, per un periodo di cinque anni, dal professionista e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

**art. 4**

Attivazione del servizio in via sperimentale

**Testo: in vigore dal 04/04/2005**

1. Il servizio e' attivato progressivamente, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, per la trasmissione degli atti, di cui all'art. 1, da presentare agli Uffici provinciali di Firenze, Milano, Torino e Ravenna, a far tempo dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa, per la trasmissione degli atti da presentare agli Uffici provinciali di Bari, Lecce, Napoli e Prato, con una fase sperimentale, che coinvolgera' un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sara' attuata d'intesa con gli Ordini ed i Collegi professionali.

2. Con successivo provvedimento il servizio sara' esteso alla trasmissione degli atti, di cui all'art. 1, da presentare a tutti gli altri Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Allegato A**

Allegato 1

**Testo: in vigore dal 04/04/2005**

----> Vedere allegato in formato pdf <----

ALLEGATO I

**SPECIFICHE TECNICHE DEL MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO COSTITUITI DALLE DICHIARAZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI URBANE DI NUOVA COSTRUZIONE E DALLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE DELLO STATO, CONSISTENZA E DESTINAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI URBANE CENSITE**

1. COMPOSIZIONE DEL MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE

Il modello unico informatico catastale per la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento di cui all'art. 1, è costituito da un documento informatico, in formato compresso, identificato da:

*nome documento*: sei caratteri alfanumerici, dove i primi due hanno valore fisso "NC", il terzo carattere vale "A" nel caso di nuova costruzione e "V" nel caso di variazione di unità immobiliare censita, gli ultimi tre caratteri sono costituiti da un progressivo numerico

*estensione*: di valore fisso "DC3"

a titolo esemplificativo si riporta il *nome documento* di un modello unico informatico catastale relativo a dichiarazione di nuova costruzione: NCA001.DC3.

Ogni documento informatico contiene al suo interno i seguenti archivi:

- un file identificato dal *nome documento* e dall'estensione DAT (es. NCA001.DAT), contenente le informazioni relative ai soggetti e agli immobili contenuti nel modello unico informatico catastale, come riportato nel Sub Allegato 1
- un file opzionale per la rappresentazione di atti intermedi mancanti, limitatamente alle dichiarazioni di variazione di unità immobiliari censite, identificato dal *nome documento*, in cui il terzo carattere assume valore fisso "P" e dall'estensione DAT (es. NCP001.DAT), contenente le informazioni relative a dichiarazioni di nuova costruzione, dichiarazioni di variazione di unità immobiliari censite e a volture catastali, come riportato nel Sub Allegato 2
- un file contenente le informazioni relative ai dati metrici delle unità immobiliari urbane, di categoria ordinaria, presenti nel

modello unico informatico catastale, come riportato nel Sub Allegato 3, identificato dal *nome documento*, in cui il secondo carattere assume valore fisso "M" e dall'estensione DAT (es. NMA001.DAT)

- un file contenente l'elenco delle unità immobiliari e delle parti comuni del fabbricato presenti nel modello unico informatico catastale e la relativa descrizione della destinazione d'uso come riportato nel Sub Allegato 4, identificato dal *nome documento*, in cui i primi due caratteri assumono valore fisso "EP" e dall'estensione DAT (es. EPA001.DAT)
- un file contenente le informazioni per il collegamento degli elaborati grafici prodotti per le unità immobiliari urbane presenti nel modello unico informatico catastale e per la descrizione delle parti comuni del fabbricato, così come prodotto dalla procedura Docfa, identificato dal *nome documento* e dall'estensione ATT (es. NCA001.ATT)

Per ogni unità immobiliare urbana, appartenente alle categorie catastali di gruppo A, B, C, D ed E, e, ove necessario, per la rappresentazione delle parti comuni del fabbricato, il documento informatico contiene al suo interno i seguenti archivi:

- uno o più file immagine, in formato TIFF, relativo alle schede che compongono la planimetria catastale o l'elaborato planimetrico, identificato da un progressivo numerico di sette caratteri e da un'estensione di tre caratteri numerici, che rappresenta il progressivo di scheda della planimetria catastale o dell'elaborato planimetrico (es. 0000001.001)
- uno o più file vettoriali, se disponibili, predisposti secondo le istruzioni emanate dall'Agenzia del Territorio, collegati alla singola scheda della planimetria catastale o dell'elaborato planimetrico, identificato dal nome della scheda a cui si riferisce con l'aggiunta del prefisso "V" (es. V0000001.001)

Per ogni unità immobiliare urbana, di categoria ordinaria, il documento informatico contiene:

- un file di formato NTF (National Transfer Format release 1.1), associato ad una scheda della planimetria catastale, contenente le informazioni relative alle superfici delle diverse tipologie di ambiente che compongono l'unità immobiliare, per la determinazione della superficie catastale in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 138/98, come riportato nel Sub Allegato 5, identificato dal nome della scheda planimetrica a cui si riferisce con l'aggiunta del prefisso "N" (es. N0000001.001)

**Allegato B**

Sub allegato 1

**Testo: in vigore dal 04/04/2005**

----> Vedere allegato in formato pdf <----



SUB ALLEGATO I

## RECORD DI TIPO "1" TESTATA

## DATI GENERALI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"A"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	"001"
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	"1"
** 18 DATA DI REALIZZAZIONE DELLA VARIAZIONE			
* 18 giorno	18 - 19	N	
* 20 mese	20 - 21	N	
* 22 anno	22 - 25	N	
* 26 CAUSALE NOTA VAX	26 - 28	A	segue tabella
* 29 NUMERO MAPPALE	29 - 36	N	
** 37 DATA MAPPALE			
* 37 giorno	37 - 38	N	
* 39 mese	39 - 40	N	
* 41 anno	41 - 44	N	
** 45 Flag presentazione da finanziaria (0 non valorizzato; 1 documento presentato dalla parte ai sensi della legge 311 del 30 dicembre 2004)	45 - 45	N	
** 46 FILLER	46 - 56	AN	
** 57 INDICATORI TIPO VARIAZIONE SELEZIONATA (= 1 selezionata, = 0 non selezionata)			
* 57 divisione - DIV	57 - 57	N	
* 58 frazionamento - FRZ	58 - 58	N	
* 59 fusione - FUS	59 - 59	N	
* 60 ampliamento - AMP	60 - 60	N	
* 61 demolizione totale - DET	61 - 61	N	
* 62 demolizione parziale - DEP	62 - 62	N	
* 63 variazione spazi interni - VSI	63 - 63	N	
* 64 ristrutturazione - R57	64 - 64	N	
* 65 frazionamento e fusione - FRF	65 - 65	N	
* 66 variazione toponomastica - VTO	66 - 66	N	
* 67 ultimazione fabbricato urbano - UFU	67 - 67	N	
* 68 variazione della destinazione - VDE	68 - 68	N	
* 69 altre variazioni - VAR	69 - 69	N	
* 70 variazione per presentazione - VRP	70 - 70	N	
planimetria mancante			
* 71 nuova costruzione - NC	71 - 71	N	
* 72 edificazione su area di corte in accatastamento, su area urbana in variazione	72 - 72	N	
* 73 unita afferenti edificate in sopraelevazione in accatastamento, su lastrico solare in variazione	73 - 73	N	
* 74 variazione per modifica di identificativo - VMI	74 - 74	N	
* 75 altre causali	75 - 75	N	
* 76 Documento presentato ai sensi del comma 336 legge 311/2004	76 - 76	N	(0=No, 1=Si)
** 77 UNITA' DERIVATE (numero)			
* 77 a destinazione ordinaria	77 - 79	N	



* 80 a destinazione speciale	80 - 82	N	
* 83 beni comuni non censibili	83 - 85	N	
** 85 UNITA' IMMOBILIARI (numero)			
* 86 in soppressione	86 - 88	N	
* 89 in variazione	89 - 91	N	
* 92 in costituzione	92 - 94	N	
** 95 ULTERIORI DATI RIEPILOGATIVI DEL DOCUMENTO			
* 95 Numero Ditta	95 - 97	N	
* 98 Numero Totale Ditte	98 -100	N	
*101 Numero intestati della Ditta	101-103	N	
*104 Numero modelli 1N prima parte	104-107	N	
*108 Numero modelli 1N seconda parte	108-111	N	
*112 Numero modelli 2N prima parte	112-115	N	
*116 Numero modelli 2N seconda parte	116-119	N	
*120 Numero planimetrie	120-123	N	
*124 Numero elaborati planimetrici	124-127	N	
**128 DESCRIZIONE "VARIAZIONE DA "	128-162	AN	
**163 DESCRIZIONE "VARIAZIONE A "	163-197	AN	
**198 DESCRIZIONE ALTRE VARIAZIONI	198-232	AN	
**233 ANNOTAZIONI	233-272	AN	
**233 MAPPALE PER U. I. AFFERENTI			
*233 Sezione	233-235	AN	
*236 Foglio	236-239	AN	
*240 Numero	240-244	N	
*245 Denominatore	245-248	N	
**249 FLAG PER IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO	249-249	N	(0 ditta nuova, 1 da C.Terreni 2 da fabbr.)
**250 IDENTIFICATIVO FABBRICATI			
*250 Comune	250-254	AN	
*255 Sezione	255-257	AN	
*258 Foglio	258-261	AN	
*262 Numero	262-266	N	
*267 Denominatore	267-270	N	
*271 Subalterno	271-274	AN	
**250 IDENTIFICATIVO TERRENI RIDEFINISCE IDENT. FABBRICATI			
*250 Comune	250-254	AN	
*255 Foglio	255-259	AN	
*260 Numero	260-264	N	
*265 Denominatore	265-268	N	
*269 Subalterno	269-272	AN	
*273 filler	273-274	AN	
**275 FILLER	275-285	AN	
**286 NUMERO DOCUMENTI RIPRESENTATI	286-288	AN	
**289 ELABORATO PLANIMETRICO			
*289 Sezione	289-291	AN	
*292 Foglio	292-295	N	
*296 Numero	296-300	AN	
*301 Denominatore	301-304	N	
*305 RISERVATO	305-305	AN	
*306 RISERVATO	306-313	N	
*314 RISERVATO	314-320	N	
*321 NUMERO IMMAGINE ELABORATO PLANIMETRICO	321-327	N	
*328 RISERVATO	328-334	AN	
*335 CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## TABELLA CAUSALI

COD.	DECODIFICA CODICE
NC	ACCATASTAMENTO
AFF	DENUNCIA DI UNITA' AFFERENTE
DIV	DIVISIONE
FRZ	FRAZIONAMENTO
FUS	FUSIONE
AMP	AMPLIAMENTO
DET	DEMOLIZIONE TOTALE
DEP	DEMOLIZIONE PARZIALE
VSI	VARIAZIONE SPAZI INTERNI
RST	RISTRUTTURAZIONE
FRF	FRAZIONAMENTO E FUSIONE
VTO	VARIAZIONE TOPONOMASTICA
UFU	ULTIMAZIONE FABBRICATO URBANO
VDE	VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE
VAR	ALTRE VARIAZIONI
VRP	PRESENTAZIONE DI PLANIMETRIA MANCANTE
VMI	MODIFICA DI IDENTIFICATIVO

## RECORD DI TIPO "2"

## INTESTATI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"B"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	numero d'ordine di intes. vale"001" "002"etc.
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 17 tipo-record	17 - 17	AN	"2"
** 18 FILLER	18 - 24	AN	
** 25 PERSONA FISICA			
* 25 COGNOME	25 - 74	AN	
* 75 NOME	75 -124	AN	
** 25 PERSONA GIURIDICA			
* 25 DENOMINAZIONE	25-124	AN	
**125 COMUNE DI NASCITA (o Sede)	125-149	AN	
**150 PROVINCIA	150-151	AN	
**152 DATA DI NASCITA (solo per persone fisiche)			
**152 GIORNO	152-153	N	
*154 MESE	154-155	N	
**156 ANNO	156-159	N	
**160 SESSO	160-160	AN	"M" o "F"
**161 CODICE FISCALE	161-176	AN	
**177 TITOLO			
*177 Filler	177-178	AN	
*179 CODICE REGIME	179-179	AN	C, S, P
*180 N.RO ORDINE INTESTATO DI RIFERIMENTO	180-182	N	
*183 EVENTUALE SPECIFICAZIONE DEL DIRITTO	183-232	AN	
**233 QUOTA DI PROPRIETA' O POSSESSO			
*233 NUMERO	233-241	N	
*242 DENOMINATORE	242-247	N	
**248 NUOVI TITOLI	248-249	AN	"DN"

*250	Codice titolo	250-252	N	
*253	filler	253-253	N	zero
**254	FILLER	254-334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340	RISERVATO	340-348	AN	
**349	VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "3"

## UNITA' IMMOBILIARI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE, DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE.	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"C"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	5 - 11	N	n.d'ordine di U.I.U. vale "001", "002", etc
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	"3"
** 18 PARTITA SPECIALE	18 - 24	AN	vale zero o A
** 25 TIPO OPERAZIONE	25 - 25	AN	"C" =Costituita "V" =variata "S" =soppressa
** 26 IDENTIFICATIVI UNITA' IMMOBILIARE			
* 26 SEZIONE	26 - 28	AN	
* 29 FOGLIO	29 - 32	AN	
* 33 NUMERO	33 - 37	AN	
* 38 DENOMINATORE	38 - 41	N	
* 42 SUBALTERNO	42 - 45	AN	
** 46 INDIRIZZO	46 - 95	AN	
** 46 INDIRIZZO DA STRADARIO			
* 46 Flag	46 - 46	AN	vale ""
* 47 Codice strada	47 - 51	AN	
* 52 Toponimo	52 - 95	AN	
** 96 NUMERI CIVICI			
* 96 1 NUMERO CIVICO	96 -101	AN	
*102 2 NUMERO CIVICO	102-107	AN	
*108 3 NUMERO CIVICO	108-113	AN	
**114 PIANI			
*114 1 NUMERO PIANO	114-117	AN	
*118 2 NUMERO PIANO	118-121	AN	
*122 3 NUMERO PIANO	122-125	AN	
*126 SCALA	126-127	AN	
*128 INTERNO	128-130	AN	
*131 LOTTO	131-132	AN	
*133 EDIFICIO	133-134	AN	
**135 UTILITA' COMUNI			
*135 TIPI OPERAZIONE	135-135	AN	"I"=inserimento "A"=annullamento
*136 SEZIONE	136-138	AN	
*139 FOGLIO	139-142	AN	
*143 NUMERO	143-147	AN	
*148 DENOMINATORE	148-151	N	
*152 SUBALTERNO	152-155	AN	
**156 RIFERIMENTO MOD. IN 11 PARTE	156-159	N	
**160 CLASSAMENTO PROPOSTO			
*160 ZONA CENSUARIA	160-162	AN	
*163 CATEGORIA	163-165	AN	
*166 CLASSE	166-167	AN	

*168	CONSISTENZA	168-194	AN	
*175	SUPERFICIE CATASTALE	175-179	N	
*180	RENDITA CATASTALE IN EURO	180-189	N	(ultimi 2 byte sono decimali)
**190	RISERVATO	190-220	AN	
**221	IDENTIFICATIVO PIANIMETRIA	221-227	N	
**228	FLAG UIU RECUPERATA (con uiu costituita)	228-228	N	vale 1 per uiu recuperata
**229	FILLER	229-292	AN	
*273	RISERVATO	273-334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340	RISERVATO	340-348	AN	
**349	VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "4"

## UNITA' IMMOBILIARI IDENTIFICATIVI CATASTALI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	n.ro d'ordine della u.i.u. di riferimento
* 12 progressivo di trascinato (I parte)	12 - 13	N	0
* 14 progressivo di trascinato (II parte)	14 - 16	N	001 - 099
* 17 tipo-record	17 - 17	AN	"4"
* 18 IDENTIFICATIVO SECONDARIO (x 10 volte)			
* 18 SEZIONE	18 - 20	AN	
* 21 FOGLIO	21 - 24	AN	
* 25 NUMERO	25 - 29	AN	
* 30 DENOMINATORE	30 - 33	N	
* 34 SUBALTERNO	34 - 37	AN	
**228 FILLER	228-334	AN	
**335 CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "5"

## UTILITA' COMUNI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"C"
* 9 progressivo nell'ambito dei tipo record	9 - 11	N	n. ro d'ordine della u.i.u. di riferimento
* 12 progressivo di trascinato (2 parte)	12 - 13	N	1
* 14 progressivo di trascinato (11 parte)	14 - 16	N	Zero
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	
** 18 IDENTIFICATIVO UTILITA' COMUNI ( x 9 volte)			
* 18 TIPO OPERAZIONE	18 - 18	AN	"I" = inserimento "A" = annullamento
* 19 SEZIONE	19 - 21	AN	
* 22 FOGLIO	22 - 25	AN	



* 26	NUMERO	26 - 30	AN
* 31	DENOMINATORE	31 - 34	N
* 35	SUBALTERNO	35 - 38	AN
**207	FILLER	207-334	AN
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN
**340	RISERVATO	340-348	AN
**349	VERSIONE	349-350	AN

"D3"

## RECORD DI TIPO "6"

## ULTERIORI INDIRIZZI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1	CHIAVE DEL RECORD		
* 1	progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N
* 5	progressivo del modello D	5 - 7	N
* 8	identificativo di record	8 - 8	A
* 9	progressivo nell'ambito del tipo record	9 -11	N
			"C"
			n. ro d'ordine della u.i.u. di riferimento
* 12	progressivo di trascinato (i parte)	12 - 13	N
* 14	progressivo di trascinato (11 parte)	14 - 16	N
* 17	tipo-record :	17 - 17	AN
** 18	CAMPO 1° INDIRIZZO		
* 18	INDIRIZZO	18 - 67	AN
** 18	INDIRIZZO DA STRADARIO		
* 18	Flag	18 - 18	AN
* 19	Codice strada	19 - 23	AN
* 24	Toponimo	24 - 67	AN
* 68	1° NUMERO CIVICO	68 - 73	AN
* 74	2° NUMERO CIVICO	74 - 79	AN
* 80	3° NUMERO CIVICO	80 - 85	AN
** 86	CAMPO 2° INDIRIZZO		
* 86	INDIRIZZO	86 -135	AN
** 86	INDIRIZZO DA STRADARIO		
* 86	Flag	86 - 86	AN
* 87	Codice strada	87 - 91	AN
* 92	Toponimo	92 -135	AN
*136	1° NUMERO CIVICO	136-141	AN
*142	2° NUMERO CIVICO	142-147	AN
*148	3° NUMERO CIVICO	148-153	AN
**154	CAMPO 3° INDIRIZZO		
*154	INDIRIZZO	154-203	AN
**154	INDIRIZZO DA STRADARIO		
*154	Flag	154-154	AN
*155	Codice strada	155-159	AN
*160	Toponimo	160-203	AN
*204	1° NUMERO CIVICO	204-209	AN
*210	2° NUMERO CIVICO	210-215	AN
*216	3° NUMERO CIVICO	216-221	AN
*222	FILLER	222-334	AN
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN
**340	RISERVATO	340-348	AN
**349	VERSIONE	349-350	AN
			"D3"

## RECORD DI TIPO "8"

## BENI COMUNI NON CENSIBILI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES. DEI DATI	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"H"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	"001"
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	00000 - 00001 - 0002
* 17 tipo-record	17 - 17	AN	
** 18 BENI COMUNI NON CENSIBILI ( x 7 volte)			
* 18 SEZIONE	18 - 20	AN	
* 21 FOGLIO	21 - 24	AN	
* 25 NUMERO	25 - 29	AN	
* 30 DENOMINATORE	30 - 33	N	
* 34 SUBALTERNO	34 - 37	AN	
* 38 1° NUMERO PIANO	38 - 41	AN	
* 42 2° NUMERO PIANO	42 - 45	AN	
* 46 3° NUMERO PIANO	46 - 49	AN	
**242 FILLER	242 -334	AN	
**335 CODICE CATASTALE COMUNE	335 -339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "9"

## ANNOTAZIONI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"L"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	001
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 17 tipo-record	17 - 17	AN	
** 18 Annotazioni	18 - 85	AN	
** 86 estremi atto giustificativo n° 1			
* 86 progressivo u.i.u. "DA"	86 - 88	AN	
* 89 progressivo u.i.u. "A"	89 - 91	AN	
* 92 rogante	92 -111	AN	
*112 sede	112-115	AN	
*116 provincia	116-117	AN	
*118 repertorio	117-123	AN	
*124 causale	124-126	AN	
*127 data (AA./MM/GG)	127-132	N	
*133 volume	133-138	AN	
*139 data-registrazione	139-144	N	
**145 estremi atto giustificativo n° 2	145-203	AN	
**204 estremi atto giustificativo n° 3	204-262	AN	
**263 filler non Impostato	263-268	AN	
**269 presenza estremi	269-269	N	1= presenti 2= estremi non presenti
**270 FILLER	210-334	AN	
**335 codice catastale comune	335-339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "A"

## DATI DEL DICHIARANTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 1 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"M"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	"001"
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	"A"
* 18 DATI DEL DICHIARANTE			
* 18 COGNOME DEL DICHIARANTE	18 - 41	AN	
* 42 NOME DEL DICHIARANTE	42 - 61	AN	
* 62 COMUNE DI RESIDENZA	62 - 86	AN	
* 87 PROVINCIA	87 - 88	AN	
* 89 INDIRIZZO	89 -123	AN	
*124 NUMERO CIVICO	124-128	AN	
*129 C.A.P.	129-133	AN	
**134 DATI DEL TECNICO COMPILATORE			
*134 COGNOME	134-157	AN	
*158 NOME	158-177	AN	
*178 CODICE FISCALE	178-193	AN	
*194 ALBO DI ISCRIZIONE	194-195	N	
*196 NUMERO D'ORDINE DI ISCRIZIONE	196-200	N	
*201 PROVINCIA O CIRCONDARIO D'ISCRIZIONE	201-202	AN	
**203 FILLER	203-327	AN	
**328 ATTESTAZIONE PER INVIO TELEMATICO	328-328	N	
(0 non valorizzato; 1 documento inviato telematicamente)			
**329 RISERVATO	329-334	AN	
**335 CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "B" TESTATA

## IN I PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"N"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record etc	9 - 11	N	001 - 002
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	"B"
* 18 RIFERIMENTI CATASTO TERRENI			
* 18 SEZIONE	18 - 20	AN	
* 21 FOGLIO	21 - 24	AN	
* 25 NUMERO	25 - 29	AN	
* 30 DENOMINATORE	30 - 33	N	
* 34 NUMERO	34 - 38	AN	
* 39 DENOMINATORE	39 - 42	N	
* 43 RIFERIMENTI CATASTO URBANO			
* 43 SEZIONE	43 - 45	AN	
* 46 FOGLIO	46 - 49	AN	
* 50 NUMERO	50 - 54	AN	

* 55 DENOMINATORE	55 - 58	N	
* 59 NUMERO	59 - 63	AN	
* 64 DENOMINATORE	64 - 67	N	
** 68 ANNO DI COSTRUZIONE imposta a 1900	68 - 71	N	se <1942 si
** 72 ANNO DI RISTRUTTURAZIONE	72 - 75	N	
** 76 POSIZIONE DEL FABBRICATO 1=ISOLATO; 2=CONTIGUO; 3=A SCHIERA	76 - 76	N	
** 77 COMPLESSO IMMOBILIARE	77 - 77	N	1=SI; 0=No
** 78 NUMERO EDIFICI	78 - 81	N	
** 82 DESTINAZIONE E NUMERO U.I.U. IN CUI E' DIVISO IL FABBRICATO			
* 82 NUMERO ABITAZIONI	82 - 84	N	
* 85 NUMERO NEGOZI	85 - 86	N	
* 87 NUMERO MAGAZZINI	87 - 89	N	
* 90 NUMERO LABORATORI	90 - 91	N	
* 92 NUMERO UFFICI	92 - 93	N	
* 94 NUMERO BOX	94 - 96	N	
* 97 NUMERO AUTORIMESSE	97 - 98	N	
* 98 NUMERO IMPIANTI SPORTIVI	99 - 100	N	
*101 NUMERO U.I.U. DI CATEGORIA B	101-102	N	
*103 CORTILE INTERNO	103-103	N	1=SI; 0=NO
*104 NUMERO SCALE DI ACCESSO	104-106	N	
*107 TIPO DI ACCESSO	107-107	N	1=UNICO ESTERNO 2=PLURIMO ESTERNO 3=DAL CORTILE INT.
**108 DATI DIMENSIONALI			
*108 PIANI FUORI TERRA	108-110	N	
*111 PIANI FUORI TERRA - MIN	111-113	N	
*114 PIANI FUORI TERRA - MAX	114-116	N	
*117 PIANI ENTRO TERRA	117-119	N	
*120 PIANI ENTRO TERRA - MIN	120-122	N	
*123 PIANI ENTRO TERRA - MAX	123-125	N	
*126 DENSITA' FONDIARIA FUORI TERRA (INT)	126-127	N	
*128 DENSITA' FONDIARIA FUORI TERRA (DEC)	128-129	N	
*130 DENSITA' FONDIARIA ENTRO TERRA (INT)	130-131	N	
*132 DENSITA' FONDIARIA ENTRO TERRA (DEC)	132 -133	N	
**134 NUMERO CORPI ACCESSORI			
*134 FUORI TERRA	134-135	N	
*136 ENTRO TERRA	136-137	N	
*138 FUORI TERRA	138-139	N	
*140 ENTRO TERRA	140-141	N	
*142 FUORI TERRA	142-143	N	
*144 ENTRO TERRA	144-145	N	
*146 FUORI TERRA	146-147	N	
*148 ENTRO TERRA	148-149	N	
**150 DESTINAZIONE SPAZI COPERTI DEL FABBRICATO			
*150 Guardiola	150-150	N	1=SI; 0=NO
*151 Alloggio custode	151-151	N	1=SI; 0=NO
*152 Sala riunioni	152-152	N	1=SI; 0=NO
*153 Atrio	153-153	N	1=SI; 0=NO
*154 Porticato - Piloty	154-154	N	1=SI; 0=NO
*155 Lavatoio	155-155	N	1=SI; 0=NO
*156 Piscina	156-156	N	1=SI; 0=NO
*157 Altra Destinazione	157-157	N	1=SI; 0=NO
**158 Superficie Sala riunioni (mq)	158-161	N	
**162 Superficie Atrio (mq)	162-164	N	
**165 Superficie Porticato (mq)	165-168	N	
**169 Superficie Lavatoio (mq)	169-172	N	



**173	Superficie Piscina Coperta (mq)	173-176	N	
**177	Altra Destinazione Spazi Coperti	171-186	AN	
**187	DESTINAZIONE SPAZI SCOPERTI DEL FABBRICATO			
*187	Terrazza	187-187	N	1=SI; 0=NO
*188	Cortile e Camminamenti	188-188	N	1=SI; 0=NO
*189	Verde	189-189	N	1=SI; 0=NO
*190	Parcheggio Auto	190-190	N	1=SI; 0=NO
*191	Tennis	191-191	N	1=SI; 0=NO
*192	Piscine	192-192	N	1=SI; 0=NO
*193	Altre destinazioni	193-193	N	1=SI; 0=NO
**194	Superficie Terrazza (mq)	194-197	N	
**198	Superficie Cortile (mq)	198-201	N	
**202	Superficie Verde (mq)	202-205	N	
**206	Numero Posti Auto	206-209	N	
**210	Numero Campi da Tennis	210-213	N	
**214	Superficie Piscina scoperta (mq)	214-217	N	
**218	Altra destinazione Spazi Scoperti	218-227	AN	
**228	TIPO DI AFFACCIO PREVALENTE FACCIATA n: 1			
*228	Su strada larga oltre 10 metri	228-228	N	1=SI; 0=NO
*229	Su strada larga fino a 10 metri	229-229	N	1=SI; 0=NO
*230	Su piazza, largo o simili	230-230	N	1=SI; 0=NO
*231	Su distacco con fabbricato per abitazioni	231-231	N	1=SI; 0=NO
*232	Su distacco con fabbricato ad uso diverso	232-232	N	1=SI; 0=NO
*233	Su verde pubblico	233-233	N	1=SI; 0=NO
*234	Su verde privato : parco, giardino, attivita' agricola	234-234	N	1=SI; 0=NO
*235	Altro	235-235	N	1=SI; 0=NO
*236	Facciata in aderenza	236-236	N	1=SI; 0=NO
**237	TIPO DI AFFACCIO PREVALENTE FACCIATA n: 2			
*237	Su strada larga oltre 10 metri	237-237	N	1=SI; 0=NO
*238	Su strada larga fino a 10 metri	238-238	N	1=SI; 0=NO
*239	Su piazza, largo o simili	239-239	N	1=SI; 0=NO
*240	Su distacco con fabbricato per abitazioni	240-240	N	1=SI; 0=NO
*241	Su distacco con fabbricato ad uso diverso	241-241	N	1=SI; 0=NO
*242	Su verde pubblico	242-242	N	1=SI; 0=NO
*243	Su verde privato : parco, giardino, attivita' agricola	243-243	N	1=SI; 0=NO
*244	Altro	244-244	N	1=SI; 0=NO
*245	Facciata in aderenza	245-245	N	1=SI; 0=NO
**246	TIPO DI AFFACCIO PREVALENTE FACCIATA n: 3			
*246	Su strada larga oltre 10 metri	246-246	N	1=SI; 0=NO
*247	Su strada larga fino a 10 metri	247-247	N	1=SI; 0=NO
*248	Su piazza, largo o simili	248-248	N	1=SI; 0=NO
*249	Su distacco con fabbricato per abitazioni	249-249	N	1=SI; 0=NO
*250	Su distacco con fabbricato ad uso diverso	250-250	N	1=SI; 0=NO
*251	Su verde pubblico	251-251	N	1=SI; 0=NO
*252	Su verde privato : parco, giardino, attivita' agricola	252-252	N	1=SI; 0=NO
*253	Altro	253-253	N	1=SI; 0=NO
*254	Facciata in aderenza	254-254	N	1=SI; 0=NO
**255	TIPO DI AFFACCIO PREVALENTE FACCIATA n: 4			
*255	Su strada larga oltre 10 metri	255-255	N	1=SI; 0=NO
*256	Su strada larga fino a 10 metri	256-256	N	1=SI; 0=NO
*257	Su piazza, largo o simili	257-257	N	1=SI; 0=NO
*258	Su distacco con fabbricato per abitazioni	258-258	N	1=SI; 0=NO

*259	Su distacco con fabbricato ad uso diverso	259-259	N	1=SI; 0=NO
*260	Su verde pubblico	260-260	N	1=SI; 0=NO
*261	Su verde privato : parco, giardino, attivita' agricola	261-261	N	1=SI; 0=NO
*262	Altro	262-262	N	1=SI; 0=NO
*263	Facciata in aderenza	263-263	N	1=SI; 0=NO
**264	Descrizione Altro tipo di affaccio	264-281	AN	
**282	FILLER	282-234	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340	RISERVATO	340-348	AN	
**349	VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "C"

## IN I PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO	VALORE
		RAPPRES.	
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"P"
* 9 progressivo nell'ambito dei tipo record	9 - 11	N	001 - 002 etc
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 11 tipo-record :	17 - 17	AN	"C"
** 18 STRUTTURE PORTANTI VERTICALI			
* 18 Muratura	18 - 18	N	1=SI; 0=NO
* 19 Cemento armato	19 - 19	N	1=SI; 0=NO
* 20 Ferro	20 - 20	N	1=SI; 0=NO
* 21 Prefabbricate	21 - 21	N	1=SI; 0=NO
* 22 Altro o tipiche dei luogo	22 - 22	N	1=SI; 0=NO
* 23 Descrizione Altro Struttura Portante	23 - 37	AN	
* 38 TIPO DI COPERTURA			
* 38 A terrazza praticabile	38 - 38	N	1=SI; 0=NO
* 39 A terrazza non praticabile	39 - 39	N	1=SI; 0=NO
* 40 A tetto	40 - 40	N	1=SI; 0=NO
* 41 TAMPONATURE			
* 41 Muratura	41 - 41	N	1=SI; 0=NO
* 42 Muratura con intercapedine isolante	42 - 42	N	1=SI; 0=NO
* 43 Pannelli prefabbricati	43 - 43	N	1=SI; 0=NO
* 44 Facciata continua in vetro o metallo	44 - 44	N	1=SI; 0=NO
* 45 Altro o tipiche dei luogo	45 - 45	N	1=SI; 0=NO
* 46 Descrizione Altra Tamponatura	46 - 60	AN	
* 61 DOTAZIONE DI IMPIANTI			
* 61 Idrico	61 - 61	N	1=SI; 0=NO
* 62 Elettrico	62 - 62	N	1=SI; 0=NO
* 63 Gas	63 - 63	N	1=SI; 0=NO
* 64 Telefonico	64 - 64	N	1=SI; 0=NO
* 65 Fognario	65 - 65	N	1=SI; 0=NO
* 66 Riscaldamento centralizzato	66 - 66	N	1=SI; 0=NO
* 67 Acqua calda centralizzata	67 - 67	N	1=SI; 0=NO
* 68 Condizionamento centralizzato	68 - 68	N	1=SI; 0=NO
* 69 Citofonico	69 - 69	N	1=SI; 0=NO
* 70 Video - Citofonico	70 - 70	N	1=SI; 0=NO
* 71 Antenna Tv centralizzata	71 - 71	N	1=SI; 0=NO
* 72 Ascensore	72 - 72	N	1=SI; 0=NO
* 73 Montacarichi	73 - 73	N	1=SI; 0=NO
* 74 Altro	74 - 74	N	1=SI; 0=NO
* 75 Energie Alternative	75 - 75	N	1=SI; 0=NO
* 76 Numero Ascensori	76 - 77	N	
* 78 Descrizione Altro Impianto	78 - 92	AN	
* 93 Descrizione Energie Alternative	93 -107	AN	

**108	TIPO PREVALENTE DI FINITURA ESTERNA (FACCIATA PRINCIPALE)			
*108	Tinteggiatura	108-108	N	1=SI; 0=NO
*109	Resino - plastica	109-109	N	1=SI; 0=NO
*110	Piastrelle klinker, cotto o simili	110-110	N	1=SI; 0=NO
*111	Marmo o pietra naturale	111-111	N	1=SI; 0=NO
*112	Pannelli, metallo, materiali plastici	112-112	N	1=SI; 0=NO
*113	legno	113-113	N	1=SI; 0=NO
*114	Solo intonaco	114-114	N	1=SI; 0=NO
*115	Altro o tipiche del luogo	115-115	N	1=SI; 0=NO
**116	TIPO PREVALENTE Di FINITURA ESTERNA (ALTRE FACCIATE)			
*116	Tinteggiatura	116-116	N	1=SI; 0=NO
*117	Resino - plastica	117-117	N	1=SI; 0=NO
*118	Piastrelle di Klinker, cotto o simili	118-118	N	1=SI; 0=NO
*119	Marmo o pietra naturale	119-119	N	1=SI; 0=NO
*120	Pannelli, metallo, materiali plastici	120-120	N	1=SI; 0=NO
*121	Legno	121-121	N	1=SI; 0=NO
*122	Solo intonaco	122-122	N	1=SI; 0=NO
*123	Altro o tipiche dei luogo	123-123	N	1=SI; 0=NO
**124	Descrizione Altre Finiture	124-138	AN	
**139	SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ACCESSI DEL FABBRICATO (PORTONE)			
*139	Legno	139-139	N	1=SI; 0=NO
*140	Metallo	140-140	N	1=SI; 0=NO
*141	Altro	141-141	N	1=SI; 0=NO
**142	SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ACCESSI DEL FABBRICATO (ALTRI ACCESSI)			
*142	Legno	142-142	N	1=SI; 0=NO
*143	Metallo	143-143	N	1=SI; 0=NO
*144	Altro	144-144	N	1=SI; 0=NO
**145	Descrizione Altro Tipo di Serramenti	145-159	AN	
**160	Finiture di Particolare Pregio	160-179	AN	
**180	TIPO PREVALENTE Di PAVIMENTAZIONE (ATRIO)			
*180	Marmo e pietra naturale	180-180	N	1=SI; 0=NO
*181	Piastrelle in ceramica, cotto, gres e simili	181-181	N	1=SI; 0=NO
*182	Moquette ed altri tessili	182-182	N	1=SI; 0=NO
*183	Materiali plastici e simili	183-183	N	1=SI; 0=NO
*184	Legno	184-184	N	1=SI; 0=NO
*185	Altro o tipiche dei luogo	185-185	N	1=SI; 0=NO
**186	TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE (SCALE)			
*186	Marmo e pietra naturale	186-186	N	1=SI; 0=NO
*187	Piastrelle in ceramica, cotto, gres e simili	187-187	N	1=SI; 0=NO
*188	Moquette ed altri tessili	188-188	N	1=SI; 0=NO
*189	Materiali plastici e simili	189-189	N	1=SI; 0=NO
*190	Legno	190-190	N	1=SI; 0=NO
*191	Altro o tipiche dei luogo	191-191	N	1=SI; 0=NO
**192	Descrizione Altro tipo di pavimentazione	192-206	AN	
**207	TIPO PREVALENTE Di RIFINITURA PARETI (ATRIO)			
*207	Idropittura	207-207	N	1=SI; 0=NO
*208	Resino - Plastica	208-208	N	1=SI; 0=NO
*209	Smalto	209-209	N	1=SI; 0=NO
*210	Laminati Plastici	210-210	N	1=SI; 0=NO
*211	Legno	211-211	N	1=SI; 0=NO
*212	Marmo	212-212	N	1=SI; 0=NO
*213	Altro o tipiche dei luogo	213-213	N	1=SI; 0=NO
**214	TIPO PREVALENTE DI RIFINITURA PARETI (SCALE)			
*214	Idropittura	214-214	N	1=SI; 0=NO
*215	Resino - Plastica	215-215	N	1=SI; 0=NO
*216	Smalto	216-216	N	1=SI; 0=NO
*217	Laminati Plastici	217-217	N	1=SI; 0=NO



*218	Legno	218-218	N	1=SI; 0=NO
*219	Marmo	219-219	N	1=SI; 0=NO
*220	Altro o tipiche del luogo	220-220	N	1=SI; 0=NO
**221	Descrizione Altra rifinitura pareti	221-235	AN	
**236	RECINZIONI			
*236	Muratura	236-236	N	1=SI; 0=NO
*237	Metalli	237-237	N	1=SI; 0=NO
*238	Maglie metalliche	238-238	N	1=SI; 0=NO
*239	Elementi prefabbricati	239-239	N	1=SI; 0=NO
*240	Altro	240-240	N	1=SI; 0=NO
**241	Descrizione Altro tipo di recinzione	241-255	AN	
**256	RISERVATO	256-256	AN	
**257	SOGGETTO A VINCOLI STORICI (LEGGE 1089 DEL 1-6-1939)	257-257	N	1=SI; 0=NO
*258	DESCRIZIONE VINCOLO	258-272	AN	
**278	RISERVATO	278-284	AN	
*285	FILLER	285-334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340	RISERVATO	340-348	AN	
**349	VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "H"

## IN II PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1	CHIAVE DEL RECORD		
* 1	progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N
* 5	progressivo del modello D	5 - 7	N
* 8	identificativo di record	8 - 8	A "U"
* 9	progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N 001 002 etc
* 12	progressivo di trascinato	12 - 16	N ZERO
* 17	tipo-record :	17 - 17	AN "H"
**18	RIFERIMENTI CATASTALI DELLA U.I.U		
* 18	SEZIONE	18 - 20	AN
* 21	FOGLIO	21 - 24	AN
* 25	NUMERO	25 - 29	AN
* 30	DENOMINATORE	30 - 33	N
* 34	SUBALTERNO	34 - 37	AN
* 38	SEZIONE	38 - 40	AN
* 41	FOGLIO	41 - 44	AN
* 45	NUMERO	45 - 49	AN
* 50	DENOMINATORE	50 - 53	N
* 54	SUBALTERNO	54 - 57	AN
* 58	SEZIONE	58 - 60	AN
* 61	FOGLIO	61 - 64	AN
* 65	NUMERO	65 - 69	AN
* 70	DENOMINATORE	70 - 73	N
* 74	SUBALTERNO	74 - 77	AN
* 78	SEZIONE	78 - 80	AN
* 81	FOGLIO	81 - 84	AN
* 85	NUMERO	85 - 89	AN
* 90	DENOMINATORE	90 - 93	N
* 94	SUBALTERNO	94 - 97	AN
* 98	ANNO DI COSTRUZIONE	98 -101	N SE <1942 SI
		IMPOSTA A 1900	
**102	ANNO DI RISTRUTTURAZIONE	102-105	N
**106	CAMPI PER U.I.U. CENSIBILI NEI GRUPPI "A" E "B"		
**106	TIPO CATEGORIA IMMOBILE	106-106	N "A"=0; "B"=1

**107	VANI PRINCIPALI (Camere, cucina, stanze, etc)		
*101	NUMERO	107-111	N
*112	SUPERFICIE UTILI (MQ)	112-116	N
**117	ACCESSORI DIRETTI (Bagni, W.C., etc...)		
*117	NUMERO	117-118	N
*119	SUPERFICIE UTILE (MQ)	119-123	N
**124	ACCESSORI DIRETTI (Corridoi; ripostigli, etc.;)		
*124	NUMERO	124-125	N
*126	SUPERFICIE UTILE (MQ)	126-130	N
*131	VANI PRINCIPALI ED ACCESSORI DIRETTI		
*131	SUPERFICIE LORDA (MQ)	131-135	N
**136	ACCESSORI INDIRETTI cantine, soffitte, lavanderie, etc		
*136	NUMERO	136-139	N
*140	SUPERFICIE LORDA (MQ)	140-144	N
**145	DIPENDENZE AD USO ESCLUSIVO (Balconi, terrazzi; etc.)		
*145	SUPERFICIE LORDA (MQ)	145-149	N
**150	DIPENDENZE AD USO ESCLUSIVO (Terrazzo coperto, porticato; etc.)		
*150	SUPERFICIE LORDA (MQ)	150-154	N
**155	PERTINENZE SCOPERTE AD USO ESCLUSIVO Giardino, cortile, etc.		
*155	SUPERFICIE LORDA (MQ)	155-159	N
**160	PERTINENZE SCOPERTE AD USO ESCLUSIVO (Piscina, Tennis, Altro, etc)		
*160	DESCRIZIONE ALTRA PERTINENZA	160-174	AN
*175	SUPERFICIE LORDA (MQ)	175-179	N
*180	PERTINENZE SUPERF. LORDA (MQ)	180-185	N
**186	PARCHEGGIO AUTO PER. N POSTI	186-189	N
**190	ALTEZZA MEDIA DELLA U.I.U. (CM)	190-192	N
**193	Superficie dei vani principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a cm. 230 (MQ)	193-197	N
**198	Filler	198-201	AN
**202	ULTERIORI INFORMAZIONI PER LE U.I.U. CENSIBILI NEL GRUPPO "B"		
*202	NUMERO PIANI FUORI TERRA	202-203	N
*204	MC PIANI FUORI TERRA	204-209	N
*210	NUMERO PIANI ENTRO TERRA	210-211	N
*212	MC PIANI ENTRO TERRA	212-217	N
**218	FILLER	218-246	AN
**106	RIDEFINIZIONE CAMPI PER U.I.U. CENSIBILI NEL GRUPPO "C"		
**106	LOCALI PRINCIPALI		
*106	PIANO	106-108	AN
*109	SUPERFICIE LORDA (MQ)	109-113	N
*114	SUPERFICIE UTILE (MQ)	114-118	N
*119	PIANO	119-121	AN
*122	SUPERFICIE LORDA (MQ)	122-126	N
*127	SUPERFICIE UTILE (MQ)	127-131	N
**132	LOCALI ACCESSORI DIRETTI		
*132	PIANO	132-134	AN
*135	SUPERFICIE LORDA (MQ)	135-139	N
*140	SUPERFICIE UTILE (MQ)	140-144	N
*145	PIANO	145-147	AN
*148	SUPERFICIE LORDA (MQ)	148-152	N
*153	SUPERFICIE UTILE (MQ)	153-157	N
**158	LOCALI ACCESSORI INDIRETTI		

*158	PIANO	158-160	AN	
*161	SUPERFICIE LORDA (MQ)	161-165	N	
*166	SUPERFICIE UTILE (MQ)	166-170	N	
*171	PIANO	171-173	AN	
*174	SUPERFICIE LORDA (MQ)	174-178	N	
*179	SUPERFICIE UTILE (MQ)	179-183	N	
**184	DIPENDENZA AD USO ESCLUSIVO (Balconi, terrazzi, etc. )			
*184	SUPERFICIE LORDA MQ	184-188	N	
**189	DIPENDENZE AD USO ESCLUSIVO (Terrazzo coperto, Portico, etc. )			
*189	SUPERFICIE LORDA MQ	189-193	N	
**194	Filler	194-213	AN	
**214	PERTINENZE AD USO ESCLUSIVO SUPERFICIE MQ	214-218	N	
**219	PERTINENZE SCOPERTE AD USO ESCLUSIVO (Parcheggio auto)			
*219	NUMERO POSTI AUTO	219-222	N	
**223	Filler	223-228	AN	
**229	LOCALE CON ACCESSO CARRABILE	229-229	N	1=SI; 0=NO
**230	Filler	230-230	AN	
**231	ALTEZZA MEDIA LOCALI PRINCIPALI CM	231-233	N	
**234	LOCALI NON ORDINARI			
*234	Superficie dei vani principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a cm. 230 (MQ)	234-238	N	
*239	Filler	239-243	AN	
**244	Posto auto scoperto	244-244	N	1=SI; 0=NO
**245	Filler	245-246	AN	
**247	CATEGORIA CATASTALE	247-249	AN	
**250	DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELLA U.I.U.			
*250	RISCALDAMENTO	250-250	N	1=SI; 0=NO
*251	ACQUA CALDA	251-251	N	1=SI; 0=NO
*252	CONDIZIONAMENTO	252-252	N	1=SI; 0=NO
*253	CITOFONICO	253-253	N	1=SI; 0=NO
*254	VIDEO - CITOFONICO	254-254	N	1=SI; 0=NO
*255	ASCENSORE AD USO ESCLUSIVO	255-255	N	1=SI; 0=NO
*256	ASCENSORE	256-256	N	1=SI; 0=NO
*257	ASCENSORE DI SERVIZIO	257-257	N	1=SI; 0=NO
*258	MONTACARICHI	258-258	N	1=SI; 0=NO
*259	NUMERO ASCENSORI	259-261	N	
*262	ALTRE DOTAZIONI	262-276	AN	
**277	Filler	277-295	AN	
**296	TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE (Camere o stanze)			
*296	MARMO 0 PIETRA NATURALE	296-296	N	1=SI; 0=NO
*297	PIASTRELLE IN CERAMICA, COTTO , GRES	297-297	N	1=SI; 0=NO
*298	PIASTRELLE IN SCAGLIE DI MARMO	298-298	N	1=SI; 0=NO
*299	MOQUETTE 0 SIMILI	299-299	N	1=SI; 0=NO
*300	GOMME 0 SINTETICI	300-300	N	1=SI; 0=NO
*301	PARQUET	301-301	N	1=SI; 0=NO
*302	ALTRO	302-302	N	1=SI; 0=NO
*303	TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE (Cucina o bagno)			
*303	MARMO 0 PIETRA NATURALE	303-303	N	1=SI; 0=NO
*304	PIASTRELLE IN CERAMICHE COTTO, GRES	304-304	N	1=SI; 0=NO
*305	PIASTRELLE IN SCAGLIE DI MARMO	305-305	N	1=SI; 0=NO
*306	MOQUETTE 0 SIMILI	306-306	N	1=SI; 0=NO
*307	GOMME 0 SINTETICI	301-307	N	1=SI; 0=NO
*308	PARQUET	308-308	N	1=SI; 0=NO
*309	ALTRO	309-309	N	1=SI; 0=NO

**310	TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE (Altri accessori)			
*310	MARMO 0 PIETRA NATURALE	310-313	N	1=SI; 0=NO
*311	PIASTRELLE IN CERAMICA, COTTO GRES	311-311	N	1=SI; 0=NO
*312	PIASTRELLE IN SCAGLIE DI MARMO	312-312	N	1=SI; 0=NO
*313	MOQUETTE 0 SIMILI	313-313	N	1=SI; 0=NO
*314	GOMME 0 SINTETICI	314-314	N	1=SI; 0=NO
*315	PARQUET	315-315	N	1=SI; 0=NO
*316	ALTRO	316-316	N	1=SI; 0=NO
**317	DESCRIZIONE ALTRA PAVIMENTAZIONE	317-331	AN	1=SI
*332	CATEGORIA ALFABETICA	332-332	AN	
*333	RISERVATO	333-334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340	RISERVATO	340-348	AN	
**349	VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "I"

## IN II PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"U"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	001-002-etc...
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	00001
* 17 tipo-record	17 - 17	AN	"I"
** 18 Filler	18 - 44	AN	
** 45 TIPO PREVALENTE DI INFISSI INTERNI (Portedi ingresso)			
* 45 LEGNO	45 - 45	N	(1=SI; 0=NO)
* 46 LEGNO TAMBURATO	46 - 46	N	(1=SI; 0=NO)
* 47 METALLO	47 - 47	N	(1=SI; 0=NO)
* 48 ALTRO	48 - 48	N	(1=SI; 0=NO)
** 49 TIPO PREVALENTE DI INFISSI INTERNI (Porte interne)			
* 49 LEGNO	49 - 49	N	(1=SI; 0=NO)
* 50 LEGNO TAMBURATO	50 - 50	N	(1=SI; 0=NO)
* 51 METALLO	51 - 51	N	(1=SI; 0=NO)
* 52 ALTRO	52 - 52	N	(1=SI; 0=NO)
* 53 DESCRIZIONE ALTRI INFISSI INTERNI	53 - 67	AN	
** 68 Filler	68 -198	AN	
**199 DESTINAZIONE D'USO	199-248	AN	
**249 Filler	249-259	AN	
**260 CATEGORIA APPARTENENZA	260-260	AN	"A" o "B" o "C"
**261 RISERVATO	262-265	AN	
**266 FILLER	266-234	AN	
**335 CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"



## RECORD DI TIPO "L"

## 1N II PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"U"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	001-002-etc...
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	00002 - 00003
* 17 tipo-record	17 - 17	AN	"L"
** 18 OSSERVAZIONI	18 -317	AN	
*318 FILLER	318-334	AN	
**335 CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "M"

## 2N I PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"W"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	001-002-etc...
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 17 tipo-record	17 - 17	AN	"M"
** 18 RIFERIMENTI CATASTO TERRENI			
* 18 SEZIONE	18 - 20	AN	
* 21 FOGLIO	21 - 24	AN	
* 25 NUMERO	25 - 29	AN	
* 30 DENOMINATORE	30 - 33	N	
* 34 NUMERO	34 - 38	AN	
* 39 DENOMINATORE	39 - 42	N	
* 43 RIFERIMENTI CATASTO URBANO			
* 43 SEZIONE	43 - 45	AN	
* 46 FOGLIO	46 - 49	AN	
* 50 NUMERO	50 - 54	AN	
* 55 DENOMINATORE	55 - 58	N	
* 59 SUBALTERNO	59 - 62	AN	
** 63 ANNO DI COSTRUZIONE	63 - 66	N	
** 67 ANNO DI RISTRUTTURAZIONE	67 - 70	N	
** 71 DESCRIZIONE AZIENDA	71 -130	AN	
**131 NUMERO FABBRICATI	131-132	N	
**133 NUMERO UNITA' A DESTINAZIONE ORDINARIA	133-135	N	
**136 COLLEGAMENTO INFRASTRUTTURE			
*136 RACCORDO FERROVIARIO	136-136	N	
*137 AUTOSTRADA	137-137	N	
*138 DISTANZA AUTOSTRADA (KM)	138-139	N	
*140 SVINCOLO DI SERVIZIO	140-140	N	
*141 STRADE PRINCIPALI	141-141	N	
*142 DISTANZA STRADE PRINCIPALI (KM)	142-143	N	



*144	SCALO MARITTIMO	144-144	N	
*145	SCALO AEROPORTUALE	145-145	N	
*146	ALTRO COLLEGAMENTO	146-185	N	
**186	DOTAZIONE IMPIANTI			
*186	PESA A PONTE	186-186	N	
*187	CARICO PESA A PONTE (TONN.)	187-189	N	
*190	DEPURAZIONE	190-190	N	
*191	DEPURAZIONE NELL' AZIENDA	191-191	N	
*192	DEPURAZIONE CONSORTILE	192-192	N	
*193	ABBATTIMENTO FUMI	193-193	N	
*194	ANTINCENDIO	194-194	N	
*195	USCITE DI SICUREZZA	195-195	N	
*196	SCALE DI EMERGENZA	196-196	N	
*197	ANTIINTRUSIONE	197-197	N	
*198	DESCRIZIONE ANTIINTRUSIONE	198-212	AN	
*213	DESCRIZIONE ALTRO IMPIANTO	213-252	AN	
**253	SISTEMAZIONI ESTERNE			
*253	PAVIMENTAZIONI PIAZZALI	253-292	AN	
*293	PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	293-331	AN	
**332	CATEGORIA ALFABETICA	332-333	AN	
**333	FILLER	332-334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340	RISERVATO	340-348	AN	
**349	VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "N"

## 2N I PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1	CHIAVE DEL RECORD		
* 1	progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N
* 5	progressivo del modello D	5 - 7	N
* 8	identificativo di record	8 - 8	A "W"
* 9	progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N 001-002-etc...
* 12	progressivo di trascinato	12 - 16	N 00001
* 17	tipo-record :	17 - 17	N "N"
** 18	SISTEMAZIONI ESTERNE		
* 18	SPAZI A VERDE	18 - 57	AN
* 58	RECINZIONI (H. MEDIA IN CM.)	58 - 61	N
* 62	RECINZIONI (MATERIALE)	62 -121	AN
*122	ACCESSO CUSTODITO	122-161	AN
*162	ALTRO	162-201	AN
**202	DATI METRICI		
*202	AREA TOTALE LORDA (MQ)	202-207	N
*208	AREA COPERTA (MQ)	206-213	N
*214	TETTOIE (MQ)	214-219	N
*220	DEPOSITO MATERIALI, VASCHE	220-225	N
*226	PASSAGGI E PIAZZALI Di MANOVRA	226-231	N
*232	PARCHEGGI (MQ)	232-237	N
*238	PARCHEGGI (N. POSTI)	238-240	N
*241	SPAZI A VERDE (MQ)	241-246	N
*247	VOLUME TOTALE (MC)	247-252	N
**253	ANNO DI RIFERIMENTO ALL'EPOCA CENSUARIA	253-256	N
**257	VALORE STIMA COMPARATIVA EURO MGL	257-265	N ultima cifra decimale
**266	VALORE STIMA SOMMARIA EURO MGL	266-274	N ultima cifra decimale
**275	VALUTAZIONE ATTRIBUITA EURO MGL	275-283	N ultima cifra decimale

**284	SAGGIO DI FRUTTUOSITA'			
*284	PARTE INTERA	284-284	N	ZERO
*285	PARTE DECIMALE	285-288	N	
**289	RENDITA CATASTALE EURO MGL	289-297	N	
**298	RENDITA CATASTALE (Cifre tonda) MGL	298-310	N	
**311	RISERVATO	311-334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340	RISERVATO	340-348	AN	
**349	VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "O"

## 2N I PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"W"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	001-002-etc...
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	00002-00003- 00004 per stima comparativa 00005-00006- 00007 per altro tipo di stima
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	"O"
* 18 TIPO DI STIMA	18 - 18	N	1 = ALTRO TIPO DI STIMA 0 = STIMA COMPARATIVA
** 19 STIMA COMPARATIVA ( X 6 VOLTE)			
* 19 RIFERIMENTO CORPO DI FABBRICA	19 - 21	AN	
* 22 TIPOLOGIA	22 - 29	AN	
* 30 DESTINAZIONE	30 - 48	AN	
* 49 CONSISTENZA (MQ - MC)	49 - 54	N	
* 55 VALORI UNITARI (£/MQ/MC)	55 - 62	N	
* 63 VALORE IN MILIONI	63 - 68	N	
** 19 RIDEFINIZIONE AREA PRECEDENTI			
** 19 ALTRO TIPO DI STIMA	19 - 318	AN	
**319 FILLER	319-334	AN	
**335 CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "P"

## 2N II PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"W"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	001-002-etc...

* 12	progressivo immobile	12 - 14	N	001-002-003-etc
* 15	progressivo di trascinato	15 - 16	N	zero
* 17	tipo-record :	17 - 17	AN	"P"
** 18	NUMERO 0 LETTERA DI RIFERIMENTO NELLA PLANIMETRIA GENERALE	18 - 22	AN	
** 23	NUMERO DELLA PLANIMETRIA RAPPRESENTATIVI	23 - 37	AN	
** 38	RIFERIMENTI DI MAPPA DEL CORPO DI FABBRICA			
* 38	SEZIONE	38 - 40	AN	
* 41	FOGLIO	41 - 44	AN	
* 45	NUMERO	45 - 49	AN	
* 50	DENOMINATORE	50 - 53	N	
* 54	SUBALTERNO	54 - 57	AN	
* 58	SEZIONE	58 - 60	AN	
* 61	FOGLIO	61 - 64	AN	
* 65	NUMERO	65 - 69	AN	
* 70	DENOMINATORE	70 - 73	N	
* 74	SUBALTERNO	74 - 77	AN	
** 78	DESTINAZIONE PRINCIPALE	78 -107	AN	
*108	ANNO DI COSTRUZIONE	108-111	N	
*112	ANNO DI RISTRUTTURAZIONE	112-115	N	
**116	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			(1=SI; 0=NO)
*116	MURATURA	116-116	N	
*117	CEMENTO ARMATO	117-117	N	
*118	FERRO	118-118	N	
*119	ELEMENTI PREFABBRICATI LEGGERI	119-119	N	
*120	ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	120-120	N	
*121	ALTRO	121-140	AN	
**141	COPERTURA			(1=SI; 0=NO)
*141	A TETTO	141-141	N	
*142	PIANA	142-142	N	
*143	A SHED	143-143	N	
*144	A VOLTA	144-144	N	
*145	FERRO	145-145	N	
*146	CEMENTO ARMATO	146-146	N	
*147	MISTA CON LATERIZI	147-147	N	
*148	LEGNO	148-148	N	
*149	ALTRO	149-178	N	
**179	ALTRI ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI RIFINITURA			
*179	SOLAI	179-198	AN	
*199	TAMPONATURE	199-218	AN	
*219	FINESTRE LUCI, PORTE	219-238	AN	
*239	PAVIMENTAZIONE PREVALENTE	239-258	AN	
*259	RIFINITURA ESTERNA PREVALENTE	259-278	AN	
*279	NUMERO E DOTAZIONI SERVIZI IGIENICI	279-298	AN	
**299	SUPERFICIE LOCALI AVENTI PECULIARI DESTINAZIONI (MQ)			
*299	RICOVERO OPERAI	299-302	N	
*303	PRONTO SOCCORSO	303-306	N	
*307	DIREZIONE TECNICA	307-310	N	
*311	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	311-314	N	
*315	MENSA	315-318	N	
*319	LOCALI DI RITROVO	319-322	N	
*323	CUSTODIA	323-326	N	
*327	ALTRO	327-330	N	
**331	FILLER	331-334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340	RISERVATO	340-348	AN	
**349	VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "Q"

## 2N II PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"W"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	001-002-etc...
* 12 progressivo immobile	12 - 14	N	001-002-003-etc
* 15 progressivo di trascinato	15 - 16	N	01
* 17 tipo-record	17 - 17	AN	"Q"
** 18 DATI- METRICI			
* 18 PIANI FUORI TERRA	18 - 20	N	
* 21 PIANI ENTRO TERRA 0 SEMINTERRATI	21 - 22	N	
* 23 SUPERFICIE COPERTA	23 - 28	N	
* 29 SUPERFICIE TOTALE SVILUPPATA	29 - 34	N	
* 35 VOLUME TOTALE	35 - 41	N	
* 42 NOTIZIE PARTICOLARI	42 - 291	AN	
*292 FILLER	292-334	AN	
**335 CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"

## RECORD DI TIPO "R"

## 2N II PARTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"W"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	001-002-etc...
* 12 progressivo immobile	12 - 14	N	001-002-003-etc
* 15 progressivo di trascinato	15 - 16	N	02
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	"R"
* 18 IMPIANTI STABILMENTE INFISSI	18 - 317	AN	
*318 FILLER	318-334	AN	
*335 CODICE CATASTALE COMUNE	335-339	AN	
**340 RISERVATO	340-348	AN	
**349 VERSIONE	349-350	AN	"D3"

**Allegato C**

Sub allegato 2

**Testo: in vigore dal 04/04/2005**

----> Vedere allegato in formato pdf <----



SUB ALLEGATO 2

**Record di tipo "1" TESTATA  
per documenti di accatastamento, variazione, unità afferente e  
unità afferente con intestati**

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES. DEI DATI	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
** 1 progressivo Doc.sempl. o progressivo			
* 1 tipo documento vale A per accatastamento			
* vale V per variazione			
* vale F per unità afferente			
* vale G per unità afferente con intestati			
* 1 tipo documento	1 - 1	N	
* 2 progressivo numerico nell'ambito della stessa tipologia di documento			
* 2 progressivo documento	2 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"A"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	"001"
* 12 progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	"1"
** 18 DATA DI REALIZZAZIONE DELLA VARIAZIONE			
* 18 giorno	18 - 19	N	
* 20 mese	20 - 21	N	
* 22 anno	22 - 25	N	
* 26 CAUSALE NOTA VAX	26 - 28	A	
* 29 NUMERO MAPPALE	29 - 34	N	
** 35 DATA MAPPALE			
* 35 giorno	35 - 36	N	
* 37 mese	37 - 38	N	
* 39 anno	39 - 42	N	
* 43 PROTOCOLLO ORIGINARIO DEL DOCUMENTO PREGRESSO (obbligatorio di sei caratteri)			
* 43 protocollo	43 - 48	AN	
* 49 FILLER	49 - 56	AN	
** 57 INDICATORI TIPO VARIAZIONE SELEZIONATA (= 1 selezionata , = 0 non selezionata)			
* 57 divisione - DIV	57 - 57	N	
* 58 frazionamento - FRZ	58 - 58	N	
* 59 fusione - FUS	59 - 59	N	
* 60 ampliamento - AMP	60 - 60	N	
* 61 demolizione totale - DET	61 - 61	N	
* 62 demolizione parziale - DEP	62 - 62	N	
* 63 variazione spazi interni - VSI	63 - 63	N	
* 64 ristrutturazione - RST	64 - 64	N	
* 65 frazionamento e fusione - FRF	65 - 65	N	
* 66 variazione toponomastica - VTO	66 - 66	N	
* 67 ultimazione fabbricato urbano - UFU	67 - 67	N	
* 68 variazione della destinazione - VDE	68 - 68	N	
* 69 altre variazioni - VAR	69 - 69	N	
* 70 in corso di costruzione	70 - 70	N	
* 71 a lavori ultimati	71 - 71	N	
* 72 edificazione su area urbana	72 - 72	N	
* 73 unità afferenti edificate in sopraelevazione	73 - 73	N	
* 74 unità afferenti edificate su aree di corte	74 - 74	N	
* 75 altre causali	75 - 75	N	
* 76 FILLER	76 - 76	AN	
** 77 UNITA' DERIVATE (numero)			
* 77 FILLER	77 - 82	AN	
* 83 beni comuni non censibili	83 - 85	N	
** 86 UNITA' IMMOBILIARI (numero)			
* 86 in soppressione	86 - 88	N	
* 88 in variazione	89 - 91	N	
* 92 in costituzione	92 - 94	N	
** 95 ULTERIORI DATI RIEPILOGATIVI DEL DOCUMENTO			
* 95 Numero Ditta	95 - 97	N	
* 98 Numero Totale Ditte	98 -100	N	
* 101 Numero Intestati della Ditta	101 -103	N	
**104 FLAG RELATIVO ALLA PARTITA DI DESTINAZIONE			
**104 PER ACCATAMENTI O UNITA' AFFERENTI CON INTESTATI			
**104 (0 per nuova ditta; 1 per ditta esistente in atti e in questo caso non si acquisiscono records intestati)			
*104 Partita di destinazione conosciuta	104 -104	N	
*105 Filler	105 -127	N	
**128 DESCRIZIONE "VARIAZIONE DA"	128 -162	AN	
**163 DESCRIZIONE "VARIAZIONE A "	163 -197	AN	
**198 DESCRIZIONE ALTRE VARIAZIONI	198 -232	AN	

**233	ANNOTAZIONI	233 -272	AN	
**233	UNITA' IMMOBILIARE MADRE PER U.I. AFFERENTI			
*233	Sezione	233 -235	AN	
*236	Foglio	236 -239	AN	
*240	Numero	240 -244	N	
*245	Denominatore	245 -248	N	
*249	Subalterno	249 -252	AN	
*253	Sezione	253 -255	AN	
*256	Foglio	256 -259	AN	
*260	Numero	260 -264	N	
*265	Denominatore	265 -268	AN	
*269	Subalterno	269 -272	AN	
**273	CHIAVE DEL DOCUMENTO ATTUALE	273 -276	N	
**277	NUMERO DOCUMENTI PREGRESSI RIPRESENTATI E DICHIARATI			
**277	NELLA TESTATA DEL DOCUMENTO ATTUALE (solo nella testata del documento progresso più vecchio, cioè la prima)			
*277	Accatastamenti	277 -278	N	
*279	Variazioni	279 -280	N	
*281	Volture	281 -282	N	
*283	Unità Afferenti	283 -284	N	
*284	Accatastamenti	285 -286	N	
**287	FLAG PER IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO	287- 287	N	(0 ditta nuova, 1 da C.Terreni 2 da fabbr.)
**288	IDENTIFICATIVO FABBRICATI			
*288	Comune	288- 292	AN	
*293	Sezione	293- 295	AN	
*296	Foglio	296- 299	AN	
*300	Numero	300- 304	N	
*305	Denominatore	305- 308	N	
*309	Subalterno	309- 312	AN	
**288	IDENTIFICATIVO TERRENI RIDEFINISCE IDENT. FABBRICATI			
*288	Comuna	288- 292	AN	
*293	Foglio	293- 297	AN	
*298	Numero	298- 302	N	
*303	Denominatore	303- 306	N	
*307	Subalterno	307- 310	AN	
*311	filler	311- 312	AN	
**311	FILLER	313- 320	AN	
**321	RISERVATO	321 -327	N	
**328	RISERVATO	328 -334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335 -339	AN	
**340	RISERVATO	340 -348	AN	
**349	VERSIONE	349 -350	AN	"D3"

### Record di tipo "1" TESTATA per documenti di domanda di voltura

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES. DEI DATI	VALORE
** 1	CHIAVE DEL RECORD		
** 1	progressivo Doc.sempl. o progresso		
* 1	tipo documento vale D per voltura		
* 1	tipo documento	1 - 1	N
* 2	progressivo numerico nell'ambito della stessa tipologia di documento		
* 2	progressivo documento	2 - 4	N
* 5	progressivo del modello D	5 - 7	N
* 8	identificativo di record	8 - 8	A
* 9	progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N
* 12	progressivo di trascinato	12 - 16	N
* 17	tipo-record :	17 - 17	AN
** 18	DATA DI REALIZZAZIONE DELLA VARIAZIONE		
* 18	giorno	18 - 19	N
* 20	mese	20 - 21	N
* 22	anno	22 - 25	N
* 26	CAUSALE NOTA VAX	26 - 28	A
* 29	NUMERO MAPPALE	29 - 34	N
** 35	DATA MAPPALE		
* 35	giorno	35 - 36	N
* 37	mese	37 - 38	N
* 39	anno	39 - 42	N
* 43	PROTOCOLLO ORIGINARIO DEL DOCUMENTO PREGRESSO (obbligatorio di sei caratteri)		
* 43	protocollo	43 - 48	AN
* 49	DESCRIZIONE ATTO	49 - 78	AN
** 79	DATA DI EFFICACIA DELLA VOLTURA		
* 79	giorno	79 - 80	N
* 81	mese	81 - 82	N

* 83	anno	83 - 86	N	
* 87	NUMERO DI REPERTORIO	87 - 93	N	
* 94	ROGANTE	94 -111	AN	
*112	CODICE NAZIONALE COMUNE (sede rogante)	112 -115	AN	
*116	FILLER	116 -136	AN	
*137	SIGLA PROVINCIA (sede rogante)	137 -138	AN	
**139	PARTITA DI PROVENIENZA UIU DA VOLTURARE PER VOLTURE DI			
**139	INTERA CONSISTENZA (in alternativa al num. uiu da volturare)			
*139	PARTITA DI PROVENIENZA	139 -145	AN	
**146	PARTITA DI DESTINAZIONE PER VOLTURE A DITTE GIA' ESISTENTI			
**146	IN ATTI (in alternativa al num. intestati)			
*146	PARTITA DI DESTINAZIONE	146 -152	AN	
*153	NUM. UIU DA VOLTURARE	153 -155	N	
*156	NUM. INTESTATI DITTA NUOVA DA VOLTURARE	156 -158	N	
*159	FILLER	159 -164	AN	
**165	CONTATORI RELATIVI A VOLTURE DIVISE IN PIU' NOTE (nel caso			
**165	di nota singola valgono 001)			
*165	NUMERO DELLA NOTA DI VOLTURA	165 -167	N	
*168	NUMERO TOTALE DELLE NOTE DI VOLTURA	168 -170	N	
*171	FLAG INTERA CONSISTENZA	171 -171	N	
*172	COMUNE DELLA SEDE ROGANTE IN CHIARO	172 -196	AN	
*197	FILLER	197 -272	AN	
**273	CHIAVE HIAVE DEL DOCUMENTO ATTUALE	273 -276	N	
**277	NUMERO DOCUMENTI PREGRESSI RIPRESENTATI E DICHIARATI			
**277	NELLA TESTATA DEL DOCUMENTO ATTUALE (solo nella testata			
**277	del documento pregresso più vecchio, cioè la prima)			
*277	Accatastamenti	277 -278	N	
*279	Variazioni	279 -280	N	
*281	Volture	281 -282	N	
*283	Unità Afferenti	283 -284	N	
*284	Accatastamenti	285 -286	N	
**287	FLAG PER IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO	287 - 287	N	(0 ditte nuova, 1 da C.Terreni 2 da fabbr.)
**288	IDENTIFICATIVO FABBRICATI			
*288	Comune	288 - 292	AN	
*293	Sezione	293 - 295	AN	
*296	Foglio	296 - 299	AN	
*300	Numero	300 - 304	N	
*305	Denominatore	305 - 308	N	
*309	Subalterno	309 - 312	AN	
**288	IDENTIFICATIVO TERRENI RIDEFINISCE IDENT. FABBRICATI			
*288	Comune	288 - 292	AN	
*293	Foglio	293 - 297	AN	
*298	Numero	298 - 302	N	
*303	Denominatore	303 - 306	N	
*307	Subalterno	307 - 310	AN	
*311	filler	311 - 312	AN	
**311	FILLER	313 - 320	AN	
**321	RISERVATO	321 -327	N	
**328	RISERVATO	328 -334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335 -339	AN	
**340	RISERVATO	340 -348	AN	
**349	VERSIONE	349 -350	AN	"D3"

## Record di tipo "2" INTESTATO

Vedi Tracciato Documenti Attuali

## Record di tipo "3" UNITA' IMMOBILIARI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES. DEI DATI	VALORE
** 1	CHIAVE DEL RECORD		
** 1	progressivo Doc.sempl. o pregresso		
* 1	tipo documento vale D per voltura		
* 1	tipo documento	1 - 1	N
* 2	progressivo numerico nell'ambito della stessa tipologia di documento		
* 2	progressivo documento	2 - 4	N
* 5	progressivo del modello D	5 - 7	N
* 8	identificativo di record	8 - 8	A
			"C"



* 9	progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	n. ro d'ordine di u.i.u. vale "001", "002"...etc.
* 12	progressivo di trascinato	12 - 16	N	zero
* 17	tipo-record :	17 - 17	AN	"3"
** 18	PARTITA DI CARICO DELLA U.I.U.	18 - 24	AN	
** 25	TIPO OPERAZIONE	25 - 25	AN	"C" = costituita "V" = variata "S" = soppressa
** 26	IDENTIFICATIVI UNITA' IMMOBILIARE			
* 26	SEZIONE	26 - 28	AN	
* 29	FOGLIO	29 - 32	AN	
* 33	NUMERO	33 - 37	AN	
* 38	DENOMINATORE	38 - 41	N	
* 42	SUBALTERNO	42 - 45	AN	
** 46	INDIRIZZO DA STRADARIO			
* 46	Flag	46 - 46	AN	vale "**"
* 47	Codice strada	47 - 51	AN	
* 52	Toponimo	52 - 95	AN	
* 96	1 ° NUMERO CIVICO	96 -101	AN	
*102	2 ° NUMERO CIVICO	102 -107	AN	
*108	3 ° NUMERO CIVICO	108 -113	AN	
*114	1 ° NUMERO PIANO	114 -117	AN	
*118	2 ° NUMERO PIANO	118 -121	AN	
*122	3 ° NUMERO PIANO	122 -125	AN	
*126	SCALA	126 -127	AN	
*128	INTERNO	128 -130	AN	
*131	LOTTO	131 -132	AN	
*133	EDIFICIO	133 -134	AN	
**135	UTILITA' COMUNI			
*135	TIPO OPERAZIONE	135 -135	AN	"I" = inserimento "A" = annullamento
*136	SEZIONE	136 -138	AN	
*139	FOGLIO	139 -142	AN	
*143	NUMERO	143 -147	AN	
*148	DENOMINATORE	148 -151	N	
*152	SUBALTERNO	152 -155	AN	
**156	FILLER	156 -159	N	
**160	CLASSAMENTO PROPOSTO (solo cat F)			
*160	FILLER	160 -162	AN	
*163	CATEGORIA	163 -165	AN	
*166	FILLER	166 -167	AN	
*168	FILLER	168 -174	AN	
*175	SUPERFICIE CATASTALE	175 -179	N	
*180	FILLER	180 -189	N	
*190	RISERVATO	190 -220	AN	
*221	FILLER	221 -272	AN	
*273	CHIAVE RECORD DOCUMENTO ATTUALE	273 -276	N	
*277	RISERVATO	277 -334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335 -339	AN	
**340	RISERVATO	340 -348	AN	
**349	VERSIONE	349 -350	AN	"D3"

### Record di tipo "4" UNITA' IMMOBILIARI - IDENTIFICATIVI CATASTALI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO	VALORE
		RAPPRES. DEI DATI	
** 1	CHIAVE DEL RECORD		
** 1	progressivo Documento progressivo		
* 1	tipo documento	1 - 1	N
* 2	progressivo numerico nell'ambito della stessa tipologia di documento		
* 2	progressivo documento	2 - 4	N
* 5	progressivo del modello D	5 - 7	N
* 8	identificativo di record	8 - 8	A
* 9	progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N
* 12	progressivo di trascinato (I parte)	12 - 13	N
* 14	progressivo di trascinato (II parte)	14 - 16	N
* 17	tipo-record :	17 - 17	AN
* 18	IDENTIFICATIVO SECONDARIO ( x 10 volte)		
* 18	SEZIONE	18 - 20	AN
* 21	FOGLIO	21 - 24	AN
* 25	NUMERO	25 - 29	AN
* 30	DENOMINATORE	30 - 33	N
* 34	SUBALTERNO	34 - 37	AN
**228	FILLER	228 -272	AN
			"C" n. ro d'ordine della u.i.u. di riferimento 0 001 - 099 "4"

**273	CHIAVE RECORD DOCUMENTO ATTUALE	273 -276	N	
**277	RISERVATO	277 -334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335 -339	AN	
**340	RISERVATO	340 -348	AN	
**349	VERSIONE	349 -350	AN	"D3"

### Record di tipo "5" UTILITA' COMUNI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES. DEI DATI	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
** 1 progressivo Documento progressivo			
* 1 tipo documento	1 - 1	N	
* 2 progressivo numerico nell'ambito della stessa tipologia di documento			
* 2 progressivo documento	2 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"C"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	n. ro d'ordine della u.i.u. di riferimento
* 12 progressivo di trascinato (I parte)	12 - 13	N	1
* 14 progressivo di trascinato (II parte)	14 - 16	N	zero
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	"5"
** 18 IDENTIFICATIVO UTILITA' COMUNI ( x 9 volte)			
* 18 TIPO OPERAZIONE	18 - 18	AN	"I" = inserimento "A" = annullamento
* 19 SEZIONE	19 - 21	AN	
* 22 FOGLIO	22 - 25	AN	
* 26 NUMERO	26 - 30	AN	
* 31 DENOMINATORE	31 - 34	N	
* 35 SUBALTERNO	35 - 38	AN	
**207 FILLER	207 -272	AN	
**273 CHIAVE RECORD DOCUMENTO ATTUALE	273 -276	N	
**277 FILLER	277 -334	AN	
**335 CODICE CATASTALE COMUNE	335 -339	AN	
**340 RISERVATO	340 -348	AN	
**349 VERSIONE	349 -350	AN	"D3"

### Record di tipo "6" ULTERIORI INDIRIZZI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES. DEI DATI	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
** 1 progressivo Documento progressivo			
* 1 tipo documento	1 - 1	N	
* 2 progressivo numerico nell'ambito della stessa tipologia di documento			
* 2 progressivo documento	2 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"C"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	n. ro d'ordine della u.i.u. di riferimento
* 12 progressivo di trascinato (I parte)	12 - 13	N	2
* 14 progressivo di trascinato (II parte)	14 - 16	N	zero
* 17 tipo-record :	17 - 17	AN	"6"
* 18 CAMPO 1° INDIRIZZO	18 - 67	AN	
** 18 INDIRIZZO DA STRADARIO			
* 18 Flag	18 - 18	AN	vale ""
* 19 Codice strada	19 - 23	AN	
* 24 Toponimo	24 - 67	AN	
* 68 1 ° NUMERO CIVICO	68 - 73	AN	
* 74 2 ° NUMERO CIVICO	74 - 79	AN	
* 80 3 ° NUMERO CIVICO	80 - 85	AN	
** 86 CAMPO 2° INDIRIZZO	86 -135	AN	
* 86 Flag	86 - 86	AN	vale ""
* 87 Codice strada	87 - 91	AN	
* 92 Toponimo	92 -135	AN	
*136 1 ° NUMERO CIVICO	136 -141	AN	
*142 2 ° NUMERO CIVICO	142 -147	AN	
*148 3 ° NUMERO CIVICO	148 -153	AN	
**154 CAMPO 3° INDIRIZZO	154 -203	AN	

*154	Flag	154 -154	AN	vale "***
*155	Codice strada	155 -159	AN	
*160	Toponimo	160 -203	AN	
*204	1 ° NUMERO CIVICO	204 -209	AN	
*210	2 ° NUMERO CIVICO	210 -215	AN	
*216	3 ° NUMERO CIVICO	216 -221	AN	
*222	FILLER	222 -272	AN	
**273	CHIAVE RECORD DOCUMENTO ATTUALE	273 -276	N	
**277	FILLER	277 -334	AN	
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335 -339	AN	
**340	RISERVATO	340 -348	AN	
**349	VERSIONE	349 -350	AN	"D3"

### Record di tipo "8" BENI COMUNI NON CENSIBILI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO	VALORE
		RAPPRES. DEI DATI	
** 1	CHIAVE DEL RECORD		
** 1	progressivo Documento progressivo		
* 1	tipo documento	1 - 1	N
* 2	progressivo numerico nell'ambito della stessa tipologia di documento		
* 2	progressivo documento	2 - 4	N
* 5	progressivo del modello D	5 - 7	N
* 8	identificativo di record	8 - 8	A
* 9	progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N
* 12	progressivo di trascinato	12 - 16	N
* 17	tipo-record :	17 - 17	AN
** 18	BENI COMUNI NON CENSIBILI ( x 7 volte)		"H"
* 18	SEZIONE	18 - 20	AN
* 21	FOGLIO	21 - 24	AN
* 25	NUMERO	25 - 29	AN
* 30	DENOMINATORE	30 - 33	N
* 34	SUBALTERNO	34 - 37	AN
* 38	1° NUMERO PIANO	38 - 41	AN
* 42	2° NUMERO PIANO	42 - 45	AN
* 46	3° NUMERO PIANO	46 - 49	AN
**242	FILLER	242 -272	AN
**273	CHIAVE RECORD DOCUMENTO ATTUALE	273 -276	N
**277	FILLER	277 -334	AN
**335	CODICE CATASTALE COMUNE	335 -339	AN
**340	RISERVATO	340 -348	AN
**349	VERSIONE	349 -350	AN
			"D3"

### Record di tipo "9" ANNOTAZIONI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO	VALORE
		RAPPRES. DEI DATI	
** 1	CHIAVE DEL RECORD		
** 1	progressivo Documento progressivo		
* 1	tipo documento	1 - 1	N
* 2	progressivo numerico nell'ambito della stessa tipologia di documento		
* 2	progressivo documento	2 - 4	N
* 5	progressivo del modello D	5 - 7	N
* 8	identificativo di record	8 - 8	A
* 9	progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N
* 12	progressivo di trascinato	12 - 16	N
* 17	tipo-record :	17 - 17	AN
** 18	ANNOTAZIONI	18 - 267	AN
**268	FILLER	268 - 268	AN
** 1	CAMPI SUCCESSIVI RIDEFINISCONO I CAMPI PRECEDENTI		
** 18	Annotazioni	18 - 85	AN
** 86	estremi atto giustificativo n° 1		
* 86	progressivo u.iu. "DA"	86 - 88	AN
* 89	progressivo u.iu. "A"	89 - 91	AN
* 92	rogante	92 - 111	AN
*112	sede	112 - 115	AN
*116	provincia	116 - 117	AN
*118	repertorio	118 - 123	AN
*124	causale	124 - 126	AN

*127 data (AA/MM/GG)	127 - 132	N	
*133 volume	133 - 138	AN	
*139 data-registrazione	139 - 144	N	
**145 estremi atto giustificativo n°2	145 - 203	AN	
**204 estremi atto giustificativo n°3	204 - 262	AN	
**263 filler non impostato	263 - 268	AN	
**269 presenza estremi	269 - 269	N	1= estremi presenti 2= estremi non presenti
**270 FILLER	270 - 272	AN	
**273 CHIAVE RECORD DOCUMENTO ATTUALE	273 - 276	N	
**277 FILLER	277 - 334	AN	
**335 codice catastale comune	335 - 339	AN	
**340 RISERVATO	340 -348	AN	
**349 VERSIONE	349 -350	AN	"D3"

Il file relativo al documento/i progresso può essere collegato ad un documento

Docfa ver. 3.0 di Variazione.

L'identificativo del File documento progresso dovrà rispettare il seguente formalismo:

**NCyann.DAT**

dove **y** vale **P** per documenti progressi collegati a variazioni

**nnn** progressivo numerico del documento Docfa a cui si riferiscono i documenti progressi.

**Allegato D**

Sub allegato 3

**Testo: in vigore dal 04/04/2005**

----> Vedere allegato in formato pdf <----

SUB ALLEGATO 3

## RECORD DATI METRICI

## UNITA' IMMOBILIARI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAFFRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 progressivo VARIAZIONE	1 - 4	N	
* 5 progressivo del modello D	5 - 7	N	
* 8 identificativo di record	8 - 8	A	"C"
* 9 progressivo nell'ambito del tipo record	9 - 11	N	001-002-etc...
* 12 progressivo immobile	12 - 16	N	zero nel 1° record 1 nel 2° record
** 17 SPESSORE MURI	17 - 17	N	"1" spessore <= 50 cm "2" spessore > 50 cm
** 18 RISERVATO	18 - 19	AN	TAB. 6 nel 1° record spazio nel 2° record
** 20 DATI METRICI ( x 21 VOLTE)			
** 20 1° AMBIENTE			
* 20 TIPOLOGIA AMBIENTE	20 - 20	AN	TAB. 5;
* 21 SUPERFICIE AMBIENTE	21 - 25	N	
* 26 ALTEZZA COSTANTE 0 MINIMA	26 - 29	N	
* 30 ALTEZZA MASSIMA	30 - 33	N	
* 34 2° AMBIENTE	34 - 47	AN	
* 48 3° AMBIENTE	48 - 61	AN	
* 62 4° AMBIENTE	62 - 75	AN	
* 76 5° AMBIENTE	76 - 89	AN	
* 90 6° AMBIENTE	90 - 103	AN	
**104 7° AMBIENTE	104-117	AN	
**118 8° AMBIENTE	118-131	AN	
**132 9° AMBIENTE	132-145	AN	
**146 10° AMBIENTE	146-159	AN	
**160 11° AMBIENTE	160-173	AN	
**174 12° AMBIENTE	174-187	AN	
**188 13° AMBIENTE	188-201	AN	
**202 14° AMBIENTE	202-215	AN	
**216 15° AMBIENTE	216-229	AN	
**230 16° AMBIENTE	230-243	AN	
**244 17° AMBIENTE	244-257	AN	
**258 18° AMBIENTE	258-271	AN	
**272 19° AMBIENTE	272-285	AN	
**286 20° AMBIENTE	286-299	AN	
**300 21° AMBIENTE	300-313	AN	
**314 FILLER	314-350	AN	

**Allegato E**

Sub allegato 4

**Testo: in vigore dal 04/04/2005**

----> Vedere allegato in formato pdf <----



SUB ALLEGATO 4

## RECORD ELENCO SUBALTERNI

## UNITA' IMMOBILIARI

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 CHIAVE DEL RECORD			
* 1 numero ditta	1 - 3	N	zero
* 4 codice catastale comune	4 - 8	AN	
* 9 identificativo unità immobiliare			
* 9 sezione	9 - 11	AN	
* 12 foglio	12 - 15	AN	
* 16 numero	16 - 20	AN	
* 21 denominatore	21 - 24	N	
* 25 subalterno	25 - 28	AN	
** 29 INDIRIZZO	29 - 78	AN	
** 79 NUMERO CIVICO	79 - 84	AN	
** 85 PIANI			
* 85 1 NUMERO PIANO	85 - 88	AN	
* 89 2 NUMERO PIANO	89 - 92	AN	
* 93 3 NUMERO PIANO	93 - 96	AN	
** 97 SCALA	97 - 98	AN	
** 99 INTERNO	99 - 101	AN	
**102 DESCRIZIONE	102-401	AN	
**402 NUMERO TIPO MAPPALE	402-409	AN	
**410 DATA TIPO MAPPALE	410-417	AN	
**418 FLAG INSERIMENTO (utilizzato dalla proc. Docfa Tecnico)	418-418	AN	=0 letto dal docum. =1 inserito =2 importato
**419 TIPO U.I.U.	419-419	AN	=U U.I.U. =B B.C.N.C.
**420 FILLER	420-500	AN	



**Allegato F**

Sub allegato 5

**Testo: in vigore dal 04/04/2005**

----> Vedere allegato in formato pdf <----

SUB ALLEGATO 5

## TIPI DI RECORD DETTAGLIO POLIGONI (NTF)

## RECORD DI TESTATA

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 codice identificativo del record	1 - 2	N	07
* 3 progressivo planimetria	3 - 9	N	
* 10 progressivo scheda	10 - 12	N	
* 13 tipo coordinate	13 - 13	N	2 (cartesiane)
* 14 struttura dati	14 - 14	N	1 (vettori)
* 15 lunghezza delle coordinate	15 - 19	N	00006
* 20 unità di misura utilizzata	20 - 20	N	2 (metri)
* 21 fattore di moltiplicazione per X e Y vale	21 - 30	N	0000000010
* 31 filler	31 - 78	AN	
* 79 carattere indicante record continuazione	79 - 79	N	vale 1 sempre
* 80 carriage return	80 - 80	AN	vale (ASCII 13)

## PRIMO RECORD DI CONTINUAZIONE TESTATA (SEMPRE PRESENTE)

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 codice identificativo del record	1 - 2	N	00
* 3 valore coordinata X min	3 - 12	N	zero
* 13 valore coordinata X max	13 - 22	N	(es. 21 per A4)
* 23 valore coordinata Y min	23 - 32	N	zero
* 33 valore coordinata Y max	33 - 42	N	(es. 30 per A4)
* 43 filler	43 - 78	AN	
* 79 carattere indicante record continuazione	79 - 79	N	vale 1 sempre
* 80 carriage return	80 - 80	AN	vale (ASCII 13)

## SECONDO RECORD DI CONTINUAZIONE TESTATA (SEMPRE PRESENTE)

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 codice identificativo del record	1 - 2	N	00
* 3 filler	3 - 78	AN	
* 79 carattere indicante record continuazione	79 - 79	N	vale 0 sempre
* 80 carriage return	80 - 80	AN	vale (ASCII 13)

## RECORD DESCRITTIVO DI SPEZZATA

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 codice identificativo del record	1 - 2	N	23
* 3 progressivo univoco linerec	3 - 8	N	da 1 a n
* 9 filler	9 - 78	AN	
* 79 carattere indicante record continuazione	79 - 79	N	vale 0
* 80 carriage return	80 - 80	AN	vale (ASCII 13)

## RECORD DESCRITTIVO DI PUNTO

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 codice identificativo del record	1 - 2	N	15
* 3 progressivo univoco pointrec	3 - 8	N	da 1 a n
* 9 filler	9 - 78	AN	
* 79 carattere indicante record continuazione	79 - 79	N	vale 0
* 80 carriage return	80 - 80	AN	vale (ASCII 13)

## RECORD DI GEOMETRY1

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 codice identificativo del record	1 - 2	N	21
** 3 progressivo univoco per tutti i geometry1 dello stesso tipo	3 - 8	N	da 1 a n
** 9 tipo di geometria contenuto nel record: 1 = un punto 2 = coordinate di una spezzata 6 = tre punti che definiscono una circonferenza o un suo arco, i tre punti appartengono tutti alla circonferenza, i primi due sono gli estremi il terzo un punto intermedio	9 - 9	N	
** 10 numero di vertici contenuti nella spezzata	10 - 13	N	
** 14 tabella vertici x 5 volte			
* 14 ascissa	14 - 19	N	
* 20 ordinata	20 - 25	N	
* 26 filler	26 - 26	AN	
** 79 carattere indicante record continuazione	79 - 79	N	vale 0 0 1
** 80 carriage return	80 - 80	AN	vale (ASCII 13)

## RECORD DI CONTINUAZIONE GEOMETRY1

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 codice identificativo del record	1 - 2	N	00
** 3 tabella vertici x 5 volte			
* 3 ascissa	3 - 8	N	
* 9 ordinata	9 - 14	N	
* 15 filler	15 - 15	AN	
** 68 filler	68 - 78	AN	
** 79 carattere indicante record continuazione	79 - 79	N	vale 0 0 1
** 80 carriage return	80 - 80	AN	vale (ASCII 13)

## RECORD ATTRIBUTO

DESCRIZIONE DEL CAMPO	POSIZIONE	TIPO RAPPRES.	VALORE
** 1 codice identificativo del record	1 - 2	N	14
** 3 progressivo univoco per tutti gli attributi relativi ad uno stesso tipo di geometria (punto, spezzata, ecc.)	3 - 8	N	da 1 a n
** 9 tipo di attributo composto contenuto nel record: LN = linea (spezzate, linee curve, aperte o chiuse, costituenti i poligoni); AR = punto (area di una superficie trasferita attraverso la descrizione di un punto interno ad essa)	9 - 10	AN	
** 11 attributo semplice LV - per entità di tipo Punto LV indica il tipo di ambiente e può assumere i seguenti valori: A = vani principali e accessori diretti B = accessori indiretti comunicanti C = accessori indiretti non comunicanti D = balconi, terrazzi comunicanti	11 - 11	AN	

	E = balconi, terrazzi non comunicanti		
	F = superfici scoperte di pertinenza esclusiva		
	G = ambienti non classificabili nei precedenti		
	* = superfici contenute		
** 12	filler	12 - 12	AN
** 13	numero superf. contenute (solo pointrec)	13 - 13	N
** 14	filler	14 - 20	N zero
** 21	superficie poligono (solo pointrec)	21 - 27	N
** 28	filler	28 - 37	N zero
** 38	scala di rappresentazione (solo pointrec)	38 - 40	N
** 41	superficie dichiarata (solo pointrec)	41 - 47	N
** 48	altezza (solo pointrec)	48 - 50	N
			valida = 150
			non val.= 149
** 51	filler	51 - 78	AN
** 79	carattere indicante record continuazione	79 - 79	N
** 80	carriage return	80 - 80	AN
			vale 0
			vale (ASCII 13)

Il file NTF sarà formato dai primi tre record testata, poi da una sequenza di tipi record 23, 21, 14 che indicheranno le spezzate di un poligono e da la sequenza 15, 21, 14 che descriverà il poligono.

05A02877

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(G503053/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## AGENZIA DEL TERRITORIO

### PROVVEDIMENTO 22 marzo 2005

**Termini, condizioni e modalita' relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali - articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 64 riguardante l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concernente la «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;

Visto il provvedimento direttoriale 3 dicembre 2003, concernente l'adozione della «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sulle «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano»;

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) AGENZIA: l'Agenzia del territorio;
- b) UFFICIO: l'ufficio provinciale dell'Agenzia;
- c) MODELLO UNICO INFORMATICO CA-TASTALE: il modello unico informatico per la presentazione, con procedure telematiche, degli atti finalizzati all'aggiornamento del catasto;
- d) SERVIZIO TELEMATICO: il sistema informatico che consente all'Agenzia la ricezione dei modelli unici informatici catastali, la consegna delle ricevute digitali che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi e il pagamento dei tributi dovuti;
- e) PROFESSIONISTI: gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale;

f) SOGGETTI OBBLIGATI: i soggetti obbligati alla presentazione di atti di aggiornamento catastale;

g) UTENTI: i professionisti, ovvero i soggetti obbligati, che utilizzano le procedure telematiche di trasmissione;

h) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: la firma elettronica, rilasciata dall'Agenzia, ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

i) CODICE DI AUTENTICAZIONE: il prodotto delle procedure informatiche basate su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all'Agenzia, ed una pubblica, nota anche all'utente, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità delle ricevute restituite all'utente;

j) CONTROLLI AUTOMATICI: i controlli effettuati dalle procedure del servizio telematico, al momento della ricezione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, funzionali alla verifica della provenienza del documento, della sua integrità, completezza e coerenza.

## Art. 2.

### Modello unico informatico catastale e modalità di trasmissione

1. Con specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia sono approvate le specifiche tecniche del modello unico informatico relativamente alle seguenti tipologie di atti di aggiornamento catastale:

dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;

dichiarazioni di variazione dello stato dei beni;

atti di aggiornamento geometrico;

denunce di variazione di coltura delle particelle del catasto terreni;

domande di voltura catastale;

eventuali altri atti presentati ai fini dell'aggiornamento del catasto.

2. Sono approvate le modalità tecniche per la trasmissione del modello unico informatico catastale, riportate in allegato 1.

## Art. 3.

### Richiesta di abilitazione all'utilizzo del servizio telematico

1. Per l'utilizzo del servizio telematico, l'utente deve essere preventivamente abilitato dall'Agenzia secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. L'Agenzia abilita l'utente, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio provinciale della medesima Agenzia.

3. La domanda di cui al comma 2, da compilare su appositi moduli predisposti dall'Agenzia, deve contenere l'indicazione dei seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) domicilio, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico;

e) ordine o collegio professionale di appartenenza e relativo numero di iscrizione, qualora si tratti di professionista;

f) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La domanda deve inoltre contenere un'apposita dichiarazione, specificatamente sottoscritta, in cui l'utente si impegna a mantenere riservate le parole chiave rilasciate ai sensi del successivo art. 4, comma 3, e ad accettare le condizioni di funzionamento del servizio.

Alla stessa domanda, qualora non sottoscritta all'atto della presentazione in ufficio, il richiedente allega la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.

4. Il rilascio della firma elettronica avanzata e' richiesto contestualmente alla presentazione della domanda di abilitazione al servizio telematico.

5. Le istanze di rinuncia al servizio devono essere inoltrate all'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di abilitazione.

#### Art. 4.

##### Abilitazione all'utilizzo del servizio telematico

1. L'Ufficio, verificata l'identita' e la qualifica del richiedente, nonche' la regolarita' della domanda e della eventuale documentazione allegata, rilascia l'attestazione di abilitazione al servizio telematico.

2. L'abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficio.

3. Contestualmente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, l'ufficio fornisce all'utente le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.

4. Qualora l'utente abilitato non possa utilizzare le parole chiave di accesso al servizio telematico che gli sono state fornite, deve darne comunicazione all'Agenzia, secondo le modalita' previste nelle istruzioni di cui al comma 3.

5. L'abilitazione al servizio telematico rilasciata dall'ufficio e' valida per la presentazione dei modelli unici informatici catastali a tutti gli uffici provinciali dell'Agenzia.

#### Art. 5.

##### Revoca e sospensione dell'abilitazione all'utilizzo del servizio telematico

1. L'abilitazione al servizio telematico puo' essere revocata o sospesa dall'Agenzia in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all'applicazione del presente provvedimento, ovvero nell'ipotesi in cui l'utente abilitato non abbia utilizzato il servizio di trasmissione telematica per un periodo superiore a dodici mesi.

2. L'abilitazione al professionista e', altresì, revocata o sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) cessazione dell'attivita';

b) provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.

3. Il provvedimento con il quale l'Agenzia procede alla revoca o alla sospensione del servizio e' notificato all'utente nelle ipotesi di cui al comma 1 mentre, nelle ipotesi di cui al comma 2, e' comunicato allo stesso con modalita' telematiche.

#### Art. 6.

##### Condizioni e modalita' di presentazione

1. L'utente sottoscrive il modello unico informatico catastale mediante l'apposizione della firma elettronica avanzata.

2. L'utente attesta nel modello unico informatico catastale, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il modello unico informatico catastale,



inoltrato per via telematica, e' la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti.

3. Il professionista attesta nel modello unico informatico catastale, mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la qualifica professionale, il numero di iscrizione all'albo e il collegio o l'ordine di appartenenza e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.

4. Il professionista attesta nel modello unico informatico catastale, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, che la presentazione dei documenti e' effettuata su incarico dei soggetti obbligati.

5. L'Agenzia effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 2, 3 e 4, al sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Art. 7.

##### Conservazione dei documenti originali cartacei

1. I documenti originali cartacei, comprensivi degli allegati, debitamente sottoscritti, sono conservati per un periodo di cinque anni, con le modalita' previste dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1.

#### Art. 8.

##### Ricevute e comunicazioni

1. I modelli unici informatici catastali si considerano presentati al momento in cui ne e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia e rilasciata la ricevuta di cui al successivo comma 2.

2. In caso di esito positivo dei controlli automatici effettuati sul modello unico informatico catastale pervenuto, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- a) la data e l'ora di ricezione;
- b) l'identificativo attribuito dall'utente all'atto di aggiornamento;
- c) la data ed il protocollo di presentazione attribuito dall'Agenzia;
- d) la tipologia di atto di aggiornamento presentato.

3. In caso di esito negativo dei controlli automatici, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita comunicazione nella quale sono indicati:

- a) la data e l'ora di ricezione;
- b) i motivi che non consentono la presentazione.

4. I modelli unici informatici catastali presentati sono registrati in atti dagli uffici, in conformita' alla normativa vigente e alle procedure in uso.

5. Ad avvenuta registrazione in atti del modello, l'Agenzia restituisce in via telematica all'utente apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- a) la data ed il protocollo di presentazione;
- b) la data ed il protocollo di registrazione;
- c) la tipologia di atto di aggiornamento presentato;
- d) i dati censuari delle unita' immobiliari urbane o delle particelle oggetto della registrazione;
- e) i tributi dovuti, le sanzioni ed i relativi interessi.

6. L'utente annota sul documento originale cartaceo, da lui conservato, la data e il numero del protocollo di registrazione del modello unico informatico catastale.



7. In caso di mancata registrazione del modello unico informatico catastale, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita comunicazione nella quale sono indicati:

- a) la data di effettuazione dei controlli;
- b) i motivi della sospensione o della mancata registrazione.

8. Sulle ricevute di cui ai commi 2, 5 e sulla comunicazione di cui al comma 7, l'Agenzia appone il codice di autenticazione. Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti il modello presentato sono inoltrate per via telematica.

#### Art. 9.

##### Modalita' di pagamento

1. Le modalita' di pagamento dei tributi, delle sanzioni e dei relativi interessi, dovuti per gli atti di aggiornamento presentati con il modello unico informatico catastale, sono regolate con provvedimento del 21 marzo 2005 del direttore dell'Agenzia del territorio, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### Art. 10.

##### Funzionamento del servizio telematico

1. Salvo cause di forza maggiore, l'utilizzo del servizio telematico e' assicurato dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

2. L'Agenzia puo' in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.

3. In caso di sospensione prolungata, l'Agenzia provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.

4. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, l'atto di aggiornamento, predisposto secondo le modalita' ordinarie, e' presentato presso lo sportello dell'Ufficio territorialmente competente.

#### Art. 11.

##### Attivazione del servizio

1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 e' fissata la progressiva attivazione del servizio per particolari tipologie di atti di aggiornamento catastale e per specifiche aree geografiche, anche limitatamente a determinati soggetti.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore dell'Agenzia: Picardi

MODALITA' TECNICHE PER LA TRASMISSIONE  
DEL MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE

1. Caratteristiche generali.

Gli utenti di cui all'art. 1 inviano il file che contiene un modello unico informatico catastale utilizzando il servizio telematico predisposto dall'Amministrazione finanziaria.

L'Ufficio del territorio, all'atto dell'abilitazione di cui all'art. 6, fornirà agli utenti la documentazione e quanto necessario per garantire l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novità più rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Amministrazione finanziaria mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.

2. Modalità di accesso.

L'accesso al servizio telematico avviene secondo una delle seguenti modalità:

a) Rete IP privata: L'accesso avviene in tal caso tramite connessione con linee telefoniche commutate ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un numero telefonico, che verrà comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni;

b) Rete Internet.

La trasmissione prevista al punto b) avviene con protocollo di sicurezza crittografato.

3. Requisiti tecnici per l'utilizzo del servizio.

Per la fruizione dei servizi telematici di presentazione del modello unico informatico catastale è sufficiente disporre di personal computer dotati di un Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), Adobe Acrobat Reader (versione 4.X o superiore) ed operanti in Ambiente WIN o MAC/OS.

4. Trasmissione dei file e delle ricevute.

4.1. Costituzione e invio del file da trasmettere.

Prima di procedere alla trasmissione l'utente è tenuto a costituire il modello unico informatico catastale secondo le modalità al momento vigenti e apporre la firma elettronica avanzata. Predisposto il file costituito dal modello unico informatico catastale e dalla firma elettronica avanzata, l'utente si connette al servizio e lo invia.

4.2. Ricezione del modello unico informatico catastale.

L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in:

a) decifrazione della firma elettronica, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);

b) ricalcolo dell'impronta del modello; se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente all'apposizione, da parte dell'utente, della firma elettronica (integrità del dato).

4.3. Predisposizione e restituzione delle ricevute all'utente.

Completato il controllo della firma elettronica, il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) controllare che il file inviato sia un modello unico informatico catastale;

b) controllare che la somma versata dall'utente secondo le modalità di cui all'art. 11 sia sufficiente al pagamento di tributi dovuti;

c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola l'impronta del file stesso;

d) cifrare l'impronta del file con la chiave privata di firma dell'Amministrazione finanziaria;

e) predisporre la ricevuta che contiene le informazioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto.

Il file contenente le ricevute, predisposto con le modalita' descritte, e' a disposizione dell'utente che, connettendosi al servizio, provvede a scaricarlo sul proprio personal computer.

5. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file (firma elettronica avanzata).

Completate le procedure di cui all'art. 7 l'utente, utilizzando le istruzioni ricevute dall'Ufficio del territorio, installa il software che utilizzerà per la generazione dell'ambiente di sicurezza.

Tale software permette di:

creare un canale di comunicazione sicuro con il sistema di certificazione;

generare la coppia di chiavi (una pubblica e una privata), depositandola sul dispositivo di firma che sarà utilizzato per il calcolo dei codici di autenticazione;

inviare la richiesta di iscrizione della chiave pubblica nell'apposito registro che le contiene, gestito dall'Amministrazione finanziaria.

Il sistema di certificazione, ricevuta la richiesta, esegue le seguenti operazioni:

verifica la richiesta di certificazione, controllando la rispondenza dei dati in essa contenuti con le informazioni trasmesse dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 7, nonché l'univocità della chiave pubblica;

genera il certificato, utilizzando la chiave privata di certificazione dell'Amministrazione finanziaria;

pubblica il certificato nell'apposito registro;

restituisce all'utente il certificato e le chiavi pubbliche dell'Amministrazione, che saranno utilizzate per verificare i codici di autenticazione presenti sulle ricevute di cui all'art. 9.

Il certificato che contiene la chiave pubblica dell'utente ha validità di due anni a partire dalla data della sua pubblicazione; alla scadenza l'utente può rinnovare il certificato con le stesse modalità con le quali è stato generato la prima volta.

Le fasi sopra descritte sono eventi registrati in un giornale di controllo.

È a carico dell'utente la custodia del dispositivo di firma che contiene, tra l'altro, la chiave privata dell'utente.

## AGENZIA DEL TERRITORIO

### PROVVEDIMENTO 21 marzo 2005

**Pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio, tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la tabella dei tributi speciali catastali;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, ed in particolare la tabella delle tasse ipotecarie;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, alla quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze gia' di spettanza del Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che al comma 39 prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale del 16 dicembre 1998, emanato dal direttore generale del Dipartimento del territorio di concerto con il ragioniere generale dello Stato, recante la determinazione delle modalita' di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;

Ritenute sussistenti le condizioni per consentire ai contribuenti l'effettuazione del pagamento dei tributi e delle altre entrate riscosse dall'Agenzia del territorio con ulteriori sistemi diversi dal contante, oltre a quelli gia' previsti;

Ritenuta, in particolare, l'esigenza di disciplinare, nell'ambito dei suindicati sistemi di pagamento diversi dal contante, l'attivazione e le modalita' di gestione di un versamento su c/c postale intestato all'Agenzia da utilizzare per il pagamento dei servizi erogati in via telematica;

Visto il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 32236 del 17 marzo 2005;

Dispone:

Art. 1.

Pagamento di servizi telematici tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale

1. Il pagamento dei tributi dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati dal servizio telematico dell'Agenzia del territorio puo' essere effettuato attraverso l'utilizzo di somme versate sui conti correnti postali intestati agli uffici provinciali.

## AGENZIA DELLE ENTRATE

### PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005

**Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.**

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia delle entrate

e  
IL DIRETTORE  
dell'Agenzia del territorio

In base alle attribuzioni loro conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispongono:

Art. 1.

Definizione dei dati analitici degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizio idrico o del gas.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 1, comma 332, lettera b), numero 2), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i dati d'identificazione dell'immobile, da comunicare all'anagrafe tributaria, sono:

a) per gli immobili urbani di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n. 28: il comune amministrativo e l'indirizzo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno;

b) per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali: il comune amministrativo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, il foglio, la particella e il subalterno.

2. I dati catastali identificativi dell'immobile di cui al comma 1, sono dichiarati dagli utenti ed acquisiti dagli istituti, enti e società che stipulano i relativi contratti di utenza all'atto della sottoscrizione; per i contratti in essere le medesime informazioni sono dichiarate, ai predetti soggetti, solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

3. I dati catastali identificativi dell'immobile di cui al comma 1, sono riferiti a quanto rappresentato negli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti medesimi.

Art. 2.

Definizione dei campi costituenti i dati catastali per il catasto edilizio urbano e per il catasto terreni

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, gli identificativi degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera a), sono così rappresentati:

a) comune amministrativo - dizione in chiaro;

b) comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;

c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;

d) sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;

e) foglio - 4 caratteri alfanumerici;

f) particella - 5 caratteri alfanumerici;

g) subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali di cui al comma 1, lettera b), sono così rappresentati:

a) comune amministrativo - dizione in chiaro;

b) comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;

- c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;
- d) foglio - 4 caratteri alfanumerici;
- e) particella - 5 caratteri alfanumerici;
- f) subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.

3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera a), sono così rappresentati:

- a) comune amministrativo - dizione in chiaro;
- b) comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
- c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;
- d) sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
- e) foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;
- f) particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore);
- g) subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

4. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali di cui al comma 1, lettera b), sono così rappresentati:

- a) comune amministrativo - dizione in chiaro;
- b) comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;
- d) foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;
- e) particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore);
- f) tipo particella (sono ammessi i seguenti valori: F = fondiaria E = edificiale solo per le province di Trento e Bolzano);
- g) subalterno - 4 caratteri numerici, se presente.

5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, l'indirizzo degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera a), è rappresentato da: toponimo, numero civico, edificio, scala, piano, interno.

Motivazioni.

La previsione dell'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria, a decorrere dal 1° aprile 2005, i dati catastali che individuano in maniera univoca gli immobili presso i quali sono erogati pubblici servizi, si inserisce nel contesto delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2005, nell'ottica del potenziamento del patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli fiscali, finalizzato ad una maggiore proficuità delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione.

Riferimenti normativi.

- a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
  - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 73, comma 4);
  - statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
  - regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
- b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia del territorio:
  - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8; art. 57; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 73, comma 4),
  - statuto dell'Agenzia del territorio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001;
  - regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169

del 21 luglio 2004.


c) Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;  
legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 332, 333 e 334.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore  
dell'Agenzia delle entrate  
Ferrara

Il direttore  
dell'Agenzia del territorio  
Picardi



Determinazioni del 16/02/2005

**Titolo del provvedimento:**

Provvedimento emanato ai sensi del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unita' immobiliari di proprieta' privata. Linee guida.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/02/2005)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 4 febbraio 2005, con rep. n. 69;

Determina:

**art. 1**

Modalita' di aggiornamento del valore medio di mercato

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

1. Per la selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il valore medio di mercato per microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e' aggiornato utilizzando i valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, di cui al successivo comma 3, riferiti al secondo semestre 2004.

2. L'aggiornamento del valore medio di mercato suddetto si effettua calcolando:

a) il valore centrale dell'intervallo dei valori indicati nell'osservatorio, con riferimento alla tipologia immobiliare omogenea a quella del valore medio di mercato individuato ai sensi del citato regolamento ed alla zona territoriale dell'osservatorio corrispondente alla microzona comunale;

b) la media dei relativi valori centrali, qualora ad una microzona corrispondano due o piu' zone territoriali dell'osservatorio.

3. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio mettono a disposizione, su richiesta del comune, valori medi di mercato delle microzone determinati in base al comma 2, oppure i valori contenuti nella banca dati dell'osservatorio del mercato immobiliare relativi al secondo semestre 2004.

**art. 2**

Individuazione delle unita' immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

1. Le unita' immobiliari di proprieta' privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni



edilizie, sono individuate dai comuni sulla base della constatazione di idonei elementi, quali, a titolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo. In tale ambito possono essere oggetto di trattazione le richieste dei comuni riguardanti le unita' immobiliari interessate:

a) da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d'uso, ovvero un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditivita' ordinaria derivante, di norma, da interventi edilizi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' da quelli di manutenzione straordinaria, come definiti alla lettera b) del medesimo articolo del testo unico, in particolare quando gli stessi abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unita' immobiliari, e da quelli di restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera c) dell'art. 3 del citato testo unico, qualora in particolare abbiano interessato l'intero edificio;

b) dagli interventi edilizi di nuova costruzione come definiti alla lettera e) dell'art. 3 del citato testo unico in materia edilizia e non dichiarate in catasto;

c) dal rilascio di licenze ad uso commerciale che abbiano comportato modifiche permanenti nella destinazione d'uso, come definita nelle categorie catastali, e che sono iscritte in catasto con categoria non coerente con la destinazione autorizzata;

d) dal passaggio dalla categoria delle esenti dalle imposte sugli immobili a quelle delle unita' soggette a imposizione, quali quelle adibite ad abitazioni o ad altre destinazioni gia' funzionali all'esercizio dell'attivita' produttiva agricola e censite in catasto come fabbricati rurali, che di fatto hanno perso i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 139.

2. Non sono oggetto di trattazione, in quanto prive dei requisiti necessari, le richieste dei comuni riguardanti le unita' immobiliari gia' censite e oggetto di interventi edilizi che non abbiano comportato una variazione di destinazione d'uso ne' un incremento del valore e della relativa redditivita' ordinaria in misura significativa ai fini della variazione del classamento, quali, di norma:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti alla lettera a) dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria come definiti alla lettera b) dell'art. 3 del testo unico in materia edilizia citato, in particolare qualora non abbiano comportato una variazione della consistenza e delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unita' immobiliari e gli interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera c) dello stesso art. 3 del testo unico citato, qualora in particolare non abbiano interessato l'intero edificio;

c) gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti, di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali.

### art. 3

Contenuti del provvedimento per la richiesta di presentazione dell'atto di aggiornamento catastale

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

1. La richiesta ai soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, notificata ai sensi della vigente normativa, e mirata alla produzione dell'atto di aggiornamento catastale, contiene:

a) i dati catastali dell'unita' immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al comma 1 dell'art. 2;

c) le modalita' e i termini secondo i quali e' possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;

d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

**art. 4**

Adempimenti a carico dei titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

1. I soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, sono tenuti in solido agli adempimenti richiesti; gli atti di aggiornamento debbono essere redatti, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, da un professionista tecnico abilitato a norma di legge.

2. I medesimi soggetti devono adempiere alla richiesta, presentando all'Agenzia del territorio gli atti di aggiornamento necessari entro novanta giorni dalla notifica della richiesta da parte del comune, indicando protocollo e data della stessa.

**art. 5**

Adempimenti a carico dell'Agenzia del territorio in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

1. In mancanza dell'adempimento richiesto ai soggetti interessati, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono all'aggiornamento d'ufficio. A tal fine, su richiesta dei suddetti uffici provinciali, i comuni provvedono a trasmettere i documenti, di cui al comma 1, art. 2, a supporto della notifica effettuata.

2. Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica della suddetta documentazione, nonche' della documentazione eventualmente fatta pervenire dai soggetti interessati, non sussista l'obbligo della dichiarazione in catasto, l'ufficio competente ne da' comunicazione al comune.

3. Sono posti a carico dei soggetti inadempienti, oltre ai tributi dovuti, alle sanzioni previste e alle spese di notifica, gli oneri per l'attivita' svolta dall'ufficio determinati con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.

**art. 6**

Modalita' operative per lo scambio di informazioni fra Agenzia e comuni

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

1. L'Agenzia rende disponibile una procedura per la creazione di un database informatico contenente l'elenco delle richieste inviate ai vari soggetti articolato per unita' immobiliare e, per ciascun record, i seguenti dati:

a) identificativo dell'unita' immobiliare, quando disponibile, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

b) dati relativi alla toponomastica;

c) generalita' e domicilio dei destinatari della richiesta;

d) data e protocollo della richiesta inoltrata ai suddetti destinatari;

e) data di avvenuta notifica;

f) sintesi dei dati accertati dai quali discende l'incoerenza della rendita iscritta negli atti catastali;

g) data, se conosciuta, cui riferire la violazione degli adempimenti catastali in materia di dichiarazione di nuove costruzioni o di variazione di quelle censite.

2. I comuni inviano agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio i dati di cui al comma 1 a cadenza mensile.

3. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio integrano il database informatico di cui al comma 1 e lo restituiscono ai comuni con i seguenti dati di propria competenza:

a) nuovi dati di censimento attribuiti alle unita' immobiliari;

b) data di inserimento in atti del nuovo accertamento;

c) data di avvenuta notifica delle nuove rendite.

**art. 7**

Monitoraggio del processo

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

1. Il monitoraggio del processo in corso d'opera e' gestito attraverso i database di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

2. La consultazione del database di cui al comma 1 e' resa disponibile a mezzo WEB ai comuni, che ne avanzino richiesta, limitatamente ai dati di competenza.

**art. 8**

Notifica degli atti attributivi delle nuove rendite

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

1. Gli atti attributivi delle nuove rendite, unitamente alla quantificazione degli oneri indicati al comma 3 dell'art. 6, sono notificati secondo la normativa vigente e devono contenere le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

2. I comuni collaborano con gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio nell'attivita' di notifica delle nuove rendite attribuite alle unita' immobiliari in applicazione dell'art. 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**art. 9**

Ulteriori modalita' applicative

**Testo: in vigore dal 18/02/2005**

1. Ai fini della concreta applicazione del presente provvedimento, l'Agenzia del territorio opera nel rispetto delle "Linee guida" allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### Allegato

LINEE GUIDA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO E DELLE RAPPRESENTANZE DELLE AUTONOMIE LOCALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI SPECIFICI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO EX Art. 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

#### Testo: in vigore dal 18/02/2005

Premessa.

Le presenti linee guida rappresentano lo strumento per garantire la migliore collaborazione tra comuni e Agenzia del territorio nel rispetto dei reciproci ruoli.

In particolare, esse stabiliscono criteri operativi in ordine:

alla fase della richiesta avanzata dai comuni - ed alla successiva verifica - per l'eventuale procedibilita' alla revisione parziale del classamento di singole microzone (art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311);

Tali criteri operativi, essendo condivisi in sede di conferenza Stato-citta' e autonomie locali, saranno alla base delle direttive da emanare per gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, rappresentando altresì una precisa guida per l'orientamento dei comuni.

In secondo luogo, le presenti linee guida indicano le modalita' operative in ordine alla accessibilita' ai dati necessari allo svolgimento della istruttoria per la selezione delle microzone per le quali eventualmente richiedere, da parte dei comuni, la revisione parziale del classamento.

Criteri e modalita' operative.

1. Il metodo previsto dall'art. 1, comma 335, della legge 311 del 2004, al fine di selezionare le microzone interessate dalla revisione parziale del classamento richiede la possibilita' di determinare un rapporto tra valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale relativo, sia alla singola microzona che all'insieme delle microzone comunali. Cio' al fine di selezionare la microzona che mostra una "significativa" anomalia, in termini di scostamento tra i due valori rispetto allo scostamento mediamente riscontrato per l'insieme delle microzone. Tale metodo e' significativo allorche': a) sia calcolabile un valore medio del rapporto per l'insieme delle microzone e b) consenta di individuare il dato "anomalo" di cui sopra. Dal punto di vista metodologico la lettera a) e' soddisfatta se le microzone valorizzate sono superiori o uguale due; la lettera b), invece, richiede che le microzone sussistenti nel territorio comunale siano almeno superiori o uguali a tre.

Pertanto affinche' un comune possa procedere alla selezione dell'eventuale microzona su cui svolgere la revisione parziale del classamento, occorre che il relativo territorio sia ripartito in almeno tre microzone.

Si ribadisce che non debbono essere incluse nel limite indicato, ne' conseguentemente debbono essere prese in considerazione per il calcolo del rapporto di cui alla lettera d) del successivo punto 2, le microzone afferenti a porzioni di territorio comunale prive di possibili valorizzazioni di fabbricati, con riferimento ai dati presenti nell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, e quelle caratterizzate dalla prevalenza di unita' immobiliari non ordinarie per destinazione e tipologia catastale.

2. Ai fini dell'applicazione del metodo di cui al criterio operativo 1 si definisce:

a) valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per la singola microzona: il valore individuato dalle

amministrazioni comunali, ovvero in carenza di determinazione dei comuni, dagli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, nel processo di definizione delle microzone comunali;

b) valore medio di mercato aggiornato per singola microzona: il valore della lettera a) aggiornato secondo le modalita' operative disposte dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio;

c) valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: il valore unitario per metro quadrato di superficie ottenuto come quoziente tra la sommatoria dei valori costituenti la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili relativi alle unita' immobiliari ubicate nella microzona e omogenee, per destinazione e categoria catastale, a quelle di riferimento per il valore di cui alla lettera a), e la superficie complessiva delle medesime unita' immobiliari; la superficie delle unita' immobiliari e' desunta, con riferimento al territorio analizzato, dalla banca dati catastale in forma diretta o indiretta attraverso il vano medio;

d) rapporto tra valore medio di mercato aggiornato della singola microzona e valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: il quoziente tra il valore numerico di cui alla lettera b) e quello della lettera c);

e) analogo rapporto di cui alla lettera d) per l'insieme delle microzone comunali: la media dei quozienti di cui alla lettera d).

3. La revisione parziale del classamento puo' essere attivata per le microzone in cui il rapporto, di cui alla lettera d) del criterio operativo 2, si discosta significativamente dal valore del rapporto medio, di cui alla lettera e) del medesimo criterio operativo. Il termine significativamente non puo' intendersi inferiore ad uno scostamento di piu' del 35 per cento tra i due rapporti. Ciascun comune, puo' assumere un valore percentuale piu' elevato di quello teste' indicato per selezionare le "anomalie", ma non una percentuale inferiore.


4. Per il calcolo dei rapporti previsti al criterio operativo 2, il periodo di riferimento dei valori pubblicati dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio e' quello relativo al secondo semestre 2004.

5. Per l'anno 2005, entro cinque mesi dall'entrata in vigore del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, quest'ultima predispone i dati e le elaborazioni per determinare i valori ed i rapporti di cui al criterio operativo 2. Una volta predisposti i dati e le elaborazioni, questi sono resi disponibili entro trenta giorni dalla data di richiesta del comune.

Le operazioni di revisione parziale del classamento sono richieste dai comuni tramite motivata istanza da trasmettere ai competenti uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

6. L'Agenzia del territorio emana, previa verifica dei presupposti delle richieste pervenute dai comuni, entro il 31 maggio e il 30 novembre i provvedimenti di attivazione della revisione del classamento di cui all'art. 1, comma 335, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, relativi alle richieste pervenute rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno.

7. I comuni possono segnalare agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, unitamente alla richiesta di revisione parziale del classamento, le unita' immobiliari ricadenti nelle microzone interessate per le quali viene attivato il procedimento disciplinato dall'art. 1, comma 336, della legge 31 dicembre 2004, n. 311.



Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31/01/2005)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Universita' e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attivita' culturali;

Considerata altresì la necessita' e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

**art. 1**

Disposizioni per l'universita'

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle universita', il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' ridotto ad un anno.

**art. 2**

Disposizioni per la ricerca

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Societa' Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi.

2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a.

3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

**art. 3**

Interventi per i beni e le attivita' culturali

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.";

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "al comma 2" sono inserite le seguenti: ", previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato";

c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".

**art. 4**

Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**art. 5**

Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime."

**art. 6**

Commissari straordinari per le opere strategiche

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:



"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.";

c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### art. 7

Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

#### Testo: in vigore dal 31/01/2005

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: "concessione governativa," sono inserite le seguenti: "esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,";

2) le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005," sono soppresse;

3) le parole: "in misura tale da assicurare" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal

## Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

1 giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1 febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,";

b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

2. Dal 1 giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.

**art. 8**

Copertura finanziaria

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed Euro 40.828.223 per l'anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**art. 9**

Entrata in vigore

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Allegato 1**

Allegato 1

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Allegato 2-bis  
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1 febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle

## Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nelle note all'articolo 5 le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 67,00";
- b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
- 1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 71,00";
- 2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 142,00";
- 3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 404,00";
- 4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 607,00";
- 5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 809,00";
- 6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00";
- 7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.055,00".

Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
Titolo II	Pubblica sicurezza	@
4	1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535)	@ @ @ @ @ @115,00
5	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1392, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale....	@ @ @ @168,00
6	1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita'	@ @ @ @539.200,00
7	1. Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:	@ @ @ @ @ @
a)	fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini....	@ @404,00

## Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

b) commercianti e mediatori di  
oggetti preziosi, nonche'  
fabbricanti, commercianti ed  
esercenti stranieri che intendono  
esercitare nello Stato il  
commercio di oggetti preziosi da  
essi importati @270,00

c) agenti, rappresentanti,  
commessi viaggiatori e piazzisti  
dei fabbricanti, commercianti ed  
esercenti stranieri di cui alla  
lettera b), che esercitano nello  
Stato il commercio di preziosi @81,00

d) cesellatori, orafi e  
incastratori di pietre  
preziose.... @

81,00 @

e) fabbricanti e commercianti di  
articoli con montature o  
guarnizioni in metalli preziosi @202,00

TITOLO III Pesca @

8 1. Licenza per la pesca  
professionale marittima  
(articolo 4 della legge  
17 febbraio 1982, n. 41): per ogni  
unita' adibita @404,00

TITOLO IV Proprieta' @

industriale e intellettuale @

9 1. Brevetti per invenzioni  
industriali (regio decreto  
29 giugno 1939, n. 1127; decreto  
del Presidente della Repubblica  
26 febbraio 1968, n. 849; decreto  
del Presidente della Repubblica  
22 giugno 1979, n. 338): @

a) per la domanda di brevetto e  
lettera di incarico @54,00

b) per la pubblicazione e stampa  
delle descrizioni, riassunto e  
tavole di disegno: @

1) se la descrizione, riassunto  
e tavole di disegno non superano  
le 10 pagine @67,00

2) se la descrizione, riassunto o  
tavole di disegno superano le 10,  
ma non le 20 pagine @101,00

3) se la descrizione, riassunto  
di tavole di disegno superano le  
20 pagine, ma non 50 pagine @236,00

4) se la descrizione, riassunto e  
tavole di disegno superano le 50 @

## Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

pagine, ma non 100 pagine	@472,00
5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	@809,00
c) per mantenere in vita il brevetto:	@
primo anno	@17,00
secondo anno	@34,00
terzo anno	@40,00
quarto anno	@47,00
quinto anno	@61,00
sesto anno	@88,00
settimo anno	@121,00
ottavo anno	@168,00
nono anno	@202,00
decimo anno	@236,00
undicesimo anno	@337,00
dodicesimo anno	@472,00
tredicesimo anno	@539,00
quattordicesimo anno	@607,00
quindicesimo anno e successivi	@741,00
2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	@
a) per la domanda	@539,00
b) per la concessione	@1.820,00
3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	@81,00 9-bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali:
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	@236,00
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	@
1	@101,00
2	@135,00

3	@168,00
4	@202,00
5	@236,00
6	@270,00
7	@303,00
8	@337,00
9	@371,00
10	@404,00
11	@438,00
12	@472,00
13	@505,00
14	@539,00
15	@573,00
16	@607,00
17	@640,00
18	@674,00
19	@708,00
20 e successive.....	@
741,00	
2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:	@
a) per la domanda	@539,00
b) per la concessione	@1.820,00
3. Tasse per la trascrizione di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:	@
per ogni privativa	@81,00
per la lettera di incarico	@34,00
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.	@
10.1. Brevetto per modelli di utilità:	@
a) per domanda di brevetto	@34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica	@

soluzione	@674,00	
-----		
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in due rate:	@	
	@	
	@	
-----		
1) rata per il primo quinquennio	@337,00	
-----		
2) rata per il secondo quinquennio	@674,00	
-----		
d) per la domanda di licenza obbligatoria	@	
	@337,00	
-----		
e) per la concessione della licenza	@1.348,00	2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:
	@	
-----		
a) per la domanda di brevetto	@34,00	
-----		
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione	@	
	@674,00	
-----		
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate:	@	
	@	
	@	
-----		
a) rata per il I quinquennio	@337,00	
-----		
b) rata per il II quinquennio	@404,00	
-----		
c) rata per il III quinquennio	@674,00	
-----		
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno	@	
	@	
	@67,00	
-----		
e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione	@	
	@	
	@	
	@	
	@1.348,00	
-----		
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate:	@	
	@	
	@	
-----		
1) rata per I quinquennio	@404,00	
-----		
2) rata per il II quinquennio	@674,00	
-----		
3) rata per il III quinquennio	@1.011,00	
-----		
g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve pagata annualmente, per ciascun anno	@	
	@	
	@	
	@101,00	
-----		
3. Brevetto per modelli di	@	

## Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

utilita' e brevetto per modelli e disegni ornamentali:	@ @
-----	
a) per la lettera d'incarico	@34,00
-----	
b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	@ @ @ @81,00
-----	
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	@ @81,00
-----	
11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	@ @ @
-----	
a) per la domanda di primo deposito	@ @34,00
-----	
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	@ @ @
-----	
1) riguardante generi di una sola classe	@ @67,00
-----	
2) per ogni classe in piu'	@34,00
-----	
2. Registrazione per marchi collettivi:	@ @
-----	
a) per la domanda di primo deposito	@ @135,00
-----	
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi	@ @ @ @202,00
-----	
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	@ @ @135,00
-----	
4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	@ @ @
-----	
a) per lettera di incarico	@34,00
-----	
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	@ @ @34,00
-----	
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	@ @81,00
-----	
12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):	@ @ @ @
-----	
a) per la domanda	@1.011,00
-----	



## Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

b) per la registrazione @809,00

c) per la trascrizione di atto di @  
trasferimento o di costituzione di@  
diritti di garanzia @81,00

13 1. Certificati complementari di@  
protezione di medicinali (legge @  
19 ottobre 1991, n. 349) e di @  
prodotti fitosanitari: @

a) per la domanda: @404,00

b) per ciascun anno di @  
mantenimento in vita del @  
certificato @1.011,00

c) per la trascrizione di atto di @  
trasferimento o di costituzione di@  
diritti di garanzia @67,00

14 1. Registrazione di atti tra @  
vivi che trasferiscono in tutto o @  
in parte diritti di autore o @  
diritti connessi al loro esercizio@  
o costituiscono sugli stessi @  
diritti di godimento o di @  
garanzia, nonche' di atti di @  
divisione o di societa' relativi @  
ai diritti medesimi (articolo 104 @  
della legge 22 aprile 1941, n. @  
633) per ogni registrazione @81,00

2. Deposito, con dichiarazione @  
di riserva dei diritti, di dischi @  
fonografici o apparecchi analoghi @  
e di progetti di lavori @  
dell'ingegneria o lavori analoghi @  
(articoli 77, 99 e 105 della legge@  
22 aprile 1941, n. 633, modificata@  
con decreto del Presidente della @  
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):@

a) per ogni disco o apparecchio @  
analogo @81,00

b) per ogni progetto @34,00

TITOLO VI radio e televisione @

17 1. Libretto di iscrizione alle @  
radiodiffusioni per la detenzione @  
di apparecchi atti o adattabili @  
alla ricezione delle @  
radioaudizioni o delle diffusioni @  
televise (articolo 6 del regio @  
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.@  
246, convertito dalla legge @  
4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 @  
e 2 della legge 10 febbraio 1954, @  
n. 1150; articolo 1 della legge @  
28 maggio 1959, n. 362; articoli 2@  
e 8 della legge 15 dicembre 1967, @  
n. 1235; articolo 1 del @  
decreto-legge 1 febbraio 1977, n.@  
11, convertito dalla legge 31 @

## Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):	@
-----	
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni	@0,70
-----	
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:	@
-----	
2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unita' da diporto e navi non da diporto)	@20,00
-----	
g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:	@
-----	
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	@34,00
-----	
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	@236,00
-----	
18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):	@
-----	
a) di programmi televisivi:	@
-----	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	@4.044,00
-----	
2) tassa annuale	@2.022,00
-----	
b) di programmi radiofonici:	@
-----	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	@674,00
-----	
2) tassa annuale	@337,00
-----	
2. Concesione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):	@
-----	
a) di programmi televisivi:	@
-----	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	@13.480,00
-----	
2) tassa annuale	@6.740,00
-----	
b) di programmi radiofonici:	@
-----	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	@2.696,00
-----	
2) tassa annuale	@1.348,00
-----	
3. Concesione per l'installazione e l'esercizio di	@

## Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

reti per la diffusione via cavo di@  
 programmi televisivi (articolo 6 del@  
 decreto legislativo 22 febbraio @  
 1991, n. 73): @

-----  
 a) taxa di rilascio o di rinnovo @3.370,00  
 -----

b) taxa annuale @1.685,00  
 -----

19 1. Autorizzazione per la @  
 trasmissione di programmi @  
 televisivi in contemporanea via @  
 etere o via cavo (articolo 22 @  
 della legge 6 agosto 1990, n. 223 @  
 e articolo 11 del decreto del @  
 Presidente della Repubblica @  
 22 febbraio 1991, n. 73): @

-----  
 a) taxa di rilascio @5.392,00  
 -----

b) taxa annuale @2.696,00  
 -----

20 1. Autorizzazione @  
 all'installazione e all'esercizio @  
 di impianti ripetitori per la @  
 ricezione e la contemporanea @  
 ritrasmissione nel territorio @  
 nazionale di programmi televisivi @  
 (articoli 38 e 43 della legge 14 @  
 aprile 1975, n. 103): @

-----  
 a) irradiati da organismi di @  
 radiodiffusione esteri secondo le @  
 leggi vigenti nei rispettivi @  
 Paesi: @

-----  
 1) taxa di rilascio o di rinnovo @4.044,00  
 -----

2) taxa annuale @2.696,00  
 -----

b) irradiati dalle concessionarie @  
 del servizio pubblico di @  
 radiodiffusione nazionale: @

-----  
 1) taxa di rilascio o di rinnovo @404,00  
 -----

2) taxa annuale @270,00  
 -----

TITOLO VII @

-----  
 professioni, arti e mestieri @  
 -----

22 Iscrizioni riguardanti le voci @  
 della tariffa soppressa @  
 dall'articolo 3, comma 138, della @  
 legge 28 dicembre 1995, n. 549, e @  
 precedentemente iscritte agli @  
 articoli sotto indicati della @  
 tariffa approvata con il decreto @  
 ministeriale 20 agosto 1992, @  
 pubblicato nel supplemento @  
 ordinario n. 106 alla Gazzetta @  
 Ufficiale n. 196 del 21 agosto @  
 1992 @168,00

-----  
 1. Mediatori nel ruolo delle @  
 -----

## Decreto Legge del 31/01/2005 n. 7

camere di commercio, industria, @  
 artigianato e agricoltura @  
 (articolo 70); @

-----  
 2. Costruttori, imprese ammesse @  
 a gestire in appalto delle @  
 Ferrovie dello Stato e imprese @  
 ammesse a gestire servizi di @  
 raccolta, trasporto e smaltimento @  
 dei rifiuti urbani (articolo 71); @

-----  
 3. Esercenti imprese di @  
 spedizione per terra, per mare e @  
 per aria ed esportatori dei @  
 prodotti ortofrutticoli @  
 (articolo 72); @

-----  
 4. Agenti di assicurazione e @  
 mediatori di assicurazione @  
 (articolo 73); @

-----  
 5. Periti assicurativi per @  
 l'accertamento e la stima dei @  
 danni ai veicoli a motore ed ai @  
 natanti (articolo 74); @

-----  
 6. Concessionari del servizio di @  
 riscossione dei tributi e @  
 collettori (articolo 75); @

-----  
 7. Giornali e periodici @  
 (articolo 82); @

-----  
 8. Esercizio di attivita' @  
 industriali o commerciali e di @  
 professioni arti o mestieri @  
 (articolo 86) @

-----  
 TITOLO VIII @

-----  
 altri atti @

-----  
 23 1. Bollatura e numerazione di @  
 libri e registri (articolo 2215 @  
 del codice civile): per ogni 500 @  
 pagine o frazione di 500 pagine @67,00

**Allegato 2**

Allegato 2

**Testo: in vigore dal 31/01/2005**

---&gt; Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. &lt;---

ALLEGATO 2-quater  
(articolo 1, comma 300)

## 1. Elenco degli importi modificati della tariffa dell'imposta di bollo

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Note
1	<p>1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti.</p> <p>1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per ciascuna domanda, denuncia od atto</p> <p>a) se presentate da ditte individuali</p> <p>b) se presentate da società di persone</p> <p>c) se presentate da società di capitali</p>	<p>€ 230,00</p> <p>€ 42,00</p> <p>€ 59,00</p> <p>€ 65,00</p>	

13	<p>2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:</p> <p>a) con periodicità annuale</p> <p>b) con periodicità semestrale</p> <p>c) con periodicità trimestrale</p> <p>d) con periodicità mensile</p>	<p>€ 22,80</p> <p>€ 11,40</p> <p>€ 5,70</p> <p>€ 1,90</p>	<p>3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.</p>
20	<p>3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile</p>	<p>€ 54,00</p>	

*2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto*

Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
1	<p>1-<i>quater</i>. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:</p> <p>a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati</p> <p>b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati</p> <p>c) per ogni istanza di annotazione</p> <p>d) per istanze diverse dalle precedenti</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 85,00</p> <p>€ 15,00</p> <p>€ 15,00</p>	<p>2-<i>bis</i>. L'imposta di cui al comma 1-<i>quater</i> è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio autorizzate alla riscossione.</p>	<p>1-<i>quater</i>. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.</p>

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
3	2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, di domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis e dall'articolo 4, comma 1-bis:	e 59,00	1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità.



c) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
4	<p>1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato</p>	€ 85,00	1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.	1-bis. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.
	<p>1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità:</p>	€ 28,00	1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	1-ter. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa

d) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
20	<p>1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto</p>	€ 24,00	1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato.	1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.

ALLEGATO 2-quinquies  
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

N. Ord.	OGGETTO	Tariffa in euro	Note
1	Consultazione degli atti e degli elaborati catastali		
1.1	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione	10,00	
1.2	consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4 : consultazione per unità immobiliare	3,00	
	consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o frazioni di 5	3,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con stampa di esito negativo
	elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	3,00	
1.3	consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata	5,00	Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4
1.4	consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata	10,00	Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico
1.5	consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2	10,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con esito negativo
2	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1:		
2.1	per ogni certificato, copia o estratto	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
2.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati : - particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi; - foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografie; - punto, per il quale si determinano le coordinate	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate
3	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
3.1	per ogni domanda di voltura	35,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
3.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione	35,00	
3.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento	35,00	
3.3.1	per ogni particella eccedente	3,00	
4	Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:		
4.1	per ogni unità immobiliare trattata	3,00	Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle e le unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali

ALLEGATO 2-sexies  
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:


TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	35,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, Ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	6,00	L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2	per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici.	3,00	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni nota o titolo stampati	4,00	E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Ricerca continuativa per via telematica		
4.1	per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio	0,02	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale.
4.2	contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata	15,00	L'importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.
5	Certificazione:		
5.1	certificati ipotecari		
5.1.1	per ogni stato o certificato riguardante una sola persona	20,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
5.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
5.2	rilascio di copia		
5.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
5.3	altre certificazioni		
5.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
6	Note d'ufficio		
6.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile	10,00	
7	Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:		
7.1	per ogni pagina dell'elenco	7,00	Il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.

05G0021

COPIA TRATTA DA



## Agenzia del Territorio

Determinazioni del 05/01/2005

### **Titolo del provvedimento:**

Criteri di affidamento dei servizi ritiro valori e pagamento tributi con modalita' elettroniche presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10/01/2005)

### **Preambolo**

Preambolo

### **Testo: in vigore dal 10/01/2005**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, la quale e' di conseguenza subentrata nei rapporti giuridici, poteri e competenze gia' attribuiti al cessato Dipartimento del territorio;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, di attivazione delle Agenzie fiscali;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, che prevede la possibilita' di convenzioni con istituti di credito per il ritiro, presso gli uffici finanziari, dei fondi delle riscossioni da versare alle tesorerie provinciali dello Stato;

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che al comma 39 prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 16 dicembre 1998, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia di determinazione delle modalita' di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari e, in particolare l'art. 6 del predetto decreto, che prevede che le convenzioni per l'affidamento del servizio pagamento tributi con modalita' elettroniche ed eventualmente del servizio ritiro valori siano stipulate a livello locale;

Considerata la necessita' di assicurare i predetti servizi sull'intero territorio nazionale, nonche' la convenienza e l'opportunita' di procedere all'affidamento dei servizi di ritiro valori e pagamento tributi con modalita' elettroniche, secondo le regole dell'evidenza pubblica, mediante stipula di un'unica convenzione a livello nazionale;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, comunicato con nota del 5 gennaio 2005, prot. n. 0000538;

Determina:

**art. 1**

Convenzioni con le banche

**Testo: in vigore dal 10/01/2005**

Le convenzioni con le banche per l'affidamento dei servizi ritiro valori e pagamento tributi con modalita' elettroniche, da svolgersi presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, sono stipulate anche a livello nazionale.

Ove non diversamente previsto in sede di convenzione, i servizi sono inscindibili.

**art. 2**

Capitolato speciale

**Testo: in vigore dal 10/01/2005**

Con apposito capitolato speciale, che assume valore vincolante per i successivi atti di gara, l'Agenzia del territorio provvede agli adeguamenti tecnici delle condizioni generali, allegate al decreto del Ministero delle finanze del 16 dicembre 1998, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, necessari e conseguenti all'affidamento dei servizi su base nazionale.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



**LEGGE 30 dicembre 2004, n.311**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).**

(Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004- Suppl. Ordinario n.192)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1.**

(.....omissis.....)

**67.** In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

(.....omissis.....)

**300.** Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

(.....omissis.....)

**335.** La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza

dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

**336.** I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

**337.** Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

**338.** Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

**339.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.

**340.** Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la



Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

**341.** Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. – (*Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione*) – 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla  
prima».

**342.** Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:  
«Art. 41-ter. – (*Accertamento dei redditi di fabbricati*) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del  
valore  
dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

(.....omissis.....)

**367.** A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti  
dagli  
uffici  
dell'Agenzia  
del  
territorio.

**368.** Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno

acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agencia del territorio.

**369.** Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agencia del territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

**370.** Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agencia del territorio.

**371.** Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agencia del territorio, che disciplinano, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

**372.** Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**373.** L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agencia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.

**374.** Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell'Agencia del territorio:

a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;

c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;


d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.

**375.** Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.

(.....omissis.....)

**540.** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

(.....omissis.....)



Provvedimento del 03/12/2003

**Titolo del provvedimento:**

Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 09/12/2003)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 10/12/2003**

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia del territorio

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Vista la legge 17 agosto 1941, n. 1043, che, all'art. 4 comma 1, stabilisce: "le mappe catastali possono essere anche altimetriche";

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1949 con cui e' stata approvata l'"Istruzione per le operazioni trigonometriche";

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1951 con cui e' stata approvata l'"Istruzione sulla poligonazione";

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1953 con cui e' stata approvata l'"Istruzione per il rilevamento particellare";

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 "Perfezionamento e revisione del sistema catastale";

Visto il decreto direttoriale 19 gennaio 1988, n. 4A/322 con cui e' stata approvata l'"Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento";

Vista la circolare 26 febbraio 1988, n. 2, concernente "Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 ed in particolare l'art. 5 comma 3, che stabilisce la modifica o l'integrazione dei modelli delle formalita' e delle procedure attraverso provvedimento del direttore generale;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 che, all'art. 16, comma 2, prevede l'altimetria quale aspetto dell'informazione metrica delle mappe catastali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, art. 6, deliberato

## Provvedimento del 03/12/2003

dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, concernente "Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria" a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la necessita' di emanare il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio richiamato all'art. 1, comma 1, del predetto regolamento, preliminarmente all'attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 1, comma 7. del medesimo regolamento;

Ritenuta la necessita' di impartire norme integrative per l'esecuzione dei rilevamenti catastali indirizzati al recupero della precisione metrica delle mappe ed al trattamento automatizzato dei dati di aggiornamento;

Considerata la disponibilita' di strumentazione per il rilievo topografico ad avanzata tecnologia, che rende possibile la predisposizione ed il trattamento degli atti geometrici di aggiornamento anche con la nuova metodologia di rilevamento satellitare;

Ritenuta la necessita' di consentire ai tecnici professionisti, redattori degli atti di aggiornamento catastale, di predisporre direttamente la "proposta di aggiornamento" per consentire il rapido aggiornamento degli archivi catastali;

Considerato che occorre dare avvio all'adozione di nuove norme per l'aggiornamento automatico della cartografia catastale e disciplinare l'impiego della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento;

Vista la "Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", con annessa "Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento", predisposta dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita' immobiliare;

Dispone:

**art. 1**

Procedura Pregeo 8.

**Testo: in vigore dal 10/12/2003**

E' approvata la "Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", e l'annessa "Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento".

La procedura e l'annessa istruzione hanno efficacia a partire dalla data che verra' stabilita per ciascun ufficio provinciale dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita' immobiliare.

**art. 2**

Pubblicazione delle Procedure Pregeo 8.

**Testo: in vigore dal 10/12/2003**

La "Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS" e l'annessa "Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento" sono pubblicate sul sito dell'Agenzia del territorio [www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it). Sullo

stesso sito viene pubblicato il calendario di attivazione della Procedura presso gli uffici provinciali, nonché eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie.

**art. 3**

Attivazione.

**Testo: in vigore dal 10/12/2003**

La data di attivazione della procedura e dell'istruzione di cui all'art. 1 viene comunicata da ciascun ufficio provinciale, con anticipo di almeno quindici giorni, agli ordini e collegi, competenti territorialmente, delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.


**art. 4**

Atti di aggiornamento.

**Testo: in vigore dal 10/12/2003**

Nei cinque mesi successivi alla data di attivazione, vengono accettati anche gli atti di aggiornamento redatti secondo la previgente normativa. Decorso tale termine, gli atti di aggiornamento dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.



Provvedimento del 19/03/2003

**Titolo del provvedimento:**

Modalita' di presentazione della domanda per la definizione delle liti fiscali di competenza dell'Agenzia del territorio.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2003)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 21/03/2003**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia del territorio;

Visto l'art. 2, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente "Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300";

Visto l'art. 16, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,  
Dispone:

**art. 1**

Definizione liti fiscali.

**Testo: in vigore dal 21/03/2003**

1. Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente in cui e' parte l'Agenzia del territorio, e' presentata entro il 21 aprile 2003 una distinta domanda in carta libera secondo l'allegato modello che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la domanda puo' essere presentata mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio che ha emesso l'atto impugnato;

3. nel caso di coobbligati la domanda di definizione puo' essere presentata da uno solo di essi;

4. il modello e' disponibile presso qualunque Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio e sul sito internet [www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it);

5. per l'individuazione delle liti fiscali definibili si richiamano le indicazioni fornite con circolare n. 1 del 17 marzo 2003 di questa Agenzia;

6. le somme dovute per la definizione delle liti sono versate con le modalita' previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce; nei casi in cui e' possibile utilizzare il mod. F23 devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo, indicando nella tabella A, relativa al contenzioso, il codice "8";

7. alla domanda, salvo che il pagamento non sia stato effettuato presso la cassa dell'Ufficio nelle ipotesi previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 1998, deve essere allegata copia dell'attestato di versamento di quanto dovuto per la definizione della lite fiscale, ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo

della prima rata.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Allegato A**

Allegato.

**Testo: in vigore dal 21/03/2003**

----> vedere Domanda nel documento in formato pdf. <----

1. l'ufficio destinatario della domanda e' quello che ha emesso l'atto impugnato;

2. indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;

3. compilare se il soggetto che presenta la domanda e' diverso da quello che ha proposto l'atto di introduttivo del giudizio (rappresentante legale, curatore fallimentare, liquidatore etc.)

4. indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia, l'organo giurisdizionale che l'ha emanata;

5. specificare se trattasi di avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione di sanzioni, altro;

6. indicare il numero di protocollo e data;

7. indicare la data di notifica all'Ufficio dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

8. indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite e' pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.) se la lite e' pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo e' facoltativa;

9. indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla Commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo e' facoltativa;

10. il valore della lite e' dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennita' di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui l'atto si riferisca solo a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite e' dato dall'importo delle sanzioni stesse;

11. per le liti di valore fino a 2.000 euro: 150 euro; per le liti di importo superiore a 2.000 euro: 10%, 30% o 50%, a seconda dello stato della causa;

12. indicare la somma dei tributi, interessi e sanzioni pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Occorre allegare in copia gli attestati dei versamenti eseguiti. Se non e' stato versato alcun importo, indicare zero;

13. indicare l'importo versato per la definizione. Va allegata copia dell'attestato di versamento salvo che il pagamento non sia stato effettuato presso la cassa dell'Ufficio nelle ipotesi previste dal Decreto Interministeriale 16 dicembre 1998. Se non e' stato versato alcun importo, indicare zero;

14. da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto.



All'Agenzia del Territorio  
Ufficio Provinciale di (1) \_\_\_\_\_

**DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE**  
(articolo 16, comma 4. legge 27 dicembre 2002. n° 289)

Il/la sottoscritt\_/società (2)

\_\_\_\_\_

nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residenza/sede legale in \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

rappresentata da (3)

\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

con la presente chiede la definizione della lite fiscale pendente presso (4)

\_\_\_\_\_

tipo di atto impugnato (5) \_\_\_\_\_

estremi atto impugnato (6) \_\_\_\_\_

data di notifica all'ufficio del ricorso (7) \_\_\_\_\_

R.G.R./R.G.A. (8) \_\_\_\_\_ numero ricevuta (9) \_\_\_\_\_

valore della lite (10) € \_\_\_\_\_

Importo dovuto per la definizione (11) € \_\_\_\_\_

Importo versato in pendenza di giudizio (12) € \_\_\_\_\_

Importo versato (13) € \_\_\_\_\_


numero rate (14) \_\_\_\_

Data,

Firma

\_\_\_\_\_

*La presente domanda può essere consegnata direttamente all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato o spedita per posta con raccomandata.*



Provvedimento del 19/03/2003

**Titolo del provvedimento:**

Definizione dei nuovi prezzi di vendita della cartografia catastale.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29/03/2003)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 29/03/2003**

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia del territorio

Visto il regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che ha approvato il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1949, che ha approvato la vigente istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Vista la legge 26 febbraio 1994, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante "Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994";

Visto il D.D. 27 giugno 1996, n. C5/96/1639, che ha disposto l'applicazione dell'attuale tabella dei prezzi di vendita delle riproduzioni di mappe e dei file numerici delle mappe, in vigore dal 1 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, concernente il "Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, art. 6, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, concernente "Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria" a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Considerato che attualmente la cartografia catastale puo' essere fornita dagli uffici provinciali in forma digitale, per le mappe acquisite in formato raster o vettoriale;

Ritenuta la necessita' di definire i prezzi di vendita della cartografia catastale acquisita in formato raster;

Ritenuta la necessita' di adeguare i prezzi di vendita della cartografia catastale acquisita in formato vettoriale;

Dispone:

**art. 1**

Prezzi di vendita della cartografia catastale.

**Testo: in vigore dal 29/03/2003**

A decorrere dal 31 marzo 2003 dovranno applicarsi i prezzi di cui alle unite tabelle (allegato A) per la vendita della cartografia catastale.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

**Allegato A**

Tabella dei prezzi di vendita della cartografia catastale in vigore dal 31 marzo 2003.

**Testo: in vigore dal 29/03/2003**

Tabella prezzi di vendita dei file della cartografia catastale

Formato file	Tipologia	Categoria acquirente	Strato informativo	Prezzo euro
Binario + ASCII	Raster e vettoriale	Privati	File immagine raster della mappa (1) (2)	20,00
			File dello strato vettoriale della mappa (2) (3)	10,00
			File dello strato vettoriale degli aggiornamenti (4)	10,00
Binario + ASCII	Raster e vettoriale	Amministrazioni pubbliche	File immagine raster della mappa (1) (2)	10,00
			File dello strato vettoriale della mappa (2) (3)	5,00
			File dello strato vettoriale degli aggiornamenti (4)	5,00
ASCII	Vettoriale	Privati	File numerico della mappa (2)	40,00
			File numerico degli aggiornamenti (4)	10,00
ASCII	Vettoriale	Amministrazioni pubbliche	File numerico della mappa (2)	20,00
			File numerico degli aggiornamenti (4)	5,00

(1) L'immagine raster e' un file binario in formato TIF con compressione LZW.  
 (2) Il file della mappa puo' riguardare un foglio, un allegato od uno sviluppo.

Provvedimento del 19/03/2003

(3) Il file, in formato ASCII, contiene le coordinate dei testi delle particelle, gli elementi di georeferenziazione dell'immagine raster, le coordinate del poligono di confine della mappa, le coordinate degli eventuali poligoni delle particelle vettorializzate e le eventuali geometrie dei libretti Pregeo inquadrati nelle particelle vettorializzate.

Per ulteriori approfondimenti sul contenuto del file, si possono consultare le specifiche di formato del file CXF, disponibili sul sito WEB dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it).

(4) Il file, in formato ASCII, avente le caratteristiche di cui alla nota (3), contiene i soli aggiornamenti registrati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, e comunque non anteriori a due anni dalla data della richiesta.

(5) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lg.vo 30/03/2001, n. 165.

Nel caso di richieste di copia dei fogli di mappa su supporto cartaceo, restano vigenti le norme del decreto direttoriale del 27 giugno 1996 n. C5/96/1639, applicando i prezzi commutati da Lire in Euro, secondo quanto disposto con la circolare n. 12 del 21 dicembre 2001 prot. UDA/2890 (par. C - riscossioni punto 2) e riportati nella tabella seguente:

TABELLA PREZZI DI VENDITA DELLE RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE DELLE MAPPE

Qualita' delle riproduzioni	Categoria di acquirente	Prezzo per foglio formato grande euro	Prezzo per foglio formato piccolo euro
1 - Foglio di mappa o Quadro d'unione su carta eliografica leggera (T.S.110)	- Privati	25,82	20,66
	- Amministrazioni pubbliche (5)	15,49	10,33
2 - Foglio di mappa o Quadro d'unione su carta eliografica pesante (T.S.210)	- Privati	33,57	25,82
	- Amministrazioni pubbliche (5)	18,08	12,91

(5) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lg.vo 30/03/2001, n. 165.

Note I) Per le riproduzioni di fogli di mappa:

a) del vigente catasto ex austriaco, si applicano i prezzi relativi ai fogli di grande formato;

b) di piccolo formato e di quelli di cui al punto a), nei quali la superficie disegnata sia inferiore alla meta' del rettangolo tangenziale,

si applica la riduzione del 50% sul prezzo del foglio;

c) Plano-altimetriche:

1) Limitate alla solo altimetria, si applicano i prezzi corrispondenti al


## Provvedimento del 19/03/2003

formato;

- 2) complete,  
si applicano i prezzi corrispondenti al formato, maggiorati del 50%.

II) Per le riproduzioni di:

- a) Piante di centri urbani (esistenti solo per alcune città),  
si applicano i prezzi stabiliti per i fogli di grande formato;
- b) Corografie di Province,  
si applicano i prezzi stabiliti per i fogli di piccolo formato.



Provvedimento del 18/04/2003

**Titolo del provvedimento:**

Progressiva estensione, in regime di obbligatorietà, del modello unico informatico a tutti i distretti notarili relativamente agli atti di compravendita di immobili.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23/04/2003)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 23/04/2003**

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia del territorio  
e

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia delle entrate  
di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE  
della Giustizia civile  
del Ministero della giustizia

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonché le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri

## Provvedimento del 18/04/2003

immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62 e 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente;

Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia con cui e' stato attivato, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorietà dal 1 maggio 2002, per i notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti e in regime di facoltatività per i notai che operano sull'intero territorio nazionale, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti;

Visto il decreto direttoriale 1 agosto 2002 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia con cui e' stato esteso, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorietà dal 1 ottobre 2002 per i notai che operano nei distretti notarili di Bologna, Forlì, Ravenna, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Terni e dal 15 novembre 2002 per i notai che operano nei distretti notarili di Benevento, Caserta, Campobasso, Isernia, Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché in regime di facoltatività ad altre tipologie di atti per i notai che operano sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2002 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dalla Direzione generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia con cui e' stato prorogato a data da definirsi con successivo decreto direttoriale l'obbligo della procedura telematica per gli atti di compravendita di immobili per i notai che operano nel distretto notarile riunito di Campobasso, Isernia e Larino, a causa degli eventi sismici;

Considerato che occorre fissare la progressiva attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Considerato che dal 12 settembre 2002 il Consiglio nazionale del notariato e' diventato autorità di certificazione dei notai italiani ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che, come tale, risulta regolarmente iscritto nell'elenco dei certificatori dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.);

Ravvisata la necessità di estendere ai notai degli altri distretti notarili l'utilizzo del servizio telematico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, in regime di obbligatorietà;

Decretano:

**art. 1**

Procedura telematica per atti di compravendita.

**Testo: in vigore dal 23/04/2003**

1. A partire dalla data del 1 maggio 2003 i notai che operano nei

**Provvedimento del 18/04/2003**

distretti notarili di Genova e Chiavari; Imperia e Sanremo; La Spezia; Savona; Ferrara; Cagliari, Lanusei e Oristano; Sassari, Nuoro e Tempio Pausania; Belluno; Padova; Rovigo; Treviso; Venezia; Verona; Vicenza e Bassano del Grappa; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

2. A partire dalla data del 15 giugno 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Alessandria, Acqui Terme e Tortona; Asti; Biella; Cuneo, Alba, Mondovi' e Saluzzo; Ivrea; Novara, Vercelli e Casale Monferrato; Torino e Pinerolo; Verbania; Aosta; Ancona; Ascoli Piceno e Fermo; Macerata e Camerino; Pesaro e Urbino; Chieti, Lanciano e Vasto; L'Aquila, Sulmona e Avezzano; Teramo e Pescara; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

3. A partire dalla data del 1 ottobre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Matera; Potenza, Lagonegro e Melfi; Bari; Brindisi; Foggia e Lucera; Lecce; Taranto; Trani; Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia; Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari; Palmi; Reggio Calabria e Locri; Agrigento e Sciacca; Caltagirone; Caltanissetta e Gela; Catania; Enna e Nicosia; Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta; Palermo; Ragusa e Modica; Siracusa; Termini Imerese; Trapani e Marsala; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

4. A partire dalla data del 1 novembre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Como e Lecco; Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese; Pavia, Vigevano e Voghera; Ariano Irpino; Napoli, Torre Annunziata e Nola; Salerno, Nocera Inf., Vallo di Lucania e Sala Consilina; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

5. A partire dalla data del 1 dicembre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Gorizia; Pordenone; Trieste; Udine e Tolmezzo; Bolzano; Trento e Rovereto; Cassino; Frosinone; Latina; Roma, Velletri e Civitavecchia; Campobasso, Isernia e Larino; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.

6. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

**art. 2**

Firma digitale.

**Testo: in vigore dal 23/04/2003**

1. A partire dalla data del 1 maggio 2003, i notai possono utilizzare, applicata al modello unico informatico, la firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato in qualita' di autorita' di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per il calcolo del codice di autenticazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 13 dicembre 2000.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 06/06/2002 n. 159

### **Titolo del provvedimento:**

Regolamento recente determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/07/2002)

### **Preambolo**

Preambolo

### **Testo: in vigore dal 13/08/2002**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che, al comma 11, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi;

Visto l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevedeva, tra l'altro, due gradi di giudizio per i ricorsi presentati dai comuni con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti, nonché la formazione del silenzioaccoglimento in caso di mancata decisione sui ricorsi stessi;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, il quale stabiliva che i ricorsi tempestivamente presentati ma non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del medesimo decreto si intendono accolti;

Visto l'articolo 49, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha riaperto i termini per quei comuni che nel corso dell'anno 1993 non avevano presentato ricorso;

Visto l'articolo 22 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che ha abrogato il citato articolo 49, comma 13;

Visto il parere n. 1338/1999 del 28 settembre 1999 con il quale il Consiglio di Stato ha affermato che l'articolo 22 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non ha potuto esplicitare effetti in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice l'iter dei ricorsi presentati presso le commissioni censuarie provinciali era esaurito;

Visto l'articolo 34, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che stabilisce la revisione delle tariffe d'estimo e dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare, quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute e permanenti variazioni nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni, nonché la decorrenza delle modificazioni derivanti dalla revisione stessa;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1999, che ha disposto la revisione parziale degli estimi del comune di Pavia;

Viste le decisioni delle commissioni censuarie provinciali relative ai ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte I;

Viste le decisioni della commissione censuaria centrale relative ai ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte II;

Visto il silenzio-accoglimento instauratosi sui ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte III;

Vista la decisione della commissione censuaria regionale di Aosta,

giusta verbale in data 18 aprile 2001, su richiesta del comune di Valtournenche (AO) in data 23 novembre 2000;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 622/2002 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 11 marzo 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, prot. n. 3-8030 del 10 maggio 2002;

Adotta  
il seguente regolamento:

**art. 1**

Modificazioni delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria

**Testo: in vigore dal 13/08/2002**

1. Le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane, situate nei comuni indicati nell'allegato A, rideterminate per effetto delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, relative ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nonche' per effetto del silenzio-accoglimento instauratosi ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 2 e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite nelle misure indicate nei prospetti di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono parimenti stabilite, nelle misure indicate nei prospetti di cui all'allegato B, le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane del comune di Praiano (SA), rideterminate per effetto della rettifica operata nel quadro tariffario.

2. Sono altresì stabilite, conformemente alle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale e sulla base dei ricorsi nei casi di silenzio accoglimento, le nuove delimitazioni delle zone censuarie dei comuni di Valtournenche (AO), Demonte (CN), Montecatini Terme (PT), Lacco Ameno (NA), Mercato San Severino (SA), Scala (SA), Serre (SA), Vietri sul Mare (SA), Crucoli (CZ), Guardavalle (CZ), Isca sullo Jonio (CZ), Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ), Zambrone (CZ), Buonvicino (CS), Crosia (CS), Cropalati (CS), Falconara Albanese (CS), Mandatoriccio (CS), Montegiordano (CS), Rocca Imperiale (CS), Tortora (CS), Brolo (ME), Patti (ME), Taormina (ME) e Avola (SR).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Allegato A**

Regolamento di modifica delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane

**Testo: in vigore dal 13/08/2002**

Parte I

Elenco dei comuni con tariffe modificate dalle decisioni delle Commissioni censuarie provinciali

Comuni	Decisioni delle commissioni censuarie provinciali:
	del 15 aprile 1998
1 Pietracatella (Cb)	
2 San Martino in Pensilis (Cb)	
	del 17 aprile 1998

## Decreto del 06/06/2002 n. 159

3 Abetone (Pt)	
4 Montecatini Terme (Pt)	
5 San Marcello Pistoiese (Pt)	
	del 20 aprile 1998
6 Falconara Marittima (An)	
7 Montermarciano (An)	
8 Poggio San Marcello (An)	
	del 21 aprile 1998
9 Bonefro (Cb)	
10 Castell'Arquato (Pc)	
11 Colletorto (Cb)	
12 San Pietro in Cerro (Pc)	
	del 28 aprile 1998
13 Lupara (Cb)	
14 Spinete (Cb)	
	del 29 aprile 1998
15 Quiliano (Sv)	
	del 30 aprile 1998
16 Cornovecchio (Lo)	
17 Morrone del Sannio (Cb)	
	del 4 maggio 1998
18 Murazzano (Cn)	
19 Peveragno (Cn)	
20 Saluzzo (Cn)	
21 Spino d'Adda (Cr)	
	del 5 maggio 1998
22 Borgo Vercelli (Vc)	
23 Termoli (Cb)	
	del 7 maggio 1998
24 Campolieto (Cb)	
25 Civitacampomarano (Cb)	
26 Guardiaregia (Cb)	
27 Montefiorino (Mo)	

## Decreto del 06/06/2002 n. 159

28 Ururi (Cb)	
	dell'8 maggio 1998
29 Brunate (Co)	
30 Casargo (Lc)	
31 Castelfranco Veneto (Tv)	
32 Castiglione d'Intelvi (Co)	
33 Credaro (Bg)	
34 Lezzeno (Co)	
35 Mercato San Severino (Sa)	
36 Molinella (Bo)	
37 Monasterolo del Castello (Bg)	
38 Peia (Bg)	
39 Tavernola Bergamasca (Bg)	
	dell'11 maggio 1998
40 Acquapendente (Vt)	
41 Anguillara Sabazia (Rm)	
42 Borgo San Dalmazzo (Cn)	
43 Canepina (Vt)	
44 Capranica (Vt)	
45 Cerveteri (Rm)	
46 Cori (Lt)	
47 Demonte (Cn)	
48 Fabrica di Roma (Vt)	
49 Fondi (Lt)	
50 Gaeta (Lt)	
51 Guidonia Montecelio (Rm)	
52 Ischia di Castro (Vt)	
53 Ladispoli (Rm)	
54 Latera (Vt)	
55 Minturno (Lt)	
56 Montefiascone (Vt)	
57 Morlupo (Rm)	
58 Nettuno (Rm)	

59 Olmedo (Ss)	
60 Onano (Vt)	
61 Piansano (Vt)	
62 Pontinia (Lt)	
63 Priverno (Lt)	
64 Roccagorga (Lt)	
65 San Polo dei Cavalieri (Rm)	
66 Santi Cosma e Damiano (Lt)	
67 Sezze (Lt)	
68 Sonnino (Lt)	
69 Terracina (Lt)	
70 Valentano (Vt)	
71 Vallerano (Vt)	
72 Villa San Giovanni in Tuscia (Vt)	
	del 12 maggio 1998
73 Campobasso (Cb)	
74 Cercemaggiore (Cb)	
75 Macchia d'Isernia (Is)	
76 Macchia Valfortore (Cb)	
77 Monsano (An)	
78 Monte San Vito (An)	
79 Provvidenti (Cb)	
80 Rionero Sannitico (Is)	
81 San Giuseppe Vesuviano (Na)	
82 San Paolo di Jesi (An)	
83 Tavenna (Cb)	
84 Trivento (Cb)	
del 13 maggio 1998	
85 Gandellino (Bg)	
86 Gorle (Bg)	
87 Mornico al Serio (Bg)	
88 Rogno (Bg)	

del 14 maggio 1998

89 Bientina (Pi) |

90 Cantalupo nel Sannio (Is) |

91 Casacalenda (Cb) |

92 Cerro al Volturno (Is) |

93 Forli' del Sannio (Is) |

94 Lorenzana (Pi) |

95 Macchiagodena (Is) |

96 Miranda (Is) |

97 Monteverdi Marittimo (Pi) |

98 Pettoranello del Molise (Is) |

99 Ponsacco (Pi) |

100 Premeno (Vb) |

101 Roccamandolfi (Is) |

102 Roccasicura (Is) |

103 Rocchetta a Volturno (Is) |

104 Santa Maria del Molise (Is) |

105 Sant'Agapito (Is) |

106 Sant'Elena Sannita (Is) |

107 Scapoli (Is) |

del 15 maggio 1998

108 Colli a Volturno (Is) |

109 Conca Casale (Is) |

110 Corleto Perticara (Pz) |

111 Frosolone (Is) |

112 Latronico (Pz) |

113 Monteroduni (Is) |

114 Ravello (Sa) |

115 San Rufo (Sa) |

116 Scala (Sa) |

117 Serre (Sa) |

118 Valfabbrica (Pg) |

119 Vastogirardi (Is) |

Decreto del 06/06/2002 n. 159

120 Venafro (Is)	
	del 20 maggio 1998
121 Castelnuovo Bariano (Ro)	
	del 25 maggio 1998
122 Moconesi (Ge)	
123 Ne (Ge)	
	del 26 maggio 1998
124 Riesi (Cl)	
125 Sutera (Cl)	
	del 29 maggio 1998
126 Stellanello (Sv)	
	del 1 giugno 1998
127 Campofranco (Cl)	
128 Marianopoli (Cl)	
	del 4 giugno 1998
129 Mazzarino (Cl)	
130 Mussomeli (Cl)	
	dell'8 giugno 1998
131 Gela (Cl)	
132 Montedoro (Cl)	
	del 10 giugno 1998
133 Delia (Cl)	

Parte II

Elenco dei comuni con tariffe modificate dalle decisioni della Commissione censuaria centrale

Comuni	Decisioni della commissione censuaria centrale:
	del 24 febbraio 2000
134 Alessandria del Carretto (Cs)	5315
135 Altomonte (Cs)	5316
136 Bianchi (Cs)	
5317	
137 Bibbona (Li)	5306
138 Bocchigliero (Cs)	5318
139 Buonvicino (Cs)	5319

140 Campana (Cs)	5321
141 Cariati (Cs)	5322
142 Casole Bruzio (Cs)	5323
143 Celico (Cs)	5324
144 Civita (Cs)	5326
145 Cropalati (Cs)	5327
146 Crosia (Cs)	5328
147 Falconara Albanese (Cs)	5329
148 Francavilla Marittima (Cs)	5330
149 Fuscaldo (Cs)	5331
150 Grimaldi (Cs)	5332
151 Grisolia (Cs)	5333
152 Larino (Cb)	5314
153 Laino Castello (Cs)	5335
154 Longobardi (Cs)	5336
155 Longobucco (Cs)	5337
156 Luzzi (Cs)	5338
157 Malvito (Cs)	5339
158 Mandatoriccio (Cs)	5340
159 Marzi (Cs)	5341
160 Montegiordano (Cs)	5342
161 Morano Calabro (Cs)	5343
162 Mormanno (Cs)	5344
163 Oriolo (Cs)	5345
164 Orsomarso (Cs)	5346
165 Paludi (Cs)	5347
166 Panettieri (Cs)	5348
167 Papisidero (Cs)	5349
168 Parenti (Cs)	5350
169 Rocca Imperiale (Cs)	5351
170 Roggiano Gravina, (Cs)	5352
171 Rose (Cs)	5353
172 Rovito (Cs)	5354



173 Sant'Agata di Esaro (Cs)	5355
174 San Basile (Cs)	5356
175 Santa Domenica Talao (Cs)	5357
176 San Donato di Ninea (Cs)	5358
177 San Lorenzo del Vallo (Cs)	5359
178 San Lucido (Cs)	5360
179 San Sosti (Cs)	5363
180 Santo Stefano di Rogliano (Cs)	5364
181 Scala Coeli (Cs)	5365
182 Serra d'Aiello (Cs)	5366
183 Signa (Fi)	5305
184 Terranova da Sibari (Cs)	5367
185 Tortora (Cs)	5368
186 Villapiana (Cs)	5370
	del 13 aprile 2000
187 Basiliano (Ud)	5408
188 Bertuolo (Ud)	5409
189 Coseano (Ud)	5410
190 Erbezzo (Vr)	5406
191 Latisana (Ud)	5411
192 Melito Irpino (Av)	5394
193 Pasian di Prato (Ud)	5412
194 Santa Marinella (Rm)	5413
	del 25 maggio 2000
195 Lacco Ameno (Na)	5414
196 Pavia (Pv)	5416
	dell'11 ottobre 1993
197 Praiano (Sa)	4672

## Parte III

Elenco dei comuni con tariffe modificate  
in base al silenzio-accoglimento

## Comuni

- 198 Acquedolci (Me)
- 199 Alcara Li Fusi (Me)
- 200 Amato (Cz)
- 201 Augusta (Sr)

202 Avola (Sr)  
203 Borgia (Cz)  
204 Brolo (Me)  
205 Capizzi (Me)  
206 Carlentini (Sr)  
207 Caronia (Me)  
208 Castel di Lucio (Me)  
209 Castelmola (Me)  
210 Castelsilano (Kr)  
211 Castoreale (Me)  
212 Cerva (Cz)  
213 Cesaro' (Me)  
214 Cessaniti (VV)  
215 Civitella di Romagna (FC)  
216 Condro' (Me)  
217 Crucoli (Kr)  
218 Curinga (Cz)  
219 Cutro (Kr)  
220 Ficarra (Me)  
221 Filogaso (VV)  
222 Floridia (Sr)  
223 Francofonte (Sr)  
224 Gioiosa Marea (Me)  
225 Girifalco (Cz)  
226 Gizzeria (Cz)  
227 Gualtieri Sicamino' (Me)  
228 Guardavalle (Cz)  
229 Isca sullo Ionio (Cz)  
230 Lentini (Sr)  
231 Librizzi (Me)  
232 Marcellinara (Cz)  
233 Meri' (Me)  
234 Montefiore dell'Aso (Ap)  
235 Montelparo (Ap)  
236 Montiano (Fc)  
237 Noto (Sr)  
238 Pachino (Sr)  
239 Palazzolo Acreide (Sr)  
240 Patti (Me)  
241 Petrizzi (Cz)  
242 Piraino (Me)  
243 Portico e San Benedetto (FC)  
244 Predappio (FC)  
245 Priolo Gargallo (Sr)  
246 Raccuja (Me)  
247 Sant' Andrea Apostolo dello Ionio (Cz)  
248 San Pietro Apostolo (Cz)  
249 Sant'Agata di Militello (Me)  
250 San Marco d'Alunzio/Torrenova (Me)  
251 Santa Severina (Kr)  
252 Santo Stefano di Camastra (Me)  
253 San Teodoro (Me)  
254 Scandale (Kr)  
255 Serrastretta (Cz)  
256 Sersale (Cz)  
257 Sinagra (Me)  
258 Sogliano al Rubicone (FC)  
259 Solarino (Sr)  
260 Sortino (Sr)  
261 Soveria Mannelli (Cz)  
262 Soveria Simeri (Cz)  
263 Taormina (Me)  
264 Terme Vigliatore (Me)  
265 Tortorici (Me)  
266 Tripi (Me)  
267 Venetico (Me)

268 Zambrone (VV)

**Allegato B**

Nuovo catasto edilizio urbano (Quadro generale delle categorie per gli immobili a destinazione ordinaria, indice dei comuni e tariffe)

**Testo: in vigore dal 13/08/2002**

AGENZIA DEL TERRITORIO

DIREZIONE CENTRALE CARTOGRAFIA, CATASTO  
E PUBBLICITA' IMMOBILIARE

-----

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

-----

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE  
PER GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA  
GRUPPO A

A/1.- Abitazioni di tipo signorile.

A/2.- Abitazioni di tipo civile.

A/3.- Abitazioni di tipo economico.

A/4.- Abitazioni di tipo popolare.

A/5.- Abitazioni di tipo ultrapopolare.

A/6.- Abitazioni di tipo rurale.

A/7.- Abitazioni in villini.

A/8.- Abitazioni in ville.

A/9.- Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

A/10.- Uffici e studi privati.

A/11.- Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

GRUPPO B

B/1.- Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme.

B/2.- Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'art. 10 della legge.)

B/3.- Prigioni e riformatori.

B/4.- Uffici pubblici.

B/5.- Scuole, laboratori scientifici.

B/6.- Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9.

B/7.- Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.

B/8.- Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

GRUPPO C

C/1.- Negozi e botteghe.

C/2.- Magazzini e locali di deposito.

C/3.- Laboratori per arti e mestieri.

C/4.- Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge).

C/5.- Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge).

C/6.- Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge).

C/7.- Tettoie chiuse od aperte.

## AVVERTENZA

Le tariffe delle categorie del gruppo A sono riferite al vano utile, quelle del gruppo B al metro cubo e quelle del gruppo C al metro quadrato (articoli da 45 a 52 del regolamento).

## INDICE DEI COMUNI

Comune	Zona censuaria	Provincia	Pag.
ABETONE.....	Unica	PT	30
(LI) ACQUAPENDENTE.....	Unica	VT	36
ACQUEDOLCI.....	Unica	ME	72
ALCARA LI FUSI.....	Unica	ME	72
ALESSANDRIA DEL CARRETTO.....	Unica	CS	49
ALTOMONTE.....	Unica	CS	50
AMATO.....	Unica	CZ	59
ANGUILLARA SABAZIA.....	Unica	RM	32
AUGUSTA.....	Prima	SR	65
AUGUSTA.....	Seconda	SR	65
AVOLA.....	Prima	SR	66
AVOLA.....	Seconda	SR	66
BASILIANO.....	Unica	UD	25
BERTIOLO.....	Unica	UD	26
BIANCHI.....	Unica	CS	50
BIBBONA.....	Unica	LI	29
BIENTINA.....	Unica	PI	29
BOCCHIGLIERO.....	Unica	CS	50
BONEFRO.....	Unica	CB	40
BORGIA.....	Unica	CZ	59
BORGO SAN DALMAZZO.....	Unica	CN	19
BORGO VERCELLI.....	Unica	VC	20
BROLO.....	Prima	ME	72
BROLO.....	Seconda	ME	72
BRUNATE.....	Unica	CO	23
BUONVICINO.....	Prima	CS	50
BUONVICINO.....	Seconda	CS	50
CAMPANA.....	Unica	CS	50
CAMPOBASSO.....	Prima	CB	40
CAMPOBASSO.....	Seconda	CB	41
CAMPOBASSO.....	Terza	CB	41
CAMPOFRANCO.....	Unica	CL	70
CAMPOLIETO.....	Unica	CB	41
CANEPINA.....	Unica	VT	36
CANTALUPO NEL SANNIO.....	Unica	IS	37
CAPIZZI.....	Unica	ME	72
CAPRANICA.....	Unica	VT	36
CARIATI.....	Unica	CS	50
CARLENTINI.....	Prima	SR	66
CARLENTINI.....	Seconda	SR	67
CARONIA.....	Unica	ME	73
CASACALENDA.....	Unica	CB	42
CASARGO.....	Unica	LC	23
CASOLE BRUZIO.....	Unica	CS	50
CASTEL DI LUCIO.....	Unica	ME	73
CASTELFRANCO VENETO.....	Unica	TV	25
CASTELL'ARQUATO.....	Unica	PC	28
CASTELMOLA.....	Unica	ME	73
CASTELNOVO BARIANO.....	Unica	RO	24
CASTELSILANO.....	Unica	KR	63
CASTIGLIONE D'INTELVI.....	Unica	CO	23
CASTROREALE.....	Unica	ME	73
CELICO.....	Unica	CS	51
CERCEMAGGIORE.....	Unica	CB	42
CERRO AL VOLTURNO.....	Unica	IS	37
CERVA.....	Unica	CZ	59

CERVETERI....	Seconda	RM	32
CESARO'....	Unica	ME	73
CESSANITI....	Unica	VV	64
CIVITA....	Unica	CS	51
CIVITACAMPOMARANO....	Unica	CB	42
CIVITELLA DI ROMAGNA....	Unica	FC	27
COLLETORTO....	Unica	CB	42
COLLI A VOLTURNO....	Unica	IS	37
CONCA CASALE....	Unica	IS	38
CONDRO'....	Unica	ME	74
CORI....	Unica	LT	33
CORLETO PERTICARA....	Unica	PZ	49
CORNOVECCHIO....	Unica	LO	21
COSEANO....	Unica	UD	26
CREDARO....	Unica	BG	21
CROPALATI....	Prima	CS	51
CROPALATI....	Seconda	CS	51
CROSIA....	Prima	CS	51
CROSIA....	Seconda	CS	51
CROSIA....	Terza	CS	52
CRUCOLI....	Prima	KR	63
CRUCOLI....	Seconda	KR	64
CURINGA....	Unica	CZ	59
CUTRO....	Unica	KR	64
DELIA....	Unica	CL	70
DEMONTE....	Prima	CN	19
DEMONTE....	Seconda	CN	19
ERBEZZO....	Unica	VR	25
FABRICA DI ROMA....	Unica	VT	36
FALCONARA ALBANESE....	Prima	CS	52
FALCONARA ALBANESE....	Seconda	CS	52
FALCONARA ALBANESE....	Terza	CS	52
FALCONARA MARITTIMA....	Prima	AN	30
FALCONARA MARITTIMA....	Seconda	AN	30
FICARRA....	Unica	ME	74
FILOGASO....	Unica	VV	65
FLORIDIA....	Unica	SR	67
FONDI....	Unica	LT	34
FORLI' DEL SANNIO....	Unica	IS	38
FRANCAVILLA MARITTIMA....	Unica	CS	53
FRANCOFONTE....	Unica	SR	67
FROSOLONE....	Unica	IS	38
FUSCALDO....	Prima	CS	53
FUSCALDO....	Seconda	CS	53
GAETA....	Prima	LT	34
GAETA....	Seconda	LT	34
GANDELLINO....	Unica	BG	21
GELA....	Unica	CL	70
GIOIOSA MAREA....	Unica	ME	74
GIRIFALCO....	Unica	CZ	60
GIZZERIA....	Unica	CZ	60
GORLE....	Unica	BG	22
GRIMALDI....	Unica	CS	53
GRISOLIA....	Unica	CS	53
GUALTIERI SICAMINO'....	Unica	ME	74
GUARDAVALLE....	Prima	CZ	60
GUARDAVALLE....	Seconda	CZ	60
GUARDAVALLE....	Terza	CZ	60
GUARDIAREGIA....	Unica	CB	43
GUIDONIA MONTECELIO....	Prima	RM	32
GUIDONIA MONTECELIO....	Seconda	RM	32
ISCA SULLO IONIO....	Prima	CZ	61
ISCA SULLO IONIO....	Seconda	CZ	61
ISCA SULLO IONIO....	Terza	CZ	61
ISCHIA DI CASTRO....	Unica	VT	36
LACCO AMENO....	Prima	NA	45

LACCO AMENO....	Seconda	NA	46
LADISPOLI....	Unica	RM	33
LAINO CASTELLO....	Unica	CS	53
LARINO....	Unica	CB	43
LATERA....	Unica	VT	37
LATISANA....	Unica	UD	26
LATRONICO....	Unica	PZ	49
LENTINI....	Unica	SR	67
LEZZENO....	Unica	CO	23
LIBRIZZI....	Unica	ME	74
LONGOBARDI....	Unica	CS	53
LONGOBUCCO....	Prima	CS	54
LONGOBUCCO....	Seconda	CS	54
LORENZANA....	Unica	PI	29
LUPARA....	Unica	CB	43
LUZZI....	Unica	CS	54
MACCHIA D'ISERNIA....	Unica	IS	38
MACCHIA VALFORTORE....	Unica	CB	43
MACCHIAGODENA....	Unica	IS	38
MALVITO....	Unica	CS	54
MANDATORICCIO....	Prima	CS	54
MANDATORICCIO....	Seconda	CS	54
MANDATORICCIO....	Terza	CS	54
MARCELLINARA....	Unica	CZ	61
MARIANOPOLI....	Unica	CL	70
MARZI....	Unica	CS	55
MAZZARINO....	Unica	CL	70
MELITO IRPINO....	Unica	AV	46
MERCATO SAN SEVERINO....	Prima	SA	46
MERCATO SAN SEVERINO....	Seconda	SA	47
MERI'....	Unica	ME	75
MINTURNO....	Unica	LT	34
MIRANDA....	Unica	IS	38
MOCONESI....	Unica	GE	20
MOLINELLA....	Unica	BO	27
MONASTEROLO DEL CASTELLO....	Unica	BG	22
MONSANO....	Unica	AN	31
MONTE SAN VITO....	Unica	AN	31
MONTECATINI TERME....	Seconda	PT	30
MONTEODORO....	Unica	CL	71
MONTEFIASCONE....	Unica	VT	37
MONTEFIORE DELL'ASO....	Unica	AP	31
MONTEFIORINO....	Unica	MO	28
MONTEGIORDANO....	Prima	CS	55
MONTEGIORDANO....	Seconda	CS	55
MONTELPARO....	Seconda	AP	32
MONTEMARCIANO....	Unica	AN	31
MONTERODUNI....	Unica	IS	38
MONTEVERDI MARITTIMO....	Unica	PI	30
MONTIANO....	Unica	FC	27
MORANO CALABRO....	Unica	CS	55
MORLUPO....	Unica	RM	33
MORMANNO....	Unica	CS	55
MORNICO AL SERIO....	Unica	BG	22
MORRONE DEL SANNIO....	Unica	CB	43
MURAZZANO....	Unica	CN	19
MUSSOMELI....	Unica	CL	71
NE....	Unica	GE	20
NETTUNO....	Unica	RM	33
NOTO....	Unica	SR	68
OLMEDO....	Unica	SS	78
ONANO....	Unica	VT	37
ORIOLO....	Unica	CS	55
ORSOMARSO....	Unica	CS	56
PACHINO....	Prima	SR	68
PACHINO....	Seconda	SR	68

PALAZZOLO ACREIDE....	Unica	SR	68
PALUDI....	Unica	CS	56
PANETTIERI....	Unica	CS	56
PAPASIDERO....	Unica	CS	56
PARENTI....	Unica	CS	56
PASIAN DI PRATO....	Unica	UD	26
PATTI....	Prima	ME	75
PATTI....	Seconda	ME	75
PAVIA....	Prima	PV	24
PAVIA....	Seconda	PV	24
PEIA....	Unica	BG	22
PETRIZZI....	Unica	CZ	61
PETTORANELLO DEL MOLISE....	Unica	IS	39
PEVERAGNO....	Unica	CN	19
PIANSANO....	Unica	VT	37
PIETRACATELLA....	Unica	CB	44
PIRAINO....	Unica	ME	75
POGGIO SAN MARCELLO....	Unica	AN	31
PONSACCO....	Unica	PI	30
PONTINIA....	Unica	LT	35
PORTICO E SAN BENEDETTO....	Unica	FC	27
PRAIANO....	Unica	SA	47
PREDAPPPIO....	Unica	FC	28
PREMENO....	Unica	VB	20
PRIOLO GARGALLO....	Unica	SR	69
PRIVERNO....	Unica	LT	35
PROVIDENTI....	Unica	CB	44
QUILIANO....	Unica	SV	20
RACCUJA....	Unica	ME	76
RAVELLO....	Unica	SA	47
RIESI....	Unica	CL	71
RIONERO SANNITICO....	Unica	IS	39
ROCCA IMPERIALE....	Prima	CS	56
ROCCA IMPERIALE....	Seconda	CS	56
ROCCAGORGA....	Unica	LT	35
ROCCAMANDOLFI....	Unica	IS	39
ROCCASICURA....	Unica	IS	39
ROCCHETTA A VOLTURNO....	Unica	IS	39
ROGGIANO GRAVINA....	Unica	CS	56
ROGNO....	Unica	BG	22
ROSE....	Unica	CS	57
ROVITO....	Unica	CS	57
SALUZZO....	Unica	CN	20
SAN BASILE....	Unica	CS	57
SAN DONATO DI NINEA....	Unica	CS	57
SAN GIUSEPPE VESUVIANO....	Unica	NA	46
SAN LORENZO DEL VALLO....	Unica	CS	57
SAN LUCIDO....	Unica	CS	57
SAN MARCELLO PISTOIESE....	Unica	PT	30
SAN MARCO D'ALUNZIO/TORRENOVA....	Unica	ME	76
SAN MARTINO IN PENSILIS....	Unica	CB	44
SAN PAOLO DI JESI....	Unica	AN	31
SAN PIETRO APOSTOLO....	Unica	CZ	62
SAN PIETRO IN CERRO....	Unica	PC	28
SAN POLO DEI CAVALIERI....	Unica	RM	33
SAN RUFO....	Unica	SA	47
SAN SOSTI....	Unica	CS	57
SAN TEODORO....	Unica	ME	76
SANT'AGAPITO....	Unica	IS	39
SANT'AGATA DI ESARO....	Unica	CS	57
SANT'AGATA DI MILITELLO....	Unica	ME	76
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO....	Prima	CZ	62
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO....	Seconda	CZ	62
SANT'ELENA SANNITA....	Unica	IS	39
SANTA DOMENICA TALAO....	Unica	CS	57
SANTA MARIA DEL MOLISE....	Unica	IS	39

SANTA MARINELLA....	Unica	RM	33
SANTA SEVERINA....	Unica	KR	64
SANTI COSMA E DAMIANO....	Unica	LT	35
SANTO STEFANO DI CAMASTRA....	Unica	ME	76
SANTO STEFANO DI ROGLIANO....	Unica	CS	57
SCALA COELI....	Unica	CS	58
SCALA....	Prima	SA	48
SCALA....	Seconda	SA	48
SCALA....	Terza	SA	48
SCANDALE....	Unica	KR	64
SCAPOLI....	Unica	IS	39
SERRA D'AIELLO....	Unica	CS	58
SERRASTRETTA....	Unica	CZ	62
SERRE....	Prima	SA	49
SERRE....	Seconda	SA	49
SERSALE....	Unica	CZ	63
SEZZE....	Unica	LT	35
SIGNA....	Unica	FI	29
SINAGRA....	Unica	ME	77
SOGLIANO AL RUBICONE....	Unica	FC	28
SOLARINO....	Unica	SR	69
SONNINO....	Unica	LT	36
SORTINO....	Unica	SR	69
SOVERIA MANNELLI....	Unica	CZ	63
SOVERIA SIMERI....	Unica	CZ	63
SPINETE....	Unica	CB	44
SPINO D'ADDA....	Unica	CR	23
STELLANELLO....	Unica	SV	21
SUTERA....	Unica	CL	71
TAORMINA....	Prima	ME	77
TAORMINA....	Seconda	ME	77
TAVENNA....	Unica	CB	44
TAVERNOLA BERGAMASCA....	Unica	BG	23
TERME VIGLIATORE....	Unica	ME	78
TERMOLI....	Unica	CB	45
TERRACINA....	Unica	LT	36
TERRANOVA DA SIBARI....	Unica	CS	58
TORTORA....	Prima	CS	58
TORTORA....	Seconda	CS	58
TORTORA....	Terza	CS	58
TORTORICI....	Unica	ME	78
TRIFI....	Unica	ME	78
TRIVENTO....	Unica	CB	45
URURI....	Unica	CB	45
VALENTANO....	Unica	VT	37
VALFABBRICA....	Unica	PG	32
VALLERANO....	Unica	VT	37
VASTOGIRARDI....	Unica	IS	40
VENAFRO....	Prima	IS	40
VENAFRO....	Seconda	IS	40
VENETICO....	Unica	ME	78
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA....	Unica	VT	37
VILLAPIANA....	Unica	CS	59
ZAMBRONE....	Prima	VV	65
ZAMBRONE....	Seconda	VV	65

Provincia di  
CUNEO

Comune di BORGO SAN DALMAZZO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria		Classe		Tariffa euro		Tariffa lire	=====
--------------------	--	--------	--	--------------	--	--------------	-------



A/3	1	38,21781	74.000
	2	44,93175	87.000
	3	51,64569	100.000
A/5	1	13,94434	27.000
	2	16,52662	32.000
	3	19,62536	38.000
C/1	1	5,47444	10.600
	2	6,40407	12.400
	3	7,43698	14.400
	4	8,67648	16.800
	5	10,12256	19.600
	6	11,82686	22.900
	7	13,73775	26.600
	8	16,01016	31.000
	9	18,64409	36.100
	10	21,74284	42.100
	11	25,30639	49.000
	12	29,38640	56.900
	13	34,24109	66.300
C/2	1	1,13621	2.200
	2	1,34279	2.600
	3	1,60102	3.100
	4	1,91089	3.700
C/3	1	1,18785	2.300
	2	1,39443	2.700
	3	1,60102	3.100
	4	1,91089	3.700
	5	2,22076	4.300
C/6	1	2,32406	4.500
	2	2,68558	5.200
	3	3,15039	6.100
	4	3,66684	7.100
	5	4,28659	8.300
	6	5,00963	9.700
	7	5,83596	11.300

Comune di DEMONTE

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
A/2	1	43,38238	84.000
	2	50,61278	98.000
	3	59,39254	115.000
	4	69,72168	135.000
A/3	Unica	39,76718	77.000
A/4	1	20,65828	40.000
	2	24,27347	47.000
	3	28,40513	55.000
	4	33,56970	65.000
A/5	1	10,32914	20.000
	2	12,39497	24.000
	3	14,46079	28.000
A/6	1	4,13166	8.000
	2	5,16457	10.000
	3	6,19748	12.000
	4	7,23040	14.000
A/7	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
	3	85,21539	165.000
A/8	Unica	90,37996	175.000

B/1	1	0,30987	600
	2	0,36152	700
	3	0,42349	820
B/2	Unica	0,19625	380
B/5	Unica	0,15494	300
C/1	1	8,21166	15.900
	2	9,60610	18.600
	3	11,20711	21.700
	4	13,06636	25.300
	5	15,23548	29.500
	6	17,76612	34.400
	7	20,70992	40.100
C/2	1	0,92962	1.800
	2	1,08456	2.100
	3	1,29114	2.500
	4	1,54937	3.000
C/3	1	0,92962	1.800
	2	1,08456	2.100
	3	1,29114	2.500
	4	1,54937	3.000
C/6	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
	3	2,06583	4.000
	4	2,47899	4.800
	5	2,89216	5.600
	6	3,40862	6.600
C/7	1	0,22724	440
	2	0,26856	520
	3	0,31504	610
	4	0,37185	720

Comune di DEMONTE

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
A/2	1	34,60261	67.000
	2	40,28364	78.000
	3	47,51403	92.000
	4	56,81026	110.000
A/3	Unica	32,02033	62.000
A/4	1	16,52662	32.000
	2	19,62536	38.000
	3	22,72410	44.000
	4	26,85576	52.000
A/5	1	8,26331	16.000
	2	9,81268	19.000
	3	11,36205	22.000
A/6	1	3,09874	6.000
	2	4,13166	8.000
	3	5,16457	10.000
	4	5,68103	11.000
A/7	1	49,57986	96.000
	2	56,81026	110.000
	3	67,13940	130.000
A/8	Unica	72,30397	140.000
B/1	1	0,24790	480
	2	0,28922	560
	3	0,34086	660
B/2	Unica	0,15494	300
B/5	Unica	0,12395	240
C/1	1	9,86433	19.100

	2	11,51699	22.300
	3	13,42788	26.000
	4	15,70029	30.400
	5	18,28257	35.400
	6	21,32967	41.300
	7	24,84158	48.100
C/2	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700
	3	1,03291	2.000
	4	1,23950	2.400
C/3	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700
	3	1,03291	2.000
	4	1,23950	2.400
C/6	1	1,65266	3.200
	2	1,96254	3.800
	3	2,32406	4.500
	4	2,78887	5.400
	5	3,25368	6.300
	6	3,82178	7.400
C/7	1	0,18076	350
	2	0,20658	400
	3	0,25823	500
	4	0,30987	600

Comune di MURAZZANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	30,98741	60.000
	2	36,15198	70.000
	3	41,31655	80.000
A/7	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
C/1	1	7,02381	13.600
	2	8,46989	16.400
	3	10,12256	19.600
	4	12,03345	23.300
	5	14,25421	27.600
C/6	1	1,34279	2.600
	2	1,65266	3.200

Comune di PEVERAGNO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
C/1	1	7,95344	15.400
	2	9,24458	17.900
	3	10,74230	20.800
	4	12,49826	24.200
	5	14,56408	28.200
	6	16,93979	32.800
	7	19,72865	38.200
	8	22,98233	44.500
C/2	1	0,87798	1.700
	2	1,08456	2.100
	3	1,29114	2.500
	4	1,49773	2.900
C/3	1	0,92962	1.800
	2	1,13621	2.200

	3	1,34279	2.600
	4	1,60102	3.100
	5	1,85924	3.600
C/6	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
	3	3,56355	6.900
	4	4,13166	8.000
	5	4,80305	9.300

Comune di SALUZZO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	92,96224	180.000
	2	111,03823	215.000
	3	129,11422	250.000
A/2	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
	3	95,54453	185.000
	4	111,03823	215.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	43,38238	84.000
	3	51,64569	100.000
A/4	1	17,04308	33.000
	2	19,62536	38.000
	3	23,24056	45.000
	4	26,85576	52.000
	5	32,02033	62.000
A/5	1	11,36205	22.000
	2	13,94434	27.000
	3	16,01016	31.000
A/6	1	18,59245	36.000
	2	21,69119	42.000
	3	25,30639	49.000
	4	29,43804	57.000
A/7	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
	3	95,54453	185.000
	4	111,03823	215.000
	5	131,69651	255.000
A/8	1	87,79767	170.000
	2	100,70910	195.000
	3	118,78509	230.000

Provincia di  
VERBANIA

Comune di PREMENO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
A/3	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
A/4	1	28,92159	56.000
	2	34,08616	66.000
A/5	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
A/6	1	19,10891	37.000

	2	22,72410	44.000
A/10	Unica	206,58276	400.000
C/1	1	9,29622	18.000
	2	10,84559	21.000
	3	12,65319	24.500
	4	14,71902	28.500
	5	17,14637	33.200
	6	19,98688	38.700
C/2	1	1,23950	2.400
	2	1,49773	2.900
	3	1,75595	3.400
C/6	1	2,94380	5.700
	2	3,46026	6.700
	3	4,08001	7.900

Provincia di  
VERCELLI

Comune di BORGIO VERCELLI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	80,05082	155.000
	2	92,96224	180.000
A/3	1	54,22797	105.000
	2	61,97483	120.000
A/7	Unica	118,78509	230.000
A/10	Unica	281,46901	545.000

Provincia di  
GENOVA

Comune di MOCONESI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	Unica	59,39254	115.000
A/3	1	41,31655	80.000
	2	49,06341	95.000
A/4	1	20,65828	40.000
	2	24,78993	48.000
	3	30,98741	60.000
A/5	Unica	14,46079	28.000
C/1	1	5,16457	10.000
	2	9,29622	18.000
	3	10,84559	21.000
	4	12,91142	25.000
	5	15,49371	30.000
	6	18,07599	35.000
	7	21,69119	42.000
C/2	1	1,29114	2.500
	2	2,58228	5.000
C/3	Unica	2,58228	5.000
C/6	1	1,29114	2.500
	2	2,58228	5.000

Comune di NE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/3	1	30,98741	60.000
	2	38,73427	75.000
	3	49,06341	95.000
A/4	1	17,04308	33.000
	2	19,62536	38.000
	3	23,24056	45.000
	4	26,85576	52.000
A/5	1	15,49371	30.000
	2	18,07599	35.000
A/7	2	61,97483	120.000
C/1	1	4,64811	9.000
	2	5,68103	11.000
	3	6,71394	13.000
	4	7,74685	15.000
	5	9,29622	18.000
C/2	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700
C/3	Unica	1,03291	2.000
C/6	1	1,03291	2.000
	2	1,80760	3.500

Provincia di  
SAVONA

Comune di QUILIANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/3	1	72,30397	140.000
	2	85,21539	165.000
	3	100,70910	195.000
A/4	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
A/5	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
	3	47,51403	92.000
A/7	1	113,62052	220.000
	2	131,69651	255.000
A/8	Unica	180,75991	350.000
B/1	Unica	1,18785	2.300
B/4	Unica	1,18785	2.300
B/5	1	1,08456	2.100
	2	1,29114	2.500
B/7	Unica	1,03291	2.000
C/1	1	8,10837	15.700
	2	9,39952	18.200
	3	11,00053	21.300
	4	12,80813	24.800
	5	14,92560	28.900
	6	17,35295	33.600
	7	20,19346	39.100
	8	23,55043	45.600
C/2	1	2,42735	4.700
	2	2,84051	5.500
	3	3,35697	6.500
	4	3,92507	7.600
C/3	1	3,77014	7.300
	2	4,38988	8.500
C/4	Unica	3,71849	7.200
C/6	Unica	5,37115	10.400

## Comune di STELLANELLO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/3	Unica	74,88625	145.000
A/4	1	43,38238	84.000
	2	51,64569	100.000
A/5	1	23,24056	45.000
	2	27,37222	53.000
	3	32,02033	62.000
	4	37,18490	72.000
B/4	Unica	1,08456	2.100
B/5	Unica	0,92962	1.800
C/1	1	9,34787	18.100
	2	10,84559	21.000
	3	12,65319	24.500
	4	14,71902	28.500
	5	17,09472	33.100
	6	19,93524	38.600
C/2	1	1,85924	3.600
	2	2,16912	4.200
C/3	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
	3	2,11747	4.100
	4	2,47899	4.800
C/6	Unica	2,99545	5.800
C/7	Unica	0,82633	1.600

Provincia di  
LODI

## Comune di CORNOVECCHIO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	74,88625	145.000
A/3	1	25,30639	49.000
	2	29,95450	58.000
	3	35,11907	68.000
	4	41,31655	80.000
	5	48,54695	94.000
A/4	1	26,85576	52.000
	2	31,50387	61.000
	3	36,66844	71.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
A/7	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
	3	77,46853	150.000
C/1	1	9,29622	18.000
	2	10,84559	21.000
	3	12,65319	24.500
	4	14,71902	28.500
	5	17,14637	33.200
	6	19,98688	38.700
C/2	1	1,29114	2.500
	2	1,54937	3.000

Provincia di  
BERGAMO

Comune di CREDARO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	149,77250	290.000
A/2	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
	3	95,54453	185.000
A/3	1	46,99758	91.000
	2	56,81026	110.000
	3	67,13940	130.000
A/4	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
	3	37,70135	73.000
A/5	1	25,82284	50.000
	2	29,95450	58.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
A/7	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
	3	92,96224	180.000
A/8	1	134,27879	260.000
	2	157,51935	305.000
A/10	1	134,27879	260.000
	2	157,51935	305.000
	3	183,34220	355.000
B/1	Unica	0,46998	910
B/5	Unica	0,39767	770
C/1	1	13,89269	26.900
	2	16,21675	31.400
	3	18,85068	36.500
C/2	1	1,13621	2.200
	2	1,39443	2.700
	3	1,60102	3.100
C/3	1	1,80760	3.500
	2	2,11747	4.100
	3	2,47899	4.800
C/4	Unica	2,11747	4.100
C/6	1	1,03291	2.000
	2	1,23950	2.400
	3	1,44608	2.800
C/7	Unica	1,03291	2.000

Comune di GANDELLINO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	129,11422	250.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	72,30397	140.000
	3	85,21539	165.000
A/3	1	41,83301	81.000
	2	48,54695	94.000
	3	56,81026	110.000
A/4	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000



A/5	3	39,25072	76.000
	1	29,95450	58.000
	2	34,60261	67.000
A/6	1	22,20765	43.000
	2	25,82284	50.000
A/7	1	80,05082	155.000
	2	92,96224	180.000
	3	108,45595	210.000
A/8	1	142,02565	275.000
	2	165,26621	320.000
A/10	1	268,55759	520.000
	2	315,03871	610.000
B/1	1	0,39767	770
	2	0,46481	900
	3	0,56810	1.100
B/4	Unica	0,67139	1.300
B/5	1	0,39767	770
	2	0,46481	900
	3	0,56810	1.100
C/1	1	11,62028	22.500
	2	13,53117	26.200
	3	15,75194	30.500
	4	18,33422	35.500
C/2	1	1,03291	2.000
	2	1,18785	2.300
	3	1,44608	2.800
C/3	1	1,60102	3.100
	2	1,85924	3.600
	3	2,16912	4.200
C/6	1	1,85924	3.600
	2	2,16912	4.200
	3	2,53064	4.900
C/7	Unica	0,67139	1.300

Comune di GORLE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
C/1	1	25,20310	48.800
	2	29,33475	56.800
	3	34,13780	66.100

Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	191,08905	370.000
A/2	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000
	3	121,36737	235.000
A/3	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
	3	85,21539	165.000
A/4	1	35,63553	69.000
	2	41,83301	81.000
	3	49,06341	95.000
A/5	1	32,53678	63.000
	2	38,21781	74.000
A/6	Unica	39,76718	77.000
A/7	1	82,63310	160.000

	2	98,12681	190.000
	3	116,20280	225.000
A/10	1	173,01306	335.000
	2	201,41819	390.000
	3	234,98789	455.000
B/1	Unica	0,51646	1.000
B/5	Unica	0,41317	800
B/7	Unica	0,34603	670

Comune di MORNICO AL SERIO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	108,45595	210.000
A/2	1	64,55711	125.000
	2	74,88625	145.000
	3	87,79767	170.000
A/3	1	44,41529	86.000
	2	51,64569	100.000
	3	61,97483	120.000
A/4	1	28,40513	55.000
	2	33,05324	64.000
	3	38,73427	75.000
A/5	1	27,37222	53.000
	2	32,02033	62.000
A/6	Unica	28,92159	56.000
A/7	1	64,55711	125.000
	2	74,88625	145.000
	3	87,79767	170.000
A/8	Unica	116,20280	225.000
A/10	1	178,17763	345.000
	2	206,58276	400.000
	3	240,15246	465.000
B/1	Unica	0,72304	1.400
B/4	Unica	0,56810	1.100
B/5	Unica	0,45448	880
C/1	1	8,93470	17.300
	2	10,43243	20.200
	3	12,18838	23.600
C/2	1	1,03291	2.000
	2	1,23950	2.400
	3	1,44608	2.800
C/3	1	1,23950	2.400
	2	1,44608	2.800
	3	1,70431	3.300
C/6	1	1,39443	2.700
	2	1,70431	3.300
	3	2,01418	3.900
C/7	Unica	0,72304	1.400

Comune di PEIA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	173,01306	335.000
A/2	1	80,05082	155.000
	2	92,96224	180.000
	3	108,45595	210.000
A/3	1	56,81026	110.000
	2	64,55711	125.000

A/4	3	77,46853	150.000
	1	32,02033	62.000
	2	37,70135	73.000
	3	43,89884	85.000
A/5	Unica	34,60261	67.000
A/6	Unica	35,63553	69.000
A/7	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
	3	103,29138	200.000
A/8	Unica	178,17763	345.000
A/10	1	154,93707	300.000
	2	180,75991	350.000
	3	211,74733	410.000
B/1	Unica	0,51129	990
B/5	Unica	0,42866	830
C/1	1	17,86941	34.600
	2	20,81321	40.300
	3	24,27347	47.000
C/2	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
	3	2,06583	4.000
C/3	1	2,32406	4.500
	2	2,73722	5.300
	3	3,20203	6.200
C/6	1	1,34279	2.600
	2	1,60102	3.100
	3	1,85924	3.600
C/7	Unica	1,34279	2.600

Comune di ROGNO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	116,20280	225.000
A/2	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
	3	74,88625	145.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	43,38238	84.000
	3	51,64569	100.000
A/4	1	22,20765	43.000
	2	25,82284	50.000
	3	30,47096	59.000
A/5	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
A/6	Unica	24,78993	48.000
A/7	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
	3	72,30397	140.000
A/8	Unica	123,94966	240.000
A/10	1	105,87366	205.000
	2	123,94966	240.000
	3	144,60793	280.000
B/1	Unica	0,39767	770
B/4	Unica	0,39767	770
B/7	Unica	0,27889	540
B/8	Unica	0,27889	540
C/1	1	11,36205	22.000
	2	13,27294	25.700
	3	15,44206	29.900
C/2	1	0,92962	1.800
	2	1,13621	2.200
	3	1,34279	2.600

C/3	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
	3	2,06583	4.000
C/6	1	0,87798	1.700
	2	1,03291	2.000
	3	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,82633	1.600

Comune di TAVERNOLA BERGAMASCA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	134,27879	260.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
	3	85,21539	165.000
A/3	1	43,38238	84.000
	2	50,61278	98.000
	3	59,39254	115.000
A/4	1	24,78993	48.000
	2	29,43804	57.000
	3	34,08616	66.000
A/5	1	22,72410	44.000
	2	26,85576	52.000
A/6	Unica	27,88867	54.000
A/7	1	56,81026	110.000
	2	69,72168	135.000
	3	80,05082	155.000
A/8	Unica	139,44336	270.000
A/10	1	121,36737	235.000
	2	142,02565	275.000
	3	165,26621	320.000
B/1	Unica	0,46998	910
B/2	Unica	0,46998	910
B/5	Unica	0,39767	770
B/8	Unica	0,33053	640
C/1	1	15,13219	29.300
	2	17,61118	34.100
	3	20,50334	39.700
C/2	1	1,29114	2.500
	2	1,49773	2.900
	3	1,75595	3.400
C/3	1	1,96254	3.800
	2	2,32406	4.500
	3	2,68558	5.200
C/4	Unica	2,27241	4.400
C/6	1	1,13621	2.200
	2	1,34279	2.600
	3	1,60102	3.100
C/7	Unica	1,13621	2.200

Provincia di  
LECCO

Comune di CASARGO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	45,96466	89.000
	2	54,22797	105.000

	3	67,13940	130.000
	4	80,05082	155.000
A/3	1	35,11907	68.000
	2	41,31655	80.000
A/4	4	56,81026	110.000
	1	34,60261	67.000
	2	40,28364	78.000
A/6	Unica	32,02033	62.000
A/7	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000
	3	121,36737	235.000
A/8	1	134,27879	260.000
	2	157,51935	305.000
A/10	Unica	214,32961	415.000
B/5	Unica	0,82633	1.600
C/1	1	13,58282	26.300
	2	15,85523	30.700
	3	18,43751	35.700
C/2	Unica	1,85924	3.600
C/3	Unica	3,04710	5.900
C/6	1	2,63393	5.100
	2	3,04710	5.900

Provincia di  
COMO

Comune di BRUNATE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	118,78509	230.000
	2	139,44336	270.000
A/3	Unica	74,88625	145.000
A/4	Unica	54,22797	105.000
A/5	1	29,95450	58.000
	2	35,11907	68.000
A/6	Unica	31,50387	61.000
A/7	1	142,02565	275.000
	2	165,26621	320.000
A/8	1	209,16504	405.000
	2	245,31703	475.000
A/10	Unica	250,48160	485.000
B/1	Unica	0,67139	1.300
B/4	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	22,41423	43.400
	2	26,08107	50.500
	3	30,36767	58.800
C/2	1	2,73722	5.300
	2	3,20203	6.200
C/3	Unica	3,35697	6.500
C/4	Unica	3,66684	7.100
C/6	1	4,44153	8.600
	2	5,16457	10.000
	3	6,04255	11.700

Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	82,63310	160.000

A/3	2	98,12681	190.000
	1	56,81026	110.000
A/4	2	77,46853	150.000
	1	38,73427	75.000
A/7	2	49,06341	95.000
	1	103,29138	200.000
	2	123,94966	240.000
	3	144,60793	280.000

Comune di LEZZENO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	105,87366	205.000
	2	123,94966	240.000
A/3	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
A/4	1	35,11907	68.000
	2	41,31655	80.000
	3	48,03049	93.000
A/6	Unica	27,88867	54.000
A/7	1	123,94966	240.000
	2	144,60793	280.000
A/10	Unica	219,49418	425.000
C/1	1	19,52207	37.800
	2	22,72410	44.000
	3	26,44259	51.200

Provincia di  
CREMONA

Comune di SPINO D'ADDA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/7	1	59,39254	115.000
	2	67,13940	130.000
	3	80,05082	155.000
	4	95,54453	185.000
	5	113,62052	220.000
	6	134,27879	260.000

Provincia di  
PAVIA

Comune di PAVIA

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	201,41819	390.000
	2	234,98789	455.000
	3	278,88673	540.000
A/2	1	136,86108	265.000
	2	160,10164	310.000
	3	188,50677	365.000
	4	219,49418	425.000
A/3	1	69,72168	135.000

	2	82,63310	160.000
	3	98,12681	190.000
	4	116,20280	225.000
	5	139,44336	270.000
A/4	1	36,15198	70.000
	2	41,83301	81.000
	3	49,57986	96.000
	4	59,39254	115.000
	5	69,72168	135.000
A/5	1	32,53678	63.000
	2	38,73427	75.000
	3	45,96466	89.000
	4	54,22797	105.000
	5	64,55711	125.000
A/7	1	113,62052	220.000
	2	134,27879	260.000
	3	157,51935	305.000
	4	185,92448	360.000
	5	219,49418	425.000
A/8	1	278,88673	540.000
	2	320,20328	620.000
A/9	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
	3	95,54453	185.000
	4	111,03823	215.000
A/10	1	196,25362	380.000
	2	229,82332	445.000
	3	271,13987	525.000
	4	317,62099	615.000
	5	371,84897	720.000
	6	436,40608	845.000
	7	508,71005	985.000
B/1	1	0,92962	1.800
	2	1,08456	2.100
	3	1,29114	2.500
B/2	Unica	0,82633	1.600
B/3	Unica	0,56810	1.100
B/4	1	0,56810	1.100
	2	0,67139	1.300
	3	0,77469	1.500
B/5	1	0,72304	1.400
	2	0,82633	1.600
	3	0,98127	1.900
B/6	Unica	0,77469	1.500
B/7	1	0,38734	750
	2	0,46481	900
B/8	1	0,36152	700
	2	0,42349	820
	3	0,49580	960
	4	0,56810	1.100
C/1	1	11,62028	22.500
	2	13,47953	26.100
	3	15,64864	30.300
	4	18,12764	35.100
	5	21,01980	40.700
	6	24,42841	47.300
	7	28,30184	54.800
	8	32,84666	63.600
	9	38,11452	73.800
	10	44,20871	85.600
	11	51,28417	99.300
	12	59,44419	115.100
	13	69,72168	135.000
C/2	1	1,03291	2.000
	2	1,23950	2.400
	3	1,44608	2.800

	4	1,70431	3.300
	5	2,06583	4.000
C/3	1	4,90634	9.500
	2	5,68103	11.000
	3	6,61065	12.800
C/4	4	7,74685	15.000
	1	1,44608	2.800
	2	1,75595	3.400
	3	2,06583	4.000
	4	2,42735	4.700
C/6	5	2,89216	5.600
	1	4,64811	9.000
	2	5,47444	10.600
	3	6,45571	12.500
	4	7,59192	14.700
	5	8,93470	17.300
C/7	6	10,32914	20.000
	1	1,23950	2.400
	2	1,44608	2.800
	3	1,75595	3.400

Comune di PAVIA

Zona Censuaria Seconda

-----	-----	-----	-----
Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
-----	-----	-----	-----
A/1	Unica	201,41819	390.000
A/2	1	118,78509	230.000
	2	142,02565	275.000
	3	167,84849	325.000
A/3	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
	3	92,96224	180.000
	4	108,45595	210.000
A/4	1	30,98741	60.000
	2	37,18490	72.000
	3	43,89884	85.000
	4	50,61278	98.000
A/5	1	23,24056	45.000
	2	27,88867	54.000
	3	33,05324	64.000
	4	38,73427	75.000
	5	46,48112	90.000
A/6	1	21,69119	42.000
	2	25,82284	50.000
	3	30,47096	59.000
A/7	1	103,29138	200.000
	2	121,36737	235.000
	3	142,02565	275.000
	4	167,84849	325.000
A/8	Unica	242,73474	470.000
A/10	1	206,58276	400.000
	2	237,57017	460.000
B/1	Unica	0,67139	1.300
B/2	Unica	0,61975	1.200
B/4	Unica	0,51646	1.000
B/5	1	0,51646	1.000
	2	0,61975	1.200
	3	0,72304	1.400
B/7	Unica	0,36152	700
B/8	1	0,37185	720
	2	0,43899	850
C/1	1	10,07091	19.500
	2	11,67193	22.600



	3	13,53117	26.200
	4	15,75194	30.500
	5	18,23093	35.300
	6	21,17473	41.000
	7	24,53170	47.500
	8	28,66336	55.500
C/2	1	0,92962	1.800
	2	1,13621	2.200
	3	1,34279	2.600
C/3	1	3,61520	7.000
	2	4,18330	8.100
	3	4,90634	9.500
C/4	1	1,29114	2.500
	2	1,54937	3.000
	3	1,85924	3.600
C/6	1	4,13166	8.000
	2	4,85469	9.400
	3	5,73267	11.100
	4	6,71394	13.000
C/7	1	1,08456	2.100
	2	1,29114	2.500

Provincia di  
ROVIGO

Comune di CASTELNOVO BARIANO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	61,97483	120.000
	2	77,46853	150.000
A/3	1	41,31655	80.000
	2	51,64569	100.000
	3	61,97483	120.000
A/4	1	25,82284	50.000
	2	30,98741	60.000
	3	39,25072	76.000
A/7	Unica	92,96224	180.000
C/1	1	9,81268	19.000
	2	11,36205	22.000
	3	13,42788	26.000
	4	16,52662	32.000

Provincia di  
TREVISO

Comune di CASTELFRANCO VENETO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	1	142,02565	275.000
	2	180,75991	350.000
	3	222,07647	430.000
A/2	1	54,22797	105.000
	2	77,46853	150.000
	3	103,29138	200.000
	4	129,11422	250.000
A/3	1	49,06341	95.000
	2	64,55711	125.000
	3	82,63310	160.000

	4	98,12681	190.000
A/4	1	26,85576	52.000
	2	31,50387	61.000
	3	37,18490	72.000
	4	43,38238	84.000
	5	50,61278	98.000
	6	56,81026	110.000
A/5	1	22,20765	43.000
	2	28,40513	55.000
	3	35,11907	68.000
	4	41,83301	81.000
A/6	1	33,05324	64.000
	2	39,76718	77.000
	3	46,48112	90.000
	4	54,22797	105.000
A/7	1	69,72168	135.000
	2	98,12681	190.000
	3	129,11422	250.000
A/8	1	85,21539	165.000
	2	111,03823	215.000
	3	136,86108	265.000
A/9	1	139,44336	270.000
	2	162,68392	315.000
	3	191,08905	370.000
A/10	1	142,02565	275.000
	2	255,64617	495.000
	3	366,68440	710.000
B/1	1	0,61975	1.200
	2	1,34279	2.600
	3	2,06583	4.000
B/2	1	0,61975	1.200
	2	1,34279	2.600
	3	2,06583	4.000
B/3	Unica	1,54937	3.000
B/4	Unica	1,54937	3.000
B/5	1	1,29114	2.500
	2	1,54937	3.000
B/6	Unica	1,54937	3.000
B/7	Unica	1,29114	2.500
C/1	1	2,68558	5.200
	2	6,35242	12.300
	3	8,67648	16.800
	4	10,12256	19.600
	5	11,82686	22.900
	6	13,78940	26.700
	7	16,06181	31.100
	8	18,69574	36.200
	9	21,79448	42.200
	10	25,35803	49.100
	11	29,48969	57.100
	12	34,34438	66.500
	13	39,97376	77.400
	14	46,53277	90.100
	15	54,12468	104.800
C/2	1	0,77469	1.500
	2	1,60102	3.100
	3	2,42735	4.700
	4	3,25368	6.300
	5	4,08001	7.900
	6	4,85469	9.400
	7	5,68103	11.000
C/3	1	1,70431	3.300
	2	3,35697	6.500
	3	5,00963	9.700
	4	6,61065	12.800
C/4	1	2,99545	5.800

	2	3,87343	7.500
	3	4,75140	9.200
C/6	1	1,65266	3.200
	2	2,16912	4.200
	3	2,53064	4.900
	4	2,99545	5.800
	5	3,51191	6.800
	6	4,13166	8.000
	7	4,85469	9.400
	8	5,68103	11.000
C/7	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800

Provincia di  
VERONA

Comune di ERBEZZO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
A/2	1	46,48112	90.000
	2	54,22797	105.000
	3	64,55711	125.000
A/3	1	34,60261	67.000
	2	40,80010	79.000
	3	48,03049	93.000
A/4	1	29,43804	57.000
	2	34,60261	67.000
A/5	Unica	17,04308	33.000
A/7	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
	3	92,96224	180.000
A/8	1	92,96224	180.000
	2	111,03823	215.000
A/10	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000

Provincia di  
UDINE

Comune di BASILIANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	131,69651	255.000
	2	154,93707	300.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
	3	87,79767	170.000
A/3	1	45,96466	89.000
	2	54,22797	105.000
	3	64,55711	125.000
A/4	1	22,72410	44.000
	2	26,33930	51.000
	3	30,98741	60.000
	4	36,15198	70.000
A/5	1	20,14182	39.000
	2	23,75702	46.000

	3	27,37222	53.000
	4	32,53678	63.000
A/6	1	24,27347	47.000
	2	27,88867	54.000
	3	33,05324	64.000
	4	38,21781	74.000
A/7	1	72,30397	140.000
	2	87,79767	170.000
	3	103,29138	200.000
B/4	1	0,49063	950
	2	0,56810	1.100
	3	0,72304	1.400
B/5	1	0,49063	950
	2	0,56810	1.100
	3	0,72304	1.400
C/1	1	4,90634	9.500
	2	5,73267	11.100
	3	6,71394	13.000
	4	7,85014	15.200
	5	9,19293	17.800
	6	10,69066	20.700
	7	12,44661	24.100
	8	14,51244	28.100
	9	16,93979	32.800
	10	19,72865	38.200
C/2	1	1,65266	3.200
	2	1,96254	3.800
C/3	1	1,54937	3.000
	2	1,85924	3.600
	3	2,22076	4.300
	4	2,58228	5.000
C/4	Unica	1,60102	3.100
C/6	1	1,39443	2.700
	2	1,60102	3.100
	3	1,91089	3.700
	4	2,27241	4.400
C/7	1	0,51646	1.000
	2	0,61975	1.200

Comune di BERTIOLO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	142,02565	275.000
A/2	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
A/3	1	49,06341	95.000
	2	59,39254	115.000
A/4	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
A/5	1	21,17473	41.000
	2	24,78993	48.000
	3	29,43804	57.000
A/6	1	25,30639	49.000
	2	29,95450	58.000
	3	35,11907	68.000
A/7	1	80,05082	155.000
	2	95,54453	185.000
A/8	Unica	129,11422	250.000
B/1	Unica	0,72304	1.400
B/4	Unica	0,72304	1.400
B/5	Unica	0,72304	1.400
B/7	Unica	0,72304	1.400

C/1	1	10,84559	21.000
	2	12,65319	24.500
	3	14,77067	28.600
	4	17,14637	33.200
	5	20,03853	38.800
C/2	1	1,65266	3.200
	2	1,96254	3.800
C/3	1	2,27241	4.400
	2	2,63393	5.100
C/6	1	0,82633	1.600
	3	1,18785	2.300
	4	1,44608	2.800
	5	1,65266	3.200
	6	1,96254	3.800
	7	2,32406	4.500
	C/7	Unica	0,61975

Comune di COSEANO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	139,44336	270.000
A/2	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
A/3	1	35,63553	69.000
	2	42,34947	82.000
	3	49,06341	95.000
	4	59,39254	115.000
A/4	1	24,27347	47.000
	2	27,88867	54.000
	3	33,05324	64.000
A/5	1	17,55953	34.000
	2	21,17473	41.000
	3	24,78993	48.000
	4	29,43804	57.000
A/6	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,95450	58.000
	4	34,60261	67.000
A/7	Unica	92,96224	180.000
B/1	Unica	0,72304	1.400
B/4	Unica	0,72304	1.400
B/5	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	10,69066	20.700
	2	12,44661	24.100
	3	14,51244	28.100
	4	16,93979	32.800
	5	19,72865	38.200
C/2	1	1,65266	3.200
	2	1,96254	3.800
C/3	1	2,22076	4.300
	2	2,58228	5.000
C/6	1	0,82633	1.600
	3	1,18785	2.300
	4	1,39443	2.700
	5	1,60102	3.100
	6	1,91089	3.700
	7	2,27241	4.400
	C/7	1	0,61975

Comune di LATISANA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	147,19022	285.000
	2	170,43078	330.000
A/2	1	72,30397	140.000
	2	82,63310	160.000
	3	98,12681	190.000
A/3	1	49,06341	95.000
	2	59,39254	115.000
	3	72,30397	140.000
A/4	1	24,27347	47.000
	2	28,92159	56.000
	3	34,08616	66.000
	4	39,76718	77.000
A/5	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,95450	58.000
	4	35,11907	68.000
A/6	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
	3	42,34947	82.000
A/7	1	80,05082	155.000
	2	95,54453	185.000
	3	113,62052	220.000
A/8	1	113,62052	220.000
	2	131,69651	255.000
	3	154,93707	300.000
A/10	1	206,58276	400.000
	2	240,15246	465.000
	3	278,88673	540.000
B/1	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700
C/1	1	7,90179	15.300
	2	9,24458	17.900
	3	10,74230	20.800
	4	12,49826	24.200
	5	14,56408	28.200
	6	16,99143	32.900
	7	19,78030	38.300
	8	23,03398	44.600
	9	26,80411	51.900
C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
	3	1,39443	2.700
	4	1,60102	3.100
	5	1,91089	3.700
	6	2,27241	4.400
	7	2,63393	5.100
C/3	1	2,53064	4.900
	2	2,99545	5.800
	3	3,51191	6.800
C/5	Unica	2,22076	4.300
C/6	1	1,60102	3.100
	2	1,91089	3.700
	3	2,27241	4.400
	4	2,63393	5.100
	5	3,09874	6.000
C/7	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700

Comune di PASIAN DI PRATO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	67,13940	130.000
	2	77,46853	150.000
	3	92,96224	180.000
	4	111,03823	215.000
A/3	1	35,63553	69.000
	2	42,34947	82.000
	3	49,06341	95.000
	4	59,39254	115.000
	5	69,72168	135.000
A/4	1	18,59245	36.000
	2	22,20765	43.000
	3	25,82284	50.000
	4	30,47096	59.000
	5	35,63553	69.000
	6	42,34947	82.000
A/5	1	14,46079	28.000
	2	17,55953	34.000
	3	21,17473	41.000
	4	24,27347	47.000
	5	28,92159	56.000
A/6	1	33,56970	65.000
	2	39,25072	76.000
	3	45,96466	89.000
	4	54,22797	105.000
A/7	1	82,63310	160.000
	2	98,12681	190.000
	3	116,20280	225.000
	4	134,27879	260.000
A/10	Unica	426,07694	825.000
B/1	Unica	0,72304	1.400
B/4	Unica	1,18785	2.300
B/5	1	0,56810	1.100
	2	0,72304	1.400
	3	0,87798	1.700
	4	10,48408	20.300
C/1	1	12,24003	23.700
	2	14,20256	27.500
	3	16,57827	32.100
	4	19,31549	37.400
	5	22,51752	43.600
	6	26,18436	50.700
	7	30,47096	59.000
	8	2,22076	4.300
C/2	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
	3	2,68558	5.200
C/3	1	3,15039	6.100
	2	3,66684	7.100
	3	3,04710	5.900
C/4	Unica	3,04710	5.900
C/6	1	3,408616	6.600
	2	4,028364	7.800
	3	4,699758	9.100
C/7	1	1,084559	2.100
	2	1,291142	2.500
	3	1,497725	2.900

Provincia di  
BOLOGNA

Comune di MOLINELLA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	111,03823	215.000
	2	131,69651	255.000
A/3	1	61,97483	120.000
	2	74,88625	145.000
	3	87,79767	170.000
C/1	1	11,82686	22.900
	2	13,78940	26.700
	3	17,09472	33.100
	4	19,93524	38.600
	5	23,18891	44.900
	6	27,01070	52.300
	7	31,45223	60.900
	8	36,61679	70.900
C/2	1	3,97672	7.700
	2	4,64811	9.000
	3	5,37115	10.400
C/3	1	4,44153	8.600
	2	5,16457	10.000
C/6	1	3,30532	6.400
	2	3,87343	7.500
	3	4,54482	8.800
	4	5,31951	10.300
C/7	Unica	2,06583	4.000

Provincia di  
FORLI-CESENA

Comune di CIVITELLA DI ROMAGNA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
A/3	1	33,56970	65.000
	2	40,28364	78.000
	3	48,54695	94.000
A/4	1	33,05324	64.000
	2	38,73427	75.000
	3	45,44821	88.000
	4	54,22797	105.000
A/5	1	20,65828	40.000
	2	24,27347	47.000
	3	28,92159	56.000
	4	33,56970	65.000
A/6	1	19,62536	38.000
	2	22,72410	44.000
	3	26,85576	52.000
A/7	1	80,05082	155.000
	2	92,96224	180.000
	3	108,45595	210.000
A/8	1	108,45595	210.000
	2	126,53194	245.000
A/10	1	136,86108	265.000
	2	160,10164	310.000
B/1	Unica	0,61975	1.200
B/4	1	0,40284	780
	2	0,50096	970
	3	0,61975	1.200
B/5	1	0,50096	970
	2	0,61975	1.200



B/7	Unica	0,33570	650
C/1	1	8,41825	16.300
	2	9,81268	19.000
	3	11,46534	22.200
	4	13,32459	25.800
	5	15,49371	30.000
C/2	1	2,89216	5.600
	2	3,35697	6.500
C/3	1	1,85924	3.600
	2	2,22076	4.300
	3	2,58228	5.000
C/6	1	1,85924	3.600
	2	2,22076	4.300
	3	2,58228	5.000

Comune di MONTIANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/3	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
	3	98,12681	190.000
A/7	1	118,78509	230.000
	2	139,44336	270.000
C/2	1	3,09874	6.000
	2	3,66684	7.100
	3	4,28659	8.300
C/3	1	3,15039	6.100
	2	3,66684	7.100

Comune di PORTICO E SAN BENEDETTO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	87,79767	170.000
	2	105,87366	205.000
A/3	1	45,96466	89.000
	2	54,22797	105.000
	3	64,55711	125.000
A/4	1	42,34947	82.000
	2	49,06341	95.000
	3	59,39254	115.000
	4	69,72168	135.000
A/5	1	27,37222	53.000
	2	32,53678	63.000
	3	37,70135	73.000
	4	43,89884	85.000
A/7	1	121,36737	235.000
	2	144,60793	280.000
A/8	1	121,36737	235.000
	2	142,02565	275.000
	3	167,84849	325.000
A/10	1	178,17763	345.000
	2	211,74733	410.000
B/1	Unica	0,82633	1.600
B/4	1	0,67139	1.300
	2	0,82633	1.600
B/5	Unica	0,82633	1.600
B/7	Unica	0,49063	950
C/1	1	15,28712	29.600

	2	17,81776	34.500
	3	20,76157	40.200
	4	24,11854	46.700
C/2	1	3,82178	7.400
	2	4,44153	8.600
	3	5,21621	10.100
C/3	1	3,40862	6.600
	2	4,02836	7.800
C/6	1	3,40862	6.600
	2	4,02836	7.800

Comune di PREDAPPIO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	98,12681	190.000
	2	116,20280	225.000
	3	136,86108	265.000
A/3	1	67,13940	130.000
	2	77,46853	150.000
	3	92,96224	180.000
A/10	1	317,62099	615.000
	2	369,26668	715.000
B/2	Unica	1,03291	2.000
C/1	1	9,60610	18.600
	2	11,25876	21.800
	3	13,11801	25.400
	4	15,23548	29.500
	5	17,76612	34.400
	6	20,65828	40.000
	7	24,06689	46.600
	8	27,99196	54.200
C/2	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
	3	2,73722	5.300
	4	3,25368	6.300

Comune di SOGLIANO AL RUBICONE

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	72,30397	140.000
	2	85,21539	165.000
A/3	1	40,28364	78.000
	2	47,51403	92.000
	3	56,81026	110.000
A/4	1	38,73427	75.000
	2	46,99758	91.000
	3	56,81026	110.000
A/5	1	25,82284	50.000
	2	30,47096	59.000
	3	36,15198	70.000
A/6	1	24,27347	47.000
	2	28,40513	55.000
A/7	1	100,70910	195.000
	2	118,78509	230.000
A/8	1	118,78509	230.000
	2	136,86108	265.000
A/9	Unica	87,79767	170.000
A/10	1	147,19022	285.000

	2	173,01306	335.000
B/1	1	0,51646	1.000
	2	0,72304	1.400
B/2	Unica	0,72304	1.400
B/3	Unica	0,72304	1.400
B/4	Unica	0,61975	1.200
B/5	1	0,51646	1.000
	2	0,72304	1.400
B/7	Unica	0,51646	1.000
C/1	1	12,91142	25.000
	2	15,08054	29.200
	3	17,55953	34.000
	4	20,45169	39.600
	5	23,75702	46.000
C/2	1	2,06583	4.000
	2	2,22076	4.300
	3	2,84051	5.500
C/3	1	2,06583	4.000
	2	2,37570	4.600
C/4	1	1,85924	3.600
	2	2,22076	4.300
C/6	1	2,22076	4.300
	2	2,58228	5.000

Provincia di  
MODENA

Comune di MONTEFIORINO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
A/3	1	37,70135	73.000
	2	46,48112	90.000
A/4	1	23,24056	45.000
	2	29,95450	58.000
A/7	1	61,97483	120.000
	2	77,46853	150.000
A/8	Unica	90,37996	175.000
A/10	Unica	139,44336	270.000
C/4	Unica	2,16912	4.200

Provincia di  
PIACENZA

Comune di CASTELL'ARQUATO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
	3	72,30397	140.000
	4	90,37996	175.000
	5	113,62052	220.000
A/3	1	31,50387	61.000
	2	37,18490	72.000
	3	43,38238	84.000
	4	50,61278	98.000
	5	59,39254	115.000

A/4	6	69,72168	135.000
	1	28,92159	56.000
	2	34,08616	66.000
	3	39,76718	77.000
	4	46,48112	90.000
A/6	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
A/7	1	90,37996	175.000
	2	105,87366	205.000
	3	123,94966	240.000
A/8	1	103,29138	200.000
	2	121,36737	235.000
	3	142,02565	275.000
A/9	Unica	77,46853	150.000
A/10	Unica	175,59535	340.000
B/1	1	0,82633	1.600
	2	0,98127	1.900
	3	1,18785	2.300
B/2	Unica	1,18785	2.300
B/3	Unica	1,18785	2.300
B/4	Unica	1,54937	3.000
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	1,29114	2.500
C/1	1	7,95344	15.400
	2	9,29622	18.000
	3	10,84559	21.000
	4	12,65319	24.500
	5	14,71902	28.500
	6	17,14637	33.200
	7	19,98688	38.700
	8	23,24056	45.000
C/2	1	1,85924	3.600
	2	2,22076	4.300
	3	2,53064	4.900
	4	2,94380	5.700
	5	3,35697	6.500
C/3	1	2,53064	4.900
	2	2,99545	5.800
	3	3,51191	6.800
C/5	Unica	2,89216	5.600
C/6	1	1,75595	3.400
	2	2,06583	4.000
	3	2,42735	4.700
	4	2,84051	5.500
	5	3,35697	6.500
	6	3,97672	7.700
	7	4,69976	9.100
	8	5,52609	10.700
C/7	Unica	1,80760	3.500

Comune di SAN PIETRO IN CERRO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	45,44821	88.000
	2	54,22797	105.000
	3	64,55711	125.000
	4	80,05082	155.000
A/3	1	29,95450	58.000
	2	34,60261	67.000
	3	40,28364	78.000
	4	49,06341	95.000
A/4	1	21,69119	42.000

	2	25,30639	49.000
	3	29,95450	58.000
	4	35,63553	69.000
A/6	1	18,59245	36.000
	2	22,20765	43.000
A/7	3	25,82284	50.000
	1	54,22797	105.000
	2	67,13940	130.000
	3	77,46853	150.000
A/8	4	92,96224	180.000
	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
	3	103,29138	200.000
A/9	Unica	61,97483	120.000
A/10	Unica	165,26621	320.000
B/4	Unica	1,23950	2.400
B/5	Unica	1,23950	2.400
C/1	1	7,02381	13.600
	2	8,26331	16.000
	3	9,55445	18.500
	4	11,10382	21.500
	5	12,91142	25.000
	6	15,13219	29.300
	7	18,07599	35.000
C/2	Unica	2,06583	4.000
C/3	1	1,85924	3.600
	2	2,16912	4.200
	3	2,53064	4.900
	4	2,99545	5.800
C/4	Unica	2,06583	4.000
C/6	1	1,65266	3.200
	2	1,96254	3.800
	3	2,32406	4.500
	4	2,73722	5.300
	5	3,20203	6.200

Provincia di  
FIRENZE

Comune di SIGNA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
C/1	1	16,37168	31.700
	2	19,26384	37.300
	3	22,67246	43.900
	4	26,64918	51.600
	5	31,34893	60.700
	6	36,87502	71.400
	7	43,38238	84.000
	8	51,02594	98.800
	9	60,06394	116.300
	10	70,65130	136.800
C/2	1	1,03291	2.000
	2	1,18785	2.300
	3	1,39443	2.700
	4	1,65266	3.200
	5	1,96254	3.800
	6	2,27241	4.400
	7	2,68558	5.200
	8	3,15039	6.100
	9	3,71849	7.200
	10	4,38988	8.500

C/3	1	4,44153	8.600
	2	5,21621	10.100
	3	6,14584	11.900
	4	7,23040	14.000
	5	8,52154	16.500
	6	10,01926	19.400
	7	11,77522	22.800
C/6	1	1,91089	3.700
	2	2,27241	4.400
	3	2,63393	5.100
	4	3,09874	6.000
	5	3,66684	7.100
	6	4,33824	8.400
	7	5,06128	9.800
	8	5,99090	11.600
	9	7,02381	13.600

Provincia di  
LIVORNO

Comune di BIBBONA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
C/1	1	11,87851	23.000
	2	13,94434	27.000
	3	16,32004	31.600
	4	19,16055	37.100
	5	22,51752	43.600
	6	26,39095	51.100
	7	30,98741	60.000
C/2	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
	3	2,84051	5.500
	4	3,35697	6.500
C/3	Unica	4,64811	9.000
C/6	1	2,11747	4.100
	2	2,47899	4.800
	3	2,84051	5.500
	4	3,30532	6.400
	5	3,82178	7.400
	6	4,38988	8.500

Provincia di  
PISA

Comune di BIENTINA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	105,87366	205.000
	2	134,27879	260.000
A/3	Unica	77,46853	150.000
A/4	1	64,55711	125.000
A/5	1	44,93175	87.000
A/7	1	136,86108	265.000
A/8	Unica	211,74733	410.000
A/10	1	245,31703	475.000
	2	387,34267	750.000
C/1	1	19,41878	37.600

	2	22,62081	43.800
	3	26,44259	51.200
	4	30,83248	59.700
	5	35,94540	69.600
C/2	1	1,60102	3.100
	2	2,16912	4.200
	3	2,89216	5.600
	4	3,87343	7.500
C/3	1	2,84051	5.500
	2	3,66684	7.100
	3	4,80305	9.300
C/6	1	3,30532	6.400
	2	3,87343	7.500
	3	4,49318	8.700

Comune di LORENZANA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	82,63310	160.000
	2	98,12681	190.000
A/3	Unica	56,81026	110.000
A/4	1	54,22797	105.000
	2	67,13940	130.000
A/5	1	35,63553	69.000
	2	41,83301	81.000
	3	59,39254	115.000
A/7	1	95,54453	185.000
	2	113,62052	220.000
C/1	1	14,82231	28.700
	2	17,30131	33.500
	3	20,09017	38.900
C/2	1	3,20203	6.200
	2	3,77014	7.300
C/3	Unica	4,18330	8.100
C/6	1	2,37570	4.600
	2	3,35697	6.500

Comune di MONTEVERDI MARITTIMO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	147,19022	285.000
A/2	2	103,29138	200.000
A/3	Unica	69,72168	135.000
A/4	1	34,08616	66.000
	2	43,89884	85.000
	3	56,81026	110.000
A/5	1	45,44821	88.000
	2	51,64569	100.000
A/7	Unica	116,20280	225.000
A/8	Unica	165,26621	320.000
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,03291	2.000
B/7	Unica	0,67139	1.300
C/1	1	14,09927	27.300
	2	16,32004	31.600
	3	18,85068	36.500
	4	21,79448	42.200
C/2	1	1,85924	3.600

	2	2,16912	4.200
	3	2,47899	4.800
C/3	1	1,96254	3.800
	2	2,37570	4.600
	3	2,84051	5.500
	4	3,40862	6.600
C/6	1	2,42735	4.700
	2	2,78887	5.400
	3	3,20203	6.200

Comune di PONSACCO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	105,87366	205.000
	2	134,27879	260.000
A/3	Unica	77,46853	150.000
A/4	1	56,81026	110.000
	2	64,55711	125.000
A/5	1	44,93175	87.000
A/7	1	136,86108	265.000
A/8	Unica	211,74733	410.000
A/10	1	245,31703	475.000
	2	387,34267	750.000
C/1	1	17,19801	33.300
	2	20,09017	38.900
	3	23,44714	45.400
	4	27,32057	52.900
	5	31,86539	61.700
	6	37,23654	72.100
	7	43,38238	84.000
C/2	1	1,96254	3.800
	2	2,58228	5.000
	3	3,51191	6.800
	4	4,69976	9.100
C/3	Unica	5,78432	11.200
C/6	1	4,64811	9.000
	2	5,42280	10.500

Provincia di  
PISTOIA

Comune di ABETONE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
C/1	1	25,35803	49.100
	2	29,48969	57.100
	3	34,29274	66.400
	4	39,92212	77.300
	5	46,42948	89.900
	6	53,96975	104.500
	7	62,80116	121.600
	8	73,02701	141.400
	9	84,90551	164.400

Comune di MONTECATINI TERME

Zona Censuaria Seconda



Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
C/1	1	9,50281	18.400
	2	11,05218	21.400
	3	12,85978	24.900
	4	14,77067	28.600
	5	17,61118	34.100
	6	20,29676	39.300
	7	23,75702	46.000
	8	28,09526	54.400
	9	31,86539	61.700
	10	37,08161	71.800
	11	43,27909	83.800
	12	50,40619	97.600
	13	58,46292	113.200

Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/10	1	384,76039	745.000
	2	446,73522	865.000
C/1	1	10,07091	19.500
	2	11,72357	22.700
	3	13,63446	26.400
	4	15,90687	30.800
	5	18,54080	35.900
	6	21,53625	41.700
	7	25,04816	48.500
	8	29,17981	56.500
	9	33,98286	65.800
	10	39,50895	76.500
	11	45,96466	89.000
	12	53,45329	103.500
	13	62,18141	120.400
C/2	1	2,73722	5.300
	2	3,20203	6.200
	3	3,77014	7.300
	4	4,44153	8.600
	5	5,16457	10.000
	6	6,04255	11.700
C/3	1	2,47899	4.800
	2	2,89216	5.600
	3	3,35697	6.500
	4	3,97672	7.700
	5	4,64811	9.000
	6	5,42280	10.500
	7	6,35242	12.300
C/4	1	0,92962	1.800
	2	1,08456	2.100
	3	1,29114	2.500
	4	1,54937	3.000
	6	2,11747	4.100
	7	2,47899	4.800
	7	2,47899	4.800
C/6	1	2,47899	4.800
	2	2,94380	5.700
	3	3,46026	6.700
	4	4,02836	7.800
	5	4,75140	9.200
	6	5,52609	10.700

Provincia di

## ANCONA

Comune di FALCONARA MARITTIMA

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	77,46853	150.000
	2	90,37996	175.000
	3	105,87366	205.000
	4	126,53194	245.000
A/7	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
	3	100,70910	195.000
	4	118,78509	230.000
	5	142,02565	275.000
A/8	1	144,60793	280.000
	2	170,43078	330.000
C/1	1	25,40968	49.200
	2	29,85121	57.800
	3	35,11907	68.000
C/2	1	3,51191	6.800
	2	4,13166	8.000
C/6	1	1,91089	3.700
	2	2,22076	4.300
	3	2,63393	5.100
	4	3,09874	6.000
	5	3,66684	7.100

Comune di FALCONARA MARITTIMA

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	77,46853	150.000
	2	90,37996	175.000
	3	105,87366	205.000
	4	126,53194	245.000
A/7	1	54,22797	105.000
	2	61,97483	120.000
	3	74,88625	145.000
	4	87,79767	170.000
	5	100,70910	195.000
	6	118,78509	230.000
	7	142,02565	275.000
A/8	1	144,60793	280.000
	2	170,43078	330.000
A/10	1	242,73474	470.000
	2	286,63358	555.000
C/1	1	21,84613	42.300
	2	25,66791	49.700
	3	30,21273	58.500
	4	35,58388	68.900
	5	41,83301	81.000
C/2	1	3,56355	6.900
	2	4,18330	8.100
	3	4,90634	9.500
C/6	1	2,27241	4.400
	2	2,68558	5.200
	3	3,15039	6.100
	4	3,66684	7.100
	5	4,33824	8.400

## Comune di MONSANO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/8	1	92,96224	180.000
	2	111,03823	215.000
B/1	Unica	0,36152	700
B/4	1	0,30471	590
	2	0,36152	700
B/7	Unica	0,30987	600

## Comune di MONTE SAN VITO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/1	1	0,35119	680
	3	0,48547	940
B/4	Unica	0,40800	790
B/7	Unica	0,30987	600

## Comune di MONTEMARCIANO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	50,61278	98.000
	2	59,39254	115.000
	3	69,72168	135.000
	4	82,63310	160.000
	5	95,54453	185.000
	6	113,62052	220.000
A/3	1	50,61278	98.000
	2	59,39254	115.000
	3	69,72168	135.000
A/4	1	17,55953	34.000
	2	20,65828	40.000
	3	24,27347	47.000
	4	28,40513	55.000
	5	33,56970	65.000
	6	39,25072	76.000
A/5	1	13,94434	27.000
	2	16,01016	31.000
	3	19,10891	37.000
	4	22,20765	43.000
	5	26,33930	51.000
	6	30,98741	60.000
A/7	Unica	129,11422	250.000
A/8	Unica	157,51935	305.000
C/1	1	15,39042	29.800
	2	18,12764	35.100
	3	21,27802	41.200
	4	25,04816	48.500
	5	29,48969	57.100
	6	34,70590	67.200
C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
	3	1,39443	2.700

	4	1,60102	3.100
	5	1,91089	3.700
	6	2,22076	4.300
	7	2,63393	5.100
	8	3,09874	6.000
	9	3,66684	7.100
C/6	1	1,91089	3.700
	2	2,22076	4.300
	3	2,63393	5.100
	4	3,09874	6.000
	5	3,61520	7.000

Comune di POGGIO SAN MARCELLO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	47,51403	92.000
	2	56,81026	110.000
	3	64,55711	125.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/4	1	25,30639	49.000
	2	29,95450	58.000
A/5	1	20,14182	39.000
	2	23,75702	46.000
	3	27,88867	54.000
A/7	Unica	85,21539	165.000
B/1	Unica	0,28922	560
B/4	Unica	0,28922	560
B/5	Unica	0,47514	920
B/7	Unica	0,24273	470
C/1	1	8,67648	16.800
	2	10,22585	19.800

Comune di SAN PAOLO DI JESI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
	3	77,46853	150.000
A/3	Unica	59,39254	115.000
A/4	1	21,69119	42.000
	3	29,95450	58.000
	4	35,11907	68.000
A/5	1	23,75702	46.000
	3	32,53678	63.000
A/7	Unica	100,70910	195.000
B/1	Unica	0,33570	650
B/4	Unica	0,33570	650
B/5	Unica	0,56810	1.100
C/1	1	6,04255	11.700
	3	8,26331	16.000
	4	9,81268	19.000
	5	11,62028	22.500

Provincia di  
ASCOLI PICENO

Comune di MONTEFIORE DELL'ASO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
	3	42,34947	82.000
	4	49,06341	95.000
	5	59,39254	115.000
	6	69,72168	135.000
A/3	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,95450	58.000
	4	35,11907	68.000
	5	41,31655	80.000
A/4	1	20,65828	40.000
	2	24,27347	47.000
A/5	1	13,94434	27.000
	2	16,01016	31.000
A/6	1	9,81268	19.000
	2	11,87851	23.000
A/7	1	42,34947	82.000
	2	49,06341	95.000
	3	59,39254	115.000
	4	69,72168	135.000
A/8	Unica	80,05082	155.000
A/10	1	147,19022	285.000
	2	170,43078	330.000
B/1	Unica	0,77469	1.500
B/2	Unica	0,92962	1.800
B/4	Unica	0,92962	1.800
B/5	Unica	0,67139	1.300
C/1	1	17,09472	33.100
	2	19,88359	38.500
C/2	1	1,44608	2.800
	2	1,70431	3.300
	3	2,01418	3.900
	4	2,37570	4.600
C/3	1	1,85924	3.600
	2	2,22076	4.300
C/6	1	1,23950	2.400
	2	1,44608	2.800
	3	1,75595	3.400
	4	2,11747	4.100
	5	2,47899	4.800

## Comune di MONTELPARO

## Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	35,63553	69.000
	2	42,34947	82.000
	3	49,06341	95.000
	4	59,39254	115.000
	5	69,72168	135.000
A/3	1	14,97725	29.000
	2	18,07599	35.000
	3	21,69119	42.000
	4	25,30639	49.000
	5	29,95450	58.000
	6	35,11907	68.000

	7	41,31655	80.000
A/4	Unica	24,27347	47.000
A/5	1	13,94434	27.000
	2	16,01016	31.000
A/7	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000
A/8	Unica	80,05082	155.000
B/1	Unica	0,72304	1.400
B/2	Unica	0,82633	1.600
B/4	Unica	0,82633	1.600
B/5	Unica	0,56810	1.100
C/1	1	15,33877	29.700
	2	17,86941	34.600
C/2	1	1,03291	2.000
	2	1,23950	2.400
	3	1,44608	2.800
	4	1,75595	3.400
	5	2,11747	4.100
C/3	1	1,65266	3.200
	2	1,96254	3.800
C/6	1	1,54937	3.000
	2	1,85924	3.600
	3	2,22076	4.300

Provincia di  
PERUGIA

Comune di VALFABBRICA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
	3	72,30397	140.000
A/3	1	41,83301	81.000
	2	48,54695	94.000
A/4	1	35,11907	68.000
	2	40,80010	79.000
A/5	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	27,37222	53.000
A/6	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	27,37222	53.000
A/7	Unica	87,79767	170.000
A/8	Unica	98,12681	190.000
A/10	Unica	180,75991	350.000
C/2	1	1,03291	2.000
	2	1,18785	2.300
	3	1,39443	2.700
C/3	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
C/4	Unica	2,37570	4.600
C/6	1	1,44608	2.800
	2	1,70431	3.300
	3	1,96254	3.800

Provincia di  
ROMA

Comune di ANGUILLARA SABAZIA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	103,29138	200.000
	2	121,36737	235.000
	3	142,02565	275.000
A/3	1	98,12681	190.000
	2	116,20280	225.000
A/7	1	103,29138	200.000
	2	121,36737	235.000
	3	142,02565	275.000
	4	167,84849	325.000

Comune di CERVETERI

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/3	1	92,96224	180.000
	2	111,03823	215.000

Comune di GUIDONIA MONTECELIO

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	95,54453	185.000
	2	111,03823	215.000
	3	131,69651	255.000
	4	154,93707	300.000
A/3	1	82,63310	160.000
	2	95,54453	185.000
	3	113,62052	220.000
A/4	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
	3	72,30397	140.000
A/5	1	29,95450	58.000
	2	34,60261	67.000
	3	40,80010	79.000
	4	48,54695	94.000
A/7	1	111,03823	215.000
	2	131,69651	255.000
	3	154,93707	300.000
A/8	1	121,36737	235.000
	2	142,02565	275.000
	3	167,84849	325.000
A/9	Unica	105,87366	205.000
A/10	Unica	284,05129	550.000

Comune di GUIDONIA MONTECELIO

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000
	3	118,78509	230.000
	4	142,02565	275.000
A/3	1	90,37996	175.000

A/4	2	105,87366	205.000
	1	34,60261	67.000
	2	40,80010	79.000
	3	48,54695	94.000
	5	67,13940	130.000
A/5	1	23,75702	46.000
	2	27,88867	54.000
	3	32,53678	63.000
	4	37,70135	73.000
	5	44,41529	86.000
A/7	1	121,36737	235.000
	2	142,02565	275.000
A/8	1	131,69651	255.000
	2	154,93707	300.000
A/10	Unica	263,39302	510.000

## Comune di LADISPOLI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/3	1	92,96224	180.000
	2	111,03823	215.000
C/2	1	2,94380	5.700
	2	3,46026	6.700
	3	4,08001	7.900
	4	4,75140	9.200
	5	5,57773	10.800
C/6	6	6,50736	12.600
	1	2,73722	5.300
	2	3,20203	6.200
	3	3,77014	7.300
	4	4,38988	8.500
	5	5,11292	9.900
	6	5,99090	11.600
7	6,97217	13.500	

## Comune di MORLUPO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	82,63310	160.000
	2	95,54453	185.000
	3	113,62052	220.000
	4	134,27879	260.000
A/3	1	85,21539	165.000
	2	100,70910	195.000
A/4	1	46,48112	90.000
	2	54,22797	105.000
	3	64,55711	125.000
A/6	1	18,07599	35.000
	2	21,17473	41.000
	3	24,78993	48.000
	4	28,92159	56.000
	5	34,08616	66.000
A/7	1	82,63310	160.000
	2	98,12681	190.000
	3	116,20280	225.000
	4	134,27879	260.000
A/8	Unica	147,19022	285.000



A/10	Unica	247,89931	480.000
------	-------	-----------	---------

Comune di NETTUNO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	126,53194	245.000
	2	149,77250	290.000
	3	175,59535	340.000
A/3	1	92,96224	180.000
	2	111,03823	215.000
	3	131,69651	255.000
A/4	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
	3	74,88625	145.000
	4	87,79767	170.000
A/5	1	43,38238	84.000
	2	50,61278	98.000
	3	59,39254	115.000
	4	69,72168	135.000
A/6	1	44,41529	86.000
	2	51,64569	100.000
A/7	1	116,20280	225.000
	2	136,86108	265.000
	3	160,10164	310.000
	4	188,50677	365.000
	5	219,49418	425.000
A/10	1	299,54500	580.000
	2	351,19069	680.000
C/1	1	18,69574	36.200
	2	21,79448	42.200
	3	25,35803	49.100
	4	29,48969	57.100
	5	34,34438	66.500
	6	39,97376	77.400
C/3	Unica	8,88306	17.200

Comune di SAN POLO DEI CAVALIERI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	82,63310	160.000
	2	95,54453	185.000
	3	113,62052	220.000
	4	134,27879	260.000
A/3	1	85,21539	165.000
	2	100,70910	195.000
A/4	1	33,05324	64.000
	2	38,73427	75.000
	3	46,48112	90.000
	4	54,22797	105.000
	5	64,55711	125.000
A/5	1	30,98741	60.000
	2	36,15198	70.000
	3	42,34947	82.000
A/7	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
	3	98,12681	190.000
	4	116,20280	225.000
	5	134,27879	260.000

A/8	Unica	147,19022	285.000
A/10	Unica	247,89931	480.000

Comune di SANTA MARINELLA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	118,78509	230.000
	2	139,44336	270.000
	3	162,68392	315.000
A/3	1	121,36737	235.000
A/4	1	56,81026	110.000
	2	69,72168	135.000
	3	80,05082	155.000
A/5	1	46,48112	90.000
	2	56,81026	110.000
	3	64,55711	125.000
A/6	1	41,83301	81.000
	2	48,54695	94.000
A/7	1	108,45595	210.000
	2	126,53194	245.000
	3	149,77250	290.000
	4	173,01306	335.000
	5	204,00048	395.000
A/8	1	183,34220	355.000
	2	216,91190	420.000
A/9	1	90,37996	175.000
	2	105,87366	205.000
	3	126,53194	245.000
A/10	Unica	325,36785	630.000
B/1	1	0,46481	900
	2	0,56810	1.100
B/2	Unica	0,56810	1.100
B/5	1	0,39251	760
	2	0,45965	890
C/1	1	16,16510	31.300
	2	18,79903	36.400
	3	21,89777	42.400
	4	25,46133	49.300
	5	29,64463	57.400
	6	34,55097	66.900
	7	40,18035	77.800
C/2	1	4,13166	8.000
	2	4,85469	9.400
	3	5,62938	10.900
	4	6,55900	12.700
	5	7,64356	14.800
	6	8,93470	17.300
C/3	1	7,64356	14.800
	2	8,93470	17.300
C/4	1	4,85469	9.400
	2	5,73267	11.100
	3	6,71394	13.000
C/6	1	2,99545	5.800
	2	3,51191	6.800
	3	4,13166	8.000
	4	4,85469	9.400
	5	5,62938	10.900
	6	6,55900	12.700
	7	7,64356	14.800
	8	8,93470	17.300
C/7	Unica	1,13621	2.200

Provincia di  
LATINA

Comune di CORI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	35,11907	68.000
	2	42,86592	83.000
	3	54,22797	105.000
	4	61,97483	120.000
	5	77,46853	150.000
A/3	1	31,50387	61.000
	2	41,31655	80.000
	3	54,22797	105.000
A/4	1	27,37222	53.000
	2	31,50387	61.000
	3	36,66844	71.000
	4	42,86592	83.000
A/5	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	27,88867	54.000
	4	32,53678	63.000
A/6	Unica	18,07599	35.000
A/7	1	51,12923	99.000
	2	56,81026	110.000
	3	67,13940	130.000
	4	82,63310	160.000
	5	98,12681	190.000
	6	113,62052	220.000
A/8	1	126,53194	245.000
	2	144,60793	280.000
A/10	1	154,93707	300.000
C/1	1	8,05673	15.600
	2	9,50281	18.400
	3	11,15547	21.600
	4	13,11801	25.400
	5	15,44206	29.900
	6	18,17928	35.200
	7	21,38132	41.400
	8	25,20310	48.800
	9	29,59298	57.300
C/2	1	0,46481	900
	2	0,56810	1.100
	3	0,67139	1.300
	4	0,77469	1.500
	5	0,92962	1.800
	6	1,08456	2.100
	7	1,23950	2.400
	8	1,49773	2.900
	9	1,70431	3.300
	10	2,06583	4.000
	11	2,37570	4.600
	12	2,78887	5.400
C/3	1	1,03291	2.000
	2	1,18785	2.300
	3	1,44608	2.800
	4	1,70431	3.300
	5	1,96254	3.800
	6	2,32406	4.500
C/6	3	1,13621	2.200
	5	1,60102	3.100
C/7	Unica	0,46481	900

## Comune di FONDI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	180,75991	350.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
	3	80,05082	155.000
	4	95,54453	185.000
	5	113,62052	220.000
A/3	1	48,03049	93.000
	2	56,81026	110.000
	3	67,13940	130.000
	4	80,05082	155.000
A/4	1	37,18490	72.000
	2	43,38238	84.000
	3	49,57986	96.000
A/5	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
	3	41,83301	81.000
A/7	1	80,05082	155.000
	2	95,54453	185.000
	3	108,45595	210.000
	4	129,11422	250.000
	5	152,35479	295.000
A/8	1	167,84849	325.000
	2	196,25362	380.000
A/10	1	204,00048	395.000
	2	237,57017	460.000

## Comune di GAETA

## Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
	3	87,79767	170.000
	4	105,87366	205.000
	5	121,36737	235.000
	6	144,60793	280.000
	7	170,43078	330.000
A/3	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
	3	95,54453	185.000
	4	113,62052	220.000
A/4	1	42,34947	82.000
	2	49,06341	95.000
	3	59,39254	115.000
	4	69,72168	135.000
	5	80,05082	155.000
A/5	1	42,34947	82.000
	2	49,06341	95.000
	3	59,39254	115.000

## Comune di GAETA

## Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	61,97483	120.000
	2	74,88625	145.000
	3	87,79767	170.000
	4	105,87366	205.000
	5	123,94966	240.000
	6	144,60793	280.000
A/3	1	41,31655	80.000
	2	49,06341	95.000
	3	59,39254	115.000
	4	72,30397	140.000
	5	85,21539	165.000
	6	100,70910	195.000
	7	118,78509	230.000
A/4	1	41,31655	80.000
	2	49,57986	96.000
	3	59,39254	115.000
	4	69,72168	135.000
A/5	1	30,98741	60.000
	2	36,15198	70.000
	3	42,86592	83.000
	4	50,61278	98.000
	5	61,97483	120.000

Comune di MINTURNO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	40,28364	78.000
	2	50,61278	98.000
	3	61,97483	120.000
	4	77,46853	150.000
A/3	1	29,95450	58.000
	2	36,66844	71.000
	3	45,44821	88.000
	4	56,81026	110.000
A/4	1	23,24056	45.000
	2	28,92159	56.000
	3	35,63553	69.000
	4	43,89884	85.000
A/5	1	13,42788	26.000
	2	16,52662	32.000
	3	20,65828	40.000
	4	25,82284	50.000
A/6	1	27,88867	54.000
	2	35,11907	68.000
A/7	1	51,64569	100.000
	2	64,55711	125.000
	3	82,63310	160.000
	4	103,29138	200.000
A/8	1	108,45595	210.000
	2	167,84849	325.000
C/1	1	7,74685	15.000
	2	9,70939	18.800
	3	11,98180	23.200
	4	14,77067	28.600
C/2	1	0,51646	1.000
	2	0,67139	1.300
	3	0,82633	1.600
	4	1,03291	2.000
C/3	1	1,49773	2.900
	2	1,85924	3.600

	3	2,27241	4.400
	4	2,84051	5.500
C/6	1	0,51646	1.000
	2	0,67139	1.300
	3	0,82633	1.600
	4	1,03291	2.000
C/7	Unica	0,61975	1.200

Comune di PONTINIA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	64,55711	125.000
	2	74,88625	145.000
	3	85,21539	165.000
	4	95,54453	185.000
A/3	1	37,70135	73.000
	2	44,41529	86.000
	3	51,64569	100.000
A/4	1	32,02033	62.000
	2	37,70135	73.000
	3	44,41529	86.000
	4	51,64569	100.000
A/5	1	23,24056	45.000
	2	27,37222	53.000
	3	31,50387	61.000
A/7	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
	3	77,46853	150.000
	4	92,96224	180.000
A/8	1	118,78509	230.000
	2	142,02565	275.000
A/10	1	206,58276	400.000
	2	245,31703	475.000
C/1	1	21,01980	40.700
	2	25,82284	50.000
	3	31,81374	61.600
	4	39,04414	75.600
C/2	1	1,13621	2.200
	2	1,75595	3.400
C/3	1	1,80760	3.500
	2	2,11747	4.100
C/6	1	0,87798	1.700
	2	1,34279	2.600
	3	2,01418	3.900

Comune di PRIVERNO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	31,50387	61.000
	2	37,18490	72.000
	3	45,44821	88.000
	4	56,81026	110.000
	5	67,13940	130.000
	6	82,63310	160.000
A/3	1	18,59245	36.000
	2	20,65828	40.000
	3	25,82284	50.000
	4	33,56970	65.000

	5	43,89884	85.000
	6	56,81026	110.000
A/4	1	24,78993	48.000
	2	28,92159	56.000
	3	33,56970	65.000
	4	39,25072	76.000
	5	45,44821	88.000
A/5	1	24,78993	48.000
	2	29,43804	57.000
	3	34,60261	67.000
A/7	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000
	3	121,36737	235.000
A/8	1	134,27879	260.000
	2	154,93707	300.000
A/10	1	165,26621	320.000
C/1	1	6,45571	12.500
	2	7,59192	14.700
	3	8,93470	17.300
	4	10,53572	20.400
	5	12,39497	24.000
	6	14,56408	28.200
	7	17,14637	33.200
	8	20,19346	39.100
	9	23,75702	46.000
	10	27,99196	54.200
	11	32,89830	63.700
C/2	1	1,18785	2.300
	2	1,39443	2.700
	3	1,65266	3.200
	4	1,91089	3.700
	5	2,27241	4.400
	6	2,63393	5.100
	7	3,09874	6.000
C/3	1	1,85924	3.600
	2	2,16912	4.200
	3	2,58228	5.000
C/6	6	1,80760	3.500
	7	2,16912	4.200
	8	2,47899	4.800

Comune di ROCCAGORGA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	22,72410	44.000
	2	26,85576	52.000
	3	31,50387	61.000
	4	38,73427	75.000
	5	48,03049	93.000
	6	56,81026	110.000
	7	69,72168	135.000
A/3	1	28,40513	55.000
	2	37,18490	72.000
	3	48,03049	93.000
A/4	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
	3	38,73427	75.000
A/5	1	21,17473	41.000
	2	24,78993	48.000
	3	29,43804	57.000
A/7	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000

	3	103,29138	200.000
A/8	Unica	131,69651	255.000
B/7	Unica	0,41317	800
C/1	1	6,24913	12.100
	2	7,38533	14.300
	3	8,67648	16.800
	4	10,17420	19.700
	5	11,98180	23.200
	6	14,15092	27.400
	7	16,01016	31.000
	8	19,57372	37.900
	9	23,03398	44.600
C/2	1	0,30987	600
	2	0,36152	700
	3	0,41317	800
	4	0,51646	1.000
	5	0,61975	1.200
	6	0,77469	1.500
	7	0,92962	1.800
	8	0,98127	1.900
	9	1,13621	2.200
	10	1,34279	2.600
	11	1,60102	3.100
	12	1,85924	3.600
	13	2,16912	4.200
C/3	1	1,54937	3.000
	2	1,80760	3.500

Comune di SANTI COSMA E DAMIANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	33,56970	65.000
	2	39,76718	77.000
	3	47,51403	92.000
	4	56,81026	110.000
	5	67,13940	130.000
	6	77,46853	150.000
A/3	1	37,18490	72.000
	2	45,44821	88.000
	3	56,81026	110.000
A/4	1	23,24056	45.000
	2	27,88867	54.000
	3	34,08616	66.000
	4	41,31655	80.000
A/5	1	22,20765	43.000
	2	27,88867	54.000
A/7	1	67,13940	130.000
	2	77,46853	150.000
	3	95,54453	185.000
A/8	1	95,54453	185.000
	2	139,44336	270.000

Comune di SEZZE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	37,18490	72.000
	2	45,44821	88.000
	3	56,81026	110.000



	4	67,13940	130.000
	5	82,63310	160.000
A/3	1	28,92159	56.000
	2	36,15198	70.000
	3	43,38238	84.000
A/4	4	51,64569	100.000
	1	28,92159	56.000
	2	33,56970	65.000
	3	39,25072	76.000
A/5	4	45,44821	88.000
	1	20,65828	40.000
	2	24,78993	48.000
	3	29,43804	57.000
A/6	4	34,60261	67.000
A/7	Unica	19,10891	37.000
	1	38,73427	75.000
	2	45,96466	89.000
	3	50,61278	98.000
	4	56,81026	110.000
	5	69,72168	135.000
	6	87,79767	170.000
	7	103,29138	200.000
A/8	8	121,36737	235.000
	1	67,13940	130.000
	2	72,30397	140.000
	3	77,46853	150.000
	4	95,54453	185.000
	5	108,45595	210.000
	6	134,27879	260.000
	7	154,93707	300.000
A/10	1	165,26621	320.000
C/1	1	12,39497	24.000
	2	14,56408	28.200
	3	17,14637	33.200
	4	20,19346	39.100
	5	23,75702	46.000
	6	27,99196	54.200
	7	32,89830	63.700
C/2	1	0,61975	1.200
	2	0,77469	1.500
	3	0,87798	1.700
	4	1,03291	2.000
	5	1,18785	2.300
	6	1,39443	2.700
	7	1,65266	3.200
	8	1,91089	3.700
	9	2,27241	4.400
	10	2,63393	5.100
	11	3,09874	6.000
C/3	1	2,58228	5.000
C/6	4	1,80760	3.500
	5	2,16912	4.200

Comune di SONNINO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	26,85576	52.000
	2	31,50387	61.000
	3	38,73427	75.000
	4	48,03049	93.000
	5	56,81026	110.000
	6	69,72168	135.000

A/3	1	21,69119	42.000
	2	28,40513	55.000
	3	37,18490	72.000
	4	48,03049	93.000
A/4	1	24,78993	48.000
	2	28,40513	55.000
	3	33,56970	65.000
	4	38,73427	75.000
A/5	1	21,17473	41.000
	2	24,78993	48.000
	3	29,43804	57.000
A/7	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
	3	103,29138	200.000
A/8	Unica	131,69651	255.000
C/1	1	8,41825	16.300
	2	9,91597	19.200
	3	11,67193	22.600
	4	13,73775	26.600
	5	16,16510	31.300
	6	19,00561	36.800
	7	22,41423	43.400
	8	26,33930	51.000
C/2	1	0,61975	1.200
	2	0,72304	1.400
	3	0,82633	1.600
	4	0,92962	1.800
	5	1,13621	2.200
	6	1,34279	2.600
	7	1,54937	3.000
	8	1,80760	3.500
	9	2,11747	4.100
	10	2,47899	4.800
C/3	1	1,75595	3.400
	2	2,06583	4.000
C/6	5	1,44608	2.800

Comune di TERRACINA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	1	131,69651	255.000
	2	165,26621	320.000
	3	206,58276	400.000
A/2	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
	3	98,12681	190.000
	4	118,78509	230.000
	5	139,44336	270.000
A/4	2	37,18490	72.000
	3	42,86592	83.000
	4	50,09632	97.000
	5	56,81026	110.000
A/5	1	24,78993	48.000
	2	29,43804	57.000
	3	35,11907	68.000
	4	41,83301	81.000
A/7	1	139,44336	270.000
	2	165,26621	320.000
	3	196,25362	380.000
	4	234,98789	455.000
A/10	1	309,87414	600.000
C/1	1	15,49371	30.000

	2	18,33422	35.500
	3	21,63954	41.900
	4	25,56462	49.500
	5	30,21273	58.500
	6	35,73882	69.200
	7	42,24617	81.800
	8	49,88974	96.600
	9	58,87609	114.000
C/2	1	2,63393	5.100
	2	3,09874	6.000
	3	3,66684	7.100
	4	4,33824	8.400
C/3	1	3,46026	6.700
	2	4,23495	8.200
	3	5,16457	10.000
	4	6,30077	12.200
C/6	1	2,06583	4.000
	2	2,68558	5.200
	3	3,56355	6.900
C/7	Unica	0,51646	1.000

Provincia di  
VITERBO

Comune di ACQUAPENDENTE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/8	1	0,25823	500
	2	0,30987	600
	3	0,37185	720

Comune di CANEPINA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/8	Unica	0,46481	900

Comune di CAPRANICA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/8	1	0,28405	550
	2	0,33570	650

Comune di FABRICA DI ROMA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/8	Unica	0,33570	650

Comune di ISCHIA DI CASTRO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/8	1	0,25823	500
	2	0,30987	600
	3	0,37185	720
C/6	9	3,25368	6.300
	10	3,77014	7.300
	11	4,33824	8.400

Comune di LATERA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/8	1	0,25823	500
	2	0,30987	600

Comune di MONTEFIASCONE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/8	Unica	0,82633	1.600

Comune di ONANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/8	1	0,25823	500
	2	0,30987	600
	3	0,36152	700

Comune di PIANSANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
B/8	1	0,22208	430
	2	0,25823	500
	3	0,30987	600

Comune di VALENTANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/7	Unica	118,78509	230.000
B/8	1	0,30987	600
	2	0,37185	720
C/2	1	0,61975	1.200
	2	0,77469	1.500
	3	0,92962	1.800
	4	1,08456	2.100

	5	1,29114	2.500
	6	1,54937	3.000
	7	1,85924	3.600
	8	2,22076	4.300
C/6	1	1,08456	2.100
	2	1,29114	2.500
	3	1,54937	3.000
	4	1,85924	3.600
	5	2,22076	4.300
	6	2,63393	5.100
	7	3,09874	6.000

Comune di VALLERANO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
B/8	Unica	0,46481	900

Comune di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	Unica	82,63310	160.000
A/3	Unica	61,97483	120.000
A/7	Unica	113,62052	220.000
A/10	Unica	196,25362	380.000

Provincia di  
ISERNIA

Comune di CANTALUPO NEL SANNIO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	74,88625	145.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
	3	80,05082	155.000
A/4	1	25,82284	50.000
	2	29,95450	58.000
	3	35,63553	69.000
	4	41,31655	80.000
	5	49,57986	96.000
	6	59,39254	115.000
A/6	1	29,95450	58.000
	2	34,60261	67.000
	3	40,28364	78.000
	4	47,51403	92.000
C/1	1	12,70484	24.600
	2	14,77067	28.600
	3	17,24966	33.400
	4	20,09017	38.900
C/2	1	1,96254	3.800
	2	2,27241	4.400
	3	2,63393	5.100
	4	3,09874	6.000
C/3	1	2,99545	5.800

C/6	2	3,56355	6.900
	1	1,96254	3.800
	2	2,27241	4.400
	3	2,63393	5.100
	4	3,09874	6.000

Comune di CERRO AL VOLTURNO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	95,54453	185.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	72,30397	140.000
A/4	1	43,89884	85.000
	2	51,12923	99.000
A/6	1	20,65828	40.000
	2	24,78993	48.000
	3	28,92159	56.000
	4	34,08616	66.000
	5	39,76718	77.000
A/7	Unica	90,37996	175.000
C/1	1	23,86031	46.200
	2	27,78538	53.800
C/2	1	3,40862	6.600
	2	3,97672	7.700
C/3	Unica	4,23495	8.200
C/6	1	3,40862	6.600
	2	3,97672	7.700

Comune di COLLI A VOLTURNO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000
	3	121,36737	235.000
A/2	1	64,55711	125.000
	2	80,05082	155.000
	3	92,96224	180.000
A/4	1	33,56970	65.000
	2	39,25072	76.000
	3	45,96466	89.000
	4	54,22797	105.000
	5	64,55711	125.000
A/6	1	31,50387	61.000
	2	36,66844	71.000
	3	42,86592	83.000
	4	50,61278	98.000
A/7	Unica	98,12681	190.000
C/1	1	17,55953	34.000
	2	20,45169	39.600
	3	23,80866	46.100
	4	27,73374	53.700
	5	32,22691	62.400
C/2	1	2,42735	4.700
	2	2,84051	5.500
	3	3,35697	6.500
	4	3,92507	7.600
	5	4,59647	8.900
C/3	Unica	4,90634	9.500

C/6	1	2,84051	5.500
	2	3,35697	6.500
	3	3,92507	7.600
	4	4,59647	8.900

Comune di CONCA CASALE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	Unica	51,64569	100.000
A/4	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
	3	37,70135	73.000
A/6	1	21,17473	41.000
	2	24,78993	48.000
	3	29,43804	57.000
C/1	Unica	16,78485	32.500
C/2	1	1,70431	3.300
	2	2,01418	3.900
	3	2,37570	4.600
C/3	Unica	2,53064	4.900
C/6	1	1,70431	3.300
	2	2,01418	3.900
	3	2,37570	4.600

Comune di FORLI' DEL SANNIO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
A/7	Unica	90,37996	175.000
C/1	1	21,79448	42.200
	2	25,35803	49.100
	3	29,48969	57.100
C/2	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
	3	3,61520	7.000
	4	4,23495	8.200
C/3	Unica	4,44153	8.600
C/6	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
	3	3,61520	7.000
	4	4,23495	8.200

Comune di FROSOLONE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	69,72168	135.000
	3	82,63310	160.000
A/4	1	24,27347	47.000
	2	28,40513	55.000
	3	33,56970	65.000

	4	39,25072	76.000
	5	45,44821	88.000
	6	54,22797	105.000
	7	61,97483	120.000
A/6	1	35,63553	69.000
	2	41,83301	81.000
	3	48,54695	94.000
C/1	1	13,22130	25.600
	2	15,44206	29.900
	3	17,97270	34.800
	4	20,91650	40.500
C/2	1	1,65266	3.200
	2	2,01418	3.900
	3	2,37570	4.600
	4	2,78887	5.400
	5	3,25368	6.300
C/3	1	2,68558	5.200
	2	3,15039	6.100
	3	3,71849	7.200
C/6	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
	3	2,78887	5.400
	4	3,25368	6.300

Comune di MACCHIA D'ISERNIA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
A/3	1	51,12923	99.000
	2	59,39254	115.000
A/4	1	45,44821	88.000
	2	54,22797	105.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
	3	36,66844	71.000
	4	43,38238	84.000
C/1	Unica	31,76210	61.500
C/2	Unica	4,54482	8.800
C/3	1	4,13166	8.000
	2	4,80305	9.300
C/6	Unica	4,54482	8.800

Comune di MACCHIAGODENA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	67,13940	130.000
A/2	1	54,22797	105.000
	2	61,97483	120.000
A/4	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
	3	46,48112	90.000
A/6	1	28,40513	55.000
	2	33,05324	64.000
	3	38,73427	75.000
C/1	1	11,25876	21.800
	2	13,11801	25.400
	3	15,23548	29.500



C/2	1	1,65266	3.200
	2	2,01418	3.900
	3	2,37570	4.600
C/3	Unica	2,68558	5.200
C/6	1	1,65266	3.200
	2	2,01418	3.900
	3	2,37570	4.600

Comune di MIRANDA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
A/4	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
	3	41,83301	81.000
	4	48,54695	94.000
A/5	1	37,18490	72.000
	2	43,89884	85.000
A/6	1	23,24056	45.000
	2	27,37222	53.000
	3	32,02033	62.000
	4	37,70135	73.000
A/7	1	77,46853	150.000
	2	90,37996	175.000
C/1	1	18,33422	35.500
	2	21,38132	41.400
	3	24,89322	48.200
C/2	1	3,04710	5.900
	2	3,56355	6.900
C/3	UNICA	3,77014	7.300
C/6	1	3,04710	5.900
	2	3,56355	6.900

Comune di MONTERODUNI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	56,81026	110.000
	2	69,72168	135.000
	3	80,05082	155.000
A/4	1	39,76718	77.000
	2	46,48112	90.000
	3	56,81026	110.000
A/6	1	28,40513	55.000
	2	33,05324	64.000
	3	38,73427	75.000
	4	44,93175	87.000
A/7	1	80,05082	155.000
	2	95,54453	185.000
C/1	1	14,87396	28.800
	2	17,30131	33.500
	3	20,14182	39.000
	4	23,44714	45.400
	5	27,32057	52.900
C/2	1	3,30532	6.400
	2	3,87343	7.500
C/3	1	3,56355	6.900
	2	4,13166	8.000

C/6	1	2,37570	4.600
	2	2,78887	5.400
	4	3,87343	7.500

## Comune di PETTORANELLO DEL MOLISE

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
C/1	Unica	24,42841	47.300
C/2	1	2,94380	5.700
	2	3,46026	6.700
C/6	1	2,94380	5.700
	2	3,46026	6.700

## Comune di RIONERO SANNITICO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
A/4	1	29,95450	58.000
	2	34,60261	67.000
	3	40,80010	79.000
A/6	4	47,51403	92.000
	1	23,24056	45.000
	2	26,85576	52.000
	3	31,50387	61.000
A/7	4	36,66844	71.000
	Unica	87,79767	170.000
C/1	1	17,61118	34.100
	2	20,50334	39.700
	3	23,86031	46.200
C/2	1	2,47899	4.800
	2	2,89216	5.600
	3	3,40862	6.600
C/3	1	2,63393	5.100
	2	3,09874	6.000
	3	3,61520	7.000
C/6	1	2,47899	4.800
	2	2,89216	5.600
	3	3,40862	6.600

## Comune di ROCCAMANDOLFI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/7	Unica	80,05082	155.000

## Comune di ROCCASICURA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	41,83301	81.000
	2	48,54695	94.000

A/4	3	56,81026	110.000
	1	32,02033	62.000
	2	37,70135	73.000
A/6	3	43,89884	85.000
	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,95450	58.000
C/1	4	35,11907	68.000
	1	10,48408	20.300
	2	12,24003	23.700
	3	14,20256	27.500
C/2	1	1,60102	3.100
	2	1,85924	3.600
	3	2,16912	4.200
C/3	Unica	2,53064	4.900
C/6	1	1,60102	3.100
	2	1,85924	3.600
	3	2,16912	4.200

## Comune di ROCCHETTA A VOLTURNO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	72,30397	140.000
	2	85,21539	165.000
A/4	1	43,89884	85.000
	2	51,12923	99.000
	3	59,39254	115.000
A/7	Unica	98,12681	190.000
C/1	1	21,48461	41.600
	2	25,04816	48.500
C/2	1	3,04710	5.900
	2	3,56355	6.900
C/3	Unica	3,82178	7.400
C/6	Unica	3,56355	6.900

## Comune di SANT'AGAPITO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/7	1	80,05082	155.000
	2	95,54453	185.000
C/1	1	15,95852	30.900
	2	18,54080	35.900
	3	21,58790	41.800
	4	25,15145	48.700
C/2	1	3,04710	5.900
	2	3,61520	7.000
C/3	Unica	3,82178	7.400
C/6	Unica	3,61520	7.000

## Comune di SANTA MARIA DEL MOLISE

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	Unica	67,13940	130.000

A/4	1	31,50387	61.000
	2	37,18490	72.000
	3	43,89884	85.000
	4	51,12923	99.000
A/6	1	25,30639	49.000
	2	29,95450	58.000
	3	35,11907	68.000
	4	41,31655	80.000
C/1	1	12,29167	23.800
	2	14,35750	27.800
	3	16,73320	32.400
C/2	1	1,91089	3.700
	2	2,22076	4.300
	3	2,58228	5.000
C/6	1	1,91089	3.700
	2	2,22076	4.300
	3	2,58228	5.000

Comune di SANT'ELENA SANNITA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	56,81026	110.000
	2	64,55711	125.000
A/4	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
	3	41,83301	81.000
	4	48,54695	94.000
A/6	1	24,27347	47.000
	2	28,40513	55.000
	3	33,56970	65.000
	4	39,25072	76.000
C/1	1	13,42788	26.000
	2	15,64864	30.300
C/2	1	1,18785	2.300
	2	1,44608	2.800
	3	1,70431	3.300
	4	2,06583	4.000
	5	2,42735	4.700
C/3	Unica	2,78887	5.400
C/6	1	1,70431	3.300
	2	2,06583	4.000
	3	2,42735	4.700

Comune di SCAPOLI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	85,21539	165.000
A/2	Unica	64,55711	125.000
A/4	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
	3	46,48112	90.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
	3	36,15198	70.000
C/1	1	19,52207	37.800
	2	22,72410	44.000
	3	26,44259	51.200
C/2	1	1,75595	3.400

	2	2,01418	3.900
	3	2,37570	4.600
	4	2,78887	5.400
	5	3,20203	6.200
	6	3,77014	7.300
C/3	1	2,94380	5.700
	2	3,40862	6.600
	3	4,02836	7.800
C/6	1	2,37570	4.600
	2	2,78887	5.400
	3	3,20203	6.200
	4	3,77014	7.300

## Comune di VASTOGIRARDI

## Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	48,03049	93.000
	2	56,81026	110.000
A/3	1	33,56970	65.000
	2	39,25072	76.000
	3	45,96466	89.000
A/4	1	27,37222	53.000
	2	32,02033	62.000
	3	37,70135	73.000
	4	43,89884	85.000
A/6	1	22,72410	44.000
	2	26,85576	52.000
	3	30,98741	60.000
	4	36,66844	71.000
C/2	1	2,47899	4.800
	2	2,89216	5.600
C/6	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600

## Comune di VENAFRO

## Zona Censuaria Prima

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	1	82,63310	160.000
	2	98,12681	190.000
	3	113,62052	220.000
	4	134,27879	260.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	72,30397	140.000
	3	85,21539	165.000
	4	103,29138	200.000
A/3	Unica	72,30397	140.000
A/4	1	37,18490	72.000
	2	43,89884	85.000
	3	51,12923	99.000
	4	59,39254	115.000
	5	72,30397	140.000
A/6	1	28,92159	56.000
	2	34,08616	66.000
	3	39,76718	77.000
	4	46,48112	90.000
	5	56,81026	110.000
A/7	1	92,96224	180.000
	2	108,45595	210.000

C/1	3	126,53194	245.000
	1	18,28257	35.400
	2	21,32967	41.300
	3	24,78993	48.000
	4	28,81829	55.800
	5	33,56970	65.000
C/2	6	39,04414	75.600
	1	2,58228	5.000
	2	2,99545	5.800
	3	3,51191	6.800
	4	4,08001	7.900
	5	4,80305	9.300
	6	5,57773	10.800

Comune di VENAFRO

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/4	Unica	61,97483	120.000
A/6	1	29,95450	58.000
	2	34,60261	67.000
	3	40,28364	78.000
	4	47,51403	92.000
A/7	1	92,96224	180.000
	2	108,45595	210.000
C/1	1	23,55043	45.600
	2	27,37222	53.000
	3	31,86539	61.700
C/2	1	3,35697	6.500
	2	3,92507	7.600
	3	4,54482	8.800
C/3	1	4,13166	8.000
	2	4,85469	9.400
C/6	1	3,35697	6.500
	2	3,92507	7.600
	3	4,54482	8.800

Provincia di  
CAMPOBASSO

Comune di BONEFRO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000
	3	82,63310	160.000
A/3	Unica	51,64569	100.000
A/4	1	29,95450	58.000
	2	35,63553	69.000
	3	41,31655	80.000
A/6	1	13,94434	27.000
	2	16,52662	32.000
	3	19,62536	38.000
	4	22,72410	44.000
	5	26,85576	52.000
A/7	Unica	85,21539	165.000
A/10	Unica	227,24104	440.000
B/1	Unica	0,67139	1.300
B/4	Unica	0,82633	1.600

B/5	Unica	0,33053	640
C/1	1	4,28659	8.300
	2	5,06128	9.800
	3	5,88761	11.400
	4	6,92052	13.400
	5	8,05673	15.600
	6	9,39952	18.200
	7	10,94889	21.200
	8	12,75649	24.700
	9	14,87396	28.800
C/2	1	0,82633	1.600
	2	0,98127	1.900
	3	1,13621	2.200
	4	1,34279	2.600
	5	1,60102	3.100
	6	1,91089	3.700
	7	2,22076	4.300
C/3	1	2,16912	4.200
	2	2,53064	4.900
	3	2,99545	5.800
C/6	1	0,87798	1.700
	2	1,03291	2.000
	3	1,23950	2.400
	4	1,49773	2.900
	5	1,75595	3.400
	6	2,11747	4.100
	7	2,47899	4.800

Comune di CAMPOBASSO

Zona Censuaria Prima

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	211,74733	410.000
A/2	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
	3	103,29138	200.000
	4	121,36737	235.000
	5	142,02565	275.000
	6	167,84849	325.000
	7	199,99999	399.000
A/3	1	45,96466	89.000
	2	54,22797	105.000
	3	64,55711	125.000
	4	80,05082	155.000
	5	92,96224	180.000
	6	108,45595	210.000
	7	123,94966	240.000
A/4	1	37,70135	73.000
	2	43,89884	85.000
	3	51,64569	100.000
	4	64,55711	125.000
	5	74,88625	145.000
	6	87,79767	170.000
A/5	1	15,49371	30.000
	2	18,07599	35.000
	3	21,17473	41.000
	4	24,78993	48.000
	5	28,92159	56.000
	6	33,56970	65.000
	7	39,25072	76.000
	8	45,96466	89.000
	9	54,22797	105.000
	10	64,55711	125.000
A/7	1	108,45595	210.000

	2	123,94966	240.000
	3	147,19022	285.000
	4	173,01306	335.000
A/8	Unica	229,82332	445.000
A/10	1	255,64617	495.000
	2	296,96272	575.000
	3	346,02612	670.000
	4	402,83638	780.000
B/1	1	0,51646	1.000
	2	0,67139	1.300
	3	0,77469	1.500
	4	0,92962	1.800
	5	1,08456	2.100
	6	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,08456	2.100
B/3	Unica	0,87798	1.700
B/4	1	1,03291	2.000
	2	1,29114	2.500
	3	1,49773	2.900
	4	1,75595	3.400
B/5	1	0,92962	1.800
	2	1,08456	2.100
B/6	Unica	1,08456	2.100
C/1	1	14,46079	28.000
	2	16,83649	32.600
	3	19,62536	38.000
	4	22,82739	44.200
	5	26,54588	51.400
	6	30,88412	59.800
	7	35,94540	69.600
	8	41,83301	81.000
	9	48,70189	94.300
	10	56,60368	109.600
	11	65,84825	127.500
C/2	1	2,42735	4.700
	2	2,78887	5.400
	3	3,30532	6.400
	4	3,87343	7.500
	5	4,54482	8.800
	6	5,26786	10.200
	7	6,14584	11.900
C/3	Unica	7,90179	15.300
C/4	Unica	6,55900	12.700
C/6	1	3,77014	7.300
	2	4,38988	8.500
	3	5,11292	9.900
	4	5,99090	11.600
	5	7,02381	13.600
C/7	Unica	1,75595	3.400

Comune di CAMPOBASSO

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	131,69651	255.000
A/2	1	50,61278	98.000
	2	59,39254	115.000
	3	69,72168	135.000
	4	82,63310	160.000
	5	98,12681	190.000
	6	116,20280	225.000
A/3	1	28,92159	56.000
	2	33,56970	65.000



		3	39,25072	76.000
		4	45,96466	89.000
		5	54,22797	105.000
		6	64,55711	125.000
		7	80,05082	155.000
		8	95,54453	185.000
A/4		1	21,17473	41.000
		2	24,78993	48.000
		3	28,92159	56.000
		4	33,56970	65.000
		5	39,25072	76.000
		6	45,96466	89.000
		7	54,22797	105.000
		8	64,55711	125.000
A/5		1	16,01016	31.000
		2	19,10891	37.000
		3	22,72410	44.000
		4	26,85576	52.000
		5	31,50387	61.000
		6	36,66844	71.000
		7	42,86592	83.000
		8	50,61278	98.000
A/10		1	214,32961	415.000
		2	250,48160	485.000
B/1	Unica		0,87798	1.700
B/6	Unica		0,87798	1.700
C/1		1	6,30077	12.200
		2	7,38533	14.300
		3	8,62483	16.700
		4	10,07091	19.500
		5	11,72357	22.700
		6	13,63446	26.400
		7	15,90687	30.800
		8	18,54080	35.900
		9	21,53625	41.700
		10	25,04816	48.500
		11	29,17981	56.500
		12	33,98286	65.800
		13	39,50895	76.500
C/2		1	2,16912	4.200
		2	2,53064	4.900
		3	2,99545	5.800
		4	3,51191	6.800
C/3	Unica		3,92507	7.600
C/6		1	2,11747	4.100
		2	2,47899	4.800
		3	2,89216	5.600
		4	3,35697	6.500
		5	3,92507	7.600

Comune di CAMPOBASSO

Zona Censuaria Terza

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	Unica	64,55711	125.000
A/3	Unica	50,61278	98.000
A/4	1	19,10891	37.000
	2	21,69119	42.000
	3	25,82284	50.000
	4	30,47096	59.000
	5	35,63553	69.000
A/6	1	8,26331	16.000
	2	10,32914	20.000

	3	11,87851	23.000
	4	13,94434	27.000
	5	16,52662	32.000
A/7	Unica	67,13940	130.000
A/10	Unica	160,10164	310.000
C/1	Unica	20,40005	39.500
C/2	1	1,08456	2.100
	2	1,29114	2.500
	3	1,60102	3.100
	4	1,91089	3.700
C/6	1	1,34279	2.600
	2	1,60102	3.100
	3	1,85924	3.600
	4	2,16912	4.200

Comune di CAMPOLIETO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	74,88625	145.000
A/2	1	50,61278	98.000
	2	59,39254	115.000
	3	69,72168	135.000
A/3	Unica	45,96466	89.000
A/4	1	30,98741	60.000
	2	36,66844	71.000
	3	42,34947	82.000
A/6	1	16,01016	31.000
	2	19,10891	37.000
	3	22,20765	43.000
	4	26,33930	51.000
A/7	Unica	61,97483	120.000
A/10	Unica	175,59535	340.000
B/4	Unica	0,87798	1.700
C/1	1	11,20711	21.700
	2	13,01471	25.200
	3	15,18383	29.400
C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,13621	2.200
	3	1,34279	2.600
C/3	Unica	2,47899	4.800
C/6	1	1,60102	3.100
	2	1,91089	3.700
	3	2,16912	4.200

Comune di CASACALENDA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	61,97483	120.000
	2	74,88625	145.000
	3	87,79767	170.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
	3	80,05082	155.000
A/3	1	45,44821	88.000
	2	54,22797	105.000
A/4	1	29,95450	58.000
	2	34,60261	67.000
	3	40,28364	78.000

A/5	4	47,51403	92.000
	1	17,55953	34.000
	2	20,65828	40.000
	3	24,27347	47.000
A/6	4	28,40513	55.000
	1	18,59245	36.000
	2	21,69119	42.000
	3	25,82284	50.000
A/7	4	29,95450	58.000
	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000
A/10	1	173,01306	335.000
	2	201,41819	390.000
B/1	1	0,49580	960
	2	0,56810	1.100
B/3	Unica	0,49580	960
B/4	Unica	0,72304	1.400
B/5	1	0,49580	960
	2	0,56810	1.100
C/1	1	8,88306	17.200
	2	10,38078	20.100
	3	12,08509	23.400
	4	14,04763	27.200
	5	16,37168	31.700
C/2	1	0,87798	1.700
	2	1,03291	2.000
	3	1,23950	2.400
	4	1,49773	2.900
C/3	Unica	2,63393	5.100
C/4	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
C/6	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
	3	2,01418	3.900
	4	2,37570	4.600

Comune di CERCEMAGGIORE

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	61,97483	120.000
	2	74,88625	145.000
A/3	Unica	49,57986	96.000
A/4	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	27,37222	53.000
	4	32,02033	62.000
	5	37,18490	72.000
	6	43,38238	84.000
A/6	1	10,32914	20.000
	2	12,39497	24.000
	3	14,97725	29.000
	4	17,55953	34.000
	5	20,14182	39.000
	6	23,75702	46.000
	7	27,88867	54.000
A/7	Unica	64,55711	125.000
A/10	Unica	185,92448	360.000
B/1	Unica	0,67139	1.300
B/7	Unica	0,08263	160
C/1	1	9,03800	17.500
	2	10,53572	20.400
	3	12,29167	23.800

C/2	4	14,30586	27.700
	1	0,72304	1.400
	2	0,92962	1.800
	3	1,08456	2.100
C/3	4	1,29114	2.500
	1	1,96254	3.800
C/6	2	2,32406	4.500
	1	1,23950	2.400
	2	1,49773	2.900
	3	1,75595	3.400
	4	2,06583	4.000

Comune di CIVITACAMPOMARANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	51,64569	100.000
A/2	1	37,18490	72.000
	2	44,93175	87.000
	3	51,64569	100.000
A/3	Unica	35,63553	69.000
A/4	1	14,46079	28.000
	2	17,04308	33.000
	3	20,14182	39.000
	4	23,75702	46.000
A/6	1	9,29622	18.000
	2	11,36205	22.000
	3	12,91142	25.000
	4	14,97725	29.000
	5	17,55953	34.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/9	Unica	149,77250	290.000
A/10	Unica	126,53194	245.000
B/3	Unica	0,40284	780
B/4	Unica	0,67139	1.300
B/7	Unica	0,30987	600
C/1	1	5,37115	10.400
	2	6,24913	12.100
	3	7,33369	14.200
	4	8,52154	16.500
	5	9,91597	19.200
	6	11,56863	22.400
	7	13,42788	26.000
C/2	1	0,87798	1.700
	2	1,03291	2.000
	3	1,23950	2.400
	4	1,44608	2.800
	5	1,70431	3.300
C/3	Unica	2,22076	4.300
C/6	1	1,18785	2.300
	2	1,44608	2.800
	3	1,65266	3.200
	4	1,96254	3.800

Comune di COLLETORTO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000

	3	72,30397	140.000
A/3	Unica	44,93175	87.000
A/4	1	22,20765	43.000
	2	26,33930	51.000
	3	30,98741	60.000
	4	36,15198	70.000
A/6	1	10,32914	20.000
	2	12,39497	24.000
	3	14,46079	28.000
	4	17,04308	33.000
	5	19,62536	38.000
	6	23,24056	45.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/10	Unica	198,83591	385.000
B/1	Unica	0,56810	1.100
B/4	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	8,21166	15.900
	2	9,55445	18.500
	3	11,15547	21.600
	4	13,01471	25.200
C/2	1	1,18785	2.300
	2	1,39443	2.700
	3	1,65266	3.200
	4	1,96254	3.800
C/3	1	2,22076	4.300
	2	2,58228	5.000
C/6	1	1,29114	2.500
	2	1,54937	3.000
	3	1,85924	3.600
	4	2,16912	4.200

Comune di GUARDIAREGIA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
A/3	Unica	44,41529	86.000
A/4	1	18,59245	36.000
	2	21,69119	42.000
	3	25,30639	49.000
A/6	1	9,81268	19.000
	2	11,36205	22.000
	3	13,94434	27.000
	4	16,52662	32.000
	5	19,10891	37.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/10	Unica	157,51935	305.000
B/4	Unica	0,61975	1.200
C/1	1	6,45571	12.500
	3	8,77977	17.000
	4	10,27749	19.900
C/2	1	0,67139	1.300
	2	0,77469	1.500
	3	0,92962	1.800
	4	1,08456	2.100
	5	1,29114	2.500
	6	1,49773	2.900
C/3	Unica	1,60102	3.100
C/6	1	0,67139	1.300
	5	1,44608	2.800
C/7	Unica	0,30471	590

## Comune di LARINO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	123,94966	240.000
A/2	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
	3	80,05082	155.000
	4	95,54453	185.000
	5	108,45595	210.000
	6	129,11422	250.000
A/3	1	48,03049	93.000
	2	56,81026	110.000
	3	67,13940	130.000
	4	80,05082	155.000
A/4	1	33,56970	65.000
	2	39,25072	76.000
	3	45,96466	89.000
	4	54,22797	105.000
	5	64,55711	125.000
A/5	1	27,37222	53.000
	2	32,02033	62.000
	3	37,70135	73.000
	4	43,89884	85.000
	5	51,64569	100.000
A/6	1	21,69119	42.000
	2	25,82284	50.000
	3	30,47096	59.000
	4	35,63553	69.000
	5	41,83301	81.000
A/7	1	95,54453	185.000
	2	111,03823	215.000
	3	131,69651	255.000
A/8	Unica	152,35479	295.000
A/10	1	299,54500	580.000
	2	351,19069	680.000
B/1	Unica	0,87798	1.700
B/2	Unica	0,43899	850
B/3	Unica	0,87798	1.700
B/4	Unica	1,08456	2.100
B/5	Unica	0,43899	850
C/1	1	6,66229	12.900
	2	7,74685	15.000
	3	9,03800	17.500
	4	10,53572	20.400
	5	12,29167	23.800
	6	14,30586	27.700
	7	16,68156	32.300
	8	19,47043	37.700
	9	22,67246	43.900
	10	26,33930	51.000
C/2	1	1,80760	3.500
	2	2,11747	4.100
	3	2,47899	4.800
	4	2,89216	5.600
	5	3,35697	6.500
	6	3,92507	7.600
C/3	1	3,30532	6.400
	2	3,87343	7.500
	3	4,54482	8.800
	4	5,26786	10.200
C/6	1	2,32406	4.500
	2	2,73722	5.300

	3	3,20203	6.200
	4	3,77014	7.300
	5	4,38988	8.500
C/7	Unica	0,87798	1.700

## Comune di LUPARA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	44,93175	87.000
	2	51,64569	100.000
A/3	Unica	35,63553	69.000
A/4	1	17,04308	33.000
	2	20,14182	39.000
	3	23,75702	46.000
A/5	1	12,91142	25.000
	2	14,97725	29.000
	3	17,55953	34.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	14,97725	29.000
	3	17,55953	34.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/10	Unica	126,53194	245.000
B/4	Unica	0,67139	1.300
B/5	Unica	0,46481	900
C/1	1	8,93470	17.300
	2	10,38078	20.100
	3	12,08509	23.400
C/2	1	1,13621	2.200
	2	1,29114	2.500
	3	1,49773	2.900
C/6	1	1,29114	2.500
	2	1,49773	2.900
	3	1,75595	3.400

## Comune di MACCHIA VALFORTORE

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	41,31655	80.000
	2	48,54695	94.000
	3	56,81026	110.000
A/3	Unica	37,70135	73.000
A/4	1	22,20765	43.000
	2	25,82284	50.000
	3	29,95450	58.000
	4	35,11907	68.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	15,49371	30.000
	3	18,59245	36.000
	4	21,69119	42.000
A/7	Unica	50,61278	98.000
A/10	Unica	144,60793	280.000
B/4	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	6,24913	12.100
	2	7,28204	14.100
	3	8,52154	16.500
	4	9,91597	19.200
C/2	1	0,41317	800
	2	0,51646	1.000

	3	0,67139	1.300
	4	0,77469	1.500
	5	0,87798	1.700
C/3	Unica	1,60102	3.100
C/6	1	0,51646	1.000
	2	0,61975	1.200
	3	0,72304	1.400
	4	0,87798	1.700
	5	1,03291	2.000
	6	1,23950	2.400
	7	1,44608	2.800

Comune di MORRONE DEL SANNIO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	51,64569	100.000
A/2	1	41,83301	81.000
	2	49,57986	96.000
A/3	Unica	32,53678	63.000
A/4	1	22,20765	43.000
	2	25,82284	50.000
	3	29,95450	58.000
A/6	1	11,36205	22.000
	2	13,42788	26.000
	3	16,01016	31.000
	4	18,59245	36.000
A/7	Unica	43,38238	84.000
A/10	Unica	123,94966	240.000
B/4	Unica	0,61975	1.200
C/1	1	6,24913	12.100
	2	7,33369	14.200
	3	8,52154	16.500
C/2	1	0,67139	1.300
	2	0,77469	1.500
C/3	Unica	1,39443	2.700
C/6	1	1,03291	2.000
	2	1,23950	2.400

Comune di PIETRACATELLA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	44,93175	87.000
	2	54,22797	105.000
	3	64,55711	125.000
A/3	Unica	43,38238	84.000
A/4	1	23,75702	46.000
	2	27,88867	54.000
	3	32,53678	63.000
	4	37,70135	73.000
A/6	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
	3	20,65828	40.000
	4	24,27347	47.000
A/7	Unica	56,81026	110.000
A/10	Unica	162,68392	315.000
C/1	1	7,90179	15.300
	2	9,19293	17.800
	3	10,74230	20.800



C/2	4	12,49826	24.200
	1	0,41317	800
	2	0,51646	1.000
	3	0,67139	1.300
	4	0,77469	1.500
	5	0,92962	1.800
C/3	6	1,13621	2.200
	1	1,08456	2.100
	2	1,23950	2.400
	3	1,49773	2.900
	4	1,75595	3.400
	5	2,01418	3.900
C/6	1	0,77469	1.500
	2	0,87798	1.700
	3	1,08456	2.100
	4	1,29114	2.500
	5	1,54937	3.000
	6	1,80760	3.500

Comune di PROVVIDENTI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	Unica	41,31655	80.000
A/3	Unica	26,85576	52.000
A/4	Unica	24,78993	48.000
A/6	1	9,29622	18.000
	2	10,84559	21.000
	3	12,91142	25.000
	4	15,49371	30.000
A/7	Unica	36,15198	70.000
A/10	Unica	103,29138	200.000
C/1	1	6,09419	11.800
	2	7,07546	13.700
C/2	Unica	0,61975	1.200
C/6	Unica	1,03291	2.000

Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	87,79767	170.000
A/2	1	77,46853	150.000
	2	92,96224	180.000
A/3	1	49,57986	96.000
	2	56,81026	110.000
A/4	1	29,95450	58.000
	2	34,60261	67.000
	3	40,28364	78.000
	4	47,51403	92.000
A/6	1	18,59245	36.000
	2	21,69119	42.000
	3	25,82284	50.000
	4	29,95450	58.000
A/7	1	67,13940	130.000
	2	80,05082	155.000
	3	95,54453	185.000
A/10	1	216,91190	420.000
	2	253,06388	490.000
B/4	Unica	0,92962	1.800

C/1	1	12,80813	24.800
	2	14,92560	28.900
	3	17,35295	33.600
C/2	1	1,34279	2.600
	2	1,60102	3.100
	3	1,91089	3.700
	4	2,22076	4.300
	5	2,58228	5.000
C/3	Unica	3,46026	6.700
C/6	1	2,47899	4.800
	2	2,89216	5.600

## Comune di SPINETE

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	46,99758	91.000
A/2	1	50,61278	98.000
	2	59,39254	115.000
A/3	Unica	39,76718	77.000
A/4	1	13,94434	27.000
	2	16,52662	32.000
	3	19,62536	38.000
	4	22,72410	44.000
A/6	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
A/7	Unica	44,93175	87.000
A/10	Unica	142,02565	275.000
B/4	Unica	0,56810	1.100
C/1	1	6,04255	11.700
	2	7,02381	13.600
	3	8,21166	15.900
	4	9,55445	18.500
C/2	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700
	3	1,03291	2.000
	4	1,18785	2.300
C/6	5	1,39443	2.700
	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800
	3	1,13621	2.200
	4	1,34279	2.600

## Comune di TAVENNA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
A/3	Unica	39,76718	77.000
A/4	1	24,27347	47.000
	2	28,40513	55.000
	3	33,56970	65.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	14,97725	29.000
	3	17,55953	34.000
	4	21,17473	41.000
A/7	Unica	67,13940	130.000
A/10	Unica	178,17763	345.000
C/1	1	7,54027	14.600

	2	8,72812	16.900
	3	10,17420	19.700
C/2	1	1,29114	2.500
	2	1,49773	2.900
C/3	Unica	2,01418	3.900
C/6	1	1,23950	2.400
	2	1,44608	2.800
	3	1,70431	3.300

Comune di TERMOLI

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	1	149,77250	290.000
	2	175,59535	340.000
A/2	1	80,05082	155.000
	2	92,96224	180.000
	3	108,45595	210.000
	4	126,53194	245.000
	5	149,77250	290.000
A/3	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
	3	100,70910	195.000
	4	118,78509	230.000
A/4	1	51,12923	99.000
	2	59,39254	115.000
	3	72,30397	140.000
	4	85,21539	165.000
A/6	1	28,92159	56.000
	2	34,08616	66.000
	3	39,25072	76.000
A/7	1	92,96224	180.000
	2	108,45595	210.000
	3	126,53194	245.000
	4	149,77250	290.000
A/8	Unica	180,75991	350.000
A/10	1	299,54500	580.000
	2	351,19069	680.000
	3	408,00095	790.000
B/1	Unica	1,39443	2.700
B/2	Unica	1,13621	2.200
B/5	Unica	1,13621	2.200
C/1	1	19,62536	38.000
	2	22,82739	44.200
	3	26,54588	51.400
	4	30,93577	59.900
	5	35,99705	69.700
	6	41,83301	81.000
C/2	1	3,15039	6.100
	2	3,71849	7.200
	3	4,38988	8.500
	4	5,11292	9.900
C/3	1	3,15039	6.100
	2	3,71849	7.200
C/6	1	3,77014	7.300
	2	4,38988	8.500
	3	5,16457	10.000
	4	6,04255	11.700

Comune di TRIVENTO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/3	Unica	56,81026	110.000
A/6	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
	3	21,17473	41.000
	4	24,78993	48.000
	5	28,92159	56.000
A/7	Unica	98,12681	190.000
B/1	Unica	0,72304	1.400
B/4	Unica	1,03291	2.000
B/5	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	14,40915	27.900
	2	16,78485	32.500
	3	19,52207	37.800
	4	22,72410	44.000
C/2	1	2,11747	4.100
	2	2,47899	4.800
	3	2,89216	5.600
C/3	1	3,20203	6.200
	2	3,71849	7.200
C/6	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
	3	2,01418	3.900
	4	2,37570	4.600
	5	2,78887	5.400
	6	3,30532	6.400

Comune di URURI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	67,13940	130.000
	2	77,46853	150.000
	3	92,96224	180.000
A/3	1	41,31655	80.000
	2	49,57986	96.000
	3	56,81026	110.000
A/4	1	34,60261	67.000
	2	40,28364	78.000
	3	47,51403	92.000
A/6	1	18,59245	36.000
	2	21,69119	42.000
	3	25,82284	50.000
	4	29,95450	58.000
A/7	1	67,13940	130.000
	2	80,05082	155.000
	3	95,54453	185.000
A/10	Unica	253,06388	490.000
B/1	Unica	0,72304	1.400
B/4	Unica	0,92962	1.800
C/1	1	9,39952	18.200
	2	11,00053	21.300
	3	12,80813	24.800
	4	14,92560	28.900
	5	17,35295	33.600
C/2	1	1,34279	2.600
	2	1,60102	3.100
	3	1,91089	3.700
	4	2,22076	4.300
	5	2,58228	5.000
C/3	1	2,53064	4.900

	2	2,99545	5.800
	3	3,46026	6.700
C/4	Unica	2,32406	4.500
C/6	1	1,75595	3.400
	2	2,11747	4.100
	3	2,47899	4.800
	4	2,89216	5.600

Provincia di  
NAPOLI

Comune di LACCO AMENO

Zona Censuaria Prima

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	121,36737	235.000
	2	142,02565	275.000
	3	165,26621	320.000
	4	193,67134	375.000
	5	227,24104	440.000
	6	265,97530	515.000
	7	309,87414	600.000
A/3	1	170,43078	330.000
	2	198,83591	385.000
	3	232,40560	450.000
A/4	1	77,46853	150.000
	2	92,96224	180.000
	3	111,03823	215.000
	4	131,69651	255.000
	5	154,93707	300.000
A/5	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
	3	92,96224	180.000
	4	111,03823	215.000
	5	129,11422	250.000
A/7	1	227,24104	440.000
	2	265,97530	515.000
	3	309,87414	600.000
	4	361,51983	700.000
A/8	1	258,22845	500.000
	2	302,12729	585.000
	3	353,77298	685.000
	4	413,16552	800.000
A/10	1	519,03918	1.005.000
	2	604,25457	1.170.000
B/1	Unica	1,44608	2.800
B/2	Unica	1,44608	2.800
B/4	Unica	1,60102	3.100
B/5	Unica	1,60102	3.100
B/7	Unica	1,49773	2.900
C/1	1	29,69627	57.500
	2	34,55097	66.900
	3	40,49022	78.400
	4	46,79100	90.600
	5	54,38291	105.300
	6	63,26597	122.500
C/2	1	4,08001	7.900
	2	4,75140	9.200
	3	5,57773	10.800
	4	6,50736	12.600
	5	7,59192	14.700
C/3	Unica	7,59192	14.700
C/6	1	3,71849	7.200

2	4,33824	8.400
3	5,06128	9.800

Comune di LACCO AMENO

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	121,36737	235.000
	2	142,02565	275.000
	3	165,26621	320.000
	4	193,67134	375.000
	5	227,24104	440.000
	6	265,97530	515.000
	7	309,87414	600.000
A/3	1	170,43078	330.000
	2	198,83591	385.000
	3	232,40560	450.000
A/4	1	77,46853	150.000
	2	92,96224	180.000
	3	111,03823	215.000
	4	131,69651	255.000
	5	154,93707	300.000
A/5	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
	3	92,96224	180.000
	4	111,03823	215.000
	5	129,11422	250.000
A/7	1	227,24104	440.000
	2	265,97530	515.000
	3	309,87414	600.000
	4	361,51983	700.000
A/8	1	258,22845	500.000
	2	302,12729	585.000
	3	353,77298	685.000
	4	413,16552	800.000
A/10	1	519,03918	1.005.000
	2	604,25457	1.170.000
B/1	Unica	1,23950	2.400
B/2	Unica	1,23950	2.400
B/4	Unica	1,34279	2.600
B/5	Unica	1,34279	2.600
B/7	Unica	1,29114	2.500
C/1	1	25,46133	49.300
	2	29,64463	57.400
	3	34,70590	67.200
	4	40,07706	77.600
	5	46,63606	90.300
	6	54,22797	105.000
C/2	1	3,51191	6.800
	2	4,08001	7.900
	3	4,75140	9.200
	4	5,57773	10.800
	5	6,50736	12.600
C/3	Unica	6,50736	12.600
C/6	1	3,20203	6.200
	2	3,71849	7.200
	3	4,33824	8.400

Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/7	1	123,94966	240.000
	2	147,19022	285.000
	3	170,43078	330.000

Provincia di  
AVELLINO

Comune di MELITO IRPINO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	Unica	87,79767	170.000

Provincia di  
SALERNO

Comune di MERCATO SAN SEVERINO

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	45,96466	89.000
	2	54,22797	105.000
	3	64,55711	125.000
	4	80,05082	155.000
	5	92,96224	180.000
	6	108,45595	210.000
	7	123,94966	240.000
A/3	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
	3	80,05082	155.000
	4	92,96224	180.000
A/4	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,95450	58.000
	4	35,11907	68.000
	5	41,31655	80.000
	6	48,03049	93.000
	7	56,81026	110.000
	8	67,13940	130.000
A/5	1	26,85576	52.000
	2	31,50387	61.000
	3	36,66844	71.000
	4	42,86592	83.000
	5	50,61278	98.000
A/6	Unica	50,61278	98.000
A/7	1	160,10164	310.000
	2	185,92448	360.000
A/8	1	175,59535	340.000
	2	206,58276	400.000
A/10	1	317,62099	615.000
	2	371,84897	720.000
B/1	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700
	3	1,03291	2.000
	4	1,18785	2.300
	5	1,39443	2.700
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,08456	2.100

B/7	Unica	1,29114	2.500
B/8	Unica	0,35119	680
C/1	1	2,47899	4.800
	2	2,94380	5.700
	3	3,46026	6.700
	4	4,08001	7.900
	5	4,75140	9.200
	6	5,52609	10.700
	7	6,45571	12.500
	8	7,54027	14.600
	9	8,83141	17.100
	10	10,27749	19.900
	11	11,98180	23.200
	12	13,94434	27.000
	13	16,21675	31.400
	14	18,90232	36.600
	15	22,05271	42.700
C/2	1	0,36152	700
	2	0,41317	800
	3	0,51646	1.000
	4	0,67139	1.300
	5	0,82633	1.600
	6	0,98127	1.900
	7	1,08456	2.100
	8	1,29114	2.500
	9	1,60102	3.100
	10	1,85924	3.600
	11	2,16912	4.200
	12	2,53064	4.900
	13	2,99545	5.800
	14	3,51191	6.800
C/3	1	0,36152	700
	2	0,41317	800
	3	0,51646	1.000
	4	0,67139	1.300
	5	0,77469	1.500
	6	0,92962	1.800
	7	1,08456	2.100
	8	1,29114	2.500
	9	1,60102	3.100
	10	1,85924	3.600
	11	2,16912	4.200
	12	2,47899	4.800
	13	2,94380	5.700
	14	3,46026	6.700
	15	4,08001	7.900
C/6	1	0,36152	700
	2	0,41317	800
	3	0,46481	900
	4	0,56810	1.100
	5	0,72304	1.400
	6	0,87798	1.700
	7	1,03291	2.000
	8	1,18785	2.300
	9	1,39443	2.700
	10	1,65266	3.200
	11	1,96254	3.800
	12	2,32406	4.500
	13	2,73722	5.300
	14	3,20203	6.200

Comune di MERCATO SAN SEVERINO

Zona Censuaria Seconda

=====



Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	41,31655	80.000
	2	49,57986	96.000
	3	59,39254	115.000
	4	72,30397	140.000
	5	82,63310	160.000
	6	95,54453	185.000
	7	113,62052	220.000
A/3	1	49,57986	96.000
	2	59,39254	115.000
	3	72,30397	140.000
	4	85,21539	165.000
A/4	1	19,10891	37.000
	2	22,72410	44.000
	3	26,85576	52.000
	4	31,50387	61.000
	5	37,18490	72.000
	6	43,38238	84.000
	7	51,12923	99.000
	8	61,97483	120.000
A/5	1	24,27347	47.000
	2	28,40513	55.000
	3	33,05324	64.000
	4	38,73427	75.000
	5	45,44821	88.000
A/6	Unica	45,44821	88.000
A/7	1	144,60793	280.000
	2	167,84849	325.000
A/8	1	157,51935	305.000
	2	185,92448	360.000
A/10	1	286,63358	555.000
	2	333,11470	645.000
B/1	1	0,61975	1.200
	2	0,77469	1.500
	3	0,92962	1.800
	4	1,08456	2.100
	5	1,23950	2.400
B/4	Unica	1,18785	2.300
B/5	Unica	0,98127	1.900
B/7	Unica	1,18785	2.300
B/8	Unica	0,31504	610
C/1	1	2,27241	4.400
	2	2,63393	5.100
	3	3,09874	6.000
	4	3,66684	7.100
	5	4,28659	8.300
	6	4,95799	9.600
	7	5,78432	11.200
	8	6,81723	13.200
	9	7,95344	15.400
C*1	10	9,24458	17.900
	11	10,79395	20.900
	12	12,54990	24.300
	13	14,61573	28.300
	14	17,04308	33.000
	15	19,83194	38.400
C/2	1	0,36152	700
	2	0,41317	800
	3	0,46481	900
	4	0,56810	1.100
	5	0,77469	1.500
	6	0,87798	1.700
	7	0,98127	1.900
	8	1,18785	2.300
	9	1,44608	2.800

	10	1,65266	3.200
	11	1,91089	3.700
	12	2,27241	4.400
	13	2,68558	5.200
	14	3,15039	6.100
C/3	1	0,36152	700
	2	0,41317	800
	3	0,46481	900
	4	0,56810	1.100
	5	0,72304	1.400
	6	0,82633	1.600
	7	0,98127	1.900
	8	1,18785	2.300
	9	1,44608	2.800
	10	1,65266	3.200
	11	1,91089	3.700
	12	2,27241	4.400
	13	2,63393	5.100
	14	3,09874	6.000
	15	3,66684	7.100
C/6	1	0,30987	600
	2	0,36152	700
	3	0,41317	800
	4	0,51646	1.000
	5	0,67139	1.300
	6	0,77469	1.500
	7	0,92962	1.800
	8	1,08456	2.100
	9	1,23950	2.400
	10	1,49773	2.900
	11	1,75595	3.400
	12	2,11747	4.100
	13	2,42735	4.700
	14	2,89216	5.600

## Comune di PRAIANO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	92,96224	180.000
	2	108,45595	210.000
	3	131,69651	255.000
	4	162,68392	315.000
	5	188,50677	365.000
	6	219,49418	425.000
	7	258,22845	500.000
	8	302,12729	585.000
	9	356,35526	690.000
	10	415,74780	805.000

## Comune di RAVELLO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/3	1	178,17763	345.000
	2	211,74733	410.000
A/4	1	123,94966	240.000
	2	144,60793	280.000
	3	170,43078	330.000
A/6	1	85,21539	165.000

2	100,70910	195.000
3	118,78509	230.000
4	136,86108	265.000

Comune di SAN RUFO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	54,22797	105.000
A/2	1	20,65828	40.000
	2	24,78993	48.000
	3	28,92159	56.000
	4	33,56970	65.000
	5	39,25072	76.000
	6	45,44821	88.000
	7	54,22797	105.000
	8	61,97483	120.000
	9	74,88625	145.000
A/3	1	45,44821	88.000
	2	54,22797	105.000
A/4	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
A/6	1	22,72410	44.000
	2	26,85576	52.000
	3	31,50387	61.000
A/7	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
A/10	Unica	149,77250	290.000
B/7	Unica	1,23950	2.400
C/1	1	3,56355	6.900
	2	4,18330	8.100
	3	4,90634	9.500
	4	5,73267	11.100
	5	6,66229	12.900
	6	7,74685	15.000
	7	9,03800	17.500
	8	10,53572	20.400
	9	12,29167	23.800
	10	14,30586	27.700
	11	16,68156	32.300
	12	19,41878	37.600
C/2	1	0,56810	1.100
	2	0,72304	1.400
	3	0,87798	1.700
	4	1,08456	2.100
	5	1,23950	2.400
	6	1,44608	2.800
	7	1,75595	3.400
	8	2,11747	4.100
	9	2,47899	4.800
	10	2,94380	5.700
C/3	1	1,75595	3.400
	2	2,11747	4.100
	3	2,47899	4.800
	4	2,94380	5.700
C/6	1	0,30987	600
	2	0,36152	700
	3	0,46481	900
	4	0,51646	1.000
	5	0,61975	1.200
	6	0,72304	1.400
	7	0,87798	1.700
	8	1,03291	2.000

9	1,23950	2.400
10	1,44608	2.800
11	1,75595	3.400
12	2,11747	4.100
13	2,47899	4.800
14	2,94380	5.700

## Comune di SCALA

## Zona Censuaria Prima

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	61,97483	120.000
	2	74,88625	145.000
	3	87,79767	170.000
	4	103,29138	200.000
	5	121,36737	235.000
	6	142,02565	275.000
	7	167,84849	325.000
A/3	Unica	142,02565	275.000
A/4	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
	3	103,29138	200.000
	4	121,36737	235.000
A/6	1	85,21539	165.000
	2	100,70910	195.000
	3	118,78509	230.000
A/7	Unica	400,25410	775.000
A/10	Unica	469,97578	910.000
B/1	Unica	1,54937	3.000
B/7	Unica	1,96254	3.800
C/1	1	9,29622	18.000
	2	10,84559	21.000
	3	12,65319	24.500
	4	14,71902	28.500
	5	17,14637	33.200
	6	19,98688	38.700
	7	23,24056	45.000
C/2	1	1,54937	3.000
	2	1,85924	3.600
	3	2,22076	4.300
	4	2,58228	5.000
	5	3,04710	5.900
	6	3,56355	6.900
	7	4,18330	8.100
	8	4,90634	9.500
	9	5,73267	11.100
	10	6,71394	13.000
C/3	1	2,47899	4.800
	2	2,89216	5.600
	3	3,40862	6.600
	4	3,97672	7.700
	5	4,64811	9.000
C/6	1	1,54937	3.000
	2	1,85924	3.600
	3	2,22076	4.300
	4	2,63393	5.100
	5	3,09874	6.000
	6	3,61520	7.000
	7	4,18330	8.100
	8	4,90634	9.500
	9	5,73267	11.100
	10	6,71394	13.000

## Comune di SCALA

## Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	59,39254	115.000
	2	72,30397	140.000
	3	82,63310	160.000
	4	98,12681	190.000
	5	116,20280	225.000
	6	134,27879	260.000
	7	160,10164	310.000
A/3	Unica	134,27879	260.000
A/4	1	72,30397	140.000
	2	82,63310	160.000
	3	98,12681	190.000
	4	116,20280	225.000
A/6	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
	3	87,79767	170.000
A/7	Unica	346,02612	670.000
A/10	Unica	446,73522	865.000
B/1	Unica	1,44608	2.800
B/7	Unica	1,85924	3.600
C/1	1	8,83141	17.100
	2	10,27749	19.900
	3	12,03345	23.300
	4	13,99598	27.100
	5	16,26839	31.500
	6	19,00561	36.800
	7	22,05271	42.700
C/2	1	1,44608	2.800
	2	1,75595	3.400
	3	2,11747	4.100
	4	2,42735	4.700
	5	2,89216	5.600
	6	3,40862	6.600
	7	3,97672	7.700
	8	4,64811	9.000
	9	5,42280	10.500
	10	6,35242	12.300
C/3	1	2,37570	4.600
	2	2,73722	5.300
	3	3,25368	6.300
	4	3,77014	7.300
	5	4,38988	8.500
C/6	1	1,44608	2.800
	2	1,75595	3.400
	3	2,11747	4.100
	4	2,47899	4.800
	5	2,94380	5.700
	6	3,40862	6.600
	7	3,97672	7.700
	8	4,64811	9.000
	9	5,42280	10.500
	10	6,35242	12.300

## Comune di SCALA

## Zona Censuaria Terza

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
-----------	--------	--------------	--------------

A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
	3	80,05082	155.000
	4	92,96224	180.000
	5	108,45595	210.000
	6	126,53194	245.000
	7	149,77250	290.000
A/3	Unica	126,53194	245.000
A/4	1	67,13940	130.000
	2	80,05082	155.000
	3	92,96224	180.000
	4	108,45595	210.000
A/6	1	56,81026	110.000
	2	69,72168	135.000
	3	82,63310	160.000
A/7	Unica	327,95013	635.000
A/10	Unica	423,49466	820.000
B/1	Unica	1,39443	2.700
B/7	Unica	1,75595	3.400
C/1	1	8,36660	16.200
	2	9,76104	18.900
	3	11,36205	22.000
	4	13,22130	25.600
	5	15,44206	29.900
	6	17,97270	34.800
	7	20,91650	40.500
C/2	1	1,39443	2.700
	2	1,65266	3.200
	3	2,01418	3.900
	4	2,32406	4.500
	5	2,73722	5.300
	6	3,20203	6.200
	7	3,77014	7.300
	8	4,38988	8.500
	9	5,16457	10.000
	10	6,04255	11.700
C/3	1	2,22076	4.300
	2	2,58228	5.000
	3	3,04710	5.900
	4	3,56355	6.900
	5	4,18330	8.100
C/6	1	1,39443	2.700
	2	1,65266	3.200
	3	2,01418	3.900
	4	2,37570	4.600
	5	2,78887	5.400
	6	3,25368	6.300
	7	3,77014	7.300
	8	4,38988	8.500
	9	5,16457	10.000
	10	6,04255	11.700

Comune di SERRE

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	27,37222	53.000
	2	32,53678	63.000
	3	37,70135	73.000
	4	43,89884	85.000
	5	51,64569	100.000
	6	61,97483	120.000

	7	72,30397	140.000
	8	87,79767	170.000
A/3	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
A/4	1	34,60261	67.000
	2	40,80010	79.000
	3	47,51403	92.000
A/6	1	26,85576	52.000
	2	31,50387	61.000
	3	37,18490	72.000
A/7	1	41,31655	80.000
	2	48,54695	94.000
	3	56,81026	110.000
	4	67,13940	130.000
	5	77,46853	150.000
	6	92,96224	180.000
	7	111,03823	215.000
	8	129,11422	250.000
A/10	Unica	273,72216	530.000
B/1	Unica	1,49773	2.900
B/4	Unica	1,39443	2.700
C/1	1	8,10837	15.700
	2	9,45116	18.300
	3	11,00053	21.300
	4	14,25421	27.600
	5	16,62991	32.200
	6	19,36713	37.500
C/2	1	0,67139	1.300
	2	0,98127	1.900
	3	1,18785	2.300
	4	1,29114	2.500
	5	1,54937	3.000
	6	1,85924	3.600
	7	2,22076	4.300
	8	2,63393	5.100
	9	3,09874	6.000
C/3	1	0,92962	1.800
	2	1,08456	2.100
	3	1,29114	2.500
	4	1,54937	3.000
	5	1,85924	3.600
	6	2,22076	4.300
	7	2,63393	5.100
	8	3,09874	6.000
	9	3,61520	7.000
C/6	1	0,51646	1.000
	2	0,61975	1.200
	3	0,72304	1.400
	4	0,87798	1.700
	5	1,08456	2.100
	6	1,29114	2.500
	7	1,49773	2.900
	8	1,75595	3.400
	9	2,06583	4.000
	10	2,42735	4.700
	11	2,84051	5.500

Comune di SERRE

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	25,82284	50.000
	2	30,47096	59.000

	3	35,63553	69.000
	4	41,83301	81.000
	5	48,54695	94.000
	6	56,81026	110.000
	7	69,72168	135.000
	8	82,63310	160.000
A/3	1	54,22797	105.000
	2	61,97483	120.000
A/4	1	33,05324	64.000
	2	38,73427	75.000
	3	44,93175	87.000
A/6	1	26,85576	52.000
	2	31,50387	61.000
	3	37,18490	72.000
A/7	1	43,38238	84.000
	2	51,12923	99.000
	3	59,39254	115.000
	4	69,72168	135.000
	5	82,63310	160.000
	6	98,12681	190.000
	7	116,20280	225.000
	8	136,86108	265.000
A/10	Unica	273,72216	530.000
B/1	Unica	1,49773	2.900
B/4	Unica	1,39443	2.700
C/1	1	7,64356	14.800
	2	8,93470	17.300
	3	10,38078	20.100
	4	12,13674	23.500
	5	14,15092	27.400
	6	16,47498	31.900
C/2	1	0,67139	1.300
	2	0,77469	1.500
	3	0,92962	1.800
	4	1,08456	2.100
	5	1,29114	2.500
	6	1,60102	3.100
	7	1,91089	3.700
	8	2,22076	4.300
	9	2,63393	5.100
C/3	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800
	3	1,08456	2.100
	4	1,29114	2.500
	5	1,60102	3.100
	6	1,91089	3.700
	7	2,22076	4.300
	8	2,63393	5.100
	9	3,04710	5.900
C/6	1	0,51646	1.000
	2	0,61975	1.200
	3	0,72304	1.400
	4	0,87798	1.700
	5	1,08456	2.100
	6	1,29114	2.500
	7	1,49773	2.900
	8	1,75595	3.400
	9	2,06583	4.000
	10	2,42735	4.700
	11	2,84051	5.500

Provincia di  
POTENZA

Comune di CORLETO PERTICARA



## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	41,31655	80.000
	2	48,03049	93.000
	3	56,81026	110.000
	4	67,13940	130.000
	5	80,05082	155.000

## Comune di LATRONICO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	37,18490	72.000
	2	43,38238	84.000
	3	51,64569	100.000
	4	61,97483	120.000
	5	72,30397	140.000
A/3	1	31,50387	61.000
	2	37,18490	72.000
	3	43,89884	85.000
	4	51,12923	99.000
	5	59,39254	115.000

Provincia di  
COSENZA

## Comune di ALESSANDRIA DEL CARRETTO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	Unica	45,44821	88.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	87,79767	170.000
A/10	Unica	136,86108	265.000

## Comune di ALTOMONTE

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	103,29138	200.000
A/2	1	74,88625	145.000
	2	82,63310	160.000
A/3	1	49,57986	96.000
	2	59,39254	115.000
A/7	1	77,46853	150.000
	2	90,37996	175.000
A/8	Unica	103,29138	200.000
A/10	Unica	165,26621	320.000

## Comune di BIANCHI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	Unica	45,44821	88.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
C/7	Unica	0,87798	1.700

Comune di BOCCHIGLIERO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	Unica	45,44821	88.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

Comune di BUONVICINO

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	77,46853	150.000
A/2	Unica	67,13940	130.000
A/3	Unica	43,89884	85.000
A/4	1	30,98741	60.000
	2	37,18490	72.000
A/5	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
A/6	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
A/7	Unica	72,30397	140.000
A/8	Unica	77,46853	150.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,65266	3.200
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	Unica	14,46079	28.000
C/2	Unica	1,96254	3.800
C/3	Unica	3,09874	6.000
C/4	Unica	3,09874	6.000
C/6	1	1,65266	3.200
	2	2,01418	3.900
	3	2,42735	4.700
	4	2,78887	5.400
C/7	Unica	0,61975	1.200

Comune di BUONVICINO

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	Unica	45,44821	88.000
A/4	1	32,02033	62.000
	2	38,21781	74.000
A/5	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
A/6	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,65266	3.200
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	Unica	16,11346	31.200
C/2	Unica	2,06583	4.000
C/3	Unica	3,51191	6.800
C/4	Unica	3,51191	6.800
C/6	1	1,85924	3.600
	2	2,22076	4.300
	3	2,63393	5.100
	4	3,09874	6.000
C/7	Unica	0,61975	1.200

Comune di CAMPANA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	42,34947	82.000
	3	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

Comune di CARIATI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	43,38238	84.000
	3	51,64569	100.000
	4	61,97483	120.000
A/4	1	25,82284	50.000
	2	30,98741	60.000
	3	36,15198	70.000
	4	42,34947	82.000

A/5	1	16,52662	32.000
	2	19,10891	37.000
	3	22,20765	43.000
	4	25,30639	49.000
	5	29,43804	57.000
	6	34,60261	67.000
A/6	1	25,30639	49.000
	2	29,43804	57.000
A/7	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	149,77250	290.000

## Comune di CASOLE BRUZIO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	118,78509	230.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	139,44336	270.000

## Comune di CELICO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	113,62052	220.000
A/2	Unica	74,88625	145.000
A/3	Unica	49,57986	96.000
A/5	1	21,69119	42.000
A/7	Unica	82,63310	160.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di CIVITA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di CROPALATI

## Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	Unica	45,44821	88.000
A/4	1	26,85576	52.000
	2	31,50387	61.000

A/5	1	24,78993	48.000
	2	28,92159	56.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,70431	3.300
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,87798	1.700
C/1	1	10,43243	20.200
	2	12,13674	23.500
C/2	1	1,96254	3.800
	2	2,32406	4.500
C/3	1	2,47899	4.800
	2	2,94380	5.700
C/4	Unica	2,32406	4.500
C/6	Unica	2,32406	4.500
C/7	Unica	0,56810	1.100

Comune di CROPALATI

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	Unica	77,46853	150.000
A/3	Unica	47,51403	92.000
A/4	1	26,85576	52.000
	2	31,50387	61.000
A/5	1	24,78993	48.000
	2	28,92159	56.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
A/7	Unica	80,05082	155.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	144,60793	280.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,70431	3.300
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,87798	1.700
C/1	1	10,43243	20.200
	2	12,13674	23.500
C/2	1	2,06583	4.000
	2	2,47899	4.800
C/3	1	2,68558	5.200
	2	3,15039	6.100
C/4	Unica	2,32406	4.500
C/6	Unica	2,58228	5.000
C/7	Unica	0,56810	1.100

Comune di CROSIA

Zona Censuaria Prima

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

A/1	Unica	80,05082	155.000
A/2	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
A/3	1	32,53678	63.000
	2	38,73427	75.000
	3	45,44821	88.000
A/4	1	29,95450	58.000
	2	36,15198	70.000
A/5	1	25,30639	49.000
	2	29,43804	57.000
	3	35,11907	68.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,47096	59.000
A/7	Unica	67,13940	130.000
A/8	Unica	74,88625	145.000
A/10	Unica	129,11422	250.000
B/1	Unica	1,18785	2.300
B/2	Unica	1,44608	2.800
B/3	Unica	1,18785	2.300
B/4	Unica	1,18785	2.300
B/5	Unica	1,18785	2.300
B/6	Unica	1,18785	2.300
B/7	Unica	0,51646	1.000
C/1	1	12,91142	25.000
	2	17,04308	33.000
C/2	Unica	2,32406	4.500
C/3	Unica	2,58228	5.000
C/4	Unica	2,16912	4.200
C/6	Unica	2,32406	4.500
C/7	Unica	0,51646	1.000

Comune di CROSIA

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
A/3	1	38,21781	74.000
	2	45,44821	88.000
	3	54,22797	105.000
A/4	1	35,63553	69.000
	2	42,34947	82.000
A/5	1	29,95450	58.000
	2	35,11907	68.000
	3	41,31655	80.000
A/6	1	30,98741	60.000
	2	36,15198	70.000
A/7	Unica	80,05082	155.000
A/8	Unica	87,79767	170.000
A/10	Unica	149,77250	290.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,65266	3.200
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	15,49371	30.000
	2	20,14182	39.000
C/2	Unica	2,84051	5.500
C/3	Unica	3,09874	6.000

C/4	Unica	2,73722	5.300
C/6	Unica	2,84051	5.500
C/7	Unica	0,77469	1.500

## Comune di CROSIA

## Zona Censuaria Terza

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	85,21539	165.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000
A/3	1	35,11907	68.000
	2	40,28364	78.000
	3	49,57986	96.000
A/4	1	33,05324	64.000
	2	39,25072	76.000
A/5	1	27,88867	54.000
	2	30,98741	60.000
	3	37,18490	72.000
A/6	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	77,46853	150.000
A/10	Unica	139,44336	270.000
B/1	Unica	1,23950	2.400
B/2	Unica	1,54937	3.000
B/3	Unica	1,23950	2.400
B/4	Unica	1,23950	2.400
B/5	Unica	1,23950	2.400
B/6	Unica	1,23950	2.400
B/7	Unica	0,61975	1.200
C/1	1	14,46079	28.000
	2	18,59245	36.000
C/2	Unica	2,32406	4.500
C/3	Unica	2,84051	5.500
C/4	Unica	2,32406	4.500
C/6	Unica	2,32406	4.500
C/7	Unica	0,61975	1.200

## Comune di FALCONARA ALBANESE

## Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	103,29138	200.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/3	1	40,28364	78.000
	2	49,57986	96.000
A/4	1	22,20765	43.000
	2	26,33930	51.000
	3	30,47096	59.000
	4	36,15198	70.000
A/5	1	22,20765	43.000
	2	26,33930	51.000
	3	30,47096	59.000
A/6	1	24,78993	48.000
	2	29,43804	57.000
A/7	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
A/8	Unica	92,96224	180.000

A/10	Unica	144,60793	280.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,65266	3.200
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	11,36205	22.000
	2	13,42788	26.000
	3	16,01016	31.000
C/2	1	2,06583	4.000
	2	2,47899	4.800
C/3	Unica	3,09874	6.000
C/4	Unica	3,09874	6.000
C/6	1	1,85924	3.600
	2	2,06583	4.000
	3	2,58228	5.000
C/7	Unica	0,56810	1.100

Comune di FALCONARA ALBANESE

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	144,60793	280.000
A/2	1	82,63310	160.000
	2	92,96224	180.000
A/3	1	59,39254	115.000
	2	67,13940	130.000
A/4	1	25,82284	50.000
	2	30,47096	59.000
	3	35,63553	69.000
	4	41,83301	81.000
A/5	1	25,82284	50.000
	2	30,47096	59.000
	3	35,63553	69.000
A/6	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
A/7	1	108,45595	210.000
	2	126,53194	245.000
A/8	Unica	144,60793	280.000
A/10	Unica	206,58276	400.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,65266	3.200
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	12,91142	25.000
	2	15,49371	30.000
	3	18,59245	36.000
C/2	1	2,84051	5.500
	2	3,35697	6.500
C/3	Unica	3,61520	7.000
C/4	Unica	3,61520	7.000
C/6	1	2,47899	4.800
	2	2,99545	5.800
	3	3,61520	7.000
C/7	Unica	0,61975	1.200

Comune di FALCONARA ALBANESE



## Zona Censuaria Terza

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000
A/3	1	38,73427	75.000
	2	46,48112	90.000
A/4	1	20,65828	40.000
	2	24,27347	47.000
	3	28,40513	55.000
	4	33,56970	65.000
A/5	1	20,65828	40.000
	2	24,27347	47.000
	3	28,40513	55.000
A/6	1	23,75702	46.000
	2	27,88867	54.000
A/7	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,65266	3.200
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	10,84559	21.000
	2	12,91142	25.000
	3	15,49371	30.000
C/2	1	1,96254	3.800
	2	2,32406	4.500
C/3	Unica	3,09874	6.000
C/4	Unica	3,09874	6.000
C/6	1	1,65266	3.200
	2	1,96254	3.800
	3	2,32406	4.500
C/7	Unica	0,51646	1.000

## Comune di FRANCAVILLA MARITTIMA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	87,79767	170.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di FUSCALDO

## Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	131,69651	255.000
A/2	Unica	80,05082	155.000

A/3	1	41,83301	81.000
	2	48,54695	94.000
	3	56,81026	110.000
A/4	1	22,72410	44.000
	2	26,33930	51.000
	3	30,98741	60.000
A/5	1	25,30639	49.000
	2	29,43804	57.000
	3	34,60261	67.000
A/6	1	29,43804	57.000
	2	34,60261	67.000
A/7	Unica	95,54453	185.000
A/8	Unica	121,36737	235.000
A/10	Unica	191,08905	370.000
B/1	Unica	1,13621	2.200
B/2	Unica	1,49773	2.900
B/3	Unica	1,18785	2.300
B/4	Unica	1,13621	2.200
B/5	Unica	1,18785	2.300
B/7	Unica	0,67139	1.300
C/1	1	9,14129	17.700
	2	10,69066	20.700
	3	12,44661	24.100
	4	14,51244	28.100
C/2	Unica	3,35697	6.500
C/3	Unica	3,61520	7.000
C/4	Unica	3,35697	6.500
C/6	1	1,18785	2.300
	2	1,44608	2.800
	3	1,70431	3.300
	4	2,06583	4.000
	5	2,42735	4.700
	6	2,84051	5.500
	7	3,35697	6.500
C/7	Unica	0,56810	1.100

Comune di FUSCALDO

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	167,84849	325.000
A/2	1	85,21539	165.000
	2	100,70910	195.000
A/3	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/4	1	21,17473	41.000
	2	24,27347	47.000
	3	28,92159	56.000
	4	34,08616	66.000
	5	39,76718	77.000
A/5	1	27,37222	53.000
	2	32,53678	63.000
	3	37,70135	73.000
	4	43,89884	85.000
A/6	2	43,89884	85.000
A/7	1	103,29138	200.000
	2	121,36737	235.000
A/8	Unica	154,93707	300.000
A/10	Unica	242,73474	470.000
B/1	Unica	1,70431	3.300
B/2	Unica	2,16912	4.200
B/3	Unica	1,70431	3.300
B/4	Unica	1,70431	3.300

B/5	Unica	1,70431	3.300
B/6	Unica	1,70431	3.300
B/7	Unica	0,98127	1.900
C/1	1	18,95397	36.700
	2	22,15600	42.900
C/2	1	4,33824	8.400
	2	5,11292	9.900
C/3	Unica	5,52609	10.700
C/4	Unica	5,11292	9.900
C/6	Unica	5,11292	9.900
C/7	Unica	0,82633	1.600

## Comune di GRIMALDI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	2	72,30397	140.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di GRISOLIA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	98,12681	190.000
A/2	1	67,13940	130.000
	2	77,46853	150.000
A/3	1	41,31655	80.000
	2	51,64569	100.000
A/4	1	30,98741	60.000
	2	37,18490	72.000
A/5	1	27,37222	53.000
	2	32,02033	62.000
	3	37,18490	72.000
A/6	1	30,98741	60.000
	2	36,15198	70.000
A/7	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
A/8	Unica	90,37996	175.000
A/10	Unica	142,02565	275.000
C/2	1	2,32406	4.500
	2	2,47899	4.800
C/3	Unica	3,35697	6.500
C/4	Unica	3,35697	6.500
C/6	1	2,16912	4.200
	2	2,58228	5.000

## Comune di LAINO CASTELLO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000

A/3	Unica	45,44821	88.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

Comune di LONGOBARDI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	116,20280	225.000
A/2	1	54,22797	105.000
	2	61,97483	120.000
	3	72,30397	140.000
A/3	1	45,44821	88.000
	2	51,64569	100.000
A/4	1	33,56970	65.000
	2	38,73427	75.000
A/5	1	25,82284	50.000
	2	30,47096	59.000
	3	35,63553	69.000
A/6	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
A/7	Unica	85,21539	165.000
A/8	Unica	108,45595	210.000
A/10	Unica	170,43078	330.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,65266	3.200
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	10,84559	21.000
	2	12,91142	25.000
	3	15,49371	30.000
C/2	1	1,80760	3.500
	2	2,06583	4.000
	3	2,37570	4.600
C/3	Unica	3,09874	6.000
C/4	Unica	2,32406	4.500
C/6	1	2,32406	4.500
	2	2,42735	4.700
C/7	Unica	0,56810	1.100

Comune di LONGOBUCCO

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

Comune di LONGOBUCCO

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	Unica	74,88625	145.000
A/3	Unica	47,51403	92.000
A/7	Unica	77,46853	150.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	144,60793	280.000

Comune di LUZZI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	131,69651	255.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/3	1	41,31655	80.000
	2	51,64569	100.000
A/7	Unica	77,46853	150.000
A/8	Unica	98,12681	190.000
A/10	Unica	173,01306	335.000

Comune di MALVITO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	42,34947	82.000
	3	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
C/6	Unica	3,46026	6.700
C/7	Unica	0,87798	1.700

Comune di MANDATORICCIO

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	85,21539	165.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000
A/3	1	40,28364	78.000
	2	49,57986	96.000
A/4	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
	3	39,25072	76.000
A/5	1	25,82284	50.000
	2	30,47096	59.000
	3	36,15198	70.000
A/6	1	26,85576	52.000
	2	30,98741	60.000
A/7	1	64,55711	125.000
	2	74,88625	145.000

A/8	Unica	77,46853	150.000
A/10	Unica	139,44336	270.000
B/1	Unica	1,23950	2.400
B/2	Unica	1,54937	3.000
B/3	Unica	1,23950	2.400
B/4	Unica	1,23950	2.400
B/5	Unica	1,23950	2.400
B/6	Unica	1,23950	2.400
B/7	Unica	0,61975	1.200
C/1	1	14,46079	28.000
	2	18,59245	36.000
C/2	Unica	2,32406	4.500
C/3	1	2,58228	5.000
	2	3,09874	6.000
C/4	Unica	2,32406	4.500
C/6	1	2,58228	5.000
	2	3,09874	6.000
C/7	Unica	0,61975	1.200

Comune di MANDATORICCIO

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	98,12681	190.000
A/2	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
A/3	1	49,06341	95.000
	2	54,22797	105.000
A/4	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
	3	42,34947	82.000
A/5	1	27,37222	53.000
	2	32,02033	62.000
	3	37,70135	73.000
A/6	1	26,85576	52.000
	2	30,98741	60.000
A/7	1	67,13940	130.000
	2	80,05082	155.000
A/8	Unica	87,79767	170.000
A/10	Unica	149,77250	290.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,65266	3.200
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	15,49371	30.000
	2	20,14182	39.000
C/2	Unica	2,84051	5.500
C/3	1	2,84051	5.500
	2	3,35697	6.500
C/4	Unica	2,53064	4.900
C/6	1	2,84051	5.500
	2	3,35697	6.500
C/7	Unica	0,72304	1.400

Comune di MANDATORICCIO

Zona Censuaria Terza

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

A/1	Unica	80,05082	155.000
A/2	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
A/3	1	38,73427	75.000
	2	45,44821	88.000
A/4	1	25,30639	49.000
	2	29,95450	58.000
	3	36,15198	70.000
A/5	1	25,30639	49.000
	2	29,43804	57.000
	3	35,11907	68.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,47096	59.000
A/7	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
A/8	Unica	74,88625	145.000
A/10	Unica	129,11422	250.000
B/1	Unica	1,18785	2.300
B/2	Unica	1,44608	2.800
B/3	Unica	1,18785	2.300
B/4	Unica	1,18785	2.300
B/5	Unica	1,18785	2.300
B/6	Unica	1,18785	2.300
B/7	Unica	0,51646	1.000
C/1	1	12,91142	25.000
	2	17,04308	33.000
C/2	Unica	2,06583	4.000
C/3	1	2,32406	4.500
	2	2,84051	5.500
C/4	Unica	2,16912	4.200
C/6	1	2,32406	4.500
	2	2,84051	5.500
C/7	Unica	0,51646	1.000

Comune di MARZI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	118,78509	230.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	90,37996	175.000
A/10	Unica	157,51935	305.000
C/3	1	2,47899	4.800

Comune di MONTEGIORDANO

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	116,20280	225.000
A/2	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
A/3	1	50,61278	98.000
	2	59,39254	115.000
A/4	1	37,70135	73.000
	2	43,89884	85.000

A/5	1	30,98741	60.000
	2	36,66844	71.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,47096	59.000
A/7	Unica	95,54453	185.000
A/8	Unica	105,87366	205.000
A/10	Unica	167,84849	325.000
B/1	Unica	1,34279	2.600
B/2	Unica	1,70431	3.300
B/3	Unica	1,34279	2.600
B/4	Unica	1,34279	2.600
B/5	Unica	1,34279	2.600
B/6	Unica	1,34279	2.600
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	15,33877	29.700
	2	17,81776	34.500
C/2	1	2,63393	5.100
	2	3,09874	6.000
C/3	Unica	3,66684	7.100
C/4	Unica	2,16912	4.200
C/6	1	1,34279	2.600
	2	1,60102	3.100
	3	1,91089	3.700
	4	2,22076	4.300
	5	2,63393	5.100
	6	3,09874	6.000
C/7	Unica	0,61975	1.200

Comune di MONTEGIORDANO

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	123,94966	240.000
A/2	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
A/3	1	54,22797	105.000
	2	61,97483	120.000
A/4	1	39,76718	77.000
	2	46,48112	90.000
A/5	1	33,05324	64.000
	2	38,73427	75.000
A/6	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
A/7	Unica	100,70910	195.000
A/8	Unica	111,03823	215.000
A/10	Unica	178,17763	345.000
B/1	Unica	1,39443	2.700
B/2	Unica	1,80760	3.500
B/3	Unica	1,39443	2.700
B/4	Unica	1,39443	2.700
B/5	Unica	1,39443	2.700
B/6	Unica	1,39443	2.700
B/7	Unica	0,77469	1.500
C/1	1	16,21675	31.400
	2	18,85068	36.500
C/2	1	2,78887	5.400
	2	3,25368	6.300
C/3	Unica	3,92507	7.600
C/4	Unica	2,27241	4.400
C/6	1	1,39443	2.700
	2	1,65266	3.200
	3	2,01418	3.900
	4	2,37570	4.600



	5	2,78887	5.400
	6	3,25368	6.300
C/7	Unica	0,67139	1.300

## Comune di MORANO CALABRO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	42,86592	83.000
	2	50,61278	98.000
	3	59,39254	115.000
	4	69,72168	135.000
	5	82,63310	160.000
A/3	1	32,02033	62.000
	2	37,70135	73.000
	3	43,89884	85.000
	4	51,64569	100.000
A/7	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
A/8	Unica	108,45595	210.000
A/10	Unica	144,60793	280.000

## Comune di MORMANNO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	98,12681	190.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	77,46853	150.000
A/8	Unica	90,37996	175.000
A/10	Unica	142,02565	275.000

## Comune di ORIOLO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	103,29138	200.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	1	67,13940	130.000
	2	77,46853	150.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di ORSOMARSO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000

A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di PALUDI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	42,34947	82.000
	3	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di PANETTIERI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	Unica	45,44821	88.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	134,27879	260.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di PAPASIDERO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
B/2	Unica	1,23950	2.400

## Comune di PARENTI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	105,87366	205.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	42,34947	82.000

	3	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	139,44336	270.000

## Comune di ROCCA IMPERIALE

## Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	105,87366	205.000
A/2	1	72,30397	140.000
	2	85,21539	165.000
A/3	1	45,44821	88.000
	2	54,22797	105.000
A/4	1	33,56970	65.000
	2	39,25072	76.000
	3	45,96466	89.000
A/5	1	27,37222	53.000
	2	32,02033	62.000
	3	37,70135	73.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
A/7	Unica	87,79767	170.000
A/8	Unica	98,12681	190.000
A/10	Unica	154,93707	300.000
B/1	Unica	1,39443	2.700
B/2	Unica	1,80760	3.500
B/3	Unica	1,39443	2.700
B/4	Unica	1,39443	2.700
B/5	Unica	1,54937	3.000
B/6	Unica	1,39443	2.700
B/7	Unica	0,77469	1.500
C/1	1	13,94434	27.000
	2	16,21675	31.400
	3	18,85068	36.500
C/2	1	2,78887	5.400
	2	3,25368	6.300
C/3	1	2,84051	5.500
	2	3,35697	6.500
	3	3,92507	7.600
C/4	Unica	2,27241	4.400
C/6	Unica	3,25368	6.300
C/7	Unica	0,67139	1.300

## Comune di ROCCA IMPERIALE

## Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	64,55711	125.000
	2	74,88625	145.000
A/3	1	37,70135	73.000
	2	43,89884	85.000
A/4	1	29,95450	58.000
	2	35,11907	68.000
	3	41,31655	80.000
A/5	1	25,82284	50.000
	2	30,47096	59.000
	3	36,15198	70.000
A/6	1	24,78993	48.000

A/7	2	29,43804	57.000
A/7	Unica	82,63310	160.000
A/8	Unica	87,79767	170.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
B/1	Unica	1,08456	2.100
B/2	Unica	1,39443	2.700
B/3	Unica	1,08456	2.100
B/4	Unica	1,08456	2.100
B/5	Unica	1,08456	2.100
B/6	Unica	1,08456	2.100
B/7	Unica	0,61975	1.200
C/1	1	10,84559	21.000
	2	12,60155	24.400
	3	14,66738	28.400
C/2	1	2,16912	4.200
	2	2,53064	4.900
C/3	1	2,16912	4.200
	2	2,58228	5.000
	3	3,04710	5.900
C/4	Unica	1,75595	3.400
C/6	Unica	2,53064	4.900
C/7	Unica	0,51646	1.000

## Comune di ROGGIANO GRAVINA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	108,45595	210.000
A/2	Unica	82,63310	160.000
A/3	1	46,48112	90.000
	2	56,81026	110.000
A/7	1	82,63310	160.000
	2	98,12681	190.000
A/8	Unica	108,45595	210.000
A/10	Unica	165,26621	320.000

## Comune di ROSE

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	118,78509	230.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	82,63310	160.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	160,10164	310.000

## Comune di ROVITO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	85,21539	165.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000

A/4	1	35,11907	68.000
	2	41,31655	80.000
A/5	1	34,60261	67.000
	2	40,80010	79.000
A/6	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
A/7	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
A/8	Unica	85,21539	165.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

Comune di SAN BASILE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	Unica	45,44821	88.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

Comune di SAN DONATO DI NINEA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	42,34947	82.000
	3	49,57986	96.000
A/7	2	77,46853	150.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

Comune di SAN LORENZO DEL VALLO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
A/3	Unica	46,48112	90.000
A/7	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	154,93707	300.000
C/1	Unica	14,46079	28.000
C/2	Unica	2,32406	4.500
C/3	Unica	2,84051	5.500
C/4	Unica	2,11747	4.100
C/6	1	1,70431	3.300
	2	2,01418	3.900
	3	2,32406	4.500
	4	2,68558	5.200
	5	3,09874	6.000
C/7	Unica	0,51646	1.000

## Comune di SAN LUCIDO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	165,26621	320.000
A/2	1	77,46853	150.000
	2	90,37996	175.000
A/3	1	46,48112	90.000
	2	56,81026	110.000
	3	64,55711	125.000
A/5	1	23,75702	46.000
	2	27,88867	54.000
	3	33,05324	64.000
	4	38,73427	75.000
A/6	1	30,47096	59.000
	2	36,15198	70.000
A/10	Unica	206,58276	400.000
C/1	3	15,49371	30.000
C/2	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
	3	2,84051	5.500
	4	3,35697	6.500

## Comune di SAN SOSTI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	2	77,46853	150.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di SANTA DOMENICA TALAO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di SANT'AGATA DI ESARO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000

A/3	1	36,15198	70.000
	2	42,34947	82.000
	3	49,57986	96.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	126,53194	245.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	69,72168	135.000
A/3	Unica	45,44821	88.000
A/7	Unica	77,46853	150.000
A/8	Unica	98,12681	190.000
A/10	Unica	167,84849	325.000

## Comune di SCALA COELI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	42,34947	82.000
	2	49,57986	96.000
A/4	1	32,02033	62.000
	2	38,73427	75.000
	3	46,48112	90.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
C/1	Unica	15,49371	30.000
C/2	Unica	2,32406	4.500
C/3	Unica	3,09874	6.000
C/6	Unica	2,58228	5.000

## Comune di SERRA D'AIELLO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	Unica	67,13940	130.000
A/3	1	37,70135	73.000
	2	41,31655	80.000
A/7	Unica	72,30397	140.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di TERRANOVA DA SIBARI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
-----------	--------	--------------	--------------

A/1	Unica	87,79767	170.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	Unica	46,48112	90.000
A/8	Unica	85,21539	165.000
A/10	Unica	134,27879	260.000

## Comune di TORTORA

## Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	123,94966	240.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
	3	85,21539	165.000
A/3	1	38,73427	75.000
	2	44,41529	86.000
	3	51,64569	100.000
	4	59,39254	115.000
A/4	1	38,73427	75.000
	2	46,48112	90.000
A/5	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
A/6	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
A/7	1	87,79767	170.000
	2	105,87366	205.000
A/8	Unica	123,94966	240.000
A/10	Unica	165,26621	320.000
B/1	Unica	1,80760	3.500
B/2	Unica	2,32406	4.500
B/3	Unica	1,80760	3.500
B/4	Unica	1,80760	3.500
B/5	Unica	1,80760	3.500
B/6	Unica	1,80760	3.500
B/7	Unica	1,03291	2.000
C/1	1	17,04308	33.000
	2	20,65828	40.000
C/2	1	2,58228	5.000
	2	3,09874	6.000
C/3	Unica	3,61520	7.000
C/4	Unica	3,40862	6.600
C/6	1	2,58228	5.000
	2	3,09874	6.000
C/7	Unica	0,51646	1.000

## Comune di TORTORA

## Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	111,03823	215.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	64,55711	125.000
	3	77,46853	150.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	41,83301	81.000
	3	49,06341	95.000
	4	56,81026	110.000
A/4	1	34,60261	67.000
	2	41,83301	81.000
A/5	1	30,47096	59.000



A/6	2	35,63553	69.000
	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
A/7	1	80,05082	155.000
	2	95,54453	185.000
A/8	Unica	111,03823	215.000
A/10	Unica	147,19022	285.000
B/1	Unica	1,60102	3.100
B/2	Unica	2,06583	4.000
B/3	Unica	1,60102	3.100
B/4	Unica	1,60102	3.100
B/5	Unica	1,60102	3.100
B/6	Unica	1,60102	3.100
B/7	Unica	0,92962	1.800
C/1	1	14,97725	29.000
	2	18,59245	36.000
C/2	1	2,06583	4.000
	2	2,47899	4.800
C/3	Unica	3,09874	6.000
C/4	Unica	3,04710	5.900
C/6	1	2,06583	4.000
	2	2,47899	4.800
C/7	Unica	0,51646	1.000

Comune di TORTORA

Zona Censuaria Terza

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	98,12681	190.000
A/2	1	51,64569	100.000
	2	59,39254	115.000
	3	69,72168	135.000
A/3	1	32,53678	63.000
	2	37,70135	73.000
	3	44,41529	86.000
	4	51,64569	100.000
A/4	1	30,98741	60.000
	2	37,70135	73.000
A/5	1	27,37222	53.000
	2	32,02033	62.000
A/6	1	27,37222	53.000
	2	32,02033	62.000
A/7	1	72,30397	140.000
	2	85,21539	165.000
A/8	Unica	98,12681	190.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
B/1	Unica	1,44608	2.800
B/2	Unica	1,85924	3.600
B/3	Unica	1,44608	2.800
B/4	Unica	1,44608	2.800
B/5	Unica	1,44608	2.800
B/6	Unica	1,44608	2.800
B/7	Unica	0,82633	1.600
C/1	1	13,42788	26.000
	2	16,52662	32.000
C/2	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
C/3	Unica	2,94380	5.700
C/4	Unica	2,73722	5.300
C/6	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
C/7	Unica	0,51646	1.000

## Comune di VILLAPIANA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	100,70910	195.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/3	1	37,70135	73.000
	2	43,89884	85.000
	3	51,64569	100.000
A/4	1	33,56970	65.000
	2	39,25072	76.000
	3	46,48112	90.000
A/6	1	32,02033	62.000
A/7	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	147,19022	285.000
B/1	Unica	1,29114	2.500
B/2	Unica	1,70431	3.300
B/3	Unica	1,29114	2.500
B/4	Unica	1,29114	2.500
B/5	Unica	1,29114	2.500
B/6	Unica	1,29114	2.500
C/1	1	15,49371	30.000
	2	18,07599	35.000
C/2	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
C/3	Unica	3,66684	7.100
C/4	Unica	2,16912	4.200
C/6	1	2,63393	5.100
	2	3,04710	5.900
C/7	Unica	0,61975	1.200

Provincia di  
CATANZARO

## Comune di AMATO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	77,46853	150.000
A/2	Unica	48,54695	94.000
A/3	1	32,02033	62.000
	2	37,18490	72.000
A/4	1	25,30639	49.000
	2	29,43804	57.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	16,01016	31.000
	3	19,62536	38.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/10	Unica	87,79767	170.000
B/5	Unica	0,30987	600
C/1	1	5,93925	11.500
	2	6,97217	13.500
C/2	1	0,72304	1.400
	2	0,92962	1.800
	3	1,13621	2.200
	4	1,34279	2.600
	5	1,54937	3.000

C/3	1	1,18785	2.300
	2	1,34279	2.600
C/4	Unica	1,03291	2.000
C/6	1	0,87798	1.700
	2	1,03291	2.000
	3	1,29114	2.500
	4	1,54937	3.000
C/7	Unica	0,05165	100

## Comune di BORGIA

## Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	72,30397	140.000
A/2	1	44,41529	86.000
	2	51,64569	100.000
A/3	1	37,18490	72.000
	2	42,86592	83.000
A/4	1	27,37222	53.000
	2	31,50387	61.000
	3	36,66844	71.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	15,49371	30.000
	3	18,59245	36.000
A/10	Unica	87,79767	170.000
B/1	1	0,34603	670
	2	0,41317	800
B/4	1	0,41317	800
	2	0,48030	930
C/1	1	4,90634	9.500
	2	5,68103	11.000
	3	6,55900	12.700
C/2	1	0,67139	1.300
	2	0,77469	1.500
	3	0,87798	1.700
	4	1,03291	2.000
C/3	1	0,77469	1.500
	2	0,87798	1.700
	3	1,03291	2.000
C/4	Unica	0,61975	1.200
C/6	1	0,61975	1.200
	2	0,77469	1.500
	3	0,98127	1.900
	4	1,23950	2.400
C/7	Unica	0,15494	300

## Comune di CERVA

## Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	64,55711	125.000
A/2	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
A/3	1	25,82284	50.000
	2	29,95450	58.000
A/4	1	17,55953	34.000
	2	20,65828	40.000
	3	24,27347	47.000
A/6	1	10,84559	21.000
	2	12,91142	25.000

	3	15,49371	30.000
A/7	Unica	46,99758	91.000
A/10	Unica	69,72168	135.000
B/4	Unica	0,22208	430
B/5	Unica	0,22208	430
C/1	1	5,11292	9.900
	2	5,93925	11.500
C/2	1	0,67139	1.300
	2	0,82633	1.600
C/3	Unica	0,92962	1.800
C/4	Unica	0,56810	1.100
C/6	1	0,61975	1.200
	2	0,72304	1.400
	3	0,87798	1.700
	4	1,03291	2.000
C/7	Unica	0,11879	230

## Comune di CURINGA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	80,05082	155.000
A/2	1	43,38238	84.000
	2	49,57986	96.000
A/3	1	32,02033	62.000
	2	37,18490	72.000
A/4	1	25,30639	49.000
	2	29,43804	57.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	16,01016	31.000
	3	19,62536	38.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/10	Unica	87,79767	170.000
B/1	Unica	0,30987	600
B/5	Unica	0,30987	600
C/1	1	4,90634	9.500
	2	5,93925	11.500
	3	6,97217	13.500
C/2	1	1,13621	2.200
	2	1,34279	2.600
C/3	1	0,92962	1.800
	2	1,34279	2.600
C/4	Unica	0,92962	1.800
C/6	1	1,03291	2.000
	2	1,18785	2.300
	3	1,34279	2.600
C/7	Unica	0,10329	200

## Comune di GIRIFALCO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	64,55711	125.000
A/3	1	37,18490	72.000
	2	42,86592	83.000
	3	49,57986	96.000
A/4	1	27,88867	54.000
	2	33,56970	65.000

	3	39,25072	76.000
A/6	1	17,55953	34.000
	2	21,69119	42.000
	3	26,33930	51.000
A/7	Unica	69,72168	135.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	116,20280	225.000
C/1	1	9,81268	19.000
	2	11,87851	23.000
	3	13,94434	27.000

## Comune di GIZZERIA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	64,55711	125.000
A/2	1	40,28364	78.000
	2	46,99758	91.000
A/3	1	33,56970	65.000
	2	40,28364	78.000
A/4	1	25,82284	50.000
	2	29,95450	58.000
A/6	1	11,87851	23.000
	2	13,94434	27.000
	3	16,01016	31.000
A/7	Unica	54,22797	105.000
A/8	Unica	59,39254	115.000
A/10	Unica	69,72168	135.000
B/1	Unica	0,33570	650
B/5	Unica	0,33570	650
C/1	1	5,42280	10.500
	2	6,24913	12.100
C/2	1	0,77469	1.500
	2	0,87798	1.700
C/3	1	0,77469	1.500
	2	0,87798	1.700
C/4	Unica	0,51646	1.000
C/6	1	0,67139	1.300
	2	0,82633	1.600
	3	0,98127	1.900
C/7	Unica	0,20658	400

## Comune di GUARDAVALLE

## Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	49,57986	96.000
A/2	Unica	35,63553	69.000
A/3	1	22,72410	44.000
	2	26,85576	52.000
	3	30,98741	60.000
A/4	1	17,04308	33.000
	2	19,62536	38.000
	3	23,24056	45.000
A/6	1	7,23040	14.000
	2	8,77977	17.000
	3	10,32914	20.000
	4	12,39497	24.000
A/7	Unica	41,83301	81.000
A/10	Unica	54,22797	105.000

B/4	Unica	0,28922	560
B/5	Unica	0,28922	560
C/1	1	3,77014	7.300
	2	4,44153	8.600
	3	5,16457	10.000
C/2	1	0,51646	1.000
	2	0,61975	1.200
	3	0,72304	1.400
C/3	1	0,51646	1.000
	2	0,61975	1.200
	3	0,72304	1.400
C/4	Unica	0,41317	800
C/6	1	0,41317	800
	2	0,51646	1.000
	3	0,56810	1.100
	4	0,72304	1.400
	5	0,82633	1.600
C/7	Unica	0,16527	320

Comune di GUARDAVALLE

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	74,88625	145.000
A/2	Unica	54,22797	105.000
A/3	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
	3	46,48112	90.000
A/4	1	25,30639	49.000
	2	29,95450	58.000
	3	34,60261	67.000
A/6	1	11,36205	22.000
	2	13,42788	26.000
	3	16,01016	31.000
	4	18,59245	36.000
A/7	Unica	61,97483	120.000
A/10	Unica	80,05082	155.000
B/4	Unica	0,43899	850
B/5	Unica	0,43899	850
C/1	1	5,68103	11.000
	2	6,66229	12.900
	3	7,74685	15.000
C/2	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800
	3	1,13621	2.200
C/3	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800
	3	1,13621	2.200
C/4	Unica	0,61975	1.200
C/6	1	0,61975	1.200
	2	0,72304	1.400
	3	0,87798	1.700
	4	1,08456	2.100
	5	1,23950	2.400
C/7	Unica	0,25823	500

Comune di GUARDAVALLE

Zona Censuaria Terza

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
-----------	--------	--------------	--------------

A/1	Unica	33,05324	64.000
A/2	Unica	23,75702	46.000
A/3	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
	3	20,65828	40.000
A/4	1	11,36205	22.000
	2	13,42788	26.000
	3	15,49371	30.000
A/6	1	5,16457	10.000
	2	6,19748	12.000
	3	7,23040	14.000
	4	8,26331	16.000
A/7	Unica	27,88867	54.000
A/10	Unica	36,15198	70.000
B/4	Unica	0,19625	380
B/5	Unica	0,19625	380
C/1	1	2,53064	4.900
	2	2,94380	5.700
	3	3,46026	6.700
C/2	1	0,35119	680
	2	0,41317	800
	3	0,49580	960
C/3	1	0,35119	680
	2	0,41317	800
	3	0,49580	960
C/4	Unica	0,26856	520
C/6	1	0,26856	520
	2	0,33053	640
	3	0,39251	760
	4	0,47514	920
	5	0,56810	1.100
C/7	Unica	0,11362	220

Comune di ISCA SULLO IONIO

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A*1	Unica	41,31655	80.000
A*2	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,43804	57.000
A*3	1	18,59245	36.000
	2	22,20765	43.000
	3	25,82284	50.000
A*4	1	13,94434	27.000
	2	16,52662	32.000
	3	19,10891	37.000
A*5	1	12,91142	25.000
	2	15,49371	30.000
A*6	1	5,16457	10.000
	2	6,19748	12.000
	3	7,23040	14.000
	4	8,77977	17.000
	5	10,32914	20.000
A*7	Unica	34,60261	67.000
A*10	Unica	44,93175	87.000
B*5	Unica	0,24273	470
C*1	1	3,15039	6.100
	2	3,66684	7.100
	3	4,28659	8.300
C*2	1	0,36152	700
	2	0,41317	800
	3	0,51646	1.000

C*3	4	0,61975	1.200
	1	0,41317	800
	2	0,51646	1.000
	3	0,61975	1.200
C*4	Unica	0,33570	650
C*6	1	0,28405	550
	2	0,33570	650
	3	0,41317	800
	4	0,49063	950
	5	0,56810	1.100
	6	0,67139	1.300
C*7	Unica	0,13944	270

Comune di ISCA SULLO IONIO

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A*1	Unica	61,97483	120.000
A*2	1	32,53678	63.000
	2	37,70135	73.000
	3	44,41529	86.000
A*3	1	28,40513	55.000
	2	33,05324	64.000
	3	38,73427	75.000
A*4	1	21,17473	41.000
	2	24,78993	48.000
	3	28,92159	56.000
A*5	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
A*6	1	7,74685	15.000
	2	9,29622	18.000
	3	11,36205	22.000
	4	12,91142	25.000
	5	15,49371	30.000
A*7	Unica	51,64569	100.000
A*10	Unica	67,13940	130.000
B*5	Unica	0,36152	700
C*1	1	4,69976	9.100
	2	5,52609	10.700
	3	6,45571	12.500
C*2	1	0,51646	1.000
	2	0,67139	1.300
	3	0,77469	1.500
	4	0,92962	1.800
C*3	1	0,67139	1.300
	2	0,77469	1.500
	3	0,92962	1.800
C*4	Unica	0,50096	970
C*6	1	0,42349	820
	2	0,50096	970
	3	0,61975	1.200
	4	0,72304	1.400
	5	0,87798	1.700
	6	1,03291	2.000
C*7	Unica	0,20658	400

Comune di ISCA SULLO IONIO

Zona Censuaria Terza

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
-----------	--------	--------------	--------------



A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	1	43,38238	84.000
	2	50,61278	98.000
	3	59,39254	115.000
A/3	1	37,70135	73.000
	2	44,41529	86.000
	3	51,64569	100.000
A/4	1	28,40513	55.000
	2	33,05324	64.000
	3	38,73427	75.000
A/5	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
A/6	1	10,32914	20.000
	2	12,39497	24.000
	3	14,97725	29.000
	4	17,55953	34.000
	5	20,65828	40.000
A/7	Unica	69,72168	135.000
A/10	Unica	90,37996	175.000
B/5	Unica	0,48547	940
C/1	1	6,30077	12.200
	2	7,38533	14.300
	3	8,62483	16.700
C/2	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700
	3	1,03291	2.000
	4	1,23950	2.400
C/3	1	0,87798	1.700
	2	1,03291	2.000
	3	1,23950	2.400
C/4	Unica	0,67139	1.300
C/6	1	0,56810	1.100
	2	0,67139	1.300
	3	0,82633	1.600
	4	0,98127	1.900
	5	1,18785	2.300
	6	1,39443	2.700
C/7	Unica	0,27889	540

Comune di MARCELLINARA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	51,64569	100.000
A/2	1	25,82284	50.000
	2	30,98741	60.000
A/3	1	20,14182	39.000
	2	23,75702	46.000
A/4	1	16,52662	32.000
	2	19,10891	37.000
A/6	1	8,77977	17.000
	2	10,32914	20.000
	3	12,39497	24.000
A/7	Unica	38,73427	75.000
A/10	Unica	54,22797	105.000
B/4	Unica	0,16010	310
B/5	Unica	0,16010	310
B/7	Unica	0,16010	310
C/1	1	3,56355	6.900
	2	4,18330	8.100
	3	4,85469	9.400
	4	5,68103	11.000
C/2	1	0,51646	1.000

	2	0,61975	1.200
	3	0,77469	1.500
C/3	Unica	0,87798	1.700
C/4	Unica	0,56810	1.100
C/6	1	0,61975	1.200
	2	0,72304	1.400
	3	0,82633	1.600
	4	0,98127	1.900
C/7	Unica	0,11362	220

Comune di PETRIZZI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	80,05082	155.000
A/2	1	42,34947	82.000
	2	48,54695	94.000
A/3	1	32,02033	62.000
	2	37,18490	72.000
A/4	1	20,65828	40.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,43804	57.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	16,01016	31.000
	3	19,62536	38.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/10	Unica	87,79767	170.000
B/4	Unica	0,30987	600
C/1	1	5,21621	10.100
	2	6,14584	11.900
C/2	1	0,72304	1.400
	2	0,92962	1.800
	3	1,13621	2.200
	4	1,34279	2.600
C/3	1	0,41317	800
	2	0,51646	1.000
	3	0,67139	1.300
	4	0,87798	1.700
	5	1,18785	2.300
C/4	Unica	0,92962	1.800
C/6	1	1,23950	2.400
	2	1,44608	2.800
	3	1,70431	3.300
C/7	Unica	0,05165	100

Comune di SAN PIETRO APOSTOLO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	64,55711	125.000
A/2	Unica	37,18490	72.000
A/3	Unica	28,92159	56.000
A/4	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
A/6	1	10,84559	21.000
	2	12,91142	25.000
	3	14,97725	29.000
A/7	Unica	46,48112	90.000
A/10	Unica	67,13940	130.000
B/4	Unica	0,19109	370

B/5	Unica	0,19109	370
C/1	1	5,00963	9.700
	2	5,83596	11.300
	3	6,81723	13.200
C/2	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800
C/3	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800
	3	1,08456	2.100
C/4	Unica	0,67139	1.300
C/6	Unica	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,13428	260

Comune di SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO

## Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	82,63310	160.000
A/2	1	43,38238	84.000
	2	50,61278	98.000
	3	59,39254	115.000
A/3	1	37,70135	73.000
	2	44,41529	86.000
	3	51,64569	100.000
A/4	1	28,40513	55.000
	2	33,05324	64.000
	3	38,73427	75.000
A/6	1	17,55953	34.000
	2	20,65828	40.000
A/7	Unica	69,72168	135.000
A/8	Unica	77,46853	150.000
A/10	Unica	90,37996	175.000
B/1	1	0,39767	770
	2	0,46481	900
B/4	Unica	0,46481	900
B/5	Unica	0,46481	900
C/1	1	6,30077	12.200
	2	7,38533	14.300
	3	8,62483	16.700
C/2	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700
	3	1,03291	2.000
C/3	4	1,23950	2.400
	1	0,72304	1.400
	2	0,87798	1.700
	3	1,03291	2.000
C/4	4	1,23950	2.400
	Unica	0,67139	1.300
C/6	1	0,67139	1.300
	2	0,82633	1.600
	3	0,98127	1.900
	4	1,18785	2.300
	5	1,39443	2.700
C/7	Unica	0,27889	540

Comune di SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO

## Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A*1	Unica	41,31655	80.000

A*2	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,43804	57.000
A*3	1	18,59245	36.000
	2	22,20765	43.000
	3	25,82284	50.000
A*4	1	13,94434	27.000
	2	16,52662	32.000
	3	19,10891	37.000
A*6	1	8,77977	17.000
	2	10,32914	20.000
A*7	Unica	34,60261	67.000
A*8	Unica	38,73427	75.000
A*10	Unica	44,93175	87.000
B*1	1	0,19625	380
	2	0,23241	450
B*4	Unica	0,23241	450
B*5	Unica	0,23241	450
C*1	1	3,15039	6.100
	2	3,66684	7.100
	3	4,28659	8.300
C*2	1	0,36152	700
	2	0,41317	800
	3	0,51646	1.000
	4	0,61975	1.200
C*3	1	0,36152	700
	2	0,43899	850
	3	0,51646	1.000
	4	0,61975	1.200
C*4	Unica	0,33570	650
C*6	1	0,33570	650
	2	0,41317	800
	3	0,49063	950
	4	0,56810	1.100
	5	0,67139	1.300
C*7	Unica	0,13944	270

Comune di SERRASTRETTA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	47,51403	92.000
	2	56,81026	110.000
A/3	1	35,63553	69.000
	2	41,31655	80.000
A/4	1	29,43804	57.000
	2	34,08616	66.000
A/6	1	15,49371	30.000
	2	18,59245	36.000
	3	21,69119	42.000
A/7	Unica	67,13940	130.000
A/10	Unica	98,12681	190.000
B/3	Unica	0,26856	520
B/4	Unica	0,26856	520
B/5	Unica	0,26856	520
C/1	1	8,88306	17.200
	2	10,32914	20.000
C/2	1	1,23950	2.400
	2	1,44608	2.800
C/3	1	1,39443	2.700
	2	1,65266	3.200
C/4	Unica	1,03291	2.000

C/6	1	0,92962	1.800
	2	1,13621	2.200
	3	1,34279	2.600
	4	1,54937	3.000
	5	1,85924	3.600
C/7	Unica	0,20658	400

Comune di SERSALE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	56,81026	110.000
A/2	1	25,30639	49.000
	2	29,43804	57.000
	3	34,60261	67.000
A/3	1	22,20765	43.000
	2	25,82284	50.000
A/4	1	15,49371	30.000
	2	18,07599	35.000
	3	21,17473	41.000
A/6	1	8,26331	16.000
	2	9,81268	19.000
	3	11,36205	22.000
	4	13,42788	26.000
A/7	Unica	42,34947	82.000
A/10	Unica	61,97483	120.000
B/4	Unica	0,17560	340
B/5	Unica	0,17560	340
C/1	1	2,53064	4.900
	2	2,99545	5.800
	3	3,46026	6.700
	4	4,08001	7.900
	5	4,75140	9.200
	6	5,52609	10.700
	7	6,45571	12.500
C/2	1	0,46481	900
	2	0,51646	1.000
	3	0,61975	1.200
	4	0,77469	1.500
	5	0,87798	1.700
C/3	1	0,51646	1.000
	2	0,61975	1.200
	3	0,72304	1.400
	4	0,87798	1.700
	5	1,03291	2.000
C/4	Unica	0,61975	1.200
C/6	1	0,49063	950
	2	0,56810	1.100
	3	0,67139	1.300
	4	0,82633	1.600
	5	0,98127	1.900
	6	1,13621	2.200
C/7	Unica	0,12911	250

Comune di SOVERIA MANNELLI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	69,72168	135.000
A/2	1	35,63553	69.000

A/3	2	41,83301	81.000
	1	22,72410	44.000
	2	26,85576	52.000
	3	30,98741	60.000
A/4	1	19,10891	37.000
	2	22,20765	43.000
	3	25,82284	50.000
A/6	1	11,87851	23.000
	2	13,94434	27.000
	3	16,52662	32.000
A/7	Unica	51,12923	99.000
A/8	Unica	67,13940	130.000
A/10	Unica	74,88625	145.000
A/11	Unica	8,77977	17.000
B/3	Unica	0,20142	390
B/4	Unica	0,20142	390
B/5	Unica	0,20142	390
B/7	Unica	0,20142	390
C/1	1	3,66684	7.100
	2	4,28659	8.300
	3	5,00963	9.700
	4	5,83596	11.300
	5	6,81723	13.200
C/2	1	0,67139	1.300
	2	0,77469	1.500
	3	0,92962	1.800
C/3	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800
	3	1,08456	2.100
C/4	Unica	0,67139	1.300
C/6	1	0,61975	1.200
	2	0,72304	1.400
	3	0,87798	1.700
	4	1,03291	2.000
	5	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,13428	260

Comune di SOVERIA SIMERI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	80,05082	155.000
A/2	Unica	48,54695	94.000
A/3	1	32,02033	62.000
	2	37,18490	72.000
A/4	Unica	29,43804	57.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	16,01016	31.000
	3	19,62536	38.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/10	Unica	87,79767	170.000
B/5	Unica	0,30987	600
B/7	Unica	0,30987	600
C/1	1	3,82178	7.400
	2	4,64811	9.000
	3	5,42280	10.500
C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
C/3	1	0,82633	1.600
	2	1,18785	2.300
C/4	Unica	0,82633	1.600
C/6	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300

C/7	Unica	0,05165	100
-----	-------	---------	-----

Provincia di  
CROTONE

Comune di CASTELSILANO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	77,46853	150.000
A/2	Unica	48,54695	94.000
A/3	1	32,02033	62.000
	2	37,18490	72.000
A/4	1	20,65828	40.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,43804	57.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	16,01016	31.000
	3	19,62536	38.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/10	Unica	87,79767	170.000
B/1	Unica	0,30987	600
C/1	1	5,93925	11.500
	2	6,97217	13.500
C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
C/3	1	1,03291	2.000
	2	1,18785	2.300
C/4	Unica	0,82633	1.600
C/6	1	0,82633	1.600
	2	0,98127	1.900
	3	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,05165	100

Comune di CRUCOLI

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
A/3	1	48,54695	94.000
	2	56,81026	110.000
A/4	1	36,15198	70.000
	2	42,34947	82.000
A/5	1	28,92159	56.000
	2	34,08616	66.000
A/6	1	16,01016	31.000
	2	19,10891	37.000
	3	22,72410	44.000
A/7	Unica	74,88625	145.000
A/8	Unica	85,21539	165.000
A/10	Unica	98,12681	190.000
B/5	Unica	0,46481	900
C/1	1	8,21166	15.900
	2	9,60610	18.600
C/2	1	1,18785	2.300
	2	1,39443	2.700
C/3	Unica	1,39443	2.700
C/4	Unica	0,77469	1.500

C/6	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800
	3	1,08456	2.100
	4	1,29114	2.500
	5	1,54937	3.000
C/7	Unica	0,30987	600

## Comune di CRUCOLI

## Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	72,30397	140.000
A/2	1	42,34947	82.000
	2	48,54695	94.000
A/3	1	32,02033	62.000
	2	37,18490	72.000
A/4	1	23,75702	46.000
	2	27,88867	54.000
A/5	1	19,62536	38.000
	2	22,72410	44.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	16,01016	31.000
	3	19,62536	38.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	87,79767	170.000
B/5	Unica	0,30987	600
C/1	1	5,21621	10.100
	2	6,14584	11.900
C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
C/3	Unica	1,18785	2.300
C/4	Unica	0,77469	1.500
C/6	1	0,61975	1.200
	2	0,82633	1.600
	3	0,92962	1.800
	4	1,03291	2.000
	5	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,05165	100

## Comune di CUTRO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A*1	Unica	74,88625	145.000
A*2	1	38,73427	75.000
	2	45,44821	88.000
	3	54,22797	105.000
A*3	1	33,05324	64.000
	2	38,73427	75.000
	3	45,44821	88.000
A*4	1	24,78993	48.000
	2	28,92159	56.000
	3	34,08616	66.000
A*6	1	10,84559	21.000
	2	12,91142	25.000
	3	15,49371	30.000
	4	18,07599	35.000
A*7	Unica	59,39254	115.000
A*8	Unica	67,13940	130.000



A*10	Unica	77,46853	150.000
B*1	Unica	0,38734	750
B*4	Unica	0,38734	750
B*5	Unica	0,38734	750
C*1	1	5,68103	11.000
	2	6,55900	12.700
	3	7,69521	14.900
C*2	1	0,92962	1.800
	2	1,13621	2.200
C*3	1	0,92962	1.800
	2	1,13621	2.200
C*4	Unica	0,61975	1.200
C*6	1	1,03291	2.000
	2	1,23950	2.400
C*7	Unica	0,24790	480

Comune di SANTA SEVERINA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	77,46853	150.000
A/2	Unica	48,54695	94.000
A/3	1	27,88867	54.000
	2	32,02033	62.000
	3	37,18490	72.000
A/4	1	20,65828	40.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,43804	57.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	16,01016	31.000
	3	19,62536	38.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/10	Unica	87,79767	170.000
B/1	Unica	0,30987	600
B/4	Unica	0,30987	600
B/5	Unica	0,30987	600
C/1	1	4,90634	9.500
	2	5,93925	11.500
	3	6,97217	13.500
C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
C/3	1	0,82633	1.600
	2	1,03291	2.000
	3	1,18785	2.300
C/4	Unica	0,82633	1.600
C/6	1	0,82633	1.600
	2	0,98127	1.900
	3	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,05165	100

Comune di SCANDALE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	77,46853	150.000
A/2	1	42,34947	82.000
	2	48,54695	94.000
A/3	1	32,02033	62.000
	2	37,18490	72.000
A/4	1	25,30639	49.000

A/6	2	29,43804	57.000
	1	12,91142	25.000
	2	16,01016	31.000
	3	19,62536	38.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/10	Unica	87,79767	170.000
B/4	Unica	0,30987	600
B/5	Unica	0,30987	600
C/1	1	4,90634	9.500
	2	5,93925	11.500
	3	6,97217	13.500
C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
C/3	1	1,03291	2.000
	2	1,18785	2.300
C/4	Unica	0,82633	1.600
C/6	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,05165	100

Provincia di  
VIBO VALENTIA

Comune di CESSANITI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	72,30397	140.000
A/2	1	38,21781	74.000
	2	43,38238	84.000
A/3	1	24,78993	48.000
	2	28,92159	56.000
	3	33,05324	64.000
A/4	1	17,55953	34.000
	2	22,72410	44.000
	3	26,33930	51.000
A/5	Unica	17,55953	34.000
A/6	1	7,74685	15.000
	2	9,81268	19.000
	3	11,87851	23.000
	4	14,46079	28.000
	5	17,55953	34.000
A/7	Unica	46,48112	90.000
A/10	Unica	77,46853	150.000
A/11	1	7,74685	15.000
	2	9,29622	18.000
	3	11,36205	22.000
B/4	Unica	0,30987	600
B/5	Unica	0,30987	600
C/1	1	4,64811	9.000
	2	5,42280	10.500
C/2	1	0,67139	1.300
	2	0,82633	1.600
	3	0,98127	1.900
	4	1,18785	2.300
C/3	Unica	1,18785	2.300
C/4	Unica	0,82633	1.600
C/6	1	0,20658	400
	2	0,30987	600
	3	0,41317	800
	4	0,51646	1.000
	5	0,61975	1.200

	6	0,72304	1.400
	7	0,82633	1.600
	8	0,98127	1.900
	9	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,05165	100

## Comune di FILOGASO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	72,30397	140.000
A/2	Unica	43,38238	84.000
A/3	1	28,92159	56.000
	2	33,05324	64.000
A/4	Unica	26,33930	51.000
A/6	1	9,81268	19.000
	2	11,87851	23.000
	3	14,46079	28.000
	4	17,55953	34.000
A/7	Unica	49,57986	96.000
A/10	Unica	64,55711	125.000
B/5	Unica	0,30987	600
C/1	1	4,90634	9.500
	2	5,78432	11.200
C/2	1	0,82633	1.600
	2	0,98127	1.900
	3	1,18785	2.300
C/3	Unica	1,18785	2.300
C/4	Unica	0,82633	1.600
C/6	1	0,82633	1.600
	2	0,98127	1.900
	3	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,05165	100

## Comune di ZAMBRONE

## Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	100,70910	195.000
A/3	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
A/4	1	39,76718	77.000
	2	46,48112	90.000
A/6	1	21,17473	41.000
	2	24,78993	48.000
A/7	Unica	82,63310	160.000
A/8	Unica	92,96224	180.000
A/10	Unica	108,45595	210.000
A/11	Unica	13,42788	26.000
B/5	Unica	0,48547	940
C/1	1	8,21166	15.900
	2	9,60610	18.600
C/2	1	1,18785	2.300
	2	1,39443	2.700
C/3	Unica	1,39443	2.700
C/4	Unica	0,77469	1.500
C/6	1	0,92962	1.800
	2	1,08456	2.100
	3	1,29114	2.500
	4	1,54937	3.000

C/7	Unica	0,30987	600
-----	-------	---------	-----

Comune di ZAMBRONE

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	72,30397	140.000
A/3	1	28,92159	56.000
	2	33,05324	64.000
A/4	1	19,62536	38.000
	2	22,72410	44.000
A/6	1	10,84559	21.000
	2	12,91142	25.000
A/7	Unica	51,64569	100.000
A/8	Unica	82,63310	160.000
A/10	Unica	77,46853	150.000
A/11	Unica	10,32914	20.000
B/5	Unica	0,30987	600
C/1	1	4,64811	9.000
	2	5,42280	10.500
C/2	1	0,82633	1.600
	2	1,03291	2.000
C/3	Unica	1,18785	2.300
C/4	Unica	0,82633	1.600
C/6	1	0,82633	1.600
	2	0,92962	1.800
	3	0,98127	1.900
	4	1,18785	2.300
C/7	Unica	0,05165	100

Provincia di  
SIRACUSA

Comune di AUGUSTA

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	149,77250	290.000
A/2	1	95,54453	185.000
	2	111,03823	215.000
A/3	1	49,57986	96.000
	2	56,81026	110.000
	3	67,13940	130.000
	4	80,05082	155.000
A/4	1	31,50387	61.000
	2	36,66844	71.000
	3	42,86592	83.000
	4	50,61278	98.000
A/5	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,95450	58.000
	4	35,11907	68.000
	5	41,31655	80.000
A/7	1	80,05082	155.000
	2	92,96224	180.000
	3	108,45595	210.000
A/8	Unica	160,10164	310.000
A/10	Unica	209,16504	405.000
C/1	1	13,78940	26.700
	2	16,01016	31.000

	3	18,64409	36.100
	4	21,74284	42.100
	5	25,30639	49.000
	6	29,43804	57.000
	7	34,24109	66.300
C/2	1	2,84051	5.500
	2	3,30532	6.400
	3	3,92507	7.600
	4	4,54482	8.800
C/3	1	3,30532	6.400
	2	3,82178	7.400
	3	4,49318	8.700
	4	5,21621	10.100
	5	6,09419	11.800
C/5	Unica	1,80760	3.500
C/6	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
	3	3,56355	6.900
	4	4,18330	8.100
	5	4,85469	9.400

Comune di AUGUSTA

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	118,78509	230.000
A/2	Unica	85,21539	165.000
A/3	1	54,22797	105.000
	2	61,97483	120.000
A/4	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,95450	58.000
	4	35,11907	68.000
A/5	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
A/6	Unica	25,82284	50.000
A/7	Unica	87,79767	170.000
A/8	Unica	111,03823	215.000
C/1	1	14,15092	27.400
	2	16,47498	31.900
	3	19,21220	37.200
C/2	Unica	3,15039	6.100
C/3	Unica	4,23495	8.200
C/6	Unica	3,56355	6.900

Comune di AVOLA

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	118,78509	230.000
	2	139,44336	270.000
A/2	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000
A/3	1	56,81026	110.000
	2	67,13940	130.000
	3	80,05082	155.000
A/4	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
	3	46,48112	90.000
A/5	1	22,72410	44.000

	2	26,33930	51.000
	3	30,98741	60.000
	4	36,15198	70.000
A/6	1	20,14182	39.000
	2	23,75702	46.000
	3	27,88867	54.000
	4	32,53678	63.000
A/7	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000
	3	123,94966	240.000
A/8	Unica	134,27879	260.000
A/10	Unica	165,26621	320.000
B/1	Unica	0,56810	1.100
B/2	Unica	0,61975	1.200
B/3	Unica	0,46481	900
B/4	Unica	0,67139	1.300
B/5	Unica	0,67139	1.300
B/7	Unica	0,40800	790
C/1	1	13,27294	25.700
	2	15,49371	30.000
	3	18,02435	34.900
	4	21,01980	40.700
	5	24,42841	47.300
	6	28,45678	55.100
	7	33,10489	64.100
C/2	1	2,63393	5.100
	2	3,09874	6.000
	3	3,66684	7.100
	4	4,28659	8.300
C/3	1	3,30532	6.400
	2	3,87343	7.500
	3	4,49318	8.700
	4	5,26786	10.200
	5	6,14584	11.900
C/6	1	2,68558	5.200
	2	3,15039	6.100
	3	3,71849	7.200
	4	4,38988	8.500
	5	5,11292	9.900
C/7	Unica	0,77469	1.500

Comune di AVOLA

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	1	123,94966	240.000
	2	147,19022	285.000
A/2	1	92,96224	180.000
	2	111,03823	215.000
A/3	1	59,39254	115.000
	2	72,30397	140.000
	3	82,63310	160.000
A/4	1	35,63553	69.000
	2	42,34947	82.000
	3	49,06341	95.000
A/5	1	24,27347	47.000
	2	27,88867	54.000
	3	33,05324	64.000
	4	38,21781	74.000
A/6	1	21,17473	41.000
	2	24,78993	48.000
	3	29,43804	57.000
	4	34,08616	66.000

A/7	1	92,96224	180.000
	2	111,03823	215.000
	3	129,11422	250.000
A/8	Unica	142,02565	275.000
A/10	Unica	173,01306	335.000
B/1	Unica	0,56810	1.100
B/2	Unica	0,61975	1.200
B/3	Unica	0,49063	950
B/4	Unica	0,67139	1.300
B/5	Unica	0,67139	1.300
B/7	Unica	0,43382	840
C/1	1	14,04763	27.200
	2	16,32004	31.600
	3	19,05726	36.900
	4	22,15600	42.900
	5	25,82284	50.000
	6	30,00615	58.100
	7	34,91249	67.600
C/2	1	2,78887	5.400
	2	3,30532	6.400
	3	3,87343	7.500
	4	4,49318	8.700
C/3	1	3,46026	6.700
	2	4,08001	7.900
	3	4,75140	9.200
	4	5,52609	10.700
	5	6,45571	12.500
C/6	1	2,84051	5.500
	2	3,35697	6.500
	3	3,92507	7.600
	4	4,59647	8.900
	5	5,37115	10.400
C/7	Unica	0,82633	1.600

Comune di CARLENTINI

Zona Censuaria Prima

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	1	92,96224	180.000
	2	111,03823	215.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000
	3	82,63310	160.000
A/3	1	44,93175	87.000
	2	54,22797	105.000
	3	61,97483	120.000
A/4	1	23,75702	46.000
	2	27,88867	54.000
	3	32,53678	63.000
	4	37,70135	73.000
A/5	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
	3	21,17473	41.000
	4	24,78993	48.000
	5	28,92159	56.000
A/6	1	11,36205	22.000
	2	13,42788	26.000
	3	16,01016	31.000
	4	18,59245	36.000
	5	22,20765	43.000
	6	25,82284	50.000
A/7	1	59,39254	115.000
	2	69,72168	135.000

	3	82,63310	160.000
	4	98,12681	190.000
A/8	Unica	105,87366	205.000
A/10	Unica	129,11422	250.000
B/1	1	0,36152	700
	2	0,43382	840
B/4	1	0,43382	840
	2	0,50613	980
B/5	1	0,43382	840
	2	0,50613	980
C/1	1	10,32914	20.000
	2	12,03345	23.300
	3	14,04763	27.200
	4	16,32004	31.600
	5	19,00561	36.800
	6	22,10436	42.800
	7	25,71955	49.800
C/2	1	2,06583	4.000
	2	2,42735	4.700
	3	2,84051	5.500
	4	3,30532	6.400
C/3	1	2,58228	5.000
	2	2,99545	5.800
	3	3,51191	6.800
	4	4,08001	7.900
	5	4,75140	9.200
C/6	1	1,75595	3.400
	2	2,11747	4.100
	3	2,47899	4.800
	4	2,89216	5.600
	5	3,40862	6.600
	6	3,97672	7.700

Comune di CARLENTINI

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	87,79767	170.000
A/2	Unica	64,55711	125.000
A/3	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
	3	46,99758	91.000
A/4	1	23,24056	45.000
	2	26,85576	52.000
A/5	1	17,55953	34.000
	2	20,65828	40.000
	3	24,27347	47.000
A/6	1	19,62536	38.000
	2	22,72410	44.000
A/7	Unica	64,55711	125.000
A/8	Unica	80,05082	155.000
A/10	Unica	103,29138	200.000
B/4	Unica	0,39767	770
B/5	Unica	0,39767	770
C/1	1	9,91597	19.200
	2	11,51699	22.300
	3	13,42788	26.000
C/2	Unica	2,22076	4.300
C/3	1	2,53064	4.900
	2	2,94380	5.700
C/6	1	2,11747	4.100
	2	2,47899	4.800



## Comune di FLORIDIA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	87,79767	170.000
	2	105,87366	205.000
A/2	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
	3	77,46853	150.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	43,38238	84.000
	3	50,61278	98.000
	4	59,39254	115.000
A/4	1	21,69119	42.000
	2	25,82284	50.000
	3	29,95450	58.000
	4	35,63553	69.000
	5	41,31655	80.000
A/5	1	17,55953	34.000
	2	20,65828	40.000
	3	24,27347	47.000
	4	28,40513	55.000
	5	33,56970	65.000
A/6	1	16,01016	31.000
	2	18,59245	36.000
	3	21,69119	42.000
	4	25,30639	49.000
	5	29,95450	58.000
A/7	1	77,46853	150.000
	2	92,96224	180.000
A/8	Unica	100,70910	195.000
A/10	Unica	123,94966	240.000
C/1	1	9,65774	18.700
	2	11,25876	21.800
	3	13,06636	25.300
	4	15,23548	29.500
	5	17,76612	34.400
	6	20,65828	40.000
	7	24,01525	46.500
C/2	1	1,91089	3.700
	2	2,22076	4.300
	3	2,63393	5.100
	4	3,09874	6.000
C/3	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
	3	2,78887	5.400
	4	3,25368	6.300
	5	3,77014	7.300
C/6	6	4,44153	8.600
	1	1,96254	3.800
	2	2,27241	4.400
	3	2,68558	5.200
	4	3,15039	6.100
	5	3,66684	7.100

## Comune di FRANCOFONTE

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	118,78509	230.000

	2	142,02565	275.000
A/2	1	90,37996	175.000
	2	108,45595	210.000
A/3	1	59,39254	115.000
	2	72,30397	140.000
	3	82,63310	160.000
A/4	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
	3	42,34947	82.000
	4	49,06341	95.000
A/5	1	20,14182	39.000
	2	23,75702	46.000
	3	27,37222	53.000
	4	32,53678	63.000
	5	37,70135	73.000
A/6	1	17,55953	34.000
	2	21,17473	41.000
	3	24,27347	47.000
	4	28,92159	56.000
	5	34,08616	66.000
A/7	Unica	126,53194	245.000
A/8	Unica	139,44336	270.000
A/10	Unica	170,43078	330.000
B/1	1	0,49063	950
	2	0,56810	1.100
B/4	Unica	0,67139	1.300
B/5	Unica	0,67139	1.300
C/1	1	13,11801	25.400
	2	15,23548	29.500
	3	17,76612	34.400
	4	20,70992	40.100
	5	24,06689	46.600
	6	27,99196	54.200
	7	32,58843	63.100
C/2	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
	3	3,56355	6.900
	4	4,23495	8.200
C/3	1	2,73722	5.300
	2	3,25368	6.300
	3	3,77014	7.300
	4	4,38988	8.500
	5	5,16457	10.000
	6	6,04255	11.700
C/6	1	2,63393	5.100
	2	3,09874	6.000
	3	3,61520	7.000
	4	4,28659	8.300
	5	5,00963	9.700

Comune di LENTINI

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	1	74,88625	145.000
	2	90,37996	175.000
A/2	1	48,03049	93.000
	2	56,81026	110.000
	3	67,13940	130.000
A/3	1	32,53678	63.000
	2	39,76718	77.000
	3	48,03049	93.000
A/4	1	20,65828	40.000

	2	24,78993	48.000
	3	30,98741	60.000
A/5	1	15,49371	30.000
	2	18,07599	35.000
	3	20,65828	40.000
	4	23,75702	46.000
A/6	1	9,29622	18.000
	2	11,87851	23.000
	3	13,94434	27.000
	4	17,55953	34.000
	5	21,17473	41.000
A/7	1	45,44821	88.000
	2	56,81026	110.000
A/8	Unica	80,05082	155.000
A/10	Unica	108,45595	210.000
B/1	Unica	0,39767	770
B/2	Unica	0,42349	820
B/3	Unica	0,34086	660
B/4	Unica	0,48030	930
B/5	Unica	0,45448	880
B/6	Unica	0,34086	660
B/7	Unica	0,28405	550
C/1	1	4,33824	8.400
	2	5,06128	9.800
	3	5,93925	11.500
	4	6,97217	13.500
	5	8,16002	15.800
	6	9,55445	18.500
	7	11,20711	21.700
	8	13,11801	25.400
	9	15,33877	29.700
C/2	1	1,13621	2.200
	2	1,29114	2.500
	3	1,49773	2.900
	4	1,75595	3.400
	5	2,01418	3.900
C/3	1	1,44608	2.800
	2	1,70431	3.300
	3	2,01418	3.900
	4	2,37570	4.600
	5	2,84051	5.500
C/6	1	1,39443	2.700
	2	1,70431	3.300
	3	1,96254	3.800
	4	2,42735	4.700

Comune di NOTO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	1	95,54453	185.000
	2	111,03823	215.000
A/2	1	72,30397	140.000
	2	85,21539	165.000
A/3	1	37,70135	73.000
	2	44,93175	87.000
	3	54,22797	105.000
	4	64,55711	125.000
A/4	1	27,37222	53.000
	2	32,02033	62.000
	3	37,18490	72.000
	4	43,38238	84.000
A/5	1	22,20765	43.000

	2	26,33930	51.000
	3	30,47096	59.000
	4	36,15198	70.000
A/6	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	27,37222	53.000
	4	32,02033	62.000
A/7	1	72,30397	140.000
	2	85,21539	165.000
	3	98,12681	190.000
A/8	1	92,96224	180.000
	2	108,45595	210.000
A/10	Unica	134,27879	260.000
B/1	1	0,30987	600
	2	0,36152	700
	3	0,43382	840
B/2	Unica	0,46998	910
B/3	Unica	0,36152	700
B/4	1	0,43382	840
	2	0,51646	1.000
B/5	Unica	0,50613	980
B/6	Unica	0,36152	700
B/7	Unica	0,33053	640
C/1	1	9,50281	18.400
	2	11,05218	21.400
	3	12,85978	24.900
	4	14,97725	29.000
	5	17,45624	33.800
	6	20,29676	39.300
	7	23,65373	45.800
	8	27,52715	53.300
C/2	1	2,22076	4.300
	2	2,58228	5.000
	3	3,04710	5.900
	4	3,56355	6.900
C/3	1	3,20203	6.200
	2	3,71849	7.200
	3	4,38988	8.500
C/5	Unica	2,47899	4.800
C/6	1	2,73722	5.300
	2	3,20203	6.200
	3	3,77014	7.300
	4	4,38988	8.500
	5	5,11292	9.900

Comune di PACHINO

Zona Censuaria Prima

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	108,45595	210.000
A/2	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
A/3	1	43,38238	84.000
	2	51,64569	100.000
	3	61,97483	120.000
A/4	1	25,82284	50.000
	2	29,95450	58.000
	3	35,63553	69.000
	4	41,31655	80.000
A/5	1	20,14182	39.000
	2	23,75702	46.000
	3	27,88867	54.000
	4	32,02033	62.000

A/6	1	17,55953	34.000
	2	21,17473	41.000
	3	24,78993	48.000
	4	28,92159	56.000
A/7	1	69,72168	135.000
	2	82,63310	160.000
A/10	Unica	147,19022	285.000
C/1	1	12,85978	24.900
	2	14,97725	29.000
	3	17,45624	33.800
	4	20,29676	39.300
	5	23,60208	45.700
	6	27,42386	53.100
C/2	1	2,16912	4.200
	2	2,58228	5.000
	3	2,99545	5.800
	4	3,56355	6.900
C/3	1	2,78887	5.400
	2	3,25368	6.300
	3	3,77014	7.300
	4	4,44153	8.600
C/6	1	2,68558	5.200
	2	3,15039	6.100
	3	3,66684	7.100

Comune di PACHINO

Zona Censuaria Seconda

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	92,96224	180.000
A/2	Unica	69,72168	135.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	43,38238	84.000
	3	51,64569	100.000
A/4	1	30,98741	60.000
	2	36,15198	70.000
A/5	1	23,75702	46.000
	2	27,88867	54.000
A/6	Unica	24,78993	48.000
A/7	Unica	69,72168	135.000
A/10	Unica	123,94966	240.000
C/1	1	15,80358	30.600
	2	18,38587	35.600
	3	21,38132	41.400
C/2	Unica	2,78887	5.400
C/3	Unica	3,46026	6.700
C/6	1	2,47899	4.800
	2	2,89216	5.600

Comune di PALAZZOLO ACREIDE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	98,12681	190.000
	2	116,20280	225.000
A/2	1	59,39254	115.000
	2	72,30397	140.000
	3	87,79767	170.000
A/3	1	48,54695	94.000
	2	56,81026	110.000

A/4	3	67,13940	130.000
	1	24,78993	48.000
	2	29,43804	57.000
	3	34,60261	67.000
A/5	4	40,28364	78.000
	1	19,10891	37.000
	2	22,20765	43.000
	3	26,33930	51.000
A/6	4	30,98741	60.000
	1	17,04308	33.000
	2	19,62536	38.000
	3	23,24056	45.000
A/7	4	27,37222	53.000
	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000
	Unica	139,44336	270.000
C/1	1	12,18838	23.600
	2	14,20256	27.500
	3	16,57827	32.100
	4	19,31549	37.400
	5	22,41423	43.400
	6	26,08107	50.500
C/2	1	1,75595	3.400
	2	2,11747	4.100
	3	2,47899	4.800
	4	2,89216	5.600
	5	3,40862	6.600
C/3	1	3,04710	5.900
	2	3,56355	6.900
	3	4,13166	8.000
	4	4,85469	9.400
C/6	1	2,94380	5.700
	2	3,46026	6.700
	3	4,02836	7.800

Comune di PRIOLO GARGALLO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	116,20280	225.000
A/2	1	74,88625	145.000
	2	87,79767	170.000
A/3	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
	3	37,70135	73.000
	4	44,41529	86.000
	5	51,64569	100.000
	6	61,97483	120.000
A/4	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
	3	21,17473	41.000
	4	24,78993	48.000
	5	28,92159	56.000
	6	34,08616	66.000
	7	39,76718	77.000
A/5	1	13,42788	26.000
	2	15,49371	30.000
	3	18,59245	36.000
	4	21,69119	42.000
	5	25,82284	50.000
A/6	6	29,95450	58.000
	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000

	3	27,37222	53.000
A/7	1	85,21539	165.000
	2	98,12681	190.000
A/8	Unica	100,70910	195.000
A/10	Unica	136,86108	265.000
B/1	Unica	0,49580	960
B/5	Unica	0,56810	1.100
C/1	1	2,99545	5.800
	2	3,46026	6.700
	3	4,08001	7.900
	4	4,75140	9.200
	5	5,52609	10.700
	6	6,45571	12.500
	7	7,48863	14.500
	8	8,72812	16.900
	9	10,17420	19.700
	10	11,82686	22.900
	11	13,78940	26.700
	12	16,01016	31.000
C/2	1	0,46481	900
	2	0,56810	1.100
	3	0,67139	1.300
	4	0,77469	1.500
	5	0,92962	1.800
	6	1,08456	2.100
	7	1,29114	2.500
	8	1,49773	2.900
	9	1,75595	3.400
	10	2,06583	4.000
C/3	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
	3	1,34279	2.600
	4	1,60102	3.100
	5	1,85924	3.600
	6	2,16912	4.200
	7	2,53064	4.900
	8	2,94380	5.700
C/6	1	0,98127	1.900
	2	1,13621	2.200
	3	1,34279	2.600
	4	1,54937	3.000
	5	1,80760	3.500
	6	2,11747	4.100
	7	2,47899	4.800

Comune di SOLARINO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	98,12681	190.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	74,88625	145.000
A/3	1	36,15198	70.000
	2	43,38238	84.000
	3	51,64569	100.000
A/4	1	25,30639	49.000
	2	29,95450	58.000
	3	34,60261	67.000
A/5	1	24,27347	47.000
	2	27,88867	54.000
	3	33,05324	64.000
A/6	1	16,01016	31.000
	2	19,10891	37.000

	3	22,20765	43.000
	4	26,33930	51.000
	5	30,47096	59.000
A/7	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
A/8	Unica	90,37996	175.000
A/10	Unica	116,20280	225.000
C/1	1	7,79850	15.100
	2	9,08964	17.600
	3	10,63901	20.600
	4	12,39497	24.000
	5	14,40915	27.900
	6	16,78485	32.500
	7	19,52207	37.800
C/2	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
	3	2,01418	3.900
	4	2,37570	4.600
	5	2,78887	5.400
	6	3,25368	6.300
C/3	1	2,32406	4.500
	2	2,68558	5.200
	3	3,20203	6.200
	4	3,71849	7.200
	5	4,33824	8.400
C/6	1	1,91089	3.700
	2	2,22076	4.300
	3	2,63393	5.100
	4	3,09874	6.000
	5	3,61520	7.000

Comune di SORTINO

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	118,78509	230.000
A/2	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
A/3	1	46,48112	90.000
	2	54,22797	105.000
	3	64,55711	125.000
A/4	1	30,98741	60.000
	2	36,15198	70.000
	3	42,34947	82.000
A/5	1	24,78993	48.000
	2	28,92159	56.000
	3	34,08616	66.000
A/6	1	19,10891	37.000
	2	22,20765	43.000
	3	25,82284	50.000
	4	30,47096	59.000
A/7	1	82,63310	160.000
	2	95,54453	185.000
A/8	Unica	113,62052	220.000
A/10	Unica	126,53194	245.000
C/1	1	8,36660	16.200
	2	9,70939	18.800
	3	11,31041	21.900
	4	13,16965	25.500
	5	15,33877	29.700
	6	17,86941	34.600
	7	20,81321	40.300
C/2	1	2,22076	4.300



	2	2,58228	5.000
	3	3,04710	5.900
C/3	1	2,37570	4.600
	2	2,78887	5.400
	3	3,20203	6.200
	4	3,77014	7.300
	5	4,38988	8.500
C/6	1	1,70431	3.300
	2	2,01418	3.900
	3	2,32406	4.500
	4	2,73722	5.300
	5	3,20203	6.200

Provincia di  
CALTANISSETTA

Comune di CAMPOFRANCO

Zona Censuaria Unica

A/2	1	54,22797	105.000
	2	64,55711	125.000
A/3	1	35,11907	68.000
	2	41,31655	80.000
	3	48,03049	93.000
A/4	1	23,24056	45.000
	2	26,85576	52.000
	3	32,02033	62.000
A/5	1	14,46079	28.000
	2	17,55953	34.000
	3	20,65828	40.000
	4	24,27347	47.000
A/6	1	14,46079	28.000
	2	17,55953	34.000
	3	20,65828	40.000
	4	24,27347	47.000
B/1	Unica	0,87798	1.700
B/4	Unica	0,72304	1.400
B/5	Unica	1,08456	2.100
C/1	1	10,79395	20.900
	2	12,54990	24.300
	3	14,61573	28.300

Comune di DELIA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	56,81026	110.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	64,55711	125.000
	3	77,46853	150.000
A/3	1	39,76718	77.000
	2	46,48112	90.000
	3	56,81026	110.000
A/4	1	28,40513	55.000
	2	33,56970	65.000
	3	39,25072	76.000
A/5	1	12,91142	25.000
	2	15,49371	30.000
	3	18,07599	35.000
	4	21,17473	41.000

A/6	5	25,30639	49.000
	1	11,87851	23.000
	2	14,46079	28.000
	3	17,04308	33.000
	4	20,65828	40.000
A/7	Unica	56,81026	110.000
B/1	Unica	1,13621	2.200
B/4	Unica	0,77469	1.500
B/5	Unica	1,13621	2.200
C/1	1	9,86433	19.100
	2	11,51699	22.300
	3	13,42788	26.000
	4	15,64864	30.300
	5	18,23093	35.300
C/2	1	2,06583	4.000
	2	2,42735	4.700
	3	2,84051	5.500
	4	3,35697	6.500
C/3	1	2,63393	5.100
	2	3,09874	6.000
	3	3,61520	7.000
C/6	1	2,42735	4.700
	2	2,84051	5.500
	3	3,35697	6.500

Comune di GELA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/3	1	43,38238	84.000
	2	51,12923	99.000
	3	59,39254	115.000
	4	69,72168	135.000
C/2	1	3,09874	6.000
	2	3,61520	7.000
	3	4,23495	8.200
	4	4,95799	9.600
	5	5,78432	11.200
	6	6,71394	13.000
C/6	7	7,85014	15.200
	1	3,61520	7.000
	2	4,23495	8.200
	3	4,95799	9.600
	4	5,78432	11.200
	5	6,71394	13.000
	6	7,85014	15.200

Comune di MARIANOPOLI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	46,48112	90.000
	2	56,81026	110.000
A/3	1	30,98741	60.000
	2	36,15198	70.000
	3	42,34947	82.000
A/4	1	20,65828	40.000
	2	24,27347	47.000
	3	28,40513	55.000
A/5	1	15,49371	30.000

	2	18,07599	35.000
	3	21,17473	41.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	15,49371	30.000
	3	18,07599	35.000
	4	21,17473	41.000
B/1	Unica	0,82633	1.600
B/4	Unica	0,67139	1.300
B/5	Unica	0,98127	1.900
C/1	1	12,39497	24.000
	2	14,40915	27.900
	3	16,78485	32.500
C/2	1	2,42735	4.700
	2	2,84051	5.500
	3	3,35697	6.500
C/3	1	3,40862	6.600
	2	4,02836	7.800
C/6	1	2,42735	4.700
	2	2,84051	5.500
	3	3,35697	6.500

Comune di MAZZARINO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	54,22797	105.000
A/2	1	61,97483	120.000
	2	74,88625	145.000
A/3	1	38,73427	75.000
	2	45,44821	88.000
	3	54,22797	105.000
A/4	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
	3	38,21781	74.000
A/5	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
	3	20,65828	40.000
	4	24,27347	47.000
A/6	1	12,39497	24.000
	2	14,97725	29.000
	3	17,55953	34.000
	4	20,14182	39.000
A/7	Unica	56,81026	110.000
A/8	Unica	59,39254	115.000
B/1	1	1,03291	2.000
	2	1,18785	2.300
B/2	Unica	1,29114	2.500
B/3	Unica	1,13621	2.200
B/4	Unica	0,87798	1.700
B/5	Unica	1,18785	2.300
B/7	Unica	0,51129	990
C/1	1	11,05218	21.400
	2	12,85978	24.900
	3	14,97725	29.000
	4	17,45624	33.800
	5	20,29676	39.300
	6	23,60208	45.700
	7	27,47551	53.200
C/2	1	2,73722	5.300
	2	3,20203	6.200
	3	3,71849	7.200
	4	4,33824	8.400
	5	5,06128	9.800

C/3	1	4,02836	7.800
	2	4,69976	9.100
	3	5,47444	10.600
C/6	1	2,73722	5.300
	2	3,20203	6.200
	3	3,71849	7.200
	4	4,33824	8.400
	5	5,06128	9.800

Comune di MONTEDORO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	49,57986	96.000
A/2	1	49,57986	96.000
	2	56,81026	110.000
A/3	1	32,02033	62.000
	2	37,18490	72.000
	3	43,38238	84.000
A/4	1	21,69119	42.000
	2	25,30639	49.000
	3	29,43804	57.000
A/5	1	13,42788	26.000
	2	15,49371	30.000
	3	18,59245	36.000
	4	21,69119	42.000
A/6	1	13,42788	26.000
	2	15,49371	30.000
	3	18,59245	36.000
	4	21,69119	42.000
B/1	Unica	0,82633	1.600
B/4	Unica	0,67139	1.300
B/5	Unica	1,03291	2.000
C/1	1	12,39497	24.000
	2	14,30586	27.700
	3	16,52662	32.000
C/2	1	2,37570	4.600
	2	2,84051	5.500
	3	3,30532	6.400
C/3	1	3,40862	6.600
	2	3,97672	7.700
C/6	1	2,37570	4.600
	2	2,84051	5.500
	3	3,30532	6.400

Comune di MUSSOMELI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	Unica	56,81026	110.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	69,72168	135.000
	3	80,05082	155.000
A/3	1	41,83301	81.000
	2	48,54695	94.000
	3	56,81026	110.000
A/4	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
	3	41,83301	81.000
A/5	1	19,62536	38.000

	2	22,72410	44.000
	3	26,33930	51.000
A/6	1	18,59245	36.000
	2	21,69119	42.000
A/7	Unica	61,97483	120.000
A/8	Unica	64,55711	125.000
A/9	Unica	39,25072	76.000
C/1	1	9,29622	18.000
	2	10,79395	20.900
	3	12,54990	24.300
	4	14,61573	28.300
	5	17,04308	33.000
	6	19,83194	38.400
	7	23,08562	44.700
	8	26,90740	52.100
C/2	1	2,63393	5.100
	2	3,09874	6.000
	3	3,61520	7.000
	4	4,23495	8.200
	5	4,95799	9.600
C/3	1	3,35697	6.500
	2	3,92507	7.600
	3	4,59647	8.900
	4	5,37115	10.400
C/6	1	2,63393	5.100
	2	3,09874	6.000
	3	3,61520	7.000
	4	4,23495	8.200
	5	4,95799	9.600
C/7	Unica	1,13621	2.200

Comune di RIESI

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	56,81026	110.000
A/2	1	56,81026	110.000
	2	69,72168	135.000
	3	82,63310	160.000
A/3	1	41,83301	81.000
	2	48,54695	94.000
	3	56,81026	110.000
A/4	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
	3	36,15198	70.000
	4	42,34947	82.000
A/5	1	13,94434	27.000
	2	16,52662	32.000
	3	19,62536	38.000
	4	22,72410	44.000
	5	26,85576	52.000
A/6	1	11,36205	22.000
	2	13,94434	27.000
	3	16,01016	31.000
	4	19,10891	37.000
	5	22,20765	43.000
A/7	Unica	61,97483	120.000
B/1	Unica	1,13621	2.200
B/3	Unica	1,08456	2.100
B/4	Unica	0,82633	1.600
B/5	Unica	1,13621	2.200
C/1	1	7,69521	14.900
	2	8,98635	17.400

	3	10,43243	20.200
	4	12,18838	23.600
	5	14,20256	27.500
	6	16,52662	32.000
	7	19,21220	37.200
C/2	1	2,22076	4.300
	2	2,58228	5.000
	3	3,04710	5.900
	4	3,56355	6.900
C/3	1	3,30532	6.400
	2	3,82178	7.400
C/6	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
	3	3,56355	6.900

Comune di SUTERA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	45,44821	88.000
	2	54,22797	105.000
A/3	1	29,95450	58.000
	2	35,11907	68.000
	3	40,80010	79.000
A/4	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	27,37222	53.000
A/5	1	12,39497	24.000
	2	14,97725	29.000
	3	17,55953	34.000
	4	20,14182	39.000
A/6	1	12,39497	24.000
	2	14,97725	29.000
	3	17,55953	34.000
	4	20,14182	39.000
B/4	Unica	0,67139	1.300
B/5	1	0,82633	1.600
	2	0,98127	1.900
C/1	1	10,38078	20.100
	2	12,08509	23.400
	3	14,04763	27.200
C/2	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
	3	2,78887	5.400
C/3	Unica	3,35697	6.500
C/6	1	2,01418	3.900
	2	2,37570	4.600
	3	2,78887	5.400

Provincia di  
MESSINA

Comune di ACQUEDOLCI

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	33,56970	65.000
	2	39,25072	76.000
	3	45,96466	89.000
	4	54,22797	105.000

	5	64,55711	125.000
	6	74,88625	145.000
	7	90,37996	175.000
A/4	1	15,49371	30.000
	2	18,59245	36.000
	3	22,20765	43.000
	4	25,82284	50.000
	5	30,47096	59.000
	6	35,63553	69.000
	7	42,34947	82.000
	8	49,06341	95.000
A/6	1	12,39497	24.000
	2	14,46079	28.000
	3	17,04308	33.000
	4	20,14182	39.000
A/7	Unica	108,45595	210.000
B/1	1	1,18785	2.300
	2	1,39443	2.700
B/4	1	1,29114	2.500
	2	1,49773	2.900
B/5	Unica	1,65266	3.200
B/7	Unica	0,72304	1.400
C/1	1	14,40915	27.900
	2	16,83649	32.600
	3	19,57372	37.900
	4	22,77575	44.100
	5	26,49424	51.300
	6	30,88412	59.800
	7	35,89375	69.500
C/2	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
	3	3,56355	6.900
C/3	1	2,53064	4.900
	2	2,99545	5.800
C/6	1	1,80760	3.500
	2	2,16912	4.200
	3	2,53064	4.900
	4	2,99545	5.800

Comune di ALCARA LI FUSI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	29,95450	58.000
	2	35,11907	68.000
	3	41,31655	80.000
	5	56,81026	110.000
	7	80,05082	155.000
C/1	1	18,59245	36.000
	2	21,63954	41.900
	3	25,15145	48.700
	4	29,28311	56.700

Comune di BROLO

Zona Censuaria Prima

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	18,59245	36.000
	2	22,20765	43.000
	3	25,82284	50.000

	4	30,47096	59.000
	6	42,34947	82.000
	7	49,57986	96.000
	8	59,39254	115.000
	9	69,72168	135.000
	10	80,05082	155.000
	11	95,54453	185.000
A/4	1	24,27347	47.000
	2	28,40513	55.000
	3	33,56970	65.000
	4	39,25072	76.000
	6	54,22797	105.000
	7	64,55711	125.000
A/6	1	18,59245	36.000
	2	21,69119	42.000
	3	25,30639	49.000
	4	29,95450	58.000
A/7	1	98,12681	190.000
	2	113,62052	220.000
A/10	Unica	170,43078	330.000
B/5	Unica	1,23950	2.400
C/1	1	17,14637	33.200
	2	19,98688	38.700
	3	23,24056	45.000
C/2	1	1,08456	2.100
	2	1,29114	2.500
	3	1,54937	3.000
C/3	Unica	1,85924	3.600
C/6	1	1,08456	2.100
	2	1,29114	2.500
	3	1,54937	3.000

Comune di BROLO

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	17,55953	34.000
	2	21,17473	41.000
	3	24,27347	47.000
	4	28,92159	56.000
	6	40,28364	78.000
	7	46,99758	91.000
	8	56,81026	110.000
	9	67,13940	130.000
	10	74,88625	145.000
	11	90,37996	175.000
A/4	1	23,24056	45.000
	2	26,85576	52.000
	3	32,02033	62.000
	4	37,18490	72.000
	6	51,64569	100.000
	7	61,97483	120.000
A/6	1	16,52662	32.000
	2	19,62536	38.000
	3	23,24056	45.000
	4	26,85576	52.000
A/7	1	92,96224	180.000
	2	108,45595	210.000
A/10	Unica	162,68392	315.000
B/5	Unica	1,18785	2.300
C/1	1	15,49371	30.000
	2	18,07599	35.000
	3	20,65828	40.000



C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
	3	1,39443	2.700
C/3	Unica	1,65266	3.200
C/6	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
	3	1,39443	2.700

## Comune di CAPIZZI

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	20,65828	40.000
	2	24,78993	48.000
	4	34,08616	66.000
	5	40,28364	78.000
	1	18,59245	36.000
A/4	2	21,69119	42.000
	3	25,82284	50.000
	1	10,84559	21.000
A/6	2	12,39497	24.000
	3	14,97725	29.000
	4	17,55953	34.000
	5	20,14182	39.000
	B/1	Unica	0,35119
B/4	Unica	0,51646	1.000
C/1	1	7,12711	13.800
	2	8,26331	16.000
C/2	1	1,13621	2.200
	2	1,34279	2.600
C/3	1	0,82633	1.600
	2	0,98127	1.900
C/6	1	0,72304	1.400
	2	0,82633	1.600
	3	0,98127	1.900

## Comune di CARONIA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
	3	72,30397	140.000
	4	87,79767	170.000
	5	103,29138	200.000
	6	121,36737	235.000

## Comune di CASTEL DI LUCIO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	37,70135	73.000
	2	43,89884	85.000
	3	51,64569	100.000
	4	61,97483	120.000
	6	87,79767	170.000
	7	103,29138	200.000

A/4	1	41,31655	80.000
	2	48,03049	93.000
	3	56,81026	110.000
	4	67,13940	130.000
A/6	1	37,70135	73.000
	2	43,89884	85.000
	3	51,64569	100.000
B/1	Unica	0,82633	1.600
B/4	Unica	1,23950	2.400
B/5	Unica	1,23950	2.400
C/1	1	18,74739	36.300
	2	21,84613	42.300
C/2	Unica	3,46026	6.700
C/3	Unica	2,58228	5.000
C/6	1	1,85924	3.600
	2	2,22076	4.300
	3	2,58228	5.000

Comune di CASTELMOLA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	59,39254	115.000
	4	95,54453	185.000
	5	113,62052	220.000
	6	131,69651	255.000
	7	154,93707	300.000
A/4	1	87,79767	170.000
	2	103,29138	200.000
	3	121,36737	235.000
A/6	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
	3	42,34947	82.000
	4	49,06341	95.000
	5	59,39254	115.000
	6	72,30397	140.000
	7	82,63310	160.000
A/7	Unica	242,73474	470.000
A/8	Unica	312,45642	605.000
C/1	1	48,96011	94.800
	2	56,96520	110.300
	3	66,20977	128.200
C/2	1	4,18330	8.100
	2	4,85469	9.400
	3	5,68103	11.000
	4	6,61065	12.800
C/3	Unica	7,33369	14.200
C/6	1	3,92507	7.600
	2	4,59647	8.900
	3	5,37115	10.400
	4	6,35242	12.300
	5	7,33369	14.200

Comune di CASTROREALE

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	26,85576	52.000

	4	32,02033	62.000
	5	37,70135	73.000
	6	43,38238	84.000
	7	51,64569	100.000
A/4	1	15,49371	30.000
	2	18,59245	36.000
	3	21,69119	42.000
	4	25,30639	49.000
	5	29,95450	58.000
	6	35,11907	68.000
A/6	1	6,71394	13.000
	2	7,74685	15.000
	3	9,29622	18.000
	4	10,84559	21.000
	5	12,91142	25.000
	6	14,97725	29.000
	7	17,55953	34.000
	8	21,17473	41.000
B/1	Unica	0,77469	1.500
B/2	Unica	1,08456	2.100
B/4	Unica	1,08456	2.100
B/5	1	0,50613	980
	2	0,61975	1.200
	3	0,72304	1.400
C/1	1	4,13166	8.000
	2	4,80305	9.300
	3	5,57773	10.800
	4	6,55900	12.700
	5	7,64356	14.800
	6	8,83141	17.100
	7	10,32914	20.000
	8	11,98180	23.200
	9	13,99598	27.100
	10	16,26839	31.500
C/2	1	0,46481	900
	2	0,51646	1.000
	3	0,67139	1.300
	4	0,77469	1.500
	5	0,92962	1.800
	6	1,08456	2.100
C/3	1	1,54937	3.000
	2	1,85924	3.600
	3	2,16912	4.200
C/6	1	0,25823	500
	2	0,30987	600
	3	0,41317	800
	4	0,46481	900
	5	0,51646	1.000
	6	0,67139	1.300
	7	0,77469	1.500
	8	0,92962	1.800
	9	1,08456	2.100

Comune di CESARO'

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	35,63553	69.000
	2	41,31655	80.000
	3	48,54695	94.000
	4	56,81026	110.000
	5	69,72168	135.000
	6	80,05082	155.000

A/4	1	22,20765	43.000
	2	26,33930	51.000
	3	30,98741	60.000
	4	36,15198	70.000
	5	43,38238	84.000
	6	51,64569	100.000
A/6	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
	3	21,17473	41.000
	4	24,78993	48.000
	5	28,92159	56.000
	6	34,08616	66.000
	7	39,76718	77.000
B/1	Unica	0,77469	1.500
B/4	Unica	1,13621	2.200
B/5	Unica	1,13621	2.200
B/7	Unica	0,67139	1.300
C/1	1	8,62483	16.700
	2	10,07091	19.500
	3	11,77522	22.800
	4	13,68611	26.500
	5	16,01016	31.000
	6	18,59245	36.000
C/2	1	1,85924	3.600
	2	2,16912	4.200
	3	2,53064	4.900
	4	2,99545	5.800
C/3	1	1,60102	3.100
	2	1,91089	3.700
	3	2,22076	4.300
C/6	1	0,98127	1.900
	2	1,13621	2.200
	3	1,39443	2.700
	4	1,60102	3.100
	5	1,91089	3.700
	6	2,22076	4.300

Comune di CONDRO'

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	34,08616	66.000
	2	39,76718	77.000
	3	46,99758	91.000
	4	56,81026	110.000
	5	67,13940	130.000
	6	74,88625	145.000
A/4	1	32,02033	62.000
	2	37,18490	72.000
	3	43,89884	85.000
	4	51,64569	100.000
A/6	1	23,24056	45.000
	2	26,85576	52.000
	3	32,02033	62.000
	4	37,18490	72.000
	5	43,89884	85.000
B/4	Unica	1,34279	2.600
C/1	1	26,64918	51.600
	2	30,98741	60.000
	3	36,10034	69.900
	4	41,93630	81.200
C/2	1	1,23950	2.400
	2	1,44608	2.800

	3	1,75595	3.400
	4	2,06583	4.000
	5	2,42735	4.700
	6	2,78887	5.400
C/3	Unica	3,35697	6.500
C/6	1	1,23950	2.400
	2	1,44608	2.800
	3	1,75595	3.400
	4	2,06583	4.000
	5	2,42735	4.700
	6	2,78887	5.400

Comune di FICARRA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	16,01016	31.000
	2	19,10891	37.000
	3	22,72410	44.000
	4	26,33930	51.000
	5	31,50387	61.000
	6	36,66844	71.000
	8	51,64569	100.000
	9	59,39254	115.000
	10	72,30397	140.000
A/4	1	21,17473	41.000
	2	24,78993	48.000
	3	29,43804	57.000
	4	34,08616	66.000
	5	40,80010	79.000
	6	47,51403	92.000
A/6	1	18,07599	35.000
	2	21,17473	41.000
	3	24,78993	48.000
	4	29,43804	57.000
	5	34,08616	66.000
	6	40,80010	79.000
C/1	1	29,90285	57.900
	2	34,80919	67.400
	3	40,49022	78.400
	4	47,10087	91.200

Comune di GIOIOSA MAREA

Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/1	Unica	87,79767	170.000
A/2	1	11,36205	22.000
	2	13,42788	26.000
	3	15,49371	30.000
	4	18,07599	35.000
	5	21,17473	41.000
	6	25,30639	49.000
	7	29,95450	58.000
	8	35,63553	69.000
	9	41,83301	81.000
	10	48,03049	93.000
	11	56,81026	110.000
	12	67,13940	130.000
A/4	1	12,39497	24.000

	2	14,46079	28.000
	3	17,04308	33.000
	4	20,14182	39.000
	5	23,75702	46.000
	6	27,88867	54.000
	8	38,73427	75.000
	9	44,93175	87.000
A/6	1	20,14182	39.000
	2	23,75702	46.000
	3	27,88867	54.000
	4	32,53678	63.000
	5	38,73427	75.000
A/7	1	67,13940	130.000
	2	80,05082	155.000
A/10	Unica	121,36737	235.000
B/1	Unica	0,43382	840
B/2	Unica	0,61975	1.200
B/4	Unica	0,61975	1.200
B/5	Unica	0,40284	780
B/7	Unica	0,30987	600
C/1	1	23,34385	45.200
	2	27,16563	52.600
	3	31,55552	61.100
	4	36,72009	71.100
C/2	1	1,75595	3.400
	2	2,06583	4.000
	3	2,42735	4.700
C/3	1	2,47899	4.800
	2	2,89216	5.600
C/6	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
	3	2,06583	4.000
	4	2,42735	4.700

Comune di GUALTIERI SICAMINO'

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	28,92159	56.000
	2	34,08616	66.000
	3	40,28364	78.000
	5	56,81026	110.000
	6	67,13940	130.000
A/4	1	14,46079	28.000
	2	16,52662	32.000
	3	19,62536	38.000
	4	23,24056	45.000
	5	27,37222	53.000
	7	37,70135	73.000
	8	43,89884	85.000
A/6	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	27,37222	53.000
	4	32,02033	62.000
	5	37,70135	73.000
A/8	Unica	103,29138	200.000
B/4	Unica	0,72304	1.400
B/5	Unica	0,49063	950
B/7	Unica	0,38734	750
C/1	1	40,49022	78.400
	2	47,10087	91.200
C/2	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300

	3	1,44608	2.800
	4	1,65266	3.200
	5	1,96254	3.800
	6	2,32406	4.500
	7	2,68558	5.200
	8	3,15039	6.100
C/3	Unica	3,71849	7.200
C/6	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
	3	1,44608	2.800
	4	1,65266	3.200
	5	1,96254	3.800
	6	2,32406	4.500
	7	2,68558	5.200
	8	3,15039	6.100

Comune di LIBRIZZI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	28,92159	56.000
	2	34,08616	66.000
	3	39,76718	77.000
	4	46,99758	91.000
	5	56,81026	110.000
	6	67,13940	130.000
A/4	1	27,37222	53.000
	2	31,50387	61.000
	3	37,18490	72.000
	4	43,38238	84.000
A/6	1	18,07599	35.000
	2	21,17473	41.000
	3	24,78993	48.000
	4	28,92159	56.000
	5	34,08616	66.000

Comune di MERI'

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	27,37222	53.000
	2	32,53678	63.000
	4	44,41529	86.000
	5	51,64569	100.000
	6	61,97483	120.000
A/4	1	29,95450	58.000
	2	35,11907	68.000
	3	41,83301	81.000
A/6	1	18,59245	36.000
	2	21,69119	42.000
	3	25,30639	49.000
	4	30,47096	59.000
	5	35,11907	68.000
C/1	1	22,05271	42.700
	2	25,66791	49.700
	3	29,90285	57.900
	4	34,80919	67.400
	5	40,49022	78.400
	6	47,10087	91.200

## Comune di PATTI

## Zona Censuaria Prima

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	15,49371	30.000
	2	18,07599	35.000
	3	21,17473	41.000
	4	24,78993	48.000
	5	29,43804	57.000
	6	34,60261	67.000
	7	41,31655	80.000
	8	48,54695	94.000
	9	56,81026	110.000
	10	67,13940	130.000
A/4	1	14,46079	28.000
	2	17,04308	33.000
	3	19,62536	38.000
	4	23,24056	45.000
	5	27,37222	53.000
	6	32,53678	63.000
	7	37,70135	73.000
	8	44,93175	87.000
A/6	1	10,32914	20.000
	2	12,39497	24.000
	3	14,46079	28.000
	4	17,04308	33.000
	5	19,62536	38.000
	6	23,24056	45.000
	7	27,37222	53.000
	8	32,53678	63.000
A/7	9	37,70135	73.000
	1	56,81026	110.000
	2	69,72168	135.000
A/10	3	80,05082	155.000
	Unica	118,78509	230.000
B/1	Unica	0,72304	1.400
B/2	Unica	0,98127	1.900
B/3	Unica	0,39767	770
B/4	1	0,56810	1.100
	2	0,67139	1.300
	3	0,82633	1.600
	4	0,98127	1.900
B/5	Unica	0,67139	1.300
B/7	Unica	0,46998	910
C/1	1	7,33369	14.200
	2	8,57318	16.600
	3	9,96762	19.300
	4	11,62028	22.500
	5	13,53117	26.200
	6	15,70029	30.400
	7	18,28257	35.400
	8	21,27802	41.200
	9	24,78993	48.000
	10	28,86994	55.900
	11	33,56970	65.000
	12	39,04414	75.600
C/2	1	0,92962	1.800
	2	1,13621	2.200
	3	1,34279	2.600
	4	1,60102	3.100
	5	1,85924	3.600
	6	2,22076	4.300
	7	2,58228	5.000



C/3	1	2,22076	4.300
	2	2,63393	5.100
	3	3,09874	6.000
C/6	1	0,77469	1.500
	2	0,92962	1.800
	3	1,13621	2.200
	4	1,34279	2.600
	5	1,60102	3.100
	6	1,85924	3.600
	7	2,22076	4.300
	8	2,58228	5.000

Comune di PATTI

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	22,20765	43.000
	2	25,82284	50.000
	3	30,47096	59.000
	4	35,63553	69.000
	5	42,34947	82.000
	6	49,57986	96.000
	7	59,39254	115.000
	8	69,72168	135.000
	9	80,05082	155.000
	10	95,54453	185.000
A/4	1	20,65828	40.000
	2	24,27347	47.000
	3	28,40513	55.000
	4	33,56970	65.000
	5	39,25072	76.000
	6	46,48112	90.000
	7	54,22797	105.000
	8	64,55711	125.000
A/6	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
	3	20,65828	40.000
	4	24,27347	47.000
	5	28,40513	55.000
	6	33,56970	65.000
	7	39,25072	76.000
	8	46,48112	90.000
A/7	9	54,22797	105.000
	1	82,63310	160.000
	2	98,12681	190.000
A/10	3	113,62052	220.000
	Unica	170,43078	330.000
B/1	Unica	1,03291	2.000
B/2	Unica	1,39443	2.700
B/3	Unica	0,56810	1.100
B/4	1	0,82633	1.600
	2	0,98127	1.900
	3	1,18785	2.300
	4	1,39443	2.700
B/5	Unica	0,92962	1.800
B/7	Unica	0,67139	1.300
C/1	1	10,48408	20.300
	2	12,24003	23.700
	3	14,25421	27.600
	4	16,57827	32.100
	5	19,31549	37.400
	6	22,46588	43.500
	7	26,13272	50.600

	8	30,41931	58.900
	9	35,42894	68.600
	10	41,21326	79.800
	11	47,92720	92.800
	12	55,77735	108.000
C/2	1	1,34279	2.600
	2	1,60102	3.100
	3	1,91089	3.700
	4	2,27241	4.400
	5	2,68558	5.200
	6	3,15039	6.100
	7	3,71849	7.200
C/3	1	3,20203	6.200
	2	3,77014	7.300
	3	4,44153	8.600
C/6	1	1,13621	2.200
	2	1,34279	2.600
	3	1,60102	3.100
	4	1,91089	3.700
	5	2,27241	4.400
	6	2,68558	5.200
	7	3,15039	6.100
	8	3,71849	7.200

Comune di PIRAINO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	15,49371	30.000
	2	18,07599	35.000
	3	21,17473	41.000
	5	29,43804	57.000
	6	34,60261	67.000
	7	41,31655	80.000
	8	48,54695	94.000
	9	56,81026	110.000
	10	67,13940	130.000
A/4	1	27,37222	53.000
	2	32,53678	63.000
	3	37,70135	73.000
	4	44,93175	87.000
A/6	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	27,37222	53.000
	4	32,53678	63.000
	5	37,70135	73.000
A/7	Unica	80,05082	155.000
A/10	Unica	118,78509	230.000
C/1	1	17,40460	33.700
	2	20,29676	39.300
	3	23,60208	45.700
	4	27,47551	53.200

Comune di RACCUJA

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	32,53678	63.000
	2	37,70135	73.000
	4	54,22797	105.000

A/4	5	64,55711	125.000
	1	30,47096	59.000
	2	35,63553	69.000
A/6	3	41,31655	80.000
	1	12,39497	24.000
	2	14,97725	29.000
	3	17,55953	34.000
	4	20,14182	39.000
	5	23,75702	46.000
	6	27,88867	54.000
	7	32,53678	63.000

## Comune di SAN MARCO D'ALUNZIO/TORRENOVA

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	24,78993	48.000
	2	29,43804	57.000
	3	34,60261	67.000
	4	40,28364	78.000
	5	46,48112	90.000
	6	56,81026	110.000
	7	64,55711	125.000
	8	77,46853	150.000
A/7	1	64,55711	125.000
	2	74,88625	145.000
	3	87,79767	170.000
C/1	1	7,59192	14.700
	2	8,83141	17.100
	3	10,27749	19.900
	4	11,98180	23.200
	5	13,94434	27.000

## Comune di SAN TEODORO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	61,97483	120.000
	2	72,30397	140.000
	3	87,79767	170.000
A/4	1	48,03049	93.000
	2	56,81026	110.000
A/6	1	32,53678	63.000
	2	37,70135	73.000
	3	43,89884	85.000
B/4	Unica	1,23950	2.400
C/1	1	7,59192	14.700
	2	8,88306	17.200
	3	10,27749	19.900
C/2	1	1,03291	2.000
	2	1,23950	2.400
	3	1,44608	2.800
	4	1,65266	3.200
C/3	Unica	1,65266	3.200
C/6	1	0,98127	1.900
	2	1,18785	2.300
	3	1,44608	2.800
	4	1,65266	3.200

## Comune di SANT'AGATA DI MILITELLO

## Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/1	1	80,05082	155.000
	2	92,96224	180.000
A/2	1	22,20765	43.000
	2	26,33930	51.000
	3	30,98741	60.000
	4	36,15198	70.000
	5	43,38238	84.000
	6	50,61278	98.000
	7	59,39254	115.000
	8	69,72168	135.000
	9	82,63310	160.000
	10	98,12681	190.000
A/4	1	17,55953	34.000
	2	20,14182	39.000
	3	23,75702	46.000
	4	27,88867	54.000
	5	32,53678	63.000
	6	37,70135	73.000
	7	44,93175	87.000
	8	54,22797	105.000
A/6	1	6,71394	13.000
	2	7,74685	15.000
	3	8,77977	17.000
	4	10,84559	21.000
	5	12,91142	25.000
	6	15,49371	30.000
	7	18,59245	36.000
	8	21,69119	42.000
A/7	Unica	116,20280	225.000
A/10	Unica	126,53194	245.000
B/1	Unica	0,67139	1.300
B/2	Unica	0,51646	1.000
B/4	Unica	0,72304	1.400
B/5	Unica	0,77469	1.500
B/7	Unica	0,36152	700
C/1	1	12,91142	25.000
	2	15,02890	29.100
	3	17,50789	33.900
	4	20,34840	39.400
	5	23,65373	45.800
	6	27,52715	53.300
	7	32,07197	62.100
	8	37,28819	72.200
	9	43,38238	84.000
C/2	1	1,03291	2.000
	2	1,23950	2.400
	3	1,44608	2.800
	4	1,70431	3.300
	5	1,96254	3.800
	6	2,32406	4.500
	7	2,68558	5.200
	8	3,20203	6.200
	9	3,71849	7.200
	10	4,33824	8.400
C/3	1	2,22076	4.300
	2	2,63393	5.100
	3	3,09874	6.000
	4	3,61520	7.000
C/6	1	1,13621	2.200
	2	1,39443	2.700

	3	1,60102	3.100
	4	1,91089	3.700
	5	2,22076	4.300
	6	2,63393	5.100
	7	3,09874	6.000
	8	3,61520	7.000
C/7	Unica	1,80760	3.500

## Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

## Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	41,83301	81.000
	2	48,54695	94.000
	3	56,81026	110.000
	4	69,72168	135.000
	5	80,05082	155.000
	6	95,54453	185.000
A/4	1	33,56970	65.000
	2	39,25072	76.000
	3	45,44821	88.000
	4	54,22797	105.000
A/6	1	12,91142	25.000
	2	15,49371	30.000
	3	18,07599	35.000
	4	21,17473	41.000
A/7	Unica	113,62052	220.000
A/10	Unica	123,94966	240.000
C/1	1	22,41423	43.400
	2	26,13272	50.600
	3	30,41931	58.900
	4	35,37730	68.500
	5	41,16161	79.700
C/2	1	2,99545	5.800
	2	3,51191	6.800
	3	4,08001	7.900
C/3	1	2,53064	4.900
	2	2,94380	5.700
	3	3,40862	6.600
C/6	1	1,54937	3.000
	2	1,80760	3.500
	3	2,16912	4.200
	4	2,53064	4.900
	5	2,94380	5.700
	6	3,40862	6.600

## Comune di SINAGRA

## Zona Censuaria Unica

===== Categoria	===== Classe	===== Tariffa euro	===== Tariffa lire
A/2	1	27,88867	54.000
	2	33,05324	64.000
	3	38,21781	74.000
	5	54,22797	105.000
	6	61,97483	120.000
	7	72,30397	140.000
	A/4	1	25,82284
2		30,47096	59.000
3		35,63553	69.000
4		42,34947	82.000

A/6	5	49,06341	95.000
	1	18,59245	36.000
	2	22,20765	43.000
	3	25,82284	50.000
	4	30,47096	59.000
	5	35,63553	69.000
C/1	6	42,34947	82.000
	1	30,98741	60.000
	2	36,04869	69.800
	3	41,93630	81.200

Comune di TAORMINA

Zona Censuaria Prima

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	253,06388	490.000
A/2	1	51,64569	100.000
	2	61,97483	120.000
	3	72,30397	140.000
	4	85,21539	165.000
	5	100,70910	195.000
	6	118,78509	230.000
	7	139,44336	270.000
	9	191,08905	370.000
	10	224,65875	435.000
	A/4	1	64,55711
2		77,46853	150.000
3		92,96224	180.000
4		111,03823	215.000
5		129,11422	250.000
6		152,35479	295.000
7		178,17763	345.000
A/6	1	39,76718	77.000
	2	46,48112	90.000
	3	54,22797	105.000
	4	64,55711	125.000
	5	77,46853	150.000
	6	90,37996	175.000
	7	105,87366	205.000
	8	123,94966	240.000
A/7	1	136,86108	265.000
	2	160,10164	310.000
	3	188,50677	365.000
	4	222,07647	430.000
	5	260,81073	505.000
	6	304,70957	590.000
	7	356,35526	690.000
A/8	1	312,45642	605.000
	2	364,10211	705.000
A/10	Unica	475,14035	920.000
B/1	Unica	2,42735	4.700
B/3	Unica	2,42735	4.700
B/4	Unica	2,78887	5.400
B/5	Unica	2,42735	4.700
B/7	Unica	2,01418	3.900
C/1	1	29,12817	56.400
	2	33,87957	65.600
	3	39,40566	76.300
	4	45,86137	88.800
	5	54,22797	105.000
	6	61,97483	120.000
	7	72,30397	140.000
	8	85,21539	165.000

C/2	9	98,12681	190.000
	1	2,84051	5.500
	2	3,30532	6.400
	3	3,92507	7.600
	4	4,54482	8.800
	5	5,31951	10.300
	6	6,19748	12.000
	7	7,17875	13.900
	8	8,36660	16.200
C/3	9	9,76104	18.900
	1	4,33824	8.400
	2	5,06128	9.800
	3	5,88761	11.400
	4	6,86888	13.300
	5	8,00508	15.500
	6	9,34787	18.100
	7	10,84559	21.000
	C/6	1	2,73722
2		3,20203	6.200
3		3,71849	7.200
4		4,33824	8.400
5		5,06128	9.800
6		5,88761	11.400
7		6,86888	13.300
8		8,00508	15.500
9		9,34787	18.100
10		10,84559	21.000

Comune di TAORMINA

Zona Censuaria Seconda

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/1	Unica	152,35479	295.000
A/2	1	30,98741	60.000
	2	37,18490	72.000
	3	43,38238	84.000
	4	51,12923	99.000
	5	59,39254	115.000
	6	72,30397	140.000
	7	82,63310	160.000
	9	113,62052	220.000
	10	134,27879	260.000
	A/4	1	38,73427
2		46,48112	90.000
3		56,81026	110.000
4		67,13940	130.000
5		77,46853	150.000
6		90,37996	175.000
7		105,87366	205.000
A/6	1	23,75702	46.000
	2	27,88867	54.000
	3	32,53678	63.000
	4	38,73427	75.000
	5	46,48112	90.000
	6	54,22797	105.000
	7	64,55711	125.000
	8	74,88625	145.000
A/7	1	82,63310	160.000
	2	95,54453	185.000
	3	113,62052	220.000
	4	134,27879	260.000
	5	157,51935	305.000
	6	183,34220	355.000

A/8	7	214,32961	415.000
	1	188,50677	365.000
	2	219,49418	425.000
A/10	Unica	284,05129	550.000
B/1	Unica	1,44608	2.800
B/3	Unica	1,44608	2.800
B/4	Unica	1,65266	3.200
B/5	Unica	1,44608	2.800
B/7	Unica	1,18785	2.300
C/1	1	17,45624	33.800
	2	20,34840	39.400
	3	23,65373	45.800
	4	27,52715	53.300
	5	32,53678	63.000
	6	37,18490	72.000
	7	43,38238	84.000
	8	51,12923	99.000
	9	58,87609	114.000
C/2	1	1,70431	3.300
	2	1,96254	3.800
	3	2,37570	4.600
	4	2,73722	5.300
	5	3,20203	6.200
	6	3,71849	7.200
	7	4,28659	8.300
	8	5,00963	9.700
	9	5,83596	11.300
C/3	1	2,58228	5.000
	2	3,04710	5.900
	3	3,51191	6.800
	4	4,13166	8.000
	5	4,80305	9.300
	6	5,62938	10.900
	7	6,50736	12.600
C/6	1	1,65266	3.200
	2	1,91089	3.700
	3	2,22076	4.300
	4	2,58228	5.000
	5	3,04710	5.900
	6	3,51191	6.800
	7	4,13166	8.000
	8	4,80305	9.300
	9	5,62938	10.900
	10	6,50736	12.600

Comune di TERME VIGLIATORE

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	24,78993	48.000
	2	29,43804	57.000
	3	34,60261	67.000
	4	41,31655	80.000
	5	48,54695	94.000
	6	56,81026	110.000
	7	67,13940	130.000
A/4	1	19,62536	38.000
	2	23,24056	45.000
	3	27,37222	53.000
	4	32,53678	63.000
	5	37,70135	73.000
	6	44,93175	87.000
A/6	1	12,39497	24.000



	2	14,46079	28.000
	3	17,04308	33.000
	4	19,62536	38.000
	5	23,24056	45.000
	6	27,37222	53.000
	7	32,53678	63.000
	8	37,70135	73.000
A/7	1	69,72168	135.000
	2	80,05082	155.000
B/1	Unica	0,72304	1.400
B/2	Unica	0,98127	1.900
B/4	Unica	0,98127	1.900
B/5	1	0,43382	840
	2	0,51646	1.000
	3	0,67139	1.300
C/1	1	7,69521	14.900
	2	8,98635	17.400
	3	10,43243	20.200
	4	12,18838	23.600
	5	14,20256	27.500
	6	16,57827	32.100
	7	19,26384	37.300
	8	22,41423	43.400
	9	26,08107	50.500
	10	30,36767	58.800
C/2	1	0,87798	1.700
	2	1,08456	2.100
	3	1,23950	2.400
	4	1,49773	2.900
	5	1,75595	3.400
	6	2,01418	3.900
C/3	1	1,75595	3.400
	2	2,06583	4.000
	3	2,42735	4.700
C/6	1	0,51646	1.000
	2	0,67139	1.300
	3	0,77469	1.500
	4	0,87798	1.700
	5	1,08456	2.100
	6	1,23950	2.400
	7	1,49773	2.900
	8	1,75595	3.400
	9	2,01418	3.900

Comune di TORTORICI

Zona Censuaria Unica

===== Categoria =====	===== Classe =====	===== Tariffa euro =====	===== Tariffa lire =====
A/2	1	26,33930	51.000
	2	30,98741	60.000
	3	36,15198	70.000
	4	43,38238	84.000
	5	50,61278	98.000
	6	59,39254	115.000
A/4	1	20,14182	39.000
	2	23,75702	46.000
	3	27,88867	54.000
	4	32,53678	63.000
	5	37,70135	73.000
C/1	1	9,81268	19.000
	2	11,41370	22.100
	3	13,27294	25.700
	4	15,44206	29.900

C/2	1	1,80760	3.500
	2	2,11747	4.100
	3	2,47899	4.800
C/3	Unica	2,84051	5.500
C/6	1	2,06583	4.000
	2	2,42735	4.700
	3	2,84051	5.500

Comune di TRIPI

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	27,88867	54.000
	2	32,53678	63.000
	3	37,70135	73.000
	4	44,93175	87.000
	5	54,22797	105.000
	6	64,55711	125.000
A/4	1	18,59245	36.000
	2	22,20765	43.000
	3	25,82284	50.000
	4	30,47096	59.000
	5	35,63553	69.000
	6	41,31655	80.000
A/6	1	14,97725	29.000
	2	17,55953	34.000
	3	20,14182	39.000
	4	23,75702	46.000
	5	27,88867	54.000
	6	32,53678	63.000
B/4	Unica	0,92962	1.800
B/5	Unica	0,92962	1.800
B/7	Unica	0,51129	990
C/1	1	13,37623	25.900
	2	15,54535	30.100
C/2	1	1,49773	2.900
	2	1,75595	3.400
	3	2,06583	4.000
	4	2,47899	4.800
C/3	Unica	1,85924	3.600
C/6	1	1,60102	3.100
	2	1,85924	3.600

Comune di VENETICO

Zona Censuaria Unica


Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
C/1	1	26,13272	50.600
	2	30,41931	58.900
	3	35,42894	68.600
	4	41,21326	79.800

Provincia di  
SASSARI

Comune di OLMEDO

Zona Censuaria Unica

Categoria	Classe	Tariffa euro	Tariffa lire
A/2	1	64,55711	125.000
	2	77,46853	150.000
A/3	1	46,48112	90.000
	2	51,64569	100.000
A/6	1	25,82284	50.000
	2	36,15198	70.000
A/7	Unica	123,94966	240.000



## Agenzia del Territorio

Decreto del 20/03/2002

### **Titolo del provvedimento:**

Ricostituzione degli atti e dei documenti dell'archivio del Nuovo catasto edilizio urbano e del Nuovo catasto terreni dell'ex Ufficio tecnico erariale ora Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Alessandria, danneggiato a seguito dell'alluvione del 6 novembre 1994. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10/04/2002)

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Testo: in vigore dal 10/04/2002**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
per gli affari di giustizia  
del Ministero della giustizia  
di concerto con

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia del territorio

Visti gli articoli 7 e 11 del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che in seguito all'alluvione del 6 novembre 1994 e' stato danneggiato l'archivio del Nuovo catasto terreni e del Nuovo edilizio urbano dell'ex Ufficio tecnico erariale di Alessandria ora Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del predetto archivio:  
Ordina

### **art. 1**

Ricostruzione degli atti e dei documenti.

### **Testo: in vigore dal 10/04/2002**

la ricostituzione degli atti e dei documenti dell'archivio del Nuovo catasto terreni e del Nuovo catasto edilizio urbano dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio d'Alessandria, distrutti a seguito dell'alluvione avvenuta in data 6 novembre 1994;

Dispone

che le copie necessarie a tal fine vengano estratte, in carta libera e con esenzione da ogni tassa, dagli originali o da altre copie esistenti in altri archivi pubblici o presso pubblici uffici o presso privati;

Stabilisce

a) che le copie degli atti, dei documenti e degli elaborati grafici del Nuovo catasto terreni e del Nuovo catasto edilizio urbano vengano ricavate, in via prioritaria dalla "2a copia" rilasciata per ricevuta alla parte. Tale copia sara' vidimata, per la corrispondenza all'originale distrutto, mediante timbro e firma del professionista che a suo tempo l'aveva redatto, oppure mediante firma di almeno uno dei proprietari dell'immobile. Su tale copia andra' apposto un timbro con la seguente dicitura: "Copia ricavata da quella rilasciata per ricevuta, in quanto l'originale e' stato distrutto

dall'alluvione del 6 novembre 1994";

b) che, nel caso di indisponibilita' della 2a copia, una copia non protocollata dei modelli e degli elaborati grafici annessi potra' essere convalidata mediante timbro e firma del professionista che l'aveva in origine redatta, oppure mediante firma de parte di almeno uno dei proprietari dell'immobile, completandola con la data ed il protocollo di presentazione che risultano agli atti dell'Ufficio. In tal caso la dicitura da apporre sulla copia da conservare agli atti sara' la seguente: "Copia ricavata da duplicato in quanto l'originale e' stato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994";

c) che, nel caso di totale mancanza di copie di elaborati catastali, ai fini istituzionali dell'Ufficio nonche' per attivita' ed operazioni vincolate a termini stabiliti da leggi e regolamenti, in alternativa l'Ufficio potra' utilizzare copie di altri elaborati tecnici, in essi compresi i progetti gia' presentati ai comuni, le planimetrie e qualunque altro documento che comunque descriva l'immobile;

d) che, nel caso di totale indisponibilita' di documentazione, verra' consentito ai proprietari e a chi possieda l'immobile di ripresentare nuovi elaborati come segue:

1. per immobili gia' censiti, la parte, tramite un tecnico libero professionista, potra' ripresentare gli elaborati grafici, che verranno inseriti agli atti con le opportune annotazioni di collegamento con la precedente pratica andata distrutta. In tal caso verra' apposto un timbro con la seguente dicitura: "Ripresentazione di nuovo elaborato grafico in sostituzione dell'originale andato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994, relativo ad immobile censito";

2. per immobili dichiarati ma non censiti, la parte, tramite un tecnico libero professionista, potra' presentare una dichiarazione sostitutiva unitamente agli elaborati grafici, anche avvalendosi delle modalita' e dei supporti informativi previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994.


In tal caso verra' apposto un timbro con la seguente dicitura:

"Ripresentazione di atti, documenti ed elaborati grafici in sostituzione dell'originale andato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994, relativo ad immobile non censito";

e) che la documentazione presentata secondo le modalita' descritte nei punti precedenti, andra' conservata agli atti in sostituzione dell'originale e sara' utilizzata per ogni eventuale certificazione facendone ulteriore copia sulla quale verra' apposto un timbro con la seguente dicitura: "Copia di documentazione conservata agli atti in sostituzione dell'originale distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994";

f) che le operazioni di ricostituzione della documentazione dell'archivio di cui al presente decreto sono in esenzione dai tributi speciali catastali di cui al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Repubblica italiana.



Decreto del Presidente del Consiglio del 21/03/2001

**Titolo del provvedimento:**

Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25/06/2001 - supplemento ordinario)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 10/07/2001**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto in particolare, l'art. 66 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 12 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in materia dell'organizzazione del Governo;

Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di catasto, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;

Acquisito, in data 6 dicembre 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata individuata nell'entità di 4000 unità il contingente di personale necessario per l'erogazione dei servizi catastali;

Considerato che con il medesimo provvedimento sono state definite le risorse di bilancio da trasferire agli enti locali (comuni e comunità montane) nella misura di L. 58.707.542.000 per spese di funzionamento e di L. 21.292.458.000 per spese di investimento, per complessive lire 80 miliardi;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del

## Decreto del Presidente del Consiglio del 21/03/2001

Consiglio dei Ministri e' fatto carico al Dipartimento del territorio ed all'Agenzia del territorio, dal momento della sua costituzione ed operativita', di definire e promuovere le condizioni tecnico-operative ed i requisiti per il trasferimento alle realta' locali delle funzioni e dei servizi catastali, nonche' di concordare la pianificazione delle risorse, dei tempi e delle attivita' necessarie per completare le procedure richiamate nel punto 3.4 dell'accordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata del 1 giugno 2000;

Considerato che ai sensi del medesimo articolo tale percorso procedurale dovra' completarsi entro tre anni dalla data di pubblicazione del piu' volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di regolare i rapporti finanziari tra Stato, Agenzia del territorio ed enti locali interessati;

Considerato che, per quanto sopra, e' stata condotta, con il concorso di organi tecnici costituiti ed operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'analisi per un'attenta e corretta individuazione delle risorse umane e finanziarie, che saranno trasferite a quei comuni che, non ricorrendo alle convenzioni previste dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, eserciteranno direttamente la funzione catastale;

Visti i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale, in merito alla distribuzione delle risorse in materia di catasto per l'organizzazione e l'avviamento delle nuove strutture presso i comuni, forme associative di comuni e comunita' montane, che hanno consentito prime valutazioni sulla distribuzione delle risorse umane e finanziarie di gestione corrente, a livello provinciale, determinate sulla base dei carichi di lavoro delle attivita' gestionali relative all'anno 1999, riferite alle funzioni ed ai servizi conferiti;

Considerato, infine, che le risorse finanziarie, per la parte inerente le spese di investimento, sono state parimenti distribuite, con riferimento all'insieme dei comuni di ciascuna provincia, sulla base degli indici di "popolazione" e di "superficie territoriale" ritenuti rappresentativi delle esigenze di sviluppo e di decentramento sul territorio dei servizi catastali;

Acquisito, in data 28 febbraio 2001, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentiti il Dipartimento del territorio, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

**art. 1**

Ambito operativo.

**Testo: in vigore dal 10/07/2001**

1. Il presente decreto determina la ripartizione su base provinciale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio di funzioni catastali da parte dei comuni, forme associative di comuni e comunita' montane.

**art. 2**

Risorse finanziarie.

**Testo: in vigore dal 10/07/2001**

1. Le risorse finanziarie, pari complessivamente a lire 80 miliardi, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, sono ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in ragione dell'entita' delle funzioni e servizi conferiti, nelle misure indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno

individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo n. 112/1998.

3. Nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, si procede alla verifica del riparto delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento, a seguito di monitoraggio dei carichi di lavoro.

**art. 3**

Riparto delle risorse umane.

**Testo: in vigore dal 10/07/2001**

1. Le risorse umane, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, nel numero di 4000 unita', sono ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in rapporto direttamente proporzionale ai carichi di lavoro, secondo le entita' indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.

2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse umane necessarie per l'esercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunita' montane, delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo n. 112/1998.

3. Le unita' di personale da trasferire con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma 2, sono ripartite tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia secondo una distribuzione delle professionalita' per aree di inquadramento e di qualificazione mirata a garantire l'operativita' delle strutture catastali comunali e sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.

**art. 4**

Riparto beni.

**Testo: in vigore dal 10/07/2001**

1. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i riparti, tra i singoli comuni, dei beni necessari per l'esercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunita' montane, delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, individuati ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000.

**art. 5**

Regioni a statuto speciale e province autonome.

**Testo: in vigore dal 10/07/2001**

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.

**art. 6**

Continuita' del servizio catastale.

**Testo: in vigore dal 10/07/2001**

1. I criteri di riparto individuati con i provvedimenti richiamati ai precedenti articoli 2, comma 2, 3, comma 2, e 4 terranno conto dei casi nei quali il trasferimento delle risorse interessera' solo una parte limitata dei comuni e non la totalita' degli stessi, nonche' della fase transitoria



nella quale il trasferimento potrà variare nel tempo, con un progressivo incremento delle effettive assunzioni delle funzioni da parte degli enti locali.

2. In entrambi i casi è fatto obbligo all'Agenzia del territorio di garantire la continuità del servizio catastale, fornendo un'organizzazione adeguata anche in relazione ai compiti che comuni, forme associative dei comuni e comunità montane chiederanno che vengano svolte dal medesimo organismo tecnico conformemente alle previsioni normative dei decreti legislativi n. 112/1998 e n. 300/1999.

#### **Tabella**

Risorse individuate su base provinciale per l'esercizio diretto da parte dei comuni od in forma associata, anche attraverso le comunità montane, di funzioni catastali.

#### **Testo: in vigore dal 10/07/2001**

Per il testo della Tabella allegata al DPC del 21 marzo 2001 pubblicata a pag. 9 e 10 del S.O. n. 164 alla G.U. n. 145 del 25 giugno 2001, si veda l'immagine PDF.

**RISORSE INDIVIDUATE SU BASE PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DIRETTO DA PARTE DEI COMUNI OD  
IN FORMA ASSOCIATA, ANCHE ATTRAVERSO LE COMUNITA' MONTANE, DI FUNZIONI CATASTALI**

COMUNI DELLA PROVINCIA DI:	RISORSE		
	PERSONALE	FINANZIARIE	
		d) lire	
		FUNZIONAMENTO	INVESTIMENTI
TORINO	73	1.071.413	660.274
GENOVA	71	1.042.059	242.959
AOSTA	21	308.215	137.045
ALESSANDRIA	46	675.137	207.861
ASTI	26	410.953	92.409
CUNEO	50	733.844	346.432
NOVARA	27	399.328	149.688
VERCELLI	15	214.958	86.086
IMPERIA	30	440.307	80.837
LA SPEZIA	31	454.983	73.728
SAVONA	34	499.014	107.792
BIELLA	15	225.349	90.226
VERBANO CUSIO OSSOLA	13	187.747	70.376
<b>TOTALE</b>	<b>454</b>	<b>6.663.308</b>	<b>2.346.693</b>
MILANO	103	1.507.117	791.356
BERGAMO	36	557.722	266.286
BRESCIA	45	660.460	364.711
COMO	21	309.346	146.595
CREMONA	23	337.568	123.979
LODI	5	77.987	40.949
MANTOVA	21	308.215	151.881
PAVIA	35	513.691	186.703
SONDRIO	19	278.861	147.188
VARESE	35	513.691	191.601
LECCO	12	174.991	82.926
<b>TOTALE</b>	<b>357</b>	<b>5.239.848</b>	<b>2.504.174</b>
VENEZIA	45	660.460	319.277
TRENTO *	-	-	-
UDINE	50	733.844	361.131
BELLUNO	19	278.861	225.261
BOLZANO *	-	-	-
GORIZIA	26	381.599	56.245
PADOVA	37	543.045	303.681
PORDENONE	26	381.599	175.068
ROVIGO	32	469.660	145.520
TREVISO	34	499.014	301.181
TRIESTE	25	366.922	75.028
VERONA	59	865.936	341.277
VICENZA	40	587.075	316.094
<b>TOTALE</b>	<b>393</b>	<b>5.768.016</b>	<b>2.619.732</b>
BOLOGNA	30	440.307	300.673
ANCONA	43	631.106	150.451
ASCOLI PICENO	33	484.337	141.259
FERRARA	23	337.568	160.572
FORLI'	24	349.515	122.817
MACERATA	37	543.045	153.567
MODENA	31	454.983	206.373
PARMA	34	499.014	195.157
PESARO	31	454.983	165.143
PIACENZA	24	352.245	141.649
RAVENNA	23	337.568	131.316
REGGIO EMILIA	36	528.368	160.770
RIMINI	18	266.914	93.791
<b>TOTALE</b>	<b>387</b>	<b>5.679.955</b>	<b>2.125.547</b>
FIRENZE	48	711.447	290.025
PERUGIA	53	777.875	333.930
AREZZO	31	454.983	173.194
GROSSETO	34	499.014	199.637
LIVORNO	35	513.691	105.908
LUCCA	39	572.399	133.278
MASSA	23	337.568	78.395
PISA	32	469.660	158.677
PISTOIA	31	454.983	83.664
PRATO	12	169.166	68.961
SIENA	33	484.337	182.001
TERNI	29	425.630	116.764
<b>TOTALE</b>	<b>400</b>	<b>5.870.754</b>	<b>1.924.435</b>


**RISORSE INDIVIDUATE SU BASE PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DIRETTO DA PARTE DEI COMUNI OD  
IN FORMA ASSOCIATA, ANCHE ATTRAVERSO LE COMUNITA' MONTANE, DI FUNZIONI CATASTALI**

COMUNI DELLA PROVINCIA DI:	RISORSE		
	PERSONALE	FINANZIARIE	
		di (tra)	
		FUNZIONAMENTO	INVESTIMENTI
ROMA	132	1.937.349	900.412
CAMPOBASSO	36	528.368	147.550
CHIETI	38	557.722	162.980
FROSINONE	46	675.137	204.274
ISERNIA	25	366.922	71.261
LATINA	34	499.014	168.738
L'AQUILA	48	704.491	233.729
PESCARA	32	469.660	97.507
RIETI	25	366.922	124.245
TERAMO	30	440.307	121.216
VITERBO	28	410.953	179.806
<b>TOTALE</b>	<b>474</b>	<b>6.956.844</b>	<b>2.411.719</b>
<b>NAPOLI</b>	<b>136</b>	<b>1.996.056</b>	<b>606.267</b>
CATANZARO	27	396.711	168.090
AVELLINO	53	777.875	181.735
BENEVENTO	45	660.460	128.057
CASERTA	52	763.198	246.762
COSENZA	55	807.229	375.635
REGGIO CALABRIA	56	821.906	220.503
SALERNO	82	1.203.505	373.727
CROTONE	12	182.633	77.383
VIBO VALENTIA	13	183.854	77.901
<b>TOTALE</b>	<b>531</b>	<b>7.793.426</b>	<b>2.456.059</b>
<b>BARI</b>	<b>85</b>	<b>1.247.535</b>	<b>468.104</b>
POTENZA	38	557.722	306.520
BRINDISI	31	454.983	142.010
FOGGIA	80	1.174.151	384.397
LECCE	67	983.351	247.457
MATERA	34	499.014	160.949
TARANTO	42	616.429	196.537
<b>TOTALE</b>	<b>377</b>	<b>5.533.186</b>	<b>1.905.974</b>
<b>PALERMO</b>	<b>103</b>	<b>1.511.719</b>	<b>405.816</b>
AGRIGENTO	63	924.644	196.680
CATANIA	74	1.086.090	318.732
CALTANISSETTA	24	352.245	127.328
ENNA	23	337.568	125.415
MESSINA	64	939.321	236.687
RAGUSA	37	543.045	111.303
SIRACUSA	43	631.106	149.818
TRAPANI	40	587.075	167.322
<b>TOTALE</b>	<b>471</b>	<b>6.912.813</b>	<b>1.839.102</b>
<b>CAGLIARI</b>	<b>62</b>	<b>909.967</b>	<b>386.429</b>
NUORO	18	264.184	300.060
ORISTANO	34	499.014	122.583
SASSARI	42	616.429	350.950
<b>TOTALE</b>	<b>156</b>	<b>2.289.594</b>	<b>1.160.022</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>4.000</b>	<b>58.707.542</b>	<b>21.292.458</b>
			<b>80.000.000</b>

\* Province nelle quali è vigente il Catasto Tavolare (ex austriaco)

N.B.:

- 1) I dati relativi al personale ed alle risorse finanziarie, per la parte inerente gli oneri di funzionamento, sono stati elaborati in base ai carichi di lavoro (base di calcolo: anno 1999).
- 2) I dati relativi alle risorse finanziarie per investimenti sono elaborati con riferimento ai parametri superficie territoriale e numero di abitanti.
- 3) I dati relativi alle province di nuova o recente istituzione sono stati ricavati mediante estrazione dai dati delle province di provenienza sulla base del parametro "popolazione"



Decreto del Presidente del Consiglio del 19/12/2000

**Titolo del provvedimento:**

Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2001)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 14/03/2001**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 12 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in materia di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto in particolare l'art. 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all'individuazione delle risorse in materia di catasto, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;

Acquisito, in data 3 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;

Acquisito, in data 11 ottobre 2000, il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze e il Ministro dell'interno;

Decreta:

**art. 1**

Ambito operativo

**Testo: in vigore dal 14/03/2001**

1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative da trasferire agli enti locali in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**art. 2**

Trasferimento di personale

**Testo: in vigore dal 14/03/2001**

1. In attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 ed ai fini del trasferimento ai comuni dell'esercizio delle funzioni in materia di tenuta e aggiornamento del catasto e dei relativi servizi, e' indicato un contingente di 4000 unita' di personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addette agli uffici del territorio (settore catasto) del Ministero delle finanze. Il numero di unita' di personale effettivamente da trasferire e le relative modalita' di trasferimento, saranno stabilite secondo le procedure del presente decreto.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalita' di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici di cui al comma 1, nonche' le relative risorse finanziarie da trasferire.

3. I successivi provvedimenti di concreta attribuzione dovranno tenere conto delle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, tra i comuni e l'Agenzia del territorio nonche' delle intese intercorse tra i comuni e il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, fino alla costituzione ed alla piena operativita' dell'Agenzia del territorio.

**art. 3**

Risorse finanziarie

**Testo: in vigore dal 14/03/2001**

1. Al fine di consentire agli enti locali l'esercizio dei servizi catastali conferiti ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse di bilancio dello Stato da trasferire ai predetti enti per spese di funzionamento e per spese di investimento sono quantificate complessivamente in lire 80 miliardi, come specificato nella annessa tabella, che fanno parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse finanziarie relative alla conduzione dei locali, incluse nell'importo di cui al comma 1, verranno rideterminate e attribuite a seguito del subentro dei comuni nei predetti locali.

3. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso personale ai comuni, secondo le modalita' di cui all'art. 3.

4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, saranno stabiliti i criteri di riparto e il riparto stesso delle risorse spettanti ad ogni singolo comune o altre realta' locali.

5. I successivi provvedimenti di concreta attribuzione dovranno tenere conto delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 67, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, tra i comuni e l'Agenzia del territorio nonche' delle intese intercorse tra i comuni e il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, fino alla costituzione ed alla piena operativita' dell'Agenzia del territorio.

**art. 4**

Affari pendenti

**Testo: in vigore dal 14/03/2001**

1. Il Ministero delle finanze provvede a consegnare, entro le date del conferimento di cui ai precedenti articoli, ai comuni interessati, con elenchi, gli atti concernenti funzioni e compiti dei comuni medesimi relativi

ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.  
2. Resta di competenza del Ministero delle finanze o dell'Agenzia del territorio, il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico dei bilanci precedenti alla chiusura dell'esercizio durante il quale avviene il trasferimento delle funzioni.

3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

#### art. 5

Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale

#### Testo: in vigore dal 14/03/2001

1. I beni immobili o le parti di beni immobili dello Stato, strumentali all'esercizio delle funzioni conferite, da trasferire ai comuni, sono individuati sulla base di un contraddittorio fra i comuni o le altre realtà locali, anche attraverso le relative rappresentanze, e l'amministrazione statale competente da effettuarsi entro il 30 ottobre 2000.

2. L'attribuzione dei beni di cui al comma 1 è effettuata applicando la percentuale derivante dal rapporto tra personale mantenuto al Ministero delle finanze o all'Agenzia del territorio e personale trasferito, sulla base di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

3. La consegna dei predetti beni immobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero delle finanze o dell'Agenzia del territorio. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni delle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni immobili.

4. Gli enti locali subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli enti locali subentrano nelle locazioni di immobili utilizzati dal Ministero delle finanze, in via esclusiva, per gli uffici adibiti all'espletamento delle funzioni conferite. Le risorse necessarie alla conduzione dei locali sono determinate secondo quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 2.

#### art. 6

Tempi per la conclusione della procedura di trasferimento

#### Testo: in vigore dal 21/09/2004

1. Il trasferimento di funzioni, risorse e beni è operato tenendo conto delle procedure richiamate dal punto 3.4 dell'accordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata del 1 giugno 2000. Tali procedure devono comunque essere completate entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. A seguito delle predette procedure verranno regolati i relativi rapporti finanziari tra Stato, Agenzia del territorio ed enti locali interessati, operando eventualmente per dodicesimi.

#### art. 7

Disposizioni finanziarie

#### Testo: in vigore dal 14/03/2001

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 4 da trasferire ai comuni sono iscritte in apposito fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, progressivamente sulla base delle procedure di cui all'art. 6.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro dell'interno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Le risorse finanziarie relative al personale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono determinate con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.

4. Ai fini dell'attribuzione ai comuni delle risorse finanziarie di cui al comma 1, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze sono ridotti di pari importo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'interno provvede con propri decreti al riparto delle risorse finanziarie e alla conseguente assegnazione, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133.

#### art. 8

Continuita' del servizio catastale

**Testo: in vigore dal 14/03/2001**

1. Nelle more del trasferimento, ai comuni ed alle altre realta' locali interessate, dell'esercizio delle funzioni catastali richiamate all'art. 1, l'Agenzia del territorio assicura la continuita' del servizio e svolge le attivita' di tenuta e di aggiornamento del catasto, in base a quanto previsto all'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

2. Fino alla costituzione ed alla piena operativita' della citata Agenzia del territorio, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalle competenti strutture operative del dipartimento del territorio.

3. Per garantire l'uniformita' e la qualita' dei servizi catastali, il Dipartimento del territorio, ovvero l'Agenzia del territorio a partire dalla data della sua costituzione ed avviamento, assicurera' la piu' ampia collaborazione e fornira', tra l'altro, il necessario supporto tecnico e formativo al sistema delle autonomie locali.

#### Tabella A

Spese di funzionamento

**Testo: in vigore dal 14/03/2001**

(in migliaia di lire)

Capitoli	Risorse da trasferire (stanz.ti 2000)
3800	24.361
3801	1.026.066
3802	17.864
3803	1.949
3804	8.523.914
3805	71.220
3817	6.479.903
3818	8.624
3819	94.844
3829	1.974.827
3830	308.567
3840	8.444.986
3841	879.253
3845	70.808
3847	16.240
3850	32.318
3851	649.614
3867	194.884
3868	2.081.364
3890	16.474.218
TOTALE	47.375.824

#### Tabella B

Spese di investimento

**Testo: in vigore dal 14/03/2001**

(in migliaia di lire)

Capitoli	Media triennio 1995-1997	% attualizzazione	Risorse da trasferire
7190	(*) 11.949.031	36,46%	16.305.648
7195 (Stanz.to 2000)			876.944
TOTALE			17.182.592

(\*) Quota degli oneri per lo sviluppo dei servizi del S.I. del Dpt. del Territorio, relativa alle attivita' di sviluppo direttamente riferite alle erogazioni dei servizi.

**Tabella C**

Quadro riepilogativo

**Testo: in vigore dal 14/03/2001**

(in migliaia di lire)

Trasf.to per spese di funzionamento	Trasf.to per spese di investimento	TOTALE	% incremento (principio congruita')	TOTALE da trasferire
47.375.824	17.182.592	64.558.416	23,92%	80.000.000




## Legge del 21/11/2000 n. 342

art. 74

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.

Testo: in vigore dal 10/12/2000

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).



Decreto del Presidente della Repubblica del 18/08/2000 n. 308

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari. (N.D.R.: "Il regolamento in questione e' stato ammesso al visto dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 105 del 14 novembre 2000.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/2000)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l'articolo 3-sexies, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, perfezionamento e revisione del sistema catastale, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e imposta di bollo;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;  
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in relazione alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;  
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;  
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Visto l'articolo 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pagamento con mezzi diversi dal contante;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;  
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;  
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

"il seguente regolamento:

**art. 1**

Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma digitale

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione, assolvono l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione, dell'annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria.

**art. 2**

Trasmissione telematica di atti non implicanti l'impiego della firma digitale

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonché per la loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, comprensivo del prospetto dei documenti di cui al comma 2, è trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell'atto.
2. Il pubblico ufficiale, nel prospetto di cui al comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonché i dati della dichiarazione INVIM prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. La documentazione in originale è conservata dal pubblico ufficiale.
3. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata, indicati nella ricevuta, vengono immediatamente annotati in calce o a margine dell'originale dell'atto.
4. A richiesta del pubblico ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalità.
5. Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall'amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto.
6. Gli uffici finanziari possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale.

**art. 3**

Modalità tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono fissate le modalità tecniche e le date di attivazione della trasmissione per via telematica di cui all'articolo 1 e di quella di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

**art. 4**

Termine per la richiesta di registrazione

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. La registrazione di cui al presente regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai sensi dell'articolo 13 del

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**art. 5**

Voltura catastale

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni, e' eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte.

3. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello dell'unita' originaria inscritta in atti.

4. I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l'attestazione di eseguita voltura.

**art. 6**

Formalita' ipotecarie

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. Per l'esecuzione delle formalita' ipotecarie di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalita' stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale e' certificata l'esecuzione della formalita' a norma del codice civile.

2. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalita'.

**art. 7**

Arrotondamento

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all'unita', per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

**art. 8**

Imposta di registro

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 41:

1) al comma 1, le parole: "10 mila" sono sostituite dalla parola "mille" e le parole: "5 mila" sono sostituite dalla parola:

"cinquecento" e, dopo la parola "superiore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore";

2) al comma 2, le parole: "inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa";

b) all'articolo 76, comma 2, dopo le parole: "presentati per la registrazione", sono inserite le seguenti parole: "o registrati per via telematica".

**art. 9**

Imposta di bollo

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. Nell'articolo 1, comma 1-bis, della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "all'articolo 2678 del codice civile", sono aggiunte le seguenti: "nonche' le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti".

**art. 10**


Imposte ipotecaria e catastale

**Testo: in vigore dal 14/11/2000**

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 18, la parola: "diecimila" e' sostituita dalla parola: "mille" e la parola: "cinquemila" e' sostituita dalla parola "cinquecento" e, dopo la parola: "superiore", sono aggiunte, le seguenti: ", ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1999 n. 536

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/2000)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 27/01/2000**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e di modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

**art. 1**

Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali.

**Testo: in vigore dal 27/01/2000**

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' cosi' sostituito:

"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.";

b) il comma 2 e' soppresso;

c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV

(modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 10 marzo 1949."


**art. 2**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 27/01/2000**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Legge del 18/02/1999 n. 28

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/02/1999)

**art. 1**

Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Societa' di cultura La Biennale di Venezia.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Societa' di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Per le somme versate al patrimonio della Societa' di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
3. I proventi percepiti dalla Societa' di cultura nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Societa' di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalita' fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilita' degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonche' per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

**art. 2**

Esenzione dell'accisa sugli oli minerali del "biodiesel".

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "E' esentato



dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti - pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori".

#### art. 3

Disposizioni in materia di società cooperative.

#### Testo: in vigore dal 23/10/2002

1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".

#### art. 4

Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici.

#### Testo: in vigore dal 09/03/1999

1. All'articolo 10, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: "direttamente" è soppressa.

#### art. 5

Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio.

#### Testo: in vigore dal 09/03/1999

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime.

#### art. 6

Redditi da fabbricati.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'esercizio del culto," sono inserite le seguenti: "compresi i monasteri di clausura,".

**art. 7**

Indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso".

2. All'articolo 154, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, le parole: "e sulle indennita' di trasferta" sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**art. 8**

Disposizioni in materia di imposta di registro.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".

2. All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".

**art. 9**

Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 55, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "finanziamenti erogati dallo Stato" sono inserite le seguenti: ", dalle regioni e dalle province autonome".

**art. 10**

Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "del nove per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "determinata con decreto del Ministro delle finanze".

**art. 11**

Deducibilita' di imposte e contributi non pagati per differimento di termini.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. La sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamita' pubbliche, non fa venire meno la deducibilita' degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.

**art. 12**

Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Il credito di imposta ed il rimborso previsti, rispettivamente, dall'articolo 35, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativamente all'imposta erariale di consumo assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotografici detenuti per uso commerciale, alla data del 1 gennaio 1993, presso i magazzini o esercizi di vendita, nonche' sugli apparecchi di accensione e gli accendigas detenuti per uso commerciale, alla data del 1 gennaio 1993, presso i magazzini dei distributori all'ingrosso, spettano anche agli operatori della Repubblica di San Marino. Il credito di imposta puo' essere utilizzato mediante compensazione con l'imposta sul valore aggiunto incassata per la cessione dei beni effettuata nei confronti di acquirenti nazionali.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

**art. 13**

Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999.

2. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per azioni";

b) al comma 2, le parole da: "per i beni la cui cessione" fino a "l'aliquota propria del bene" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto puo' essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi";

c) al comma 3, le parole: "il valore normale e' quello" sono sostituite dalle seguenti: "il valore normale puo' essere determinato in misura pari a quello";  
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta

sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni stesse e' determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata deliberata o realizzata.

#### art. 14

Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

#### Testo: in vigore dal 09/03/1999

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

#### art. 15

Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da societa' non residenti.

#### Testo: in vigore dal 09/03/1999

1. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno";
- b) al comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1";
- c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui ai precedenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi".

#### art. 16

Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 47 del 1985.

#### Testo: in vigore dal 09/03/1999

1. E' disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

#### art. 17

Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 357 del 1994.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si intende validamente effettuato se avvenuto entro il 30 marzo 1998. Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998.

**art. 18**

Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con propria deliberazione che fra le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonché quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.

**art. 19**

Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: "e' dovuta" sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: "non e' dovuta".

**art. 20**

Disposizioni in materia di sanzioni.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole:  
"obbligatorio di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
- b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
- c) alla lettera c), le parole: "all'articolo 110" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 111".

**art. 21**

Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21

**Legge del 18/02/1999 n. 28**

dicembre 1996, n. 696, la lettera rr) e' sostituita dalla seguente:  
"rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;".

**art. 22**

Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, e' tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

**art. 23**

Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, non e' soggetta all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

**art. 24**

Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: "principale" e' sostituita dalla seguente: "proporzionale".

**art. 25**

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 n. 633 del 1972.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i

registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile".

2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)".

3. All'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

#### art. 26

Disposizioni in materia di revisione generale del catasto.

#### Testo: in vigore dal 09/03/1999

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 154, recante autorizzazione all'esercizio della potesta' regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alea, le parole: "classificazione e classamento delle unita' immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari e dei terreni";

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni; e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli".

2. Sono abrogati il comma 1-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e il comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

#### art. 27

Sospensione degli effetti di atti illegittimi.

#### Testo: in vigore dal 09/03/1999

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente puo' impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato".

#### art. 28

Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi

degli uffici unici del Ministero delle finanze.

**Testo: in vigore dal 01/01/2002**

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, e' autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione.

2. (Comma soppresso)

3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**art. 29**

Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza.

**Testo: in vigore dal 01/01/2003**

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilita' del personale, e' autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione.

2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare.

3. (Comma abrogato)

4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza puo' assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento. Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**art. 30**

Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Le eventuali eccedenze organiche del ruolo degli ispettori derivanti dall'applicazione dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, e 30 aprile



**Legge del 18/02/1999 n. 28**

1997, n. 165, e del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, fatto salvo negli effetti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno carattere transitorio e potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al loro riassorbimento, anche mediante riduzione degli arruolamenti, compatibilmente con le esigenze funzionali del Corpo della Guardia di finanza, lasciando libere un numero di vacanze organiche nel ruolo sovrintendenti, tale da garantire l'invarianza della spesa.

**art. 31**

Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero della difesa" sono inserite le seguenti: ", e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987,";
- b) al secondo periodo, le parole: "il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione".

**art. 32**

Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998, n. 50, dopo le parole: "decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210," sono inserite le seguenti: "nonche' quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559,".

**art. 33**

Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e' accertato con decreto del competente direttore generale, regionale o compartimentale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima".

**art. 34**

Compensi arretrati per i messi comunali.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.

**art. 35**

Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese.  
L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

**art. 36**

Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' inserito il seguente: "Art. 29-bis. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti.  
Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

**art. 37**

Ripartizione del fondo incentivante di cui al decreto-legge n. 79 del 1997.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' stabilita in sede di contrattazione integrativa decentrata sulla base dei criteri di produttivita' indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

**art. 38**

Servizi di tesoreria degli enti locali.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le societa' di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di

lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio".


**art. 39**

Copertura finanziaria.

**Testo: in vigore dal 09/03/1999**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli 7, 28, 29 e 35, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 15/10/1998

### Titolo del provvedimento:

Modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari, i servizi di pubblicit  immobiliare e le sezioni staccate degli uffici del territorio.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/1998)

### Preambolo

Preambolo

### Testo: in vigore dal 26/10/1998

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento del territorio

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, relativo al perfezionamento e alla revisione del sistema catastale e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 14 recanti norme per le volture catastali;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari e, in particolare, gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dell'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 16 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, concernente nuove modalita' di presentazione su supporto

informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

303 del 31 dicembre 1997, concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio;

Ravvisata l'opportunita' di apportare modifiche al citato decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;

Decreta:

**art. 1**

Voltura catastale

**Testo: in vigore dal 26/10/1998**

1. La voltura catastale, relativa ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione presso gli uffici del territorio o le conservatorie dei registri immobiliari meccanizzati, e' eseguita automaticamente con le seguenti formalita' e procedure.

2. Per ottenere l'esecuzione della voltura catastale in maniera automatica, colui che richiede la trascrizione presenta la relativa nota su supporto informatico, ai sensi del decreto 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

3. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione, relativamente ai soggetti, agli immobili o ad entrambi, rispetto a quella presente nelle scritte e negli atti catastali, la parte che richiede la trascrizione presenta, su supporto informatico, apposito foglio informativo conforme alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato al presente decreto e redatto secondo le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

4. Ai fini dell'esecuzione della voltura catastale, con modalita' automatiche, devono essere altresì rispettate le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 8 e 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

**art. 2**

Foglio informativo

**Testo: in vigore dal 26/10/1998**

1. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo, di cui all'art. 1, comma 3, gli estremi di protocollo delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi, l'ufficio procede ugualmente alla registrazione della voltura automatica, ai soli fini della conservazione del catasto e con indicazione negli atti catastali dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio informativo medesimo. Tale circostanza sara' fatta rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione.

2. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota di trascrizione, l'ufficio, in sede di restituzione di un esemplare della nota ai sensi dell'art. 2664 del codice civile, rilascia una ricevuta contenente, oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione, anche l'esito della elaborazione.

3. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non sia avvenuta per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo, l'ufficio ne da' notizia al richiedente con la ricevuta di cui al comma 2. In tale ipotesi il richiedente fornisce, integra o corregge i dati del foglio informativo, oppure procede alla presentazione della domanda di voltura, entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

**art. 3**

Esecuzione della voltura automatica

**Testo: in vigore dal 26/10/1998**

1. L'esecuzione della voltura automatica, in applicazione del presente decreto, esonera il richiedente dall'obbligo di presentazione delle domande di

**Decreto del 15/10/1998**

voltura in catasto.

2. La mancata richiesta della voltura automatica o la mancata presentazione dei fogli integrativi, ovvero la loro errata o incompleta compilazione, non costituisce motivo di rifiuto della trascrizione.

**art. 4**

Data delle volture catastali automatiche

**Testo: in vigore dal 26/10/1998**

1. Con successivi decreti del direttore generale del Dipartimento del territorio, viene stabilita per ciascun ufficio, la data a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi sono eseguite automaticamente, secondo le formalità e le procedure indicate e nei casi previsti dal presente provvedimento.

**art. 5**

Sostituzione integrale del DM 23/12/1997 Finanze

**Testo: in vigore dal 26/10/1998**

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio.

**art. 6**

Pubblicazione

**Testo: in vigore dal 26/10/1998**


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Allegato**

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SU CUI REGISTRARE LE NOTE DI TRASCRIZIONE CORREDATE DAGLI ALLEGATI CONTENENTI I DATI INTEGRATIVI AI FINI DELLA VOLTURA CATASTALE.

**Testo: in vigore dal 26/10/1998****TESTO REDAZIONALE**

"Per la consultazione dell'Allegato vedi da pag. 27 a pag. 39 della G.U. - Serie Generale - n. 250 del 26/10/98".



Decreto Legislativo del 31/03/1998 n. 112

**Titolo del provvedimento:**

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21/04/1998 - supplemento ordinario)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**art. 1**

Oggetto

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al

credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### **art. 2**

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

#### **art. 3**

Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito



delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

#### art. 4

Indirizzo e coordinamento

##### **Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

#### art. 5

Poteri sostitutivi

##### **Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

#### art. 6

Coordinamento delle informazioni

##### **Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativostatistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativostatistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativostatistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

#### art. 7

Attribuzione delle risorse

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economicofinanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale prevalente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioniautonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e

autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

- a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
- c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
- d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

#### **art. 8**

Regime fiscale del trasferimento dei beni

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovra' avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

#### **art. 9**

Riordino di strutture

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

#### **art. 10**

Regioni a statuto speciale (N.D.R.: Con DPCM 19 dicembre 2000, in G.U. 27 febbraio 2001, n. 48 sono state individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai Comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto).

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

**art. 65**

Funzioni mantenute allo Stato

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;
- b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
- c) alla disciplina dei libri fondiari;
- d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
- e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
- f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
- g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;
- h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.

**art. 66**

Funzioni conferite agli enti locali

**Testo: in vigore dal 15/12/1999**

1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:

- a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
- b) soppresso;
- c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.

**art. 67**

Organismo tecnico

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunita' montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono

corrispondenti funzioni a livello centrale.

**art. 86**

Gestione del demanio idrico

**Testo: in vigore dal 01/01/2001**

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. (abrogato).

**art. 87**

Approvazione dei piani di bacino

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Statoregioni.

**art. 88**

Compiti di rilievo nazionale

**Testo: in vigore dal 05/06/1999**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  - a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
  - b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
  - c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
  - d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
  - e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
  - f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
  - g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
  - h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  - i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
  - l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
  - m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
  - n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
  - o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;

- p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
- s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
- u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorita' di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
- v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
- z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
- aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
- bb) (lettera abrogata)
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

#### art. 89

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

#### Testo: in vigore dal 06/05/1998

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
- a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
- c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
- l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di

piu' regioni la nomina dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.

#### art. 90

Attivita' private sostitutive di funzioni amministrative

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica puo' essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

#### art. 91

Registro italiano dighe - RID

**Testo: in vigore dal 15/12/1999**

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

#### art. 92

Riordino di strutture

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:

- a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
- b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
- c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
- d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto

legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.

3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.

**art. 102**

Funzioni soppresse

**Testo: in vigore dal 06/05/1998**

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
- b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
- c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
- d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
- e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
- f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
- g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1 gennaio 2001.





Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 139

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12/05/1998)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta, la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano rispettivamente la costituzione del catasto dei fabbricati e i criteri di riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali;

Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi criteri, nonche' delle commissioni censuarie;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n.1142;

Visto l'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante disciplina dell'agriturismo;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, che reca nuove disposizioni per le zone montane;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, che individua le caratteristiche delle costruzioni di lusso;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Visto il parere della Conferenza unificata Statocitta' ed autonomie locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta dei Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

**art. 1**

Norme per l'accatastamento.

**Testo: in vigore dal 01/01/2001**

1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

2. (Soppresso).

3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.

4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

6. Fino al 1 luglio 2001, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1 marzo 1949.

#### art. 2

Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133, è così sostituito:

" 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge

n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attivita' agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo."

#### art. 3

Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralita'.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento rilevano ai soli fini catastali e fiscali.


#### art. 4

Norma finale.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 138

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12/05/1998)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima diretta, delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, nonche' le variazioni delle unita' di misura di consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria;

Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento di tutte le unita' immobiliari e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;

Visti l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989, n. 427, e l'articolo 9, comma 11, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che innovano in parte i criteri per la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane, previsti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;

Visti gli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto l'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto l'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 557 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 250 del 1995, che prevede l'assunzione del metro quadrato come parametro unitario di consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Visto il parere della conferenza unificata Statocitta' ed autonomie locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

**art. 1**

Revisione delle zone censuarie.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

1. La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, che puo' comprendere un solo comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e socioeconomiche.

2. L'ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria, qualora costituisca porzione dello stesso, e' ulteriormente articolato in microzone, con le modalita' di cui all'articolo 2.

3. Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio, sentite le amministrazioni provinciali, provvedono alla revisione delle zone censuarie esistenti, in coerenza con le indicazioni fornite dai comuni in merito alle microzone.

**art. 2**

Articolazione del territorio comunale in microzone.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneita' nei caratteri di posizione, urbanistici, storicoambientali, socioeconomici, nonche' nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unita' immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entita' delle caratteristiche estrinseche delle unita' immobiliari.

2. I comuni provvedono a delimitare nell'ambito del proprio territorio, le microzone, in base ai criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con la lettera A.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate, sentito il competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Una copia degli atti deliberativi, con i relativi allegati grafici e descrittivi, viene trasmessa al suddetto ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di deliberazione.

4. Qualora il comune non abbia adottato le deliberazioni di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, provvede il competente ufficio del dipartimento del territorio, entro i successivi centoventi giorni. Nello stesso termine la relativa determinazione e' trasmessa al comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Qualora siano intervenute significative variazioni nel tessuto ediliziourbanistico, ovvero nella dotazione di servizi ed infrastrutture, i comuni, sentiti i competenti uffici del dipartimento del territorio ovvero su richiesta dei suddetti uffici, possono procedere ad una nuova delimitazione delle microzone, con deliberazione del consiglio comunale, da comunicare al competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio nei termini e con le modalita' di cui al comma 3. La deliberazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

6. Nei confronti delle deliberazioni e le determinazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 il comune o l'ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti, possono formulare osservazioni alla commissione censuaria provinciale, deducendo la violazione dei criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche di cui all'allegato A. Entro i successivi sessanta giorni la commissione definisce in via definitiva l'articolazione in microzone.

**art. 3**

Determinazione dell'unita' di consistenza.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

1. L'unita' di consistenza delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, e' il metro quadrato di superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C al presente regolamento.
2. Le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unita' di superficie.

**art. 4**

Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento del territorio compilano un quadro di qualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento al quadro generale di cui all'allegato B, tutte le categorie riscontrate nella zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria e' suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si avvalgono dei dati rilevati dall'osservatorio dei valori immobiliari del dipartimento del territorio, istituito con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, delle informazioni contenute nelle schede previste dalle norme tecniche di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' dei risultati delle indagini di mercato svolte in sede locale.
2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1 possono essere oggetto di revisione da parte degli uffici del dipartimento del territorio in conseguenza di intervenute variazioni socioeconomiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria.
3. I quadri di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti all'approvazione della commissione censuaria provinciale competente per territorio.

**art. 5**

Revisione delle tariffe d'estimo.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

1. Al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalle unita' immobiliari urbane, al netto delle spese e perdite eventuali, si procede alla revisione delle tariffe d'estimo attualmente vigenti, facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi disciplinati per legge. Non sono da assumere, come termini di riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari.
2. La revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria consiste nella determinazione, per ogni zona censuaria, categoria e classe, della rendita catastale per unita' di superficie, di cui all'articolo 3, da effettuarsi sulla base:
  - a) dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con riferimento ai dati di mercato delle locazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 26 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n.1142;
  - b) dei valori di mercato degli immobili, determinandone la redditivita' attraverso l'applicazione di saggi di rendimento ordinariamente rilevabili nel mercato edilizio locale per unita' immobiliari analoghe, e con l'osservanza degli articoli da 27 a 29 del regolamento richiamato nella lettera a).
3. Le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate come media dei valori reddituali unitari individuati con i criteri stabiliti nel presente articolo e con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.

**art. 6**

Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

1. Gli uffici periferici del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di revisione delle tariffe d'estimo delle

unita' immobiliari urbane, indicano, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, conferenze di servizi a livello di singola zona censuaria, alle quali sono invitati i comuni compresi nella zona medesima.

2. La determinazione delle tariffe d'estimo, nel caso di dissenso espresso del comune, e' effettuata dalla competente commissione censuaria provinciale.

3. Entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 1, i quadri di qualificazione e classificazione ed i prospetti delle tariffe d'estimo di ciascuna zona censuaria, sono trasmessi per la loro approvazione alle commissioni censuarie, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni; in tale sede la commissione provvede altresì alla definizione delle tariffe d'estimo che, ai sensi del comma 2, abbiano formato oggetto di dissenso da parte dei comuni.

#### art. 7

Revisione delle rendite urbane delle unita' immobiliari a destinazione speciale.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. Per le unita' immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui al quadro generale di qualificazione allegato al presente regolamento con la lettera B, la revisione delle rendite catastali si effettua attraverso la definizione, per ogni singola unita', del reddito ordinario ritraibile, al netto delle spese e delle perdite eventuali ed al lordo di imposte, sovrainposte e contributi di ogni specie, con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.

2. Il procedimento di revisione delle rendite catastali e' disciplinato dagli articoli 8, 27, 28, 29, 30 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142.

#### art. 8

Revisione dei criteri di classamento.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. Il classamento consiste nell'attribuire alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria la categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione speciale la sola categoria, con riferimento ai quadri di qualificazione e classificazione di cui all'articolo 4.

2. La categoria e' assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unita' immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.

3. La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unita' immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualita' urbana ed ambientale della microzona in cui l'unita' stessa e' ubicata, nonche' dalle caratteristiche edilizie dell'unita' medesima e del fabbricato che la comprende. Per qualita' urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi; per qualita' ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorche' determinati dall'attivita' umana.

4. Il dipartimento del territorio provvede alla definizione di procedure informatiche valutative, su base parametrica, per il classamento delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e per l'aggiornamento dinamico dello stesso, con modalita' automatizzate e sulla base di criteri spaziali e temporali che tengano conto con continuita' delle variazioni territoriali e di mercato.

5. Nelle procedure valutative di cui al comma 4, la qualita' urbana ed ambientale e le caratteristiche edilizie sono espresse attraverso il fattore posizionale ed il fattore edilizio.

6. Il fattore posizionale e' il parametro rappresentativo dei caratteri della microzona, descritti nell'articolo 2, nonche' dello stato e della qualita' dei luoghi circostanti il fabbricato con particolare riferimento a quelli aventi destinazione pubblica e sempreche' siano permanenti e significativi ai fini del classamento.

7. Il fattore edilizio e' il parametro rappresentativo dei seguenti caratteri distintivi del fabbricato e dell'unita' immobiliare:

- a) dimensione e tipologia;
- b) destinazione funzionale;

- c) epoca di costruzione;
- d) struttura e dotazione impiantistica;
- e) qualita' e stato edilizio;
- f) pertinenze comuni ed esclusive;
- g) livello di piano.

8. I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, concorrono alla identificazione del parametro globale d'apprezzamento del livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell'unita' immobiliare.

#### art. 9

Revisione del classamento.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. Per ciascuna zona censuaria, i competenti uffici del dipartimento del territorio procedono alla revisione del classamento, sulla base:

- a) dell'articolazione del territorio comunale in microzone, definita ai sensi dell'articolo 2;
- b) dei quadri di qualificazione e classificazione, definiti ai sensi dell'articolo 4;
- c) dei criteri e dei fattori indicati nell'articolo 8, utilizzando le informazioni descrittive e censuarie presenti nella banca dati del catasto edilizio urbano e quelle rappresentate nelle schede descrittive delle microzone predisposte dai comuni, nonche' le risultanze delle indagini immobiliari svolte in sede locale.

2. Ai fini della concreta attribuzione del classamento gli uffici:

- a) identificano, con una apposita scala di misura, il livello delle qualita' urbane ed ambientali di ciascuna microzona;
- b) definiscono per ciascuna categoria a destinazione ordinaria, le classi pertinenti a ciascuna microzona, desumendole tra quelle presenti nel quadro di classificazione della corrispondente zona censuaria, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, lettera c);
- c) attribuiscono a ciascuna unita' immobiliare la categoria, sulla base della definizione di cui all'articolo 8, comma 2, e la classe, in coerenza con quelle individuate per la specifica microzona alla lettera b), e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell'intorno, emergenti dagli atti descrittivi e censuari dell'attuale classamento. Le risultanze sono oggetto di perequazione in base ai valori e redditi immobiliari espressi dal mercato locale.

3. Nel corso delle operazioni revisionali l'amministrazione comunale viene sentita ai fini della perequazione del classamento tra le diverse microzone in cui risulta articolato il territorio.

4. I prospetti di classamento sono oggetto di pubblicizzazione per centottanta giorni presso i comuni e, per quelli relativi ai comuni capoluoghi di provincia, anche presso le sedi degli uffici del dipartimento del territorio, durante i quali i soggetti interessati hanno facolta' di presentare osservazioni mediante fogli informativi conformi ai moduli predisposti dall'amministrazione. Le osservazioni concernono i caratteri descritti nell'articolo 8, commi 6 e 7.

5. Per la successiva pubblicazione ufficiale degli atti soggetti alla revisione del classamento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, cosi' come convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, nonche' quelle previste dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, recante l'approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, e dal paragrafo 29-bis dell'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989.

6. Resta in ogni caso ferma la facolta' dell'amministrazione di verificare le caratteristiche delle singole unita' immobiliari, oggetto della revisione, con procedure anche automatizzate, ovvero di recepire le modificazioni intervenute nelle condizioni socioeconomiche ed urbanistiche dei perimetri territoriali di cui al capo I ed, ove ricorrono i presupposti, modificare le relative risultanze censuarie, ai sensi dell'articolo 4, commi 21 e 22, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.



**art. 10**

Composizione delle commissioni censuarie provinciali.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e' sostituito dal seguente:

"Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti.

La commissione censuaria provinciale e' presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia.

La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione e' attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano.

La presidenza delle due sezioni e' attribuita ai due membri effettivi piu' anziani.

I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:

1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;

2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;

3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi.

Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.

La designazione dei membri effettivi e supplenti e' fatta come segue:

a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;

b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.

Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21.

Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito, che sara' rivolto dal competente direttore compartimentale del dipartimento del territorio, e fatte pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al direttore compartimentale del dipartimento del territorio.

Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o sono incomplete, il presidente del tribunale, procede alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati, ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma. Alle nomine dei membri, provvede, in conformita', il direttore compartimentale con proprio decreto".

**art. 11**

Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e' sostituito dal seguente:

"La commissione censuaria centrale e' composta di un presidente, di venti

membri effettivi e di sei membri supplenti.

Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali e' retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente della commissione censuaria centrale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni.

Fanno parte di entrambe le sezioni:

- a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate;
- b) il direttore centrale del catasto;
- c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;
- d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.

Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI".

#### art. 12

Disposizioni transitorie.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa le commissioni censuarie provinciali e centrale continuano ad operare nell'attuale composizione sino alla data di insediamento dei membri nominati ai sensi degli articoli 10 e 11, capo IV. La data di insediamento e' fissata, per tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### art. 13

Decorrenza.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. La data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali e' stabilita nel 1 gennaio 2000. Tutte le altre attivita' devono essere compiute in termini compatibili con la suddetta data.

#### art. 14

Norme abrogate.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, come sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 30 dicembre 1989, n. 427.

#### art. 15

Norma finale.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### **Allegato A**

Norme tecniche per la definizione delle microzone.

#### **Testo: in vigore dal 27/05/1998**

1. La microzona è individuata da uno o più fogli contigui della mappa catastale, appartenenti allo stesso comune, ed è contraddistinta, nell'ambito di questo, da un numero cardinale progressivo.

2. Qualora la presenza di barriere naturali o artificiali ovvero di condizioni particolari, nell'ambito del foglio di mappa, determinino una palese ed accentuata discontinuità nelle caratteristiche descritte nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, il comune prima di procedere alle deliberazioni di competenza può proporre al competente ufficio del dipartimento del territorio la eventuale divisione del foglio medesimo. Le relative operazioni sono svolte sulla base di specifiche intese tra il comune ed il predetto ufficio nel rispetto della normativa vigente.

3. Le risultanze dell'articolazione del territorio comunale in microzone, di norma, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) all'interno di ciascuna microzona, il rapporto tra i valori di mercato massimo e minimo a metro quadrato delle unità immobiliari, assunte a riferimento con i criteri di cui al successivo comma 4, non deve risultare superiore a due. A tale fine non sono da prendere in considerazione unità immobiliari aventi caratteri singolari per la microzona o, comunque, poco significative a livello statistico;

b) lo scostamento percentuale fra i valori medi ordinari a metro quadrato delle unità immobiliari di riferimento site in due microzone contigue ed urbanisticamente omogenee non deve risultare inferiore al 30%.

In presenza di particolari ed oggettive condizioni del territorio, che non consentano il rispetto dei limiti previsti nelle precedenti lettere a) e b), gli stessi possono assumere rispettivamente le entità massime di 3, e 20%. Nella fattispecie le circostanze ostative vengono rappresentate nelle schede di cui al successivo comma 6.

4. Le unità immobiliari da assumere a riferimento per il rispetto dei criteri di cui al comma 3 sono di norma quelle a destinazione residenziale. Ove dette unità siano presenti in misura poco significativa, vengono assunte a riferimento unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale più rappresentativa nella microzona esaminata.

5. Il valore medio ordinario di cui al precedente comma 3 è caratterizzato dalla massima frequenza con cui i singoli valori sono riscontrati nell'ambito del territorio esaminato.

6. Gli elaborati di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento sono costituiti da grafici individuativi dei perimetri delle microzone, con riferimento alle mappe catastali, e da schede descrittive di ciascuna microzona riportanti gli elementi sottoindicati:

- a) l'ubicazione territoriale;
- b) i fogli della mappa catastale, costitutivi della microzona;
- c) le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- d) le caratteristiche insediative ed edilizie;
- e) i caratteri socioeconomici (civile, economico, popolare, ultrapopolare, ecc.);
- f) le fasce di mercato individuate in base ai prezzi minimi,

massimi e medi delle unita' immobiliari di riferimento di cui al comma 4, nonche' di quelle piu' significative per diffusione.

#### Allegato B

Quadro generale delle categorie.

#### Testo: in vigore dal 27/05/1998

Unita' immobiliari ordinarie

##### Gruppo R

(Unita' immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari)

R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.

R/2 - Abitazioni in villino e in villa.

R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.

R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.

##### Gruppo P

(Unita' immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)

P/1 - Unita' immobiliari per residenze collettive e simili.

P/2 - Unita' immobiliari per funzioni sanitarie.

P/3 - Unita' immobiliari per funzioni rieducative.

P/4 - Unita' immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.

P/5 - Unita' immobiliari per funzioni culturali e simili.

##### Gruppo T

(Unita' immobiliari a destinazione terziaria)

T/1 - Negozi e locali assimilabili.

T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.

T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

T/4 - Pensioni.

T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.

T/6 - Stalle, scuderie e simili.

T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.

Unita' immobiliari speciali

##### Gruppo V

(Unita' immobiliari speciali

per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)

V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita.

V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative.

V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.

V/4 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.

V/5 - Ospedali.

V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi zoo.

V/7 - Unita' immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.

##### Gruppo Z

(Unita' immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa)

Z/1 - Unita' immobiliari per funzioni produttive.

Z/2 - Unita' immobiliari per funzioni produttive connesse all'agricoltura.

Z/3 - Unita' immobiliari per funzioni terziariocommerciali.

Z/4 - Unita' immobiliari per funzioni terziariodirezionali.

Z/5 - Unita' immobiliari per funzioni ricettive.

Z/6 - Unita' immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.

Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.

Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici.

Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del

suolo.

Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.

#### Allegato C

Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T).

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

##### Criteri generali

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

##### Criteri per i gruppi "R" e "P"

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:

del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);

del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:

del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);

del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.

2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.

3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

Criteria per il gruppo "T"

1. Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale e' data dalla somma:

a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;

b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:


del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a);

del 25 per cento se non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unita' immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unita' immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.

2. Per le unita' immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e' computata nella misura del 50 per cento.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 02/01/1998 n. 28

### **Titolo del provvedimento:**

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/1998)

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Testo: in vigore dal 11/03/1998**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del catasto dei fabbricati e le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala;

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi criteri, nonche' delle commissioni censuarie;

Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visto l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che reca norme per il perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, che reca norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;

A d o t t a

il seguente regolamento:

### **art. 1**

Catasto dei fabbricati.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare.
3. L'insieme delle unita' immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonche' ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

**art. 2**

Unita' immobiliare.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono unita' immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unita' immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

**art. 3**

Immobili oggetto di censimento.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita' immobiliari, come definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
  - a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
  - b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
  - c) lastrici solari;
  - d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
  - a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2;
  - b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  - c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
  - d) manufatti isolati privi di copertura;
  - e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3;
  - f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'.



**art. 4**

Identificazione catastale.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. A ciascuna unita' immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione, e' attribuito un identificativo catastale.
2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione dell'identificativo catastale dei beni immobili.

**art. 5**

Norme generali di conservazione.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

**art. 6**

Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
  - a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
  - b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
  - c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

**art. 7**

Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa. Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia' prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura informatica, che sara' fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di

**Decreto del 02/01/1998 n. 28**

aggiornamento catastale, affinché provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.

**art. 8**

Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo. Accertamento e classamento delle unità immobiliari.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove discipline di cui all'articolo 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le operazioni di accertamento e di classamento delle unità immobiliari da iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

**art. 9**

Mutazioni soggettive ed oggettive delle unità immobiliari iscritte d'ufficio.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di una unità immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, ovvero quando è necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento dell'accatastamento con le modalità previste dal presente capo, per tutte le unità derivate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la volturazione di unità immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.

**art. 10**

Accesso alla proprietà privata.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Per le operazioni di formazione e di conservazione del catasto dei fabbricati, i funzionari degli uffici del territorio, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso di almeno sette giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tecnici professionisti abilitati alla redazione di atti di aggiornamento cartografico, limitatamente all'accesso, ove necessario, a punti fiduciali. Gli ordini professionali rilasciano, a tal fine, speciali tessere di riconoscimento.

**art. 11**

Requisiti di base della cartografia.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. La cartografia è costituita da un archivio informatizzato e presenta i requisiti di essere:

a) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti fiduciali, individuati planoaltimetricamente nel sistema di riferimento nazionale;

b) costituita da una rappresentazione planoaltimetrica basata sul tematismo fondamentale dei possessi o delle proprietà e quello della potenzialità produttiva agricola;

c) aggiornata con precisioni topometriche differenziate, in funzione della conformazione orografica del territorio e della diversa rilevanza urbanistica ed economica dei terreni;

d) costituita da una rappresentazione di tipo numerico a carattere vettoriale o digitale.

**art. 12**

Contenuti tematici della cartografia.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Nella cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi informativi:

a) vertici di riferimento rappresentati dalla maglia dei punti fiduciali;

- b) particelle rappresentative dei possessi o proprietà dei terreni, nonché della potenzialità produttiva del suolo;
- c) particelle rappresentative dei fabbricati e delle eventuali loro aree pertinenziali;
- d) tessuto connettivo pubblico o di uso pubblico costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie e fluviali, con relativa toponomastica;
- e) particolari topografici anche di non specifico interesse catastale e altre informazioni, che permettono una migliore lettura della cartografia.

**art. 13**

Tematismo del possesso o della proprietà'.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della geometria dei possessi o delle proprietà'.
2. L'elemento inventariale minimo della cartografia è la particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da continuità fisica ed isopotenzialità produttiva, nonché da omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti.
3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura.

**art. 14**

Tematismo della potenzialità produttiva del suolo.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni relative al tematismo della potenzialità produttiva dei suoli, previsto dall'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

**art. 15**

Struttura logica dell'archivio informatizzato di cartografia.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. La struttura logica degli archivi informatizzati della cartografia è costituita da diversi livelli logici, ovvero da categorie omogenee di elementi informativi. Detti livelli concernono:
  - a) la maglia dei punti fiduciali;
  - b) il tematismo del possesso o delle proprietà' e dell'isopotenzialità produttiva del suolo;
  - c) le linee perimetrali dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza;
  - d) gli elementi individuativi del collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativocensuari;
  - e) altri elementi informativi geometrici di interesse catastale, quali l'uso pubblico del suolo e la simbologia catastale;
  - f) ulteriori elementi informativi geometrici anche di non specifico interesse catastale, atti ad una migliore lettura della cartografia.
2. Il dipartimento del territorio, con decreto del direttore generale, ha facoltà di prevedere ulteriori livelli logici, qualora le esigenze di gestione della cartografia informatizzata lo richiedano.

**art. 16**

Contenuti informativi della cartografia.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. I contenuti informativi della cartografia sono di natura metrica, cronologica, qualitativa e amministrativa.
2. Le informazioni di natura metrica riguardano le coordinate piane nella rappresentazione di Gauss-Boaga e le informazioni altimetriche costituite dalle curve di livello e da punti quotati, tra cui i punti fiduciali e i vertici delle particelle; le informazioni altimetriche possono essere acquisite da cartografie tecniche di altre istituzioni, previa verifica di

conformita' alle disposizioni del presente regolamento da parte del dipartimento del territorio; le informazioni di natura cronologica riguardano la storicizzazione degli elementi acquisiti ed aggiuntivi; le informazioni di natura qualitativa distinguono l'attendibilita' dell'informazione in funzione delle metodologie di acquisizione del dato e dello scopo dell'aggiornamento; le informazioni di natura amministrativa consentono il collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativocensuari dei terreni e dei fabbricati.

**art. 17**

Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione dei dati presenti nel relativo archivio informatizzato, conserva i contenuti informativi ed i simboli della mappa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione dei perimetri dei fabbricati, che vengono evidenziati con una linea di spessore maggiore rispetto a quello delle rimanenti linee.

**art. 18**

Valenza documentale della cartografia.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650, la raccolta dei fogli di mappa ottenuti con le modalita' di cui all'articolo 17, unitamente a quelli su supporto cartaceo preesistenti conservati dalle sezioni del catasto terreni, costituisce la cartografia ufficiale del dipartimento del territorio.

**art. 19**

Punti fiduciali.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Il punto fiduciale e' un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggiornamento.  
2. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria, in relazione ai requisiti indicati negli articoli 20 e 21.  
3. L'insieme dei punti fiduciali, unitamente ai vertici di riferimento degli altri organi cartografici dello Stato, costituisce un archivio unitario, creato d'intesa con gli organi medesimi presso il dipartimento del territorio.  
4. Il dipartimento del territorio, in qualita' di organo cartografico dello Stato, puo' certificare la qualita' dei vertici di riferimento istituiti da enti pubblici o privati nello svolgimento dei rilevamenti di competenza. La certificazione e' resa previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonche' da eventuali capitolati tecnici definiti d'intesa con gli altri organi cartografici produttori di vertici. Tali vertici, ottenuta la certificazione, possono essere inseriti nell'archivio di cui al comma 3.  
5. Nuove modalita' operative nella determinazione della maglia primaria e secondaria dei punti fiduciali, conseguenti agli sviluppi tecnologici, sono disciplinati con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio.

**art. 20**

Maglia primaria dei punti fiduciali.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. La maglia primaria dei punti fiduciali e' costituita da vertici aventi densita' territoriale di un punto ogni mille ettari, determinati con riferimento alla rete dell'istituto geografico militare.  
2. I vertici della maglia sono conservati dal dipartimento del territorio. Per la loro individuazione sul territorio e la loro conservazione, si applicano le disposizioni previste dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, concernente "norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e

dei rilevamenti terrestri e idrografici".

3. La maglia primaria puo' essere composta anche di vertici di riferimento realizzati da altre istituzioni pubbliche o private, purché rispondenti ai requisiti di precisione stabiliti nel presente regolamento e verificati dal dipartimento del territorio.

4. La maglia primaria presenta le seguenti precisioni intrinseche:

a) nel posizionamento planimetrico:

$(\Delta N(\text{elevato a } 2) + \Delta E(\text{elevato a } 2))\text{elevato a } 1/2 < o = 0.15\text{m}$

b) nel posizionamento altimetrico:

$|\Delta H| < o = 0.20\text{m}$

dove:

$\Delta N$ ,  $\Delta E$  sono le differenze fra le coordinate di un punto fiduciale riportate sulla monografia e quelle dello stesso punto ricavate con operazioni di collegamento al vertice IGM95 piu' vicino;

$\Delta H$  e' la differenza tra la quota geoidica di un punto fiduciale riportata sulla monografia e quella dello stesso punto, ricavata con operazioni di livellazioni di precisione appoggiate alla rete sopra menzionata.

#### art. 21

Maglia secondaria dei punti fiduciali.

#### Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. La maglia secondaria viene definita con una densita' di un vertice ogni venticinque ettari. I vertici della maglia sono individuati con metodologie di rilievo e con le precisioni intrinseche di cui al comma 3, differenziate in funzione dell'urbanizzazione e della morfologia del territorio.

2. I vertici della maglia secondaria possono essere integrati o aggiornati nelle coordinate, qualora siano soggetti a nuove rilevazioni da parte di altre istituzioni pubbliche o private, purché le nuove informazioni di aggiornamento rispondano a requisiti di maggiore precisione rispetto a quelle precedenti.

3. Per la maglia secondaria dei vertici di riferimento vengono stabilite le seguenti precisioni intrinseche:

a) nel posizionamento planimetrico:

$(\Delta N(\text{elevato a } 2) + \Delta E(\text{elevato a } 2))\text{elevato a } 1/2 < o = \frac{T}{P}$

b) nel posizionamento altimetrico:

$|\Delta H| < o = \frac{T}{H}$

dove:

- 1)  $\frac{T}{P} = 0.20 \text{ m}$ ,  $\frac{T}{H} = 0.30 \text{ m}$ , per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
- 2)  $\frac{T}{P} = 0.25 \text{ m}$ ,  $\frac{T}{H} = 0.40 \text{ m}$ , per le aree agricole in pianura o media collina;
- 3)  $\frac{T}{P} = 0.30 \text{ m}$ ,  $\frac{T}{H} = 0.50 \text{ m}$ , per le aree agricole di alta collina o montagna.

#### art. 22

Disciplina dei lavori topografici e cartografici.

#### Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti.

2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale.

3. La cartografia e' inquadrata planoaltimetricamente nel sistema geodetico nazionale.

4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura del relativo archivio informatizzato sono disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

#### art. 23

Rappresentazione cartografica.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. La cartografia catastale e' rappresentata in fogli di mappa.

**art. 24**

Precisioni plano-altimetriche della mappa.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione.

2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche:

a) le coordinate (N' , E' ) di un punto P del terreno

memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (N , E ) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente

precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento della mappa, devono soddisfare la relazione:

$$\left[ \begin{array}{c} \sqrt{(N'_p - N_p)^2 + (E'_p - E_p)^2} \end{array} \right]^{1/2} < o = T_p$$

in cui T e' uguale a:

- 1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
- 2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina;
- 3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna;

b) la differenza tra la quota H prime di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la seguente relazione:

$$| H' - H | < o = T_H$$

in cui T :

- 1) per i punti quotati isolati, e' uguale a:
  - a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
  - b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina;
  - c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
- 2) per i punti appartenenti a curve di livello, e' uguale a:
  - a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
  - b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina;
  - c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.

**art. 25**

Norme di conservazione.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali eseguito d'ufficio o proposto dall'utenza tecnica esterna, si applicano la normativa di conservazione del catasto dei terreni e le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

**art. 26**

Formazione del catasto dei fabbricati.

**Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della formazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

2. La formazione del catasto fabbricati e' avviata, anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e completata a cura della parte, con le modalita' previste nell'articolo 9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione, nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con apposita annotazione di provenienza attestante la mancanza di

elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di esse censite ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di aggiornamento degli atti del catasto dei fabbricati con le procedure automatiche previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, e' facolta' dell'ufficio di operare in deroga al principio della continuita' storica delle iscrizioni catastali.

3. L'inizio delle operazioni di formazione e' oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il dipartimento del territorio pubblica le risultanze delle operazioni di cui al comma 2, secondo periodo. Avverso alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni con le modalita' previste dalla normativa richiamata all'articolo 5, limitatamente alle incoerenze eventualmente introdotte negli archivi in seguito alle operazioni di migrazione delle informazioni dal catasto terreni a quello dei fabbricati.

4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, vengono definite le fasi di formazione del catasto dei fabbricati e le modalita' tecniche ed operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

#### **art. 27**

Conservazione del catasto dei fabbricati.

#### **Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.


#### **art. 28**

Specifiche tecniche della cartografia.

#### **Testo: in vigore dal 11/03/1998**

1. Fino al completamento delle operazioni di adeguamento degli atti censuari del catasto terreni e della cartografia alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativa alla definizione dei nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli, hanno validita' le attuali specifiche tecniche della cartografia catastale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Decreto del Presidente della Repubblica del 20/05/1997 n. 212

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12/07/1997)

**Preambolo**

Preambolo

**Testo: in vigore dal 27/07/1997**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la diffusione della cultura informatica presso i potenziali utenti telematici e l'inserimento di un corso di autoiscrizione in linea che rendono superflua la frequenza ai corsi di addestramento e aggiornamento presso la Scuola centrale tributaria, previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E m a n a

il seguente regolamento:

**art. 1**

Modificazioni al D.P.R. n. 305 del 1991.

**Testo: in vigore dal 27/07/1997**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale del Dipartimento del territorio";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali" sono sostituite dalle seguenti: "del Dipartimento del territorio";

c) all'articolo 11, comma 6, la parola: "fatture" e' sostituita dalle seguenti: "note di addebito";

d) all'articolo 11, comma 7, primo e secondo periodo, la parola: "fattura" e' sostituita dalle seguenti: "nota di addebito".

2. L'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1991 e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Decreto del Presidente della Repubblica del 22/04/1994 n. 425

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 01/07/1994)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 29/12/1994**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

Visto l'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto l'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 9 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

**art. 1**

Oggetto del regolamento.

**Testo: in vigore dal 29/12/1994**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'abitabilità ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dall'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

**art. 2**

Collaudo storico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.

**Testo: in vigore dal 29/12/1994**

Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica

1. Per le opere di cui all'art. 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il committente dell'opera conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, l'incarico di effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore

designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.

2. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione al comune, al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo.

**art. 3**

Iscrizione al catasto dell'immobile.

**Testo: in vigore dal 29/12/1994**

1. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi.

2. Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della dichiarazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.

3. Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province autonome in materia.

**art. 4**

Rilascio del certificato di abitabilita'.

**Testo: in vigore dal 29/12/1994**

1. Affinche' gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, e' necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilita' al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilita', la conformita' rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrita' degli ambienti.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilita'; entro questo termine, puo' disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilita' si intende attestata. In tal caso, l'autorita' competente, nei successivi centottanta giorni, puo' disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilita', nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, puo' essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

**art. 5**

Abrogazione di norme.

**Testo: in vigore dal 29/12/1994**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il

**Decreto del Presidente della Repubblica del 22/04/1994 n. 425**

comma 10 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità'.


**art. 6**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 29/12/1994**

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Decreto Legge del 30/12/1993 n. 557 - art. 9

**Titolo del provvedimento:**

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

**Titolo del documento:**

Istituzione del catasto fabbricati.

**Testo:** in vigore dal 09/03/1999

modificato da: L del 18/02/1999 n. 28 art. 26

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo

# Ministero delle Finanze

Decreto del 19/04/1994 n. 701

## Titolo del provvedimento:

Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/1994)

## Preambolo

Preambolo.

## Testo: in vigore dal 08/01/1995

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stata prevista, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, la definizione delle procedure per l'utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari o gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visto l'art. 2, comma 1-septies del citato decreto-legge n. 16 del 1993, con il quale e' stata prevista la definizione di condizioni, modalita' e termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione nello stato dei beni o nei diritti reali sugli stessi insistenti, tali da rendere le relative procedure idonee all'aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica o telematica;

Visto l'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1946, n. 514;

Visto l'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme sul perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto l'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1990, con il quale sono state disciplinate le modalita' di presentazione delle note di trascrizione alle conservatorie dei registri immobiliari, a mezzo di supporto informatico;

Visti gli articoli 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e 9, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Considerato il rapporto di complementarità esistente tra le disposizioni di cui ai citati commi 1-quinquies e 1-septies dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, segnatamente per quanto concerne l'esecuzione automatica delle volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari e amministrativi, sulla base delle informazioni contenute nelle relative norme di trascrizione o già acquisita presso le conservatorie dei registri immobiliari;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di un unico regolamento che disciplini le procedure di aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica e telematica;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 1202 del 19 aprile 1994;

A D O T T A

il seguente regolamento:

#### art. 1

Documenti tecnici.

#### Testo: in vigore dal 08/01/1995

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.

2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1.

4. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della

## Decreto del 19/04/1994 n. 701

legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione, di cui all'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono redatti conformemente ai modelli e alle procedure vigenti o in uso alla data di presentazione degli atti stessi. Le denunce di variazione sono redatte in conformita' al modello 26 A, riportato nell'allegato B.

5. Le modalita' di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle maggiori dimensioni.

6. Ai fini dell'iscrizione in catasto, le unita' immobiliari oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' delle particelle presenti negli atti e denunce di cui al comma 4, sono individuate attraverso parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, detti parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale, su istanza dell'interessato, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.

7. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli atti e le denunce di cui al comma 4, sono presentati su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e colleghi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti sono destinati all'aggiornamento automatico e continuo degli archivi catastali e al rilascio di consultazioni o certificazioni con modalita' informatizzate. La loro definizione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.

8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarita' di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonche' nelle relative note di trascrizione.

9. Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' degli atti e delle denunce di cui al comma 4, l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.

10. L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte.

11. La documentazione, presentata ai sensi dei precedenti commi, e' conservata secondo le disposizioni vigenti e le istruzioni di cui al comma 7.

**art. 2**

Volture.

**Testo: in vigore dal 08/01/1995**

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data, a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari e amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate, sono eseguite automaticamente ai sensi dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con lo stesso provvedimento vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura, relative ai

suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

2. Per le volture catastali relative ad atti, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, puo' essere presentata agli uffici tecnici erariali la nota di trascrizione redatta su supporto informatico, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 1990, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini ed ai collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti.

3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, le unita' immobiliari e le particelle sono individuate attraverso i parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, tali parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale con le modalita' ed entro i termini indicati nel comma 6 dell'art. 1.

4. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprieta' o di altri diritti reali e le corrispondenti scritte catastali, e' fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme su atti civili, giudiziari e amministrativi, che danno origine a variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.

5. Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto da una dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, secondo le modalita' previste dal presente regolamento, nello stesso atto, nonche' nella relativa nota di trascrizione, e' fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali roganti di riportare la superficie convenzionale catastale, espressa in metri quadrati, in conformita' alle istruzioni previste dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Tale superficie e' certificata da un tecnico ed accompagnata da planimetria catastale conforme a quella gia' presentata in catasto e relativa alla unita' immobiliare urbana oggetto dell'atto medesimo. La planimetria e' presentata con le modalita' prescritte dall'amministrazione finanziaria. I documenti di cui sopra e le note di trascrizione sono presentati agli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati secondo le disposizioni normative vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

#### art. 3

Trasmissione in via telematica.

**Testo: in vigore dal 08/01/1995**

1. I documenti di cui agli articoli 1 e 2, possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici tecnici erariali interessati.

#### art. 4

Aggiornamento.

**Testo: in vigore dal 08/01/1995**



1. Nel caso in cui le unita' immobiliari, oggetto di dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione, risultino prive di rendita catastale, puo' essere presentata agli uffici tecnici erariali una dichiarazione sostitutiva, con le modalita' ed i supporti informatici previsti dall'art. 1 e dal successivo comma 3.

2. E' consentito ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di aggiornare la posizione catastale, relativa ai soggetti o ai beni, mediante presentazione di domanda di voltura corredata da relazione notarile, alla quale, ove la discordanza interessi i beni, e' annessa apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato alla presentazione di documenti tecnici e catastali. La relazione notarile contiene gli estremi dei titoli pregressi, delle relative trascrizioni che hanno dato luogo a trasferimenti, costituzioni o estinzioni di diritti reali, e delle correlative domande di voltura, nonche' altri elementi comunque giustificativi della legittimita' delle variazioni catastali richieste.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' le domande di voltura, di cui al comma 2 e all'art. 2, sono presentate su supporto informatico, le cui modalita' di redazione ed elaborazione sono stabilite con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio.

4. Gli uffici tecnici erariali possono utilizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quinquies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria per integrare i dati relativi alle unita' immobiliari ed ai soggetti, iscritti in catasto.

#### art. 5

Disposizioni generali.

#### Testo: in vigore dal 08/01/1995

1. Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure informatiche fornite dal dipartimento del territorio hanno efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei vigenti o in uso alla data di presentazione dei relativi atti di aggiornamento.

2. I programmi o i supporti informatici di cui agli articoli 1, comma 7, 2, commi 2 e 5, 3 e 4, comma 3, nonche' gli aggiornamenti e le relative istruzioni, sono forniti gratuitamente dal dipartimento del territorio ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. E' cura dei suddetti consigli nazionali, anche attraverso i rispettivi organi provinciali, rendere pubblici e diffondere i supporti informatici e le relative istruzioni.

3. I modelli, le formalita' e le procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente regolamento possono essere modificati o integrati, anche in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione all'amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio.

4. Al fine di perseguire obiettivi di massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti, e di fornire strumenti di sicura efficacia e di univoco riferimento agli operatori interni ed esterni all'amministrazione finanziaria, il dipartimento del territorio provvede a raccogliere le disposizioni contenute o previste dal presente regolamento e dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nonche' quelle da emanare ai sensi dell'art. 2, commi 1, 1-sexies e 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con l'intero corpo delle disposizioni che disciplinano attualmente le procedure di conservazione dei catasti urbano e terreni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attivita' agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione e' esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1996. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralita' di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1996, con le modalita' previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

10. Comma abrogato.


11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al 'metro quadrato' di superficie catastale. La suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalita' di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalita', dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicita' immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonche' alla loro conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalita' e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, e' destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attivita'

provvede l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita' di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.



Decreto Legge del 30/12/1993 n. 557 - art. 9

**Titolo del provvedimento:**

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

**Titolo del documento:**

Istituzione del catasto fabbricati.

**Testo:** in vigore dal 09/03/1999

modificato da: L del 18/02/1999 n. 28 art. 26

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo

precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attivita' agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione e' esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1996. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralita' di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1996, con le modalita' previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

10. Comma abrogato.

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al 'metro quadrato' di superficie catastale. La suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.


12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalita' di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalita', dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicita' immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonche' alla loro conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalita' e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, e' destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attivita'



provvede l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita' di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.



Decreto Legge del 23/01/1993 n. 16 - art. 2

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonche' altre disposizioni tributarie.

**Titolo del documento:**

Revisione tariffe estimo. Rilevanza ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sui trasferimenti.

(N.D.R.: "Ai sensi del sesto comma dell'art. 74 L 21 novembre 2000, n. 342, le disposizioni dell'art. 2 si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Ai sensi del quinto comma del citato art. 74 le disposizioni del primo comma dell'art. 2 si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili -INVIM-"; con sentenza n. 345 del 28 novembre 2003 la Corte Costituzionale ha deliberato l'illegittimita' costituzionale del quinto comma dell' art. 2 nella parte in cui non si applica anche agli immobili di proprieta' di interesse storico o artistico di proprieta' di enti pubblici o persone giuridiche senza scopo di lucro. )

**Testo:** in vigore dal 09/03/1999

modificato da: L del 18/02/1999 n. 28 art. 26

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avra' effetto dal 1 gennaio 1997. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati

determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-bis. Entro un termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale e' compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale e' ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonche' sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

1-sexies. Comma abrogato.

1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalita' ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonche' delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52.

1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

1-nonies. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e' aggiunto; in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente".

1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies,

valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche' dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma I del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonche' per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unita' immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.

4. (soppresso).

5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.



Decreto Legge del 24/11/1992 n. 455 - art. 5

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia di imposta sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

(Reiterato con: DL n.16 del 23/01/95).

**Titolo del documento:**

Concono: dichiarazioni integrative. Dichiarazioni di opzioni. Sanzioni.

**Testo:** in vigore dal 24/11/1992 al 23/01/1993

1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7; 36, commi 3 e 4; 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.


6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, e' inserito il seguente:

"Art. 62- bis . - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 29 aprile 1992 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione e' stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione e' presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.".



Decreto Legge del 24/09/1992 n. 388 - art. 2

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

(Reiterato con: DL n.455 del 24/11/92).

**Titolo del documento:**


Revisione tariffe estimo e rendite unita' immobiliari urbane.  
Revisione generale catasto urbano.

**Testo:** in vigore dal 24/09/1992 al 23/11/1992

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unita' immobiliari urbane. Tale revisione avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione del classamento delle unita' immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili il valore della unita' immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 24/09/1992

### **Titolo del provvedimento:**

Adeguamento del deposito preventivo per richiesta di certificati catastali a mezzo posta.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12/10/1992)

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Testo: in vigore dal 27/10/1992**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma terzo, della legge 1 ottobre 1969, n. 679, sulla semplificazione delle procedure catastali, concernenti la richiesta a mezzo posta delle certificazioni catastali:

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1977, che adegua la determinazione dell'ammontare del deposito preventivo da effettuare in sede di richiesta a mezzo posta di certificazioni catastali:

Visto l'art. 8, comma terzo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, concernente l'aumento dei tributi speciali per servizi resi dal personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella A, titolo III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

Visto l'art. 5 della tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente disposizione integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante la maggiorazione delle aliquote dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 giugno 1990, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica italiana;

Considerati gli aumentati importi dei tributi speciali, della imposta di bollo nonché delle tariffe postali;

Constatata l'opportunità di aggiornare la misura dell'ammontare del deposito preventivo di cui all'art. 13 dell'anzidetta legge n. 679:

Decreta:

### **art. 1**

Ammontare del deposito.

### **Testo: in vigore dal 27/10/1992**

L'ammontare del deposito preventivo da effettuare in sede di richiesta a mezzo posta di certificazioni catastali viene stabilito nelle misure seguenti:

- a) L. 25.000 (venticinquemila) per ogni certificato di attualità del catasto terreni e del catasto edilizio urbano e per copia di palimetria di unità immobiliare urbana;
- b) L. 40.000 (quarantamila) per ogni certificato storico e per ogni copia od estratto di mappa.





Decreto Legge del 24/07/1992 n. 348 - art. 3

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie.

(Reiterato con: DL n. 388 del 24/09/92).

**Titolo del documento:**


Revisione tariffe d'estimo.

**Testo:** in vigore dal 26/07/1992 al 23/09/1992

1. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unita' immobiliari urbane. Tale revisione avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonche' per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unita' immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.



Decreto del Presidente della Repubblica del 10/07/1991 n. 305

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio di informatica per accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25/09/1991)

**art. 1**

Catasto. Collegamento informativo.

**Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze per la consultazione degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale collegamento verra' assicurato dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici tecnici erariali competenti per territorio nei limiti delle potenzialita' dei sistemi medesimi.

**art. 2**

Autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 20/07/1997**

1. L'autorizzazione al collegamento e' concessa, su istanza della parte interessata, dal Ministro delle finanze o, su sua delega, dal direttore generale del Dipartimento del territorio che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.

**art. 3**

Rilascio autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. L'autorizzazione e' concessa, dopo aver valutato i motivi di interesse pubblico e le esigenze professionali che presiedono al suo rilascio, in base alle capacita' elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nei singoli uffici tecnici erariali, tenuto conto anche delle disponibilita' di collegamento esistenti al momento del rilascio.

**art. 4**

Soggetti ammessi al servizio.

**Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. Sono ammessi ad usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti:  
a) categoria A: organi dello Stato, enti pubblici titolari, a norma di legge, dei diritti di acquisizione o di consultazione gratuita degli atti dei catasti;  
b) categoria B: enti, persone giuridiche non comprese nella categoria A e persone fisiche.

**art. 5**

Revoca autorizzazione.

**Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. L'autorizzazione puo' cessare per le cause previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero delle finanze puo' revocare, sospendere o limitare la concessione nel caso in cui subentrino motivi di interesse pubblico o si verificano gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione e' comunicata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di

**Decreto del Presidente della Repubblica del 10/07/1991 n. 305**

ritorno, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

**art. 6**

Decorrenza convenzione.

**Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata e scade il 31 dicembre successivo. La mancanza di disdetta da parte del Ministero delle finanze o da parte dell'utente, da darsi con raccomandata da inviare non meno di tre mesi prima della scadenza, comporta il tacito rinnovo della convenzione per un altro anno. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

**art. 7**

Collegamento.

**Testo: in vigore dal 20/07/1997**

1. L'utente dovrà collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza del Dipartimento del territorio. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonché quelle del collegamento con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario, per la realizzazione del collegamento, l'utente dovrà dotarsi del software per il servizio telematico acquisendone la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero delle finanze che vi potrà provvedere direttamente od avvalendosi di società all'uopo delegate.

**art. 8**

Titolarità informazioni.

**Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. Il Ministero delle finanze ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilità deriva all'Amministrazione finanziaria per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero delle finanze è esonerato dalle dette responsabilità.

**art. 9**

Limitazioni.

**Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. È fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali. Non è consentita la commercializzazione delle informazioni o la loro duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica; è fatto, altresì, assoluto divieto di compiere o tentare di compiere attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati. La riproduzione in testi e riviste dei documenti desunti dagli archivi elettronici è consentita soltanto su espressa autorizzazione della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e deve contenere l'indicazione dell'ufficio tecnico erariale emittente, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.

**art. 10**

Sanzioni.

**Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. La violazione dei divieti di cui all'art. 9 comporta la revoca della concessione e, ove ricorra il caso, la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria.

**art. 11**

Corrispettivi.

**Testo: in vigore dal 20/07/1997**

1. L'utenza del servizio e' concessa dietro pagamento dei corrispettivi di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da versarsi all'atto della stipula della stessa. L'importo della cauzione verra' trattenuto dal Ministero delle finanze e sara' restituito al termine della utenza;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione da versarsi in rate trimestrali anticipate. Per il primo anno di durata della convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione e' computato nei dodicesimi;

c) addebito a consuntivo per le visure effettuate nel trimestre precedente in base alla tariffa unitaria in vigore.

2. Gli importi suddetti sono fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, ad eccezione di quello previsto dalla lettera c) del comma 1 che e' determinato nella stessa misura di quello stabilito dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, modificato all'art. 8, comma 3, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. Il canone di abbonamento viene revisionato in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.

3. E' in facolta' del Ministero delle finanze di fissare, con apposito decreto motivato da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, un ammontare diverso.

4. L'importo dei corrispettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione e' costituita con le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. L'attestato del versamento deve essere trasmesso all'amministrazione per il tramite dei suoi organi centrali e periferici.

5. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4.

6. Le note di addebito devono essere pagate per intero entro trenta giorni dalla data di emissione, altrimenti sono considerate insolute a tutti gli effetti.

7. Ciascuna nota di addebito riguarda il canone anticipato per il trimestre in corso e l'ammontare relativo alle visure effettuate nel trimestre precedente. In caso di insolvenza, relativamente anche ad una sola nota di addebito, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero delle finanze di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

**art. 12**

Collegamenti con piu' terminali.

**Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. L'utente che si colleghi al centro con piu' terminali, e' tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalita' stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario.

2. Tuttavia, e' consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento per il collegamento di piu' terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede, concentrati in una linea telefonica. In tale ipotesi le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

#### art. 13

Corsi di formazione.

#### **Testo: soppresso dal 20/07/1997**


1. L'utenza del servizio e' concessa dopo la frequenza ai corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro informativo del catasto. I corsi sono tenuti nei locali del suddetto centro nell'aula all'uopo informatizzata, sotto l'egida della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni", e svolti da funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; le competenze relative alla docenza fanno carico al capitolo di spesa della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni". Gli utenti sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso e per ciascun partecipante, a titolo di rimborso spese, della somma determinata con il decreto di cui all'art. 11, comma 2, da versare con le modalita' di cui allo stesso art. 11, comma 4. L'accesso a tale servizio e' gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche ed e' ridotto ad un terzo per i dipendenti delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e delle comunita' montane purché su richiesta dell'amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio e nei limiti di due dipendenti per ogni terminale collegato.

#### art. 14

Foro competente.

#### **Testo: in vigore dal 10/10/1991**

1. La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 18/03/1991

**Titolo del provvedimento:**

Revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane.


(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06/04/1991)

**art. 1**

Revisione del catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 06/04/1991**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a compiere entro il 1993 la revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento indicata in premessa, con conseguente applicazione dei nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli vigenti, secondo i criteri stabiliti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, con le modificazioni indicate dall'art. 2, punti 3, 4 e 5, della legge 30 dicembre 1989, n. 427. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione delle operazioni e comunque non oltre il 1995. Le tariffe per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. All'onere derivante per la esecuzione della revisione sara' fatto fronte come indicato dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 427.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 11/01/1991

**Titolo del provvedimento:**

Determinazione delle caratteristiche delle costruzioni rurali e procedure di iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle medesime costruzioni nonche' delle altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone.


(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16/01/1991)

**art. 1**

Determinazione delle caratteristiche delle costruzioni rurali ai fini dell' iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 16/01/1991**

Le caratteristiche dell'immobile si considerano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate, quando le costruzioni sono destinate, compatibilmente con la loro tipologia o dimensione, all'abitazione delle persone e dei loro familiari indicati al primo comma, lettera f), dell'art. 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, addette all'attivita' agricola. Le costruzioni indicate al comma 5 dell' Art. 1 del predetto decreto legge devono essere iscritte al catasto edilizio urbano a norma degli articoli 3, 6, commi 1 e 2, e 7 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 Agosto 1939, N. 1249, e dell' Art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679.



Legge del 31/05/1990 n. 128 - art. 12

**Titolo del provvedimento:**

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

**Titolo del documento:**

Denuncia per l'iscrizione al catasto urbano: proroga termini.

**Testo:** in vigore dal 04/06/1990 con effetto dal 01/01/1990

1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.





## Ministero delle Finanze

Decreto del 07/05/1990 n. 2499

**Titolo del provvedimento:**

Approvazione del modello 1Na C.E.U. Per la dichiarazione delle unita' immobiliari di nuova costruzione ai fini della loro iscrizione nel catasto edilizio urbano.


(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 del 09/06/1990)

**art. 1**

Approvazione del modello per l'iscrizione nel catasto delle nuove unita' immobiliari.

**Testo: in vigore dal 09/06/1990 con effetto dal 01/10/1990**

E' approvato l'unito modello di scheda - denominato modello 1Na C.E.U., parte I e parte II - per la dichiarazione delle unita' immobiliari di nuova costruzione ai fini della loro iscrizione nel catasto edilizio urbano, che sostituisce a far tempo dall'1 ottobre 1990 il modello ora in vigore.



Decreto Legge del 27/04/1990 n. 90 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti.

**Titolo del documento:**

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/86.

**Testo:** in vigore dal 30/12/1993

modificato da: DL del 30/12/1993 n. 557 art. 9 convertito

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;";

b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;";

c) il comma 4 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo.";

d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4 bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, e' determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia.";

e) il comma 4 dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4 bis dell'articolo 25.";

f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;";

g) all'articolo 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono aggiunte le seguenti: "esclusi gli immobili"; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano";

h) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 50 le parole "o del canone di locazione, anche finanziaria," sono sostituite dalle seguenti: "anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione."

i) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata

accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali, costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.";

1) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.". 1 bis) Nel comma 5 dell'articolo 76 le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società" che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate"; 1 ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo 54, comma 1, lettera d), le parole: "o assegnati ai soci" sono sostituite dalle seguenti: "assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa". 2. Il comma 1 dell'articolo 11 bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

"1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniori nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.".

3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le variazioni in aumento delle qualità di coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988, possono essere denunciate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza applicazione di sanzioni, né recupero delle maggiori imposte.


4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1995. Con decreto

del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

6. (Soppresso).

7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non puo' comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990 - 1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Decreto Legge del 01/03/1990 n. 40 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti. (Reiterato con: D.L. n. 90 del 27 aprile 1990).

**Titolo del documento:**

Modificazioni apportate al testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, N. 917 ed alla disciplina delle costruzioni rurali.

**Testo:** in vigore dal 01/03/1990 al 30/04/1990

**Nota:** Per gli effetti vedasi l'art. 12, comma 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;"

b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;"

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.";

d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.";

e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente: "4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4 bis dell'articolo 35.";

f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) alla abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;"

g) nel comma 2 dell'articolo 67, le parole da: "Gazzetta Ufficiale" a: "primo esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "Gazzetta Ufficiale. Nell'ipotesi di beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio, anche se già utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento che il soggetto utilizzatore può dedurre si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo d'imposta.";

h) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo

ammortamenti. Nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto.";

i) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.".

2. Il comma 1 dell'articolo 11 bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:


"1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniori nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.".

3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

6. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990.



Decreto Legge del 01/03/1990 n. 40 - art. 2

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti. (Reiterato con: D.L. n. 90 del 27 aprile 1990).

**Titolo del documento:**

Modificazioni apportate al testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917.

**Testo:** in vigore dal 01/03/1990 al 30/04/1990

**Nota:** Per gli effetti vedasi l'art. 12, comma 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) nel comma 2 dell'articolo 51 e' aggiunta la seguente lettera: "c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 87.";

b) nel comma 2 dell'articolo 78 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).";

c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole "da 52 a 78" sono sostituite dalle seguenti: "da 52 a 77".

2. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attivita' di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 30/01/1990

**Titolo del provvedimento:**  
Servizio Tecnico Centrale.  
( )

### Preambolo

Preambolo.

#### **Testo: in vigore dal 01/03/1990**

VISTO il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato;

VISTO il Regolamento di servizio per gli Uffici provinciali dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, approvato con D.M. 30 giugno 1945 n. 1441;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 aprile 1981, prot. n. 1A/227, con cui tra l'altro sono state dettate norme per l'espletamento del servizio estimale a favore del Ministero del Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza;

VISTO il Decreto Ministeriale in data 1 febbraio 1988 il cui allegato contiene l'Ordinamento della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

RITENUTA l'opportunità, a integrazione di quanto già previsto nel D.M. anzidetto relativamente alle attribuzioni del competente Servizio Tecnico Centrale II, di impartire particolari norme atte a disciplinare e coordinare il servizio estimale che gli Uffici Tecnici Erariali svolgono in favore o per conto delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di Enti Pubblici, particolarmente in relazione all'acquisto, alla vendita ed alla permuta di beni immobili;

RITENUTA, inoltre, l'esigenza di istituire, presso la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, un Collegio Tecnico Superiore per le stime, quale massimo organo tecnico per decidere in via definitiva sui dissensi, controversie o contestazioni che dovessero insorgere nel servizio estimale, determinandone i compiti, il funzionamento e la rilevanza dell'attività;

DECRETA

#### **art. 1**

Attribuzioni del servizio tecnico centrale II).

#### **Testo: in vigore dal 01/03/1990**

Il servizio Tecnico Centrale II, competente in materia di valutazioni e consulenze erariali, preposto all'esame ed al coordinamento delle perizie estimative eseguite dagli Uffici Tecnici Erariali per conto od a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di Enti Pubblici che possono avvalersi di detti Uffici ai sensi delle norme vigenti, in relazione all'acquisto, alla vendita ed alla permuta di beni immobili, procede all'esame di cui sopra per verificare sotto l'aspetto tecnico-formale:

a) la rispondenza dei procedimenti adottati ai principi generali dell'Estimo, alle norme di legge e di regolamento vigenti ed alle istruzioni di servizio in materia estimale;

b) l'uniformità fra i vari Uffici dei procedimenti adottati ed il collegamento delle valutazioni estimative, fra loro paragonabili, effettuate nelle rispettive province.

Per ogni singola perizia di stima esaminata dovrà essere espresso un motivato parere da emettersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli elaborati tecnico-estimale.

Restano ferme la competenza e la responsabilità specifiche per il merito delle valutazioni attribuite ai Dirigenti degli Uffici Tecnici Erariali



dall'art. 33 del D.M. 30 giugno 1945, n. 1441 e del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

**art. 2**

Rapporti con gli uffici tecnici erariali.

**Testo: in vigore dal 01/03/1990**

Gli Uffici Tecnici Erariali, allorché ricevono da parte delle Amministrazioni o Enti pubblici sopra citati l'incarico di eseguire perizie tecnico-estimative, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali - Servizio Tecnico Centrale II il contenuto della richiesta ad essi pervenuta. L'elaborato tecnico-estimale dovrà essere definito entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.

Essi, inoltre, una volta espletato l'incarico ricevuto - per il cui adempimento dovranno strettamente attenersi alle disposizioni vigenti -, provvederanno a trasmettere senza indugio al Servizio Tecnico Centrale II, per l'esame di cui al precedente art. 1, gli elaborati tecnico-estimativi, predisposti in ottemperanza alle istruzioni impartite in materia. Il comma precedente non si applica per quelle perizie di stima il cui importo complessivamente valutato risulti inferiore a L. 5 miliardi; in tal caso dette perizie, non dovendo essere sottoposte all'esame previsto dall'art. 1, vanno direttamente trasmesse alle Amministrazioni o Enti richiedenti e solo per notizia al Servizio Tecnico Centrale II.

Il Servizio Tecnico Centrale II, dopo aver effettuato l'esame secondo quanto previsto all'art. 1, restituisce viste agli Uffici Tecnici Erariali le perizie di stima, comunicando il parere emesso per ogni singola valutazione. La normativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui si proceda ad un aggiornamento delle perizie di stima ed il conseguente valore risulti superiore a quello precedentemente determinato, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3.

La disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica nel caso in cui l'oggetto della perizia di stima costituisca una parte scorporata o scorporabile (lotto, piano, etc.) di un singolo bene ovvero di un unico compendio immobiliare.

**art. 3**

Riesame delle perizie di stime da parte degli uffici tecnici erariali.

**Testo: in vigore dal 01/03/1990**

Il dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale, qualora il Servizio Tecnico Centrale II abbia mosso rilievi, osservazioni o suggerimenti, convoca per l'esame degli stessi una riunione dei tecnici che hanno eseguito la stima con la partecipazione dei capi delle Sezioni I e III.

Della riunione viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Le predette determinazioni dovranno essere definite entro dieci giorni dalla data di ricevimento del parere espresso dal Servizio Tecnico Centrale II.

Se a seguito dell'esame di cui al comma precedente si aderisce al parere del Servizio Tecnico Centrale II, il dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale dispone l'adeguamento della stima ai rilievi, alle osservazioni ed ai suggerimenti contenuti nel predetto parere; in caso contrario viene espresso motivato dissenso, parziale o totale.

Il verbale contenente il dissenso deve essere trasmesso alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali - Servizio Tecnico Centrale II - che dovrà procedere nel più breve tempo possibile al riesame del proprio parere precedentemente espresso, confermandolo o modificandolo a seguito delle controdeduzioni dell'Ufficio Tecnico Erariale contenute nell'apposito processo verbale.

**art. 4**

Dissenso tra servizio tecnico centrale II ed ufficio tecnico erariale.

**Testo: in vigore dal 01/03/1990**

Ove il Servizio Tecnico Centrale II ritenga di confermare il proprio parere nonostante le controdeduzioni formulate in merito dall'Ufficio Tecnico

Erariale, il relativo carteggio dovra' tempestivamente essere trasmesso al Collegio Tecnico Superiore per le stime - istituito ai sensi del successivo art. 5 - per la verifica in via definitiva degli elaboratori tecnico-estimabili oggetto di dissenso.

La decisione del predetto Collegio, che dovra' essere resa entro venti giorni dalla data di ricevimento del relativo carteggio, verra' comunicata dal Servizio Tecnico Centrale II all'Ufficio Tecnico Erariale, il quale e' tenuto ad ottemperare a quanto contenuto nella predetta decisione e ad adeguare conseguentemente la propria perizia di stima.

**art. 5**

Collegio tecnico superiore per le stime e relative attribuzioni.

**Testo: in vigore dal 01/03/1990**

E' istituito presso la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, il Collegio Tecnico Superiore per le stime che rappresenta il massimo organo tecnico dell'Amministrazione per decidere in via definitiva su eventuali dissensi, controversie o contestazioni che dovessero insorgere nel servizio estimale svolto dagli Uffici Tecnici Erariali. In particolare, ha il compito di decidere in via definitiva, secondo i criteri previsti dal precedente art. 1, sul dissenso insorto tra il Servizio Tecnico Centrale II e l'Ufficio Tecnico Erariale.

Inoltre, il Collegio puo' essere chiamato ad esprimere il proprio motivato parere in ordine a specifiche questioni o problematiche che dovessero presentarsi nel servizio estimale; in tal caso possono essere chiamati a far parte del Collegio in qualita' di esperti, senza diritto di voto, uno o piu' Dirigenti di Uffici Tecnici Erariali di particolare rilevanza. Il Collegio e' presieduto dal Direttore Generale ed e' composto dal Consigliere ministeriale aggiunto, dal Capo del Servizio Tecnico Centrale I, dal Capo del Servizio Tecnico Centrale II, dai Dirigenti Superiori con funzione di Ispettore Generali, membri ordinari, oltre al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale interessato, in qualita' di membro aggiunto con diritto di voto.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Collegio e' presieduto da un membro ordinario da lui designato.

I componenti del Collegio Tecnico Superiore per le stime non possono farsi rappresentare.

Assolve le funzioni di segretario un impiegato in servizio presso la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali con qualifica di Primo Dirigente, nominato dal Direttore Generale.

**art. 6**

Funzionamento del collegio tecnico superiore per le stime.

**Testo: in vigore dal 01/03/1990**

Su richiesta del Capo del Servizio Tecnico Centrale II, il quale trasmette le pratiche da esaminare, il Collegio e' convocato nel piu' breve termine dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente membro del Collegio da lui designato ai sensi del precedente art. 5, 3 comma, mediante comunicazione a tutti i membri contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonche' delle pratiche da trattare. Su ogni argomento all'ordine del giorno esaminato dal Collegio deve essere redatto un verbale contenente la decisione definitiva adottata; detto verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti e dal segretario. Le decisioni del Collegio Tecnico Superiore per le stime sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di tutti i componenti, aventi diritto di voto salvo i casi di assenza o impedimento; per la validita' delle decisioni e' tuttavia necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. In caso di parita', il voto espresso dal Presidente, o, in sua assenza o impedimento, dal Dirigente da lui designato, ha valenza doppia. D'ordine di chi ha presieduto l'adunanza, copia autentica del verbale e' trasmessa dal segretario del Collegio al Servizio Tecnico Centrale II, unitamente al relativo carteggio esaminato nella riunione.

**art. 7**

Trasmissione delle perizie di stima alle amministrazioni richiedenti.

**Testo: in vigore dal 01/03/1990**

Il dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale, una volta conclusosi l'iter procedurale previsto dalla presente normativa, dovrà tempestivamente trasmettere alle Amministrazioni o Enti richiedenti la perizia di stima redatta in forma definitiva, unitamente a copia sia dei pareri in merito espressi dal Servizio Tecnico Centrale II e sia, eventualmente, del verbale contenente il proprio dissenso, nonché della definitiva decisione pronunciata dal Collegio Tecnico Superiore per le stime.

Di detta trasmissione dovrà darsi notizia alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali - Servizio Tecnico Centrale II.

**art. 8**

Controversie o contestazioni insorte sui pareri tecnico-estimati resi dagli uffici tecnici erariali.

**Testo: in vigore dal 01/03/1990**

La normativa di cui ai precedenti artt. 1, 3, 4, 5, 6, e 7 è applicabile anche per il caso in cui insorgano controversie o contestazioni sulle perizie di stima il cui importo complessivamente valutato risulti inferiore a L. 5 miliardi, di cui all'art. 2, comma 3.

La suddetta normativa è parimenti applicabile allorché intervengano controversie o contestazioni sui pareri estimati resi dall'Ufficio Tecnico Erariale in tema di locazione di beni immobili o concessioni di beni demaniali; in particolare, per le eventuali questioni di merito sulle valutazioni tecnico-economiche, il Servizio Tecnico Centrale II può richiedere l'intervento del competente Ispettore Generale di Zona.

**art. 9**

Vigilanza sull'attività degli uffici tecnico erariali.

**Testo: in vigore dal 01/03/1990**

La vigilanza sull'attività degli Uffici Tecnici Erariali ed il controllo della conformità di essa alle norme di legge e di regolamento, alle istruzioni ministeriali ed alle direttive impartite dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali è esercitata dai Dirigenti Superiori con funzioni di Ispettore Generale, nelle zone territoriali loro assegnate e nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dall'art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 3 del D.M. 30 giugno 1945, n. 1441. Gli Ispettori Generali visitano periodicamente gli Uffici della zona assegnata, procedono agli accertamenti previsti dalle norme indicate nel precedente comma e riferiscono per iscritto al Direttore Generale. Il programma delle visite ispettive ordinarie deve essere presentato al Direttore Generale per l'approvazione entro il mese di gennaio di ogni anno. Il Direttore Generale dispone visite straordinarie con apposito incarico per affari urgenti e speciali.


Gli Ispettori Generali possono essere autorizzate dal Direttore Generale ad avvalersi della collaborazione di funzionari esperti della Direzione Generale, per verifiche richiedenti specifiche competenze.

**art. 10**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 01/03/1990**

Il presente decreto andrà in vigore dall'1 marzo 1990, rimanendo abrogate da tale data ogni disposizione che con esso contrasti, nonché il D.M. 28 aprile 1981, prot. 2A/227.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 20/01/1990 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**

Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano.

**Titolo del documento:**

Autorizzazione all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano.

**Testo:** in vigore dal 07/02/1990


L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che verranno stabilite sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile.

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio.

Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonche' per le rendite catastali delle unita' immobiliari a destinazione speciale o particolare, sara' determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988 - 1989.

Le tariffe per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

I fondi necessari saranno resi disponibili negli ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990.



Decreto del 20/01/1990

**Titolo del provvedimento:**

Revisione generale degli estimi del catasto terreni.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/1990)

**art. 1**

Autorizzazione all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per la revisione generale degli estimi del catasto terreni.

**Testo: in vigore dal 07/02/1990**


L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, e contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1527, dal regolamento del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e dal regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente nel merito i comuni competenti per territorio.

Alle quantita' medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione deve essere applicata di norma la media dei prezzi correnti nel biennio 1988/89. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente oscillanti e' tuttavia consentito di far ricorso eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano fondati motivi per ritenere che il riferimento alla media del biennio dia luogo a previsioni non congrue. In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato sulla base della media delle tariffe salariali vigenti nel medesimo periodo.

Le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

I fondi necessari saranno resi disponibili sugli ordinari capitoli di spesa a partire dall'esercizio 1990.



Legge del 30/12/1989 n. 427

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/01/1990)

**art. 1**

Autorizzazione di spesa.

**Testo: in vigore dal 28/01/1990**

1. Per provvedere alle necessita' di ammodernamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relativi disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per far fronte alle spese relative alle indennita' e al rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

**art. 2**

Disposizioni per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni.

**Testo: in vigore dal 28/01/1990**

1. Le tariffe di estimo che saranno revisionate entro l'anno 1990 ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, avranno vigore dall'1 gennaio 1991.

2. La revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano, gia' prevista per singoli comuni dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' estesa all'intero territorio nazionale e deve essere ultimata entro il 1993. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione e comunque non oltre il 1995. Alla normativa vigente in materia sono apportate le modifiche di seguito indicate.

3. Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e' sostituito dal seguente:

"per la determinazione della rendita, le unita' immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi".

4. L'articolo 11 del citato regio decreto legge n. 652 del 1939 e' sostituito dal seguente:

"art. 11. - 1. per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.

2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale".

5. L'articolo 5 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio

urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e' sostituito dal seguente:

"art. 5 (Zona censuaria). - 1. Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune.

2. Dette zone devono comprendere territori nei quali esistono unita' immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio economica.

### art. 3


Disposizioni finanziarie.

#### **Testo: in vigore dal 28/01/1990**

1. All'ordine derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1989, lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e lire 40 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Legge del 10/02/1989 n. 48 - art. 9

**Titolo del provvedimento:**

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

**Titolo del documento:**

Proroga termine di denuncia per le iscrizioni al catasto e per le variazioni non registrate.

**Testo:** in vigore dal 14/02/1989 con effetto dal 01/01/1989

1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1989 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.





Decreto Legge del 14/03/1988 n. 70

**Titolo del provvedimento:**

Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14/03/1988)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 14/03/1988**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria e per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 14 marzo 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

**art. 1**

Lavoro dipendente: detrazione.

**Testo: in vigore dal 14/03/1988**

1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.

2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico le parole " lire 156 mila" sono sostituite dalle parole: " lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

**art. 2**

Coniuge a carico: detrazione.

**Testo: in vigore dal 14/03/1988**

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987.

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 cosi' come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila.

3. Il limite del reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato a lire 4 milioni a partire

dal'anno 1988; conseguentemente, nel comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico le parole " 3 milioni di lire" sono sostituite dalle parole: " 4 milioni di lire".

**art. 3**

Crediti nei confronti di Stati stranieri.

**Testo: soppresso dal 14/05/1988**

1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 30 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 30 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.

**art. 4**

Modifiche agli articoli 49 e 50 del TU approvato con DPR n. 917 del 22/12/86 e all'art. 5 del DPR n. 633 del 26/10/72.

**Testo: in vigore dal 31/05/1988**

1. Al testo unico delle imposte dei redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 49 e' aggiunta la seguente lettera: "f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.";

b) al comma 8 dell'articolo 50 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese".

2. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1 gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), d) e g)".

3-ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, le parole da:

"Per la indennita'" fino a: "versato al Fondo predetto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".

3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: "agli effetti del comma 1", sono aggiunte le seguenti: "L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante".

#### art. 5

Aliquota applicabile al materiale rotabile e rilevanza delle prestazioni di intermediazione nell'ambito del regime previsto per le agenzie di viaggio ed estensione della previsione di cui al n. 19 art. 10 DPR n. 633/72 all'assistenza domiciliare.

#### Testo: in vigore dal 30/08/1993

1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.

2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa. 2-bis. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597" devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 39.

3. Agli effetti dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.

4. (soppresso)

4-bis. Il n. 28 della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

4-ter. Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprieta' indivisa indicate alla lettera g), ultimo comma, dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle

cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra "le altre cessioni o prestazioni accessorie" previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4-quinquies. Con effetto dal 1 gennaio 1988 non e' detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile.

**art. 6**

Proroga regime forfetario.

**Testo: in vigore dal 14/03/1988 con effetto dal 01/01/1988**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1 gennaio 1988.

3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita' esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte di reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attivita' indicate nella tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito puo' essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987.

4. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attivita' presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988.

**art. 7**

Disciplina transitoria.

**Testo: in vigore dal 14/05/1988**

1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli

strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, e' ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 e' ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.

2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'articolo 2 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del triennio 1985/87 concorrono a formare il reddito dell'anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorche' tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dello stesso comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorche' sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985/87. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985/87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorche' non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino all'1 gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantita' sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio, ovvero nell'anno 1987.

3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 concorrono a formare il reddito di tale anno ancorche' siano stati percepiti nel corso del triennio 1985/1987. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti all'1 gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela e' elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed e' fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno.

5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 5 marzo 1988.

6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:

- a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Il criterio di imputazione per i ricavi, i compensi, le plusvalenze e le minusvalenze, i costi e le spese e' quello stabilito dal comma 11 dell'articolo 2 del predetto decreto legge n. 853;
- b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri

**Decreto Legge del 14/03/1988 n. 70**

componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto legge n. 853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72 bis del citato decreto n. 597 del 1973. 7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. E' altresì sospesa l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera a), del predetto testo unico.

**art. 8**

Opzione per il regime ordinario.

**Testo: in vigore dal 14/05/1988**

1. La facolta' di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1984. La facolta' di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilita' ordinaria per il triennio 1985-87; per i soggetti di cui al comma 19 dello stesso articolo 2 la facolta' di optare per il regime ordinario si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di inizio di attivita'; per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso articolo 2 la facolta' di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attivita', anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli anni 1985, 1986 e 1987.

2. Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole "dopo il 31 dicembre 1987" sono sostituite dalle parole: "dopo il 31 dicembre 1988".

3. Le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, elaborate per conto dei soggetti obbligati da terzi mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua, si considerano regolarmente tenute, con effetto dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto presidenziale, a condizione che siano stati osservati tutti gli altri adempimenti imposti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, con effetto dal 1 gennaio 1989, criteri, modalita' e disposizioni di cautela per le suddette elaborazioni.

**art. 9**

Differimento dei termini previsti per le dichiarazioni e i versamenti degli enti di cui al dpr 218/78.

**Testo: in vigore dal 14/05/1988**

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle comunita' montane, delle unita' sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente all' 1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici suddetti.

1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988.

#### art. 10

Sostituzione della tabella allegata alla legge 10/11/1954 n. 1079. Contratti pronti contro termine.

#### Testo: in vigore dal 01/01/1998

1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53, e dal decreto legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTI DI TITOLI O VALORI (*)	
	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
Specificazione dei contratti	
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):	
1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo .....	140
2) valori in moneta o verghe (**)	100
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni .....	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio-decreto legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o societa' di intermediazione mobiliare:	
1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo .....	50
2) valori in moneta o verghe (**)	90
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***) .....	9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare:	
1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo .....	12
2) valori in moneta o verghe (**)	40
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***) .....	9 (****)

(\*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a

L. 400.000.

(\*\*) Sono esenti i contratti per contanti.

(\*\*\*) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.

(\*\*\*\*) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di L. 1.800.000".

1-bis. (Abrogato).

2. La tassa puo' essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2-bis. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988.

#### art. 10 - bis

Foglietti bollati per i contratti di borsa.

#### Testo: in vigore dal 14/05/1988

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti in borsa.

2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non puo' superare l'importo di L. 800.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, e' riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto.

#### art. 11

Effettuazione classamento catasto urbano.

#### Testo: in vigore dal 14/03/1988

1. Il classamento delle unita' immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e' stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, puo' essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unita' gia' censite aventi analoghe caratteristiche.

2. Il classamento delle unita' immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non e' stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, puo' essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento e' stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.

3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione e' eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento, con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le



disposizioni dell'articolo 4; commi terzo e quarto, 7, 8 e 12 ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Le notificazioni possono essere altresì eseguite presso gli stessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.

**art. 11 - bis**

Modificazioni all'art. 50 del D.P.R. n. 600/73.

**Testo: in vigore dal 01/05/1990 con effetto dal 01/01/1990**

1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniori nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

2. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Art. 50. - 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni".

**art. 12**

Domande di voltura.

**Testo: in vigore dal 20/06/1996**

1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di

pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui e' stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. 2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data.

3 bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne' e' sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data.

3 ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:

"1 bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1 luglio 1986, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa".

3 quater. La disposizione del comma 3 ter e' applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### **art. 12 - bis**

Collegamento anagrafe tributaria con Camera e Senato.

**Testo: in vigore dal 14/05/1988**

1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza

della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalita' e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicitá di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

#### art. 13

Oneri derivanti

##### **Testo: in vigore dal 14/05/1988**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988/1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Detrazioni IRPEF".

2. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3 ter e 3 quater, valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988/1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo". I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1 gennaio 1989.


3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### art. 14

Vigenza

##### **Testo: in vigore dal 14/03/1988**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



Legge del 11/03/1988 n. 67 - art. 26

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

**Titolo del documento:**

Finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento e miglioramento dei servizi e al recupero della produttività'.

**Testo:** in vigore dal 14/03/1988 al 31/12/1993

1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo e' destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.

3. I progetti finalizzati ed i progetti - pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:

a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività' delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazione della pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;

e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio artistico.

4. I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività', con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività';

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali, di mobilità' anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività' lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonche' le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità' dall'attuazione dei progetti;


e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.

5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5.



Decreto Legge del 12/01/1988 n. 2 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n.47, concernente nuove riforme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

**Titolo del documento:**

Termini per il condono.


**Testo:** in vigore dal 14/03/1988

modificato da: L del 13/03/1988 n. 68 art. 1

Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1 aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1 ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.

3. Il termine per la denuncia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.



Decreto Legge del 07/11/1987 n. 458 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**


Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n.47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico edilizia sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

**Titolo del documento:**

Termini per il condono.

**Testo:** in vigore dal 08/11/1987 al 06/01/1988

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.
3. Il termine per la denuncia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.



Decreto Legge del 04/09/1987 n. 367 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

**Titolo del documento:**

Termini per il condono.

**Testo:** in vigore dal 08/09/1987 al 07/11/1987

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.
3. Il termine per la denuncia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.





Decreto Legge del 09/07/1987 n. 264 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**


Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

**Titolo del documento:**

Termini per il condono.

**Testo:** in vigore dal 09/07/1987 al 07/09/1987

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.
3. Il termine per la denuncia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire duecentocinquantamila di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.



Decreto Legge del 08/05/1987 n. 178 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**


Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

**Titolo del documento:**

Termini per il condono.

**Testo:** in vigore dal 10/05/1987 al 08/07/1987

1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere presentata fino al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.
3. Il termine per la denuncia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire duecentocinquantamila di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.



Decreto Legge del 09/03/1987 n. 71 - art. 1

**Titolo del provvedimento:**


Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

**Titolo del documento:**

Condono edilizio.

**Testo:** in vigore dal 10/03/1987 al 09/05/1987

1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere presentata fino al 31 marzo 1987 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese dal 1 aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1 ottobre 1986 al 31 marzo 1987.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.
3. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire duecentocinquantamila, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. Per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali, il termine è prorogato al 31 dicembre 1987.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 07/12/1985

**Titolo del provvedimento:**

Coefficiente di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei terreni per l'anno 1985.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13/12/1985)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 28/12/1985**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 24 e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, che dispongono la determinazione rispettivamente dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe, secondo le norme della legge catastale;

Visto l'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 che, nelle more della prima revisione delle tariffe d'estimo ai sensi dei menzionati articoli 24 e 30, secondo comma, prevede l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti, almeno ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Considerato che l'art. 2, comma 1), del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, ha rinviato al 1 gennaio 1986 gli effetti delle modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa, disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, e che quindi si rende necessario determinare anche per il 1985 il coefficiente d'aggiornamento dei redditi iscritti in catasto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3633 del 13 novembre 1985;


Decreta:

**art. 1**

Redditi dominicali da terreni e redditi agrari.

**Testo: in vigore dal 28/12/1985**

I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1984, si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 200 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.



Decreto Legge del 20/11/1985 n. 656

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 22/11/1985)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 22/11/1985**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificata con decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire alcuni termini stabiliti dalla legge sopraindicata, rivelatisi eccessivamente brevi in relazione alla quantita' di domande di concessioni in sanatoria da presentare, tenuto conto anche delle modifiche apportate alla legge successivamente alla sua entrata in vigore;

Ritenuta inoltre la necessita' e l'urgenza di rettificare e precisare alcune disposizioni contenute nella legge medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

**art. 1**

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

**Testo: in vigore dal 22/11/1985**

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' fissato al 30 novembre 1985 dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria puo' comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.  
2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:

"In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione".

3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato al 30 giugno 1986.

4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 28 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato al 31 dicembre 1986.

**art. 2**

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie

abusive.

**Testo: in vigore dal 22/11/1985**

All'articolo 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' aggiunto il seguente periodo:

"Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicita' della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa".

**art. 3**

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

**Testo: in vigore dal 22/11/1985**

Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e' sostituito dal seguente:

"Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia".

**art. 4**

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

**Testo: in vigore dal 22/11/1985**

All'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata a L. 250.000".


**art. 5**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 22/11/1985**

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Legge del 21/06/1985 n. 298

**Titolo del provvedimento:**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22/06/1985)

**art. 1**

Conversione di decreto legge.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

Il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo della attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, e', convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985";

al comma 2, le parole: "30 settembre 1985" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1985"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici territoriali";

al comma 3, dopo le parole: "e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione" sono inserite le seguenti: "o la registrazione delle variazioni"; e dopo le parole: "possono presentare nuovamente la dichiarazione" sono inserite le seguenti: "anche per la denuncia delle variazioni"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: "I frazionamenti catastali dei territori non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune".

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis - 1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della costruzione, dei prospetti,".

2. Al primo comma del medesimo articolo 26, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo non e' considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse".

3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, e' inserito il seguente: "Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma".

All'articolo 4:

al capoverso, dopo la parola: "nazionali" e' inserita la seguente: "e"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti".

All'articolo 5, capoverso, le parole: "e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086" sono sostituite dalle seguenti: "e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086".

Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente :

"Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche' - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalita' esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso".

All'articolo 7:

al secondo capoverso, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: " Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni:.

dopo il secondo capoverso, e' inserito il seguente:

"Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio".

Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:

"Art. 7 bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quanto i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".

2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole: "dell'alienante" sono inserite le seguenti: "o di uno dei condividenti".

3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'".

All'articolo 8:

al comma 2, dopo l'alea, e' inserito il seguente capoverso: "il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985"; dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3 bis. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole "disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti: all'entrata in vigore della presente legge".

3-ter. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: norme vigenti" sono inserite le seguenti: all'entrata in vigore della presente legge";

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi: "La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la



sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia".  
4-ter. All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformita' ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977".

4-quater. All'articolo 51 della medesima legge, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:

"Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti comuni:

"5-bis. All'articolo 17 della medesima legge, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovra' presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria".

5-ter. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette".

5-quater. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31".

5-quinquies. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e del primo comma dell'articolo 21".

5-sexies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole:

"gli atti aventi per oggetto diritto reali relativi ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967".

5-septies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge".

5-octies. All'articolo 41 della medesima legge, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'".

5-novies. All'articolo 17 secondo comma della medesima legge, le parole: "Nei casi in cui sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 11".

5 decies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n.10" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

Dopo l'articolo 8. sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis. - 1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti

alle" sono sostituite dalle seguenti: si applicano le".

2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre".

3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 e' sostituito dal seguente: "Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da sola dalle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente".

4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le nullita' di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario potra' presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro il 31 dicembre 1986".


Art. 8-ter. - Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' inserito il seguente:

"Art. 47-bis - (dichiarazioni dei rappresentati). - Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari".

Art. 8-quater. - Non sono perseguibili in qualunque sede colo che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

All'articolo 9, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.

4. La prima relazione e' presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Decreto Legge del 23/04/1985 n. 146

**Titolo del provvedimento:**

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24/04/1985)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 24/04/1985**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di differire taluni termini stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fini di agevolare gli adempimenti di competenza sia dei cittadini sia degli apparati della pubblica amministrazione;

Ritenuta altresì la necessita' e l'urgenza di eliminare le estreme difficolta' operative riscontrate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonche' di precisare l'ambito di applicazione di talune norme penali della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

**art. 1**

Termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985".

2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, e' prorogato al 31 dicembre 1985. Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici territoriali.

3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno gia' presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni, possono presentare nuovamente la dichiarazione anche per la denuncia delle variazioni su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle

disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: "I frazionamenti catastali dei territori non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune".

**art. 2**

Modifiche all'art. 7, comma 7, della L. 28/2/85 n. 47.

**Testo: in vigore dal 24/04/1985**

L'articolo 7, comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato:

"Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici".

**art. 3**

Modifiche all'art. 20 della legge 28/2/85 n. 47.

**Testo: in vigore dal 24/04/1985**

La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificata:

"a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;".

**art. 3 - bis**

Modifiche all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della costruzione, dei prospetti,".

2. Al primo comma del medesimo articolo 26, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del presente articolo non e' considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse".

3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, e' inserito il seguente: "Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma".

**art. 4**

Modifiche all'art. 32, comma 1, della legge 28/2/85 n. 47.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo".

1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti".

**art. 5**

Modifiche all'articolo 38, comma 2, della legge 28/2/85 n. 47.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato:

"L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonche' quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086".

**art. 5 - bis**

Modifica all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche' - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalita' esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso".

**art. 6**

Modifiche all'articolo 39 della legge 28/2/85 n. 47.

**Testo: in vigore dal 24/04/1985**

L'articolo 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato: "L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possono conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versate se l'interessato dichiara di rinunciare al rimborso".

**art. 7**

Modifiche all'articolo 45 della legge 28/2/85 n. 47.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonche' ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.

Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio dalla quale risulti che

l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo".

**art. 7 - bis**

Modifiche all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quanto i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".

2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole: "dell'alienante" sono inserite le seguenti: "o di uno dei condividenti".

3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù".

**art. 8**

Modifiche agli artt. 34, 35, 36, 44 della legge 28/2/85 n. 47 e alla tabella allegata alla medesima legge.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47, le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma".

2. All'articolo 35 della medesima legge:

il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985";

nella lettera b) del terzo comma le parole "prima rata" sono sostituite dalle parole "seconda rata";

al sesto comma dopo le parole "maggiorato del 10 per cento" sono aggiunte le parole "in ragione di anno";

al nono comma le parole "articolo 36" sono sostituite dalle parole "articolo 37".

3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge è sostituito dal seguente:

"Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno".

3-bis. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole "disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti: all'entrata in vigore della presente legge".

3-ter. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: norme vigenti" sono inserite le seguenti: all'entrata in vigore della presente legge".

4. All'articolo 44 della medesima legge le parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione" sono sostituite dalle parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione".

4-bis. All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi:

"La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti

dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia".

4-ter. All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformita' ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977".

4-quater. All'articolo 51 della medesima legge, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:

"Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento".

5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole "acconto calcolato" sono sostituite dalle parole "oblazione versata".

5-bis. All'articolo 17 della medesima legge, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovra' presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria".

5-ter. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette".

5-quater. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31".

5-quinquies. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e del primo comma dell'articolo 21".

5-sexies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritto reali relativi ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967".

5-septies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge".

5-octies. All'articolo 41 della medesima legge, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'".

5-novies. All'articolo 17 secondo comma della medesima legge, le parole: "Nei casi in cui sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 11".

5-decies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n.10" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

**art. 8 - bis**

Modifica all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: si applicano le".

2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre".

3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 e' sostituito dal seguente: "Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da sola dalle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente".

4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le nullita' di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario potra' presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro il 31 dicembre 1986".

**art. 8 - ter**

Inserimento articolo 47-bis della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' inserito il seguente:

"Art. 47-bis - (dichiarazioni dei rappresentati). - Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari".

**art. 8 - quater**

Eliminazione opere abusive.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

Non sono perseguibili in qualunque sede colo che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**art. 9**

Rilevazione della consistenza delle opere abusive da parte del ministero dei lavori pubblici.

**Testo: in vigore dal 07/07/1985**

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1 ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.

2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di



prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.


4. La prima relazione e' presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986.

**art. 10**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 24/04/1985**

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 09/03/1985

**Titolo del provvedimento:**

Nuovo modello per la dichiarazione al catasto edilizio urbano della proprieta' immobiliare.


(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12/04/1985)

**art. 1**

Modello per la dichiarazione delle unita' immobiliari.

**Testo: in vigore dal 27/04/1985**

E' approvato l'unito nuovo modello di scheda - denominato modello 1N C.E.U., parte I e parte II - per la dichiarazione delle unita' immobiliari di nuova costruzione ai fini della loro iscrizione nel catasto edilizio urbano, che sostituisce a far tempo dal 15 maggio 1985 il modello ora in vigore.



Legge del 28/02/1985 n. 47 - art. 52

**Titolo del provvedimento:**

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

**Titolo del documento:**

Iscrizioni al catasto.

**Testo:** in vigore dal 01/01/2002


modificato da: DPR del 06/06/2001 n. 380 art. 136

(Comma soppresso)

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 06/11/1984

**Titolo del provvedimento:**

Coefficiente di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei terreni per l'anno 1984.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 10/11/1984)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 25/11/1984**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 24 e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispongono la determinazione rispettivamente dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe, secondo le norme della legge catastale;

Visto l'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 che, nelle norme della prima revisione delle tariffe d'estimo ai sensi dei menzionati articoli 24 e 30, secondo comma, prevede l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti, almeno ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3660 del 15 ottobre 1984;

Considerato che i nuovi redditi dominicali ed agrari dei terreni, calcolati sulla base delle tariffe d'estimo rideterminate con la revisione disposta con decreto ministeriale 13 dicembre 1979 ed approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984, avranno effetto dal 1 gennaio 1985;


Decreta:

**art. 1**

Indicazione del coefficiente di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei terreni per l'anno 1984.

**Testo: in vigore dal 25/11/1984**

I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1984, si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 200 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.



Decreto del 06/11/1984

**Titolo del provvedimento:**

Coefficienti di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei fabbricati per l'anno 1984.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 10/11/1984)

**art. 1**

Coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali dei fabbricati per il 1984.

**Testo: in vigore dal 10/11/1984**

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1984, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A -

(Unita' immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)

Simboli delle categorie

Coefficienti

Abitazioni di tipo signorile	A/1	330
Abitazioni di tipo civile	A/2	255
Abitazioni di tipo economico	A/3	230
Abitazioni di tipo popolare	A/4	200
Abitazioni di tipo ultra popolare.....	A/5	185
Abitazioni di tipo rurale...	A/6	200
Abitazioni in villini.....	A/7	295
Abitazioni in ville .....	A/8	375
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici...	A/9	165
Uffici e studi privati.....	A/10	420
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.....	A/11	215


Gruppo B

(Unita' immobiliari per uso di alloggi collettivi)

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.....	B/1	275
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)....	B/2	275
Prigioni e riformatori.....	B/3	275
Uffici pubblici.....	B/4	275
Scuole e laboratori scientifici.....	B/5	275
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	165
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.....	B/7	275
Magazzini sotterranei per		

## Decreto del 06/11/1984

depositi di derrate.....	B/8	275
	Gruppo C	
(Unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe.....	C/1	385
Magazzini e locali di deposito.....	C/2	335
Laboratori per arti e mestieri.....	C/3	335
Fabbricati e locali per esercizi sportivi.....	C/4	335
Stabilimenti balneari e di acque curative.....	C/5	335
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.....	C/6	335
Tettoie chiuse o aperte....	C/7	335
II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni....	da D/1 a D/9	385
III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
Altre unita' immobiliari che, per le singolarita' delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi.....	da E/1 a E/9	230



Decreto del 26/11/1983

**Titolo del provvedimento:**

Coefficienti di aggiornamento, per l'anno 1983, delle rendite iscritte nel catasto dei fabbricati.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 327 del 29/11/1983)

**art. 1**

Coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali.

**Testo: in vigore dal 29/11/1983 con effetto dal 01/01/1983**

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1983, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti :

**I. IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA**

**Gruppo A:**

(Unita' immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)

Simboli delle categorie	Coefficienti
A / 1	300
A / 2	230
A / 3	210
A / 4	180
A / 5	170
A / 6	180
A / 7	270
A / 8	340
A / 9	150
A / 10	380
A / 11	195

**Gruppo B:**

(Unita' immobiliari per uso di alloggi ed alloggi collettivi)

B / 1	250
B / 2	250
B / 3	250
B / 4	250
B / 5	250
B / 6	150
B / 7	250
B / 8	250

## Gruppo C:

(Unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)			
Negozi e botteghe.....	C / 1		350
Magazzini e locali di deposito.....	C / 2		305
Laboratori per arti e mestieri.....	C / 3		305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi.....	C / 4		305
Stabilimenti balneari e di acque curative.....	C / 5		305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.....	C / 6		305
Tettoie chiuse o aperte	C / 7		305

## II. IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni:	da D / 1 a D / 9		350
---	------------------	--	-----

## III. IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

Altre unita' immobiliari, che per le singolarita' delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi.....:	da E / 1 a E / 9		210
---	------------------	--	-----





Legge del 03/05/1982 n. 203 - art. 8

**Titolo del provvedimento:**

Norme sui contratti agrari.

**Titolo del documento:**

Revisione provvisoria dei redditi catastali.


**Testo:** in vigore dal 06/05/1982

Fino a quando l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravvalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica centrale, sentite le regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, e comunque non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone, qualita' e classi di terreni per le quali siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati o sopravvalutati.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai criteri della presente legge, gli uffici tecnici erariali provvedono, con precedenza assoluta, su richiesta della commissione tecnica centrale, di concerto con le commissioni tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei valori catastali.

Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei dati catastali di cui al comma precedente, la commissione tecnica centrale autorizza le commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta ad applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall'art. 9, oppure criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona. Effettuata la revisione dei dati catastali, alle parti spetta il relativo conguaglio.



Decreto del 13/02/1982

**Titolo del provvedimento:**

Prezzi di vendita delle riproduzioni di mappe.  
( )

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo:**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, che ha approvato il Regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Visto il Decreto Ministeriale del 1 marzo 1949, che ha approvato la vigente Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Visto il Decreto Ministeriale 27 ottobre 1978 che ha disposto l'applicazione dell'attuale tabella dei prezzi di vendita delle riproduzioni di mappe, in vigore dal 1 gennaio 1979;

Riconosciuta la necessita' di adeguare i prezzi di vendita delle riproduzioni cartografiche ai maggiori costi verificatisi dopo il 1 gennaio 1979;

Decreta:

**art. 1**

Entrata in vigore dei prezzi indicati nella tabella del presente decreto.

**Testo:**

A datare dal 1 aprile 1982 dovranno applicarsi i prezzi di cui all'unita' tabella, per la vendita delle riproduzioni cartografiche catastali.

**Tabella**

Tabella dei prezzi di vendita delle riproduzioni di fogli di mappa in vigore dal 1 aprile 1982.

**Testo:**

Tabella dei prezzi di vendita delle riproduzioni di fogli di mappa in vigore dal 1 aprile 1982


N. di ordine	Qualita' delle riproduzioni	Categoria di acquirente	Prezzo per foglio di formato	
			grande L	piccolo L
1	Foglio di mappa, o quadro di unione, su carta canape, senza coloritura alcuna, ovvero su carta eliografica leggera (T.S. 110)	Enti Statali.....	6.000	4.000
		Regioni, Provincie..		
		Comuni.....	7.000	6.000
2	Foglio di mappa, o quadro di unione, su carta forte, senza coloritura alcuna, ovvero su carta eliografica pesante (T.S. 210)	Privati.....	10.000	8.000
		Enti Statali.....	7.000	5.000
		Regioni, Provincie Comuni.....	10.000	7.000
3	Coloritura delle riproduzioni di fogli di mappa:	Privati.....	13.000	10.000
		su carta canape	2.000	1.500

maggiorazione per  
foglio

su carta forte

3.000

2.000



Legge del 27/07/1978 n. 392 - art. 16

**Titolo del provvedimento:**

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(N.D.R.: L'articolo 14, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato a decorrere dal 30 dicembre 1998, limitatamente alle locazioni abitative, gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78 e 79 della presente Legge).

**Titolo del documento:**


Tipologia.

**Testo:** in vigore dal 30/07/1978

In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:

- a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
- b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
- c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
- d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
- e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
- f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
- g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
- h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unita' immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unita' immobiliare locata nonche' degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.



Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 604

**Titolo del provvedimento:**

Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16/10/1973)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

**art. 1**

Revisione degli estimi dei terreni.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

Alle revisioni parziali e generali degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, previste dagli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.

Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.

**art. 2**

Tariffa di reddito dominicale.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

La tariffa di reddito dominicale e' costituita, per ettaro ed in moneta legale e per ogni qualita' e classe di coltura, dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attivita' agricole, al netto delle spese di conservazione del capitale fondiario.

**art. 3**

Tariffa di reddito agrario.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

La tariffa di reddito agrario e' costituita, per ettaro e in moneta legale e per ogni qualita' e classe di coltura, dalla parte del reddito medio

ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attivita' agricole, imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione della produzione.

**art. 4**

Elementi economici di riferimento.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

Agli effetti delle revisioni di cui all'art. 1, le quantita' medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione sono valutate in base alla media dei prezzi correnti nel periodo di tempo che verra' stabilito nel decreto del Ministro per le finanze con cui viene disposta la revisione. Quando il lavoro manuale e' prestato dallo stesso conduttore, la relativa remunerazione e' calcolata sulla base delle tariffe salariali vigenti.

**art. 5**

Revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

Le revisioni della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni, previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri previsti dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933. n. 1539, e della legge 1 ottobre 1969, n. 679, sulle semplificazioni delle procedure catastali.

Le stesse norme si applicano anche nelle revisioni generali della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni da disporre per tutto il territorio della Repubblica con decreto del Ministro per le finanze.

**art. 6**

Revisione degli estimi delle unita' immobiliari urbane.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

Alle revisioni, parziali e generali, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto. Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.

**art. 7**

Estimo catastale delle unita' immobiliari urbane.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

L'estimo catastale edilizio urbano e' ordinato per tariffe d'estimo nei casi di unita' immobiliare urbane a destinazione ordinaria e per rendita catastale, ottenuta con stima diretta, nei casi di unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare.

La tariffa di estimo e' costituita per unita' di riferimento ed in moneta legale e per ciascuna categoria e classe, dal reddito lordo medio ordinario da essa ritraibile, diminuito delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra spesa necessaria a produrlo. Nessuna detrazione avra' luogo per decime, canoni, livelli, interessi passivi, nonche' per oneri tributari.

**art. 8**

Elementi economici di riferimento.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

Agli effetti delle revisioni di cui al precedente art. 6 si fa riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere a base per la determinazione delle nuove tariffe delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della nuova rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare a quelli medi e ordinari dei periodi stabiliti nei decreti del Ministro per le finanze con i quali sono disposte le revisioni stesse.

**art. 9**

Revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri indicati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142.

Le stesse norme si applicano nelle revisioni generali della qualificazione, della classificazione, del classamento e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, speciale e particolare, da disporre per tutto il territorio nazionale con decreti del Ministro per le finanze.

**art. 10**

Variazioni della unita' di misura della consistenza.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

In occasione delle revisioni generali degli estimi o di quelle della qualificazione, della classificazione e del classamento previste dai precedenti articoli 6 e 9, e' data facolta' all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di provvedere, ove necessario, a mutare gli elementi unitari da assumere a base del computo delle consistenze delle unita' immobiliare urbane stabiliti negli articoli 45 e seguenti del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, adottando quelli che meglio possono valere ad individuare tali consistenze.

**art. 11**

Norma transitoria per i redditi di terreni.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

La prima revisione generale degli estimi dei terreni dovra' essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.

Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi dominicali ed agrari saranno determinati con le norme di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

**art. 12**

Norma transitoria per i redditi dei fabbricati.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

La prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani dovra' essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.

Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi delle unita' immobiliari urbane saranno determinati con le norme di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

**art. 13**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 01/01/1974**

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, da inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 650

**Titolo del provvedimento:**

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)

**art. 1**

Atti del catasto dei terreni.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

L'art. 41 del Testo Unico delle leggi sul catasto dei terreni e' sostituito dal seguente:

"Costituiscono il catasto:

- 1) la mappa particellare;
- 2) l'elenco e lo schedario delle particelle;
- 3) il registro o schedario delle partite;
- 4) la matricola o schedario dei possessori.

Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneita' alla elaborazione meccanografica.

Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati".

**art. 2**

Riordinamento del testo unico.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Il secondo comma dell'art. 42 del Testo Unico delle leggi sul catasto dei terreni e' soppresso. Gli artt. 55, 56, 57, 57 bis e 60 dello stesso Testo Unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli artt. da 3 a 13 del presente decreto.

**art. 3**

Obbligo delle volture catastali.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Ogni qual volta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimento per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

E' data facolta' di inviare le domande di voltura per posta, mediante plico raccomandato.

**art. 4**

Domande di volture.

**Testo: in vigore dal 20/06/1996**

Le domande di voltura devono essere compilate sopra un modulo a stampa

prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.

Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, così come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di data non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. E' però consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benché desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6. Alle domande di voltura vanno allegate:

a) copie in carta libera degli atti civili o giudiziari od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;

b) (soppresso).

Le copie di cui al punto a) devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli estremi dell'avvenuta registrazione.

Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.

Nei casi previsti dal precedente quarto comma alla domanda di voltura deve essere altresì unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento. Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreché abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio.

#### art. 5

Presentazione dei tipi di frazionamento.

#### Testo: in vigore dal 01/01/1973

Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore ai sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso. L'ufficio tecnico erariale accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformità: in tal caso non è applicabile la procedura di cui al successivo articolo 8 quinto comma; rimane invece operante la facoltà prevista dall'art. 9.

In detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che da' origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreche' non siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di dichiarazione di conformita': questa e' tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento. Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che da' origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso.

**art. 6**

Redazione dei tipi di frazionamento.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno. Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabiliti, esattamente identificabili sul terreno oltreche' riconoscibili sulle mappe catastali; detti punti o linee oltre che indicati, devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d'impianto, di cui puo' essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo articolo 11 o a punti appositamente concordati con l'ufficio tecnico erariale.

Quando le nuove dividenti di possesso identificate sul disegno con le nuove linee, sono materializzate con manufatti o particolari topografici, anche questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento medesimo.

L'assunzione delle misure puo' essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica: deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo. Qualora queste diano risultati che presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa, differenze eccedenti le tolleranze d'uso, deve esserne fatta esplicita menzione.

Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente.

Su di esso deve essere identificata, mediante le misure di cui al primo comma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sara' altresì indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive. Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall'ultimo comma del precedente art. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo.

**art. 7**

Trasferimenti a misura.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Qualora nel documento che da' origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture.

Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono

essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite.  
Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste dagli artt. 5 e 6 per i tipi di frazionamento; e' escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale.

**art. 8**

Esecuzione delle volture.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

L'ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle rispettive domande e delle corrispondenti note. Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del settimo comma dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte.

La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell'art. 12 della legge 1 ottobre 1969, n. 679.

Analoga procedura deve essere seguita ogni qual volta manchi la piena corrispondenza fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto risulta negli atti del catasto, sempreche' la mancata corrispondenza non dipenda da errori materiali rettificabili negli atti medesimi.

Se, ricorrendone il caso, non e' stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non e' stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del secondo comma del precedente art. 5, la voltura viene eseguita cointestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. In tal caso, per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento, deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito.

**art. 9**

Controlli sopralluogo delle misure.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

L'ufficio tecnico erariale ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli sopralluogo della rispondenza topografica delle misure riportate sui tipi di frazionamento e sui tipi particellari di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7.

Qualora nel corso degli anzidetti controlli, vengono accertate discordanze eccedenti i prescritti limiti di tolleranza, provvede ad apporre annotazioni di riserva relativamente alle particelle o porzioni di particelle a cui le discordanze si riferiscono ed a darne comunicazione alle ditte che risultano iscritte in catasto come possessori degli anzidetti immobili, invitandole a provvedere in merito mediante la stesura di regolari atti di rettifica, corredate dei necessari tipi di frazionamento e la presentazione delle conseguenti domande di volture di convalida.

**art. 10**

Coordinate dei vertici dei confini.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Allo scopo di perfezionare le operazioni di misura sul terreno e sulla mappa - con riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del capitolo III del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, con riferimento all'art. 1 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, e successive modificazioni - l'Amministrazione del catasto ha facolta' di provvedere alla graduale determinazione delle coordinate dei vertici dei confini relativi ai singoli possessi con la costituzione, per ogni foglio di mappa, di un elenco contenente tutte le coordinate ivi ricadenti.

**art. 11**

Punti di riferimento definiti da coordinate analitiche.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

A cura dell'Amministrazione del catasto verra' introdotto gradualmente in ciascun foglio di mappa un numero sufficiente di punti di riferimento collegati a caposaldi stabili sul terreno, le cui coordinate analitiche permettano l'appoggio ad essi per ogni nuovo rilievo topografico.

**art. 12**

Sanzioni.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 20.000, sempreche' non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarita' accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali e' tuttavia contestabile immediatamente.

Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.

Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformita' alle norme di legge, sempreche', cio' non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture. A carico degli inadempimenti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati ai sensi del primo comma del presente articolo.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria a norma degli artt. 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

**art. 13**

Comunicazioni agli ordini o collegi professionali.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali competenti - con comunicazioni periodiche le irregolarita' riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note, nonche' nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, sempreche' esse non siano state eliminate nel termine indicato nel primo comma del precedente art. 12 e abbiano carattere ricorrente.

Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze di cui al secondo comma dell'art. 9, quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo professionista.

**art. 14**

Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

**art. 15**

Iscrizioni nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici solari.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Ad integrazione e modifica di quanto e' stabilito con la L. 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con D.L. 8 aprile 1948, n. 514, e con il relativo regolamento approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nel catasto edilizio urbano verranno anche iscritti, con indicazione della sola superficie, i lastrici solari nonche' le aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unita' immobiliari urbane.

Gli uni e le altre dovranno essere dichiarate dagli interessati con le medesime modalita' stabilite per la dichiarazione delle unita' immobiliari urbane dalle norme di legge e di regolamento citate al comma precedente. Resta valida la norma prodotta dall'art. 51 del regolamento approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, circa il computo anche delle aree scoperte nella determinazione della consistenza delle unita' immobiliari urbane.

#### art. 16

Commissioni locali e centrale.

#### **Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale.

Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento del 1971.

Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia.

La commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

Si considera distretto censuario il territorio comprendente uno o piu' comuni amministrativi o censuari che presentino analogia di condizione nell'economia agraria ed urbana, tenendo anche conto delle circoscrizioni statistiche stabilite dall'Istat.

I distretti censuari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale e comunque non possono essere costituiti da piu' di dodici anni.

#### art. 17

Composizione delle commissioni censuarie distrettuali.

#### **Testo: in vigore dal 11/11/1972**

La commissione censuaria distrettuale e' costituita di un presidente, di otto membri ordinari effettivi, di quattro membri ordinari supplenti. La commissione e' integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto funzione consultiva.

La commissione funziona in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente e' unico per le due sezioni.

Ciascuna sezione e' composta, oltre che dal presidente, di quattro membri ordinari effettivi, di due membri ordinari supplenti, nonche' di un membro aggregato effettivo o del suo supplente per ciascun comune del distretto censuario.

I dodici membri ordinari della commissione sono scelti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso, fra un numero doppio di persone designate dai consigli comunali dei comuni del distretto stesso.

I quattro membri aggregati sono direttamente designati dalle giunte municipali che rappresentano.

La scelta dei membri ordinari da parte del presidente del tribunale e' fatta come segue:

- a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in agricoltura;
  - b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in edilizia.
- Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21. Il presidente della commissione censuaria distrettuale e' scelto dallo stesso presidente del tribunale, tra i magistrati dell'ordine giudiziario in

servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di direttore di divisione od equiparata residenti nella provincia.  
Alle nomine provvede, in conformita' l'intendente di finanza con proprio decreto.

**art. 18**

Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

I sindaci dei comuni del distretto censuario devono comunicare per iscritto le designazioni previste dal precedente articolo 17 al competente presidente del tribunale e all'intendente di finanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito che sara' loro rivolto dallo stesso intendente di finanza.

Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente del tribunale procede alla scelta dei membri della commissione censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.

**art. 19**

Composizione delle commissioni censuarie provinciali.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti.

La commissione censuaria provinciale e' presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia.

La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione e' attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano.

La presidenza delle due sezioni e' attribuita ai due membri effettivi piu' anziani.

I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:

- 1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;
- 2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;
- 3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi.

Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.

La designazione dei membri effettivi e supplenti e' fatta come segue:

- a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;
- b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.

Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21.

Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito, che sara' rivolto dal competente direttore compartimentale del dipartimento del territorio, e fatte pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al direttore compartimentale del dipartimento del territorio.

Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o sono

incomplete, il presidente del tribunale, procede alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati, ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma. Alle nomine dei membri, provvede, in conformita', il direttore compartimentale con proprio decreto.

**art. 20**

Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Le commissioni censuarie distrettuali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato con decreto dell'intendente di finanza, sentito il presidente della commissione corrispondente.

Tanto il segretario della commissione censuaria distrettuale, quanto quello della commissione censuaria provinciale, sono scelti tra i dipendenti delle carriere di concetto dell'ufficio tecnico erariale su proposta del dirigente dell'ufficio stesso.

**art. 21**

Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

I componenti delle commissioni distrettuali e provinciali debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) essere di buona condotta;
- d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia;
- e) non aver superato, al momento della nomina, il settantaduesimo anno di eta';
- f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie salvi gli effetti della riabilitazione.

**art. 22**

Incompatibilita'.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Non possono far parte delle commissioni censuarie finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) i membri del Parlamento;
  - b) i consiglieri regionali;
  - c) i prefetti;
  - d) gli intendenti di finanza;
  - e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonche' coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
  - f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
  - g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonche' del catasto e dei servizi tecnici erariali;
  - h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
  - i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.
- Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il quarto grado.

**art. 23**

Decadenza dall'incarico.



**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali i quali:

- a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21;
- b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 22;
- c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento al riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti;
- d) risultano impossibilitati a partecipare con continuita' alle sedute;
- e) se presidenti delle commissioni, omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale.

La decadenza e' dichiarata dal Ministro delle finanze su richiesta del presidente della corte di appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali.

**art. 24**

Composizione della commissione censuaria centrale.

**Testo: in vigore dal 27/05/1998**

La commissione censuaria centrale e' composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti.

Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali e' retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente della commissione censuaria centrale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni.

Fanno parte di entrambe le sezioni:

- a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate;
- b) il direttore centrale del catasto;
- c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;
- d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.

Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI.

**art. 25**

Collegio dei periti.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

La presidenza della commissione censuaria centrale e' assistita da un collegio di periti i cui componenti in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio e' un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo.

Il collegio e' coadiuvato in relazione alle necessita', da altro personale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

**art. 26**

Segretario della commissione censuaria centrale.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Le funzioni di segretario della commissione censuaria centrale sono affidate dal Ministro per le finanze, con proprio decreto, ad un funzionario della carriera di concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

**art. 27**

Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte. Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati seguendo il procedimento previsto dagli artt. 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzione di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio. Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.

**art. 28**

Comunicazione delle nomine.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali e' fatta dall'intendente di finanza; quella della nomina a componente della commissione censuaria centrale e' fatta dal Ministro per le finanze.

**art. 29**

Giuramento.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti, all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".

I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione.

Il giuramento dei membri e' ricevuto dal presidente in carica della commissione.

I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente.

I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento.

**art. 30**

Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'amministrazione del

catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualita' e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi.

In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.

Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

#### art. 31

Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali.

#### Testo: in vigore dal 01/01/1991

Le commissioni censuarie provinciali:

a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario; le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale;

b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi. Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo.

#### art. 32

Attribuzioni della Commissione censuaria centrale.

#### Testo: in vigore dal 01/01/1991

La commissione censuaria centrale:

a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi;

b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni e di quelle relative alle unita' immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 31, anche se le

commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;

c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;

d) da' parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della L. 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni e per le quali il parere stesso e' espressamente previsto;

e) da' parere, a richiesta degli organi competenti, in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;

g) da' parere, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facolta' di proporre al Ministro per le finanze:

h) di affidare ai singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;

i) di dare incarico a professori universitari o di istituti di istruzioni superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani.

### art. 33

Compiti del collegio dei periti.

#### **Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Sono compiti del collegio dei periti:

a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;

b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.

### art. 34

Sedute delle commissioni censuarie.

#### **Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria o in seduta di sezione.

Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessita' di adottare uniformi criteri di massima. Nelle sedute plenarie della commissione censuaria centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il presidente di sezione piu' anziano nella carica ed in caso di parita' di anzianita' di carica il piu' anziano di eta'.

Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali in assenza del presidente assume tale funzione il membro piu' anziano nella carica e in caso di parita' di anzianita' di carica il membro piu' anziano per eta'.

Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono sempre fissate dal presidente della commissione.

Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali partecipano membri ordinari e i supplenti nonche' i membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente interessati dalle questioni all'ordine del giorno.

**art. 35**

Validita' delle deliberazioni.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non e' presente la maggioranza dei componenti ordinari. I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.

I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori. Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritti di voto: in caso di parita' prevale il voto del presidente il quale esprime per ultimo il proprio voto.

**art. 36**

Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporre lo scioglimento sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali.

**art. 37**

Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali ha facolta' di intervenire, personalmente od a mezzo di un suo rappresentante l'ingegnere dirigente l'ufficio tecnico erariale, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Tale intervento e' obbligatorio se richiesto per iscritto dal presidente della commissione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, il rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi prima che sia dato inizio alla votazione.

**art. 38**

Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Salvo quanto disposto dal successivo art. 39 le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive province, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario, ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e dei fabbricati.

**art. 39**

Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali ed ai rispettivi segretari e' dovuta, per ciascun giorno di adunanza, un'indennita' in misura pari a quella prevista per i componenti le commissioni operanti nelle amministrazioni statali previste dalla L. 5 giugno 1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge.

Agli stessi componenti e segretari, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:

a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle

disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

b) per gli elementi che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione. Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i componenti e i segretari delle commissioni distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle sedi delle rispettive commissioni, per gli espletamenti degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse.

Ai componenti le commissioni, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

Tutte le spese previste nel presente articolo fanno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su richiesta del presidente della commissione.

#### art. 40

Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale.

#### Testo: in vigore dal 11/11/1972

Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito il compenso da corrispondere ai componenti la commissione censuaria centrale, in ragione alla partecipazione ai lavori della commissione stessa ed all'attività svolta in dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con lo stesso decreto viene anche stabilito il compenso da corrispondere al capo del collegio dei periti e al segretario della commissione censuaria centrale. Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze vengono stabiliti, di volta in volta, i compensi da corrispondere ai componenti la commissione, ed ai professori e tecnici, per l'espletamento degli incarichi previsti alle lettere h) ed i) dell'art. 32 nonché ai componenti del collegio dei periti per le indagini dirette all'acquisizione degli elementi economici ai fini dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle medesime. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi non possono superare, rispettivamente, il limite di lire 60.000 mensili e di lire 40.000 mensili. Per i trienni successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

Ai componenti la commissione che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione stessa, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che, giusta le vigenti disposizioni, competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato, ai componenti del collegio dei periti e al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali addetti al collegio stesso competono, invece, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.

Ai componenti la commissione, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo e a quelle inerenti il funzionamento della commissione censuaria centrale, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

#### art. 41

Proroga delle attuali commissioni censuarie.

#### Testo: in vigore dal 01/01/1973

Le commissioni censuarie di cui alla L. 8 marzo 1943, n. 153 e successive modificazioni, continuano a funzionare fino alla data dell'insediamento prevista dal primo comma del successivo art. 42.

#### art. 42

Insediamento delle commissioni censuarie.

**Testo: in vigore dal 11/11/1972**

L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto avra' luogo in una data unica, entro il 31 dicembre 1973, con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse modalita' con separati successivi decreti.

**art. 43**

Norme abrogate.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme del presente decreto.


Tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e che riguardano le commissioni censuarie comunali, devono intendersi riferite alle commissioni censuarie distrettuali.

**art. 44**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Il presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1973, ad eccezione delle norme relative alla costituzione delle commissioni censuarie che entrano in vigore alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e delle norme per l'insediamento delle commissioni stesse, previste dal precedente art. 42.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 05/11/1969

### **Titolo del provvedimento:**

Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 26/11/1969)

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Testo: in vigore dal 11/12/1969**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 ed il decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente modificazioni del precitato testo unico,

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano, ecc.;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1936, con cui e' stata approvata l'istruzione XIV emessa per disciplinare le operazioni dirette alla conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1949, con il quale si e' provveduto a sostituire l'anzidetta istruzione con altra (istruzione modificata);

Vista l'istruzione provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, emanata in data 13 dicembre 1961;

Considerato che l'art. 16 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, stabilisce che per l'attuazione della legge stessa devono essere emanate apposite istruzioni ministeriali, delle quali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha predisposto apposito schema;

Ritenuta la opportunita' che le predette istruzioni abbiano carattere provvisorio, in sede di prima applicazione della legge;

Decreta

### **art. 1**

Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1/10/69 n. 679.

### **Testo: in vigore dal 11/12/1969**

E' approvata l'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali, annessa al presente decreto.

### **Allegato**

Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. 679.

### **Testo: in vigore dal 11/12/1969**

Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969, n. 679

CAPO I



DELLE VOLTURE  
(Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12)

Paragrafo 1

Le domande di volture, di cui all'art. 6 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, compilate su di un modulo a stampa fornito gratuitamente dell'amministrazione, devono essere presentate per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano esclusivamente agli uffici tecnici erariali entro il trentesimo giorno dalla data di registrazione - presso gli uffici del registro - del documento traslativo per atto tra vivi o dalla data di presentazione agli uffici delle successioni delle denunce per causa di morte. Nulla e' innovato riguardo la determinazione delle persone cui incombe l'obbligo della presentazione.

I moduli a stampa, differenti per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano, possono prevedere anche l'uso di fogli interni e sono rilasciati dagli uffici tecnici erariali e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette unitamente ai certificati per uso di voltura.

Paragrafo 2

Deve essere presentata una distinta domanda per ciascun documento traslativo (indipendentemente dal numero delle ditte interessate al trasferimento) e - nell'ambito di questo - per ciascun comune amministrativo in cui sono posti i beni sui quali si esercitano i diritti reali oggetto di voltura catastale e separatamente per beni allibrati al catasto terreni o al catasto edilizio urbano; e pertanto, ove un unico atto comporti trasferimento di diritti su beni rustici ed urbani posti nel medesimo comune, dovra' darsi luogo a due domande, e del pari, ove comporti trasferimento di diritti su beni esclusivamente rustici od esclusivamente urbani posti in piu' comuni, anche se della medesima provincia, dovra' darsi luogo ad un pari numero di domande.

Paragrafo 3

Ciascuna domanda sconta l'imposta di bollo nella misura di lire quattrocento per ogni voltura in essa compresa mediante l'applicazione di marche, da annullarsi con firma del richiedente. Peraltro nel caso in cui il medesimo documento traslativo dia luogo al trasferimento alla medesima ditta di diritti reali esercitati su beni rustici e su beni urbani posti nello stesso comune, l'imposta di bollo si paga per una sola domanda, nella seconda dovra' essere fatto riferimento alla prima, per la quale e' stata assolta l'imposta. L'eventuale esenzione dall'imposta di bollo deve essere motivata mediante la citazione della legge speciale che la dispone.

Paragrafo 4

Il modulo a stampa per le volture da eseguire nel catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano e' costituito da due parti essenziali: la prima costituisce la vera e propria domanda di volture e la seconda la nota o elenco delle volture richieste.

Per il catasto terreni:

- a) la domanda comprende i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualita' e recapito del richiedente; estremi del documento traslativo; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) fra la ditta o le ditte da cui ha luogo il trasferimento e quelle iscritte in catasto per i medesimi beni, elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi; e deve essere sottoscritta dal richiedente;
- b) la nota comprende l' intestazione delle ditte a cui vengono trasferiti i diritti in forza del documento traslativo; l'elenco dei documenti dimostranti gli eventuali passaggi intermedi fra le ditte iscritte in catasto e quelle dalle quali si fa luogo al trasferimento dei diritti, e infine l'elenco delle particelle catastali delle quali si richiedono le volture.

Per il nuovo catasto edilizio urbano:

- a) la domanda - che prevede due casi distinti, da svolgere con formalita' diverse, secondo che trattasi di trasferimento interessante unita' immobiliari urbane gia' censite ovvero ancora da censire nel nuovo catasto edilizio urbano - contiene i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualita' e recapito del richiedente; elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) tra i dati risultanti in catasto e quelli effettivi della ditta o delle ditte cedenti i beni; elenco, nel caso di mancanza di corrispondenza, dei passaggi intermedi avvenuti e delle relative causali; attestazione che l'eventuale non avvenuta

dichiarazione all'ufficio tecnico erariale della o delle unita' immobiliari interessate dal trasferimento e' dovuta all'unico motivo ammissibile, e cioe' alla ancora non avvenuta scadenza dei termini previsti dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

b) la nota, quasi identica al modello 98 M C.E.U., comprende gli estremi del documento traslativo della o della unita' immobiliari trasferite senza o con frazionamento.

Sia per il catasto terreni che per il catasto edilizio urbano le ditte devono essere esposte con la individuale designazione delle persone fisiche o giuridiche da intestarsi in catasto, complete dei dati di rito, della natura dei rispettivi diritti e delle relative quote, ed elencate secondo l'ordine previsto dalle norme vigenti.

Paragrafo 5

I documenti da allegare alle domande di volture sono i seguenti:

Per il catasto terreni:

a) una copia o estratto in carta libera del documento traslativo, su cui da parte dell'ufficio del registro si sia provveduto ad attestare la avvenuta registrazione, indicandone gli estremi nonche' la certificazione dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali; ovvero nel caso di trasferimento di diritti per causa di morte, una copia o estratto della relativa denuncia, su cui da parte dell'ufficio delle successioni si sia provveduto ad attestare l'avvenuta presentazione, indicando gli estremi della conseguente annotazione, attesoche' per le denunce di successione e di consolidamento di usufrutto le leggi in vigore prevedono il pagamento delle imposte ed accessori non avvenga contestualmente alla presentazione della denuncia. Nell'uno e nell'altro caso gli uffici provvederanno ad invitare gli interessati a presentare all'ufficio tecnico erariale nel prescritto termine di 30 giorni le domande di volture;

b) i certificati catastali relativi ai beni interessati dalle volture;

c) quando i trasferimenti diano luogo a frazionamento di particelle, i relativi tipi redatti su un estratto autentico alla mappa e - di norma - approvati ai sensi del paragrafo 17;

d) quando il trasferimento per causa di morte interessi beni intestati a ditta diversa dal dante causa, per mancanza degli atti legali convalidati da passaggi intermedi di fatto, un atto notorio da cui possa desumersi la cronistoria dei passaggi stessi;

e) altri eventuali documenti.

Allo scopo di consentire agli uffici delle successioni di provvedere agli attestati di cui al precedente punto a), gli interessati dovranno presentare ad essi, unitamente alla denuncia di successione, tante copie od estratti della medesima, quante sono le provincie (conformemente a quanto previsto dal successivo par. 6) nella quale si trovano i beni immobili in essa compresi.

Per il nuovo catasto edilizio urbano:

a) i documenti di cui ai punti a), b) e d) del capo precedente;

b) le planimetrie delle unita' immobiliari che a causa del trasferimento subiscano variazioni nella loro consistenza;

c) l'attestazione - sostitutiva del certificato catastale per le unita' immobiliari dichiarate all'ufficio tecnico erariale a norma dell'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ma non ancora censite in catasto - dell'avvenuta dichiarazione, recante gli estremi ed i dati di essa.

Per le unita' immobiliari che eventualmente non fossero state ancora dichiarate e per le quali i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti dal predetto articolo di legge fossero scaduti, occorre presentare all'ufficio tecnico erariale la dichiarazione prescritta e quindi ottenere l'attestazione di cui al presente punto;

d) altri eventuali documenti.

Paragrafo 6

Nel caso che i documenti, di cui al paragrafo precedente, siano gia' stati allegati - in tutto o in parte - ad altre domande di volture gia' presentate, e' consentito farne semplicemente riferimento anche se riguardano beni posti in comuni diversi e compresi in diversi distretti d'imposta, purché nell'ambito di una medesima provincia. Nel riferimento devono essere precisati gli estremi delle domande cui i documenti sono stati allegati. Quando piu' domande collegate con la stessa documentazione siano presentate

contemporaneamente, il riferimento viene apposto a cura dell'ufficio nel momento stesso della presentazione.

Paragrafo 7

Le domande di volture devono essere presentate all'ufficio tecnico erariale della provincia nel cui territorio hanno sede gli uffici del registro o delle successioni presso i quali sono registrati i rispettivi documenti traslativi, anche se i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti si trovino in provincie diverse.

All'atto della presentazione l'ufficio ricevente provvede, in ogni caso, all'esame formale a vista della domanda, a norma del seguente par. 8: assegna quindi un numero di protocollo e rilascia al presentatore una ricevuta, portante - oltre al numero anzidetto - gli altri elementi utili per la identificazione della domanda.

Paragrafo 8

L'esame formale, di cui e' cenno al paragrafo precedente, ha per oggetto: la constatazione che sia la domanda che la nota di voltura sono state compilate in tutte le loro parti e regolarmente sottoscritte;

l'accertamento che tutti i documenti prescritti sono regolarmente allegati (salvo il caso previsto par. 6), ed elencati.

Le manchevolezze riscontrate, ove non siano eliminabili immediatamente, sono indicate per iscritto contestualmente al rilascio della ricevuta, che pertanto assume carattere provvisorio: al presentatore deve essere precisato che entro il termine improrogabile di trenta giorni le manchevolezze medesime devono essere sanate.

Nell'occasione devono anche essere individuati e rettificati errori materiali di immediata evidenza.

Paragrafo 9

E' data facolta' di inviare le domande di voltura per posta, mediante lettera raccomandata: la data del tagliando di ricevuta della raccomandata costituisce, in tal caso, la data di presentazione.

A ricezione della domanda, l'ufficio tecnico erariale trasmette al recapito del richiedente, con tassa a carico, la ricevuta di cui al precedente par. 7, unendovi - se necessario - le indicazioni opportune per la regolarizzazione. I 30 (trenta) giorni concessi dalla legge per la regolarizzazione medesima decorrono dalla data del timbro postale di arrivo.

Paragrafo 10

Non appena pervenute, le domande di volture devono essere iscritte dagli uffici nei regolari registri protocollo e - previo il completamento dell'eventuale procedura di regolarizzazione di cui ai precedenti paragrafi - passate alla normale trattazione.

Le domande di volture che riguardano beni posti in altre provincie devono essere spedite al piu' presto - ma in ogni caso dopo il termine del periodo concesso per la eventuale regolarizzazione - all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che le assume nel normale protocollo attribuendo ad esse, per conseguenza, un proprio numero.

Ogni eventuale successivo rapporto concernente la domanda di volture avra' luogo direttamente fra il richiedente - o le parti interessate - e l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che provvede alla sua trattazione. Come riferimento rimane peraltro valido il numero di protocollo dell'ufficio ricevente, che e' quello riportato sulla ricevuta: e' pertanto compito dell'ufficio competente per territorio assicurare il necessario collegamento.

Paragrafo 11

Nel caso di ritardo, rispetto al termine precisato al par. 1, della presentazione della domanda di volture, o nel caso che il richiedente non ottemperi all'invito di regolarizzarla - giuste le indicazioni dell'ufficio - nel successivo termine prescritto, o infine quando l'ufficio accerti la omissione della presentazione, l'ingegnere capo dell'ufficio stesso trasmette all'intendente di finanza un regolare processo verbale di accertamento delle violazioni di legge per l'applicazione delle pene pecuniarie da lire duemila a lire ventimila, previste dall'art. 9 della legge medesima.

In pari tempo, se del caso, le spese per la regolarizzazione della domanda, vengono comunicate al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali, al fine di operarne il recupero.

Paragrafo 12

In caso di mancata presentazione, in allegato alla domanda di volture, del tipo di frazionamento, l'ufficio - scaduto il termine di 30 giorni per il

perfezionamento della domanda - registra la voltura cointestando i contraenti ed appone alle sole particelle interessate dal tipo non presentato l'annotazione di riserva ai sensi del successivo par. 15.

Paragrafo 13

Gli uffici tecnici erariali assicureranno una adeguata assistenza ed ogni utile chiarimento a tutti coloro che sono tenuti alla presentazione delle domande di volture, giuste le apposite norme che saranno emanate a parte.

Paragrafo 14

A regolarizzazione avvenuta l'ufficio, dopo avere controllato che non esistano discordanze fra quanto e' contenuto nella domanda e relativa nota e quanto risulta in catasto, provvede senza altro alla registrazione.

Ove risultino discordanze, l'ufficio controlla anzitutto che esse non dipendano da un materiale errore di trascrizione dal documento traslativo alla domanda di volture; ed in tal caso invita il richiedente a presentarsi in sede onde rettificare personalmente l'errore compiuto ovvero a presentare istanza di rettifica in bollo. Se invece le discordanze sono gia' contenute nel documento, le volture verranno registrate, se possibile, soltanto previo accertamento sopralluogo e facendo constare negli atti cio' e' stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto, a norma del successivo par. 15. Ove peraltro le discordanze si riferiscano esclusivamente alle ditte da cui ha luogo il trasferimento dei diritti e siano state regolarmente segnalate dal richiedente, l'ufficio provvede a registrare le volture, dopo aver dato corso ai passaggi intermedi mancanti, se questi sono dipendenti da atti legali; limitandosi invece a far constare negli atti che cio' e' stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto a norma del menzionato par. 15 e, notificando poi l'eseguita voltura alla ditta che risulta intestata negli atti stessi, se dei passaggi intermedi mancanti e' esposta nella domanda di volture una semplice cronistoria.

Paragrafo 15

A partire dalla data di entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ogni qualvolta l'ufficio debba far constare negli atti del catasto che una mutazione e' stata eseguita ai soli fini della conservazione del catasto medesimo, senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto, provvede a contrassegnare ciascuna delle particelle interessate od unita' immobiliari urbane interessate con apposita sigla, giusta la seguente nomenclatura:

- RIS 1: per inesistenza di atti legali giustificanti uno o piu' passaggi intermedi;
- RIS 2: per errati riferimenti catastali nel documento traslativo che da' luogo a voltura;
- RIS 3: per errate generalita' nel documento traslativo che da' luogo a voltura;
- RIS 4: per cointestazione provocata dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento;
- RIS 5: per mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto o per dichiarazione di inidoneita' del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio;
- RIS 6: per accertamento d'ufficio in base allo stato di fatto, non ancora convalidato da atto legale, di opere di pubblico interesse portanti intestazione.

Le indicate sigle seguiranno i numeri distintivi delle particelle o delle unita' immobiliari in ogni ulteriore operazione catastale e saranno comunque trascritte unitamente ai numeri stessi.

Paragrafo 16

La cancellazione della sigla di annotazione di riserva puo' essere ottenuta dal possessore cui le particelle o le unita' immobiliari sono intestate mediante la presentazione di apposita domanda in bollo, corredata dai documenti idonei a dimostrare la estinzione dei motivi per i quali la formalita' era stata accesa: ove trattisi in particolare di tipo di frazionamento, esso deve portare le firme autenticate delle parti interessate. Non e' necessario che la domanda di cancellazione sia corredata da documenti, quando e' trascorso un ventennio dalla data del documento traslativo che dette origine alla annotazione di riserva.

La decisione dell'ufficio in ordine alla domanda di cancellazione deve essere notificata al richiedente nelle forme di rito.

CAPO II

DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO

(Articoli 5 e 6)

Paragrafo 17

Quando un trasferimento di diritti comporta il frazionamento di particelle catastali, le parti sono tenute a fare approntare, da uno dei professionisti appartenenti alle categorie previste dalla legge, un apposito tipo redatto su di un estratto autentico o autenticato della mappa. Il tipo stesso deve essere prodotto dal tecnico compilatore anticipatamente, così che - di norma - esso possa risultare munito della dichiarazione di regolarità, ai sensi del seguente par. 19, al momento della definizione del documento traslativo. Ai fini di agevolare le operazioni, è opportuno, e pertanto consigliabile, che unitamente all'originale venga presentata all'ufficio una copia conforme - comunque ottenuta - in carta semplice, che verrà trattenuta dall'ufficio medesimo.

Paragrafo 18

Il tipo deve essere sottoscritto, oltre che dal tecnico che lo ha redatto, da tutte le parti interessate al frazionamento. Ove la ditta cui competono i diritti sulle particelle da frazionare non coincida con quella risultante in catasto, dovrà esserne fatta specifica menzione sul tipo stesso. Quando, in sede di definizione del documento traslativo, taluno dei destinatari delle particelle derivate dal frazionamento risulti diverso da quello previsto all'atto della redazione del tipo, anch'esso dovrà apporre la propria firma sul tipo medesimo.

Paragrafo 19

A fine del riconoscimento della regolarità, l'ufficio tecnico erariale introduce provvisoriamente in mappa le nuove linee, servendosi delle misure fornite dal tecnico, e controlla la regolare ripartizione delle superfici e dei redditi; contemporaneamente a questa operazione dà corso ad opportuni procedimenti per eliminare le preesistenti linee che in seguito al frazionamento risultino di concreto significato topografico od estimale. Sostituisce quindi i numeri subalterni residuati dalle anzidette operazioni con numeri interi, che prenota negli appositi elenchi (mod. 50) e sul protocollo dei tipi di frazionamento e riporta poi, anch'essi provvisoriamente, in mappa, nonché - in via definitiva a inchiostro - sul tipo esaminato. Su questo appone inoltre la seguente dichiarazione. "Riconosciuto regolare ai soli fini della introduzione in mappa e della ripartizione della superficie e dei redditi".

Paragrafo 20

La dichiarazione di cui al precedente paragrafo deve essere rilasciata entro il ventesimo giorno dalla presentazione all'ufficio del tipo di frazionamento. All'atto della restituzione del tipo approvato si applica il tributo speciale previsto dalla tabella annessa alla legge 1 ottobre 1969, n. 679. Ove l'ufficio, peraltro, a causa di eccezionali difficoltà sia impossibilitato a riconoscere la richiesta regolarità entro il termine prescritto, restituisce il tipo al tecnico che lo ha redatto apponendo la seguente dichiarazione:

"Rinviato l'esame alla presentazione della domanda di volture".

Tale dichiarazione può essere rilasciata anche prima dello scadere del termine anzidetto, quando all'ufficio appaia manifesta - a vista o dopo un primo esame di massima - la propria impossibilità a riscontrare la regolarità del tipo.

Nel caso previsto dai due comma precedenti, le sanzioni prescritte dall'art. 9 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, non sono applicabili; l'atto traslativo viene redatto in base ai dati del tipo stesso.

L'applicazione del tributo speciale di cui sopra è riservata al momento della presentazione della domanda di volture.

In ogni caso, l'avvenuto pagamento del tributo di cui ai precedenti comma secondo e quinto viene certificato sul tipo stesso e - limitatamente al caso previsto nel quinto comma - ne viene anche rilasciata ricevuta, esso deve essere altresì contabilizzato sul registro dei certificati, copie ed estratti rilasciati e dei relativi diritti e tributi (mod. 8).

Paragrafo 21

Ove il tipo di frazionamento presenti irregolarità formali ovvero manchevolezze tecniche che ne impediscano la corretta introduzione in mappa, viene restituito per essere perfezionato. In tal caso il termine per il successivo rilascio della dichiarazione di cui al par. 19 decorre dalla data nella quale è avvenuta la nuova presentazione del tipo perfezionato.

Paragrafo 22

Ai fini della definizione del documento traslativo corrispondente, l'approvazione di cui al par. 19 (come pure la dichiarazione di cui al par. 20) ha validita' limitata a 90 giorni. Se il tipo viene egualmente utilizzato dalle parti interessate dopo la scadenza di tale termine, la relativa domanda di volture viene considerata incompleta ai sensi del precedente par. 12.

La regolare restituzione all'ufficio del tipo, in allegato alla domanda di volture, da' luogo al passaggio in via definitiva ad inchiostro delle linee e dei numeri gia' provvisoriamente introdotti in mappa nel corso delle operazioni di cui al precedente par. 19.

Periodicamente l'ufficio provvede ad esaminare lo stato delle mappe connesso alle operazioni in argomento ed elimina le linee ed i numeri provvisoriamente introdotti, dipendenti da tipi di frazionamento approvati non meno di 180 giorni prima.

Paragrafo 23

Nel caso previsto dal decreto ministeriale 28 ottobre 1964, n. 3/3975 (ripartizione di particelle in varie porzioni o lotti) il tipo portera', oltre alla firma del tecnico compilatore, quelle di tutti i possessori cui competono i diritti sulle particelle da frazionare e di almeno uno dei destinatari delle singole porzioni.

Le linee ed i numeri dell'intero elaborato vengono passati ad inchiostro in sede di registrazione della prima domanda di volture inerente qualcuna delle porzioni costituite col frazionamento.

Paragrafo 24

Quando il tipo di frazionamento viene unito ad una domanda di volture senza essere stato preventivamente presentato tecnico erariale per l'ottenimento della dichiarazione di regolarita' di cui al par. 19, il tecnico che lo ha redatto e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 9 della legge 1 ottobre 1969, n. 679.

Il tributo speciale viene corrisposto all'atto della presentazione della domanda; valgono anche in questo caso le norme di cui all'ultimo comma del par. 20.

Se il tipo presenta irregolarita' o manchevolezze, il tecnico che lo ha redatto viene invitato a perfezionarlo nella sede dell'ufficio, ove cio' non avvenga, si seguira' la procedura dettata dal seguente par. 25.

Ove si verta nel caso previsto dal par. 23, vengono trattate esclusivamente le porzioni di particelle di cui si chiede il trasferimento con la domanda di volture cui il tipo e' allegato.

Paragrafo 25

Al fine di consentire il controllo sopralluogo, nel redigere il tipo tecnico compilatore non deve omettere la rappresentazione dei termini di confine, eventualmente gia' presenti nella zona frazionata o espressamente infissi in dipendenza del frazionamento stesso, e deve altresì sinteticamente descrivere, sul tipo stesso la natura delle nuove dividenti di possesso identificate sul disegno con le nuove linee.

In particolare egli deve specificare se tali dividenti siano materializzate da muri, canaletti, cigli o mezzerie di strade di lottizzazione, viottoli o altri manufatti o particolari topografici, ovvero se essi siano semplicemente virtuali: in quest'ultimo caso deve esplicitamente menzionare se esistono picchetti saldamente infissi per la loro individuazione, aggiungendo - in caso affermativo - ogni elemento idoneo per la identificazione della loro posizione.

Ove, sulla scorta delle suindicate notizie, il tipo venga dall'ufficio riscontrato in campagna non pienamente rispondente alla effettiva posizione delle dividenti, l'ufficio stesso invita le parti interessate a dichiarare espressamente per iscritto sul tipo medesimo se le linee da esso portate debbano ritenersi tuttora valide, nonostante che esse non corrispondano a quanto si e' riscontrato sopralluogo, oppure se si tratti di effettivo errore del tipo.

In quest'ultimo caso le parti stesse saranno anche invitate a far apportare al tipo medesimo, entro il termine di 30 giorni, le opportune rettifiche, che vanno da esse parti specificatamente convalidate. Resta inteso che ove le superfici delle particelle derivate dal frazionamento, a seguito della intervenuta rettifica, differiscano da quelle dichiarate nei documenti traslativi in misura superiore alla tolleranza catastale, esse saranno poi affette da opportuna annotazione di riserva (sigla RIS 5) del par. 15.

Qualora la proroga concessa trascorra infruttuosamente, l'ufficio dichiara il tipo inidoneo alla conservazione del catasto e pertanto procede direttamente alle rettifiche del caso; le spese occorse sono poste a carico delle parti inadempienti, mediante iscrizione da parte del procuratore del registro sull'apposito campione demaniale. Le particelle rettificate dall'ufficio vengono inoltre gravate con annotazione di riserva (medesima sigla RIS 5). Si precisa che le rettifiche, accertate dall'ufficio in seguito a revisione di zone sufficientemente ampie per il sostanziale rifacimento di interi fogli o di cospicue porzioni di essi di dipendenza di scorrelazioni evidenti fra la mappa e il terreno, non sono soggette alla disciplina innanzi descritta ma a quella delle variazioni catastali, i cui risultati vengono portati a conoscenza degli interessati con le procedure previste dalle leggi vigenti (notifiche o - nel caso previsto dall'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 - pubblicazione).

Anche in questo caso naturalmente si rende operante quanto precisato nella seconda parte del quarto comma precedente (annotazione di riserva).

### CAPO III

#### DEI CAMBIAMENTI NELLO STATO DEI TERRENI PER EDIFICAZIONE DI FABBRICATI URBANI E DEL TIPO MAPPALE

(Art. 8)

##### Paragrafo 26

L'obbligo di presentare la denuncia di cambiamento nello stato di particelle censite nel catasto terreni, per effetto della edificazione di nuovi fabbricati o di ogni altra stabile costruzione nuova (da considerare immobile urbano ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni) incombe direttamente al possessore delle particelle medesime. Nel caso in cui il possessore denunciante non corrisponde all'intestatario in catasto delle particelle oggetto del cambiamento, la denuncia deve indicare gli estremi di rogito e di registrazione dell'atto di trasferimento della ditta iscritta in catasto al possessore denunciante.

##### Paragrafo 27

La denuncia di cambiamento deve essere presentata direttamente all'ufficio erariale nel termine di sei mesi decorrente dalla data di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità dei locali che compongono l'immobile ed i cui estremi devono essere citati nella denuncia stessa.

##### Paragrafo 28

La denuncia deve essere compilata su apposito modulo a stampa (mod. 3/SPC) fornito gratuitamente dall'ufficio tecnico contestualmente al rilascio dell'estratto autentico di mappa concernente le particelle oggetto della denuncia, occorrente per la redazione del tipo mappale da allegare alla medesima.

L'ufficio tecnico erariale, all'atto della presentazione, registra in apposito protocollo la denuncia di cambiamento, assegnando ad essa il competente numero progressivo, e rilascia all'interessato ricevuta di avvenuta denuncia.

##### Paragrafo 29

Il tipo mappale, da unirsi alla denuncia di cambiamento, deve essere redatto sopra un estratto autentico di mappa (mod. 4/SPC) separatamente per ogni comune amministrativo.

Il tipo mappale deve portare la firma di un tecnico (ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore) regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Inoltre, deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore denunciante.

##### Paragrafo 30

Nel tipo mappale deve essere rappresentato, esclusivamente in base a misure prese sopralluogo dal tecnico firmatario, il nuovo fabbricato e le altre stabili costruzioni edificate sulle particelle oggetto di denuncia di cambiamento, nonché le relative attinenze coperte e scoperte.

Le nuove linee topografiche devono essere riferite a caposaldi della mappa e rappresentate sul tipo stesso, in inchiostro rosso, complete delle misure prese sopralluogo.

I dati metrici del rilievo devono risultare in numero sufficiente per la completa rappresentazione in mappa del cambiamento denunciato.

L'estratto di mappa per tipo mappale deve contenere, in ogni caso, almeno due caposaldi (punti trigonometrici, termini di proprietà o di confine comunale, spigoli di fabbricati o di altre costruzioni stabili, ecc.).

Di conseguenza l'estratto stesso deve comprendere una porzione di mappa sufficientemente estesa in modo da soddisfare detta condizione.

Paragrafo 31

Per ogni altra istruzione relativa al tipo mappale valgono, per analogia, le norme vigenti per il tipo di frazionamento e di cui al capo V dell'istruzione XIV modificata, purché non risultino in contrasto con le norme portate dalla legge 1 ottobre 1969, n. 679, e quelle portate dal capo II della presente istruzione.

CAPO IV

DEGLI ESTRATTI, DEI CERTIFICATI E DELLE COPIE DEGLI ATTI DEI CATASTI

(Art. 13)

Paragrafo 32

Le certificazioni catastali (certificati, estratti di mappa, copie di planimetrie delle u.i.u. e copie di altri atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), compilate a mano o sotto forma di riproduzione degli atti medesimi con sistemi foto-eliografico o simili, vengono rilasciati dall'ufficio tecnico erariale competente per giurisdizione territoriale. In sede di rilascio l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti catastali da corrispondersi allo Stato (stabiliti dalla tabella allegata alla legge 1 ottobre 1969, n. 679).

Con le stesse modalità gli interessati potranno ottenere presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette le certificazioni relative ad atti catastali in possesso degli uffici stessi.

Ove richiesto, la consegna delle certificazioni continua ad effettuarsi secondo le vigenti norme.

Paragrafo 33

È altresì data facoltà all'interessato di ottenere la certificazione catastale per posta, inviando a titolo di deposito preventivo per le spese occorrenti (carta da bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali) l'importo stabilito nel paragrafo seguente, salvo conguaglio.

Il deposito preventivo deve essere versato dal richiedente sul c/c postale intestato all'ufficio tecnico erariale nella cui giurisdizione ricadono gli immobili oggetto della richiesta.

Nello spazio del bollettino riservato alla causale del versamento devono essere specificati:

1) tipo di certificazione richiesta (certificato di attualità, per stipula o per altri scopi, certificato storico, estratto di mappa per tipo di frazionamento o per altri scopi, ecc.);

2) indicazioni strettamente necessarie per identificare negli atti catastali i beni oggetto della certificazione (comune, numero di partita, foglio di mappa, particelle, ecc.).

Nel caso che le indicazioni fornite dall'interessato siano incomplete e non sufficienti per il rilascio della certificazione richiesta, l'ufficio tecnico erariale - entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento del bollettino di c/c postale - invita l'interessato a fornire le ulteriori indicazioni occorrenti. Analoga procedura sarà seguita nel caso che l'interessato abbia effettuato, sul c/c postale intestato all'ufficio tecnico erariale, un deposito preventivo per un importo inferiore a quello fissato dal paragrafo che segue.

Paragrafo 34

L'ammontare del deposito preventivo viene stabilito nelle seguenti misure:

- a) in lire 1.500 (millecinquecento) per ogni certificato di attualità del catasto terreni o per copia eliografica, totale o parziale, di scheda di partita del N.C.E.U. e per copia di planimetria di unità immobiliare urbana;
- b) in lire 2.500 (duemilacinquecento) per ogni storico o per ogni copia od estratto di mappa, di mappa urbana o di abbozzo di mappa urbana.

Paragrafo 35

Nel caso di certificazioni storiche o di attualità che l'interessato intende ricevere per posta, e che abbiano per oggetto ditte o partite particolarmente complesse (sia per notevole numero di passaggi di possessi che per rilevante numero di particelle di mappa dei beni oggetto di certificazione), l'ufficio tecnico erariale, entro cinque giorni dal ricevimento del bollettino di c/c postale, provvede ad invitare l'interessato stesso a versare sul c/c postale intestato all'ufficio medesimo una ulteriore somma (da precisare) ad integrazione del deposito preventivo già effettuato.

Paragrafo 36



La certificazione richiesta sara' spedita al recapito dell'interessato a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, con allegato apposito estratto conto inteso a dimostrare:

- a) che l'importo della specifica e' risultato pari a quello del deposito preventivo anticipato, per cui nessun conguaglio e' dovuto;
- b) ovvero, che l'importo della specifica e' inferiore a quello del deposito preventivo anticipato, per cui l'ufficio stesso ha gia' disposto per il conguaglio, a mezzo di assegno di c/c postale, a favore dell'interessato della specifica stessa,
- c) ovvero, che l'importo della specifica e' superiore a quello del deposito preventivo anticipato, per cui l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della raccomandata, dovra' effettuare il conguaglio richiestogli mediante versamento in c/c postale intestato all'ufficio. A tal fine l'ufficio inserira' nella raccomandata un bollettino di versamento sul c/c postale recante indicata la somma da versarsi a conguaglio. L'interessato sara' espressamente avvertito che - in mancanza di detto versamento - l'importo del conguaglio di che trattasi verra' comunicato al procuratore del registro per la iscrizione del debito sui campioni demaniali e per la conseguente esazione (maggiorata delle spese procedurali) nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione. Resta stabilito che l'importo totale dei diritti catastali spettanti allo Stato deve essere prelevato, in ogni caso, dal deposito preventivo, per essere versato all'ufficio del registro demanio di Roma con le modalita' di cui al secondo capoverso del successivo paragrafo 38. Pertanto il conguaglio deve riguardare esclusivamente la maggior somma dovuta per tributi speciali.

Paragrafo 37

Gli uffici tecnici erariali devono richiedere l'apertura di apposito c/c postale riservato alle sezioni II e IV per il servizio di rilascio delle certificazioni catastali per posta, comunicando ai rispettivi uffici dei conti correnti postali che intendono avvalersi della facolta' di stampare per proprio conto i bollettini di versamento, previa la prescritta autorizzazione del competente ufficio dei conti correnti postali.

Paragrafo 38

I bollettini di versamenti relativi al c/c postale di cui al precedente paragrafo, devono avere il formato massimo ammesso dall'amministrazione postale e devono essere composti delle tre sezioni rituali. Nella prima sezione, e cioe' nel cui retro e' prevista l'indicazione causale del versamento, tale causale dovra' prevedere la seguente apposita formulazione:

CAUSALE DEL VERSAMENTO  
 CERTIFICAZIONE CATASTALE DA OTTENERSI A MEZZO POSTA  
 (Art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679)

.....  
 (tipo di certificazione richiesta dal versante e da spedire all'indirizzo retro indicato)

particelle

Dati per l'identificazione delle ----- oggetto della  
 unita' immob. urbane

certificazione: .....

Comune .....

Localita' o via: .....

Foglio di mappa: numero .....

Particelle

----- : numeri .....

Unita' immob. urbane

N.C.T.

Partita ----- : numero .....

N.C.E.U.

Ovvero ditta intestataria: .....

Altri dati eventuali: .....

Somma versata a conguaglio di cui a richiesta n. .... in data  
 ..... dell'ufficio tecnico erariale.

La terza sezione, e cioe' quella costituente la ricevuta del versamento, deve riportare, a tergo, la seguente apposita formulazione:

CAUSALE DEL VERSAMENTO  
 CERTIFICAZIONE CATASTALE DA OTTENERSI A MEZZO POSTA

(Art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679)

Tipo di certificazione richiesta: .....  
rustici  
per beni ----- siti nel comune di: .....  
urbani

Localita' o via: .....

La sezione centrale resta quella rituale.

Paragrafo 39

I bollettini di c/c postale di cui al precedente paragrafo devono annotarsi cronologicamente su apposito registro, indicando: cognome e nome del richiedente, domicilio, data del versamento; tipo di certificazione richiesta; ammontare del deposito preventivo; estremi di spedizione della certificazione a mezzo raccomandata; ammontare dell'eventuale conguaglio a favore del richiedente o a favore dell'ufficio; la data di scadenza del termine utile di 30 (trenta) giorni concesso all'interessato per effettuare il conguaglio a mezzo del c/c postale intestato all'ufficio, sezioni II e IV, estremi della comunicazione al procuratore del registro per l'iscrizione a campione delle somme per mancato versamento del conguaglio.

Analogo registro sara' istituito per coloro che non provvedono a ritirare, entro il termine di 30 giorni, presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, le certificazioni richieste con consegna da effettuarsi presso l'ufficio medesimo.

Paragrafo 40

Le somme riscosse per diritti catastali e per tributi speciali saranno annotate sugli appositi registri e modelli.

Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono effettuare con versamenti mensili la rimessa all'ufficio del registro demanio di Roma su apposito c/c postale (i cui estremi saranno precisati con apposita circolare), delle somme riscosse per diritti catastali, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le riscossioni. Nulla e' innovato in ordine alla procedura vigente circa la rimessa delle somme riscosse per tributi speciali spettanti al personale.

CAPO V

NORME TRANSITORIE


Paragrafo 41

Anche per i documenti traslativi posti in essere prima della entrata in vigore della nuova legge, ma non ancora registrati, l'ufficio del registro provvede alla attestazione prevista dal paragrafo 5, lettera a) su di una copia del documento stesso, che viene rilasciata al richiedente.

Tale copia e' destinata ad essere allegata alla domanda di volture, il cui modulo viene fornito dagli uffici tecnici erariali e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo 1.

La norma portata dal primo comma del paragrafo 24 verra' applicata solo per i tipi di frazionamento utilizzati per documenti traslativi posti in essere a partire dal 15 dicembre 1969.

La liquidazione dei tributi speciali relativi a tutte le certificazioni richieste prima dell'entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ancorche' il rilascio abbia luogo dopo tale data, viene calcolata in base alle norme e alla tabella vigente al momento della richiesta.



Legge del 01/10/1969 n. 679

**Titolo del provvedimento:**

Semplificazione delle procedure catastali.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 20/10/1969)

**art. 1**

Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica. Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.

**art. 2**

Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

Agli articoli 55, 56, 57 e 57-bis del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

**art. 3**

Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

L'articolo 55 e' modificato come segue:

"Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione.

Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.

Il certificato catastale e' rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali. Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziari, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.

L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziari o della denuncia di successione, nonche' del pagamento delle relative imposte.

Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:

- a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziari, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la coppia dei documenti relativi alla successione;
- b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;
- e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella

dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:

c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;

d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendente da successioni.

Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonché gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali. Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme ed il seguente articolo 57.

Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l'Ufficio tecnico erariale:

fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto; notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato".

#### art. 5

Tipo di frazionamento.

#### Testo: in vigore dal 04/11/1969

L'articolo 57 e' modificato come segue:

"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione delle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarita' ai fini della introducibilita' in mappa. L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all'articolo 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarita'.

Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarita' di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:

a) atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autentiche da notaio o accertate giudizialmente, purché posti in essere o autentiche entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarita' apposta sul tipo stesso;

b) denunce di successione, purché presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni.

In caso contrario la dichiarazione di regolarita' si considera annullata".

#### art. 6

Perfezionamento delle domande di voltura.

#### Testo: in vigore dal 04/11/1969

L'articolo 57-bis e' modificato come segue:

"Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa. Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito

quanto e' stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Qualora, pero', alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita cointestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi.

Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57, con le firme delle parti autenticate.

Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarita' di cui al precedente articolo 57, il tecnico che lo ha firmato e' soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60, salvo che l'inadempienza sia imputabile all'ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo.

Ove alla verifica sopralluogo emergano difformita', eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividendi di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo gia' esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto. Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguirà il rilevamento delle dividendi di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto".

#### art. 7

Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

#### Testo: in vigore dal 04/11/1969

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

#### art. 8

Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

#### Testo: in vigore dal 04/11/1969

I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione. Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilita' o agibilita' dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto all'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle

allibrate nel catasto terreni.

Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.

Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi all'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

#### art. 9

Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti.

#### Testo: in vigore dal 04/11/1969

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, e' sostituito dal seguente:

"Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi, primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000. Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514. L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4".

#### art. 10

Variazioni in interi comuni.

#### Testo: in vigore dal 04/11/1969

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, che e' tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali. Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati e' consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale.

Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Nessun'altra formalita' nei confronti dei possessori e' prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.

Resta fermo, pero', l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'articolo 124 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall'articolo 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

#### art. 11

Accesso alle proprieta' immobiliari per le verificazioni.

#### Testo: in vigore dal 04/11/1969

L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e' modificato come segue: "I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purché muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso. Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000".

**art. 12**

Formalita' relative all'annotazione di riserva.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unita' immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce. L'annotazione apposta alle particelle o alle unita' immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unita' immobiliari urbane risultino intestate.

La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalita' era stata accesa, tale documentazione non e' necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data che dette origine all'annotazione di riserva.

Ove la domanda di cancellazione venga respinta e' ammesso il ricorso alle commissioni censuarie, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale.

**art. 13**

Rilascio delle certificazioni catastali.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticita' sulle certificazioni.

E' data facolta' a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali e' diversamente previsto dalle norme vigenti.

E' altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente e' tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sarà stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'articolo 16. Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente e' tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

**art. 14**

Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la

conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

**art. 15**

Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verifica, per la formazione e conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.

**art. 16**

Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Allegato 1**

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Catasto terreni.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali

Oggetto	Tariffa (lire)		Annotazioni
	Fisso	Scritturato	
A) Catasto terreni:			
1) Certificati, copie ed estratti catastali, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Nel caso di catasto a sistema schedaristico si applicano le stesse tariffe con i criteri indicati al n. 3 per il Nuovo catasto edilizio urbano.
a) per ogni certificato copia od estratto . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	Quando trattasi di monografie di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione, le tariffe sono raddoppiate.
			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonche' ai fini d'indennita', di sovvenzione e simili e' dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
2) Copie ed estratti di quadri di unione di mappe,			



**Legge del 01/10/1969 n. 679**

oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui di cui al n. 8:  
 a) per ciascun foglio di mappa compreso. . . . . 200

**Allegato 2**

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Nuovo catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

Oggetto	Tariffa (lire)		Annotazione
	Fisso	Scritturato	
B) Nuovo catasto edilizio urbano:			
3) Copie eliografiche o con ogni altro sistema, totali o parziali di schede di partita, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni partita.....	300		
b) per la prima scheda di ciascuna partita.....		100	
c) per ogni scheda di ciascuna partita, successiva alla prima.....		50	
4) Certificati, copie ed estratti sulla base delle risultanze degli atti di conservazione o di formazione oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonche' ai fini d'indennita', di sovvenzione e simili e' dovuto un diritto fisso di lire 50.
a) per ogni certificato o estratto.....	200		
b) per la prima pagina.....		100	
c) per ogni pagina successiva		50	
5) Copie di planimetrie di unita' immobiliari urbane, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) formato semplice.....	300		
b) formato doppio.....	500		

**Allegato 3**

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Diritti comuni.

**Testo: in vigore dal 04/11/1969**

Oggetto	Tariffa (lire)		Annotazioni
	Fisso	Scritturato	
C) Diritti comuni al Catasto terreni e al Nuovo catasto edilizio urbano:			
6) Studio, definizione ed introduzione in atti delle volture catastali:			
a) per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159.....	2.000		


- b) per ogni tipo di frazionamento approvato...1.500
- 7) Copie ed estratti di mappa compresi la mappa urbano e gli abbozzi della stessa, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:
  - a) per ogni copia o estratto 1.000
  - b) per ogni particella estratta (e per ogni particella confinante anche se accennata e per ogni nome di confinante, quando tali condizioni vengano richieste) e per ogni ettaro della complessiva superficie compresa nei parametri riprodotti..... 50
- 8) Diritto per la consultazione degli atti catastali:
  - a) per la prima 1/2 ora .... 500
  - b) per ogni ora successiva o frazione di ora..... 800
- 9) Diritti di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti..... -

Quando si tratta di copie eliografiche od analoghe, le tariffe sono devolute come segue sulla base della porzione di foglio (1/4 -1/2 - 1/1) in cui e' contenibile il disegno richiesto:

- 1/4: lire 500;
- 1/2: lire 1000;
- 1/1: lire 1500.

In caso di sola autenticazione di estratti di mappa i diritti sono ridotti a meta'.

Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 04/12/1961

### **Titolo del provvedimento:**

Entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano a partire dal 1 gennaio 1962.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 13/02/1962)

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Testo: in vigore dal 28/02/1962**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modifica dal decreto-legge 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1919, n. 1142;

Visto l'art. 26 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Visto l'art. 90 del regolamento approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano in tutte le Province del territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste nella quale detto catasto e' tuttora nella fase di formazione,

Decreta:

delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sara' registrato alla Corte dei conti ed inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **art. 1**


Entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano.

### **Testo: in vigore dal 28/02/1962**

La conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, formato a norma delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionato, avra' inizio dal giorno 1 gennaio 1962 in tutte le Province del territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sara' registrato alla Corte dei conti ed inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Legge del 23/02/1960 n. 131

**Titolo del provvedimento:**

Applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 12/03/1960)

**art. 1**

Modalita' provvisorie di calcolo del reddito imponibile delle unita' immobiliari urbane.

(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 4 L 17 maggio 1969 n. 254, gli effetti della variazione apportata dall'art. 1 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data della sua pubblicazione sulla G.U..")

**Testo: in vigore dal 15/06/1999**

A partire dalla data nella quale entrera' in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sara' provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unita' immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unita' e' determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unita' immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione censuaria centrale.

Per le unita' immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile e' determinato, fino a quando non sara' avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unita' immobiliari similari gia' censite in catasto.

**art. 2**

Imposta fabbricati.

**Testo: in vigore dal 27/03/1960**

Qualora il reddito lordo effettivo dell'unita' immobiliare ridotto del 25% sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sara' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.

Le medesime disposizioni si applicano, a richiesta degli interessati, nei casi in cui, per effetto delle esenzioni dagli aumenti di fitto, o delle riduzioni degli aumenti stessi ammesse dalle leggi di blocco, il reddito lordo effettivo dell'unita' immobiliare ridotto del 25% sia inferiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente, per oltre un quinto di questa.

Quando si verifichi tale condizione beneficiano anche delle disposizioni anzidette, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli istituti autonomi per le case popolari nonche' gli altri enti indicati nell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

**art. 3**

Dichiarazione annuale dei redditi.

(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 4 L 17 maggio 1969 n. 254, gli effetti della variazione apportata dall'art. 1 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data della sua pubblicazione sulla G.U..")

**Testo: in vigore dal 15/06/1969**

Nella dichiarazione annuale dei redditi, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n.

**Legge del 23/02/1960 n. 131**

25, dovranno essere indicati i redditi imponibili determinati a norma dei precedenti articoli.

Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

**art. 4**


Ricorsi.

**Testo: in vigore dal 27/03/1960**

Nel primo anno dell'applicazione dell'imposta sulla base del nuovo catasto edilizio urbano i contribuenti possono ricorrere contro il ruolo all'intendente di finanza, nel termine di sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento, per errori materiali, duplicazioni ed intassabilita' dei redditi iscritti a ruolo.

L'intendente di finanza ha la facolta' di accordare, in tali casi, la sospensione della riscossione dell'imposta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Decreto del Presidente della Repubblica del 01/12/1949 n. 1142

**Titolo del provvedimento:**

Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 04/03/1950)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 05/03/1950**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

**art. 1**

Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto urbano.

**Testo: in vigore dal 05/03/1950**


E' approvato l'unito Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

**art. 2**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 05/03/1950**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Regolamento del 01/12/1949 n. 1142

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 04/03/1950)

**art. 1**

Organi esecutivi.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle provincie che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.

**art. 2**

Organi consultivi.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Nei casi e con le modalita' indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrali, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni.

**art. 3**

Accertamento degli immobili.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale e' definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unita' immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonche' i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprieta', di condominio e di quelle che sulle unita' stesse hanno diritti reali di godimento.

**art. 4**

Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono in particolare le seguenti:

qualificazione;  
classificazione;  
formazione delle tariffe;  
accertamento;  
classamento;  
pubblicazione;  
attivazione.

**art. 5**

Zona censuaria.

**Testo: soppresso dal 27/05/1998**

1. Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune.

2. Dette zone devono comprendere territori nei quali esistono unita' immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio economica.

#### art. 6

Categorie.

##### **Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unita' immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unita' immobiliari stesse.

La denominazione delle categorie e' uniforme nelle diverse zone censuarie.

#### art. 7

Classi.

##### **Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacita' di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unita' di consistenza computata secondo le norme dell' art. 45 e seguenti.

Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unita' tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unita' immobiliari che vi debbono essere comprese.

#### art. 8

Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare.

##### **Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unita' immobiliari che, per la singolarita' delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.

#### art. 9

Quadro di qualificazione e classificazione.

##### **Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria e' stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unita' immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe.

Tale quadro dall'Ufficio tecnico erariale e' inviato per l'esame alla Commissione censuaria comunale.

La Commissione censuaria comunale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione e redige processo verbale per fare constatare il proprio accordo con l'Ufficio tecnico erariale, ovvero per far constatare i punti sui quali esistono dissensi e le ragioni di questi.

Del proprio accordo la Commissione censuaria comunale da' comunicazione all'Ufficio tecnico erariale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

In caso contrario il processo verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno deve essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale, ed un altro alla Commissione censuaria provinciale entro il termine suddetto. La comunicazione del processo verbale prescritto nel precedente comma vale



come presentazione di ricorso.

**art. 10**

Decisione della commissione censuaria provinciale.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai punti controversi. La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine ai punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

**art. 11**

Verbale della commissione censuaria provinciale.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e classi, l'Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale.

La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell'accordo esistente tra esse e l'Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito. Un esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

**art. 12**

Ricorso alla commissione censuaria centrale.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

**art. 13**

Revisione dei quadri di categorie e classi.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unità immobiliari. I nuovi quadri delle categorie e classi sono soggetti all'approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.

**art. 14**

Definizione e determinazione delle tariffe.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La tariffa esprime la rendita catastale, per unita' di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.

Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unita' immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria per la rispettiva classe.

Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del proprietario o del locatario.

**art. 15**

Del reddito lordo.

(N.D.R.: Vedi anche art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650.)

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Il reddito lordo e' rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unita' immobiliare, calcolato al termine di ciascun anno. Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario.

**art. 16**

Aggiunte al canone di fitto.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Fra le aggiunte da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi:

- a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore;
- b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine locale, attribuite al locatario, nonche' le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario;
- c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la remunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario.

**art. 17**

Detrazioni al canone di fitto.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese:

- a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario;
  - b) le spese di manutenzione previste dall'art. 1609 del Codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario;
  - c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia eventualmente fornito l'immobile;
- a) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unita' immobiliare a particolari esigenze del locatario.

**art. 18**

Misure delle detrazioni o delle aggiunte.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti articoli 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unita' immobiliari urbane

di quella categoria o classe.

**art. 19**

Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie, nonche' a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.

**art. 20**

Spese e perdite eventuali.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono:

- a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario;
- b) agli sfitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate.

**art. 21**

Spese di amministrazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilita' nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidato dal proprietario a terzi.

Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano presuntivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi.

**art. 22**

Spese di manutenzione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unita' immobiliare nello stato nel quale normalmente si trova no quelle della categoria e classe.

**art. 23**

Spese di conservazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuita' del capitale fondiario.

La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in uso con le societa' di assicurazione e si detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le unita' immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.

La quota di perpetuita' si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economica del fabbricato.

**art. 24**

Perdita per sfitti.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonche' la periodicita' e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.

Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che puo' verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla

accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione.

Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto al rimborso dell'imposta secondo l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3) e successive modificazioni.

**art. 25**

Perdita per fitti non corrisposti.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali.

**art. 26**

Determinazione delle spese e delle perdite.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le spese e le perdite indicate nei precedenti articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte del reddito lordo.

In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi raccolti per unita' immobiliari analoghe.

**art. 27**

Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Per le unita' immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie.

**art. 28**

Del capitale fondiario.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Il capitale fondiario e' costituito dal valore venale della unita' immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unita' immobiliari analoghe.

Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unita' immobiliari.

**art. 29**

Saggio di interesse.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita e' il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unita' immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unita' immobiliari che, a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio.

Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinate con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti. In tali casi puo' indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che

corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unita' immobiliari analoghe.

**art. 30**

Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le tariffe non si determinano per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unita' immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unita'.

**art. 31**

Prospetto delle tariffe.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Per ciascuna zona censuaria viene compilato un prospetto delle tariffe, che deve elencare le categorie e le classi riscontrate nella zona ed indicare, in corrispondenza di ciascuna classe, la relativa tariffa e la quota parte del reddito lordo che corrisponde all'ammontare complessivo delle spese e perdite eventuali escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie. Le categorie e le classi elencate nel prospetto sono quelle del quadro delle categorie e classi approvate per la zona dalla Commissione censuaria; non si elencano le categorie per le quali, ai sensi dell'articolo precedente, non si determinano le tariffe.

**art. 32**

Invio dei prospetti alle commissioni censuarie comunali e provinciali.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Compilato il prospetto delle tariffe di un Comune (ovvero di tutte le zone censuarie nelle quali il Comune e' stato diviso), l'Ufficio tecnico erariale lo invia contemporaneamente alla Commissione censuaria comunale ed alla Commissione censuaria provinciale.

La Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ha facolta' di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni in merito ai dati di tariffa ed a quelli delle quote complessive di detrazione per le spese e perdite eventuali, indicati nel prospetto.

Delle osservazioni la Commissione censuaria comunale deve dare comunicazione entro lo stesso termine all'Ufficio tecnico erariale, il quale provvede a far pervenire alla Commissione censuaria provinciale in tempo utile le proprie controdeduzioni.

**art. 34**

Mancata decisione della commissione censuaria provinciale.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Qualora entro il termine di sessanta giorni indicato nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale non si sia espressa in ordine all'approvazione del prospetto delle tariffe, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a sottoporli direttamente all'approvazione della Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, pronuncia in via definitiva la sua decisione, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

**art. 35**

Ricorso alla commissione censuaria centrale.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni censuarie provinciali in

merito ai prospetti delle tariffe la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facolta' di ricorrere entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione alla Commissione censuaria centrale. La ricorrente deve dare comunicazione del ricorso, all'atto della sua presentazione, all'altra parte, e alla Commissione censuaria provinciale interessata, la quale ultima ha facolta' di presentare ulteriori deduzioni in merito ai punti controversi. La Commissione censuaria centrale decide in via definitiva entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

**art. 36**

Publicazione delle tariffe.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Le tariffe rese definitive con la procedura dell'art. 32 e seguenti, sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale. Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano Comuni della propria giurisdizione, quando non li ritenga perequati nei confronti delle tariffe di Comuni delle provincie limitrofe. Analoga facolta' e' concessa all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Commissione censuaria provinciale interessata, modifica, ove lo ritenga opportuno, le tariffe gia' stabilite e definisce le nuove.

**art. 37**

Revisione del prospetto delle tariffe.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere il prospetto delle tariffe in zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unita' immobiliari o della loro capacita' di reddito. I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.

**art. 38**

Oggetto dell'accertamento.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Sono soggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall'art. 4 della legge.

Sono esclusi dall'accertamento:

- a) i fabbricati rurali;
- b) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

**art. 39**

Fabbricati rurali.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

I fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati:

- a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi per tali anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonche' coloro che col nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai;
- b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni, nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

**Regolamento del 01/12/1949 n. 1142**

Nel caso di fabbricati in parte rurali, ai sensi del comma precedente, ed in parte urbani si assoggetta all'accertamento la sola parte urbana.

**art. 40**

Unita' immobiliare urbana.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Si accerta come distinta unita' immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

**art. 41**

Indicazione del possesso.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Ciascuna unita' immobiliare urbana accertata deve essere intestata alla ditta che ne e' in possesso.

La ditta e' costituita dalle persone dei proprietari o dei possessori e da quelle che hanno diritti reali di godimento sull'unita' immobiliare. Esse devono essere individualmente designate, specificando per ognuna le quote di partecipazione o il diritto spettante.

**art. 42**

Identificazione dell'unita' immobiliare urbana.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Ciascuna unita' immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della via o della localita', del numero civico, della scala, del piano, ecc. e con il riferimento alla mappa.

**art. 43**

Rilievo a vista.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Nei centri urbani, per i quali, all'atto dell'accertamento non si disponga della mappa, ovvero essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, le unita' immobiliari devono essere provvisoriamente identificate in catasto con il riferimento ad una rappresentazione planimetrica dei fabbricati eseguita dai periti degli Uffici tecnici erariali con rilievo a vista.

**art. 44**

Consistenza delle unita' immobiliari.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Di ciascuna unita' immobiliare accertata si determina la consistenza, computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento.

**art. 45**

Misura della consistenza a vano.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Per la misura della consistenza dell'unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario di vano utile Si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unita' immobiliare.

**art. 46**

Vani accessori delle abitazioni.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli

usi locali.

Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatari, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili). Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.

La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare. In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.

**art. 47**

Vani ragguagliati.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Si computano per più di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.

Il ragguaglio a vani utili od a frazione di vano utile della eccedenza di superficie, rispetto a quella massima anzidetta, viene fatto rapportando l'eccedenza alla superficie massima stessa.

**art. 48**

Oggetto.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali, prigioni e simili), di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili, si assume come elemento unitario il metro cubo. La consistenza si computa calcolando, con le norme tecniche consuete, il volume vuoto per pieno dell'unità immobiliare.

**art. 49**

Misura della consistenza a metro quadro.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare.

**art. 50**

Locali accessori dei negozi e delle botteghe.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttività di reddito rispetto al locale principale.

**art. 51**

Computo delle dipendenze.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

È aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di



**Regolamento del 01/12/1949 n. 1142**

esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.

**art. 52**

Arrotondamento della consistenza.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La consistenza delle unita' immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento unitario di misura assunto, rispettivamente al mezzo vano, al metro cubo od al metro quadrato.

**art. 53**

Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La consistenza catastale non si accerta per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia esse sono descritte in catasto mediante la elencazione dei loro elementi costitutivi.

**art. 54**

Esecuzione dell'accertamento.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante visita di ciascuna unita' immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.

**art. 55**

Preavviso della visita sopra luogo.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprieta' private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio. Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da piu' possessori, l'avviso dato ad uno solo di e' valido anche nei confronti degli altri.

**art. 56**

Compilazione della scheda per la dichiarazione.

(N.D.R.: Con D.M. 9 marzo 1985, pubblicato nella G.U. 12 aprile 1985 n. 87, e' stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione al catasto edilizio urbano della proprieta' immobiliare. Con D.M. 7 maggio 1990 e' stato approvato il modello 1 Na C.E.U. per la dichiarazione dell'unita' immobiliari di nuova costruzione ai fini della loro iscrizione nel catasto edilizio urbano. Si veda anche il decreto direttoriale 7 novembre 2001.)

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unita' immobiliare urbana dichiarata:

- ubicazione (Provincia, Comune, localita', via, numero civico, scala, piano, numero interno);
- genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili);
- cognome, nome e paternita' di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprieta' o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio,

e simili) sull'unita' immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero. Di almeno una delle persone suddette dovra' inoltre indicarsi il Comune di residenza;

- d) provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfiteusi e simili);
- e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili; numero di piani e superficie utile in metri quadrati se trattasi di unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati delle tettoie, se trattasi di unita' immobiliari costituite opifici ed in genere costruite per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibile di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni);
- f) aree scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unita' immobiliare, precisando se esse sono comuni ad altre unita' immobiliari;
- g) servizi dei quali l'unita' immobiliare e' dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, e simili);
- h) la persona e la ditta che, come inquilino o comproprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unita' immobiliare. Quando l'unita' immobiliare all'atto della dichiarazione non e' tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (sfitto in riparazione, inabitabile, ecc.);
- i) il canone annuo di fitto se l'unita' immobiliare data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto;
- l) le esenzioni o riduzioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unita' immobiliare, prestando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'ultimo caso la data di scadenza del beneficio;
- m) cognome, nome, paternita' e residenza del dichiarante.

#### art. 57

Modalita' esecutive delle planimetrie.

#### Testo: in vigore dal 19/03/1950

Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1:200 esclusivamente con fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni presso i rivenditori secondari di valori bollati.

E' tollerato l'uso delle scale 1:100, ovvero 1:50.

Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili.

Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

- a) numero della scheda con la quale l'unita' immobiliare e' stata dichiarata;
- b) Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unita' immobiliare e' situata;
- c) ditta proprietaria; tale indicazione quando si tratti di condominio, puo' essere limitata alle generalita' del primo intestatario;
- e) destinazione dei locali accessori;
- f) piano o piani nei quali si estende l'unita' immobiliare;
- g) confini dell'unita' immobiliare verso le altre proprieta' e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalita' del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante; le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale.

La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 e' consentito che la planimetria venga firmata dall'obligato alla dichiarazione.

La planimetria e' esente da tassa di bollo.

**art. 58**

Esenzione dall'obbligo di presentazione delle planimetrie.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i proprietari di unita' immobiliari urbane i quali, alla data del 1 gennaio 1939, erano titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione, non siano proprietari di altri immobili urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta fabbricati.

**art. 59**

Inaccettabilita' delle planimetrie.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'Amministrazione puo' dichiarare non accettabili le planimetrie quando in esse difetti alcuno dei requisiti richiesti salvo che non riconosca, a proprio insindacabile giudizio, la convenienza di provvedere direttamente alla loro regolarizzazione.

Della dichiarazione di non accettabilita' delle planimetrie, l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione all'obbligato alla presentazione di esse mediante distinto avviso per ciascuna planimetria.

L'avviso deve essere consegnato a mano o deve essere inviato con raccomandata postale e deve contenere l'indicazione dei motivi della non accettabilita' e di un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'obbligato deve provvedere alla presentazione della nuova planimetria debitamente regolarizzata.

**art. 60**

Sanzioni per inadempienze.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Chi non ottempera all'obbligo della presentazione della dichiarazione e della planimetria e' punito nei modi previsti dall'art. 31 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.

Tale disposizione non deroga al primo comma dell'articolo 15 del regio decreto-legge 17 settembre 1931, numero 1608, per quanto concerne l'applicazione della soprassa.

E' considerata come mancata presentazione l'inosservanza del termine assegnato in base all'art. 59 per la nuova presentazione delle planimetrie riconosciute non accettabili.

**art. 61**

Classamento e modalita' esecutive.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unita' immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unita' stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unita' tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unita' immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.

**art. 62**

Destinazione ordinaria dell'unita' immobiliare.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unita' immobiliare.

**art. 63**

**Regolamento del 01/12/1949 n. 1142**

Destinazione prevalente dell'unita' immobiliare.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Ad una unita' immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che e' prevalente nella formazione del reddito.

**art. 64**

Modifiche al quadro delle categorie e classi.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Qualora alcune unita' immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria l'Ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.

**art. 65**

Pubblicazione degli atti di formazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecnici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprieta', della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unita' immobiliari urbane. Per le unita' previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.

**art. 66**

Sede della pubblicazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente, scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.

Per i Comuni molto estesi, gli Uffici tecnici erariali possono richiedere che l'Amministrazione comunale predisponga piu' sedi di pubblicazione. In tali casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sara' ripartito in zone. In ciascuna sede saranno depositati in visione al pubblico gli atti relativi alla zona.

**art. 67**

Predisposizione dell'operazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Almeno un mese prima del giorno in cui deve cominciare la pubblicazione, l'Ufficio tecnico erariale ne avvisa il sindaco, invitandolo a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quanto altro occorre ai fini della pubblicazione stessa.

Dell'inizio della pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale deve dare preavviso anche alla Commissione censuaria comunale.

**art. 68**

Atti di pubblicazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Gli atti da pubblicarsi a norma dell'art. 65 sono:

a) lo schedario dei numeri di mappa, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritti tutti i numeri di mappa relativi a particelle che rappresentano fabbricati urbani. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo numero di mappa con l'indicazione dei suoi subalterni e, per ognuno di

questi, del numero della partita in cui e' iscritto;  
b) lo schedario delle partite, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritte tutte le ditte che hanno proprieta' delle unita' immobiliari urbane e che hanno su di esse diritti reali di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritta una sola ditta con l'indicazione delle unita' immobiliari di cui essa e' proprietaria o sulle quali ha diritto reale di godimento e dei dati di consistenza e di classamento che sono stati accertati per le dette unita' immobiliari a seguito delle operazioni di formazione;

c) lo schedario dei possessori, cioe' un insieme di schede, nel quale sono iscritte tutte le persone fisiche e giuridiche, che hanno individualmente o in comune la proprieta' delle unita' immobiliari urbane o che su di esse hanno diritto reale di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo possessore, con l'indicazione delle partite intestate alle ditte nelle quali esso e' compreso.

Deve inoltre rendersi ostensibile la mappa, ovvero, quando non si disponga ancora di questa o essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, il rilievo a vista previsto dall'art. 43.

#### art. 69

Manifesto al pubblico.

#### **Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Almeno sette giorni prima di quello in cui deve cominciare la pubblicazione il sindaco pubblica un manifesto, col quale l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti saranno ostensibili per 30 giorni successivi a quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale per l'inizio della pubblicazione. Detto termine, in casi eccezionali, puo', dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, essere prorogato fino ad altri 30 giorni;

b) invita gli interessati ad esaminarli, per riconoscere la regolarita' delle loro partite ed a presentare nei giorni stabili per la pubblicazione i loro eventuali reclami. Tali reclami non possono essere presentati oltre i termini previsti nella precedente lettera;

c) invita altresì gli interessati a denunciare tutte le variazioni sia di intestazione che di consistenza, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, avvenute posteriormente alle operazioni di accertamento e classamento.

Detto manifesto deve essere pubblicato nell'albo comunale e rimanervi durante il periodo fissato per la pubblicazione. Esso deve anche essere affisso nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali.

Per i beni interessanti le Amministrazioni dello Stato, sara' dato particolare avviso alle stesse della pubblicazione negli albi dei vari Comuni

#### art. 70

Orario della pubblicazione.

#### **Testo: in vigore dal 19/03/1950**

I locali destinati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore, da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, con riguardo al maggior comodo degli interessati. Nel caso dei Comuni in cui vi sia un limitato numero di interessati, o si verificano altre circostanze particolari, l'Ufficio tecnico erariale, previo consenso della Commissione censuaria comunale, puo' limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minore numero di ore, sempre con riguardo al maggiore comodo degli interessati medesimi.

#### art. 71

Reclami contro i dati dell'accertamento.

#### **Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Tutti gli interessati direttamente o a mezzo di procuratori od incaricati, entro il termine stabilito per la pubblicazione, hanno facolta' di presentare reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione e sulla misura

della consistenza delle rispettive unita' immobiliari, nonche' sull'applicazione alle medesime della categoria e classe. Il mandato puo' risultare anche da lettera con firma autenticata dall'autorita' comunale, da unirsi al reclamo. I reclami devono essere presentati all'assistente alla pubblicazione, il quale e' tenuto a numerarli, iscrivendoli in un apposito protocollo ed a rilasciarne ricevuta.

**art. 72**

Reclami verbali.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

I reclami possono farsi dagli interessati o dai loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale, in tal caso, ne redige processo verbale invitando gli interessati a sottoscriverlo. Qualora alcuno di essi non possa o non voglia sottoscrivere ne deve essere fatta espressa menzione.

**art. 73**

Modalita' per la compilazione dei reclami.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Per ogni Comune devono farsi reclami separati ancorche' riflettano la stessa ditta; in ciascun reclamo devono essere indicati, distintamente per ciascuna unita' immobiliare urbana, i motivi per i quali si reclama.

**art. 74**

Reclami sulla consistenza.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Nei reclami sulla consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano gia' provveduto, devono produrre una regolare planimetria dell'unita' immobiliare urbana, firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra, iscritti nei rispettivi albi professionali.

Puo' reclamarsi sulla consistenza anche in mancanza della detta planimetria; in tal caso la spesa occorrente per la verifica nell'ipotesi che il reclamo risulti infondato, e' a carico del reclamante. A tale fine il reclamo dovra' essere accompagnato da ricevuta comprovante lo avvenuto versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

**art. 75**

Reclami sulla categoria e classe attribuite.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

I reclami sull'applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unita' immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche.

In mancanza di tali indicazioni il reclamo non puo' essere esaminato. Le disposizioni previste nei precedenti comma non si applicano nei riguardi delle unita' immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8 non hanno avuto applicata la classe. In tali casi, il reclamo potra' riguardare soltanto la misura della rendita catastale attribuita, indicando quella diversa che si ritiene spettante.

**art. 76**

Reclami irregolari.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni dei paragrafi precedenti, deve l'assistente invitare i reclamanti a rettificarli indicandone loro il modo e avvertendoli che i reclami stessi devono essere rettificati e nuovamente presentati prima della scadenza del termine fissato nell'art. 69.

**art. 77**

Attestazione della presentazione del reclamo.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami e' l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto. La mancata presentazione dei reclami si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati dei dati iscritti nelle rispettive partite e negli altri atti pubblicati.

**art. 78**

Divieto di copia degli atti pubblicati.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

E' fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione. Sono eccettuati dal divieto soltanto le schede delle partite, delle quali e' data facolta' ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio.

**art. 79**

Esame dei reclami e verificazioni.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Chiusa la pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale procede alle verificazioni che ritiene necessarie per esprimere il suo parere sul merito dei reclami. Per le verificazioni per le quali occorre eseguire sopralluogo, l'Ufficio tecnico erariale deve avvertire i singoli reclamanti della data in cui avra' luogo la visita con le modalita' indicate nell'art. 55 invitandoli ad intervenire. Lo stesso Ufficio deve inoltre avvertire della visita la Commissione censuaria comunale, invitandola a farvi intervenire uno o piu' dei suoi membri, affinche' sia in grado di decidere in prima istanza sui reclami.

La visita si esegue anche senza il concorso dei reclamanti o dei loro delegati o dei componenti la Commissione censuaria se, malgrado l'invito, non intervengano.

**art. 80**

Decisione della commissione censuario comunale sui reclami.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Compite le verificazioni ed esaminati i reclami, l'Ufficio tecnico erariale li trasmette, con le sue osservazioni, alla Commissione censuaria comunale, affinche' decida in prima istanza in merito ad essi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento. Le decisioni della Commissione censuaria comunale vengono ritirate dall'Ufficio tecnico erariale insieme agli altri atti.

**art. 81**

Pubblicazione delle decisioni della commissione censuaria comunale e ricorsi in appello.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'Ufficio tecnico erariale deve portare a conoscenza degli interessati le decisioni della Commissione censuaria comunale, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed alle proprie osservazioni in merito.

Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre ricorso in appello, deve essere dato avviso dall'Ufficio tecnico erariale con manifesto da publicarsi con le modalita' previste dall'articolo 69. Le decisioni della Commissione censuaria comunale devono essere pubblicate. Tale pubblicazione si esegue sotto la sorveglianza di un assistente scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale. Gli interessati hanno facolta' di ricorrere in appello alla Commissione censuaria comunale entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione. L'assistente riceve i ricorsi in appello, li numera e li iscrive in apposito protocollo rilasciandone ricevuta che e' l'unico titolo per comprovarne la tempestiva presentazione.

**Regolamento del 01/12/1949 n. 1142**

La mancata presentazione dei ricorsi, durante i 30 giorni stabiliti, si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati delle decisioni della Commissione censuaria comunale.

**art. 82**

Ricorsi dell'ufficio tecnico erariale.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'Ufficio tecnico erariale ha facolta' di produrre i ricorsi contro le decisioni della Commissione censuaria comunale negli stessi termini imposti agli interessati.

I ricorsi dell'Ufficio devono essere presentati nei termini previsti nel precedente paragrafo alla Commissione censuaria provinciale che e' tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati.

**art. 83**

Termine dell'accettazione dei ricorsi.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con apposita dichiarazione. Alla detta chiusura, con un preavviso di almeno sette giorni, deve essere invitata a concorrere la Commissione censuaria provinciale che e' tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati.

**art. 84**

Trasmissione dei ricorsi in appello alla commissione censuaria provinciale.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'Ufficio tecnico erariale immediatamente o dopo aver apportate negli atti le correzioni corrispondenti alle decisioni della Commissione censuaria comunale divenute definitive, consegna alla Commissione censuaria provinciale, con le proprie osservazioni, i ricorsi in appello prodotti dagli interessati, allegando inoltre un elenco dei ricorsi prodotti di ufficio, gia' presentati alla stessa Commissione provinciale ai sensi dell'art. 82. Ai ricorsi devono essere uniti i relativi reclami originali presentati in sede di pubblicazione, con i pareri che ha dato su di essi e con le decisioni prese nei lori riguardi dalla Commissione censuaria comunale.

**art. 85**

Decisioni sui ricorsi in appello.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Entro trenta giorni dalla consegna prevista nel paragrafo precedente, la Commissione censuaria provinciale, deve decidere in via definitiva sui ricorsi in appello, comunicando all'Ufficio tecnico erariale le decisioni adottate e restituendo gli atti.

**art. 86**

Allestimento degli atti per l'attivazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Esaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioe':

- a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. 68 corretto in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami;
- b) lo schedario delle partite di cui all'art. 68 corretto come per la lettera a) e completato con l'aggiunta, per ogni unita' immobiliare urbana, della rendita catastale. Sara' tenuta distinta la parte della rendita inerente ad ampliamenti o migliorie che beneficiano di esenzioni temporanee;
- c) lo schedario dei possessori di cui all'art. 68 corretto come alla lettera



a);

d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto stimerà necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.

**art. 87**

Manifesto per l'inizio dell'attivazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'Ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun Comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati:

a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione di cui al Capo VII, e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione;

b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione, e simili) riscontrati negli atti catastali;

c) a prendere cognizione, presso l'Ufficio, del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e a ricorrere, ove lo credano, contro di esse, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla Commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge.

**art. 88**

Ricorsi dell'amministrazione contro le decisioni in appello.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di ricorrere alla Commissione censuaria centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, per gli stessi motivi e negli stessi termini previsti per gli interessati.

**art. 89**

Aggiornamento e rettifiche degli atti per la conservazione.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

In seguito alle domande previste dall'art. 87 lettere a) e b) si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioè:

a) lo schedario dei numeri di mappa;

b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unità immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenuti in evidenza le ulteriori mutazioni;

c) lo schedario dei possessori;

d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterrà necessari ed utili per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.


**art. 90**

Inizio della conservazione del catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 19/03/1950**

Compiuto per un intero distretto di imposte, od anche, nei casi speciali previsti dalla legge, solo per una parte dei Comuni o zone censuarie di uno stesso distretto di imposte, le operazioni indicate nell'articolo precedente, verrà stabilita, con decreto Ministeriale, la data da cui ha inizio, per ciascun distretto o zona censuaria, la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano e da cui cessano le operazioni intese a mantenere aggiornato il catasto urbano preesistente. In base alle risultanze dei nuovi schedari delle partite si formano i ruoli per l'esazione dell'imposta nei modi che saranno stabiliti per legge.





Decreto Legislativo del 08/04/1948 n. 514

**Titolo del provvedimento:**

Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25/05/1948)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

**art. 1**

Abrogazione della legge 571/1943.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

La legge 17 giugno 1943, n. 571, recante modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano, e' abrogata.

**art. 2**

Modificazioni al r.d.l. 652/1939 conv. L. 1249/1939.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, e 29 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 9.- La rendita catastale e' la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avra' luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonche' per imposte, sovrainposte e contributi di ogni specie.

La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Per la formazione del catasto si fara' riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

Art. 10.- La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.

Eguale si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche.

Art. 11.- La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe e' eseguita, per ciascun comune o porzione di comune, a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. I quadri delle categorie e

classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali per i rispettivi comuni.

I prospetti delle tariffe sono comunicati, per tutti i comuni delle rispettive provincie, alle Commissioni censuarie provinciali, alle quali, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli Uffici tecnici erariali, le Commissioni censuarie comunali hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni sul prospetto relativo al proprio comune. Nei successivi sessanta giorni, viste le osservazioni delle Commissioni censuarie comunali, e sentiti gli Uffici tecnici erariali competenti, le Commissioni censuarie provinciali esaminano i prospetti delle tariffe e decidono in caso di dissenso tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali.

Avverso la determinazione delle categorie e classi le Commissioni censuarie comunali, possono, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ricorrere alla Commissione censuaria provinciale che, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente, decide nei successivi sessanta giorni. Le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali previste nel secondo e nel terzo comma saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro definizione alle Commissioni censuarie comunali e agli Uffici tecnici erariali interessati. Entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione e' ammesso ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non emettono nel termine prescritto le decisioni di propria competenza.

Divenuta definitiva la determinazione delle tariffe, queste sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 12.- L'assegnazione di ciascuna unita' immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonche' l'accertamento della consistenza delle singole unita' immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita' immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonche' la consistenza.

Per le unita' immobiliari contemplate nell'art. 10, la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale. La tabella e' pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Il sindaco, con suo manifesto da' notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

Art. 16.- Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso e' costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.

Art. 18.- Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.

Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, e' depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.

Presso i detti Uffici e' depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.

I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 19.- I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici

distrettuali delle imposte in misura eguale.

Art. 20.- Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicino mutazioni ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di mutazioni che implicino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.

Art. 23.- La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.

Art. 25.- Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.

La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.

Art. 26.- Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta.

Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potra' avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni.

La data di attivazione sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Fino a quando non e' attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.

Art. 27.- Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.

Art. 28.- I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare. Debbono del pari essere dichiarati entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta. La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art. 7. I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 29.- Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali. Tali esenzioni competono pure a quelle parti delle unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.

Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto. Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali.

**art. 3**

Abrogazione dell'art. 14 r.d.l. 652/1939 conv. L. 1249/1939.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Le disposizioni dell'art. 14 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono abrogate.

**art. 4**

Modificazioni al r.d.l. 652/1939 conv. L. 1249/1939.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono aggiunti, dopo l'art. 31, i seguenti articoli:  
Art. 32.- L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verificaione.  
Art. 33.- Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle provincie limitrofe. La stessa facolta' e' attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale puo' apportare modifiche alle tariffe gia' determinate.

Art. 34.- L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari.

Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

**art. 5**

Modificazioni al r.d.l. 652/1939 conv. L. 1249/1939 e all'art. 23 L. 153/1943.

**Testo: soppresso dal 01/01/1974**

Gli articoli 32, 33, 34 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, assumono rispettivamente i numeri 35, 36, 37.

All'art. 23 della legge 8 marzo 1943, n. 153, e' sostituito il seguente:  
"La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia, tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.

Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali e' pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia d'imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nei casi contemplati dalle leggi, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonche' di esenzioni ed agevolazioni ivi comprese quelle per ruralita'.

Resta fermo il disposto dell'art. 5, secondo comma del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di

bonifica.

E' mantenuta la competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto".

**art. 6**

Modificazioni all'art. 3 r.d.l. 8/1944.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

L'art. 3 del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 8, che sostituisce l'art. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e' cosi' modificato:

"Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vice-presidente, e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le finanze esclusivamente tra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per meta' fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo, fra i quali deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli Uffici tecnici erariali. Per l'altra meta' la scelta avverra' su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designera' sei membri effettivi e tre supplenti in relazione alla entita' degli interessi dell'attivita' produttiva operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti tra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili".


**art. 7**

Ricorso contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Il ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali pronunciato in merito ai quadri delle categorie e classi ed ai prospetti delle tariffe anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto deve essere presentato alla Commissione censuaria centrale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.



## Ministero delle Finanze

Decreto del 30/06/1945 n. 1441

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

( )

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 ottobre 1936, n. 2007, che, fra l'altro, modifica la denominazione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici e quella degli Uffici Tecnici di Finanza;

Visto il Regolamento di servizio per gli Uffici provinciali dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali approvato con decreto Ministeriale 1 dicembre 1936, n. 6888;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, sul servizio di conservazione del Nuovo Catasto Terreni;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1939, n. 652, relativo all'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano;

Visto l'art. 15 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra;

ritenuta la necessita' di emanare un nuovo regolamento di servizio per gli Uffici provinciali dipendenti dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

Decreta:

**art. 1**

Approvazione del regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

E' approvato l'annesso Regolamento di servizio per gli Uffici provinciali dipendenti dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

**art. 2**

Entrata in vigore del regolamento.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Il detto Regolamento andra' in vigore dal 1 luglio 1945, restando abrogati da tale data ogni disposizione che con esso contrasti nonche' il Regolamento approvato con decreto ministeriale 1 dicembre 1936





Regolamento del 30/06/1945 n. 1441

**Titolo del provvedimento:**

Regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

( )

**art. 1**

Organizzazione degli uffici tecnici del catasto e degli uffici tecnici erariali.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Gli Uffici Tecnici del Catasto e gli Ufficio Tecnici Erariali sono diretti da Ingegneri Capi, sotto l'alta sorveglianza della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali che la esercita a mezzo degli Ispettori Generali.

In particolare la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali da l'indirizzo ed impartisce le Istruzioni sul modo di condurre i servizi tecnici, amministrativi e contabili, invigila che il personale venga impiegato in ragione dell'importanza dei servizi stessi e risolve i quesiti prospettati dagli Uffici.

**art. 2**

Personale assegnato agli uffici tecnici del catasto e agli U.T.E.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Agli Uffici Tecnici del Catasto ed agli Uffici Tecnici Erariali sono assegnati, in relazione all'importanza dei servizi, Ingegneri, Geometri, Aiutanti, Disegnatori e Computisti, nonche' Uscieri ed Inservienti appartenenti ai ruoli provinciali dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

La Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, osservate le disposizioni generali vigenti in materia, puo' autorizzare gli Ingegneri Capi ad assumere personale non di ruolo.

Agli Uffici Erariali, ai quali e' affidato il servizio di custodia, gestione e manutenzione dei canali appartenenti al Patrimonio dello Stato, sono inoltre assegnati assistenti, custodi e guardiani del ruolo del personale dei canali demaniali.

**art. 3**

Compiti degli ispettori generali.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Gli Ispettori Generali sono alla diretta dipendenza del Direttore Generale. Essi:

a) visitano gli Uffici della zona loro assegnata almeno una volta nel corso di ogni anno solare, ne controllano l'andamento generale e si rendono conto del modo come vi procedono i diversi servizi;

b) verificano, anche se occorre, mediante visite locali, il modo col quale sono condotti ed espletati gli incarichi ed i lavori e l'esecuzione o la sorveglianza delle operazioni relative ai diversi rami di servizio; ordinano le variazioni che stimano opportune nell'interesse dell'economia e della buona riuscita dei lavori, rimanendo personalmente responsabili delle relative disposizioni che dovranno sempre dare per iscritto e comunicare al Direttore Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici erariali;

c) si accertano della effettiva presenza in servizio di tutto il personale assegnato all'Ufficio visitato, s'informano sui compiti ordinari e sulla condotta del medesimo e procurano di conoscerlo di persona per formarsi un giusto criterio dell'attitudine ai servizi cui e' specialmente adibito o ad

altri cui potrebbe essere destinato.

d) si rendono conto della buona utilizzazione del personale e della opportunità delle missioni da esso eseguite;

e) esaminano i registri ed i prospetti prescritti da leggi, regolamenti ed istruzioni ministeriali; si rendono conto della regolare tenuta dell'archivio;

verificano il materiale di proprietà dell'Amministrazione constatandone lo stato di conservazione ed assicurandosi che, per quantità e qualità corrisponda ai bisogni del servizio.

f) si accertano della regolare erogazione delle spese sui diversi capitoli nonché dell'impiego dei depositi privati e degli altri fondi amministrativi dell'Ingegnere Capo; rilevano e verificano la situazione di cassa;

g) si accertano altresì della regolare osservanza delle vigenti disposizioni in materia di ritenute di garanzia e di assicurazioni sociali;

h) conferiscono con gli Intendenti di Finanza, anche al fine di avere gli elementi di giudizio, di cui all'art. 31 del Regolamento 23 marzo 1933, n. 185, modificato con l'art. 2 del R. decreto 22 ottobre 1936, n. 2007, per la compilazione delle note di qualifica degli Ingegneri Capi. In particolare, per quanto riguarda gli Uffici Tecnici Erariali conferiscono con gli Intendenti di Finanza sull'andamento dei servizi, gli inconvenienti che si verificano, i miglioramenti possibili, le disposizioni necessarie e sui rapporti intercedenti fra l'Ufficio Tecnico Erariale, l'Intendenza di Finanza e gli Uffici esecutivi finanziari;

i) riferiscono infine al Direttore Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, con apposita relazione, i risultati di ogni ispezione eseguita, con le istruzioni impartite, segnalando le insufficienze ed i meriti di maggior rilievo e proponendo i provvedimenti da adottarsi sia per i servizi che per il personale.

#### art. 4

Altri compiti degli ispettori generali.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

Gli ispettori Generali, indipendentemente dalle ispezioni ordinarie nelle rispettive zone, eseguono quegli incarichi speciali che siano loro affidati dal Direttore Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. Compilano le note di qualifica degli Ingegneri Capi e rivedono ed eventualmente modificano quelle del rimanente personale di ruolo degli Uffici compresi nella propria zona d'ispezione, esaminano le situazioni trimestrali degli incarichi affidati agli anzidetti Uffici, ed i piani dei lavori da essi presentati e attendono ai lavori di consulenza che il Direttore Generale ritenga di affidare loro.

#### art. 5

Competenza territoriale degli uffici tecnici del catasto.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

La circoscrizione degli Uffici Tecnici del Catasto e' quella della Provincia in cui rispettivamente essi hanno sede; però, quando le esigenze dei servizi lo richiedano, loro competenza può essere estesa, con decreto Ministeriale, anche al territorio di provincie limitrofe.

#### art. 6

Suddivisione degli uffici tecnici del catasto in sezioni. Compiti delle sezioni.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

A seconda dello stato in cui si trovano i lavori nella rispettiva circoscrizione, gli Uffici Tecnici del Catasto possono essere divisi in Sezioni. Di regola tali sezioni sono: I Sezione "Rilievo"; II Sezione "Stime, Contenzioso e Attivazione".

Alla Sezione "Rilievo" sono affidate tutte le operazioni geometriche per la formazione della mappa, e cioè la triangolazione, la delimitazione, il rilevamento particellare, l'aggiornamento delle mappe esistenti e la costruzione ed il collaudo della mappa.

Alla Sezione "Stime, Contenzioso e Attivazione" sono affidati i lavori di

qualificazione, classificazione, di classamento e revisione relative e di formazione delle tariffe di estimo, la pubblicazione, la trattazione dei reclami consociata con l'attivazione, nonché la compilazione degli atti per la conservazione.

Nelle provincie ove si svolgono lavori di rilevamento con metodi di aerofotogrammetrici, potrà anche essere costituita un'apposita Sezione col precipuo incarico di seguire e controllare i lavori in tutte le varie fasi e di effettuare i collaudi delle mappe ultimate.

**art. 7**

Compiti e responsabilità degli ingegneri capi degli uffici tecnici del catasto.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Gli Ingegneri Capi degli Uffici Tecnici del Catasto hanno la diretta responsabilità di tutti i lavori affidati ai rispettivi Uffici. Essi pertanto debbono curare che i lavori stessi siano eseguiti sotto la osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e delle speciali istruzioni impartite dal Ministero.

Essi particolarmente:

- a) ricevono, assegnano e firmano tutta la corrispondenza dell'Ufficio e si assicurano della registrazione al protocollo;
- b) danno al personale dipendente le direttive e le istruzioni occorrenti perché i lavori siano espletati nel miglior modo e con la massima economia di tempo e di spesa;
- c) assegnano le mansioni al personale contabile, d'ordine e di servizio;
- d) provvedono alla custodia di tutti gli atti dell'Ufficio prendendo all'uopo quelle misure che credono opportune a salvaguardia della propria responsabilità perché nessun atto vada smarrito o sottratto, o venga alterato, e di nessuno possa essere data comunicazione o copia non autorizzata;
- e) provvedono sotto la loro responsabilità alla buona conservazione di tutto il materiale dell'Amministrazione esistente presso l'Ufficio o comunque in consegna al medesimo, e alla materiale ricognizione di esso nei termini e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
- f) designano alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali l'impiegato di ruolo cui affidare le funzioni di economo consegnatario;
- g) trasmettono mensilmente alle Sezioni del Tesoro le note nominative degli stipendi ed assegni di tutto il personale di ruolo;
- h) sono personalmente responsabili della erogazione delle somme poste a loro disposizione con mandati diretti o con ordini di accreditamento, e dei fondi depositati dai privati o comunque da loro amministrati e ne rendono conto nei modi prescritti dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato e delle istruzioni ministeriali;
- i) rivedono, muniscono delle attestazioni di regolarità e liquidano le tabelle d'indennità del personale e tutti i documenti di spesa; liquidano le competenze del personale non di ruolo, curano la reintegrazione al Tesoro delle somme che sono recuperabili ai sensi delle vigenti disposizioni;
- l) immettono nelle funzioni gli impiegati destinati a prestare servizio presso l'Ufficio, ricevendone, se trattasi di personale di nuova nomina, la promessa solenne ed il giuramento; assumono in servizio il personale non di ruolo autorizzato dal Ministero;
- m) compilano le note informative annuali di tutto il personale assegnato all'Ufficio e le trasmettono, entro il 31 gennaio successivo, alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;
- n) accordano al personale dipendente congedi che, in complesso, non eccedono un mese per ciascun anno, sempre quando le esigenze di servizio lo consentano, tenuto conto delle disposizioni di carattere limitativo per il personale non di ruolo;
- o) richiedono, alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali i propri congedi e ne informano l'Intendente di Finanza;
- p) riferiscono al Direttore Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, per i provvedimenti del caso, le infrazioni alla disciplina, le altre mancanze e le irregolarità commesse dagli impiegati dell'Ufficio che cadano sotto le sanzioni di cui al Capo VIII delle disposizioni sullo stato

giuridico degli impiegati civili approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

**art. 8**

Sorveglianza dell'ingegnere capo sul buon andamento dei lavori.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Ai fini della sorveglianza sul buon andamento dei lavori, l'Ingegnere Capo:

- a) esamina, per ogni stadio di operazione, tutti i lavori per accertarsi della loro buona esecuzione;
- b) collauda i lavori geometrici;
- c) esamina il quaderno delle osservazioni dei Capi sezione e dei Capi Gruppo, nonché il registro delle verificazioni fatte dai medesimi.

**art. 9**

Missioni e assenze dell'ingegnere capo.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

L'Ingegnere Capo non deve assentarsi dalla residenza per eseguire incarichi che possono affidarsi al personale dipendente; ha facoltà invece di effettuare missioni per sopperire alla deficienza di personale dirigente, per speciali lavori e controlli che non possono affidare ad altri, o per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo precedente.

Se è impedito recarsi in Ufficio per malattia, o per altra causa legittima, deve darne notizia alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, qualora l'impedimento oltrepassi i cinque giorni. In caso di congedo o di impedimento che implichi un'assenza dall'Ufficio superiore a cinque giorni, la direzione dell'Ufficio è affidata al più elevato grado degli Ingegneri, o in mancanza di Ingegneri al più elevato grado dei Geometri, salvo che venga altrimenti disposto dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Durante le assenze di breve durata l'Ingegnere Capo deve essere sempre rappresentato da un Ingegnere e, quanto meno, da un Geometra.

**art. 10**

Espletamento delle funzioni di capo della sezione rilievo e delle altre sezioni.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Le funzioni di Capo della Sezione "Rilievo" sono, di regola, esplicitate direttamente dall'Ingegnere Capo. Eccezionalmente, dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, possono essere affidate ad altro Ingegnere ovvero ad un Geometra Capo.

Nell'anzidetta Sezione la sorveglianza sui lavori è affidata, secondo la estensione dei lavori stessi ad uno o più Capi Gruppo di squadre di rilevamento.

Le funzioni di Capo delle altre Sezioni sono attribuite, dalla Direzione Generale del Catasto o dei Servizi Tecnici Erariali, ad un Ingegnere ovvero ad un Geometra di grado non inferiore al IX.

**art. 11**

Coordinamento dei capi gruppo.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

I Capi Sezione provvedono, presi ordini dall'Ingegnere Capo, o coordinare il lavoro affidato ai singoli Capi Gruppo, ovvero ai singoli operatori, in modo che questo proceda con uniformità di indirizzo e con la necessaria esattezza

**art. 12**

Compiti dei capi gruppo.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

I Capi Gruppo dirigono, secondo le istruzioni del Capo Sezione, i servizi loro affidati ed hanno particolarmente le attribuzioni ed i doveri seguenti:

- a) mediante verificazioni periodiche o saltuarie, debbono assicurarsi che i lavori affidati ai loro dipendenti procedano con la valuta regolarità e

speditezza;

b) nelle visite alle squadre di rilievo, sia in campagna che al tavolo, debbono effettuare controlli concreti sul lavoro, sia per accertare la precisione del lavoro stesso, sia per raccogliere elementi che servano poi a facilitare e completare le verifiche di collaudo.

**art. 13**

Responsabilita' dei capi sezione e dei capi gruppo. Registro delle verificazioni.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

I Capi Sezione i Capi Gruppo sono responsabili insieme con gli operatori, per gli errori ed i ritardi ingiustificati che si verificassero nei lavori quando non possono provare di aver eseguito le verificazioni prescritte e preso o proposto, a tempo debito, i provvedimenti necessari.

Per le anzidette verificazioni sara' tenuto un registro nel quale si indicheranno:

a) il nome dell'operatore;

b) il Comune, l'oggetto ed il risultato della verificaione;

c) i provvedimenti che si ravvisano necessari di prendere o di proporre;

d) la data della verificaione e la firma del Capo Sezione o del Capo Gruppo.

**art. 14**

Disciplina dei lavori di campagna.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Il periodo dei lavori di campagna s'inizia col 1 aprile e termina col 31 ottobre di ciascun anno, salvo disposizioni diverse da parte della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Agli Ingegneri Capi e' data facolta' di prorogare la chiusura della campagna, per un periodo non superiore a sette gironi, in casi eccezionali, ossia per il compimento, in questo limiti di tempo, di operazioni sul terreno che richiederebbero tempo e spese molto maggiori qualora fossero differite alla nuova campagna. Di tale proroga dovra' essere data immediata notizia alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, indicando i motivi che l'anno resa necessaria.

L'orario di campagna, al quale dovranno attenersi le unita' operanti, e' stabilito dall'Ingegnere Capo in base alle disposizioni di massima della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

**art. 15**

Limite dei giorni di missione da impiegare durante i lavori di campagna.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Durante i lavori di campagna gli Ingegneri Capi non possono impiegare in missione, per ciascun mese, un numero di giorni superiore a 12, compresi quelli di viaggio. I Capi Sezione e i Capi Gruppo un numero di giorni superiore a 20, compresi quelli di viaggio.

Tuttavia e' in facolta' della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali di consentire un numero maggiore di giornate di missione ove speciali esigenze di servizio lo richiedano.

Le missioni degli Ingegneri Capi, dei Capi Sezione e dei Capi Gruppo durante il periodo invernale, e per i lavori di pubblicazione, preattivazione ed attivazione, anche negli altri periodi dell'anno non debbono effettuarsi senza la preventiva autorizzazione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, salvo casi di urgenza.

**art. 16**

Strumenti ed oggetti di proprieta' dell'amministrazione affidati agli operatori.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Gli operatori sono responsabili della buona conservazione degli strumenti e degli oggetti di proprieta' dell'Amministrazione loro affidati. A tal fine la consegna degli strumenti e degli oggetti di cui sopra, da parte degli Uffici ai singoli operatori, deve avvenire mediante un verbale, da

conservarsi in atti, dal quale risulti il preciso stato di conservazione del materiale consegnato.

In caso di guasti accidentali agli strumenti l'operatore che li ha in consegna deve redigere un verbale circostanziato dall'accaduto, farlo firmare dai presenti e trasmetterlo quindi, per via gerarchica alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Le spese di riparazione al materiale sono a carico esclusivo degli operatori, fatta eccezione del caso in cui il guasto sia avvenuto per forza maggiore, ovvero per il lungo uso, e sia provato in modo non dubbio che da parte degli operatori venne usata la diligenza necessaria per evitarlo. Agli operatori e' vietato di fare eseguire riparazioni per proprio conto agli strumenti che hanno in consegna.

#### art. 17

Orario di servizio degli uffici tecnici del catasto.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

L'orario normale degli Uffici Tecnici del Catasto e' stabilito dagli Ingegneri Capi in base a disposizioni ministeriali e di regola e' quello stesso della locale Intendenza di Finanza.

Quando le necessita' del servizio lo richiedano, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi non ne siano esonerati.

Il personale subalterno deve trovarsi in Ufficio, per accudire alle necessarie pulizie, almeno un'ora prima di quella stabilita per l'inizio dell'orario d'Ufficio.

#### art. 18

Esecuzione dei lavori di tavolo relativi alle operazioni compiute sul terreno.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

Durante il periodo di sospensione dei lavori di campagna, gli operatori debbono attendere, presso la sede dell'Ufficio ovvero in appositi luoghi di concentramento autorizzati dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, a tutti i prescritti lavori di tavolo relativi alle operazioni da essi compiute sul terreno.

Nessun operatore potra' intraprendere la nuova campagna se non ha ultimato i lavori di tavolo di cui al precedente comma.

Le missioni che, durante la esecuzione dei lavori di tavolo, si rendessero indispensabili per completare i lavori stessi, dovranno essere autorizzate dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, e, preferibilmente, dovranno essere eseguite dopo che l'operatore abbia compiuti i lavori che consentano di avere l'elenco completo delle lacune da colmare e delle incertezze da risolvere in campagna.

#### art. 19

Registri da tenersi presso ciascun ufficio tecnico del catasto.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

Presso ciascun Ufficio Tecnico del Catasto debbono essere tenuti, oltre il protocollo generale:

- a) il registro del movimento dell'archivio tecnico;
- b) il registro riguardante la pubblicazione dei vari manifesti stabiliti dalle vigenti istruzioni sul Catasto e la corrispondenza relativa con i Podesta' e le Commissioni Censuarie;
- c) il registro di entrata e di uscita degli stampati;
- d) il registro del personale assegnato all'Ufficio, nel quale debbono essere notate le assenze per congedi, malattie od altre cause;
- e) il repertorio degli atti e dei contratti stipulati dall'Ufficio;
- f) le scritture prescritte per la contabilita' delle spese e dei beni mobili;
- g) la raccolta dei bollettini ufficiali del Ministero;
- h) la raccolta delle circolari ministeriali;
- i) tutti gli altri memoriali, elenchi e prospetti che possono essere prescritti o consigliati per meglio tenere in evidenza ogni singola parte dei servizi affidati all'Ufficio.

**Regolamento del 30/06/1945 n. 1441**

Per gli affari di carattere riservato viene tenuto e conservato dall'Ingegnere Capo apposito protocollo ed archivio.

**art. 20**

Archivio dell'ufficio tecnico del catasto. Suddivisione in due sezioni.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

L'archivio e' distinto in due Sezioni: Sezione amministrativa e Sezione tecnica.

La Sezione amministrativa comprende gli affari generali, il personale, i locali, il materiale e le spese, nonche' la corrispondenza di carattere generale riguardante i lavori catastali.

Essa pertanto e' divisa in classi corrispondenti ciascuna alle singole voci sopraindicate. E' in facolta' dell'Ingegnere Capo di dividere in sottoclassi e fascicoli le singole classi.

La Sezione tecnica comprende le mappe e tutti gli altri atti riguardanti le varie operazioni catastali.

Essa e' divisa in tre classi:

"Rilievo", "Stime", "Pubblicazione, Trattazione dei reclami e Attivazione".

In ciascuna delle classi gli atti vengono ripartiti per Comuni.

**art. 21**

Spese d'ufficio.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Con le somme accreditate per le spese di ufficio gli Ingegneri Capi provvedono alle spese di cui al successivo art. 43, esclusa, quella per il riscaldamento che, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572 sul nuovo Catasto, fa carico alla Provincia ove gli Uffici hanno sede.

**art. 22**

Divieto di adibire il personale a compiti non di istituto.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Il personale tutto costituente l'Ufficio non puo' essere distratto per lavori estranei a quello di suo istituto, ne' designato a prestare l'opera sua, neppure temporaneamente, presso altri Uffici, senza preventiva autorizzazione del Ministero.

**art. 23**

Autorizzazione ai lavori esterni.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Il personale d'ordine e quello subalterno, non possono essere adibiti a lavori esterni senza speciale autorizzazione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

A tale autorizzazione dovra' essere fatto riferimento nelle relative tabelle d'indennita'.

**art. 24**

Divieto di percezione da parte del personale di compensi extra.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

E' vietato al personale degli Uffici Tecnici del Catasto di percepire compensi all'infuori delle ordinarie retribuzioni ed indennita' senza una speciale autorizzazione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

**art. 25**

Pagamento delle indennita' di missione al personale.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Le indennita' di missione al personale, nonche' gli assegni al personale non di ruolo, sono pagati dall'Ingegnere Capo con ordinativi di pagamento ovvero, nei casi consentiti, in contanti.

Le indennita' di missione agli Ingegneri Capi sono pagate con mandati diretti dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, alla quale le relative tabelle dovranno essere trasmesse in uno con i Giornali di servizio, non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello a cui le tabelle si riferiscono.

Entro lo stesso termine debbono essere trasmessi alla predetta Direzione Generale anche i Giornali di servizio dei Capi Sezione e dei Capi Gruppo, nei mesi in cui costoro abbiano compiuto missioni.

**art. 26**

Piano dei lavori di campagna.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Ogni anno, entro il mese di gennaio gli Ingegneri Capi degli Uffici Tecnici del Catasto debbono inviare alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, il piano dei lavori di campagna da svolgersi nell'anno nelle rispettive circoscrizioni, con le proposte relative al personale ed al materiale in rapporto con i lavori stessi. Alla chiusura della campagna annuale debbono inviare alla predetta Direzione Generale una particolareggiata relazione sui risultati delle operazioni di campagna e sulle spese corrispondentemente sostenute.

**art. 27**

Relazione annuale sui lavori compiuti.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Entro il mese di settembre di ciascun anno l'Ingegnere capo compila e trasmette alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali una relazione dei lavori compiuti nell'esercizio finanziario terminato con il mese di giugno precedente.

La relazione, che deve essere compilata secondo un apposito schema stabilito dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, deve contenere una breve ma completa esposizione dei lavori compiuti, in campagna ed al tavolo, durante l'esercizio finanziario, raffrontati con quelli compiuti durante il precedente esercizio.

Gli Uffici, la cui giurisdizione si estende a piu' di una Provincia, debbono compilare tante relazioni per quante sono le Provincie della propria giurisdizione.

**art. 28**

Compiti degli uffici tecnici erariali.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Agli Uffici Tecnici Erariali sono affidati:

1. - a) le perizie estimative degli immobili da acquistarsi dallo Stato, le identificazioni, stime, divisioni in lotti e consegna dei beni di proprieta' del Demanio o da esso amministrati, che il Governo e' autorizzato ad alienare:

le identificazioni e gli accertamenti di valore dei fondi soggetti ad annue prestazioni a favore del Demanio e la determinazione dei canoni delle servitu' attive e passive sui beni demaniali; la determinazione del valore d'uso degli immobili demaniali assegnati ad Uffici governativi e dei canoni di affitto di quelli concessi ai privati; gli eventuali interventi all'atto dell'immissione in possesso di immobili affittati, richiesti dagli Uffici Governativi per verbalizzare sullo Stato la consistenza di detti immobili; i pareri sulle locazioni di stabili privati per i suddetti Uffici; i pareri sui canoni per concessioni precarie dei beni di Demanio pubblico; gli accertamenti tecnici riguardanti i beni del Demanio patrimoniale;

b) la consulenza estimativa richiesta dall'Amministrazione Ferroviaria e dell'Amministrazione Militare sia per operazioni di espropriazione, sia per conoscere il prezzo di mercato di immobili da acquistare o da alienare, oppure il reddito di fabbricati o terreni da prendere o dare in affitto;

c) le perizie e gli interventi nella determinazione della indennita' di requisizione di immobili, aziende e stabilimenti da parte delle autorita' militari e civili; la redazione di verbali di consegne o di riconsegna d'immobili, aziende e stabilimenti requisiti, ai sensi del R. decreto 18



- agosto 1940, n. 1741, riguardanti norme per la disciplina delle requisizioni;
- d) l'intervento, su richiesta dei Prefetti, nella determinazione delle indennita' di esproprio per i beni espropriati dai Comuni per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154;
- e) le perizie, la revisione di parcelle ed i collaudi per acquisti, riparazioni e vendita di mobili degli Uffici dipendenti dalla Amministrazione finanziaria e da quella degli Interni, quando ricorrano gli estremi per cui sia necessario rivolgersi alla specifica competenza dell'organo tecnico;
- f) la consulenza, nell'interesse delle Amministrazioni finanziari, in materia edilizia;
- g) il servizio tecnico riferibile alla custodia, gestione e manutenzione dei canali appartenenti al patrimonio dello Stato, ad eccezione di quelli di competenza dell'Amministrazione generale dei canali "Cavour" in Torino;
- h) il servizio tecnico relativo ai beni di pertinenza delle Aziende patrimoniali dello Stato;
- i) le verifiche degli opifici industriali per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, e per la concessione delle esenzioni da detta imposta, stabilite da leggi speciali dirette a promuovere lo sviluppo industriale di determinate zone o citta';
- l) gli incarichi riguardanti accertamenti tecnici richiesti in conseguenza di agevolzze per la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali;
- m) gli eventuali incarichi riguardanti l'accertamento del valore capitale o del reddito d'immobili agli effetti di Prestiti redimibili o di imposte immobiliari;
- n) la determinazione dei valori dei beni compresi nei bilanci delle aziende che devono assolvere l'imposta di negoziazione;
- o) le perizie per le cauzioni esattoriali e quelle per la determinazione dei prezzi minimi d'asta per gli immobili da espropriare per debiti d'imposta, ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sulla riscossione delle imposte dirette;
- p) gli accertamenti per l'identificazione di fondi irreperibili per insufficienza di indicazioni, sui quali si deve procedere alla esecuzione per debito d'imposta;
- q) gli incarichi stabiliti dal Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, in materia d'imposte di consumo sui materiali da costruzioni edilizie;
- r) gli incarichi stabiliti dal R. decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 430, in materia di accasermamento dei corpi di polizia;
- s) le perizie nell'interesse del Ministero dell'Interno, per la determinazione delle diarie da porsi a base d'asta negli appalti per la provvista e la manutenzione degli effetti di casermaggio dei Reali Carabinieri;
- f) gli incarichi di cui agli articoli 89 e 101 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del Testo unico della legge di pubblica sicurezza in materia di prodotti esplosivi;
- u) le operazioni riguardanti il regime dei tratturi del Tavoliere delle Puglie e delle trazzere di Sicilia in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, in quanto non siano di attribuzione speciale del Commissariato per la reintegra dei tratturi o dell'ufficio tecnico speciale per le trazzere;
- v) i pareri sulla scelta dei locali da destinarsi ad uso dei carceri mandamentali, per stabilire se siano idonei a tale destinazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 novembre 1941, n. 1405;
- z) la valutazione degli immobili destinati interamente o prevalentemente ad uso alberghiero, agli effetti della legge 24 luglio 1936, n. 1692;
- y) gli incarichi richiesti dal Giudice tutelare relativi alla valutazione d'immobili appartenenti a minori, ai sensi dell'art. 342 del Libro I del Codice Civile;
- II. - le operazioni per la conservazione del Nuovo Catasto Terreni, dei vecchi Catasti e del Catasto ex-Austriaco nelle terre redente;
- III. - a) le valutazioni dei beni immobili e delle aziende industriali, per l'applicazione delle tasse di registro e di successione, nei limiti stabiliti

d'intesa fra l'Amministrazione delle Tasse sugli Affari e quella del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, i pareri per le impugnative delle decisioni delle Commissioni, nonché l'assistenza tecnica presso Uffici, Commissioni od organi comunque interferenti nella materia relativa all'applicazione delle tasse di registro e di successione;

b) le relazioni tecniche sull'applicazione o meno dei contributi di miglioria in dipendenza di opere eseguite dallo Stato, direttamente o per concessione, oppure eseguite dai Comuni, dalle Provincie e da altri Enti con il concorso dello Stato, giusto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 8000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; gli accertamenti e le valutazioni riguardanti gli immobili soggetti a contributo nonché le istruttorie tecniche sui ricorsi presentati dagli obbligati al contributo;

IV. - a) le operazioni per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano e successivamente le operazioni per la conservazione di esso;

b) gli eventuali incarichi riguardanti accertamenti tecnici in dipendenza di agevolazioni tributarie concesse a fabbricati di nuova costruzione o a fabbricati migliorati;

c) gli incarichi relativi ad accertamenti per la determinazione degli aumenti, che, in funzione dell'imponibile vigente dell'imposta fabbricati, possono essere consentiti agli attuali canoni di affitto per la locazione d'immobili urbani, in applicazione della legge 28 novembre 1940, n. 1727, e del R.

decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

V. - l'accertamento e la stima dei danni di guerra nei casi nei quali, ai sensi della legge sul risarcimento di essi, è richiesto il parere degli Uffici Tecnici Erariali.

#### art. 29

Altri compiti degli U.T.E.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

È inoltre affidato agli Uffici Tecnici Erariali qualsiasi altro lavoro d'indole tecnica, che, non entrando, per le vigenti disposizioni, nelle attribuzioni di altri Uffici Tecnici dello Stato, possa in qualsiasi modo interessare l'Amministrazione finanziaria.

#### art. 30

Incarichi nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

Agli Uffici Tecnici Erariali, previa autorizzazione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, possono essere affidati incarichi anche nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, o di Enti pubblici sempre quando ciò sia consentito dalle esigenze dei servizi di loro speciale istituto.

#### art. 31

Suddivisione degli U.T.E. In cinque sezioni. Compiti delle sezioni.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

Gli Uffici Tecnici Erariali sono ripartiti in cinque Sezioni: Sezione I del "Demanio e consulenze tecniche erariali"; Sezione II della "Conservazione del Catasto, Terreni"; Sezione III delle "Stime"; Sezione IV della "Formazione e conservazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano; Sezione V degli "Accertamenti dei danni di guerra".

A tali Sezioni sono, rispettivamente, attribuiti gli incarichi di cui ai capoversi I, II, III, IV E V del precedente articolo 28.

I servizi generali (segreteria, protocollo, archivio, copia, contabilità spese e beni mobili, e statistica) sono alla diretta dipendenza dell'Ingegnere Capo.

#### art. 32

Competenza territoriale degli U.T.E.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1945

La circoscrizione degli Uffici Tecnici Erariali e' generalmente quella della Provincia in cui essi hanno sede; pero', quando le esigenze dei servizi lo richiedano, la competenza degli Uffici stessi puo' essere estesa, con decreto Ministeriale, anche al territorio di Provincie limitrofe. In tale caso in tali province hanno sede la Sezione II Staccata e la Sezione IV staccata, che sono parti vere e proprie dell'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio.

Ai compiti contabili delle due Sezioni provvede una sola Sezione, il cui Capo pertanto assume le attribuzioni di funzionario delegato.

**art. 33**

Compiti e responsabilita' dell'ingegnere capo erariale.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

L'Ingegnere Capo Erariale e' direttamente responsabile del buon andamento di tutti i servizi affidati all'Ufficio sotto l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e delle speciali istruzioni impartite dal Ministero.

Esso particolarmente:

- a) riceve, assegna alle Sezioni e firma tutta la corrispondenza d'Ufficio e si assicura della registrazione al protocollo;
- b) da' ai Capi Sezioni le direttive e le istruzioni occorrenti perche' i rispettivi servizi siano espletati nel miglior modo e con economia di tempo e di spesa;
- c) si accerta, prima di firmare gli elaborati che gli vengono sottoposti dai Capi Sezione, che nella loro compilazione siano state scrupolosamente seguite le direttive da lui dati;
- d) assegna le mansioni al personale addetto ai servizi generali;
- e) trasmette alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali entro il ventesimo giorno dalla scadenza di ogni trimestre gli elaborati statistici illustranti l'attivita' svolta dall'Ufficio, nel trimestre stesso nei vari rami di servizio;
- f) cura la regolare tenuta in corrente dei registri e prospetti prescritti dalle disposizioni vigenti;
- g) provvede alla custodia di tutti gli atti dell'Ufficio, prendendo all'uopo quelle misure che credera' opportune a salvaguardia della propria responsabilita', perche' nessun atto vada smarrito o sottratto, o venga alterato e di nessuno possa esserne data comunicazione o copia non autorizzata;
- h) provvede sotto la sua responsabilita' alla buona conservazione di tutto il materiale dell'Amministrazione esistente presso il suo Ufficio o comunque in consegna al medesimo e alla materiale ricognizione di esso nei termini e modi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
- i) trasmette mensilmente alla Sezione del Tesoro le note nominative degli stipendi ed assegni di tutto il personale di ruolo della sede;
- l) rivede, munisce delle attestazioni di regolarita' e liquida tutti i documenti di spesa e le tabelle di indennita' dei Capi delle Sezioni, sia in sede che staccate; vista e liquida le tabelle delle indennita' del rimanente personale della sede; liquida le competenze del personale non di ruolo; cura la reintegrazione al Tesoro delle somme che sono recuperabili ai sensi delle vigenti disposizioni;
- m) e' personalmente responsabile della erogazione delle somme poste a sua disposizione con mandati diretti od ordini di accreditamento e dei fondi depositati dai privati o comunque da lui amministrati, e ne rende conto nei modi prescritti dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato e dalle istruzioni ministeriali;
- n) immette nelle funzioni gli impiegati tutti destinati a prestare servizio presso l'Ufficio, ricevendone se trattasi di personale di nuova nomina, la promessa solenne ed il giuramento; assume in servizio il personale non di ruolo autorizzato dal Ministero; ha pero' la facolta' di delegare i Capi delle Sezioni staccate per le immissioni in servizio del personale, sia di nuova nomina che trasferito, assegnato a dette Sezioni;
- o) assegna alle varie Sezioni, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, il personale tecnico, d'ordine e di servizio, ad eccezione dei Capi Sezione, i quali vengono designati direttamente dalla Direzione Generale;

p) designa alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali l'impiegato di ruolo cui affidare le funzioni di economo consegnatario;

q) propone alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali l'avvicendamento periodico nelle Sezioni degli Ingegneri di grado 10 e 9 perche' possano acquistare la necessaria conoscenza dei diversi servizi; propone altresì lo spostamento del personale nelle Sezioni ogni qualvolta lo creda necessario per motivi di servizio;

r) trasmette alla Direzione Generale entro il 10 gennaio di ogni anno i ruolini del personale distinti per ogni Sezione in sede o staccata, ed entro il 10 aprile, 10 luglio, e 10 ottobre gli elenchi delle variazioni;

s) compila le note di qualifica di tutto il personale assegnato all'Ufficio e trasmette entro il 31 gennaio successivo alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali quelle del personale dipendente da tale Direzione, e alla Intendenza di finanza competente quelle riguardanti il personale dipendente da altre Amministrazioni;

t) accorda al personale dipendente congedi che, in complesso, non eccedano un mese per ciascun anno, sempre quando le esigenze di servizio lo consentano, e tenuto conto delle disposizioni di carattere limitativo per il personale non di ruolo;

u) richiede alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici erariali i propri congedi e ne informa l'Intendenza di finanza;

v) riferisce al Direttore Generale del Catasto, per i provvedimenti del caso, le infrazioni alla disciplina e le altre mancanze od irregolarita' commesse dagli impiegati dell'Ufficio, che cadano sotto le sanzioni di cui al Capo VIII delle "Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili", approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

**art. 34**

Altri compiti dell'ingegnere capo.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

L'ingegnere Capo conferisce che l'Intendente di finanza sulle questioni piu' importanti in trattazione da parte dell'Ufficio con l'Intendenza di finanza e con gli Uffici esecutivi finanziari.

Almeno una volta al mese deve ispezionare le Sezioni Staccate allo scopo di rendersi conto del regolare funzionamento di esso ed impartire quelle direttive di servizio che egli ritenga necessarie ed opportune per il miglior andamento del servizio stesso.

**art. 35**

Missioni e assenze dell'ingegnere capo.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

L'ingegnere Capo non deve assentarsi dalla residenza per eseguire incarichi che possono affidarsi al personale dipendente.

Ha facolta' invece di effettuare missioni della durata massima ciascuna di due giorni per sopperire a deficienza di personale, per speciali lavori e controlli che non possa affidare ad altri, e per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo precedente.

Se e' impedito di recarsi in Ufficio per malattia, o per altra causa legittima, deve darne notizia alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, qualora l'impedimento oltrepassi i cinque giorni. In caso di congedo od impedimento che implichi un'assenza dall'Ufficio superiore a cinque giorni, la direzione dell'Ufficio e' affidata al piu' elevato in grado degli Ingegneri preposti alle Sezioni o, in mancanza di Ingegneri, al piu' elevato in grado tra i Geometri, salvo che venga altrimenti disposto dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Durante le assenze di breve durata, l'Ingegnere Capo deve essere sempre rappresentato da un Ingegnere o, quanto meno, da un Geometra.

**art. 36**

Dirigenza delle sezioni degli U.T.E.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Alla dirigenza delle Sezioni sono di regola preposti Ingegneri, all'uopo

designati dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali Tranne per Sezioni V possono, tuttavia, in particolari circostanze, essere designati ad esercitare le funzioni di Capi Sezione anche dei Geometri Capi.

**art. 37**

Compiti dei capi sezione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Gli Ingegneri ovvero i Geometri Capi preposti alle Sezioni, dirigono, secondo le istruzioni dell'Ingegnere Capo i servizi della rispettiva Sezione, sono responsabili del regolare andamento di essi ed hanno particolarmente le attribuzioni ed i doveri seguenti:

- a) assegnano gli incarichi al personale dipendente; riservando per essi quelli di speciale importanza o delicatezza;
- b) danno le occorrenti istruzioni al personale posto alla loro immediata dipendenza e sorvegliano che esso compia scrupolosamente il proprio dovere;
- c) assoggettano a diligente revisione e vistano gli elaborati dei dipendenti, sottoponendoli poi, insieme con i loro, alla firma dell'Ingegnere capo;
- d) vigilano sulla tempestiva esecuzione dei lavori tecnici amministrativi, contabili, e d'ordine affidati al personale della Sezione e ne riscontrano la regolarita';
- e) curano l'allestimento delle relazioni e degli altri elaborati periodici, riguardanti i propri servizi;
- f) dispongono le missioni, fissano gli itinerari relativi, rivedono ed attestano la regolarita' delle tabelle d'indennita' del personale dipendente;
- g) tengono al corrente l'Ingegnere Capo dell'andamento dei propri servizi e della condotta del personale.

**art. 38**

Compiti particolari dei capi delle sezioni II e IV staccate.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

I Capi delle Sezioni II Staccate e quelli delle Sezioni IV Staccate hanno la direzione immediata della Sezione.

Oltre alle attribuzioni dei Capi delle Sezioni in sede essi:  
a) trattano e firmano tutte le pratiche correnti riguardanti i rispettivi servizi e la corrispondenza relativa anche se diretta alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

E' richiesta pero' la firma dell'Ingegnere Capo Erariale nei casi previsti dalle istruzioni e quando la corrispondenza riguarda disposizioni di massima. Devono parimenti inviare all'Ingegnere Capo Erariale, per l'inoltro alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali gli elaborati prescritti dai regolamenti e dalle istruzioni, cosi' pure le istanze del personale per la concessione di sussidi, prestiti, premi, ecc., le denunce di variazione nello stato di famiglia, i ricorsi, le domande di aspettativa e di collocamento a riposo ed ogni altra pratica di competenza del Ministero;

b) diramano al personale gli ordini di servizio che ritengono opportuni dandone subito comunicazione all'Ingegnere Capo Erariale. Le disposizioni di massima intese a migliorare l'andamento dei servizi devono essere preventivamente approvate dall'Ingegnere Capo;

c) devono riferire immediatamente e dettagliatamente all'Ingegnere Capo, per i provvedimenti del caso, le infrazioni disciplinari ed altre mancanze o irregolarita' commesse dagli impiegati della Sezione;

d) immettono in servizio il personale delle due Sezioni Staccate, sia esso di nuova nomina o trasferito, nel caso che vengono a cio' delegati dall'Ingegnere Capo Erariale;

e) hanno facolta' di rilasciare tessere personali di riconoscimento e le richieste ferroviarie e di provvedere direttamente alla richiesta di libretti ferroviari e di fascicoli di scontrini all'Intendenza di Finanza.

**art. 39**

Gestione dei fondi da parte dei capi delle sezioni staccate.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

I Capi delle Sezioni Staccate che hanno inoltre l'incarico della gestione dei fondi con le attribuzioni di funzionari delegati per entrambe le Sezioni:

a) trasmettono direttamente alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali i preventivi trimestrali dei fondi occorrenti ed il prospetto trimestrale delle spese per indennita' di missione;

b) firmano e trasmettono alla Sezione del Tesoro le note nominative degli stipendi ed assegni di tutto il personale di ruolo e gli ordinativi di pagamento;

c) rivedono e liquidano tutti i documenti di spesa e le tabelle d'indennita' del personale delle due Sezioni, escluse quelle dei Capi Sezione, liquidano le competenze del personale non di ruolo, curano la reintegrazione al Tesoro delle somme che sono recuperabili ai sensi delle vigenti disposizioni;

d) sono personalmente responsabili della erogazione delle somme poste a loro disposizione con mandati diretti ed ordini di accredito e dei fondi depositati dai privati o comunque da loro amministrati e ne rendono conto direttamente nei modi prescritti dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato e delle istruzioni ministeriali.

**art. 40**

Orario di servizio degli U.T.E.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

L'orario normale degli Uffici Tecnici Erariali e' stabilito dagli Ingegneri Capi in base a disposizioni ministeriali e di regola e' quello stesso della locale Intendenza di Finanza.

Quando le necessita' lo richiedono, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

Il personale subalterno deve trovarsi in Ufficio, per accudire alle necessarie pulizie, almeno un'ora prima di quella stabilita per l'inizio dell'orario d'Ufficio.

**art. 41**

Registri da tenersi presso ciascun U.T.E.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Presso ciascun Ufficio Tecnico Erariale debbono essere tenuti, oltre al protocollo generale e all'eventuale protocollo di Sezione:

- a) il registro del movimento dell'archivio tecnico relativo al Catasto terreni;
- b) il registro di entrata e di uscita degli stampati;
- c) il registro riguardante la pubblicazione dei vari manifesti stabiliti dalle vigenti istruzioni sul Catasto e la corrispondenza relativa con i Podesta' e le Commissioni Censuarie;
- d) il registro degli incarichi dei diversi rami di servizio e corrispondenti prospetti statistici nei quali vengono iscritti, per ciascun incarico esaurito, i dati occorrenti per la compilazione della relazione annuale;
- e) il registro delle pratiche affidate ai singoli tecnici;
- f) lo schedario e lo scadenziario per le valutazioni sommarie, nonche' le monografie estimali della propria giurisdizione;
- g) una copia dello schedario tenuto dalle Intendenze di Finanza per la consistenza dei beni patrimoniali dello Stato;
- h) le scritture prescritte per la contabilita' delle spese e dei beni mobili;
- i) il repertorio degli atti e dei contratti stipulati dall'Ufficio;
- l) il registro del personale assegnato all'Ufficio, nel quale saranno notate le assenze per congedi, malattie od altre cause;
- m) la raccolta dei bollettini ufficiali delle diverse Direzioni Generali del Ministero;
- n) la raccolta delle circolari Ministeriali, divisa per Amministrazioni;
- o) l'elenco delle ditte escluse dagli appalti, tutti gli altri memoriali, elenchi e prospetti che possono essere prescritti e consigliati per meglio tenere in evidenza ogni singola parte dei servizi affidati all'Ufficio. Per gli affari di carattere riservato viene tenuto e conservato dall'Ingegnere Capo apposito protocollo ed archivio.

**art. 42**

Archivio dell'U.T.E. - Suddivisione in sei sezioni.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

L'archivio e' distinto in sei Sezioni: Sezione "Servizi generali"; Sezione I "Demanio e consulenze tecniche erariali"; Sezione II "Conservazione Catasto Terreni"; Sezione III "Stime"; Sezione IV "Formazione e conservazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano"; Sezione V "Accertamenti danni di guerra". Le sezioni I, III e V sono divise per Provincie se l'Ufficio estende la propria giurisdizione a piu' di una Provincia.

Ciascuna Sezione e' divisa in classi distinte con lettere dell'alfabeto, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

E' in facolta' dell'Ingegnere Capo di dividere in sottoclassi e fascicoli le singole classi di ciascuna Sezione, a seconda della natura degli incarichi e delle particolari necessita' dell'Ufficio.

Nelle singole cartelle d'archivio le pratiche riguardanti le Sezioni I, III e V debbono essere ordinate secondo il numero distintivo dell'incaricato, ad eccezione di quelle relative ai beni patrimoniali dello Stato, che debbono essere raccolte in unica apposita cartella per ciascun immobile, distinta col numero portato dalla schedina istituita per l'immobile medesimo presso l'Intendenza competente per territorio.

**art. 43**

Spese d'ufficio.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Con le somme assegnate con ordini di accreditamento per le spese di Ufficio gli Ingegneri Capi provvedono:

- a) alla fornitura di tutti gli oggetti di cancelleria esclusi la carta intestata per minuta e copia e gli stampati di carattere ufficiale;
  - b) alla rilegatura di monografie, bollettini e di altre pubblicazioni di carattere non ufficiale di cui interessi la conservazione;
  - c) al riscaldamento ed alla illuminazione dei locali d'Ufficio, anche in occasioni straordinarie, ai canoni d'acqua;
  - d) alle spese di spedizione e a quelle di abbonamento a pubblicazioni scientifiche, di abbonamento al telefono, di lavatura di asciugamani, di pulizia e disinfezioni dei locali, e di quanto altro possa essere richiesto per l'ordinario disimpegno del servizio;
  - e) ad altre spese autorizzate dalla Direzione Generale.
- Di tali spese danno rendiconto a norma delle vigenti disposizioni del Regolamento per la contabilita' generale dello Stato.

**art. 44**

Applicabilita' al personale degli U.T.E. Degli articoli 16, 22, 23 e 24.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Al personale degli Uffici Tecnici Erariali si rendono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 22, 23 e 24.

**art. 45**

Pagamento delle indennita' di missione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

L'indennita' di missione al personale sia di ruolo che non di ruolo, sono pagati dall'Ingegnere Capo mediante ordinativi di pagamento, tranne che nel caso di cui al successivo art. 46.

Fanno eccezione le indennita' e gli assegni del personale delle Sezioni Staccate (esclusi i Capi Sezione), al cui pagamento provvede, mediante ordinativi di pagamento, il Capo della Sezione Staccata, cui sono assegnate le funzioni di funzionario delegato per le dette Sezioni.

Le indennita' di missione agli Ingegneri Capi Erariali sono pagate con mandati diretti dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, alla quale le relative tabelle dovranno essere trasmesse, non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello a cui le tabelle si riferiscono.

**art. 46**

Tabella di indennita' di missione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Le tabelle d'indennita' la cui spesa non fa carico all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, sono compilate in doppio esemplare, e trasmesse per il pagamento alle Amministrazioni interessate, dopo che abbiano riportato il benestare della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

**art. 47**

Relazione annuale sui lavori compiuti.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Entro il mese di settembre di ciascun anno l'Ingegnere Capo Erariale compila e trasmette alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali una relazione dei lavori compiuti dall'Ufficio nell'esercizio finanziario terminato col mese di giugno precedente.

La relazione, che deve essere compilata secondo un apposito schema stabilito dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, deve contenere una rapida ma completa esposizione dei lavori compiuti durante l'esercizio finanziario, dei risultati ottenuti, ed una esauriente analisi, in rapporto alle condizioni economiche locali, delle differenze che si rilevano rispetto all'esercizio finanziario precedente. Debbono inoltre essere indicati gli inconvenienti rilevati nel pratico svolgimento dei servizi e nell'applicazione delle disposizioni vigenti, e prospettati i provvedimenti per eliminarli e rendere solleciti ed efficaci i servizi stessi. Gli Uffici, la cui giurisdizione si estende a piu' di una Provincia, debbono compilare tante relazioni per quanto sono le Provincie, riassumendo nella parte generale della relazione riguardante la Provincia, nella quale ha sede l'Ufficio, anche i dati e le notizie che si riferiscono all'intera giurisdizione.

Un esemplare della relazione deve essere pure trasmesso, sempre entro il mese di settembre, alle Intendenze di finanza competenti, le quali, trattenendo il documento, inoltreranno nel successivo mese di ottobre le loro eventuali osservazioni alle Direzioni Generali interessate.

**art. 48**

Prospetto delle operazioni sul territorio.

**Testo: in vigore dal 01/07/1945**

Ogni anno, entro la prima decade di marzo l'Ingegnere Capo Erariale deve inviare alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali un prospetto dal quale, per ognuno dei Comuni in cui durante la campagna per la verifica periodica saranno da eseguire operazioni su terreno, risultano i seguenti dati:

- a) lavoro da eseguire (verifica periodica, collegamento, accertamento di fabbricati, verificazioni straordinarie, ecc.);
- b) nome del tecnico incaricato del lavoro;
- c) numero approssimativo delle giornate occorrenti;
- d) spese per l'indennita' di missione al tecnico;
- e) spese per viaggi, da un Comune all'altro, ed eventualmente nell'interno dei singoli Comuni;
- f) spesa per caneggiatori ed indicatori.

Al prospetto dovra' essere unita una corografia in piccola scala dei Comuni da verificare.

Dopo la chiusura della campagna annuale dovra' inviare alla Direzione Generale una particolareggiata relazione, esponendovi i risultati ottenuti nelle operazioni sul terreno e le corrispondenti spese effettive.





Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 652

**Titolo del provvedimento:**

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 06/05/1939)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volonta' della nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e sue modificazioni;

Visto il R. decreto 5 giugno 1871, n. 267, per la formazione del catasto dei fabbricati;

Visto il R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024, che disciplina l'imposta sui fabbricati e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, recante modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 sulla riforma degli ordinamenti tributari;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, che modifico' la composizione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 6, che modifico' la composizione della Commissione censuaria centrale;

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di procedere all'accertamento dei fabbricati urbani, alla rivalutazione del relativo reddito e alla formazione di un nuovo catasto urbano;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

**art. 1**

Accertamento dei fabbricati e valutazione della relativa rendita catastale.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

E' disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:

- 1) accertare la proprieta' immobiliari urbane e determinarne la rendita;
- 2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano

**art. 2**

Organi competenti alle operazioni di cui all'art. 1.

**Testo: in vigore dal 28/01/1990**

1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.

2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale.

**art. 3**

Dichiarazione relativa agli immobili urbani.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

L'accertamento generale degli immobili urbani e' fatto per unita' immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

a) dal proprietario o, se questi e' minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;

c) per la societa' commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;

d) per le societa' estere, da chi le rappresenta nel Regno.

Per le associazioni, per i condomini e per le societa' e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, e' obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della societa' o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono piu' di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

**art. 4**

Definizioni di immobili urbani.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

**art. 5**

Definizione di unita' immobiliare.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

Si considera unita' immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, e' di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.

**art. 6**

Redazione della dichiarazione.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unita' immobiliare, su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato e presentata al podesta' del Comune ove l'unita' immobiliare e' situata, entro il giorno che sara' stabilito con decreto del ministro per le finanze.

La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o piu' unita' immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.

Non sono soggetti a dichiarazione:

a) i fabbricati rurali gia' censiti nel catasto terreni;

b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze;

**Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 652**

- c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;
- d) i cimiteri con le loro dipendenze;
- e) i fabbricati di proprieta' della santa sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

**art. 7**

Obbligo di presentazione della planimetria.

**Testo: in vigore dal 19/09/1939**

Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al podesta' del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sara' fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unita' immobiliare rispetto alle proprieta' confinanti e alle strade pubbliche e private. Detta planimetria e' esente da tassa di bollo.

Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unita' immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili.

**art. 8**

Suddivisione degli immobili in categorie e classi.

**Testo: in vigore dal 28/01/1990**

1. Per la determinazione della rendita, le unita' immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.

2. Per ciascuna categoria e classe e' determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.

**art. 9**

Definizione di rendita catastale.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

1. La rendita catastale e' la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avra' luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonche' per imposte, sovrainposte e contributi di ogni specie.

2. La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

3. Per la formazione del catasto si fara' riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

**art. 10**

Fabbricati per uso industriale o commerciale.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

1. La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.

2. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche.

**art. 11**

Organi competenti alla determinazione delle categorie e classi e delle relative tariffe.

**Testo: in vigore dal 28/01/1990**

1. per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.

2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale.

**art. 12**

Tabelle degli U.T.E.: redazione e pubblicazione.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

L'assegnazione di ciascuna unita' immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonche' l'accertamento della consistenza delle singole unita' immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita' immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonche' la consistenza.

Per le unita' immobiliari contemplate nell'art. 10, la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale.

La tabella e' pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Il sindaco, con suo manifesto da' notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

**art. 13**

Ricorso alle commissioni censuarie contro le tabelle dell'U.T.E.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

Contro i dati pubblicati, ai sensi dell'art. 12, le ditte interessate possono ricorrere in prima istanza alla commissione censuaria comunale ed in seconda istanza alla commissione censuaria provinciale.

Il diritto di ricorso in seconda istanza spetta anche all'Ufficio tecnico erariale.

Contro le decisioni pronunciate dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.

I ricorsi non sospendono la procedura, salvo le rettifiche successive.

**art. 14**

Integrazione delle commissioni censuarie.

**Testo: soppresso dal 09/06/1948**

Per i compiti loro attribuiti dal presente decreto, le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono integrate:

a) quelle comunali, con l'aggiunta di due membri effettivi e di due membri supplenti per i Comuni con popolazione non superiore a 500.000 abitanti, e di quattro membri effettivi e di due supplenti per gli altri Comuni, nominati per meta' dall'intendente di finanza della Provincia e per l'altra meta' dal podesta' del Comune, fra i contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del Comune, designati, per quest'ultima meta', in numero triplo dall'Unione provinciale fascista degli industriali: Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati.

Per il comune di Roma provvedono in luogo dell'intendente di finanza e del podesta', rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore;

b) quelle provinciali, con l'aggiunta di quattro membri effettivi e di due membri supplenti, nominati per meta' dal Ministro per le finanze e per l'altra meta' dal Consiglio provinciale delle corporazioni su designazione, per quest'ultima meta', sempre in numero triplo di quelli da eleggere, dell'Unione provinciale fascista degli industriali - Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati - fra i contribuenti iscritti nei ruoli delle imposte fabbricati.

I membri che, giusta il presente articolo, integrano le Commissioni censuarie

## Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 652

comunali e provinciali non intervengono nella esplicazione dei compiti devoluti alle Commissioni stesse in materia di catasto dei terreni. Per i giudizi che le sono devoluti dal presente decreto, la Commissione censuaria centrale di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1507, e' integrata con l'aggiunta di quattro membri effettivi e di due supplenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati e scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli industriali: Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati. I membri che, ai sensi del precedente comma, integrano la Commissione censuaria centrale, non intervengono nella esplicazione dei compiti a questa devoluti in materia di catasto dei terreni. La indennita' annua loro attribuita, ai sensi dell'art. 32 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dal R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1507, e' fissata tanto per i membri effettivi quanto per quelli supplenti, in misura non superiore a lire tremila.

**art. 15**

Termine per ricorrere contro le risultanze delle tabelle U.T.E.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

Il termine per ricorrere contro le risultanze della tabella di cui all'art. 12 e contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' stabilito in trenta giorni.

**art. 16**

Atti che compongono il nuovo catasto edilizio urbano.

(N.D.R.: Vedi Titolo II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650.)

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso e' costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.

**art. 17**

Conservazione e aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verifica periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto e' disposto nel successivo articolo 25.

**art. 18**

Adempimenti connessi alle variazioni del catasto urbano.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.

Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, e' depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.

Presso i detti Uffici e' depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.

**Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 652**

I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

**art. 19**

Diritto di scritturato per le volture relative al nuovo catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.

**art. 20**

Obbligo di denuncia delle variazioni relative al possesso di immobili.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicino mutazioni ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di mutazioni che implicino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.

**art. 21**

Modalita' di redazione delle domande di voltura.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

Sino a quando il nuovo catasto edilizio urbano non e' attivato, le domande di voltura e di annotamenti, nonche' le denunce di variazione nello stato e nella consistenza dei fabbricati, devono essere fatte, a parziale deroga degli articoli 6 e 47 del regolamento per la conservazione del catasto urbano, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, in doppio esemplare uno dei quali, con dichiarazione di autenticita', deve dall'Ufficio ricevente essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

**art. 22**

Applicazione dell'imposta sui fabbricati.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati e' di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

**art. 23**

Determinazione del reddito imponibile sulla base della rendita catastale.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.

**art. 24**

Azione dell'ufficio e del contribuente per la determinazione del reddito effettivo.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

L'azione dell'Ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati. La relativa procedura di accertamento e quella contenziosa sono pure regolate dalle disposizioni predette.

**art. 25**

Determinazione della rendita catastale a seguito della diminuzione di almeno un quinto della rendita catastale.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.

La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.

**art. 26**

Attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta.

Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potra' avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni.

La data di attivazione sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Fino a quando non e' attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.

**art. 27**

Abolizione delle revisioni parziali dei redditi dei fabbricati secondo il preesistente ordinamento.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.

**art. 28**

Denuncia relativa alle nuove costruzioni.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.

I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

**art. 29**

Norme tributarie che restano in vigore.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.

Tali esenzioni competono pure a quelle parti delle unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.

Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali.

**art. 30**

Controversie relative alla formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 06/05/1939**

Salvo quanto e' disposto nell'art. 13, ogni controversia fra l'Amministrazione finanziaria e le ditte interessate, relativa alla formazione od alla conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in seconda istanza alle Commissioni censuarie provinciali.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali sia l'Amministrazione finanziaria, sia le ditte possono ricorrere alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.

**art. 31**

Accesso alle proprieta' private. Sanzioni.

**Testo: in vigore dal 01/01/2005**

Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano i funzionari degli uffici tecnici erariali, ed i componenti le Commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprieta' private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.

Chiunque fa opposizione e' punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.066, a meno che il fatto costituisca reato piu' grave. Con la stessa pena e' punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28. (1)

(1) L'originaria sanzione dell'ammenda e' stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione e' stato cosi' elevato dall'art. 1, D.L.G. Capo provv. Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, primo e terzo comma, della cit. L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e da cosi' da ultimo dalla L. 30 dicembre 2004 n. 311.

**art. 32**

Modalita' di affidamento dei lavori per il nuovo catasto edilizio urbano.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verifica.

**art. 33**

Richiesta di modificazioni delle tariffe relative a comuni di



circoscrizioni provinciali.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle provincie limitrofe La stessa facolta' e' attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale puo' apportare modifiche alle tariffe gia' determinate.

**art. 34**

Revisione del prospetto delle tariffe.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari.

Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

**art. 35**

Norme di attuazione.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Il Governo del Re stabilira' con regolamento le norme per l'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

**art. 36**

Autorizzazione alle variazioni di bilancio.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

**art. 37**


Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 09/06/1948**

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Regio Decreto Legge del 04/04/1939 n. 589

**Titolo del provvedimento:**

Revisione generale degli estimi dei terreni.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22/04/1939)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volonta' della nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, sulla riforma degli ordinamenti tributari;

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1923-I, n. 16, e 12 marzo 1923-I, n. 505, concernenti l'applicazione della imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;

Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;

Visto il testo unico di leggi sull'imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1867, n. 4021, e successive modificazioni;

Visti il testo unico di leggi per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, nonche' il testo unico di leggi comunali e provinciali, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, concernente la inclusione di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614, col quale e' istituita una addizionale destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;

Visti la legge 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato E - sul contenzioso amministrativo e il testo unico delle leggi pel Consiglio di Stato 26 giugno 1924-II, n. 1054, e successive modificazioni;

Visto il testo unico di leggi 4 luglio 1897, n. 276, sulla conservazione dei catasti terreni e dei fabbricati ed il Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere, ai fini di perequazione, ad una revisione generale degli estimi dei terreni ed in conseguenza di riordinare i ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, cui e' affidata l'esecuzione di tale revisione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

**art. 1**

Revisione generale degli estimi dei terreni.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

E' disposta in tutto il Regno la revisione generale degli estimi dei terreni, mediante aggiornamento delle tariffe e dei valori-base dei vigenti catasti.

**art. 2**

Determinazione della quantita' annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Agli effetti della revisione delle tariffe d'estimo, per i Comuni a nuovo catasto, la quantita' annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione e' determinata sulla base di metodi di coltivazione che siano giudicati ordinari all'atto della revisione, per il Comune preso in considerazione, e sulla base di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi e i massimi attribuibili a cause straordinarie. Le quantita' dei prodotti e dei mezzi di produzione, determinate ai sensi del precedente comma, sono valutate in base alla media dei prezzi correnti nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1937 e la fine delle operazioni di revisione.

Ferme restando le vigenti disposizioni circa le detrazioni, da effettuarsi dal valore della produzione come sopra determinato per ottenere la rendita imponibile, la remunerazione del lavoro manuale e' calcolata sulla base dei contratti collettivi di lavoro anche quando si tratta di lavoro manuale prestato dallo stesso conduttore.

**art. 3**

Revisione delle tariffe d'estimo e dei valori-base per i comuni a vecchio catasto.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Le tariffe d'estimo ed i valori-base per i Comuni a vecchio catasto devono parimenti essere riveduti procedendo con i metodi che meglio si adattano alle condizioni particolari di ciascun catasto, e tenute presenti le norme di cui all'art. 2 per quanto riguarda le quantita' dei prodotti e di prezzi.

**art. 4**

Determinazione del reddito agrario da assoggettare all'imposta di cui al R.D. 16/1923.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Il reddito agrario da assoggettare alla imposta istituita con il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, e' determinato con le stesse operazioni stabilite dal presente decreto per la formazione dei nuovi estimi censuari. Nei Comuni forniti di catasto per qualita', classi e tariffe, il reddito agrario soggetto alla imposta e' costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo, quali risultano dalla formazione delle tariffe d'estimo, escluso sempre il reddito del lavoro manuale da chiunque prestato.

A tale scopo si determinano apposite tariffe di reddito agrario riferibili alla unita' di superficie di ogni qualita' e classe.

Nei Comuni sforniti di catasto per qualita', classi e tariffe, la base imponibile del reddito agrario e' determinata con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma ed e' commisurata in una aliquota dell'estimo riveduto ai sensi del precedente art. 1.

**art. 5**

Assoggettamento del reddito degli affittuari di fondi rustici ad imposta di ricchezza mobile.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

I redditi realizzati dagli affittuari di fondi rustici sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

**art. 6**

Aliquota e soggetto passivo dell'imposta sul reddito agrario.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

L'imposta sul reddito agrario e' applicata con aliquota unica ed e' dovuta dal proprietario o possessore del fondo, salvo il diritto della rivalsa verso coloro che partecipano nella ripartizione del reddito stesso.

**art. 7**

Organi competenti alla revisione generale degli estimi.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Alla revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1 ed alla determinazione delle nuove basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario di cui al precedente articolo 4, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In deroga delle disposizioni vigenti, i risultati delle operazioni compiute ai sensi delle precedenti disposizioni sono resi definitivi con la procedura indicata dall'art. 8, salvo quanto dispongono gli articoli 12 e 13.

**art. 8**

Compiti delle commissioni censuarie.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, dopo aver determinato in tutto il Regno le tariffe e i valori-base di cui agli articoli 2 e 3, le tariffe di reddito agrario e le aliquote di cui all'art. 4, comunica i detti elementi censuari contemporaneamente alle Commissioni censuarie comunali, per i rispettivi Comuni, alle commissioni censuarie provinciali, per le rispettive Provincie, ed alla Commissione censuari centra, per tutto il Regno.

Le Commissioni censuarie comunali hanno facolta', entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni circa la perequazione fra gli elementi censuari del proprio Comune e gli elementi censuari dei Comuni limitrofi. La Commissione censuari provinciale, entro i successivi sessanta giorni, viste le osservazioni delle Commissioni comunali, sentite l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Sezione agraria del Consiglio provinciale delle corporazioni, decide, sia in via comparativa, sia in via assoluta, sugli elementi censuari dei Comuni della propria Provincia. Alle sedute della Commissione censuaria provinciale partecipa, senza diritto a voto, un rappresentate dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano in tempo debito le decisioni di propria competenza.

Resi definitivi i nuovi elementi censuari, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali procede al calcolo delle nuove rendite imponibili per l'imposta terreni e delle basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario nei confronti dei singoli possessori.

**art. 9**

Obbligo delle commissioni censuarie comunali di fornire notizie e informazioni.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Le Commissioni censuarie comunali sono tenute a fornire ai funzionari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonche' alle Commissioni censuarie provinciali e centrale, tutte le notizie e le informazioni delle quali sono richieste per l'esecuzione delle operazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

**art. 10**

Modifiche agli elementi censuari.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Entro due anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno dei nuovi elementi censuari, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione degli elementi censuari che riguardano Comuni della propria circoscrizione, quando non li ritenga perequati nei confronti degli elementi censuari di Comuni delle Provincie limitrofe. Analoga facolta' e' concessa alla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In seguito alle richieste di cui al precedente comma, la Commissione censuaria centrale puo' apportare modifiche agli elementi censuari gia' stabiliti ai sensi del precedente art. 8.

**art. 11**

Deroga all'art. 127 del regolamento 1539/1933.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

In deroga di quanto e' disposto dall'art. 127 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta', a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di pubblicare la mappa, il quadro di qualita' e classi e i risultati della misura e del classamento, anche prima che sia allestita la tariffa.

**art. 12**

Determinazione delle tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Attuata la revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1, le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto, sono determinate con le modalita' stabilite nell'articolo 2, e rese definitive con la procedura di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R.

decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

In tale occasione possono proporsi nuove tariffe di reddito agrario in sostituzione delle tariffe e delle aliquote gia' stabilite, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10.

Le nuove tariffe sono rese definitive con la procedura richiamata nel comma primo del presente articolo.

**art. 13**

Revisione della qualificazione, classificazione e classamento.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ufficio o su richiesta delle Commissioni censuarie comunali, ha facolta' di rivedere in qualunque tempo la qualificazione, la classificazione ed il classamento in determinati Comuni, quando la revisione si rende opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle colture, e di proporre, per gli stessi Comuni, nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli in vigore.

I nuovi elementi censuari di cui al precedente comma sono determinati e resi definitivi nei modi di cui all'art. 12.

Una nuova revisione non puo' effettuarsi se non sono trascorsi almeno cinque anni da quella precedente.

Ove alla revisione di cui al primo comma si proceda prima che sia attuata la revisione generale degli estimi disposta con l'art. 1, i risultati del nuovo classamento sono adottati agli effetti della predetta revisione generale, in via provvisoria per la formazione dei ruoli, ed in via definitiva sol quando sia esperita la procedura di cui all'articolo 37 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

**art. 14**

Esenzioni temporanee dalla maggiore imposta sugli incrementi di reddito.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Le esenzioni temporanee dalla maggiore imposta sugli incrementi di reddito, comunque concesse, non possono dar luogo alla iscrizione in catasto di estimi non rispondenti allo stato di fatto, ma hanno effetto solo nei confronti dell'imposta.

Per le esenzioni relative a variazioni intervenute prima dell'applicazione dei nuovi estimi, l'imposta e' commisurata agli estimi preesistenti, riveduti in conformita' degli articoli 2 e 3.

La revisione e' effettuata adottando le nuove tariffe per le qualita' e classi tuttora esistenti, ovvero, in mancanza, applicando coefficienti da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

**art. 15**

Modifiche all'art. 33 del T.U. 1572/1931.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

All'art. 33 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e modificato con il R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2332, e' sostituito il seguente:

"I componenti le Commissioni censuarie comunali sono nominati uno dall'intendente di finanza della Provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale sindacale, e gli altri, per meta' dallo stesso intendente di finanza e per l'altra meta' dal podesta' del Comune, fra i contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune, designati, per questa ultima meta', in numero triplo di quello dei commissari da eleggere, dall'unione provinciale degli agricoltori.

Per il comune di Roma provvedono, in luogo dell'intendente e del podesta', rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore. La Commissione elegge nel suo seno il presidente.

Le Commissioni provinciali sono composte di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per meta' dallo stesso Ministro, e per l'altra meta' dal Consiglio provinciale delle corporazioni, su designazione, per quest'ultima meta', sempre in numero triplo di quelli da eleggere, per un membro, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, e per i rimanenti, dall'Unione provinciale degli agricoltori.

Il numero dei componenti di queste Commissioni e' determinato dal regolamento. Il segretario della Commissione censuaria provinciale e' nominato dall'intendente di finanza tra i funzionari del locale Ufficio tecnico del catasto ovvero in mancanza, dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di concerto con l'ingegnere capo dell'Ufficio interessato".

**art. 16**

Proroga delle funzioni delle vecchie commissioni censuarie.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto in conformita' del disposto del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2332, continuano a funzionare nella loro attuale costituzione. Alla sostituzione di membri nelle Commissioni censuarie comunali provvede il podesta', se i membri da sostituire furono a suo tempo designati dall'Unione provinciale degli agricoltori, l'intendente di finanza in ogni altro caso.

**art. 17**

Divieto di incremento delle aliquote. Eccezioni.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Con effetto dal 1 gennaio 1939 e fino a quando non sono stabilite le aliquote d'imposta relative ai nuovi estimi, le sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati eccedenti il primo limite, le imposte, le tasse e i contributi di qualsiasi ente, gravanti sulle proprieta' immobiliari, non possono essere applicati con aliquote o tariffe superiori a quelle debitamente autorizzate per l'anno 1938.

Restano peraltro validamente acquisite le sovrimposte autorizzate prima della

**Regio Decreto Legge del 04/04/1939 n. 589**

pubblicazione del presente decreto.

In via eccezionale, quando per i Comuni e le Province sia riconosciuta la necessita' di far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti, alle quali non si possa provvedere con la riduzione degli stanziamenti passivi o con altri mezzi di bilanci, i Comuni e le Province possono essere autorizzati ad applicare aliquote eccedenti alla misura suaccennata mediante decreto Reale, promosso dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Giunta provinciale amministrativa e udite inoltre:

- a) per le Province, per i Comuni capoluogo di provincia e per i Comuni che superano il terzo limite, la Commissione centrale per la finanza locale, di cui all'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
- b) per le Province e per i Comuni danneggiati dal terremoto, la Commissione speciale di cui all'art. 330 del testo unico anzidetto.

**art. 18**

Inammissibilita' di impugnazioni.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Non e' ammesso alcun reclamo ne' in via giudiziaria ne' in via amministrativa, neppure per motivi di legittimita', al Consiglio di Stato sia da parte dei contribuenti, sia da parte del Comune e della Provincia contro il decreto Reale, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, e contro il provvedimento che dichiara non potersi promuovere il Regio decreto di autorizzazione dell'eccedenza.

**art. 19**

Modifiche alla commissione di cui all'art. 329 del T.U. 383/1934.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

La Commissione di cui all'art. 329 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e' integrata con il direttore generale delle imposte dirette.

**art. 20**

Passaggio del servizio di conservazione del vecchio catasto.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Entro il 31 dicembre 1940, con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, il servizio di conservazione dei vecchi catasti dei terreni e' assunto dagli Uffici tecnici erariali a mezzo di apposita Sezione posta nel capoluogo di Provincia per tutti i Comuni della Provincia stessa ove ancora vigono detti catasti.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni della propria circoscrizione, devono avere copia di quegli atti del catasto, che verranno stabiliti dal regolamento.

All'aggiornamento di tale copia provvedono gli stessi Uffici distrettuali delle imposte dirette in base agli elementi che periodicamente verranno loro forniti dagli Uffici tecnici erariali.

Per i Comuni dell'ex Compartimento ligure-piemontese, che provvedono direttamente alla conservazione dei catasti, resta in vigore l'art. 32 del testo unico 4 luglio 1897, numero 276.

Col passaggio del servizio di conservazione dei vecchi catasti agli Uffici tecnici erariali rimangono estese a tale servizio, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n.664.

**art. 21**

Sostituzione dell'art. 39 del T.U. 1572/1931.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente decreto, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e' sostituito dal seguente:

"La risoluzione in via amministrativa delle controversie, tra l'Amministrazione finanziaria ed i possessori, relative al catasto od

**Regio Decreto Legge del 04/04/1939 n. 589**

all'imposta sui terreni, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale. Le controversie che non si riferiscono alla determinazione degli estimi od a questioni di fatto, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E".

**art. 22**

Modifiche all'art. 43, 2 comma T.U. 1572/1932.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

La prima parte del secondo comma dell'art. 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e' cosi' sostituita:

"1 La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonche' per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni".

**art. 23**

Modifiche all'organico dei servizi catastali.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere, ai sensi del l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alle necessarie modificazioni di organico del personale dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

**art. 24**

Variazioni di bilancio per l'attuazione del Regio decreto-legge.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge

**art. 25**

Abrogazioni di norme incompatibili; entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente decreto-legge, il quale entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Legge del 05/01/1939 n. 9

**Titolo del provvedimento:**

Conversione in legge del R. Decreto-legge 10 maggio 1938. XVI, n. 664, concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/01/1939)


**art. 1**

Conversione in legge del R.D.L. 664/1938.

**Testo: in vigore dal 09/02/1939**

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664, concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Regio Decreto del 08/12/1938 n. 2153

**Titolo del provvedimento:**

Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/1939)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volonta' della nazione  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664 che autorizza il Governo del Re ad emanare un nuovo regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**art. 1**

Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo catasto.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

E' approvato l'unito regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, visto d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.


**art. 2**

Abrogazione del regolamento 76/1902.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Sono abrogati il precedente regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76, e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione che contrasti con il regolamento di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## Regolamento del 08/12/1938 n. 2153

### **Titolo del provvedimento:**

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/1939)

#### **art. 1**

Conservazione del nuovo catasto dei terreni; mutazioni oggetto di aggiornamenti.

#### **Testo: in vigore dal 28/02/1939**

La conservazione del nuovo Catasto dei terreni formato in esecuzione delle disposizioni di legge ora raccolte nel Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, ha per oggetto di tenere in evidenza in modo continuo, mediante volture e anche mediante verificazioni periodiche e straordinarie:

- a) le mutazioni che avvengono rispetto alle persone dei proprietari, possessori, direttari, enfiteuti o livellari, usufruttuari ed utenti di beni immobili o di altri diritti reali in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto;
- b) le mutazioni che avvengono nello stato dei beni immobili e nelle loro rendite, nei casi contemplati dalla legge.

#### **art. 2**

Conservazione del catasto per ogni comune o frazione catastale di comune.

#### **Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Il catasto si conserva per ogni comune amministrativo; e' pero' ammessa la separata conservazione anche per frazione catastale di comune, nei casi d'eccezione contemplati dagli articoli 12 e 51 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, con le modificazioni apportatevi dal R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88.

#### **art. 3**

Atti dei quali si fa la conservazione.

#### **Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Gli atti dei quali si fa la conservazione sono quelli determinati dall'art. 41 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

#### **art. 4**

Compiti dell'U.T.E. E degli uffici distrettuali delle imposte dirette nella conservazione del catasto.

#### **Testo: in vigore dal 28/02/1939**

La conservazione viene eseguita sopra un unico esemplare degli atti di cui all'articolo precedente da un'apposita Sezione dell'Ufficio erariale per tutti i comuni di ciascuna provincia.

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, per i comuni compresi nel rispettivo distretto, vengono consegnate, per le operazioni di propria competenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664, una copia della mappa particellare, una copia del registro delle partite, una della matricola dei possessori ed una del prontuario dei numeri di mappa.

#### **art. 5**

Divieto di sottrazione dei documenti catastali.

#### **Testo: in vigore dal 28/02/1939**

E' vietato di asportare per qualsiasi motivo i documenti catastali

dall'Ufficio in cui sono conservati.

**art. 6**

Casi in cui deve essere presentata domanda di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Dev'essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona, della proprietà, del possesso, del dominio diretto, del dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili e di altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto, anche se trattasi di passaggio o divisione fra persone cointestate.

**art. 7**

Compilazione e presentazione della domanda di voltura; soggetti obbligati.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le domande di voltura devono esser fatte all'ufficio del registro o delle successioni, competente a registrare l'atto civile o giudiziale, od a ricevere la denuncia di successione, che danno luogo alle volture. La domanda e' compilata sopra un modulo a stampa, che il procuratore consegna gratuitamente perche' sia completato colle indicazioni occorrenti e sottoscritto da chi presenta gli atti da registrarsi, o fa la denuncia della successione.

La presentazione delle domande deve avvenire contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell'atto civile o giudiziale, a senso dell'art 80 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, od alla presentazione della denuncia della successione per causa di morte o per le altre cause, contemplate dagli articoli 55, 56, 57 e 58 della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

L'obbligo di provvedervi incombe alle persone, che per le disposizioni contenute nelle leggi del registro e sulle successioni hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonche' del pagamento delle relative imposte.

Nel trasferimento dei beni vincolato a condizione sospensiva, la domanda delle volture deve presentarsi all'ufficio del registro o delle successioni, insieme colla denuncia della verificata condizione.

Il precedente proprietario, o possessore, ha sempre facolta' di promuovere la voltura in testa a chi di ragione qualora non vi abbiano provveduto coloro che ne hanno l'obbligo per legge.

**art. 8**

Modulo contenente piu' domande di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Un solo modulo puo' comprendere tutte le domande delle volture dipendenti da un medesimo atto traslativo o da una medesima denuncia di successione e relative ad immobili situati nella circoscrizione di uno stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Il procuratore del registro determina a norma degli articoli 69 e 70 il numero delle domande di voltura che s'intendono comprese in ciascun modulo, applica a questo le dovute marche da bollo per ogni domanda e le annulla col bollo a calendario. I moduli contenenti le domande delle volture sono dall'Ufficio del registro o delle successioni trasmessi insieme alle copie od estratti dei relativi documenti all'Ufficio tecnico erariale entro otto giorni al piu' tardi dalla loro data, con un elenco in duplo. Uno degli esemplari dell'elenco viene immediatamente restituito dall'Ufficio tecnico erariale, firmato in segno di ricevuta.

Nel modulo contenente le domande delle volture, il procuratore del Registro indica:

- a) distintamente per ogni voltura, il valore dei beni, dichiarato agli effetti dell'applicazione delle imposte di registro o sulle successioni, e la somma pagata per diritti catastali e di scritturazione e per soprattasse;
  - b) la data ed il numero della corrispondente partita di introito.
- Nel caso in cui gli immobili siano situati in piu' circoscrizioni di Uffici d'imposte, i moduli, devono essere compilati distintamente per circoscrizione

**Regolamento del 08/12/1938 n. 2153**

di Ufficio imposte e trasmessi dagli Uffici del registro e delle successioni ai competenti Uffici tecnici erariali.

**art. 9**

Adempimenti degli uffici del registro e delle successioni relativi ai trasferimenti promiscui e di fabbricati urbani.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Nei casi di trasferimento di terreni e fabbricati urbani in base ad uno stesso atto o di fabbricati urbani esclusivamente, gli Uffici del registro o delle successioni fanno redigere dalle parti le domande di voltura sullo stesso modello prescritto dall'art. 7 e sempre distintamente per circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Le domande promiscue sono trasmesse, in unica serie con quelle concernenti esclusivamente terreni, ai competenti Uffici tecnici erariali; quelle relative ai soli beni urbani si trasmettono in serie a parte agli Uffici delle imposte nella cui circoscrizione sono situati i fabbricati.

**art. 10**

Adempimenti degli uffici delle imposte dirette relativi ai trasferimenti promiscui e di fabbricati urbani.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Gli Uffici delle imposte dirette, in base alle domande e agli atti che per i trasferimenti promiscui riceveranno dagli Uffici tecnici erariali giusta il disposto dell'art. 23, lettera d), e in base alle domande riguardanti esclusivamente beni urbani che riceveranno dagli Uffici del registro o delle successioni ai sensi dell'articolo precedente, eseguiranno le variazioni negli speciali registri del catasto urbano con le forme e nei modi per i medesimi prescritti e trasmetteranno agli Uffici tecnici erariali suddetti gli elementi necessari per aggiornare i registri del nuovo Catasto terreni.

**art. 11**

Documenti da allegare alle domande di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Con le domande delle volture devono essere presentate all'Ufficio del registro o delle successioni, le copie o gli estratti in carta libera, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, degli atti civili o giudiziali sottoposti alla registrazione, e, per i trasferimenti in causa di morte, le copie o estratti dei documenti relativi alla successione. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'art. 12, questa prescrizione si estende anche alla copia del certificato catastale, che fa parte integrante dell'atto traslativo.

Se le parti non vi provvedono, le copie o gli estratti saranno fatti in carta libera dal Procuratore del registro, a norma dell'art. 55 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Le copie e gli estratti degli atti di trasferimento presentati dalle parti devono essere autenticati dall'ufficiale pubblico, che conserva gli originali, o che ha autenticate le firme; invece le copie o gli estratti eseguiti dal Procuratore del registro devono dallo stesso essere dichiarati conformi ai documenti prodotti dalle parti. Quest'ultima disposizione si applica anche alle copie dei certificati catastali nel caso previsto dall'art 12.

In tali copie od estratti deve essere fatta menzione dell'uso speciale cui sono esclusivamente destinati.

**art. 12**

Atti sulla base dei quali possono eseguirsi le volture dipendenti da passaggi tra vivi.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le volture dipendenti da passaggi fra vivi non possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di atti giudiziali, o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente. Tali atti devono contenere tutti gli estremi per servire di base alla

voltura, cioe':

- a) la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestarsi in catasto;
- b) la descrizione dei beni immobili e dei diritti reali, che costituiscono l'oggetto della voltura, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto.

In luogo delle indicazioni di cui alla lettera b) potra' essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a termini dell'art. 59 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

#### art. 13

Atti necessari per le volture dipendenti da successione.

#### Testo: in vigore dal 28/02/1939

Per le volture dipendenti da successione occorre, oltre la copia o l'estratto dei documenti relativi alla successione, un certificato in carta libera rilasciato dall'Ufficio del registro o delle successioni, al quale fu denunciata la eredita', con le seguenti indicazioni:

- a) il cognome e il nome del defunto, nonche' il cognome, il nome e la paternita' degli eredi e dei legatari, la loro condizione e residenza quando queste risultino dalla denuncia, e, per le donne maritate o vedove, anche il cognome del marito;
- b) la data della morte e quella della denuncia della eredita';
- c) la specie della successione, se cioe' testata od intestata, e nel primo caso, la data il rogito e l'apertura del testamento;
- d) i rapporti di parentela fra il defunto e gli eredi e legatari;
- e) i beni immobili e i diritti reali che formano oggetto della eredita', con l'indicazione dei dati coi quali i medesimi sono rappresentati in catasto, e con la specificazione del modo col quale vengono distribuiti per specie e quantita' fra i singoli eredi e legatari;
- f) il valore degli immobili e dei diritti reali, dichiarato agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle successioni;
- g) le somme pagate per imposta di successione, per diritti catastali e di scritturazione e per sopratasse, e i dati distintivi della bolletta relativa. Per adempiere alla prescrizione della lettera e), possono i notai e altri pubblici funzionari, e le parti interessate, chiedere un certificato od estratto catastale da rilasciarsi a termini dell'art. 59 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Quando la parte non abbia altrimenti provveduto allo obbligo di fornire le caratteristiche catastali degli immobili compresi nella successione, la richiesta del certificato deve essere fatta dall'Ufficio del registro o delle successioni nell'interesse della parte, e la spesa della tassa di bollo deve essere addebitata dall'Ufficio stesso alla parte nel cui interesse viene fatta la richiesta. A tale effetto il Procuratore delle imposte compila in carta libera il certificato od estratto chiesto dal Procuratore del registro, il quale poi recupera la tassa di bollo al momento della riscossione del diritto di voltura di cui all'art. 71 del presente regolamento.

#### art. 14

Atti in base ai quali puo' eseguirsi la voltura nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui all'art. 86 del r.d. 3270/1923.

#### Testo: in vigore dal 28/02/1939

Nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui all'art. 86 della legge tributaria sulle successioni approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, la voltura potra' essere eseguita in base all'estratto o alla copia dei documenti relativi alla successione, e al certificato catastale dei beni che la costituiscono, da rilasciarsi ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente.

I predetti documenti dovranno essere presentati al Procuratore del registro per l'accertamento della intervenuta prescrizione e per l'applicazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali e di scritturazione.

#### art. 15

Atti in base ai quali e' eseguibile la voltura in casi particolari.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le volture per i trasferimenti contemplati dall'art. 57 della legge tributaria sulle successioni approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, devono farsi in base agli atti legali, che li comprovano ed al certificato di eseguita denuncia da cui risulti il pagamento dell'imposta di registro o di successione.

Per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefici e delle cappellanie, la voltura si eseguirà in base al detto certificato e all'atto di provvisione in originale o in copia rilasciata dagli uffici della stessa autorità ecclesiastica da cui l'atto venne emanato. Allorquando l'imposta di registro o di successione per il consolidamento dell'usufrutto colla nuda proprietà viene pagata anticipatamente, le parti sono tenute pur sempre a fare al Procuratore la denuncia voluta dall'art. 79 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e dall'art. 54 della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270; e anche in questo caso la voltura si fa in base ai documenti menzionati nel primo comma del presente articolo.

**art. 16**

Voltura di correzione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nella iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione dei documenti, come per le volture ordinarie.

Per gli errori imputabili agli uffici, la voltura di correzione deve essere eseguita d'ufficio, anche senza domanda delle parti, e senza pagamento di alcun diritto, sulla base di una nota di voltura compilata dall'Ufficio tecnico erariale, la quale nota tien luogo di domanda di voltura.

**art. 17**

Indicazioni relative agli errori nelle volture di correzione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Negli atti di consenso che vengono prodotti per ottenere le volture di correzione, deve sempre essere contenuta la dichiarazione che trattasi di un errore che risale all'impianto del catasto; diversamente deve essere citato il titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà o di possesso nella persona a favore della quale deve procedersi alla rettifica della intestazione catastale.

**art. 18**

Mancanze o imperfezioni dei dati catastali; applicazione delle sanzioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Nel caso di mancanze o imperfezioni dei dati catastali, riscontrate negli atti civili o giudiziari, l'Ufficio tecnico erariale compila apposito processo verbale e lo trasmette all'Intendente di finanza per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2045.

**art. 19**

Frazionamento di particelle; tipo di frazionamento.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di particelle deve dalle parti essere prodotto il corrispondente tipo di frazionamento, eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'art. 57 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Le linee dividenti devono essere appoggiate a capisaldi di mappa, come punti trigonometrici e termini di proprietà, o quanto meno a spigoli di case od altri punti salienti, e riferite a misure prese sul terreno e riportate sul tipo, affinché sia facile verificarne la regolarità.

Il tipo di frazionamento sarà corredato da una dimostrazione dalla quale

risultino il possessore, la superficie e la rendita di ogni singola particella. La dimostrazione di frazionamento puo' essere fatta anche su foglio separato, in carta libera, purché in tale atto, da rimanere presso l'Ufficio tecnico erariale, sia fatta menzione dell'uso a cui e' esclusivamente destinato.

La ripartizione della rendita deve essere fatta in ragione della superficie, nonostante qualunque patto contrario.

**art. 20**

Tipo in appoggio a volture dipendenti da costruzione di strade o riguardante frazionamenti di piu' particelle contigue.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Il tipo in appoggio a volture dipendenti da costruzione di strade, o riguardante frazionamenti di piu' particelle contigue, puo' farsi un unico foglio comunque riguardi piu' partite, giusta il disposto dell'art. 52, e puo' comprendere anche la dimostrazione di cui all'articolo precedente pei singoli numeri di mappa.

**art. 21**

Produzione dei tipi di frazionamento.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I tipi di frazionamento di cui all'art. 19 debbono essere prodotti dalle parti interessate, o all'ufficio del registro all'atto della compilazione della domanda di voltura a cui si riferiscono o direttamente all'Ufficio tecnico erariale, entro 15 giorni dalla data della domanda stessa. Ove le parti non vi provvedano si procede in conformita' degli articoli 24 e 25.

**art. 22**

Protocollazione delle domande di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

L'Ufficio tecnico erariale sulle domande di voltura che riceve dall'Ufficio del registro o delle Successioni, segna la data del ricevimento appone il bollo d'ufficio e le registra in apposito protocollo, dando alle medesime il numero d'ordine corrispondente.

**art. 23**

Controlli dell'U.T.E. Sulla documentazione prodotta per la voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per i beni situati nella propria provincia, l'Ufficio tecnico erariale:

- confronta i dati contenuti nelle copie degli atti con quelli contenuti nei registri catastali;
- verifica agli effetti dell'art. 78 se fu esattamente calcolato il numero delle volture;
- nel caso di frazionamento di particelle, si accerta se sia stato presentato il corrispondente tipo di frazionamento e, ove manchi, provvede nel modo indicato nell'articolo seguente;
- nel caso di trasferimenti promiscui, che interessino cioe' terreni e fabbricati urbani, introdotte negli atti le variazioni interessanti il catasto terreni, e tratta copia della domanda di voltura per uso proprio, inviera' subito al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con le comunicazioni di cui all'art. 36 per i beni rustici, la domanda e gli atti allegati, dopo avervi contrassegnato i beni suddetti da esso volturati.

**art. 24**

Invito alle parti alla presentazione di atti e documenti complementari.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Se per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti le volture non possano essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti, mediante notificazione di apposito avviso, a presentare entro il termine di trenta giorni da quello della notificazione gli atti e documenti riconosciuti



necessari, avvertendole che non ottemperando all'invito e non presentando i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da lire dieci a cinquanta e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi ai sensi dell'art. 30 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Nell'avviso devono essere specificate le imperfezioni e lacune riscontrate, nonché gli atti, tipi di frazionamento o documenti complementari da prodursi perché la voltura possa essere eseguita. Quanto le parti dimostrino di non essere in grado di riparare subito alle imperfezioni o di presentare i richiesti documenti, e facciano domanda, anche orale, di proroga, l'Ufficio tecnico erariale deve concederla per il tempo che esso riconoscerà necessario, prendendone nota nel protocollo.

**art. 25**

Inottemperanza all'invito alla presentazione della documentazione integrativa; richiesta ai notai, cancellieri e pubblici ufficiali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'invito o spirato il periodo di proroga, senza che il nuovo possessore abbia ottemperato all'obbligo di produrre gli atti necessari per l'eseguimento della voltura, l'Ufficio tecnico erariale di domanda ai notai, ai cancellieri ed a qualunque altro pubblico funzionario e, quando occorra, provvede alla redazione del tipo di frazionamento a spese delle parti.

**art. 26**

Controllo sul tipo di frazionamento.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Quando il passaggio di proprietà dia luogo a frazionamento di un numero di mappa, l'Ufficio tecnico erariale, prima di eseguire la voltura, esamina immediatamente il tipo di frazionamento presentato dalla parte, lo rivede e riconosce la regolarità, introduce le linee dividenti nelle mappe proprie. Ove occorranò correzioni, il predetto Ufficio le fa eseguire dalle parti.

**art. 27**

Compilazione e numerazione delle note di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Qualora nessuna difficoltà si opponga all'eseguimento in catasto dei trasporti e sia stata riconosciuta la piena regolarità dei tipi di frazionamento, l'Ufficio tecnico erariale compila sopra apposito stampato le note di voltura occorrenti, giusta i criteri e le norme che saranno stabilite con istruzioni ministeriali.

Le note di voltura devono essere numerate progressivamente per ciascun comune amministrativo o per ciascuna frazione di comune avente catasto separato, e devono contenere il riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di voltura presentata all'Ufficio del registro o delle successioni.

**art. 28**

Contenuto della nota di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Ciascuna nota di voltura deve indicare:

- a) la data in cui è stata chiesta la voltura e la persona del richiedente;
- b) il comune e la frazione catastale del comune in cui sono situati i beni;
- c) il foglio ed i numeri di mappa principali e subalterni nonché gli altri dati coi quali detti beni sono rappresentati in catasto. Quando però con la voltura venga ad annullarsi una intera partita, basterà indicarne la superficie e l'estimo complessivi;
- d) la ditta alla quale i beni sono intestati;
- e) la ditta alla quale i beni debbono essere intestati;
- f) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento, e l'ufficio in cui fu registrato l'atto o fu denunziata la successione;
- g) il valore dei beni, dichiarato agli effetti dell'applicazione delle

imposte di registro o sulle successioni, la somma pagata per diritti catastali e di scritturazione e per soprattasse, la data ed il numero della corrispondente partita d'introito.

**art. 29**

Note di voltura. Intestazione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le note di voltura per la intestazione alla quale si fa il trasporto, debbono indicare il nome, il cognome e la paternita' degli individui, e la denominazione degli enti morali con il cognome, il nome e la qualita' dei rappresentanti.

Per le societa' in nome collettivo, la intestazione sotto la ragione sociale deve essere seguita dalla designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti.

Delle donne maritate o vedove devono indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, e, se maritate o vedove, il cognome, nome e paternita' del marito.

Per i beni che i beneficiati ecclesiastici amministrano in tale qualita', devono indicarsi, di seguito alla intestazione del beneficio, il cognome, il nome e la paternita' del beneficiato.

Per i beni soggetti ad amministrazione legale, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternita' dell'amministratore legale, dopo quelli del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito e della eredita' giacente, o beneficiata.

Per i beni contestati devono essere indicati, di seguito al nome del proprietario o possessore, il cognome, il nome e la paternita' di chi ha elevato la contestazione, od e' succeduto negli eventuali diritti.

Per i beni enfiteutici o livellari, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternita' dell'enfiteuta o livellario, nonche' quelli del dominio diretto.

Per i beni soggetti ad usufrutto o diritto d'uso totale, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternita' dell'usufruttuario od usuario, e, di seguito, quelli del proprietario, con l'indicazione della durata dell'usufrutto o dell'uso, ove questi siano a tempo determinato. Per i beni soggetti ad usufrutto o a diritto d'uso parziale, il cognome, il nome e la paternita' del proprietario devono precedere quelli dell'usufruttuario od usuario.

Nelle comunioni di proprieta' o possesso o d'altri diritti reali, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternita' dei cointeressati, nonche' la quota spettante a ciascuno; nel qual caso i cointeressati saranno iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota.

Quando l'area di un fabbricato rurale od urbano appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato, s'indica prima il proprietario dell'area, poi quello del fabbricato.

In ogni caso si devono indicare nella domanda la professione o condizione e la residenza degli individui, o la sede degli enti morali.

**art. 30**

Esecuzione dei trasporti nei registri.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Con la scorta delle note di voltura l'Ufficio tecnico erariale eseguisce i trasporti nei propri registri.

**art. 31**

Esecuzione delle volture.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le volture saranno eseguite facendo in compendio lo scarico dalla partita del possessore intestato dei beni e diritti reali indicati nella nota di voltura ed inscrevendo a carico della partita del nuovo possessore i dati catastali dei beni e diritti medesimi.

Se il nuovo possessore ha partita aperta sotto una intestazione catastale eguale a quella del trasporto da eseguirsi, deve questo essere fatto a detta partita di seguito agli altri immobili ivi descritti nel modo e coll'ordine stesso che e' prescritto per l'impianto delle partite originarie.

Nella voltura di un'intera partita basta indicare nello scarico il totale della rendita dei beni che la compongono; nel carico, invece, si devono specificare i singoli numeri di mappa coi rispettivi dati di superficie e di rendita.

Nella voltura di una o piu' porzioni di una partita, si devono indicare, tanto nello scarico quanto nel carico, i singoli numeri o le singole frazioni di numero costituenti le porzioni della partita che sono oggetto di voltura, nonche' le superficie e le rendite corrispondenti.

Nello scarico dell'ultima porzione di una partita che si spegne, basta indicare il totale della superficie e della rendita che sono oggetto di voltura. Nel carico pero' si devono indicare, anche in questo caso, i numeri e le frazioni di numero, ed inoltre le superficie e le rendite corrispondenti. Se il nuovo possessore non ha aperta partita identica, si apre per esso apposita partita sui registri catastali.

#### art. 32

Collegamenti ed indicazioni relativi alla voltura.

#### Testo: in vigore dal 28/02/1939

Per ciascuna voltura debbono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo del precedente possessore, e debbono inoltre citarsi all'una ed all'altra partita la causa, la data e il numero della domanda, e della nota di voltura, l'atto che ha servito di base alla voltura e la registrazione dell'atto stesso.

#### art. 33

Frazionamento dei numeri di mappa.

#### Testo: in vigore dal 28/02/1939

Il frazionamento dei numeri di mappa dev'essere fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovansi iscritto, ed iscrivendo le singole frazioni del medesimo a carico della stessa partita, in base alle risultanze del tipo di frazionamento riveduto a sensi dell'art. 26. I frazionamenti di numeri di mappa saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro.

#### art. 34

Intestazione dei beni divenuti imponibili o censiti per la prima volta.

#### Testo: in vigore dal 28/02/1939

Per i beni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili o vengono comunque censiti per la prima volta, si fa luogo a semplice intestazione alla partita del possessore attuale. Pero' nel caso di passaggi risultanti da regolari atti di trasferimento, si fa prima l'iscrizione a nome del precedente possessore.

#### art. 35

Termine per l'esecuzione della voltura.

#### Testo: in vigore dal 28/02/1939

L'Ufficio tecnico erariale deve eseguire la voltura non oltre due mesi dal giorno di ricevimento dei documenti regolari e completi. Se questi non risultano tali, i due mesi decorrono dal giorno in cui l'Ufficio li avra' ricevuti regolari e completi.

#### art. 36

Comunicazioni dell'U.T.E. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

#### Testo: in vigore dal 28/02/1939

Le variazioni di intestazione e quelle di consistenza, dipendenti dalla esecuzione delle volture o da cambiamenti nello stato e nelle rendite dei terreni, dopo che sono state introdotte in tutti gli atti dell'Ufficio tecnico erariale, vengono da questo comunicate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per l'aggiornamento dei propri atti nei modi che saranno stabiliti con istruzioni ministeriali.

**art. 37**

Annotazioni susseguenti all'esecuzione della voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Eseguita la voltura, l'Ufficio tecnico erariale stende analoga dichiarazione tanto sulla copia dell'atto traslativo, quanto sulla domanda e sulla nota di voltura ed annota su entrambe il riferimento alla partita a cui e' stato fatto il trasporto.

Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione sull'originale o su altra copia dell'atto di trasferimento, la parte stessa deve produrre il documento all'Ufficio suddetto, il quale vi apporra' gratuitamente la dichiarazione richiesta.

**art. 38**

Conservazione delle copie degli atti e dei tipi di frazionamento.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per i trasferimenti di soli terreni, le copie degli atti ed i tipi di frazionamento saranno conservati a corredo delle domande di voltura e rimarranno presso gli Uffici tecnici erariali.

Per i trasferimenti promiscui, i documenti di cui sopra saranno custoditi dagli Uffici distrettuali delle Imposte dirette, ad eccezione dei tipi di frazionamento relativi ai terreni, i quali rimarranno presso gli Uffici tecnici erariali.

**art. 39**

Casi nei quali non puo' eseguirsi la voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Oltre ai casi nei quali non siano state osservate le norme stabilite dal presente regolamento, non potra' eseguirsi la voltura quando non sia chiesta e giustificata la voltura anche per i passaggi intermedi. Pero' nei casi di aggiudicazione all'asta giudiziale e di espropriazione per causa di pubblica utilita', si dovra' dar corso alla relativa domanda di voltura, curando, in quanto sia possibile, le omesse volture intermedie in confronto agli antichi possessori.

**art. 40**

Annotazioni ed adempimenti relativi alle volture inesequibili.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

L'Ufficio tecnico erariale dovra' prendere speciale annotazione nel registro protocollo di tutte le mutazioni per le quali, non ostante le pratiche prescritte dagli articoli 24 e 25, non sara' stato possibile eseguire le corrispondenti volture degli atti catastali, e ne riferira' periodicamente alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, alla quale dara' altresì notizia del numero delle volture domandate di quelle portate a catasto e di quelle prorogate, arretrate o dichiarate inesequibili. Con l'occasione l'Ufficio suddetto formulera' le proposte atte ad eliminare, mediante appositi sopraluoghi, le volture inesequibili.

**art. 41**

Definizione di annotamento catastale.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non già di correggere, ma di perfezionare la intestazione di partite già accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono di mano in mano completate col nome dei nati.

**art. 42**

Annotamento relativo all'amministrazione dei beni da parte di tutori, curatori od altri amministratori legali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Ogni volta che l'amministrazione dei beni iscritti in catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e sempre quando non vi sia mutazione nella intestazione catastale, puo' essere chiesto l'annotamento catastale corrispondente.

Cosi' pure puo' essere chiesta la variazione o la cancellazione nell'annotamento catastale, quando avvengono cambiamenti nelle persone annotate in catasto come amministratori legali dei beni intestati ai minori od assenti, od inabilitati, o falliti, o ad eredita' giacenti, o quando cessa l'amministrazione legale, senza che venga mutazione nella intestazione catastale.

**art. 43**

Annotamenti relativi ai beni cointestati.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Puo' parimenti essere domandata la variazione o la cancellazione dell'annotamento ogni volta che pei beni iscritti in catasto con annotamento di contestazione, ai sensi dell'art. 7 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, avvengano cambiamenti, sia rispetto alla contestazione stessa, sia rispetto alla persona nell'interesse della quale l'annotamento e' fatto, quante volte i cambiamenti stessi non importino per legge una o piu' volte.

**art. 44**

Domanda ed esecuzione degli annotamenti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le domande per gli annotamenti catastali, e per le variazioni e le cancellazioni relative, vanno stese su competente carta da bollo e presentate, in un con i documenti da cui il cambiamento risulta, o all'Ufficio del registro, o all'Ufficio tecnico erariale, nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

Puo' farsi una sola domanda anche se i beni, cui gli annotamenti si riferiscono, siano situati in piu' comuni, purché compresi nella circoscrizione di uno stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette. L'Ufficio tecnico erariale provvede come per le volture ordinarie.

**art. 45**

Domanda e rilascio di estratti e certificati catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

A chiunque ne faccia domanda, anche orale, si possono rilasciare estratti, copie e certificati di cio' che si contiene nelle mappe e negli altri atti del catasto.

Gli estratti e i certificati catastali possono essere rilasciati tanto dagli Uffici tecnici erariali quanto dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Invece per gli estratti e per le copie di mappa provvedono, di regola, gli Uffici tecnici erariali suddetti.

Gli estratti, le copie ed i certificati devono sempre essere rilasciati in forma autentica.

**art. 46**

Tipi di estratti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

L'estratto catastale, in quanto riguarda la iscrizione catastale delle persone e dei beni, e':

- a) storico, se riguarda uno o piu' passaggi di beni da un possessore ad un altro;
- b) attuale, se riguarda la situazione di una partita al giorno del rilascio dell'estratto;
- c) di partita, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo al catasto;
- d) parziale, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle partite che sono o erano iscritte al catasto.

**art. 47**

Copie di altri documenti custoditi negli archivi catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Oltre gli estratti indicati nell'articolo precedente, si possono rilasciare anche copie degli altri documenti custoditi negli archivi catastali, purché non vi ostino disposizioni generali o locali, e salvo il disposto dell'art. 54.

**art. 48**

Divieto di attestazione dell'identità di beni iscritti in catasti diversi.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Quando siano richiesti estratti storici catastali non può l'Ufficio cui la richiesta è fatta attestare l'identità di beni iscritti in catasti diversi, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

**art. 49**

Domanda di collegamento tra vecchio e nuovo catasto.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, i possessori, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, potranno farne domanda in doppio esemplare o agli Uffici tecnici erariali direttamente o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, indicando in essa i numeri di mappa del catasto antico e quelli del nuovo che devono corrispondere e allegando un estratto autentico della mappa antica esente da diritti a senso dell'art. 59 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, da rimanere presso l'Ufficio tecnico erariale, sarà esente dalla tassa di bollo. Questa disposizione è applicabile anche nel caso di volture chieste dopo l'attivazione del nuovo catasto, in base ad atti traslativi redatti quando vigeva ancora il catasto precedente.

**art. 50**

Certificati negativi.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Possono anche rilasciarsi certificati negativi per dichiarare che una persona, o un numero, o un fondo, non risulta iscritto in un dato tempo nel catasto.

Quanto alle persone, può rilasciarsi un solo certificato negativo per tutti i comuni, di un distretto, se il certificato è richiesto ad un Ufficio distrettuale delle imposte, o per tutti i comuni di una provincia se il certificato è richiesto all'Ufficio tecnico erariale.

**art. 51**

Contenuto degli estratti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

È vietato di comprendere in un solo estratto, eccettuati quelli di mappa, più partite che non riguardino la stessa ditta o che si riferiscano a beni iscritti negli atti catastali di comuni diversi.

Possono però comprendersi in un solo estratto le partite di più persone, quando queste siano cointestate o cointeressate nel possesso dei beni a cui si riferisce l'estratto, ovvero, quando l'estratto serve di corredo ad estratti di mappa da servire per la costruzione di strade e per l'esecuzione di progetti interessanti opere dichiarate di pubblica utilità. È pure vietato di confermare estratti precedentemente rilasciati.

**art. 52**

Contenuto degli estratti di mappa.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Negli estratti di mappa si può comprendere quel numero di tipi o figure,

nella stessa scala delle mappe, di cui e' capace il foglio, prescindendo da ogni limitazione sia riguardo al numero dei possessori, sia rispetto alla non contiguita' dei fondi ed alla loro situazione in comuni diversi.

**art. 53**

Vendita di riproduzioni dei fogli di mappa.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

A cura dello Stato potranno essere messe in vendita riproduzioni dei fogli di mappa, sfornite di dichiarazione di autenticita'. La vendita sara' fatta dagli Uffici tecnici erariali, ma le richieste per l'acquisto di tali riproduzioni potranno essere ricevute anche dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali le trasmetteranno, unitamente al relativo importo, ai predetti Uffici tecnici erariali e potranno essere incaricati della consegna ai richiedenti.

**art. 54**

Rilascio di copie od estratti di documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto ex art. 41 t.u. 1572/1931.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Il rilascio di copie od estratti di documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto ai sensi dell'art. 41 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e' sempre subordinato all'autorizzazione dell'Intendenza di finanza.

L'autorizzazione puo' essere rifiutata se i documenti richiesti riguardino controversie nelle quali si trovi o possa trovarsi impegnata l'Amministrazione dello Stato. In ogni caso, dovra' dar corso a qualsiasi domanda che pervenga per mezzo della autorita' giudiziaria.

**art. 55**

Rilascio gratuito ai comuni di copie degli atti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I comuni hanno facolta' di ottenere gratuitamente, con l'opera di propri incaricati, od a loro spese coll'opera dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli altri atti catastali sui quali possono rilasciare estratti o certificati. Tale facolta' si estende anche alla copia delle volture e delle variazioni successive.

Pero' gli estratti ed i certificati, desunti dalle predette copie di mappe e di atti catastali non avranno forza giuridica.

**art. 56**

Richiesta del comune per il rilascio di copia degli atti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per ottenere la copia degli atti catastali, il comune deve farne richiesta per lettera all'Ufficio tecnico erariale direttamente o nel tramite dell'Ufficio delle imposte, dichiarando:

- a) gli atti catastali di cui vuole la copia;
- b) il modo ed il tempo per eseguire la copia medesima;
- c) la persona designata per l'esecuzione del lavoro, salvo il caso di cui all'art. 64.

**art. 57**

Esame della richiesta del comune.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

L'Ufficio tecnico erariale, ricevuta la domanda del comune, la esamina rispetto ai documenti e al modo e tempo di farne la copia, nonche' alla persona designata per la esecuzione, e notifica, direttamente o pel tramite dell'Ufficio imposte, le proprie determinazioni al comune richiedente.

**art. 58**

Caratteristiche della copia della mappa.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

La copia della mappa deve essere fatta sopra tela o carta lucida, o carta solida da disegnarsi allo specchio, o per mezzo della fotografia. Tale copia puo' eseguirsi tanto presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, quanto presso l'Ufficio tecnico erariale.

**art. 59**

Adempimenti e controlli nei confronti degli incaricati del comune.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Spetta all'ufficio presso il quale si eseguono le copie, a) fissare le ore in cui intende porre a disposizione degli incaricati del comune gli atti catastali da copiarsi;

b) fornire gli schiarimenti che gli siano richiesti, e le altre indicazioni che valgano ad agevolare ed affrettare la esecuzione del lavoro;

c) vigilare che i documenti catastali non siano dispersi, alterati o danneggiati, ne' per qualsiasi motivo asportati dall'Ufficio a termini dell'art. 5.

**art. 60**

Sospensione dell'esecuzione della copia per necessita' di servizio.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Qualora il pubblico servizio richieda l'uso degli atti dei quali gli incaricati comunali stiano eseguendo la copia, questa dovra' sospendersi per il tempo necessario ai bisogni dell'ufficio.

**art. 61**

Responsabilita' del comune per i danni derivanti dalla esecuzione delle copie.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Il comune e' responsabile dei danni, delle dispersioni e delle alterazioni che derivassero dall'esecuzione delle copie degli atti catastali, e nel fare la richiesta delle copie stesse, ai sensi dell'art. 56, deve obbligarsi a rifondere all'Erario le spese che occorressero per riparare ai danni predetti. L'Ufficio presso il quale si fanno le copie, nel consegnare gli atti alla persona incaricata di copiarli, fa sottoscrivere alla stessa una dichiarazione da cui risulti il loro stato di conservazione, e nel riceverli in restituzione si accerta che non abbiano sofferto alcun deterioramento.

**art. 62**

Divieto di autenticazione delle copie catastali rilasciate al comune.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le copie del catasto fatte a norma degli articoli precedenti, non possono in nessun caso essere autenticate.

**art. 63**

Rinnovazione delle copie rilasciate al comune.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I comuni possono ottenere di rinnovare, in tutto od in parte, le copie, purché provino che quelle precedentemente estratte siano state distrutte o disperse.

All'infuori di questo caso e di quello contemplato nel secondo comma dell'art. 55, non possono mai rilasciarsi gratuitamente ai comuni copie parziali del catasto, ne' certificati di cio' che risulta dai registri e atti catastali.

**art. 64**

Esecuzione delle copie catastali per il comune. Soggetto incaricato.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Di regola, le copie delle mappe e degli altri atti catastali saranno fatte a cura di uno speciale incaricato del comune.



Il comune nondimeno puo' domandare che vi provveda l'Ufficio tecnico erariale, il quale sceglie i procedimenti ed i mezzi opportuni per l'esecuzione delle copie, e determina le spese che dovranno essere sostenute dal comune, notificandone l'ammontare, perche' ne versi anticipatamente lo importo.

Contro il provvedimento dell'Ufficio tecnico erariale, il comune puo' ricorrere al Ministero delle finanze, che decide entro trenta giorni in modo definitivo.

**art. 65**

Diritti di voltura. Ammontare e pagamento.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per ogni voltura, considerata come separata e distinta giusta le norme di cui agli articoli seguenti, il diritto di voltura, e' stabilito gradualmente come dalla tabella A annessa al presente regolamento, in ragione del valore dei beni immobili accertato, agli effetti dell'imposta di registro o sulle successioni, in conformita' delle vigenti leggi del registro o sulle successioni. Il diritto di voltura si paga in numerario al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento dell'imposta di successione.

**art. 66**

Diritto graduale per i trasferimenti a titolo di successione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Pei trasferimenti a titolo di successione, il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo indicato nell'articolo precedente, senza detrazione delle passivita' ereditarie.

**art. 67**

Diritti gradualmente di voltura in casi particolari.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per i trasferimenti riguardanti soltanto la nuda proprieta' o il solo dominio diretto, per le concessioni e le cessioni del dominio utile, per le devoluzioni del dominio utile al direttario e per i trasferimenti o per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprieta' di cui all'art. 15 del presente regolamento, i diritti gradualmente di voltura si liquidano sugli stessi valori in base ai quali vengono liquidate le imposte di registro o di successione.

**art. 68**

Soggetto obbligato al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le tasse di bollo e i diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario, possessore, direttario, enfiteuta o livellario, usufruttuario, usuario e simili.

Nei trasferimenti a favore di piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura, e ciascuna di esse puo' soddisfare a tale obbligo in nome o per conto anche delle altre.

**art. 69**

Domande di voltura considerate come fatte separatamente.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Agli effetti del pagamento delle tasse di bollo e dei diritti catastali, le domande di voltura si considerano come fatte separatamente:

- per ciascun comune amministrativo in cui sono situati i beni, anche se per un medesimo titolo e a favore della stessa persona occorrono altre volture in altri comuni;
- per ciascuna intestazione o partita catastale a cui deve farsi il trasporto. Si considera, pero', come unica la domanda, quando avvenga il passaggio a piu' partite intestate o da intestarsi alla stessa ditta, ancorche' si tratti di terreni e fabbricati;

c) per ciascun atto traslativo. Si considera, pero', come unica la domanda nel caso di piu' atti che riguardano la stessa partita catastale, dalla quale deve aver luogo il distacco.

**art. 70**

Determinazione del numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del diritto graduale.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

In relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, per determinare il numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del diritto graduale, si osservano le norme seguenti:

a) la voltura e' da considerare come unica e quindi da luogo all'applicazione di un solo diritto graduale e di una sola tassa di bollo, se l'atto traslativo riguarda beni immobili situati in un medesimo comune amministrativo e trasferiti ad una medesima persona ancorche' si tratti di terreni e di fabbricati e di partite diverse intestate o da intestarsi alla detta persona, e ancorche' diverse siano le persone o partite dalle quali avviene il distacco dei beni;

b) le volture sono da considerare come distinte e quindi danno luogo all'applicazione distinta del diritto graduale ed a separate tasse di bollo: se i beni da trasferirsi si trovano in comuni amministrativi diversi; ovvero, se trattasi di piu' atti traslativi;

ovvero, se diverse sono le persone alle quali si opera il trasferimento, ancorche' questo avvenga con unico atto.

Si considera tuttavia come unica voltura e si riscuote un solo diritto graduale, nel caso di piu' atti presentati contemporaneamente allo stesso ufficio del registro, che riguardino la stessa partita o la stessa persona dalla quale deve aver luogo il distacco e sempre quando il passaggio riguardi beni posti in uno stesso comune amministrativo e acquistati da una medesima persona.

Agli effetti del presente articolo sono considerate come unica persona le ditte risultanti da societa', da enti morali o collettivi, ed in genere da comunione di beni anche se a quote determinate.

**art. 71**

Liquidazione e riscossione dei diritti di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Il Procuratore del registro stabilisce, in base agli atti presentati per la registrazione o alle denunce di successione e con le norme dettate nell'art. 70, il numero delle volture o trasferimenti da operarsi in catasto, sentite, occorrendo, le parti e l'Ufficio tecnico erariale.

Per la liquidazione del diritto graduale di cui all'art. 65 il Procuratore del registro, dopo eseguita la liquidazione agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ripartisce, ove occorra, d'accordo con la parte, il valore complessivo dei beni tra le singole volture e vi commisura distintamente il diritto graduale a tenore della tariffa.

I diritti di voltura devono essere riscossi dal Procuratore contemporaneamente all'imposta di registro o di successione. Pei trasferimenti risultanti dagli atti, tali diritti devono dal Procuratore assumersi in carico in apposita colonna nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti sono registrati e la quietanza sara' compenetrata nella nota di registrazione apposta sugli originali.

Invece pei trasferimenti a causa di morte, ed in genere tutte le volte che l'imposta di registro viene riscossa mediante quietanza staccata dal bollettario, i diritti di voltura devono comprendersi nella quietanza medesima.

La specificazione dei diritti catastali per ogni singola voltura sara' fatta dal Procuratore, pei trasferimenti risultanti da atti sottoposti a registrazione formale, sui registri di formalita' di fronte ad ogni registrazione; per le successioni, nella liquidazione riportata in calce alla denuncia; ed in ogni altro caso in cui le imposte si riscuotono mediante rilascio di bolletta, sull'articolo di campione iscritto per le tasse e sopratasse di registro.

Quando dalle parti non siano state esibite le copie degli atti di

**Regolamento del 08/12/1938 n. 2153**

trasferimento necessarie per le volture, il Procuratore liquida anche il compenso stabilito a suo favore dall'art. 55 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e modificato, nella misura, dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011.

**art. 72**

Riscossione contestuale dei diritti catastali e della tassa di bollo.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

All'atto dell'esazione dei diritti catastali, l'ufficio del registro applica anche alle domande di voltura la tassa di bollo nel modo indicato nell'art. 8

**art. 73**

Diritti per le volture di correzione di errori.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le volture per la correzione di errori, imputabili alle parti, soggiacciono ai diritti ordinari da pagarsi all'ufficio del registro o delle successioni e il diritto graduale si commisura al valore dei beni, oggetto della correzione. Quando tale valore non sia indicato nell'atto che deve servire di base alla voltura di correzione, ne' in atti precedenti gia' sottoposti alla formalita' della registrazione, le parti devono dichiararlo, ed in difetto di stabilisce d'ufficio dal Procuratore del registro.

**art. 74**

Pagamento di imposte, tasse e diritti di voltura in caso di soggetto ammesso al gratuito patrocinio.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Non puo' eseguirsi senza il pagamento delle imposte, delle tasse e dei diritti la voltura chiesta dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, quando la voltura debba eseguirsi in base alla sentenza che definisce la lite e decide a chi spettano i beni controversi. Quando invece la voltura rappresenta un'operazione preliminare o indispensabile allo scopo per il quale il richiedente ottenne il patrocinio gratuito, la voltura deve eseguirsi senza pagamento di imposte, tasse e diritti, salvo l'annotamento dei medesimi nel registro denominato campione civile presso la cancelleria dell'autorita' giudiziaria, per lo eventuale ricupero a causa finita.

**art. 75**

Registrazione dei verbali di conciliazione innanzi al giudice conciliatore e pagamento dei diritti di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I verbali di conciliazione redatti avanti ai giudici conciliatori, possono considerarsi, quando danno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle volture, ma devono essere assoggettati alla formalita' della registrazione ed al contemporaneo versamento dei diritti di voltura. Quando pero' gli immobili, oggetto del trasferimento, hanno un valore non superiore a L. 400, i verbali non sono soggetti alla registrazione a mente dell'art. 129 della tariffa allegato A, parte II, della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e quindi i diritti di voltura devono riscuotersi dai Procuratori del registro su richiesta degli interessati mediante rilascio di bolletta.

**art. 76**

Voltura in caso di eredita' giacente; esenzione dai diritti catastali della devoluzione dei beni ad eredi scoperti successivamente.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Verificandosi in caso di un'eredita' giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredita' giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternita' dell'amministratore legale, come prescrive l'art. 29 del presente regolamento;

ma se poi i beni vengono devoluti ad eredi che siano successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali.

**art. 77**

Volture esenti da diritti.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Non e' dovuto alcun diritto:

- a) per le volture dei beni che passano in testa al demanio;
- b) per le volture di correzione, quando trattasi di errori non imputabili alle parti;
- c) per le volture per affrancazioni di canoni, livelli ed altre consimili prestazioni fondiari, che si operano in confronto al Demanio, al Fondo per il culto e al Fondo di beneficenza e religione della citta' di Roma, giusta le norme ed i privilegi stabiliti dalle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253, 22 marzo 1883, n. 1251, 29 giugno 1893, n. 347, e 2 luglio 1896, n. 268, e confermati dalla legge 11 giugno 1925, n. 998. Le altre affrancazioni non contemplate nelle anzidette leggi, soggiacciono alla regola stabilita dall'art. 67;
- d) per le volture nell'interesse del Fondo per il culto, da eseguirsi in base a verbali di presa di possesso dei benefici ecclesiastici e delle cappellanie. Pero' le volture dei beni che ad esso pervengono in seguito ad atti di gestione patrimoniale, vanno soggette ai diritti ordinari;
- e) per le volture dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta, che, a termini delle leggi 14 aprile 1892, n. 189, e 8 agosto 1895, n. 505, vengono ceduti dal Demanio ai comuni;
- f) per tutte le altre volture dichiarate esenti da leggi speciali.

**art. 78**

Liquidazione integrativa dei diritti catastali e delle tasse di bollo.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Se nell'esame dei titoli esibiti dalle parti per l'esecuzione delle volture, l'Ufficio tecnico erariale riconosca che il numero delle volture non fu esattamente calcolato, ne informa l'Ufficio demaniale, competente, e concorda collo stesso le rettifiche alle liquidazioni dei diritti catastali e di scritturazione ed alle tasse di bollo.

**art. 79**

Recupero dei diritti catastali non corrisposti nel caso di definizione di un maggiore valore agli effetti dell'imposta di registro o di successione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Qualora agli effetti dell'imposta di registro o di successione venga definito un valore maggiore di quello su cui furono riscossi i diritti catastali, dovra' esigersi il supplemento che risultera' dovuto in rapporto a ciascuna voltura.

**art. 80**

Anticipazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali per le volture d'ufficio.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per l'esecuzione delle volture d'ufficio, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali anticipa le tasse di bollo e gli emolumenti dovuti ai funzionari e pubblici ufficiali per il rilascio delle copie o degli estratti eventualmente occorrenti, nonche' le spese necessarie per la compilazione dei tipi di frazionamento. L'importo di tali tasse, emolumenti e spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

**art. 81**

Riscossione dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le riscossioni dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali e' affidata agli Uffici del registro ed e' regolata dalle tabelle B, C e D annesse al presente regolamento.

**art. 82**

Ufficio competente alla riscossione dei diritti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

L'Ufficio del registro competente per la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie, ove non sia stato diversamente indicato dal richiedente, e' quello nel cui distretto ha sede l'Ufficio che ha compilato detti estratti, certificati e copie, senza riguardo al luogo in cui sono situati gli immobili che sono oggetto di tali atti.

**art. 83**

Adempimenti e formalita' relativi alla riscossione dei diritti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Chi richiede certificati, estratti e copie di documenti catastali, deve contemporaneamente consegnare all'Ufficio tecnico erariale o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette il foglio o i fogli di carta bollata che occorrono, muniti in margine dell'indicazione del cognome, nome e domicilio della persona che fa la richiesta.

L'Ufficio tecnico erariale o l'Ufficio Imposte ne prende nota in uno speciale registro, compila gli atti sui fogli esibiti nello stesso ordine con cui furono richiesti, li autentica, vi appone in margine la specifica dei diritti catastali e di quelli di scritturato o di disegnatore che sono dovuti in base alla tariffa, prende nota dei diritti liquidati nel registro di cui sopra, ed invia gli atti cosi' compilati al Procuratore del registro entro un termine di regola non maggiore di quindici giorni, con elenco in doppio che gli viene poi restituito in simple con dichiarazione di ricevuta. L'Ufficio del registro provvede all'introito delle somme risultanti dalla specifica dell'ufficio che ha compilato la copia, il certificato o l'estratto mediante rilascio di apposita bolletta e cura la consegna a chi di ragione dei documenti, dopo avervi annotato in margine l'estremo del pagamento eseguito dei diritti suddetti.

Qualora i documenti richiesti dalla parte non vengano ritirati entro sei mesi dalla data del loro invio al Procuratore del registro, questi iscrive i diritti dovuti sui campioni demaniali, e ne cura l'esazione nei modi e colle norme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione

**art. 84**

Applicazione dei diritti fissi e dei diritti proporzionali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per ogni singolo estratto dei registri catastali devesi applicare il diritto fisso oltre quelli proporzionali stabiliti, per i vari casi, dalla tariffa. Un solo diritto fisso deve applicarsi al certificato od estratto, ancorche' riguardi piu' partite.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sara' prescritto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

**art. 85**

Adempimenti relativi alla riscossione dei diritti catastali in caso di autorizzazione alla formazione di estratti, tipi e copie delle mappe catastali in carta non filigranata.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Quando degli estratti, dei tipi e delle copie delle mappe catastali venga autorizzata la formazione in carta non filigranata, a mente dell'art. 19 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, l'Ufficio tecnico erariale

si fa consegnare dalle parti le marche da bollo occorrenti, che dovranno essere apposte ed annullate dall'Ufficio stesso, sovrapponendovi la scritturazione della data nel modo designato dall'art. 22 di detta legge; ed invia poi i documenti anzidetti al Procuratore del registro, per la esazione dei diritti catastali, di scritturazione o di disegnatore con sistema indicato nell'art. 83.

**art. 86**

Diritto aggiuntivo di scritturazione o di disegnatore.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Sulle volture e sulle copie, certificati ed estratti, soggetti al pagamento dei diritti catastali di cui ai capi I e II del presente titolo III, e' dovuto un diritto aggiuntivo di scritturazione o di disegnatore nelle misure corrispondentemente indicate nelle tabelle A, B, C e D, annesse al presente regolamento.

Il diritto aggiuntivo suddetto e' riscosso dagli Uffici del registro o delle successioni contemporaneamente ai diritti catastali di cui alle stesse tabelle, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

**art. 87**

Ammontare e riscossione dei diritti di scritturazione o di disegnatore.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti di cui all'art. 96 sono dovuti i soli diritti di scritturazione o di disegnatore indicati in corrispondenza dei numeri di ordine 3 e 4 delle tabelle B, C e D, annesse al presente regolamento.

Salvo il disposto dell'art. 64 nei confronti dei Comuni e dell'art. 91 per le Amministrazioni statali, gli stessi diritti di cui al precedente comma sono applicabili in tutti gli altri casi, in genere, nei quali sia ammesso il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti mediante rimborso delle sole spese effettive di opera e di materiale, dovendosi in tali casi intendere che, in luogo del rimborso di dette spese, siano dovuti i diritti di scritturazione e di disegnatore di cui ai numeri 3 e 4 delle tabelle B, C, e D e il rimborso delle eventuali spese di materiale.

I diritti particolarmente contemplati nel presente articolo vengono direttamente riscossi dagli Uffici tecnici erariali o, limitatamente a quelli di cui alla tabella B, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, e rispettivamente versati, dai detti Uffici, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente postale dell'Ufficio tecnico erariale o su quello aperto a favore dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette.

**art. 88**

Diritto fisso per la consultazione di mappe ed altri atti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

E' permesso a chiunque, mediante il pagamento del diritto fisso di cui alla tabella E annessa al presente Regolamento, di consultare, presso gli Uffici tecnici erariali o presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, le mappe e gli altri atti catastali ed anche di estrarne note ed appunti. E' pero' vietato di estrarre copie di qualsiasi genere, compresi i lucidi di mappa.

La facolta' di cui al primo comma del presente articolo per gli atti contemplati nell'art. 54 e' subordinata ad autorizzazione specifica dell'Intendenza di finanza, la quale puo' anche rifiutarla nel caso in detto articolo previsto.

**art. 89**

Corresponsione del diritto fisso.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Il diritto fisso per usufruire della facolta' concessa dal precedente articolo sara' corrisposto all'Ufficio presso il quale ha luogo la consultazione con o senza appunti mediante marche da bollo a tassa fissa da

applicarsi su apposito bollettario.

**art. 90**

Ripartizione dei compensi di cui alle tabelle A, C e D tra il personale degli U.T.E.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Ferme restando le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 15 novembre 1937, n. 2011 e 7 marzo 1938, n. 205, i compensi di cui alle tabelle A, C e D al personale degli Uffici Tecnici Erariali verranno ripartiti nelle proporzioni e secondo le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale.

**art. 91**

Esenzione da tasse e diritti catastali delle copie, tipi, certificati ed estratti richiesti da uffici governativi.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato.

qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte, gli Uffici richiedenti saranno invitati a fornire un'utile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per l'occorrente opera sussidiaria. E' altresì consentita agli Uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dell'oggetto e dello scopo della consultazione stessa.

**art. 92**

Esenzione delle copie dei catasti concesse ai comuni dai diritti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le copie dei catasti concesse ai comuni ai sensi dell'art. 55 vanno esenti, oltreche' dai diritti stabiliti nelle tabelle B, C e D annesse al presente Regolamento, anche dalla tassa di bollo. Le copie delle mappe, pero', quando vengano munite delle firme dei funzionari, ingegneri e periti che le hanno eseguite, vanno soggette alla tassa di bollo, e le marche occorrenti devono essere apposte prima che le copie vengano firmate.

Sta poi sempre a carico dei comuni richiedenti, oltre la spesa per mano d'opera, anche quella per carta, stampati ed ogni altra spesa occorrente.

**art. 93**

Esenzione da tasse e diritti dei certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'articolo 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, vengono rilasciati in carta libera e con esenzione da ogni spesa a cura dell'Ufficio delle imposte del distretto dov'è domiciliato il richiedente.

Essi devono rilasciarsi non solamente in base alle risultanze delle matricole e dei registri delle partite per le imposte fondiari, e dei registri dei possessori e delle rubriche per la imposta di ricchezza mobile, ma anche di ogni altro elemento d'ufficio e delle informazioni particolari che i procuratori delle Imposte possono avere sullo stato di fortuna dei richiedenti i certificati.

I certificati che vengono chiesti nell'interesse di persone già ammesse al patrocinio gratuito e pendente il relativo giudizio, devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria richiedente, previa annotazione sui medesimi delle tasse di bollo e dei diritti dovuti, il cui importo viene poi prenotato sul

campione delle cancellerie giudiziarie.

**art. 94**

Esenzione da tasse e diritti degli elenchi dei beni intestati ai possessori su richiesta dell'esattore delle imposte dirette.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette devono rilasciare in carta libera e senza spesa, nel termine di otto giorni, l'elenco dei beni intestati ai possessori che ai detti Uffici sono indicati dall'esattore delle imposte dirette.

Nell'elenco devono anche indicare i diritti di dominio diretto e di nuda proprietà relativi ai fondi intestati ai possessori dati in nota dall'esattore stesso.

**art. 95**

Altri certificati, copie ed estratti esenti da diritti.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Oltre ai certificati, alle copie ed agli estratti contemplati nei precedenti articoli 91, 92, 93 e 94 ed a quelli richiesti da Enti che da speciali disposizioni legislative siano ammessi a fruire del beneficio della gratuita concessione, si rilasciano, in carta libera e senza il pagamento di alcun diritto, con esplicita menzione dell'uso esclusivo cui devono servire, i certificati, le copie e gli estratti:

- a) per i procedimenti di riabilitazione;
- b) per il ricovero degli alienati poveri nei manicomi e degli indigenti negli istituti assistenziali;
- c) per l'iscrizione nelle liste dei poveri;
- d) per ottenere atti dallo Stato civile in carta libera e gratuitamente, a titolo di povertà, in base ad attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza;
- e) per conseguire l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche o l'assegnazione di borse di studio e di incoraggiamento, e per concorrere a posti gratuiti nei Convitti nazionali, purché la richiesta dipenda da povertà degli aspiranti;
- f) per ottenere la liquidazione di pensioni dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza;
- g) da allegare alle domande di ex combattenti per i concorsi a pensioni o ad assegni vitalizi;
- h) per uso di leva e riduzione di ferma;
- i) da allegare alle domande di prestiti familiari ai sensi dell'art. 11 del R decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
- l) per espropriazione per conto dello Stato, a richiesta degli Uffici delegati;
- m) per l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- n) richiesti dai Podestà o dai Consorzi di difesa contro le malattie delle piante e da quelli di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, rispettivamente per la compilazione e per l'aggiornamento degli elenchi dei contribuenti e dei ruoli di contribuzione, ai sensi degli art. 49 e 50 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700 per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987;
- o) richiesti dai Commissari per la liquidazione degli usi civici. Gli Uffici, gli Enti, i Consorzi, i Podestà e i Commissari per la liquidazione degli usi civici, che abbiano fatto richiesta di copie, di certificati o di estratti ai sensi del presente articolo, saranno invitati a fornire un'utile collaborazione o ad assentire che si provveda a loro spese secondo le norme fissate dall'art. 87, qualora per corrispondere alle loro richieste venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

**art. 96**

Altri certificati, copie ed estratti esenti da bollo e diritti catastali.



**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Sono esenti dal bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegnatore nonche' al rimborso delle eventuali spese di materiale i certificati, le copie e gli estratti:

- a) richiesti per le operazioni di credito agrario ai sensi del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;
  - b) da produrre a corredo di domande di concessione di mutui ipotecari chiesti da invalidi di guerra per l'acquisto di fondi rustici, ai sensi del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125;
  - c) per la concessione di mutui ipotecari per la costituzione della piccola proprieta', ai sensi del R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;
  - d) per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi di imposta, purché il certificato, la copia o l'estratto debba rimanere negli uffici competenti;
  - e) richiesti dagli Istituti di credito fondiario per la rinnovazione delle ipoteche a norma dell'art. 2006 del Codice civile;
  - f) per sussidi a favore di danneggiati dal terremoto, o per ottenere mutui di favore per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati;
  - g) per corredare le domande di verifica periodica dei terreni;
  - h) richiesti dai Consorzi idraulici di II e III categoria nonche' dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) e dai concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del Testo delle norme per la bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
  - i) per ottenere lo svincolo delle indennita' relative ad espropriazioni eseguite nell'interesse dello Stato per causa di pubblica utilita', purché la domanda sia corredata dall'apposito certificato rilasciato dall'Amministrazione espropriante;
  - l) richiesti dalle Associazioni sindacali di primo grado a senso dell'art. 5 del R. decreto-legge 1 dicembre 1930, n. 1644, per controllare le denunce che i datori di lavoro (compresi i datori di lavoro agricolo) sono tenuti a presentare alle Associazioni medesime a mente ed agli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto-legge.
- Nei certificati, nelle copie e negli estratti di cui sopra dovra' sempre farsi esplicita menzione dell'esclusivo uso cui devono servire.

**art. 97**

Adempimenti per il godimento delle agevolazioni di cui agli artt. 95 e 96.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per fruire delle particolari agevolzze contemplate negli art. 95 e 96, gli Uffici, gli Enti, i Consorzi, i Podesta', i Commissari per la liquidazione degli usi civici, i concessionari di opere di bonifica integrale e le Associazioni sindacali di primo grado sono tenuti all'osservanza delle stesse norme prescritte dall'art. 91 per gli Uffici governativi, e cioe' devono presentare regolare domanda scritta, precisando lo scopo e l'oggetto della richiesta.

In tutti gli altri casi, che non rientrino fra quelli particolarmente previsti nei suddetti due articoli, dovranno altresì essere citati gli estremi delle speciali disposizioni legislative che in forma esplicita accordano il beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti.

**art. 98**

Consultazione di mappe ed altri atti catastali in esenzione da diritti.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Oltre agli Uffici governativi, sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati, le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione di diritti:

- a) i Commissari per la liquidazione degli usi civici;
- b) i delegati stradali per le strade comunali obbligatorie;
- c) i Podesta', i Consorzi di difesa contro le malattie delle piante ed i Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, ai sensi e per i fini, rispettivamente, degli articoli 49 e 50 del Regolamento 12 ottobre

1933, n. 1700, per la esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987; d) i Consorzi idraulici di II e III categoria nonche' i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) ed i concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del Testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933 n. 215; e) gli Istituti di credito fondiario, limitatamente a quei determinati immobili cui si riferiscono le operazioni di credito e dei quali vengono presentati i certificati storici catastali. Analogamente a quanto e' prescritto al 3 comma dell'articolo 91, gli incaricati delle consultazioni dovranno essere muniti di regolare lettera di delega con la precisa indicazione dello scopo e dell'oggetto delle consultazioni stesse.

**art. 99**

Omesso pagamento dei diritti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Coloro che non pagheranno all'Ufficio del registro o delle successioni i diritti catastali entro il termine stabilito per la registrazione degli atti o per il pagamento dell'imposta di successione, incorreranno in una soprattassa eguale al doppio dei diritti medesimi.

La soprattassa sara' liquidata e riscossa dall'Ufficio del registro o delle successioni unitamente ai diritti catastali, e di essa dovra' farsi cenno anche nelle domande di voltura da trasmettersi all'Ufficio tecnico erariale.

**art. 100**

Omessa produzione della documentazione integrativa necessaria per l'esecuzione delle volture.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Nel caso previsto dall'art. 24, scaduto infruttuosamente il termine fissato dall'Ufficio tecnico erariale, questo, dopo essersi procurati, per quanto sia possibile, gli atti occorrenti giusta il disposto del ricordato articolo, compila apposito verbale sia per far constare del fatto della mancata presentazione personale o della mancata produzione degli atti, sia per contestare alla parte l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art 60 testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e l'obbligo di rifondere le spese.

**art. 101**

Trasmissione del verbale all'intendenza di finanza e decisione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Il verbale di cui all'articolo precedente viene dall'Ufficio tecnico erariale inviato all'Intendenza di Finanza, che lo notifica alla parte e la invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni. Decorso tale termine, l'Intendente, in base agli atti raccolti e alle deduzioni eventualmente presentategli, emette la sua decisione, contro la quale non e' ammesso ricorso.

**art. 102**

Notifica e comunicazione della decisione dell'intendenza di finanza.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

La decisione dell'Intendente viene notificata alla parte e comunicata: a) all'Ufficio del registro per gli incombenti di cui al seguente art. 103; b) all'Ufficio tecnico erariale perche' ne prenda nota in apposito registro.

**art. 103**

Riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e delle spese.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

La riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e delle spese, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, e' fatta nei modi e con le norme stabilite dalla legge sulle imposte di registro.

**art. 104**

Variazioni nello stato e nelle rendite dei terreni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei terreni e nelle loro rendite, si tengono in evidenza in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

**art. 105**

Variazioni in aumento.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Danno luogo ad aumento:

- a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;
- b) l'introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani;
- c) il passaggio di suolo pubblico in proprieta' privata;
- d) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dal testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, o da altre leggi;
- e) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualita' di coltura o di classe;
- f) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitu' militari che abbiano dato luogo a diminuzioni di estimo;
- g) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

**art. 106**

Variazioni in diminuzione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Danno luogo a diminuzione:

- a) la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;
- b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati;
- c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;
- d) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitu' militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitu' preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;
- e) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;
- f) la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualita' di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualita' di coltura di minor reddito imponibile.

**art. 107**

Divieto di mutazioni nella qualificazione, classificazione e tariffa fino alla revisione generale del catasto. Correzione di errori.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Nessuna mutazione sara' operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'art 112.

Potranno correggersi n ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo.

**art. 108**

Correzione di errori concernenti la misura del terreno.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Potranno anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno, e nella corrispondente rendita attribuita in catasto ad una particella. Ove, peraltro, con la variazione venga a diminuire la superficie attribuita in catasto ad una particella, deve accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte la diminuzione stessa, rettificando le particelle

contigue.

L'eccesso o la deficienza di superficie censuaria deve sempre risultare dalla misura di tutte le porzioni che compongono l'originaria particella, comunque formino al momento della verifica oggetto di proprietà diverse.

**art. 109**

Variazioni catastali a seguito dei cambiamenti nella circoscrizione comunale.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni, danno luogo a variazioni in aumento in diminuzione nel rispettivo catasto. Sono a carico dei comuni interessati le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale. Se per effetto del cambiamento di circoscrizione avvenissero mutamenti nelle indicazioni catastali, di tali mutamenti sarà data notificazione ai possessori interessati, i quali avranno facoltà di presentare entro 30 giorni dalla notificazione le loro osservazioni all'Ufficio tecnico erariale. Contro le decisioni dell'Ufficio stesso da notificarsi agli interessati, questi potranno ricorrere entro 15 giorni dall'avuta partecipazione, alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, che risolve in via definitiva.

**art. 110**

Domanda di voltura a seguito di espropriazione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Nella costruzione di strade, piazze ed altre opere pubbliche, l'amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite, deve chiedere la voltura in propria ditta dei fondi appena ne sia avvenuta l'espropriazione, a termini dell'art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Non si farà luogo però ad alcuno sgravio di rendita finché delle strade, piazze ed altre opere pubbliche non sia stata compiuta la costruzione.

**art. 111**

Strade e canali attivati nell'interesse di privati o di società'.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di società', non può farsi alcuno sgravio d'estimo se non in forza di leggi speciali, salvo il disposto dell'art. 18 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

**art. 112**

Qualificazione e classamento di terreni non più esenti, di nuova formazione, che passano dal catasto urbano a quello rustico e che diventano produttivi.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili, i terreni di nuova formazione, i terreni che passano dal catasto urbano a quello rustico, i terreni qualificati in catasto come sterili, che diventano produttivi, ed i terreni dei quali si rivede il classamento, si stimano parificandoli ai terreni censiti di eguale qualità e classe dello stesso comune, secondo lo stato in cui si trovano nel momento della verifica locale di cui agli articoli seguenti.

Qualora ai nuovi enti da introdursi in catasto, od ai terreni dei quali si rivede il classamento, non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano per essi speciali qualità e classi e la relativa tariffa si determina dall'Ufficio tecnico erariale in base ai criteri adottati nella formazione del catasto. Queste tariffe, previa approvazione della Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, sono comunicate alla Commissione censuaria comunale, che entro 60 giorni dall'avuta comunicazione ha facoltà di ricorrere, pel tramite dell'Ufficio tecnico suddetto, alla Commissione censuaria centrale, che decide in via definitiva.

L'Ufficio tecnico erariale trasmette il reclamo della Commissione censuaria comunale alla commissione censuaria provinciale, la quale entro 30 giorni, deve restituirglielo munito del suo parere. Il reclamo ed il parere saranno inoltrati a cura dell'Ufficio tecnico erariale alla Commissione censuaria centrale, cui spetta di stabilire definitivamente le nuove tariffe.

**art. 113**

Denuncia delle variazioni. Verificazioni ordinarie e straordinarie.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, debbono essere denunciati di mano in mano che avvengono, e, previa verifica si introducono negli atti catastali, di regola, ogni cinque anni.

Possono essere introdotti in catasto in qualunque tempo:

a) quando per speciali circostanze il Ministro per le finanze lo ritenga necessario;

b) quando ne sia fatta domanda dagli interessati. In questo caso le spese della verifica straordinaria sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno fare un deposito preventivo nella misura che sarà di volta in volta stabilita dall'Ufficio tecnico erariale.

I possessori hanno facoltà di chiedere la revisione delle colture con le quali i loro beni sono iscritti in catasto ogni anno, entro i tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Le domande prodotte dopo i tre mesi si considereranno come presentate in termini nell'anno seguente.

**art. 114**

Modalità di presentazione e contenuto della denuncia di variazioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

La denuncia dei cambiamenti deve essere presentata all'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del Podestà del comune o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La denuncia non può comprendere beni situati in comuni diversi e deve indicare a) il cognome, nome e paternità del denunciante, e la sua qualità se si tratti di beni di società, istituti, corpi morali o amministrati. b) il domicilio del denunciante, o quello eletto nel comune, se il denunciante non ha quivi il domicilio effettivo;

c) la causa e la natura del cambiamento denunciato;

d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento;

e) i documenti che il denunciante creda di produrre a corredo della denuncia. In margine alla denuncia l'Ufficio ricevente annoterà la data di presentazione e il numero della ricevuta, che esso rilascerà al denunciante staccandola da un bollettario a madre e figlia.

**art. 115**

Improcedibilità delle denunce per diminuzione di estimo relative a beni non regolarmente intestati ai possessori.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Non potranno avere corso le denunce per diminuzione di estimo, relative a beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori.

**art. 116**

Denunce di variazioni incomplete o irregolari. Regularizzazione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

L'Ufficio tecnico erariale, fatto un primo esame delle denunce, respingerà quelle che avrà riconosciute incomplete o irregolari, con invito al denunciante a riprodurle regolarizzate entro il termine di cui all'art. 119, trascorso il quale sarà applicabile il disposto dell'art. 120

**art. 117**

Obbligo di informazione agli U.T.E. Dei cambiamenti per cause naturali

o per costruzione di opere pubbliche.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

E' fatto obbligo al podesta' di far conoscere agli Uffici tecnici erariali, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le localita' nelle quali durante l'anno sono avvenuti cambiamenti nei beni censiti o censibili per cause naturali, quali corrosioni, alluvioni, frane, lavine, ecc., o per costruzione di opere pubbliche.

**art. 118**

Verificazioni ordinarie.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le verificazioni per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nei terreni avranno luogo di regola ogni cinque anni in tutti i comuni di ciascuna provincia. A tal fine i comuni saranno ripartiti in cinque gruppi distinti, e le operazioni di verifica saranno eseguite annualmente nei comuni di ciascun gruppo.

La ripartizione dei comuni nei cinque gruppi sopraindicati e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verifica nei comuni di ciascun gruppo, saranno stabiliti con decreto ministeriale, su proposta dell'Ufficio tecnico erariale. Se per circostanze speciali l'Amministrazione del catasto ritenesse necessario ordinare verificazioni straordinarie, saranno stabiliti con decreto ministeriale i comuni che debbono esser verificati e le norme da seguirsi nella verifica.

**art. 119**

Invito ai possessori a comunicare i cambiamenti.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Entro il mese di ottobre l'Ufficio tecnico erariale fa pubblicare nei comuni nei quali ricorre il turno della verifica periodica nell'anno successivo, un manifesto per invitare i possessori a denunciare, prima del 31 dicembre, nei modi indicati all'art. 114, i cambiamenti non ancora denunciati a termine dell'art. 113.

Invita contemporaneamente il podesta' a far conoscere i cambiamenti che non avesse ancora denunciati a termini dell'art. 117.

**art. 120**

Verifica straordinaria a spese dell'interessato.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Trascorso il termine indicato all'articolo precedente, non e' piu' ammissibile la verifica gratuita nel quinquennio in corso; ma rimane salvo agli interessati il diritto di chiedere la verifica straordinaria a proprie spese.

**art. 121**

Protocollazione delle denunce delle variazioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le denunce, presentate a senso dell'art. 114, vengono dall'Ufficio tecnico erariale registrate, secondo l'ordine della presentazione, in apposito protocollo da tenersi distinto per comune.

Nello stesso protocollo il suddetto Ufficio prende anche nota della restituzione di quelle riconosciute incomplete od irregolari.

**art. 122**

Messa in ordine delle denunce ed avvio delle verificazioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

L'Ufficio tecnico erariale ordina per comune tutte le denunce ricevute a termini degli articoli 113 a 117 e riconosciute regolari o regolarizzate, e in base ad esse provvede alle verificazioni in ciascun comune.

**art. 123**

Esecuzione delle verificazioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le operazioni di verifica e le conseguenti variazioni e registrazione negli atti catastali saranno eseguite coi criteri che hanno regolato la formazione del catasto, e giusta le norme che saranno impartite con apposite istruzioni dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

**art. 124**

Avviso concernente le verificazioni. Svolgimento delle verificazioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Almeno quindici giorni prima che abbiano principio le verificazioni in ciascun comune, l'Ufficio tecnico erariale ne da' avviso ai possessori interessati con manifesto da pubblicarsi nei modi soliti per le pubblicazioni ufficiali.

Successivamente, il perito catastale, incaricato delle verificazioni, invita il Podesta' ad assegnargli, per il periodo dei lavori di campagna, un locale coi relativi mobili per uso di Ufficio, e procede alla scelta dell'indicatore che dovra' accompagnarlo nelle operazioni in campagna, e mediante lettera d'avviso da recapitarsi al domicilio dei possessori interessati, al meno cinque giorni prima dell'operazione, invita i possessori stessi a trovarsi sopralluogo od a farsi rappresentare per assistere alle operazioni di verifica, avvertendo che la loro assenza non interrompera' il corso delle operazioni medesime.

I possessori possono anche farsi rappresentare mediante semplice delegazione autenticata dal podesta', che puo' essere scritta anche a tergo dell'avviso. La lettera d'avviso sara' recapitata a mezzo del messo comunale o dell'indicatore, che dovra' ritirarne ricevuta.

**art. 125**

Notifica dei risultati delle verificazioni. Impugnazioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Compiuti i lavori di campagna e di tavolo relativi alle verificazioni, l'Ufficio tecnico erariale notifica i risultati delle verificazioni stesse a ciascun possessore.

Questi potra', nel termine perentorio di giorni trenta dalla data della notificazione, reclamare contro i risultati stessi alla Commissione censuaria comunale in prima istanza ed alla Commissione censuaria provinciale in appello, quando siano state variate la qualita' o la classe dei terreni, salvo quanto verra' stabilito all'ultimo comma del presente articolo. Contro le decisioni pronunziate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. Quando le variazioni non riflettono la qualita' o la classe dei terreni, il possessore avra' facolta' di presentare, entro trenta giorni dalla notificazione, le proprie osservazioni all'Ufficio tecnico erariale; e contro le decisioni di questo potra' ricorrere alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, che risolve in via definitiva. I reclami contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e degli Uffici tecnici erariali debbono essere prodotti dagli interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dall'avuta notificazione. Il diritto di appello e di ricorso per violazione di legge o per questione di massima spetta anche all'Ufficio tecnico erariale.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avra' ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.

Trascorsi altri 30 giorni dal termine predetto senza che la Commissione competente si sia pronunziata, si potranno portare a ruolo, salvi gli eventuali rimborsi:

- a) i risultati della revisione eseguita dall'Ufficio tecnico erariale, se si tratta di reclamo di prima istanza;
- b) i risultati delle decisioni della Commissione censuaria comunale, se si

tratta di ricorso in appello.

I reclami dovranno essere presentati all'Ufficio tecnico erariale o direttamente o per mezzo del Podesta' o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che ne rilasceranno ricevuta.

Per le variazioni di qualita' e classe derivanti dalla applicazione, attenuazione o aggravamento di vincoli forestali, la procedura da seguire sara' quella indicata negli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

**art. 126**

Spese della verificaione.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le spese della verificaione sono a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta venga a risultare dalla eseguita verificaione che la denuncia od il reclamo non avevano fondamento nel presente regolamento e nelle norme ed istruzioni che regolano la formazione del nuovo Catasto o la revisione della qualita' della classe catastale.

Al ricupero di tali spese, che saranno liquidate dall'Ufficio tecnico Erariale, si procedera' nel modo stabilito con l'art. 103.

**art. 127**

Esecuzione delle verificazioni straordinarie.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le verificazioni straordinarie domandate dalle parti si eseguiranno con le norme indicate negli articoli precedenti.

Alle dette verificazioni non potra' provvedersi se non dopo che sia stato eseguito il deposito provvisorio prescritto alla lettera b) dell'art. 113.

**art. 128**

Adempimenti dei periti catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I periti catastali che si recano sopralluogo per le verificazioni saranno forniti dei dati relativi alle volture che non si siano potute eseguire e che non siano gia' state trattate in relazione alle proposte di cui all'ultimo comma dell'art. 40 Essi dovranno ricercare i documenti e raccogliere gli elementi necessari per completare gli atti indispensabili per la esecuzione delle regolari volture.

Se queste non possono essere eseguite, i tecnici dovranno raccogliere le notizie e fare le verificazioni necessarie per accertare lo stato di fatto relativamente ai beni cui gli estratti predetti si riferiscono, redigendone speciale verbale da firmarsi possibilmente anche dalle parti interessate. Raccoglieranno, altresì, tutte le notizie che siano necessarie per scoprire altre omissioni o imperfezioni riguardanti la conservazione del catasto. In base ai verbali di cui sopra l'Ufficio tecnico erariale, accertata la regolarita' di essi in relazione alle disposizioni che saranno comprese nelle Istruzioni ministeriali, provvede perche' siano eseguite d'ufficio, se ed in quanto sia possibile, le occorrenti volture.

Le volture eseguite in base ai predetti verbali daranno luogo a speciale annotamento, col quale sia fatto constare degli atti in base ai quali venne provveduto alla voltura, per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

**art. 129**

Aggiornamento delle mappe e dei libri catastali a seguito delle verificazioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

I risultati delle verificazioni tanto periodiche quanto straordinarie saranno dall'Ufficio tecnico erariale riportati sulla mappa e registrati in apposito stato dei cambiamenti per esser poi introdotti nei libri catastali. Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in base alle comunicazioni che saranno loro fatte a senso dell'art. 36, provvederanno direttamente all'aggiornamento dei loro atti, ad eccezione della mappa, che verra'



aggiornata a cura dell'Ufficio tecnico erariale.

**art. 130**

Accertamenti e verifiche del perito catastale durante le verificazioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Durante le verificazioni periodiche il perito catastale dovrà riscontrare sul terreno la esattezza e la corrispondenza con la mappa dei tipi di frazionamento, che non siano già stati precedentemente verificati sopra luogo.

Rileverà inoltre sul terreno tutte le variazioni dipendenti da cambiamenti non denunziati dai possessori interessati, provvedendo, quando occorra, nel modo indicato nell'articolo 128.

In quest'occasione l'Ufficio tecnico erariale farà rinnovare quei fogli di mappa per i quali la rinnovazione sia riconosciuta necessaria conseguenza di numerose variazioni nello stato e nella figura dei possessi.

**art. 131**

Effetti degli aumenti e delle diminuzioni delle rendite catastali a seguito delle verificazioni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali in dipendenza delle verificazioni periodiche, avranno effetto, di regola, nei riguardi delle imposte e delle sovrime, dal 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello destinato per la verifica.

La stessa norma si applicherà anche per le verificazioni straordinarie che fossero ordinate dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118.

Nel caso di verificazioni straordinarie chieste dagli interessati ai sensi dell'art. 113 lett. b), gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui sarà effettuato il deposito preventivo.

Delle variazioni di rendite dipendenti dalla revisione della coltura si terrà conto, agli effetti delle imposte e delle sovrime, anche mediante rimborso, ove occorra, a datare dall'anno successivo a quello di presentazione in termini della domanda, ancorché l'interessato abbia chiesto la verifica straordinaria ed eseguito il deposito preventivo di cui all'art.

113, lett. b).

L'inesistenza e la duplicazione dei fondi erroneamente censiti saranno considerate, agli effetti dello sgravio, come la perenzione. Lo stralcio dei terreni dal catasto fondiario a quello urbano avrà effetto, nei riguardi delle imposte e delle sovrime, dal giorno in cui avrà inizio la temporanea esenzione dalla normale imposta sui fabbricati delle nuove costruzioni, sempreché la domanda sia prodotta entro il termine di tre mesi.

In caso diverso, lo sgravio avrà effetto dal giorno della presentazione della domanda, ed ove questa sia prodotta entro i tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno al quale il ruolo si riferisce.

Nel caso di omessa notifica, nonché di errori materiali e duplicazioni dipendenti dai conteggi o dalla scritturazione, lo sgravio avrà effetto dal primo gennaio, sempreché la domanda sia stata presentata entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli. In caso diverso lo sgravio avrà effetto dal giorno della presentazione della domanda.

Nel caso di beni di nuova formazione o comunque non censiti, l'accertamento non potrà estendersi oltre l'anno in corso ed i quattro precedenti.

**art. 132**

Notificazioni, trasmissioni e avvisi previsti dal regolamento.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Alle notificazioni, alle trasmissioni e agli avvisi prescritti dal presente regolamento provvederà l'Ufficio tecnico erariale nei modi stabiliti dai

regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, salvo il disposto dell'articolo 124.

**art. 133**

Controversie in via amministrativa.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Nei casi non particolarmente contemplati dal presente regolamento, la risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa compete alla Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, la quale provvederà d'intesa con la Direzione generale delle imposte dirette quando trattasi di questioni che hanno immediato riflesso con l'imposta terreni.

**art. 134**

Ricorsi in via amministrativa.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

sui ricorsi per violazione di legge o che implicino questioni di massima relative alla conservazione del catasto, per i casi diversi da quelli contemplati al secondo comma dell'art. 125, decide il Ministro per le finanze, dopo aver sentito la Commissione censuaria centrale ed il Consiglio di Stato.

**art. 135**

Formazione dei ruoli dell'imposta terreni.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

In base alle risultanze dei libri catastali al 31 agosto di ciascun anno, gli Uffici distrettuali formeranno i ruoli dell'imposta terreni per l'anno successivo, trascrivendo integralmente le ditte con l'indicazione della natura del diritto reale, delle quote dei singoli componenti e delle residenze.

**art. 136**

Comunicazioni tra gli uffici.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

A quella data l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, per ciascun comune, esegue sui propri libri e colla scorta dei dati comunicati dall'Ufficio tecnico erariale a termini degli articoli 36 e 129 i bilanci nelle superfici e delle rendite delle singole partite accese e ne comunica i risultati, entro i primi 10 giorni di ottobre, all'Ufficio suddetto affinché verifichi se concordano colle proprie scritture.

Soltanto quando sia stato raggiunto il perfetto accordo, ed in ogni caso non oltre il 1 novembre, l'Ufficio imposte comunica all'Intendenza di finanza lo stato di base agli effetti del riparto delle sovrimposte e della compilazione dei frontespizi dei ruoli principali, dopo di aver portato definitivamente nelle matricole le rendite di ciascuna ditta, tenendo conto delle variazioni avvenute durante l'annata.

**art. 137**

Conservazione degli atti, dei registri e della documentazione utilizzata per la formazione del catasto.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Tutti gli atti, documenti e registri che, giusta le prescrizioni e le istruzioni ministeriali hanno servito per la formazione del catasto, sia per la parte geometrica, sia per le parti estimale e contenziosa, saranno raccolti per provincia e custoditi in apposito archivio affidato all'Ufficio tecnico erariale.

Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette terranno al corrente l'inventario dei registri, degli atti e di tutto il materiale di cui è loro affidata la conservazione e la custodia, sotto la responsabilità personale dei rispettivi titolari.

**art. 138**

Responsabilita' del personale dei servizi catastali.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Il personale incaricato della conservazione del nuovo Catasto e delle verificazioni ordinarie e straordinarie, e' responsabile degli errori che risultassero negli atti e nelle operazioni catastali e fossero riconosciuti imputabili al personale stesso, al quale saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 204, 205 e 206 del Regolamento 12 ottobre 1923, n. 1539.

**art. 139**

Province ove rimangono in vigore gli antichi catasti. Domande di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Gli Uffici del registro o delle successioni delle provincie in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani esistenti nelle provincie in cui sia gia' in conservazione il nuovo Catasto dei terreni, fanno redigere dalle parti le domande di voltura nel modello prescritto dall'art. 7 del presente regolamento, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, e ne fanno l'invio, con le copie degli atti, rispettivamente agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette competenti ad eseguire le volture.

**art. 140**

Province ove rimangono in vigore gli antichi catasti. Domande di voltura.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**


Gli Uffici del registro e delle successioni delle provincie in cui e' in conservazione il nuovo Catasto dei terreni, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani esistenti nelle provincie in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, fanno redigere le domande di voltura sia degli uni sia degli altri sul modello prescritto dall'art. 6 del regolamento 24 marzo 1907, n. 237, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, e ne fanno l'invio, con le copie degli atti, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette competenti ad eseguire le volture.

**art. 141**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 28/02/1939**

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore per distretto di imposta o per comune amministrativo o parte di comune amministrativo con mappa e tariffa propria secondo i casi di cui all'art. 51 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, nel giorno stesso in cui ha inizio la Conservazione del nuovo Catasto e cessa la conservazione dei catasti preesistenti. Tale giorno sara' determinato con decreto Ministeriale.



Regio Decreto Legge del 05/09/1938 n. 1507

**Titolo del provvedimento:**

Modificazioni alla composizione ed al funzionamento della commissione censuaria centrale.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 03/10/1938)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio per volonta' della nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di riordinare e rafforzare la Commissione censuaria centrale in relazione alle rilevanti esigenze di lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**art. 1**

Modificazioni agli articoli 22, 26, 27 e 32 del T.U. 1572/1931.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

Agli articoli 22, 26, 27 e 32 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono sostituiti i seguenti:

"Art. 22. - La Commissione censuaria centrale e' composta di 17 membri effettivi e di 4 supplenti, nominati dal Ministro per le finanze e cioe':  
a) del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e di quello delle Imposte dirette, in qualita' di membri effettivi;  
b) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5;  
c) di un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5;

d) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5;

e) di due membri effettivi e di uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla confederazione fascista degli agricoltori;

f) di un membro effettivo scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

g) di tre membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, dei geometri e dei tecnici agricoli, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

h) di altri sei membri effettivi e di tre supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

"La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed e' presieduta dal Ministro, o, in sua vece, dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

"A tutti i membri, eccettuato il vice-presidente e quelli di cui alle lettere a), b), c) e' fatto obbligo di partecipare annualmente ad almeno due dei sopraluoghi che si rendano necessari per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

"Art. 26. - I membri della Commissione censuaria centrale durano in carica un

triennio e possono essere riconfermati.

"I membri della Commissione cessano di far parte di essa al compimento del 65 anno di età, eccezione fatta per il vice-presidente, e per i funzionari dello Stato per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.

"Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

"Art. 27. - La Commissione censuaria centrale non può deliberare se non sono presenti otto membri, oltre il presidente o il vice-presidente.

"I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi al corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.

"I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

"I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suoceri, generi e nuove; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono però assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori.

"Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.

"Qualora taluno dei membri si astenga dal voto il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

"Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

"Di tutte le adunanze della Commissione censuaria centrale saranno compilati i processi verbali.

"Art. 32. - Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.

"Inoltre, agli stessi componenti che non risiedono a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4. Le stesse indennità spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

"Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi di cui al precedente comma, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico".

#### art. 2

Scioglimento della vecchia commissione censuaria centrale.

#### Testo: in vigore dal 18/10/1938


L'attuale Commissione censuaria centrale s'intende sciolta alla data d'entrata in vigore del presente decreto, ed il Ministro per le finanze è autorizzato a rinnovarla secondo le norme indicate nel precedente art. 1.

#### art. 3

Stanziamiento di fondi di bilancio.

#### Testo: in vigore dal 18/10/1938

Lo stanziamento di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 830 (capitolo 206 del bilancio in corso) viene aumentato per l'esercizio 1938-39 della somma di L. 157.700 in corrispondenza del maggior lavoro da svolgere e dell'accresciuto numero dei componenti della Commissione.



Regio Decreto Legge del 10/05/1938 n. 664

**Titolo del provvedimento:**

Semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 06/06/1938)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 21/06/1938**

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, per la esecuzione dell'anzidetto testo unico;

Visto il regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Visto il regolamento 24 marzo 1907, n. 237, per la conservazione degli antichi catasti;

Visto il R. decreto 18 novembre 1929, n. 2335;

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di semplificare la procedura per la conservazione del nuovo catasto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**art. 1**

Conservazione del nuovo catasto.

**Testo: in vigore dal 30/12/1977**

1. La conservazione del nuovo catasto si fa sopra un esemplare della mappa particellare, della tavola censuaria, del registro delle partite e della matricola dei possessori, dagli Uffici tecnici erariali a mezzo di apposita sezione, posta in ogni capoluogo di Provincia, per tutti i Comuni della provincia stessa.

2. (soppresso).

3. (soppresso).

**art. 2**

Diritto di scritturato.

**Testo: in vigore dal 21/06/1938**

Il diritto di scritturato di cui al n. 1 della tabella A annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e' stabilito in lire sei limitatamente alle volture relative al nuovo catasto dei terreni. Esso viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in ragione di lire tre per ciascun ufficio.

**art. 3**

Aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di nuovo catasto.

**Testo: in vigore dal 21/06/1938**

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato ad

## Regio Decreto Legge del 10/05/1938 n. 664

aggiornare il testo di leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, anche in relazione al disposto del precedente art. 1, il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, nonché il regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con R.

decreto 26 gennaio 1902, n. 76, e modificato con i Regi decreti 24 marzo 1907, n. 237, e 18 novembre 1929, n. 2335.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito, del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Regio Decreto del 08/10/1931 n. 1572

**Titolo del provvedimento:**

Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07/01/1932)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunita' di riunire in un testo unico tutte le disposizioni concernenti il nuovo catasto, ordinato con la legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, contenute nelle leggi:

1 marzo 1886, n. 3682, serie 3;

20 giugno 1889, n. 6130, serie 3;

21 gennaio 1897, n. 23;

7 luglio 1901, n.321;

11 giugno 1922, n. 778;

5 gennaio 1928, n.135;

21 giugno 1928, n. 1773;

11 luglio 1929, n. 1260;

nei Regi decreti emanati per delegazione di legge:

16 dicembre 1922, n. 1717;

7 gennaio 1923, n. 17;

11 marzo 1923, n. 637;

14 giugno 1923, n. 1276;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**art. 1**

Approvazione del T.U. delle leggi sul nuovo catasto.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sul nuovo catasto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Testo Unico del 08/10/1931 n. 1572

**Titolo del provvedimento:**

Testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07/01/1932)

**art. 1**

Formazione del catasto geometrico particellare; art. 1 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Sara' provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1 di accertare le proprieta' immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;  
2 di perequare l'imposta fondiaria.

E cio' nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

**art. 2**

Rilevamento catastale; particella catastale; mappe catastali; dichiarazioni di notevole interesse pubblico degli immobili; art. 2 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; articoli 1 e 2 legge 11 giugno 1922, n. 778.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La misura avra' per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprieta' e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente e' costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualita' o classe, o abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.

Su richiesta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno iscritte nei registri catastali, con apposita annotazione, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili dichiarati soggetti a speciale protezione, a mente della legge 11 giugno 1922, n. 778, perche' presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

**art. 3**

Esecuzione del rilevamento catastale; aggiornamento e scala delle mappe catastali; art. 3 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; articolo unico legge 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Il rilevamento sara' eseguito da periti delegati dalla Amministrazione del Catasto, coi metodi che la scienza indichera' siccome i piu' idonei a conciliare la maggiore esattezza, economica e sollecitudine del lavoro. Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno nella scala di 1/2000.

Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1/4000.

**art. 4**

Delimitazione e terminazione; art. 4 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procedera' alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione):

- a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;
- b) delle proprieta' comprese nei singoli comuni.

**art. 5**

Operazioni di delimitazione; controversie sui confini; art. 5 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La delimitazione del territorio comunale e delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata da Podesta'; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso dell'operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolte dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

**art. 6**

Esecuzione della terminazione; art. 6 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La terminazione dei territori comunali sara' fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita dai rispettivi possessori.

Col regolamento si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni. I termini saranno riferiti in mappa.

L'omissione della terminazione non ritardera' le altre operazioni catastali.

**art. 7**

Esecuzione del rilevamento catastale; intestazione dei beni ai possessori;.

Art. 7 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 della legge 5 gennaio 1928, n. 135.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Alla delimitazione e terminazione terra' dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali; e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza pero' dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospendera' il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto. I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Il Governo potra' fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificaione.

Se la proprieta' indivisa dell'immobile e' comune a piu' persone,

l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sarà tenuto in solido al pagamento dell'imposta. Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi e attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta, senza vincolo di solidarietà per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e cioè nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio. Nulla è innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuraio, al titolare del diritto di abitazione o all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purché questa sia stabilita in una somma o quantità determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dello immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso. Nulla è pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuità costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettività sopra immobili di altrui proprietà.

#### art. 8

Rilevamento della coesistenza di più diritti reali di godimento sullo stesso immobile; art. 3 legge 5 gennaio 1928, n. 135.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sarà fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potrà anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione, l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotamento di riserva di ogni diritto.

#### art. 9

Proposte di intestazione. Reclami; art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nell'art. 37 del presente testo unico.

#### art. 10

Effetti giuridici del catasto; art. 8 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile.

#### art. 11

Stima dei terreni e formazione delle tariffe d'estimo; art. 9 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita

stessa per ogni qualita' e classe.

**art. 12**

Attribuzione ad ogni comune di una sola mappa e di una sola tariffa; art.

10 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; articoli 1 (4 comma); 2 (2 comma), 5 (3 e 4 comma) r. Decreto 7 gennaio 1923, n.17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Di regola ogni comune amministrativo avra' una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze, con decreto speciale, sulla proposta dell'Ufficio generale del Catasto o delle Commissioni censuarie comunali e sentito il Governatore del comune di Roma ed il Podesta' per tutti gli altri comuni.

**art. 13**

Tariffe d'estimo; art. 11 (1 e 2 comma) legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a, art. 1 (1 comma), 5 (4 comma) e 6 (2 comma) r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualita' e classe.

La rendita imponibile e' quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali. Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominante del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1 gennaio 1914.

Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art.2 del R.decreto 7 gennaio 1923, n. 17, in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvedera' l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R.decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso Regio decreto.

**art. 14**

Deterioramenti e miglioramenti dei terreni; art. 1 (1 comma) r. Decreto 16 dicembre 1922, n. 1717.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

I terreni saranno iscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali o transitorie.

I miglioramenti avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.

**art. 15**

Particella catastale; art. 13 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Ogni particella sara' considerata da se', senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

**art. 16**

Fabbricati rurali; art. 15 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e, cioe', le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sono inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale

**Testo Unico del 08/10/1931 n. 1572**

coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

**art. 17**

Acque d'irrigazione; art. 16 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le acque d'irrigazione si intenderanno comprese per il loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto o in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

**art. 18**

Tariffe d'estimo di particolari immobili; art. 17 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 legge 11 luglio 1929, n. 1260.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'articolo 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui. Non si attribuirà alcuna rendita:

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;

b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato F;

c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque. All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria, colle rispettive dipendenze del piano stradale, sarà applicata una tariffa unica per ogni comune eguale alla tariffa media del comune medesimo.

**art. 19**

Ufficio generale del catasto; art. 18 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Presso il Ministero delle finanze è istituito un Ufficio generale del Catasto, tecnico ed amministrativo, al quale appartiene la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

**art. 20**

Esecuzione delle operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento dei terreni; art. 5, 2° e 3° comma, r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute dall'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici osservando le disposizioni del presente testo unico.

Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici col concorso delle Commissioni censuarie comunali.

**art. 21**

Istituzione delle commissioni censuarie; art. 22 legge 1 marzo 1886, n.

3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

**art. 22**

Commissione censuaria centrale; art. 1 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

1. La Commissione censuaria centrale e' composta di 17 membri effettivi e di 4 supplenti, nominati dal Ministro per le finanze e cioe':

a) del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e di quello delle Imposte dirette, in qualita' di membri effettivi;

b) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5;

c) di un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5;

d) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5;

e) di due membri effettivi e di uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla confederazione fascista degli agricoltori;

f) di un membro effettivo scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

g) di tre membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, dei geometri e dei tecnici agricoli, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

h) di altri sei membri effettivi e di tre supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

2. La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed e' presieduta dal Ministro, o, in sua vece, dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

3. A tutti i membri, eccettuato il vice-presidente e quelli di cui alle lettere a), b), c) e' fatto obbligo di partecipare annualmente ad almeno due dei sopraluoghi che si rendano necessari per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

**art. 23**

Competenze della commissione censuaria centrale; art. 2 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La Commissione censuaria centrale, giusta le norme stabilite per la pubblicazione delle tariffe d'estimo e dei dati catastali, e per la trattazione dei relativi reclami, decide:

a) sui reclami e sulle osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del Catasto intorno alla qualificazione, alla classificazione ed alle tariffe e stabilisce le tariffe stesse per tutti i Comuni del Regno;

b) sui reclami dell'Amministrazione catastale e delle Commissioni provinciali, ed anche delle minoranze di per queste erroneita' di criteri seguiti in singoli Comuni o in determinate zone nella esecuzione del classamento;

c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle Commissioni censuarie e dell'Amministrazione catastale, per violazione di legge e per questioni di massima. E' in facolta' della Commissione centrale anche il decidere sul merito delle questioni che hanno data luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione fra diverse Commissioni provinciali, ed in casi speciali a giudizio della stessa Commissione centrale. La Commissione centrale inoltre, sopra richiesta del Ministro e dell'Ufficio generale del Catasto, da' parere:

a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

b) sulle scale da adottarsi nella costruzione delle mappe;

c) sulle istruzioni da darsi circa i criteri e i procedimenti che si debbono seguire nelle operazioni di qualificazione, di classificazione e di classamento e nella formazione delle tariffe;

d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione ed alla pubblicazione del catasto;  
 c) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi, e per la determinazione dei suoi effetti giuridici;  
 f) sulle richieste delle provincie per l'acceleramento delle operazioni catastali, sul tempo in cui possono essere compiute, sui preventivi delle spese all'uopo necessarie, e sui reclami delle Provincie a catasto accelerato contro gli aumenti di spesa e di tempo per il compimento delle operazioni;  
 g) sopra qualsiasi altra questione concernente la formazione e la conservazione del catasto, e sopra ogni altro affare tecnico od amministrativo sul quale il Ministro o il direttore generale credessero opportuno di interpellarla.  
 Spetta alla Commissione centrale fissare un termine perentorio alle Commissioni censuarie provinciali quando queste non provvedono sollecitamente all'esame dei reclami concernenti i dati catastali risultanti dal classamento ed all'esame delle tariffe e dei relativi reclami.  
 Infine la Commissione centrale compie tutti gli altri incarichi che il Ministro creda di affidarle in rapporto alle operazioni catastali di qualsiasi genere.

**art. 24**

Compiti del presidente della commissione censuaria centrale; art. 3 r.  
 Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Il Presidente della Commissione, e per esso il Vice-presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, dirige i lavori, firma la corrispondenza, presiede le adunanze e cura la esecuzione delle deliberazioni della Commissione stessa in quanto a lei spetta.

**art. 25**

Membri della commissione censuaria centrale. Incompatibilita'; art. 4 r.  
 Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione centrale ascendenti e discendenti, suocero e genero e piu' fratelli. I membri della Commissione centrale non possono appartenere ad alcuna altra Commissione censuaria. Se chiamati a far parte di altre Commissioni hanno diritto di scelta, e debbono informarne la Presidenza della Centrale dichiarando per quale Commissione intendono optare.  
 I periti catastali non possono far parte della Commissione centrale.

**art. 26**

Nomina, durata in carica e riconferma dei componenti della commissione censuaria centrale; art. 5 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

1. I membri della Commissione censuaria centrale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.  
 2. I membri della Commissione cessano di far parte di essa al compimento del 65 anno di eta', eccezione fatta per il vice-presidente, e per i funzionari dello Stato per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.  
 3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

**art. 27**

Deliberazioni della commissione censuaria centrale; art. 6 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

1. La Commissione censuaria centrale non puo' deliberare se non sono presenti otto membri, oltre il presidente o il vice-presidente.

2. I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi al corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi.

In tal caso hanno voto deliberativo.

3. I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

4. I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suoceri, generi e nuove; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono però assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori.

5. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.

6. Qualora taluno dei membri si astenga dal voto il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

7. Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

8. Di tutte le adunanze della Commissione censuaria centrale saranno compilati i processi verbali.

#### art. 28

Collegio dei periti catastali e segreteria della commissione censuaria centrale; art. 7 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Alla dipendenza della Presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la Segreteria.

Il Collegio dei periti è composto di un ingegnere capo, con le funzioni di capo del Collegio, e di quel numero di tecnici che potrà essere richiesto dalle esigenze del servizio.

La segreteria è composta di uno o più segretari.

All'uno ed all'altra è aggregato il personale d'ordine necessario. I funzionari componenti il Collegio dei periti e la Segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto Ministeriale, sentito il direttore generale del Catasto ed il Vice-presidente della Commissione.

È fatto assoluto divieto al collegio dei periti ed alla Segreteria di comunicare, senza esplicito consenso della Presidenza, qualunque atto, documento o decisione della Commissione, a chi non faccia parte della Commissione medesima.

#### art. 29

Locali, mobili e oggetti per il funzionamento della commissione censuaria centrale e della segreteria; art. 8 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 639.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la Commissione e la Segreteria, sono provveduti, sopra richiesta della Presidenza, dall'ufficio generale del Catasto.

#### art. 30

Relazioni della commissione censuaria centrale con gli uffici del catasto e le commissioni provinciali e comunali; art. 9 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'Ufficio generale del Catasto, quanto con gli Uffici esterni del Catasto, con le Commissioni provinciali e comunali, e con qualunque altra autorità od ufficio.

Però le decisioni definitive della Commissione sono sempre comunicate pel tramite dell'Ufficio generale del Catasto.

Si comunicano anche all'Ufficio generale medesimo le decisioni di massima prese dalla Commissione centrale, in qualunque stadio dei suoi lavori.



**art. 31**

Accesso dei delegati della commissione censuaria centrale alle proprietà private; art. 10 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle proprietà private nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal Presidente, o vice-presidente della Commissione medesima.

**art. 32**

Compensi dei commissari e del personale della segreteria; art. 11 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

1. Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.
2. Inoltre, agli stessi componenti che non risiedano a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4. Le stesse indennità spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.
3. Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi di cui al precedente comma, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

**art. 33**

Nomina dei componenti delle commissioni censuarie comunali e provinciali; art. 23, (2 comma), legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 giugno 1928, n. 1773.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

I componenti le Commissioni censuarie comunali sono nominati uno dall'intendente di finanza della Provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale sindacale, e gli altri, per metà dallo stesso intendente di finanza e per l'altra metà dal podestà del Comune, fra i contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune, designati, per questa ultima metà, in numero triplo di quello dei commissari da eleggere, dall'unione provinciale degli agricoltori.

Per il comune di Roma provvedono, in luogo dell'intendente e del podestà, rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente.

Le Commissioni provinciali sono composte di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per metà dallo stesso Ministro, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale delle corporazioni, su designazione, per quest'ultima metà, sempre in numero triplo di quelli da eleggere, per un membro, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, e per i rimanenti, dall'Unione provinciale degli agricoltori.

Il numero dei componenti di queste Commissioni è determinato dal regolamento. Il segretario della Commissione censuaria provinciale è nominato dall'intendente di finanza tra i funzionari del locale Ufficio tecnico del catasto ovvero in mancanza, dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di concerto con l'ingegnere capo dell'Ufficio interessato.

**art. 34**

Obbligatorietà della funzione di membro delle commissioni censuarie comunali e provinciali; art. 24 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Salvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'Ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio.

**Testo Unico del 08/10/1931 n. 1572**

Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

**art. 35**

Nomina dei componenti delle commissioni censuarie comunali e provinciali da parte del sindaco e del ministro delle finanze; art. 25 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Nel caso di mancanza delle nomine demandate alle Autorita' comunali e provinciali nell'art. 33 del presente testo unico, sara' provveduto rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro per le finanze.

**art. 36**

Compiti delle commissioni censuarie relativi al classamento; art. 2, (comma 1, 2 e 3); art. 5, (comma 1 e 2), del r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 4 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

I prospetti delle qualita', classi e tariffe completati o formati di nuovo ai sensi dell'art.13 del presente testo unico, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie, e poi resi definitivi con la procedura seguente. L'amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni per la circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto a mente dell'articolo 51 del presente testo unico, comunichera' a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avra' facolta' di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto, nonche' l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, decidera' inappellabilmente sui reclami e stabilira' in via definitiva le nuove tariffe comune per comune.

**art. 37**

Pubblicazione delle mappe, dei risultati delle misure e del classamento - Reclami; art. 29 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; articoli 3 e 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualita' e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili.

Contro i risultanti della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spettera' anche all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza, che curera' l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmettera' poi alla Commissione censuaria competente.

Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. L'amministrazione del Catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualita' e classi.

Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 10 del presente testo unico.

**art. 38**

Pubblicita' degli atti relativi alla misure e al classamento e delle

**Testo Unico del 08/10/1931 n. 1572**

decisioni delle commissioni censuarie. Reclami; art. 4 e 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Tanto i risultati della misura e del classamento quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alle sede del Comune le mappe e gli atti che li contengono; e rendendo ostensibile per 60 giorni, prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze, le mappe e gli atti coi risultati della misura e del classamento, e per 30 giorni gli atti che contengono le decisioni della Commissione censuaria comunale.

Durante il tempo in cui le mappe e gli atti predetti saranno resi ostensibili dovranno essere prodotti i reclami e gli appelli. dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sara' dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi, nei soliti modi, entro 3 giorni dalla consegna da parte dell'Amministrazione catastale delle mappe e degli atti coi risultati della misura e del classamento, o dalla completa definizione dei reclami in prima istanza.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del Catasto avra' ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli Uffici di attivazione del catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sara' ammesso, durante lo stesso periodo, il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.

**art. 39**

Competenza dell'autorita' giudiziaria in materia di catasto; art. 31 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

La risoluzione in via amministrativa delle controversie, tra l'Amministrazione finanziaria ed i possessori, relative al catasto od all'imposta sui terreni, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali.

Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale. Le controversie che non si riferiscono alla determinazione degli estimi od a questioni di fatto, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

**art. 40**

Diritto di accesso alle proprieta' private; art. 32 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti Catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprieta'.

Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10 a lire 100.

**art. 41**

Composizione del catasto; art. 33 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Costituiscono il catasto:

- 1) la mappa particellare;
- 2) l'elenco e lo schedario delle particelle;
- 3) il registro o schedario delle partite;
- 4) la matricola o schedario dei possessori.

Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti

**Testo Unico del 08/10/1931 n. 1572**

del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneità alla elaborazione meccanografica.

Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati.

**art. 42**

Conservazione e aggiornamento del catasto; volture catastali; art. 34 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

**art. 43**

Variazioni in aumento e in diminuzione dell'estimo catastale; art. 35 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 2 r. Decreto 16 dicembre 1922, n. 1717;

art. 2 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento:

- 1) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque;
- 2) l'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;
- 3) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;
- 4) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, o da altre leggi;
- 5) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe;
- 6) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo;
- 7) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo e bonifica;

in diminuzione:

- 1) La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonché per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
- 2) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario per il suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;
- 3) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;
- 4) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;
- 5) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;
- 6) la revisione del classamento dei terreni per i quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile.

Nessun'altra mutazione, oltre a quelle necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa e nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni fino alla revisione generale del catasto.

**art. 44**

Revisione generale del catasto; art. 36 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

**art. 45**

Accertamenti relativi alla qualita' della coltura; effetti dei miglioramenti; art. 3 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 2 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici ha la facolta' di accertare se la qualita' di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti pero' avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali.

La revisione potra' essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terra' conto nel ruolo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

**art. 46**

Esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria; art. 37 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.

**art. 47**

Riduzione dell'imposta per perdita del prodotto del fondo; art. 38 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potra' accordare una moderazione della imposta dell'anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvedera' con speciali disposizioni legislative.

**art. 48**

Stanziamanti di spesa per la formazione del catasto; art. 39 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Colla legge di approvazione del bilancio si stanziara' per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dello andamento del lavoro.

**art. 49**

Ripartizione delle spese tra Stato, province e comuni per la formazione del catasto; art. 40 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie:

- a) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;
- b) i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici tecnici del Catasto.

Saranno a carico dei comuni:

- a) le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;
- b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;

c) i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;  
d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.  
Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

**art. 50**

Esenzioni da imposta degli atti relativi alla formazione del catasto; altre agevolazioni fiscali. Art. 21 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; ed art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare, che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'art. 5 del presente testo unico allo scopo riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le L. 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di L. 10, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da una lira.

Inoltre le relative tasse di archivio, di iscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonché quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà'.

Queste disposizioni resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.

**art. 51**

Disposizioni particolari per l'attivazione del catasto in determinate provincie; art. 47 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17; art. 4 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Nelle provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1 e 2 comma dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, concernenti la revisione generale degli estimi, e non è in vigore il nuovo catasto, ordinato con la legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, questo sarà attivato per distretto di imposte fuorché nei casi contemplati negli ultimi due commi del presente articolo.

Le operazioni dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Rettorato, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà' della spesa, la domanda sarà accolta, in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Rettorato provinciale.

Anche per le provincie suddette il nuovo catasto sarà attivato per distretto di imposta o per comune a seconda dei casi.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatta dal Governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo all'intera provincia. Nelle provincie del compartimento ligure-piemontese, dove sia il corso la formazione del nuovo catasto, questo sarà attivato comune per comune senza attendere la ultimazione dei lavori per un intero distretto di imposte. La stessa norma potrà essere applicata negli altri compartimenti catastali ogni qualvolta il Ministro per le finanze lo reputi indispensabile per eliminare al più presto gravi sperequazioni della imposta fra i singoli

contribuenti.

**art. 52**

Abrogazione di norme; art. 48 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, sono abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817, circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3.

Sono parimenti abolite le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

**art. 53**

Agevolazioni accordate alle province per le spese di formazione del catasto; art. 53 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'articolo 51 del presente testo unico, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andra' in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

**art. 54**

Agevolazioni per i comuni del compartimento ligure-piemontese; art. 54, comma 4, legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

I comuni del compartimento ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, nel riparto dei rispettivi contingenti, godranno di questo beneficio fino alla attuazione del catasto stabilito dalla legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3.

**art. 55**

Domande di voltura; art. 2 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: soppresso dal 01/01/1973**

1. Le domande di voltura sono fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e sono presentate all'Ufficio del registro o delle successioni insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denunce di trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione.

2. Alla domanda di voltura inoltre deve essere allegato un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono a individuare l'immobile.

3. Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, alla domanda di voltura devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi.

4. Qualora manchino tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse e' chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. L'Ufficio tecnico erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.

5. Il certificato catastale previsto dal secondo comma e' rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette in esenzione di tutti i diritti catastali fermo restando il pagamento della tassa di bollo e dei diritti di scritturazione.

6. Il procuratore del registro, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, trasmette all'Ufficio tecnico erariale le domande di voltura con gli atti ad esse allegati, occorrenti per la esecuzione delle volture.

**art. 56**

Obbligo di indicazione negli atti pubblici relativi a trasferimenti di immobili dei dati catastali; sanzioni; art. 3 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: soppresso dal 01/01/1973**

1. I notari ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare private scritture riguardanti trasferimenti di beni immobili, se dalle parti non sia esibito loro il certificato catastale previsto dal 2 comma del precedente art. 55, nonche', se del caso, gli atti o la dichiarazione previsti dal 3 e 4 comma dello stesso articolo, e, quando si tratti di frazionamento di particella, anche il tipo prescritto dal seguente art. 57.

2. Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonche' agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma.

**art. 57**

Frazionamento di una particella; ex art. 4 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: soppresso dal 01/01/1973**

1. Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore.

2. Tale estratto deve essere firmato dalle parti interessate, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potra' essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

3. Se il tipo presentato non e' regolare ed il tecnico che l'ha firmato non procede alla sua rettifica nel termine di tempo che gli e' prefisso dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, questa vi provvede di ufficio a spese del tecnico.

4. L'importo di tali spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

**art. 57 - bis**

Disposizioni generali relative a copie ed estratti delle domande di voltura di cui all'art. 55.

**Testo: in vigore dal 17/10/1941**

Le copie ed estratti di cui al primo comma dell'art. 55, se le parti non provvedono a fornirli, sono fatti in carta libera dal procuratore del registro, al quale, in tal caso, sono dovuti i compensi stabiliti dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

Tali compensi vengono liquidati all'atto della registrazione e sono dovuti anche quando la registrazione sia fatta senza pagamento d'imposta.

Se per la insufficienza o la imperfezione degli atti o del tipo di frazionamento, prodotti per la esecuzione delle volture, queste non possono essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a presentare, entro il termine di giorni trenta, gli altri atti necessari, ovvero a regolarizzare, entro lo stesso termine di tempo, gli atti ed i tipi gia' esibiti e riconosciuti imperfetti.

Se le parti non forniscono quanto loro e' richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico delle parti le spese occorse il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero.

**art. 58**

Domanda di collegamento tra vecchio e nuovo catasto; art. 5 legge 7 luglio 1901, n. 321.



**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbano corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.

Gli uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza senza responsabilita' dell'Amministrazione.

**art. 59**

Esenzioni da imposta; art. 6 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo: a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri ed altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, a' sensi dell'art. 56 del presente testo unico;

b) gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento, a' sensi dell'art. 57 del presente testo unico;

c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, a' termini dell'art. 58 del presente testo unico. Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'art. 58, sara' pure esente dalla tassa di bollo.

Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbono servire per un qualunque uso pubblico, come copia o estratti autentici delle mappe.

**art. 60**

Integrazione della documentazione; sanzioni; art. 7 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: soppresso dal 01/01/1973**

1. Coloro che non osservino le disposizioni di cui:

a) ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 55 o quelle di cui agli articoli 56, 57 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50 a lire 1000;

b) all'art. 57-bis sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 10 a lire 50.

2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 55, 56 spetta ai procuratori del registro o agli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o ai capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali. Quello delle violazioni alle disposizioni dell'art. 57-bis e' di competenza esclusiva degli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o dei capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali.


3. Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di Finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

**art. 61**

Autorizzazione al governo ad emanare disposizioni per la conservazione del nuovo catasto; art. 9 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle Sezioni tecniche catastali, e l'altro agli uffici distrettuali delle imposte.



Testo Unico del 28/03/1929 n. 499

**Titolo del provvedimento:**

Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18/04/1929)

**art. 1**

Composizione del libro fondiario.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.

**art. 2**

Struttura del libro maestro; iscrizioni sulle partite tavolari.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il libro maestro e' costituito dalla partite tavolari.  
Le partite tavolari sono destinate per l'iscrizione: 1 dei corpi tavolari e delle loro modificazioni; 2 dei diritti ed oneri reali relativi ai corpi tavolari (diritti tavolari); 3 dei fatti ed atti giuridici di cui la legge ammette l'annotazione.

**art. 3**

Estensione del corpo tavolare; modificazioni; cancellazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Ogni corpo tavolare costituisce una unita'.  
La sua estensione puo' essere modificata soltanto con l'incorporazione od escorporazione di singoli immobili o di frazione dei medesimi. Se sono stati escorporati tutti gli immobili iscritti in una partita tavolare o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del libro fondiario la partita e' cancellata.

**art. 5**

Iscrizioni nel libro maestro.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Nel libro maestro si iscrivono gli elementi essenziali dei diritti tavolari. Qualora questi non possano esprimersi succintamente, potra' farsi richiamo nel libro maestro alle rispettive disposizioni, da indicarsi con precisione, dei documenti sui quali l'iscrizione si fonda; le disposizioni richiamate si hanno per iscritte nel libro maestro.

**art. 6**

Copie dei documenti in base ai quali sono eseguite le iscrizioni tavolari.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Di ogni documento, in base al quale e' stata eseguita una iscrizione tavolare, sara' trattenuta una copia autentica presso l'ufficio tavolare. Queste copie costituiscono la collezione dei documenti.

**art. 7**

Pubblicita' del libro fondiario.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Il libro fondiario e' pubblico.  
Chiunque puo' ispezionarlo e prenderne copie alla presenza di un impiegato

dell'ufficio tavolare.

Ciascuno puo' parimenti chiederne copie ed estratti autentificati. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell' articolo 2847 del codice civile.

#### art. 8

Tipologia delle iscrizioni tavolari.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1929

Le iscrizioni tavolari sono:

1 intavolazioni (acquisti incondizionati di diritti oppure cancellazioni incondizionate od estavolazioni) che hanno per effetto l'acquisto, la modificazione o la estinzione di diritti tavolari;

2 prenotazioni (acquisti condizionati di diritti o cancellazioni condizionate) che hanno per effetto l'acquisto, la modificazione o l'estinzione di diritti tavolari, a condizione che vengano successivamente giustificate;

3 annotazioni.

#### art. 9

Diritti oggetto di intavolazione e prenotazione nel libro fondiario.

#### Testo: in vigore dal 15/12/1974

Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprieta', le servitu', il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano la iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali.

#### art. 10

Iscrizione del diritto di proprieta' di piani, alloggi o altri locali di un edificio.

#### Testo: in vigore dal 15/12/1974

La comproprietà di un corpo tavolare non puo' essere iscritta che per quote, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

E' pero' ammessa l'iscrizione del diritto di proprieta' di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprieta' e degli aggravii.

Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravii derivanti dai rapporti di promiscuita' delle singole parti dell'edificio.

#### art. 11

Iscrizioni per l'acquisto della proprieta' di singole frazioni di un corpo tavolare.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1929

Fuori del caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente, le iscrizioni per l'acquisto della proprieta' di singole frazioni di un corpo tavolare, non possono eseguirsi che in via di escorporazione, a sensi delle disposizioni della legge 6 febbraio 1869, B.L.I. n. 18.

#### art. 12

Indicazioni relative al contenuto e all'estensione dei diritti reali diversi dalla proprieta'.

#### Testo: in vigore dal 15/12/1974

Per le servitu' prediali, per l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie dovrà indicarsi con tutta precisione il contenuto e l'estensione del diritto da iscriversi con gli eventuali confini; non occorre indicarne il valore in danaro.

Per le servitu' che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata

all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto.

**art. 13**

Iscrizione del diritto di ipoteca.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il diritto di ipoteca puo' iscriversi sull'intero corpo tavolare oppure, se la proprieta' e' iscritta a favore di piu' persone, sulla quota di ciascun comproprietario. Puo' pure iscriversi su singoli piani, alloggi od altri locali di un edificio, che, a sensi dell'art. 10, siano iscritti quali enti indipendenti, e, se la proprieta' e' iscritta a favore di piu' persone, l'ipoteca puo' iscriversi sulla quota di ciascun comproprietario. Fuori di questi casi, l'ipoteca non puo' iscriversi sulle singole parti di un corpo tavolare, oppure su una parte della quota iscritta nel libro fondiario a favore di un comproprietario.

Il trasferimento di un credito ipotecario e' ammesso per l'intero credito, nonche' per una parte del medesimo determinata per quota o per somma.

**art. 14**

Valore dell'ipoteca; determinazione dell'importo massimo; riduzione mediante ricorso al giudice tavolare.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

L'ipoteca non puo' iscriversi che per una somma determinata di danaro. Per i crediti producenti interessi deve iscriversi anche la misura degli interessi. Per le ipoteche legali e giudiziali, delle quali la estensione non risulti determinata da una somma di danaro, deve indicarsi l'importo massimo fino al quale l'ipoteca potra' estendersi.

Parimenti, volendo assicurare con ipoteca crediti che possono derivare da un contratto di apertura di credito, da una gestione d'affari oppure da un'obbligazione di garanzia o di risarcimento di danni o da altro rapporto non avente per oggetto una somma determinata, deve indicarsi l'importo massimo fino al quale potra' estendersi l'ipoteca.

Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se la determinazione dell'importo massimo non e' fatta nel documento in base al quale l'iscrizione viene richiesta, puo' farsi dal richiedente nella domanda. In tal caso, colui contro il quale si consegue l'iscrizione, se si ritiene gravato per essersi indicato un importo eccessivo, puo' chiederne la riduzione, con ricorso da presentarsi al giudice tavolare entro il termine di reclamo contro il provvedimento che ordina l'iscrizione. Sul ricorso decide il giudice tavolare, fissando con equo apprezzamento l'importo, sentite le parti e assunte le informazioni sommarie che riterra' opportune. Le spese sono a carico del soccombente, secondo le circostanze.

**art. 15**

Iscrizione di ipoteca su due o piu' corpi tavolari.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

L'ipoteca puo' essere iscritta simultaneamente su due o piu' corpi tavolari o enti indipendenti.

In tal caso il creditore puo' chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso disposto.

La surrogazione prevista dall' articolo 2843 del codice civile e' intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore e' rimasto perdente, la somma e' indicata dal richiedente nella domanda, salva la facolta' di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

**art. 16**

Grado degli interessi e spese su crediti assicurati con ipoteche.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi.

**art. 17**

Estensione dell'ipoteca del credito ad ulteriori spese.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Le parti possono con patto espresso estendere l'ipoteca del credito a spese maggiori di quelle previste nell'art. 16, osservate le forme indicate dal secondo capoverso dell'art. 14.

**art. 18**

Grado delle prestazioni periodiche derivanti da un onere reale arretrate da un biennio.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Le prestazioni periodiche derivanti da un onere reale, arretrate da un biennio, prendono il grado dell'iscrizione del diritto.

**art. 19**

Contratti, atti e sentenze oggetto di annotazione.

**Testo: in vigore dal 09/09/1977**

Formano oggetto di annotazione:

- 1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- 3) i contratti di societa' e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;
- 4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 5) i contratti di anticresi;
- 6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;
- 7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o la estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario e' stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:

- a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione;
- b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.

La mancanza dell'annotazione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi.

**art. 20**

Fatti ed atti giuridici oggetto di annotazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Formano inoltre oggetto di annotazione:

- a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacita' delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facolta' di disporre del patrimonio, come la minore eta', con la indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potesta' ai sensi dell' articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredita', la revoca del certificato di eredita' o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono

opporre l'ignoranza di tali circostanze;

b) la simultaneita' dell'ipoteca e l'escorporazione, per gli effetti indicati dalla presente legge e dalle leggi complementari;

c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile;

d) la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-bis;

e) la fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato e la domanda per pagamento di un debito ipotecario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59 e 60;

f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile;

g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo;

h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobiliari, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicita', a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dello articolo 9 della presente legge.

#### art. 21

Iscrizione nei confronti del predecessore tavolare.

#### Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si chiede l'iscrizione, oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale.

In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore.

#### art. 22

Iscrizione nel caso di trasferimento a piu' persone del medesimo diritto.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se un diritto tavolare e' stato successivamente trasferito a piu' persone senza le corrispondenti iscrizioni, l'ultimo acquirente puo' chiedere che il diritto venga iscritto direttamente al suo nome, purché dia la prova della serie continua dei trasferimenti che giungano sino a lui. Se e' stato estinto un credito ipotecario ceduto ad un terzo senza la corrispondente iscrizione tavolare, il debitore puo' chiedere la cancellazione senza la previa iscrizione del trasferimento.

#### art. 26

Titoli per le intavolazioni e le prenotazioni.

#### Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le intavolazioni e le prenotazioni possono ordinarsi solo verso la presentazione di atti contenenti i requisiti prescritti dalla legge.

Trattandosi dell'acquisto o della modificazione di un diritto tavolare, gli atti devono contenere una valida causa.

La rinnovazione delle ipoteche e' ordinata su semplice domanda, purché questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile.

#### art. 27

Caratteristiche dei documenti in base ai quali e' chiesta l'iscrizione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilita'. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato.

**art. 28**

Effetti dell'iscrizione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Gli articoli 63 e seguenti della presente legge stabiliscono i limiti entro i quali i diritti acquistati da terze persone sulla fede del libro fondiario possono essere impugnati.

**art. 29**

Grado delle iscrizioni.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il grado delle iscrizioni e' determinato dal numero d'ordine apposto dall'ufficio tavolare alla domanda. Le iscrizioni eseguite su domande presentate contemporaneamente hanno lo stesso grado.

**art. 30**

Modificazioni del grado delle iscrizioni mediante intavolazione o prenotazione della postergazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Il grado puo' essere modificato mediante l'intavolazione o la prenotazione della postergazione.

A tal uopo e' necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato e' gravato dal diritto di un terzo, e' necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati.

Il diritto preferito subentra senza limitazione alcuna nel grado di quello postergato, se il suo grado e' immediatamente successivo a quest'ultimo oppure se tutti gli aventi diritto intermedi gli concedono la postergazione. Avvenendo invece postergazione tra diritti non immediatamente susseguentisi e senza il consenso degli aventi diritto intermedi, il diritto preferito subentra nel grado di quello postergato soltanto nell'estensione e secondo la natura di quest'ultimo. Se il diritto postergato e' sottoposto a condizione o a termine, il diritto preferito non puo' essere collocato in sede di graduazione che nel suo grado originario fino a che non si sia verificata la condizione o sia scaduto il termine.

Se in seguito ad una postergazione contemporanea piu' diritti subentrano nel grado di un'altro, questi diritti conservano tra di loro il grado precedente, salva convenzione contraria.

Le modificazioni del diritto postergato successive alla postergazione non hanno influenza sul grado del diritto preferito, salvo convenzione contraria.

**art. 31**

Titoli per l'intavolazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

L'intavolazione non puo' eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da notaio o accertate giudizialmente.

(Comma abrogato)

**art. 32**

Contenuto degli atti pubblici e delle scritture private in base ai quali e' chiesta l'intavolazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Gli atti pubblici e le scritture private in forza dei quali si domanda

un'intavolazione devono contenere, oltre ai requisiti degli articoli 26 e 27, l'esatta indicazione tavolare dell'immobile o del diritto sul quale si chiede l'intavolazione.

Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali.

**art. 33**

Titoli per le intavolazioni.

**Testo: in vigore dal 09/12/2000**

In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'art. 1032 del c.c. delle sentenze pronunziate a norma dell'art. 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli artt. 2817, n. 4, del c.c. e 616 del c.p.p. può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli artt. da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono.

**art. 33 - bis**

Diritti da coniugi in comunione legale o convenzionale.

**Testo: in vigore dal 09/09/1977**

Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione.

**art. 34**

Cancellazione dei diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo.

**art. 34 - bis**

Spese dell'intavolazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Le spese dell'intavolazione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda l'intavolazione. Se più sono gli acquirenti o interessati all'intavolazione, ciascuno di essi deve rimborsare a quello che l'ha domandata la parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

Le spese dell'intavolazione e della rinnovazione delle ipoteche sono a carico del debitore se non vi è patto contrario.



**art. 35**

Prenotazione dell'iscrizione tavolare.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se l'atto o la sentenza, in forza di cui si chiede l'intavolazione, non ha tutti i requisiti prescritti dagli articoli 31 a 34 per l'intavolazione, bensì i requisiti generali indicati negli articoli 26 e 27 per l'iscrizione tavolare, il giudice tavolare potrà accordare la prenotazione.

**art. 36**

Prenotazione di un'ipoteca.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

La prenotazione di un'ipoteca ha luogo soltanto se sia sufficientemente dimostrato, non solo il credito, ma anche il titolo, sia esso legale, convenzionale o giudiziale, per conseguire l'ipoteca.

**art. 38**

Sentenze che danno luogo solo a prenotazione; prenotazione dell'ipoteca legale dello Stato prima della condanna.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nell'ultimo comma dello articolo 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dalla lettera a) dello stesso primo comma nonché dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione.

L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del codice di procedura penale.

**art. 39**

Prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall'articolo 1212, numero 3), del codice civile.

**art. 40**

Giustificazione della prenotazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

La prenotazione opera l'acquisto, la modificazione e la estinzione del diritto tavolare soltanto a condizione della sua giustificazione e nei limiti della medesima.

**art. 41**

Atti e sentenze comportanti la giustificazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

La giustificazione è data:

- a) da una dichiarazione avente tutti i requisiti per l'intavolazione e proveniente da colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione;
- b) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;
- c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto esecutivo;
- d) da una sentenza passata in giudicato che dichiari giustificata la prenotazione.

**art. 42**

Giudizio per l'ottenimento della giustificazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Qualora, ai fini della giustificazione, occorra una sentenza, ai sensi dell'art. 41, lett. d), l'azione deve essere promossa nel termine assegnato dal giudice tavolare.

Nel giudizio l'attore deve provare la sussistenza dei requisiti richiesti per la intavolazione ed il convenuto ha facolta' di proporre tutte le eccezioni in contrario, anche quando non abbia prodotto reclamo contro il decreto che accorda' la prenotazione o il suo reclamo sia stato respinto.

**art. 43**

Termine per la proposizione dell'azione di giustificazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il termine per promuovere l'azione di giustificazione deve essere indicato nel decreto stesso, che ordina la prenotazione. Tale termine puo' essere prorogato per giustificati motivi. La domanda di proroga e' presentata con ricorso al giudice tavolare, il quale decide con decreto.

**art. 44**

Presentazione della domanda di prenotazione in pendenza del giudizio sulla sussistenza del diritto prenotato.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se al momento della presentazione della domanda di prenotazione sia gia' pendente il giudizio circa la sussistenza del diritto prenotato, non occorre promuovere una separata azione di giustificazione fino a che, secondo le norme delle leggi di procedura, la domanda possa essere estesa anche alla giustificazione della prenotazione.

**art. 45**

Domanda di cancellazione della prenotazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

In difetto di giustificazione, colui contro il quale e' stata conseguita la prenotazione potra' chiederne la cancellazione.

Se al giudice tavolare consti che l'azione di giustificazione e' stata promossa in tempo utile o che il termine per promuoverla non e' ancora scaduto nel giorno della presentazione della domanda di cancellazione, respingera' la domanda di cancellazione. Ove cio' non constasse, invitera' colui che conseguì la prenotazione a provare entro un breve termine che non sia ancora trascorso il termine per la giustificazione o che sia stata promossa tempestivamente l'azione di giustificazione. In difetto di prova sara' ordinata la cancellazione dalla prenotazione.

L'azione di giustificazione si ha per prodotta in tempo utile quando sia stata promossa prima della presentazione della domanda di cancellazione o quanto meno nello stesso giorno, ancorche' sia gia' spirato il termine prefisso a sensi dell'art. 42.

**art. 45 - bis**

Cancellazione d'ufficio della prenotazione.

**Testo: in vigore dal 05/01/1957**

Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha facolta', previa fissazione di un termine perentorio per la prenotazione medesima sia cancellata d'ufficio, e con essa le iscrizioni che ai sensi dell'art. 49 fossero state accordate sul diritto prenotato, purché la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito.

**art. 46**

Iscrizione e cancellazione della prenotazione a seguito dell'azione di

giustificazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se la prenotazione viene dichiarata giustificata in tutto o in parte, la seguita giustificazione sarà iscritta nel libro fondiario a richiesta dell'interessato in forza della sentenza passata in giudicato. Se invece la prenotazione viene dichiarata non giustificata, deve essere cancellata a richiesta dell'interessato in virtù della sentenza passata in giudicato.

**art. 47**

Nuove domande di prenotazione fondate sullo stesso titolo.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se la prenotazione è stata cancellata perché il diritto prenotato è stato dichiarato inesistente o perché la prenotazione è stata dichiarata non giustificata oppure perché colui che ebbe a conseguirla vi ha rinunciato incondizionatamente, ogni nuova domanda di prenotazione del medesimo diritto fondata sullo stesso titolo è respinta d'ufficio. Se ciò fosse stato omesso e fosse stata invece ordinata una nuova prenotazione, questa dovrà cancellarsi su semplice domanda della controparte, purché sia dimostrato che identica prenotazione è già stata cancellata per i motivi sopra indicati.

**art. 48**

Richiesta di nuova prenotazione a seguito di decadenza dall'azione di giustificazione per decorso del termine.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se invece la prenotazione è stata cancellata soltanto perché l'azione di giustificazione non è stata promossa entro il termine utile, potrà essere chiesta una nuova prenotazione, però la medesima non spiegherà effetto che dal momento della presentazione della nuova domanda. Inoltre il titolare del diritto tavolare ha facoltà di agire a sua volta in via contenziosa contro il richiedente la prenotazione per far dichiarare l'inesistenza del diritto che forma oggetto della prenotazione, ed in caso che riesca vittorioso nella causa potrà conseguire l'annotazione nel libro fondiario per impedire che venga ordinata successivamente la stessa prenotazione.

**art. 49**

Ulteriori iscrizioni a seguito della prenotazione del diritto di proprietà.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Conseguita la prenotazione del diritto di proprietà contro chi è intavolato quale proprietario di un immobile, possono conseguirsi altre iscrizioni tanto contro il proprietario intavolato quanto contro quello prenotato. Però la loro efficacia dipende dalla giustificazione o meno della prenotazione del diritto di proprietà.

Se la prenotazione viene giustificata, dovranno cancellarsi d'ufficio, contemporaneamente all'iscrizione della giustificazione, tutte le iscrizioni conseguite contro il proprietario intavolato dopo la presentazione della domanda di prenotazione.

Se invece viene cancellata la prenotazione, dovranno contemporaneamente cancellarsi d'ufficio tutte le iscrizioni conseguite contro il prenotato. Queste disposizioni si applicano analogamente nel caso che sia stata conseguita la prenotazione del trasferimento di un credito ipotecario contro il titolare del medesimo.

**art. 50**

Iscrizioni a seguito della prenotazione della cancellazione di un diritto tavolare.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se la cancellazione di un diritto tavolare è stata soltanto prenotata, possono conseguirsi altre iscrizioni sul medesimo diritto; però la loro

**Testo Unico del 28/03/1929 n. 499**

efficacia dipende dalla giustificazione della prenotazione della cancellazione. Se la prenotazione viene giustificata, dovranno cancellarsi d'ufficio, contemporaneamente alla giustificazione, tutte le iscrizioni che nel frattempo fossero state conseguite sul diritto cancellato.

**art. 51**

Spese della prenotazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Per le spese della prenotazione si osservano le norme dell'art. 34-bis.

**art. 52**

Requisiti per le annotazioni.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Per le annotazioni di cui all'art. 19 si richiedono gli stessi requisiti che la presente legge stabilisce per le intavolazioni.

Per i casi indicati nell'art. 20, l'annotazione si esegue in base agli atti ivi enunciati o ai documenti dai quali risultino i fatti da annotare, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.

**art. 52 - bis**

Annotazione della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Il creditore del defunto o il legatario, che voglia conseguire la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede riguardo a beni immobili, deve chiedere al giudice tavolare l'annotazione della separazione nelle rispettive partite tavolari. Il ricorso dovra' essere corredato:

1 dall'atto di morte del defunto;

2 da una prova scritta dalla quale risulti l'esistenza di un credito del richiedente verso il defunto;

3 da una copia autentica del testamento, qualora si tratti di legato.

L'annotazione non puo' essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura successione, di cui all'art. 516 del codice civile.

Le alienazioni fatte dagli eredi e le ipoteche iscritte a favore di creditori degli eredi, ancorche' siano anteriori all'annotazione, non pregiudicano in alcun modo i diritti dei creditori del defunto e dei legatari, che otterranno la separazione nell'anzidetto termine di tre mesi.

Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre o il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione.

**art. 53**

Annotazione tavolare di alienazione di diritto reale su immobile.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, puo' chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.

L'annotazione e' concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, e' legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

**art. 54**

Decreto che dispone l'annotazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione

della domanda. Dello stesso non puo' essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

**art. 55**

Inefficacia dell'annotazione dell'ordine di grado. Nuova presentazione della domanda di annotazione dell'ordine di grado per uno stesso affare.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non puo' essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui e' divenuta inefficace la prima annotazione.

**art. 56**

Presentazione della domanda volta ad ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprieta' o di ipoteca

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprieta' o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale e' stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali.

**art. 57**

Cancellazione, su richiesta di parte, di iscrizioni.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

A richiesta della parte che ha ottenuto la iscrizione del suo diritto di proprieta' o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

**art. 58**

Cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado prima del decorso del termine previsto dall'art. 55.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado puo' essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione.

**art. 59**

Effetti dell'annotazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

L'annotazione della fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato produce effetto anche contro i successivi acquirenti dell'immobile ipotecario.

**art. 60**

Effetti dell'annotazione dell'azione ipotecaria.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo

l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non e' ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile.

**art. 60 - bis**

Annotazione dei contratti preliminari.

**Testo: in vigore dal 09/12/2000**

1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare puo' ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.

**art. 60 - ter**

Cancellazioni di intavolazioni e prenotazioni incompatibili.

**Testo: in vigore dal 09/12/2000**

1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare puo' ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.

**art. 60 - quater**

Cancellazioni di annotazioni di contratti preliminari.

**Testo: in vigore dal 09/12/2000**

1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione e' cancellata a richiesta di parte.

**art. 60 - quinquies**

Cancellazione di contratti sottoposti a condizione.

**Testo: in vigore dal 09/12/2000**

1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione puo' essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione puo' essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorita' giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis.

3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtu' di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione e' mancata o si e' verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato.

**art. 61**

Annotazione dell'azione di impugnazione di un'intavolazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Chi impugna in via contenziosa un'intavolazione, dalla quale apparisca leso il suo diritto tavolare, e chiede il ripristino dello stato tavolare anteriore, puo' domandare al giudice tavolare l'annotazione di tale domanda. Per effetto di questa annotazione la sentenza che definisce la lite sara' efficace anche nei confronti di coloro, che abbiano conseguito diritti tavolari dopo la presentazione della domanda di annotazione.

**art. 62**

Prescrizione dell'azione di cancellazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se l'azione di cancellazione e' proposta contro colui che ha conseguito un diritto o fu liberato da un onere in conseguenza diretta dell'intavolazione che si impugna, oppure se l'azione e' fondata su circostanze che concernono il rapporto diretto tra l'attore e il convenuto, l'azione si prescrive secondo le norme generali.

**art. 63**

Adempimenti connessi all'impugnazione di una intavolazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Salvo quanto e' disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosita' dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere o contemporaneamente o al piu' tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni. Decorso questi termini, la cancellazione dell'intavolazione impugnata non puo' piu' domandarsi nei confronti di terzi, che prima dell'annotazione della litigiosita' abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari. L'annotazione di litigiosita', di cui al presente articolo, e' iscritta su semplice domanda della parte interessata, senza necessita' di documenti giustificativi.

**art. 64**

Effetti della omessa notifica del decreto di intavolazione sulla estinzione dell'azione di cancellazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale e' stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione.

**art. 64 - bis**

Impugnazione dell'intavolazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale e' stata concessa, non puo' chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredita' o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento

dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non puo' essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non puo' essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda.

#### art. 65

Cancellazione dell'annotazione della litigiosita'.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, oppure se nel caso dell'art. 63 l'azione non e' stata promossa entro il termine prescritto, l'annotazione della litigiosita' deve essere cancellata a domanda della controparte. Se invece l'intavolazione impugnata viene in tutto od in parte revocata con sentenza passata in giudicato od in via di transazione, deve ordinarsi a domanda dell'attore la cancellazione dell'intavolazione contestata nel modo e nei limiti che risultano dalla sentenza o dalla transazione. Contemporaneamente dovra' ordinarsi la cancellazione dell'annotazione di litigiosita' e di tutte le intavolazioni e prenotazioni, che sul diritto cancellato siano state conseguite in seguito alle domande presentate dopo la presentazione della domanda di annotazione della litigiosita'.

#### art. 66

Intavolazione conseguita in conseguenza di un reato. Annotazione della litigiosita' a seguito di denuncia penale.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1929

Chi sostiene che un'intavolazione sia stata conseguita in conseguenza di un reato puo' chiedere al giudice tavolare l'annotazione della litigiosita', producendo un'attestazione della competente autorita' sull'avvenuta denuncia penale. Tale annotazione ha nei confronti delle iscrizioni successive gli effetti previsti dall'art. 61.

Volendo pero' conservare il diritto di far dichiarare inefficace un'intavolazione anche nei confronti di terze persone che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari prima dell'annotazione della litigiosita', la domanda per ottenere tale annotazione deve essere presentata al giudice tavolare entro il termine di reclamo spettante alla parte interessata contro il decreto che concesse l'intavolazione impugnata.

#### art. 67

Cancellazione dell'intavolazione a seguito della sentenza penale irrevocabile.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1929

Se l'autorita' penale ordina la cancellazione dell'intavolazione impugnata e dei diritti tavolari eventualmente acquistati anteriormente all'annotazione di cui all'art. 66, il giudice tavolare ordinera' la cancellazione ai sensi dell'art. 65, su domanda della parte lesa e verso presentazione della sentenza penale passata in giudicato. Se invece l'autorita' penale, pur pronunciando sentenza di condanna, rinvia la parte lesa a giudizio civile circa la domanda di cancellazione, la parte lesa deve entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale promuovere l'azione per la cancellazione dell'intavolazione impugnata e degli ulteriori diritti tavolari sopraindicati.

Se l'autorita' penale ha pronunciato sentenza di assoluzione o se sia decorso infruttuosamente il termine indicato nel capoverso precedente, l'annotazione della litigiosita' verra' cancellata su domanda di chiunque abbia interesse al mantenimento dell'intavolazione.

#### art. 68



**Testo Unico del 28/03/1929 n. 499**

Cancellazione dell'annotazione di litigiosita' per mancata promozione nei termini dell'azione di cancellazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se la cancellazione dell'annotazione di litigiosita' viene domandata perche' l'azione di cancellazione non sia stata promossa entro i termini stabiliti dagli articoli 63 e 67, il giudice tavolare, a meno che non gli risulti il contrario, invitera' colui che ha conseguito l'annotazione della litigiosita' a provare entro un breve termine di avere promosso tempestivamente l'azione. In difetto di prova sara' ordinata la cancellazione dell'annotazione.

**art. 68 - bis**

Annotazione delle domande giudiziali promosse mediante citazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Le domande giudiziali di cui sia ammessa l'annotazione prodotte mediante citazione, possono essere annotate soltanto dopo la loro notificazione.

**art. 71 - bis**

Cancellazione delle domande ex art. 20 lett c) e g).

**Testo: in vigore dal 09/12/2000**

1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), e' eseguita quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinuncia o per inattivita' delle parti.

**art. 74**

Escorporazione di frazioni di un corpo tavolare.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, puo' ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione puo' ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato.

**art. 75**

Costituzione e compiti dell'ufficio tavolare.

**Testo: in vigore dal 02/06/1999**

Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale e' costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.

Ogni ufficio e' competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili, che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione.

Salve le eccezioni stabilite dalla legge, le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare che conserva la rispettiva partita tavolare.

E' data facolta' al Ministro della giustizia di concentrare in una pretura i libri tavolari di comuni appartenenti alla circoscrizione di altre preture.

**art. 76**

Ordini di iscrizioni tavolari.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione.

**art. 77**

Procura per le domande di iscrizioni tavolari.

**Testo: soppresso dal 15/12/1974**

Per domandare un'iscrizione in nome di colui al quale profitta e' sufficiente una procura generale; negli altri casi occorre una procura espressa per affari tavolari.

I rappresentanti legali non hanno bisogno di speciale autorizzazione per conseguire le iscrizioni di diritti in favore dei loro rappresentanti oppure la cancellazione di aggravii del patrimonio da loro amministrato.

**art. 78**

Domanda di intavolazione del diritto del dante causa.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Colui al quale sia stato accordato un diritto soggetto a intavolazione puo' chiedere che venga intavolato anche il diritto del suo dante causa, qualora tale diritto non sia stato ancora iscritto nel libro fondiario.

**art. 79**

Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore da parte del fideiussore in nome e per conto del creditore.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il fideiussore puo' chiedere al nome del creditore la iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore nei casi in cui il creditore abbia omesso di farlo.

**art. 80**

Iscrizione di diritti comuni indivisibili.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

L'iscrizione di diritti comuni che non siano divisibili puo' essere domandata da ciascun partecipante alla comunione per se' al nome degli altri.

**art. 81**

Modalita' di computo dei termini.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

I termini non riferiti a un determinato giorno del calendario decorrono dal giorno successivo alla notificazione.

Nel computo del termine non si detraggono le domeniche e i giorni festivi e quelli impiegati per la trasmissione postale della domanda. Se l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in altro giorno riconosciuto festivo agli effetti civili, il termine scade il giorno successivo non festivo.

Ad eccezione del termine per la giustificazione di una prenotazione e di quello per la produzione del documento originale o della traduzione, i termini non possono essere prorogati.

**art. 83**

Forma scritta delle domande tavolari.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Le domande tavolari devono essere fatte per iscritto.

**art. 84**

Contenuto della domanda tavolare.

**Testo: in vigore dal 09/09/1977**

Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui e' diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome e cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata.

Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare.

**Testo Unico del 28/03/1929 n. 499**

Se l'acquisto di un diritto e' soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione.

**art. 85**

Indicazione delle partite tavolari. Contenuto della iscrizione richiesta.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Le partite tavolari, rispetto alle quali si domanda un'iscrizione, devono indicarsi colla stessa designazione che risulta dal libro fondiario. Nella domanda deve indicarsi esattamente il contenuto della richiesta iscrizione.

La domanda d'intavolazione comprende quella di prenotazione, se l'istante non l'abbia espressamente esclusa.

**art. 86**

Facolta' di richiedere piu' iscrizioni con un'unica domanda.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Possono domandarsi con un'istanza unica:

- a) piu' iscrizioni fondate sullo stesso titolo;
- b) l'iscrizione di un diritto in piu' partite tavolari;
- c) l'iscrizione di piu' diritti in una partita tavolare.

**art. 87**

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione tavolare.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

I documenti in base ai quali si domanda un'iscrizione devono prodursi in originale. Se il documento originale si trova presso il giudice tavolare, basta produrne una copia ed indicare il fascicolo in cui si trova l'originale.

Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge.

**art. 88**

Produzione di documenti in copia autentica.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se il documento originale o la copia equivalente non puo' essere prodotto perche' si trova temporaneamente presso altra autorita' giudiziaria o amministrativa, il richiedente deve produrne una copia autentica, indicando dove l'originale si trova.

La domanda e' respinta se risulti infondata. Qualora la iscrizione sia ostacolata solo dalla mancanza del documento originale, la domanda verra' annotata nel libro fondiario con l'aggiunta "fino alla presentazione dell'originale", allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione. Contemporaneamente il giudice assegnera' all'istante un congruo termine per la produzione del documento originale, a meno che questo non debba essere trasmesso d'ufficio da altra autorita' giudiziaria. Se successivamente il documento originale viene trasmesso d'ufficio oppure viene prodotto dall'istante nel termine assegnato, il giudice dovra' pronunciarsi sulla domanda.

Qualora invece il documento originale non venga prodotto nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, l'istanza e' respinta e l'annotazione e' cancellata d'ufficio.

**art. 89**

Obbligo di allegare ai documenti non redatti in lingua italiana la traduzione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se i documenti non sono redatti in lingua italiana dovra' essere prodotta una traduzione autentica.

Se manchi la traduzione, la domanda sara' annotata nel libro fondiario con l'aggiunta "fino alla presentazione della traduzione", allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta. Contemporaneamente verra' assegnato all'istante un congruo termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione viene presentata nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, il giudice dovra' pronunciarsi sulla domanda, altrimenti la domanda sara' respinta e l'annotazione sara' cancellata d'ufficio.

#### art. 90

Copie per la collezione dei documenti.

#### Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le copie occorrenti per la collezione dei documenti sono stese su carta libera. Se non vengono prodotte o se non sono utilizzabili, nella collezione dei documenti si inseriranno gli originali, restando in facolta' delle parti di ritirarli verso presentazione di copie regolari.

L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti.

#### art. 91

Domanda di iscrizione tavolare prima del pagamento della tassa di registro cui e' soggetto il titolo.

#### Testo: in vigore dal 15/12/1974

Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui e' soggetto il titolo.

In tal caso, pero', l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale e' certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, allo ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sara' effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento e' di venti giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmettera' copia del decreto all'ufficio del registro entro cinque giorni dalla sua emanazione.

#### art. 92

Presentazione in unico esemplare della domanda tavolare.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1929

Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, le domande tavolari si presentano in un solo esemplare.

#### art. 93

Decisione sulle domande in base allo stato tavolare.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il giudice deve decidere sulle domande in base allo stato tavolare esistente al momento della loro presentazione.

#### art. 94

Condizioni per l'iscrizione tavolare.

#### Testo: in vigore dal 01/07/1929

Il giudice tavolare ordina un'iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:

- 1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione;
- 2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacita' personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell'istante;

**Testo Unico del 28/03/1929 n. 499**

3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;  
 4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta.

Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altra autorità, il giudice tavolare si limiterà a decidere sull'ammissibilità dell'iscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.

**art. 94 - bis**

Condizioni perché il giudice possa ordinare l'iscrizione tavolare.

**Testo: in vigore dal 09/09/1977**

La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.

Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma.

**art. 95**

Forma della decisione sulle domande tavolari.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa.

**art. 95 - bis**

Deleghe ai conservatori dei libri fondiari.

**Testo: in vigore dal 09/12/2000**

1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.

2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.

3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sé la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione.

**art. 96**

Corrispondenza tra la domanda e l'ordine di iscrizione tavolare.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Non possono ordinarsi iscrizioni che non siano comprese nella domanda, anche se i documenti prodotti giustificano una domanda più ampia. Se è stata domandata soltanto la prenotazione, non può essere ordinata l'intavolazione, ancorché questa sia ammissibile.

**art. 97**

Domanda di iscrizione subordinata a un'iscrizione corrispettiva.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se dai documenti prodotti risulta che l'iscrizione domandata è subordinata a un'iscrizione corrispettiva, l'iscrizione domandata non può essere accordata se contemporaneamente non viene domandata l'iscrizione corrispettiva. Le iscrizioni corrispettive possono essere domandate da ciascuno degli interessati.

**art. 97 - bis**

Iscrizione d'ufficio di ipoteca legale.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al dividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia alla ipoteca legale da parte dell'alienante o del dividente.

**art. 97 - ter**

Cancellazione d'ufficio di servitu' o di oneri reali.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitu' o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione.

**art. 98**

Contenuto del decreto che ordina l'iscrizione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Il decreto che ordina l'iscrizione deve indicare:

- a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi;
- b) il titolo in virtu' del quale l'iscrizione si esegue;
- c) le persone a cui l'iscrizione profitta;
- d) i diritti tavolari a cui l'iscrizione si riferisce;
- e) il diritto iscritto nel suo contenuto essenziale.

Le indicazioni, di cui alla lettera e), devono essere riportate integralmente nel libro fondiario.

**art. 99**

Annotazione nel libro fondiario della reiezione di una domanda di intavolazione o prenotazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Se viene respinta una domanda tavolare il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario.

Tale annotazione non ha luogo se l'immobile od il diritto sul quale si domanda l'iscrizione:

- a) non è indicato nella domanda o nei suoi allegati, oppure non risulta iscritto presso l'ufficio tavolare a cui la domanda è diretta;
- b) risulta iscritto al nome di persona diversa da quella contro la quale, in base ai documenti esibiti, l'intavolazione o la prenotazione è richiesta.

Nel decreto si farà menzione della seguita annotazione.

**art. 100**

Annotazione della reiezione di una domanda di intavolazione o prenotazione sulle partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente.

**art. 101**

Cancellazione dell'annotazione relativa alla reiezione di una domanda di intavolazione o prenotazione.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina

**Testo Unico del 28/03/1929 n. 499**

d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione.

**art. 102**

Iscrizione nel libro fondiario a seguito del decreto del giudice tavolare.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto.

Qualora, per qualsiasi causa, la iscrizione non possa essere eseguita secondo il preciso tenore del decreto, per la rettificazione di questo occorre un nuovo decreto.

**art. 103**

Indicazioni dell'iscrizione relative alla data ed al numero della domanda.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Ogni iscrizione deve indicare il giorno, mese ed anno della domanda, nonché il numero progressivo col quale la domanda è stata controdistinta al momento della presentazione.

Se sono state presentate contemporaneamente all'ufficio tavolare più domande concernenti lo stesso corpo tavolare, cioè dovrà risultare nelle rispettive iscrizioni.

**art. 104**

Divieto di abrasioni nel libro fondiario; rettifica degli errori commessi nell'iscrizione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Nel libro fondiario non si possono fare abrasioni, né si può comunque rendere illeggibile quanto vi è stato iscritto.

Se nell'iscrizione è commesso un errore, avvertito all'atto della iscrizione stessa, il medesimo può essere rettificato senza un nuovo decreto del giudice tavolare.

Invece la rettificazione di un errore scoperto dopo compiuta l'iscrizione non può eseguirsi che su decreto del giudice tavolare. Se l'errore può importare qualche effetto legale il giudice tavolare deve sentire le parti.

**art. 105**

Attestazione della eseguita iscrizione sul documento originale.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il documento originale in virtù del quale è stata eseguita l'iscrizione sarà munito dell'attestato della seguita iscrizione.

Questa attestazione, che sarà munita del sigillo d'ufficio, indicherà il decreto del giudice, che ebbe ad ordinare l'iscrizione nella partita tavolare. Se di un documento sono state prodotte più copie, in ciascuna di queste dovrà aver luogo l'anzidetta attestazione.

Se l'iscrizione è stata eseguita in base a documenti fra loro connessi, l'attestazione sarà fatta su ciascuno di essi con richiamo agli altri.

**art. 106**

Iscrizione in più partite tavolari di ipoteche simultanee; destinazione della partita principale.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Trattandosi di ipoteche simultanee da costituirsi coll'iscrizione in più partite tavolari, una dovrà indicarsi quale partita principale e le altre quali partite accessorie. Mancando tale indicazione, sarà trattata come partita principale quella che, per prima, figura indicata nella domanda. Se viene domandata l'estensione di una ipoteca già iscritta per lo stesso credito ad altre partite tavolari, la partita precedentemente aggravata verrà trattata quale partita principale.

Nella partita principale sarà fatto un richiamo in forma di annotazione alle

**Testo Unico del 28/03/1929 n. 499**

partite accessorie e presso ogni partita accessoria sara' fatto analogo richiamo nella stessa forma alla partita principale.

**art. 107**

Denuncia di ipoteche simultanee.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il creditore che domanda l'estensione di una ipoteca iscritta per il suo credito e' tenuto a denunciare l'ipoteca gia' esistente per questo credito affinche' venga annotata la simultaneita', sotto la comminatoria del risarcimento dei danni.

Se l'annotazione della simultaneita' sia stata omessa per qualsiasi causa, puo' essere chiesta dal debitore ipotecario.

Le spese devono essere rimborsate dal creditore, se questi sia in colpa per l'omissione. Il giudice tavolare, che nell'ordinare l'intavolazione o la prenotazione di un'ipoteca constati che e' gia' iscritta un'ipoteca per il medesimo credito nei libri fondiari di sua competenza o in quelli di altro ufficio tavolare, dichiarera' con decreto partita principale quella nella quale l'ipoteca risulta gia' iscritta, comunicando il decreto stesso agli altri uffici tavolari interessati.

**art. 108**

Iscrizione di ipoteca simultanea.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

L'iscrizione di un'ipoteca simultanea puo' essere chiesta o con separate domande ai diversi uffici tavolari oppure con unica domanda a quell'ufficio presso cui la partita principale e' iscritta.

Nel primo caso, devono indicarsi in ogni domanda la partita principale e le partite accessorie.

Nel secondo caso, deve indicarsi l'ordine nel quale la domanda sara' da trasmettersi per la rispettiva decisione agli altri uffici tavolari.

**art. 109**

Iscrizione di ipoteca simultanea di competenza di piu' uffici tavolari.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se nell'iscrizione originaria o successiva di un'ipoteca simultanea devono concorrere piu' uffici tavolari, ognuno di essi decidera' indipendentemente sull'intavolazione o prenotazione dell'ipoteca riguardo agli immobili ipotecati iscritti nei libri fondiari di propria competenza e comunichera' il decreto all'ufficio della partita principale.

Il reclamo contro il decreto e' presentato al giudice tavolare che lo ha pronunciato.

Se un'intavolazione o prenotazione ordinata da un giudice tavolare nelle partite accessorie e' stata revocata sopra reclamo e quindi cancellata, la cancellazione deve essere d'ufficio comunicata all'ufficio tavolare della partita principale per la relativa annotazione.

**art. 110**

Grado dell'ipoteca simultanea.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il grado di un'ipoteca simultanea e' determinato per ogni singolo immobile ipotecato dal momento nel quale e' stata presentata la domanda d'iscrizione all'ufficio tavolare, presso cui l'iscrizione e' stata eseguita.

**art. 111**

Presentazione delle domande tavolari concernenti un'ipoteca simultanea.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Tutte le domande tavolari concernenti un'ipoteca simultanea devono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale e per la decisione sulle medesime e' normativo lo stato di quella partita. Le domande presentate presso altri uffici tavolari devono essere restituite coll'avvertimento che debbono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale.



**art. 112**

Iscrizione delle modificazioni e della cancellazione dell'ipoteca simultanea nella partita principale.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Tutte le modificazioni e la cancellazione dell'ipoteca simultanea devono essere iscritte nella sola partita principale.

Per queste iscrizioni puo' essere destinato un foglio apposito nel libro fondiario, al quale sara' fatto richiamo nella partita principale. L'iscrizione delle modificazioni nella partita principale si ha per eseguita, a tutti gli effetti, anche nelle partite accessorie. Pero' la cancellazione totale o parziale dell'ipoteca simultanea deve essere annotata in tutte le partite accessorie, che vengono liberate.

**art. 113**

Trasformazione di una partita accessoria in partita principale.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Se viene cancellata l'ipoteca a liberazione della partita principale, devono cancellarsi pure tutte le iscrizioni successive eseguite nella partita principale e trascriversi in una partita accessoria dello stesso ufficio tavolare, la quale diverra' partita principale, quando continua a sussistere una ipoteca simultanea. Qualora non esiste una partita accessoria nei libri fondiari di quest'ufficio e qualora manchi una dichiarazione del creditore ipotecario, il giudice tavolare determinera' con decreto la nuova partita principale e comunichera' d'ufficio all'ufficio tavolare competente le copie autentiche delle iscrizioni esistenti nel libro maestro e dei documenti alle medesime attinenti. La trasformazione di una partita accessoria in partita principale deve essere d'ufficio comunicata agli uffici tavolari di tutte le partite accessorie ed annotata, egualmente d'ufficio, in ogni partita accessoria ancora sussistente.

**art. 114**

Trasmissione d'ufficio al giudice competente della domanda riguardante l'ipoteca simultanea.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il giudice tavolare, davanti al quale, al momento del mutamento della partita principale a sensi dell'articolo precedente, sia pendente una domanda tavolare riguardante l'ipoteca simultanea, deve trasmettere d'ufficio la domanda al giudice tavolare competente per la nuova partita principale, dandone notizia al richiedente.

Se piu' sono le domande pendenti, il grado resta determinato del numero progressivo loro assegnato dall'ufficio tavolare della precedente partita principale.

**art. 115**

Azione di giustificazione di prenotazione di un'ipoteca simultanea iscritta nel libro fondiario di piu' uffici tavolari.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Per la giustificazione di una prenotazione di un'ipoteca simultanea iscritta nel libro fondiario di piu' uffici tavolari basta una sola azione di giustificazione.

L'azione di giustificazione puo' essere promossa o dinanzi l'autorita' giudiziaria del luogo in cui il debitore ipotecario ha domicilio o residenza, oppure dinanzi alla autorita' giudiziaria del luogo ove e' situato uno degli immobili sui quali e' stata conseguita la prenotazione.

**art. 116**

Estratti tavolari.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Negli estratti tavolari di partite, costituenti partite accessorie di un'ipoteca simultanea, dovra' farsi un richiamo alla partita principale con

**Testo Unico del 28/03/1929 n. 499**

la menzione che le modificazioni riguardanti l'ipoteca simultanea sono iscritte soltanto nella partita principale.

**art. 122**

Notificazioni dei decreti tavolari.

**Testo: in vigore dal 09/09/1977**

Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale.

**art. 123**

Soggetti ai quali devono essere notificati i decreti tavolari.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

I decreti tavolari devono essere notificati:

- 1) a richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante;
- 2) al titolare del diritto tavolare che viene trasferito, modificato o estinto;
- 3) a colui contro il quale si esegue un'annotazione tavolare;
- 4) nel caso della cancellazione totale o parziale di una iscrizione, inoltre a tutti coloro a profitto dei quali sono iscritte sul diritto cancellato ulteriori intavolazioni o prenotazioni;
- 5) nel caso d'intavolazioni o prenotazioni con le quali vengono trasferiti diritti già iscritti in favore di terze persone, anche al proprietario dell'immobile;
- 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto.

**art. 124**

Modalità di effettuazione delle notificazioni dei decreti tavolari.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile.

I documenti originali devono essere restituiti a chi li ha prodotti, a meno che non sia fatta una diversa richiesta nella domanda tavolare.

**art. 125**

Mancata o irregolare notificazione.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

La mancata o irregolare notificazione non costituisce motivo di nullità dell'iscrizione tavolare. Chi pretende un diritto o la liberazione da un obbligo, in seguito ad un'iscrizione tavolare, non è tenuto a provare la seguita notificazione.

**art. 126**

Reclamo contro i decreti tavolari.

**Testo: in vigore dal 02/06/1999**

I decreti tavolari non sono revocabili né modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

(Comma abrogato)

**art. 127**

Termine per il reclamo.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il termine di reclamo è di 60 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato.

**art. 128**  
Trasmissione del reclamo da parte del giudice tavolare.

**Testo: in vigore dal 02/06/1998**

Il giudice tavolare deve rimettere al collegio gli atti e documenti occorrenti ai fini della decisione e notificare d'ufficio la presentazione del reclamo alle persone a cui e' stato notificato il decreto impugnato ad eccezione del reclamante.

**art. 129**  
Annotazione del reclamo nel libro fondiario.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Il reclamo diretto contro un decreto tavolare e' annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio.

**art. 130**  
Comunicazione e notificazione del decreto del tribunale che decide sul reclamo.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Il decreto del tribunale deve essere comunicato d'ufficio al giudice tavolare, che ha pronunciato il decreto impugnato, con la restituzione dei documenti originali e deve essere notificato, a cura dell'ufficio tavolare, a termini degli articoli 122 e 123.

**art. 130 - bis**  
Reclamo contro il decreto del tribunale.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, e' ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Per la presentazione, l'annotazione e la decisione del ricorso si applicano le disposizioni degli articoli 126, 128 e 129. Il decreto della Corte d'appello, contro il quale non e' ammessa alcuna impugnazione, e' comunicato d'ufficio al giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo.

**art. 130 - ter**  
Reclamo avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari.

**Testo: in vigore dal 09/12/2000**

1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, e' ammesso reclamo con le modalita' previste dagli articoli 126 e seguenti.

**art. 131**  
Reiezione del reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Se e' respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificare della cancellazione agli interessati.

**art. 132**  
Accoglimento da parte del tribunale di una domanda di intavolazione o prenotazione respinta dal giudice tavolare.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, e' stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro

**Testo Unico del 28/03/1929 n. 499**

fondario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda.

**art. 133**

Revoca da parte del tribunale di una cancellazione ordinata dal giudice tavolare; diniego del tribunale su un'intavolazione o una prenotazione ordinata dal giudice tavolare.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, e' revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata. Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte d'appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione e' cancellata; se invece il decreto del tribunale e' confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria.

**art. 134**

Applicabilita' al procedimento di reclamo degli articoli da 778 a 782 del c.p.c.

**Testo: in vigore dal 15/12/1974**

Per quanto non e' espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile.

**art. 135**

Notificazione del bando ai creditori iscritti anteriormente alla entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Agli effetti dell'art. 668 del Codice di procedura civile, la notificazione del bando ai creditori iscritti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare e' fatta al luogo che trovasi indicato nella domanda di iscrizione. In mancanza di indicazione, la notificazione e' fatta nell'ufficio tavolare in cui il creditore e' iscritto.

**art. 136**

Annotazioni dell'ordine di rango per le quali e' stata presentata domanda all'ufficio tavolare prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Le annotazioni dell'ordine di rango, per le quali prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare sia stata presentata domanda all'ufficio tavolare, conservano efficacia ai termini delle leggi anteriori, ma non oltre la durata di un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi estese con R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

**art. 137**

Disposizioni particolari per fiume e territorio annesso con R.D.L. 211/1924 circa la decorrenza dei termini di decadenza.

**Testo: in vigore dal 01/07/1929**

Nella citta' di Fiume e nel territorio annesso con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i termini di decadenza previsti dagli articoli 63 e seguenti della presente legge incominceranno a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della legge medesima per le domande presentate prima di detto giorno.

Regio Decreto del 07/01/1923 n. 17

**Titolo del provvedimento:**

Regio decreto 7 gennaio 1923 che dispone la revisione generale degli estimi catastali.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18/01/1923)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 02/02/1923**

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale il Governo del Re e' autorizzato a riordinare il sistema tributario;

Vista la legge 1 marzo 1886, n. 3682 serie 3, sul riordinamento dell'imposta fondiaria e le altre che successivamente la modificarono;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, interim per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**art. 1**

Revisione delle tariffe d'estimo; Revisione dei valori. Base degli altri catasti.

**Testo: in vigore dal 02/02/1923**

Le tariffe d'estimo dei catasti per qualita' e classi in vigore nel Regno saranno rivedute e portate a rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni per unita' di superficie al 1 gennaio 1914.

Con criterio analogo saranno riveduti i valori-base degli estimi degli altri catasti, coi metodi che meglio si adattino alle condizioni particolari di ciascuno.

Per le Province e per i distretti di Agenzia nei quali e' in corso la formazione del nuovo catasto, il Ministero delle finanze determinera', secondo lo stadio dei lavori, se si dovra' procedere alla revisione delle tariffe o dei valori-base dei catasti antichi, o alla attivazione del nuovo catasto con tariffe riferite al 1 gennaio 1914.

Tutte le operazioni predette saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

**art. 2**

Compiti della commissione censuaria comunale; reclamo alla commissione censuaria centrale; calcolo delle nuove rendite.

**Testo: in vigore dal 02/02/1923**

I risultati delle operazioni, di cui all'articolo precedente, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie istituite con la legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, e poi resi definitivi con la procedura seguente L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni, comunichera' a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avra' facolta' di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie

provinciali, che dovranno pronunziarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della propria Provincia, nonche' l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, decidera' inappellabilmente sui reclami e stabilira' in via definitiva le nuove tariffe ed i nuovi-valori-base per tutti i Comuni del Regno. Per l'adempimento di questi incarichi la Commissione censuaria centrale sara' rinforzata di quattro membri esperti in materia di estimo catastale.

Approvate dalla Commissione censuaria centrale le nuove tariffe ed i nuovi valori-base, l'amministrazione procedera' al calcolo delle nuove rendite imponibili sulle quali sara' applicata l'imposta con aliquota unica per tutto il Regno. La misura dell'aliquota e la decorrenza dell'applicazione di essa saranno determinate con decreto Reale.

#### art. 3

Accertamento della reale qualita' di coltura dei terreni; reclamo contro i risultati della revisione.

#### **Testo: in vigore dal 02/02/1923**

Durante le operazioni di cui agli articoli precedenti l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avra' facolta' di accertare se la qualita' di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti pero' avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dalla epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti senza pregiudizio dalle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali. La revisione potra' essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi entro tre mesi successivi alla data della comunicazione di cui al capoverso secondo del precedente articolo.

Contro i risultati della revisione i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spettera' anche all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, che curera' l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmettera' poi alla Commissione censuaria competente.

Contro le decisioni pronunziate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

#### art. 4

Comunicazione dei risultati della revisione e delle decisioni delle commissioni censuarie; decisione sui reclami.

#### **Testo: in vigore dal 02/02/1923**

Tanto i risultati della revisione quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale e provinciale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alla sede del Comune gli atti che li contengono e rendendoli ostensibili per 30 giorni, entro i quali dovranno essere prodotti i reclami, gli appelli e i ricorsi per violazione di legge. Dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sara' dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi nei soliti modi entro tre giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione dei risultati della revisione, o dalla completa definizione dei reclami in prima o seconda istanza.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avra' ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.

#### art. 5

Attivazione del nuovo catasto nelle provincie.

#### **Testo: in vigore dal 02/02/1923**

Nelle Provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1 e del 2 comma dell'art. 1 e non e' in vigore il nuovo catasto, questo sara' attivato per distretto d'Agenzia. I valori per la sua formazione continueranno a svolgersi colle seguenti norme.

**Regio Decreto del 07/01/1923 n. 17**

Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute osservando le disposizioni della legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, e delle altre leggi e decreti che successivamente le modificarono. Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici col concorso delle Commissioni censuarie comunali e riferite all'attualità, ferme, per quanto riguarda i miglioramenti fondiari le disposizioni dell'art.

1 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717.

Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art. 2 saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro, o formarlo nuovo, provvederà l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1. La procedura dei reclami si svolgerà nei modi e nei termini di cui all'art. 2 e le nuove tariffe saranno stabilite definitivamente dalla Commissione censuaria centrale, Comune per Comune. Per quanto riflette invece i reclami concernenti i risultati della misura e del classamento varranno la stessa procedura e gli stessi termini di cui all'art. 3, fuorché per la durata della pubblicazione dei risultati delle operazioni predette che sarà di 60 giorni prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze.

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli uffici di attivazione del catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sarà ammesso, durante lo stesso periodo il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

**art. 6**

Abrogazione di norme contrarie; autorizzazione al ministro delle finanze ad emanare norme di attuazione.

**Testo: in vigore dal 02/02/1923**

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Regio Decreto del 16/12/1922 n. 1717

**Titolo del provvedimento:**

Regio decreto 16 dicembre 1922 concernente la revisione periodica del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09/01/1923)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 24/01/1923**

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, e successive modificazioni riguardanti la formazione del nuovo catasto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**art. 1**

Iscrizione in catasto dei terreni; revisione del classamento a seguito di miglioramenti.

**Testo: in vigore dal 24/01/1923**

Nelle Province nelle quali, al momento della pubblicazione del presente decreto sono in corso le operazioni per la formazione del nuovo catasto ordinato dalla legge 1 marzo 1886, serie 3, e non e' ancora avvenuta la pubblicazione delle tariffe di cui all'art. 11 dell'anzidetta legge, come pure per quelle dove saranno successivamente iniziale le operazioni, i terreni saranno iscritti in catasto nello stato delle colture e di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento senza tener conto dei deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti pero' avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali. Nelle Province nelle quali il nuovo catasto e' in conservazione o e' gia' stato pubblicato, si procedera' alla revisione del classamento per i terreni che da cinque anni risultino migliorati salvo anche per questi il diritto a una maggiore esenzione.

Lo stesso sistema sara' poi successivamente osservato nel turno delle verifiche periodiche dei terreni delle Province in conservazione di mano in mano che verranno a scadere i periodi di esenzione per i singoli fondi.

**art. 2**

Cause di variazione dell'estimo catastale.

**Testo: in vigore dal 24/01/1923**

Alle cause di variazione dell'estimo catastale contemplate nell'art. 35 della legge 1 marzo 1886 numero 3682 serie 3, si aggiungono le seguenti in aumento:

a) la revisione del classamento dei terreni migliorati;

b) a cessazione o la attenuazione dei vincoli forestali o delle servitu' militari che abbiamo dato luogo a diminuzione di estimo;

c) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa scolo o bonifica;

In diminuzione:

a) la perdita parziale della potenza produttiva per forza maggiore;



## Regio Decreto del 16/12/1922 n. 1717

b) l'applicazione dei nuovi vincoli forestali o di nuove servitu' militari o l'aggravamento dei vincoli delle servitu' preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;

c) il passaggio a carico dei possessori di spese prive gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa scolo o bonifica.

Nella qualificazione, classificazione e tariffa e nella applicazione delle qualita' e della classe ai singoli terreni saranno operate le mutazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto senza attendere la revisione generale del catasto.

**art. 3**

Abrogazione dell'art. 46 della L. 1 marzo 1886, n. 3682.

**Testo: in vigore dal 24/01/1923**

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 46 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, modificato colla legge 21 gennaio 1897, n. 23.


**art. 4**

Abrogazione di norme incompatibili.

**Testo: in vigore dal 24/01/1923**

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto di cui sara' data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Legge del 09/07/1905 n. 395

**Titolo del provvedimento:**

Legge portante provvedimenti del catasto urbano e di quelli antichi dei terreni.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29/07/1905)

**art. 1**

Volture nel catasto urbano e negli altri catasti dei terreni conservati dallo Stato e dai comuni.

**Testo: in vigore dal 13/08/1905**

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, lettera a e b, e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, riguardante la conservazione del nuovo catasto dei terreni, sono estese alla esecuzione delle volture nel catasto urbano e negli altri catasti dei terreni, attualmente in vigore, conservanti dallo Stato e dai comuni.

E' fatto soltanto eccezione per i trasferimenti in causa di morte, contemplati dall'art. 2 della ricordata legge, per i quali non sara' necessaria, nelle provincie nelle quali rimangono ancora in vigore gli antichi catasti dei terreni, l'esibizione, agli effetti della voltura, sia per i terreni, che per i fabbricati, della copia dei documenti relativi alla successione.

Alla esecuzione delle volture nel catasto urbano e negli altri catasti attualmente in vigore, che sono forniti di mappe geometriche, saranno applicate anche le disposizioni dell'articolo 4 della predetta legge del 7 luglio 1901.

**art. 2**

Regolarizzazione delle volture precedentemente omesse.

**Testo: in vigore dal 13/08/1905**

A coloro che non sono regolarmente intestati in catasto per omesse volture e' concesso il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, per fare eseguire le volture mediante la sola domanda relativa all'ultimo trasferimento senza pagamento, in quanto non siano stati gia' riscossi, dei relativi ai passaggi intermedi, ma salvo per questi il diritto di riscossione delle tasse di registro e di successione che fossero dovute.

**art. 3**

Autorizzazione alla emissione di norme di attuazione.

**Testo: in vigore dal 13/08/1905**

Il Governo del Re, sentito il consiglio di Stato, e' autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione dei predetti catasti, fissando la data in cui le medesime dovranno entrare in vigore. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Testo Unico del 25/07/1904 n. 523 - art. 55

**Titolo del provvedimento:**

Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche.

**Titolo del documento:**

Formazione e conservazione di elenchi delle proprietà e registri catastali dei consorzi.

**Testo:** in vigore dal 22/10/1904

Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessati e dai registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.